Il tribunale dell'abate di San Giusto di Susa

Livia Orla

aAccademia university press

Incastonata tra le Alpi piemontesi, l'abbazia di S. Giusto di Susa nel tardo medioevo gestiva una giurisdizione complessa e frammentata sul territorio della valle di Susa, con un potere che si intrecciava e spesso entrava in conflitto con quello esercitato dai conti di Savoia. Attraverso una ricca documentazione finora inedita, il volume esamina le dinamiche quotidiane di un sistema giudiziario segnato dalla coesistenza di due poteri e dei rispettivi tribunali: un confronto che ha visto il monastero, inizialmente protetto e sostenuto dai Savoia, difendere strenuamente la sua autonomia contro le incursioni del potere comitale rappresentato localmente dai suoi ufficiali. Le lettere, i registri giudiziari e le raccolte testimoniali documentano non solo gli scontri tra le due curie, ma anche le soluzioni trovate di volta in volta per provare a garantire una convivenza pacifica. L'analisi del funzionamento del tribunale abbaziale inoltre getta luce sulle forme di amministrazione della giustizia, rivelando il modo in cui i rustici vivevano e percepivano il sistema giudiziario. Attraverso l'analisi di una valle attraversata da interessi locali e dinastici, il volume mette in luce come la frammentazione del potere e la convivenza di giurisdizioni diverse abbiano modellato la vita quotidiana di alcune comunità montane tardomedievali.

PROSPETTIVE STORICHE
Studi e ricerche

ARCHEOLOGIA
GEOGRAFIA
STORIA
STORIA DELL'ARTE
STORIA DEL LIBRO
E DEL DOCUMENTO
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

collana diretta da
Paolo Cozzo

comitato scientifico
Filippo Carlà-Uhink, Jean Yves Frétigné, Jean-Louis Gaulin, Anna Guarducci, Girolamo Imbruglia, Manuela Mari, Michel Perrin, Luca Peyronel, Claude Pouzadoux, Margarita Pérez Pulido, Serena Romano

Il tribunale dell'abate di San Giusto di Susa

Prassi, conflitti e scritture nel secolo XIV

Livia Orla

aA

Il tribunale dell'abate di San Giusto di Susa

Le carte geografiche del volume sono opera dell'architetto Claudio Fossati.

aA

La pubblicazione del presente volume è stata realizzata con il contributo dell'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Storici.

© 2025
Accademia University Press
via Carlo Alberto 55
I-10123 Torino

prima edizione giugno 2025
isbn 9791255001324
edizione digitale www.aAccademia.it/orla

book design boffetta.com

Prefazione Massimo Vallerani IX
Tavola delle abbreviazioni XV
Nota lessicale e linguistica XVII

Introduzione

1. La ricerca: tematiche e struttura 1
2. L'inquadramento storiografico 11
2.1. Il monastero di S. Giusto e la valle di Susa 11
2.2. Le castellanie e l'esercizio della giustizia nel principato sabaudo 17
2.3. I conflitti di giurisdizione 24
2.4. La giustizia 28
3. La tradizione documentaria 34
3.1. *E pluribus unus*: l'archivio di S. Giusto tra Susa e Torino 34
3.2. Le scritture 38

Parte I. La costruzione della giurisdizione

I. La fondazione e il rapporto con i conti di Savoia 53
1. Il contesto politico della fondazione (sec. XI) 53
2. La fondazione (1029) 56
3. Il primo secolo sotto la protezione dei conti di Savoia (1045-1147) 59
4. L'assestamento formale del potere signorile di S. Giusto (fine XII-metà XIII sec.) 63
5. L'istituzione della castellania sabauda a Susa (metà sec. XIII) 65
6. Il cambiamento degli assetti territoriali 68
6.1. La prima fase della crisi (fine XII-prima metà XIII sec.) 68
6.2. La costituzione delle castellanie abbaziali (seconda metà sec. XIII) 69
6.3. Le permute territoriali (prima metà sec. XIV) 73

II. Uomini, territori e documenti: la giurisdizione sulla valle di Susa (sec. XIV) 76
1. Il quadro territoriale 76
2. *Homines ligii, manentes, subdicti*: i sottoposti alla giurisdizione dell'abbazia 85
3. La microinstabilità dei rustici 89
4. La giurisdizione all'interno della villa di Susa 95
4.1. Comune e comunità 95
4.2. La giurisdizione bipartita 99

5. Il controllo sul territorio: uomini e scritture per la definizione dei poteri 109
5.1. L'arrivo a Susa degli uomini di fiducia di Amedeo VI (1365-1372) 109
5.2. Le forme di controllo scritte: le ricognizioni 112
5.3. Le forme di controllo scritte: i registri di cause criminali 125

III. I conflitti giurisdizionali (fine XIII-inizio XV sec.) 128
1. Le liti alla fine del secolo XIII 129
1.1. Il priorato di Novalesa e la castellania sabauda 130
1.2. Il conte di Savoia e Ulrico signore di Rivalta 132
1.3. Il monastero di S. Giusto e la famiglia *de Alavardo* 137
2. Suppliche e lettere patenti: la comunicazione tra abati segusini e conti di Savoia 141
3. La fase di assestamento: gli anni dell'abate Enrico Barralis e del conte Amedeo V (1307-1319) 148
4. «Falcem vestram non imponatis in messem alienam»: i conflitti relativi all'esercizio della giustizia (1334-1399) 155
5. «Cum foco et cathena»: il problema della mobilità dei rustici (1400-1415) 165
6. L'esercizio della giustizia nella parte orientale della valle di Susa 174
6.1. La lite per la giurisdizione sulla strada (1338-1340) 175
6.2. I contrasti con l'abbazia di S. Michele della Chiusa 181
7. La coscienza e la conoscenza dell'archivio monastico 186

Parte II. La funzione giudiziaria

IV. L'amministrazione della giustizia: spazi, persone e carriere 201
1. Gli spazi del potere 202
1.1. Le ministralie 203
1.2. Le castellanie 206
2. Le cariche 211
2.1. I ministrali e i loro luogotenenti 211
2.2. I giudici 217
2.3. I castellani 229
2.4. I notai 231
3. Individui e gruppi parentali al servizio dell'abbazia 245
3.1. Le discordie tra le famiglie *burgenses* di Susa 246
3.2. Le famiglie segusine 251
3.3. Gli esterni alla valle di Susa 258

aA

V. Norme, pratiche e procedure 271

1. La normativa comune: franchigie e statuti 273
1.1. Gli statuti sabaudi 273
1.2. Le franchigie e gli statuti di Susa 276
1.3. La regolamentazione dell'esercizio della giustizia 279
1.4. Gli ufficiali comunali al servizio delle curie 282

2. L'organizzazione della curia di S. Giusto 286
2.1. Struttura e competenze dell'apparato giudiziario 286
2.2. Spazi e tempi dell'amministrazione della giustizia 291

3. Scrittura e struttura degli atti processuali 298
3.1. I *libri maleficiorum* 298
3.2. Accuse e inquisizioni: un problema storiografico 305
3.3. Le fasi della procedura 310
3.4. Il sistema probatorio 320

VI. Persone, reati ed esiti 330

1. Accusati, inquisiti e accusatori 330
1.1. Le persone 330
1.2. L'identità degli utenti del tribunale 334

2. I reati 343

3. Gli assetti finali dei processi 351
3.1. La concordia 363
3.2. Le sentenze 369
3.3. Le cause concluse per motivi procedurali 375

4. Le pene 378
4.1. Multe, ammende e condanne a morte 378
4.2. La prigione 383

VII. I sudditi e il tribunale: reati e conflitti 387

1. I conflitti contro l'autorità 388
1.1. L'esercizio del diritto come campo di tensione 388
1.2. La negligenza degli ufficiali comunali e abbaziali 404
1.3. La disobbedienza agli assetti istituzionali 409
1.4. I reati amministrativi 423
1.5. Il danneggiamento e il furto dei beni comuni 436
1.6. I Segusini e le guerre 440
1.7. I delitti contro l'ordine religioso: sacrilegi e dissidenze 448
1.8. La tutela sugli orfani 456

2. I conflitti interpersonali 458
2.1. Aggressione e ingiuria 458
2.2. Gli omicidi 469
2.3. I delitti a sfondo sessuale 472
2.3. I reati agrari 483
2.4. I rapporti di debito e credito 485

Conclusioni 489
Bibliografia 499
Indici dei nomi 547

Prefazione

Massimo Vallerani

Il lavoro di Livia Orla sull'archivio di S. Giusto presenta numerosi elementi di originalità. In primo luogo, è uno dei pochissimi lavori sistematici su un archivio giudiziario monastico del XIV secolo: archivio nel senso tecnico perché Orla ne ha ricostruito sia la genesi sia i non lineari percorsi conservativi che hanno portato a depositare parte dei registri presso l'archivio di stato di Torino. È bene dire subito che la ricostruzione documentaria dell'apparato giudiziario abbaziale è di fondamentale importanza per capire la natura stessa dell'azione politica di S. Giusto. Giustizia e documentazione sono infatti strettamente intrecciate, non solo perché l'amministrazione della giustizia richiede una documentazione scritta come testimonianza di quanto avvenuto; ma perché, mai come in questo caso, emerge la natura sostanzialmente dinamica della stessa giurisdizione: le diverse scritture relative all'esercizio della giustizia signorile – accordi con il conte di Savoia, suppliche, querimonie, mandati ai castellani, e naturalmente i registri giudiziari veri e propri – "costruiscono", giorno per giorno, il farsi della giurisdizione abbaziale, ne definiscono i limiti, ne registrano le variazioni e le resistenze, ne attestano i concreti spazi di azione. Se è noto che le giurisdizioni civili ed ecclesiastiche,

per tutto il medioevo, sono sottoposte a continue tensioni e rielaborazioni, il caso di S. Giusto permette di cogliere un aspetto ancora più profondo: la definizione *in progress* degli stessi ambiti giurisdizionali attraverso l'azione giudiziaria concreta sulle persone e sui luoghi. È questo l'aspetto più innovativo della ricerca: la giurisdizione come costruzione dinamica e non definitiva di uno spazio d'azione.

S. Giusto si trova immersa in una castellania sabauda senza una chiara divisione di ambiti e di competenze. La giustizia comitale esercita una costante pressione sulla giurisdizione abbaziale: sia sui territori sia sulle persone da giudicare. Una pressione giustificata, in parte, dai rapporti di dipendenza e di patronato che legano l'abbazia alla dinastia sabauda fin dalla sua fondazione. Per tutto il periodo esaminato, i conti mantengono un comportamento ambivalente con gli abbati, teso fra la protezione che il conte doveva assicurare e i progetti di affermazione locale dei castellani che erodevano continuamente gli spazi rivendicati o assegnati a S. Giusto. La confusione era massima quando le due giustizie sono compresenti, come nella città di Susa, dove l'amministrazione degli uomini era bipartita fra conte e abbate. Le sovrapposizioni sono continue, le liti frequentissime anche perché a Susa si consuma la maggior parte degli scontri esaminati nei processi.

L'abbazia, per quello che può, resiste, risponde, cerca di trovare un quadro stabile grazie alle numerose richieste al conte di Savoia, che danno origine a compromessi periodici ma di non lunga durata. Anche in questo caso la forma documentaria conta. Grazie alla competenza diplomatistica dell'autrice, si vede che i "patti" fra abbati e conti di Savoia sono in realtà suppliche e risposte in forma di grazia da parte del conte. Un rapporto squilibrato, verticale, dove S. Giusto deve reclamare continuamente il rispetto di uno spazio politico ritagliato sulle concessioni comitali, anche se la forma supplica era usata in maniera strategica per obbligare il conte a intervenire come protettore dell'abbazia e non come parte in causa. La ripetizione di questi patti nel corso degli anni mostra bene come la ridefinizione degli ambiti di azione dell'abbazia era una parte costitutiva della stessa giurisdizione, che non si esercitava su uno spazio (pre)definito, ma su ambiti territoriali individuati empiricamente con criteri diversi volta per volta: ora secondo i con-

fini amministrativi ora secondo la dipendenza dei soggetti interpellati, ora secondo gli equilibri temporanei raggiunti con i castellani. La stabilità resta un miraggio lontano, intravisto e quasi mai raggiunto.

Questa natura *in progress* della *iurisdictio* emerge ancora meglio negli atti processuali, soprattutto nelle cause relative ai conflitti di natura giurisdizionale. Orla fa bene a isolarli in un capitolo a parte, perché sono processi interessanti, che mostrano l'estrema flessibilità dei confini territoriali e personali del potere giudiziario abbaziale. I criteri per delimitare un territorio sono continuamente deformati, come si è visto, sia dagli abusi dei giudici comitali, sia, in misura quasi più incisiva, dalla capacità dei rustici e dei residenti di Susa di moltiplicare le residenze, le abitazioni, i luoghi di lavoro, i fuochi fiscali e i fuochi di residenza spostando il proprio baricentro abitativo e dunque la propria dipendenza, secondo i casi. È una pratica frequente che si basa sulla difficoltà dei sistemi giuridici superiori di identificare un domicilio fiscale unico, quando le persone tendono a spostarsi, anche di parecchi chilometri, durante le stagioni di lavoro nei campi. La mobilità contadina costituiva un problema per tutti, anche per il castellano sabaudo e non sono pochi i tentativi di accordarsi con i giudici abbaziali per evitare che, grazie a questi spostamenti strategici, gli abitanti valsusini potessero sottrarsi a entrambi i tribunali. Del resto, le intersezioni fra il personale abaziale e comitale sono frequenti: spesso i giudici dell'abbazia provengono dall'entourage sabaudo, creando allo stesso tempo interdipendenza e competizione tra castellani e ministrali.

Il dato di fondo è dunque questo: S. Giusto non amministra una giustizia egemonica all'interno di uno spazio predefinito, ma la costruisce attraverso i processi. L'elasticità dell'organizzazione giudiziaria si riflette inevitabilmente sulle procedure seguite o meglio adattate ai contesti locali nei quali i giudici si trovano ad operare. I registri di S. Giusto ci consegnano un quadro originale e stratificato delle procedure e delle soluzioni punitive. Da un lato i reati, in gran parte inerenti a una conflittualità interpersonale di natura violenta fra i sudditi creano una forte domanda di mediazione giudiziaria presso il tribunale; dall'altra le procedure, impostate su un'empirica valutazione dei com-

portamenti dei litiganti, sembrano seguire le correnti di fondo di una società locale che non tollera un intervento diretto e coercitivo del potere signorile. Da qui un assetto giudiziario a più livelli: la maggioranza dei processi sono per accusa, seguiti da una molteplicità di procedimenti a base inquisitoriale di varia natura, vale a dire che non tutti dipendono da un volere coercitivo del giudice. Molte sono inquisizioni su denuncia, che sommate alle accuse, fanno emergere la forte spinta degli stessi sudditi verso il ricorso al tribunale abbaziale.

Anche l'esame dello sviluppo procedurale – condotto da Orla con grande attenzione – mostra bene il ruolo preponderante delle parti nella conduzione del conflitto: a cominciare dai numerosi processi interrotti e lasciati in sospeso e dalle altrettanto numerose procedure incomplete, senza audizione dei testimoni e spesso degli stessi accusati. Processi che terminano il più delle volte con una concordia, confermando la strutturale dimensione a "imbuto" delle giustizie di antico regime: moltissimi casi portati in tribunale a fronte di un numero ridotto di processi arrivati fino all'esito finale. È in questa opera di filtro che si definisce il senso della giustizia signorile dell'abbazia. Sappiamo che a Torino, e in altre realtà sabaude, si trovano diverse forme di composizione che non contemplano né un'assoluzione né una condanna in maniera univoca, diversamente da quanto accade nelle grandi città comunali del regno italico. Anche a Susa si rinviene una pluralità di soluzioni possibili alternative alla sentenza: la più praticata era proprio il "bando concordato" che chiude il contenzioso con un'ammenda parziale pagata dall'accusato. Questa soluzione si trova nel 72% dei casi arrivati a conclusione, ma a differenza della curia vicariale torinese, dove la *composicio* inizia dopo la sentenza, nella giustizia abbaziale si poteva trovare una concordia sulla pena da pagare in qualsiasi momento del processo, spesso prima di arrivare all'esame del giudice. Orla ha visto che la gran parte delle soluzioni concordate viene trattata direttamente dal ministrale, prima che la causa passasse al giudice: un modo pratico non tanto di rendere giustizia, ma di "uscire" dalla giustizia con una ripartizione bilanciata dei costi, sia per le parti sia per il tribunale.

Sono risultati importanti per delineare un quadro realistico della giustizia signorile basso medioevale, dovuti,

in buona misura, alla scelta di fondo di Orla di leggere la documentazione stessa come parte integrante della giurisdizione e non come riflesso passivo delle azioni compiute dall'apparato giudiziario. Solo così può emergere la dimensione instabile e in costruzione della giustizia abbaziale e la natura empiricamente compromissoria delle procedure adottate.

Il libro di Orla impone, in sostanza, un ripensamento utile del modo di fare storia delle signorie bassomedievali, libero dagli schemi di funzionamento ipotizzati da una storiografia recente iper-modellizzante e sanamente indifferente alle decine di "turn" storiografici che hanno appesantito la ricerca negli ultimi decenni. Un ritorno all'analisi delle fonti diretta e senza scorciatoie che richiede, in pari misura, capacità interpretativa dei quadri documentari e sensibilità agli equilibri delle società locali, con buona pace dei modelli idealtipici di potere signorile fabbricati a tavolino.

Tavola delle abbreviazioni

Archivio Storico Diocesano di Susa, fondo Archivio Storico Vescovile e Diocesano di Susa	ASDS, fondo ASVDC	XV
Archivio Storico Diocesano di Susa, fondo Archivio Storico Capitolare di San Giusto di Susa	ASDS, fondo ASC	
Archivio di Stato di Torino, Sezione Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Susa San Giusto	ASTO, SC, Susa San Giusto	
Archivio di Stato di Torino, Sezione Corte, Paesi, Susa, Provincia di Susa, Protocolli Notarili	ASTO, SC, Protocolli Notarili	
Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Camera dei Conti, Piemonte, Vescovati, abbazie e benefizi, Articolo 706 Abbazia di S. Giusto di Susa	ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa	
Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Camera dei conti, Camera dei conti di Piemonte, Conti delle castellanie, Articolo 74, § 1	ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa	

Per non appesantire le note, i registri giudiziari di cause civili e criminali conservati presso "ASTO, SR, Abbazia di

S. Giusto di Susa, § 16" sono stati indicati con la parola "Registro" seguita dal numero di corda assegnato dall'inventario[1]: per esempio, l'indicazione "Registro 2" corrisponde alla segnatura "Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Camera dei Conti, Piemonte, Vescovati, abbazie e benefizi, Articolo 706 Abbazia di S. Giusto di Susa, § 16, m. 1, registro 2".

1. ASTO, SR, *Inventario n° 604*, ff. 242r-258r.

Nota lessicale e linguistica

L'espressione "valle di Susa" è attestata per la prima volta nell'anno 806 quando Carlo Magno, con la *divisio imperii*, attribuì al figlio Ludovico «Saboiam, Moriennam, Tarentasiam, Montem Cinisium, Valle Segusiannam usque ad Clausas etc.». I documenti dei secoli centrali del medioevo identificano la valle di Susa con il territorio compreso tra Bardonecchia e Avigliana, così come oggi. All'interno del testo userò gli anacronismi controllati di "bassa valle di Susa", cioè la parte di territorio tra Avigliana e Chiomonte, e "alta valle di Susa", l'area compresa tra Chiomonte e Bardonecchia, quando sarà necessario confrontare le due zone: nonostante l'attribuzione degli aggettivi "alta" e "bassa" risalga all'età contemporanea, la divisione fisica tra le due parti di valle risale comunque al periodo di nostro interesse poiché Chiomonte segnerà ufficialmente il confine tra il principato sabaudo e il Delfinato nel 1349. Altrimenti, ove non siano necessari confronti, mi riferirò alla parte di valle di oggetto della ricerca (ovvero la "bassa") con la generica espressione "valle di Susa".

I nomi e i cognomi delle persone originarie dei territori al di là delle Alpi sono stati resi in francese, invece i nomi di uomini e donne dell'attuale territorio piemontese in ita-

liano. I cognomi per il momento intraducibili sono stati lasciati in latino.

Introduzione

«L'archivio induce sempre le domande, ma non sempre conserva le risposte; anche in questo assomiglia un poco alla vita».

(M. Melchiorre, *La via di Schenèr*)

aA

1. La ricerca: tematiche e struttura

«Falcem vestram non imponatis in messem alienam»: riprendendo un'espressione usata sovente nei documenti medievali[1], all'inizio del Trecento il conte di Savoia Aimone redarguiva un suo ufficiale locale, il castellano di Susa, intimandogli di non interferire con le prerogative giurisdizionali che il monastero di S. Giusto di Susa esercitava nell'omonima valle. La metafora d'ispirazione biblica ben si presta a descrivere il rapporto sfaccettato che legava i conti di Savoia e il monastero segusino nel tardo medioevo, fornendo così lo spunto per iniziare lo studio del funzionamento del tribunale temporale dell'abbazia di S. Giusto di Susa nel corso del Trecento.

L'abbazia di S. Giusto, fondata dai marchesi arduinici all'inizio del secolo XI, era stata dotata nella prima metà del Duecento di ampi poteri giurisdizionali, comprendenti l'esercizio del *merum et mixtum imperium* sui suoi uomini, grazie a concessioni da parte dei conti di Savoia; questi ultimi, in seguito a un matrimonio, avevano ereditato dagli

1. Probabilmente l'espressione deriva da un versetto biblico, «Si intraveris in segetem amici tui, franges spicas manu; falce autem non metes»: Deuteronomio 23, 26.

Arduinici beni e poteri nell'area cisalpina ben collegata al territorio comitale in Moriana e Savoia grazie ai passi alpini. A partire dagli anni Sessanta del secolo XIII, i conti di Savoia promossero un'articolazione del potere giudiziario simile a quella attestata nella parte transalpina del principato anche in valle di Susa e in valle di Lanzo, chiamate «terra vetus» in quanto nucleo più antico della dominazione sabauda in Piemonte: la valle di Susa era organizzata in un'unica circoscrizione amministrativa detta balivato, a sua volta composta da altre unità territoriali minori chiamate castellanie con sede a Susa, Avigliana e Rivoli che condividevano un unico ufficiale giudiziario comune, lo *iudex vallis Secusie*.

Il controllo giudiziario sulla valle di Susa da parte dei Savoia risulta tutt'altro che omogeneo, poiché il potere sabaudo si alternava e intrecciava ad altri detenuti da *domini* locali tra cui l'abbazia segusina di S. Giusto. Negli stessi anni anche il monastero di S. Giusto aveva posto in essere un proprio tribunale e installato le forche presso una delle porte della villa segusina per giudicare e condannare gli *homines* sotto il suo dominio: l'attività della corte temporale è confluita in un ricco corpus di registri che, dagli inizi degli anni Venti del Trecento, proseguono in maniera continuativa fino alla fine del secolo e che sono stati il punto di partenza della ricerca.

Lo studio del tribunale signorile di S. Giusto, con particolare focus sulla repressione dei *maleficia*, ambirebbe a inserirsi nella scia degli studi che esaminano la documentazione giudiziaria, la composizione del personale di curia, l'esame qualitativo dei dati tecnici riferiti al processo e la descrizione delle tipologie di cause trattate dal tribunale. Unita allo spoglio delle pergamene sciolte presenti nel ricco archivio di S. Giusto, la lettura diretta delle carte giudiziarie ha tuttavia fatto affiorare sull'ordinario funzionamento del tribunale alcune dinamiche peculiari e inedite che, a loro volta, coinvolgevano più ampiamente i diritti signorili che S. Giusto esercitava su alcuni villaggi e sui propri *homines* incrociandosi con quelli detenuti invece dal conte di Savoia: nell'attività quotidiana dell'amministrazione della giustizia temporale, infatti, a partire dai primi anni del Trecento iniziarono a sorgere conflitti di natura giurisdizionale tra l'abate di S. Giusto e i locali ufficiali del conte di Savoia, i castellani, che in nome del principe esercitavano il potere

giudiziario su quegli abitanti della valle direttamente dipendenti dall'autorità comitale. La differenza tra le due curie consisteva in ambiti di competenza giudiziaria: non era quindi *ratione materiae*, poiché entrambe le curie giudicavano le cause criminali e civili dei propri sudditi, ma *ratione personae*, ovvero ciascun tribunale giudicava i sudditi del proprio signore. Le tensioni che sorgevano da questo intreccio di poteri giudiziari esercitati sul medesimo territorio sono attestate a tre livelli: uno tra la popolazione rurale e il tribunale, il secondo tra gli ufficiali delle due curie e infine tra l'abate e il conte.

I registri di cause criminali prodotti dal tribunale abbaziale, iniziale oggetto della ricerca, testimoniano le forme che assumeva quotidianamente la convivenza tra poteri giudiziari. Nel corso del secolo XIV la curia di S. Giusto promosse un certo numero di inquisizioni convocando i sudditi con l'accusa di «iuridicionem et segnoriam dicti monasterii domini sui in alium transfferre»: capitava frequentemente infatti che gli *homines* sotto il dominio abbaziale attribuissero a sé stessi o ad altri compaesani la giurisdizione comitale. Altrimenti, le carte giudiziarie attestano indirettamente episodi tanto di collaborazione quanto di scontro tra gli ufficiali dei due tribunali: da una parte, nonostante i due poteri agissero in modi indipendenti e ciascuno sugli *homines* di propria pertinenza, erano necessarie forme di coordinamento per rendere efficace il mantenimento dell'ordine pubblico; dall'altra i castellani sabaudi, rappresentanti del potere gerarchicamente superiore, cercavano in alcune occasioni di far prevalere la propria autorità su persone che non erano formalmente sotto la diretta giurisdizione comitale, sopraffacendo in questo modo gli ufficiali del potere locale rappresentato dall'abbazia.

Se nella maggior parte delle occasioni la tensione provocata da questi episodi di frizione riusciva a essere stemperata tra gli ufficiali dei due poteri, certi scontri esasperavano a tal punto la fragile convivenza tra i due tribunali che l'abate di S. Giusto, vedendo lese le prerogative del monastero, sporgeva una supplica al conte di Savoia affinché questi redarguisse i propri ufficiali di stanza a Susa, confermando in tal modo i diritti giurisdizionali dell'abbazia. La forma di scambio epistolare tra le due autorità, composta dalla supplica sporta dall'abate e dalla conseguente lettera patente

emanata in risposta dal conte di Savoia, prese avvio all'inizio del Trecento e proseguì fin alle soglie del secolo XVIII.

Grazie alla variegata documentazione tràdita, il caso dell'abbazia di S. Giusto risulta straordinario: generalmente, le fonti conservate che attestano queste forme di convivenza tra poteri sono le raccolte testimoniali prodotte nel corso di liti portate di fronte a un giudice, ovvero documenti creati *ad hoc* dalle parti nel corso di un evento eccezionale, mentre i registri giudiziari permettono anche l'osservazione di quei funzionamenti ordinari che erano alla base della convivenza tra poteri.

La descrizione delle dinamiche attestate dalle fonti segusine era tuttavia priva di un retroterra storiografico che giustificasse non solo la costante tensione tra i due tribunali, ma anche lo smarrimento che portava i rustici a confondere non solo la dipendenza dei compaesani ma in alcuni casi addirittura la propria: in altre parole, mancava una parte di ricerca che descrivesse le modalità concrete con cui i conti Savoia, S. Giusto e gli altri poteri locali spartissero la giurisdizione all'interno dei villaggi della valle di Susa. Nelle fonti si constatano incertezze soprattutto riguardo allo status degli abitanti di Susa: in base all'atto di fondazione, S. Giusto aveva la giurisdizione su un terzo della villa di Susa e su un terzo di altri villaggi, che potremmo definire "a giurisdizione mista", ma ancora nel Trecento perduravano i dubbi riguardo a cosa o a chi corrispondesse questo "terzo". La necessità di comprendere il contesto alla base delle dinamiche e dei conflitti a livello giudiziario ha dunque suggerito la ricostruzione delle modalità con cui la signoria di S. Giusto esprimeva nel concreto sul territorio della valle di Susa il suo potere giurisdizionale, intersecato con quello tenuto dai conti di Savoia e anche da altri signori locali: tale operazione ha richiesto anche un'analisi mirata della documentazione patrimoniale prodotta dalle strutture sabaude e da quelle abbaziali.

Il confronto tra i dati raccolti dalle fonti – giudiziarie, patrimoniali e pergamene sciolte – ha permesso di dedurre che, mentre sul territorio di alcuni villaggi l'abbazia segusina esercitava totalmente la giurisdizione, su altri divideva lo spazio con il conte di Savoia secondo la proporzione di un terzo e due terzi risalente all'atto di fondazione dell'abbazia. All'interno dei villaggi a giurisdizione mista come Susa,

inoltre, non era prevista una separazione data da elementi artificiali o naturali tra una parte di territorio sotto la giurisdizione abbaziale e una invece dipendente dal conte, poiché la giurisdizione era espressa casa per casa: la suddivisione del potere così determinata era monitorata e certificata con compilazioni periodiche dei registri di ricognizioni che, indicando la collocazione delle singole case e le rispettive coerenze, rappresentavano lo strumento determinante l'effettiva sudditanza del rustico in base alla sua residenza. La giurisdizione così composita e alternata all'interno della stessa villa, unita ai flussi di rustici che si muovevano periodicamente all'interno del territorio valligiano cambiando con frequenza la propria abitazione, complicava tanto per i rustici quanto per gli ufficiali delle curie determinare con effettiva certezza lo status del singolo contadino.

La contaminazione tra le attività dei due tribunali, tuttavia, non era limitata a episodi scaturiti dalla compresenza quotidiana delle curie sul territorio, poiché in realtà ogni aspetto della curia abbaziale era modellato fin dalle origini su quello del tribunale della castellania sabauda. Sin dagli anni Settanta del secolo XIII, infatti, l'abbazia copiò la soluzione adottata dai conti di Savoia per la strutturazione del proprio potere nella regione oltralpina, suddividendo il territorio valligiano sotto la giurisdizione abbaziale in circoscrizioni minori, chiamate anch'esse castellanie, ciascuna dotata di un proprio tribunale. Anche la composizione dell'organigramma del tribunale di S. Giusto, costituito da un giudice itinerante comune a tutte le circoscrizioni abbaziali e da un funzionario locale fisso per ciascuna unità territoriale – il ministrale o il castellano – che scremava i processi da portare alla diretta attenzione del giudice, ricalcava la struttura delle giudicature sabaude oltralpine. Le due corti attingevano inoltre dal medesimo circuito di esperti qualificati il personale tecnico di curia come giudici, ministrali e notai, tanto che numerosi professionisti lavorarono alternativamente o in contemporanea per i due tribunali segusini. La commistione del personale portò l'abbazia di S. Giusto non solo ad adeguarsi alle forme documentarie poste in essere dal notariato comitale, adottando per la contabilità il classico documento sabaudo in forma di rotolo, ma anche a conformare la modulazione della procedura giudiziaria con quella in uso presso le castellanie comitali, che preve-

deva un'interruzione del processo alle fasi iniziali grazie allo strumento della *concordia*, ovvero un patteggiamento tra il tribunale e il reo.

La ricerca ambisce a inserirsi all'interno del filone di studi di natura istituzionale che indaga la dimensione pratica del diritto, ovvero l'attività quotidiana del tribunale, e il rapporto tra l'istituzione signorile e i suoi sudditi attraverso la documentazione giudiziaria; tuttavia il particolare contesto istituzionale dell'autorità che esprimeva il tribunale, cioè l'abbazia di S. Giusto, ha reso necessaria l'analisi delle declinazioni assunte dal rapporto instauratosi nei secoli con i conti di Savoia e i loro ufficiali in tema di esercizio della giustizia, poiché tale relazione rappresenta un filo rosso che lega la descrizione di ogni singolo aspetto del funzionamento del tribunale signorile di S. Giusto. Lo studio si basa totalmente su documentazione inedita trecentesca conservata nel fondo del monastero: il corpus di registri prodotti dalla curia temporale di Susa, una selezione delle pergamene sciolte, la contabilità relativa alle entrate derivate dall'amministrazione della giustizia, i registri delle ricognizioni e i protocolli dei notai di Susa. La ricchezza dell'archivio dell'abbazia di S. Giusto ha reso necessario un taglio tematico e cronologico ben preciso, ovvero l'insieme dell'attività del tribunale signorile di Susa nel corso del Trecento, indagato sulla base di una scelta ragionata delle fonti e sull'analisi di queste ultime con l'ottica di studiare la giustizia e il funzionamento del tribunale abbaziale. Il periodo cronologico indagato corrisponde al secolo XIV con un'incursione nei primi anni del Quattrocento: mentre i registri giudiziari coprono un arco temporale che va dal 1324 al 1394, le pergamene che attestano un confronto costante con i conti di Savoia vanno dai primissimi anni del Trecento sino al 1415. La scelta di quest'ultimo anno come limite cronologico finale risponde a due ordini di ragioni: non solo dal 1415 inizia un silenzio documentario che si protrarrà per oltre mezzo secolo, ma quell'anno rappresenta uno spartiacque istituzionale per entrambi i poteri poiché da una parte i Savoia otterranno la dignità ducale e dall'altra l'abbazia di S. Giusto, in piena crisi economica ormai da due secoli, verrà posta sotto il governo di un *administrator*.

Per raggiungere l'obiettivo della ricerca, ovvero lo studio delle dinamiche della giustizia, oltre ai registri giudiziari

sono state consultate e schedate una varietà di fonti eterogenee presenti nell'archivio di S. Giusto. Questa analisi ha permesso di esaminare diverse declinazioni del potere signorile, in primis gli elementi che hanno contribuito alla sua formazione e le modalità concrete del suo esercizio. Infatti l'analisi incrociata delle fonti ha consentito una comprensione più approfondita del tipo di potere signorile detenuto, dei villaggi su cui era esercitato e dei documenti che lo legittimavano, argomenti mai studiati precedentemente in maniera così approfondita.

Inoltre, il tema della giustizia esercitata dall'abbazia segusina ha permesso di esplorare ulteriori aspetti legati all'esercizio del potere signorile a tutto tondo: le relazioni verticali con i poteri superiori (oltre ai conti di Savoia, anche l'impero e il papato) e con i sudditi; i rapporti orizzontali con altri signori locali; infine, le tipologie di documentazione poste in essere per l'amministrazione quotidiana del potere[2]. Questi temi, legati intrinsecamente alla giustizia nel nostro caso specifico, sono stati analizzati vagliando tutta la relativa documentazione conservata per i secoli XIII e XIV.

Tuttavia, stante l'interesse precipuo verso l'esercizio della giustizia, non tutti gli aspetti riguardanti il sistema di dominio signorile nel suo complesso hanno potuto trovare spazio in questo volume. Gli argomenti – e di conseguenza i documenti – esclusi riguardano principalmente la gestione del patrimonio fondiario e il prelievo fiscale, ambiti attinenti al più vasto campo dell'economia signorile e pertanto ritenuti distanti dalla nostra trattazione; nel caso di S. Giusto, inoltre, la documentazione relativa a tali aspetti si presenta estremamente cospicua tanto da suggerirne una trattazione a parte. S. Giusto sicuramente rappresenta anche un interessante caso di studio per la sua doppia funzione di signoria temporale e abbazia *nullius diocesis* con una rete di parrocchie dipendenti. I registri delle cause spirituali, in particolare, restituiscono uno spaccato delle dinamiche di potere, rivelando le responsabilità e le difficoltà dell'abate nel conciliare il ruolo di guida spirituale con quello di detentore di una signoria. Di contro, in questa sede si è scelto

2. Si tratta delle tematiche principali trattate nel recente volume: S. Carocci (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. IV: *Quadri di sintesi e nuove prospettive di ricerca*, Firenze University Press, Firenze 2023.

di concentrarsi sull'aspetto del potere signorile e non su quello spirituale dell'abbazia; inoltre, anche in questo caso, il cospicuo numero dei registri spirituali conservati avrebbe richiesto una ricerca a sé stante.

In definitiva le pagine che seguono, pur incentrate sulla giustizia, esplorano diversi aspetti del sistema di dominazione di S. Giusto, a causa del legame imprescindibile che unisce tutti i temi analizzati. Nonostante ciò, quanto riportato non pretende di essere esaustivo riguardo alla descrizione completa del sistema di dominio dell'abbazia segusina, ma mira a essere un tassello in un quadro più ampio composto da ricerche di natura diversa, contribuendo così alla comprensione del complesso sistema di potere e amministrazione dell'abbazia nel corso del tardo medioevo.

La prima parte della ricerca indaga il dinamico contesto istituzionale soggiacente al potere signorile di S. Giusto, che comprende una fase iniziale di assestamento della giurisdizione sulla valle di Susa, comprensiva tra i secoli XI e XIII, e un secondo momento di conflitti con i conti di Savoia per via dell'esercizio della giurisdizione stessa. Al primo capitolo è riservata la descrizione dei lineamenti istituzionali che permettono al monastero il legittimo esercizio dell'attività giudiziaria: l'origine del potere signorile di S. Giusto era frutto delle concessioni da parte dei conti di Savoia, ovvero lo stesso potere che cercherà di ostacolare le prerogative giurisdizionali del monastero nei secoli di nostro interesse. Il contesto riferibile al periodo tra i secoli XI e XIII risulta essenziale per la comprensione del funzionamento della giustizia abbaziale nel tardo medioevo: da una parte fornisce un'inedita storia politica e istituzionale di S. Giusto dalla fondazione fino all'inizio del secolo XIV, che corrisponde alla descrizione delle sfumature assunte progressivamente dal legame con i conti di Savoia, dall'altra chiarifica il quadro istituzionale a cui le parti in conflitto riferivano le proprie scelte quando cercavano di prevalere nelle liti.

Successivamente, il capitolo II è dedicato prima alla descrizione delle prerogative giurisdizionali che S. Giusto esercitava sul territorio, indagando i rapporti tenuti dal monastero con uomini e terre, poi alle ricadute documentarie che aveva l'esercizio in parallelo di più poteri giudiziari: in altre parole, indaga i modi con cui le autorità detentrici del potere giudiziario – S. Giusto e i conti di Savoia – con la

loro attività ordinaria e il loro funzionamento precisassero il loro rapporto con *homines* e spazi tramite specifiche forme documentarie.

Il capitolo III invece mette in luce le interferenze tra poteri giudiziari attivati dalle pratiche ordinarie di giustizia, che vedono i diversi detentori del potere giudiziario impegnarsi a precisare la propria identità e la propria influenza sul territorio. In particolare lungo il Trecento, nel corso della loro politica di espansione verso il Piemonte, i conti di Savoia erano occupati a tenere insieme il loro principato, composto da un insieme eterogeneo di territori, mentre S. Giusto cercava di difendere la propria autonomia giurisdizionale dal potere comitale: in questo contesto, principi e abati avviarono un dialogo lungo tutto il secolo XIV incentrato sul potere giudiziario detenuto da S. Giusto sul territorio valligiano che gli ufficiali locali del conte di Savoia tentavano ripetutamente di indebolire: il continuo confronto tra poteri è attestato da un nucleo documentario composto principalmente da uno scambio epistolare tra abati e conti, ma anche da raccolte testimoniali e arbitrati che, analizzati nel complesso, mostrano tanto le evoluzioni delle problematiche sorte tra le due curie nel corso dei secoli quanto le soluzioni trovate di volta in volta.

La seconda parte della ricerca, invece, si concentra sulle caratteristiche proprie della giustizia abbaziale e sulla struttura istituzionale dei tribunali. Innanzitutto il capitolo IV mostra come il monastero avesse predisposto l'esercizio della giustizia nei territori sotto il suo dominio. Il primo tema indagato è l'organizzazione del territorio valligiano di S. Giusto in unità amministrative, ciascuna con un ambito territoriale e con un personale proprio. In seguito sono descritte le cariche che gestivano la giustizia abbaziale non solo all'interno delle circoscrizioni ma anche secondo la fase del processo poiché, su modello dell'amministrazione giudiziaria sabauda, il giudice interveniva solo al termine della causa, mentre la gestione delle fasi iniziali e delle testimonianze era affidata al ministrale o al castellano coadiuvati dal notaio di curia. Infine, è fornito un profilo prosopografico degli uomini che ricoprivano gli uffici, selezionati in base a una serie di fattori mutevoli nel corso del tempo che influenzavano la composizione tanto del capitolo monastico quanto dell'organigramma dei funzionari signorili dipendenti da

S. Giusto, come per esempio i rapporti personali che alcune famiglie – valligiane e oltralpine – intrattenevano con l'abate al governo del monastero o con un determinato conte di Savoia.

I capitoli V e VI si soffermano invece sul concreto funzionamento del tribunale nel corso della gestione della giustizia criminale, descrivendo innanzitutto il contesto normativo che inquadrava le pratiche giudiziarie, in seguito l'organizzazione dei processi nel tempo e nello spazio, e ancora l'iter del processo criminale in relazione alla sua trasposizione in forma scritta, con particolare interesse all'uso delle procedure processuali e alla conclusione del processo.

Infine, il capitolo conclusivo (VII) si occupa dei contenuti specifici delle cause, mostrando come da una parte il governo abbaziale si avvalesse del tribunale per disciplinare determinati comportamenti, dall'altra come invece i sudditi si rapportavano con la curia per cercare una soluzione ai loro conflitti privati. In questo modo si delinea l'orizzonte locale in cui i contadini costruivano il rapporto ordinario con la curia mentre gli apparati di governo abbaziale, dal canto loro, cercavano di disciplinare l'ordine pubblico. La descrizione dei processi permette inoltre un affondo non solo sulle modalità con cui i sudditi di S. Giusto entravano in contatto con la giustizia, ma anche come vivessero e concepissero la convivenza tra le due curie sul territorio e di conseguenza l'identificazione di sé stessi in quanto giustiziabili di uno o dell'altro potere. I rustici, infatti, contribuivano – o ne erano primi responsabili – alla confusione data dalla frammentata giurisdizione sul territorio segusino.

***

Questo libro è il risultato delle ricerche svolte nel corso del mio dottorato in storia medievale presso l'Università degli Studi di Torino. Il tutor, Massimo Vallerani, ha seguito sin dall'origine la ricerca, contribuendo a trasformare il contenuto di una massa di documenti in un lavoro organico. Essenziale per il mio percorso di crescita e di ricerca è stata la guida di Antonio Olivieri, prodigo di consigli puntuali e sempre preziosi.

Particolare gratitudine debbo a Massimo Della Misericordia, Paola Guglielmotti, Fabrizio Pagnoni, Luigi Provero e Lorenzo Tanzini, che hanno letto con attenzione la mia ricerca fornendo indispensabili suggerimenti.

Sebbene abbia scritto più di 500 pagine, non credo di saper trovare le parole giuste per ringraziare adeguatamente chi mi è stato vicino durante la stesura del libro: i miei genitori, Andrea, Giulia, Eugenio, Roberta, Giorgio e Francesco.

Nulla però sarebbe iniziato se nel 2013 Andrea Zonato, archivista e mentore, non mi avesse proposto di studiare i registri giudiziari conservati nell'Archivio Diocesano di Susa, racchiuso tra le millenarie mura di S. Giusto, che con un po' di presunzione chiamo "casa".

2. L'inquadramento storiografico

Lo studio del tribunale signorile di S. Giusto di Susa, o meglio delle forme che assumeva l'esercizio della giustizia temporale da parte del monastero sul territorio valligiano, si colloca al crocevia tra studi di natura diversa. La ricerca risulta composita tanto a causa della natura dell'istituzione detentrice del potere giudiziario quanto della eccezionale situazione documentaria che ne attesta l'ordinaria amministrazione: un ente monastico di ambito alpino, indagato nell'esercizio delle sue prerogative giudiziarie signorili e per di più anche in rapporto con la parallela giurisdizione comitale.

Poiché risulterebbe artificioso fornire una storiografia totalmente pertinente al caso esaminato in questa ricerca pluritematica, si delineeranno a livello generale, senza pretesa di esaustività, le tendenze storiografiche relative ai tre grandi temi toccati dalla ricerca, ovvero la storia politica della valle di Susa e di S. Giusto, la giustizia laica ed ecclesiastica sul territorio italiano e infine i conflitti giurisdizionali, mentre la storiografia relativa ai singoli ambiti toccati lungo l'arco della ricerca sarà segnalata man mano nel corso della trattazione.

2.1. Il monastero di S. Giusto e la valle di Susa

L'abbazia di S. Giusto risulta essere l'unico ente monastico valsusino privo tanto di una monografia dedicata quanto

di un cartario[3]. Carlo Cipolla[4] negli ultimi anni dell'Ottocento trascrisse quelli che riteneva essere gli otto atti "genuini" più antichi conservati nell'archivio del monastero di S. Giusto, escludendone altri ritenuti falsi, coprendo l'arco cronologico che andava dalla fondazione fino al 1212[5]. Negli anni Settanta del secolo scorso, grazie a un'analisi più approfondita tra carte dell'archivio, pagine degli inventari settecenteschi e infine edizioni presenti nei *Monumenta Germaniae Historica*, Marisa Bosco ha aggiornato il lavoro di Cipolla integrando la descrizione dei documenti fino al 1212 fornendo un elenco composto da ventuno documenti[6]. Una ventina di anni più tardi invece Ettore Cau ha corretto l'interpretazione di Carlo Cipolla su alcuni atti da lui editi fornendo, con più precisione rispetto a quest'ultimo, un'analisi complessiva dei falsi presenti nel fondo dell'abbazia con particolare attenzione all'atto di fondazione[7].

Giovanni Tabacco, che già negli anni Settanta aveva intuito le potenzialità tanto della contabilità della castellania di Susa[8] quanto del ricchissimo archivio dell'abbazia di S. Giusto, aveva commissionato la redazione di alcune tesi di laurea corredate da ampie edizioni documentarie che

3. Da fine Ottocento a oggi, infatti, sono stati curati i cartari di tutti gli altri enti ecclesiastici e religiosi della valle di Susa ovvero il priorato di Novalesa, S. Michele della Chiusa, la certosa di Monte Benedetto, la prevostura di S. Lorenzo d'Oulx e il priorato di S. Maria Maggiore di Susa: F. S. Provana di Collegno, *Notizie e documenti d'alcune certose del Piemonte*, Paravia, Torino 1894-1901, voll. 1-2; C. Cipolla, *Monumenta Novaliciensia vetustiora: raccolta degli atti e delle cronache riguardanti l'Abbazia della Novalesa*, Forzani e C. tipografi del Senato, Roma 1898, vol. 1; G. Collino (a cura di), *Le carte della Prevostura d'Oulx: raccolte e riordinate cronologicamente fino al 1300*, Tipografia già Chiantore-Mascarelli, Pinerolo 1908; M. Bosco (a cura di), *Cartario della Losa e Monte Benedetto dal 1189 al 1252*, Palazzo Carignano, Torino 1974; L. Gatto Monticone, *Il priorato di Santa Maria di Susa: organizzazione signorile e gestione del patrimonio fondiario (XIII secolo)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Magistero, a.a. 1987-1988; P. Cancian, G. Casiraghi, *Vicende, dipendenze e documenti dell'abbazia di S. Michele della Chiusa*, Palazzo Carignano, Torino 1993.

4. Cfr. P. Buffo, *Carlo Cipolla e il metodo per l'edizione delle fonti medievali: le note di lettura per la Deputazione subalpina di storia patria*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CXIV/2 (2016), pp. 467-521.

5. C. Cipolla, *Le più antiche carte diplomatiche del monastero di S. Giusto di Susa: (1029-1212)*, Forzani e C. tip. del Senato, Roma 1896.

6. M. Bosco, *Le più antiche carte del monastero di S. Giusto di Susa*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXIII (1975), pp. 577-595.

7. E. Cau, *Carte genuine e false nella documentazione arduinica della prima metà del secolo XI*, in *La contessa Adelaide e la società del secolo XI (Atti del Convegno di Susa, 14-16 novembre 1991)*= «Segusium», XXXII (1992), pp. 183-214.

8. Per la descrizione delle castellanie cfr. *infra*, p. 65.

aggiornassero il cartario di Cipolla con la trascrizione di quasi tutte le pergamene sciolte prodotte fino alla fine del Duecento presenti nel fondo abbaziale: grazie alle tesi degli allievi di Tabacco almeno tre quarti della documentazione duecentesca risulta edita ma purtroppo nessuno tra tali lavori ha mai visto la luce in una pubblicazione scientifica[9].

Le vicende politiche legate alla fondazione del monastero di S. Giusto sono descritte in numerosi studi compiuti negli ultimi quarant'anni senza però essere l'oggetto principale di una ricerca organica sulla storia istituzionale dell'abbazia lungo l'età medievale. La valle di Susa nel suo complesso è stata materia di molteplici ricerche che hanno preso avvio dai fondamentali lavori di Giuseppe Sergi, allievo di Giovanni Tabacco, che ha inserito le fondazioni monastiche – tra cui quella dell'abbazia segusina – nella descrizione delle strategie di affermazione sul territorio poste in atto prima dai marchesi arduinici e poi dai conti di Savoia, circoscrivendo dunque le ricerche al periodo tra i secoli XI e XIII[10]. Sulle orme di Sergi altri studiosi della scuola torinese hanno analizzato nel complesso le fondazioni monastiche subalpine, compresa quella di S. Giusto, privilegiando tanto i rapporti tra i fondatori laici e gli enti monastici che questi promuovevano quanto la funzione essenziale svolta dalle fondazioni all'interno dei processi di affermazione e identificazione delle famiglie dei fondatori stessi[11].

9. G. Tonini, *Le vicende dell'abbazia di San Giusto di Susa fino al 1300*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1965-1966; G. Foglia, *La nascita di un ente monastico legato al potere locale e il suo sviluppo in senso signorile: S. Giusto di Susa*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1974-1975; C. Dellavalle, *L'abbazia di S. Giusto di Susa nella seconda metà del XIII secolo*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1975-1976; W. Neirotti, *Patrimonio e rilievo politico dell'abbazia di S. Giusto di Susa nei decenni centrali del XIII secolo*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1975-1976.

10. G. Sergi, *Una grande circoscrizione del Regno italico: la marca arduinica di Torino*, «Studi medievali», Ser. 3, XII (1971) pp. 637-712; Id., *Potere e territorio lungo la strada di Francia: da Chambery a Torino fra X e XIII secolo*, Liguori, Napoli 1981; Id., *I poli del potere pubblico e dell'orientamento signorile degli Arduinici: Torino e Susa*, in *La contessa Adelaide e la società del secolo XI (Atti del Convegno di Susa, 14-16 novembre 1991)*= «Segusium», XXXII (1992), pp. 61-76; Id., *L'aristocrazia della preghiera: politica e scelte religiose nel Medioevo italiano*, Donzelli, Roma 1994; Id., *I confini del potere. Marche e signori tra due regni medievali*, Einaudi, Torino 1995; Id., *Il medioevo fino al Trecento: poteri, rapporti, territorio*, in P. Del Vecchio, D. Vota (a cura di), *Storia delle valli di Susa*, vol. I: *Preistoria, età romana e medioevo fino al Trecento*, Graffio, Borgone di Susa 2018, pp. 217-232.

11. C. Sereno, *Monasteri aristocratici subalpini: fondazioni funzionariali e signorili, modelli*

Negli ultimi anni un filone di studi si è dedicato anche al funzionamento e all'articolazione della cura d'anime in valle di Susa, area ricca di enti ecclesiastici e religiosi *nullius diocesis* con fitte reti di dipendenze e in quanto tali oggetto di lite tra il vescovo di Torino e quello della Moriana[12]. In particolare Giampiero Casiraghi, con il commento e l'edizione dei cattedratici della diocesi di Torino integrati in seguito con altri contributi[13], ha cercato di ricostruire la geografia ecclesiastica valsusina, contestualizzandola all'interno del composito territorio della diocesi di Torino e indicando le dipendenze di pievi e parrocchie a seconda dell'ente: tuttavia al contrario delle altre fondazioni, che nei loro archivi presentano elenchi precisi delle parrocchie dipendenti, per S. Giusto non sono conservati documenti di questo genere per l'età medievale e i dati relativi alle sue dipendenze tanto in valle quanto in altri territori cisalpini e oltralpini sono stati ricavati indirettamente da altri documenti[14]. Nonostante

di protezione e di sfruttamento (secoli x-xii), *Parte prima*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», xcvi/2 (1998), pp. 397-448; Ead., *Monasteri aristocratici subalpini: fondazioni funzionariali e signorili, modelli di protezione e di sfruttamento (secoli x-xii)*, *Parte seconda*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», xcvii/1 (1999), pp. 5-66; G. Pecchio, *Sviluppi signorili dopo la marca: dalla morte di Adelaide di Torino al primo ventennio del secolo xii*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», civ (2006), pp. 393-466; L. Provero, *Il medioevo monastico*, in P. Del Vecchio, D. Vota (a cura di), *Storia delle valli di Susa*, vol. i cit., pp. 233-248.

12. *Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare sec. x-xii. Relazioni e comunicazioni presentate al xxxii Congresso storico subalpino*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1966; *Dal Piemonte all'Europa: esperienze monastiche nella società medievale. Atti del xxxiv Congresso Storico Subalpino (Torino, 27-29 maggio 1985)*, Deputazione subalpina di storia patria-Regione Piemonte, Torino 1988; L. Patria, P. Tamburrino (a cura di), *Esperienze monastiche nella Valle di Susa medievale*, Tipolito Melli, Susa 1989.

13. G. Casiraghi, *La diocesi di Torino nel Medioevo*, Palazzo Carignano, Torino 1979; Id., *L'organizzazione ecclesiastica di San Michele della Chiusa nella diocesi di Torino (sec. xi-xiv)*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», lxxxv/1 (1987), pp. 363-379; Id., *Il monachesimo nella Valle di Susa*, in C. Bertolotto *et al.* (a cura di), *Valle di Susa. Tesori d'arte*, Allemandi, Torino 2005, pp. 29-36; Id., *Studi di storia monastica medievale piemontese*, Effatà, Cantalupa 2019.

14. L. Patria, *Prima del Laietto: Chiese, oratori e cappelle cimiteriali su terra monastica di San Giusto di Susa (secc. xi-xv)*, in F. Cavinato *et al.* (a cura di), *San Bernardo a Laietto. Chiese, cappelle e oratori frescati nella Valle di Susa tardogotica*, Melli, Borgone 1992, pp. 9-59; Id., *Il priorato monastico di Priola e la rete periferica delle dipendenze di San Giusto di Susa (secoli xi-xiii)*, «Bollettino della Società per gli Studi Storici Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo», cxxxvi (2007) pp. 133-158; Id., *Il monastero benedettino di S. Giusto di Susa, le sue dipendenze e i suoi rapporti con la società oltralpina (Savoie, Provence)*, in F. Arneodo, P. Guglielmotti (a cura di), *Attraverso le Alpi. S. Michele, Novalesa, S. Teofredo e altre reti monastiche. Atti del convegno internazionale di studi (Cervére-Valgrana, 12-14 marzo 2004)*, Edipuglia, Bari 2008, pp. 115-147. Per l'età moderna: A. Zonato, *La storia religiosa valsusina in età*

nessuno studio abbia ricostruito con precisione il quadro completo delle dipendenze del monastero segusino, numerosi saggi riservati alla storia istituzionale di altri enti valligiani – come S. Michele della Chiusa, S. Maria Maggiore di Susa, la certosa di Monte Benedetto, la *domus* del Moncenisio – dedicano ampio spazio a S. Giusto in quanto rivale degli enti presi in esame riguardo al controllo di determinate parrocchie, chiese o cappelle[15], mentre alcuni contributi dedicati ad altri enti segusini come la chiesa di S. Maria del Ponte e il convento francescano, che non hanno conservato un proprio archivio, sono stati compilati usando documenti afferenti all'archivio di S. Giusto[16].

A partire dagli anni Duemila i poteri locali della valle di Susa hanno costituito l'argomento di numerosi studi che hanno avuto come frutto monografie – spesso in forma di articolo – incentrate su singoli paesi della valle di Susa[17] oppure sulle famiglie che nel tardo medioevo esercitava-

moderna: un caleidoscopio di esperienze, in C. Bertolotto *et al.* (a cura di), *Valle di Susa. Tesori d'arte*, Allemandi, Torino 2005, pp. 45-56 aggiornato e integrato in Id., *Dai monasteri alla Diocesi. Elementi per un profilo di storia religiosa della Valle di Susa in età moderna*, in P. Del Vecchio, D. Vota (a cura di), *Storia delle valli di Susa*, vol. II: *Dal Quattrocento all'Unità d'Italia*, Graffio, Borgone di Susa 2019, pp. 225-256.

15. G. Sergi, *«Domus Montis Cenisii». Lo sviluppo di un ente ospedaliero in una competizione di poteri*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXX/2 (1972), pp. 435-487; M. Bosco, *Il rapporto fra S. Giusto e Monte Benedetto e fra due modelli di presenza monastica*, in L. Patria, P. Tamburrino (a cura di), *Esperienze monastiche nella Valle di Susa medievale*, Tipolito Melli, Susa 1989, pp. 169-174.; P. Pazé, *Lungo la strada di Provenza: i Gerosolimitani a Chiomonte*, in L. Patria, D. Tamburrino (a cura di), *Esperienze monastiche nella Valle di Susa medievale*, Tipolito Melli, Susa 1989, pp. 43-80; L. Gatto Monticone, *Susa. Il priorato di Santa Maria. Organizzazione signorile e gestione del patrimonio fondiario (sec. XIII)*, «Segusium», XXIX (1990), pp. 23-88; P. Cancian, G. Casiraghi, *Vicende, dipendenze* cit.

16. L. Patria, *La Madonna del Ponte nel medioevo. Sulle tracce del culto mariano*, in *Forme e colori per il servizio divino. Paramenti sacri dal XVII al XX secolo*, CLUT, Torino 1997, pp. 21-33; Id., *Le origini e il primo sviluppo dei frati Minori in Susa*, in *San Francesco ritrovato. Studi e restauri per il complesso francescano di Susa*, CLUT, Torino 2008, pp. 29-40.

17. E. Patria, *Almese. Una terra tra le Alpi e la pianura*, Comune di Almese, Almese 1993; U. Gherner, *Il borgo medievale e le sue chiese fra XI e XIII secolo*, in P. Del Vecchio (a cura di), *Sant'Antonino note storiche artistiche. Il borgo medievale tra XI e XIII secolo. Il complesso parrocchiale*, Morra, Condove 1998, pp. 6-21; L. Patria, P. Nesta, V. Coletto, *Storia della parrocchia di Chiomonte: per una storia religiosa del Delfinato di qua dei monti nell'ancien regime*, Editrice Melli, Borgone di Susa 1998; L. Patria, *Bussoleno com'era. Il borgo medievale*, Edizioni del Graffio, Borgone 2000; M. Saracco, *Vaie tra medioevo ed età moderna. "Usque in territorium et finem de villa que vocatur vaga"*, in P. Del Vecchio (a cura di), *Vayes dall'età del Bronzo al Novecento: storia e memoria di una comunità della bassa Valle di Susa*, Morra, Torino 2004; S. Pozzati, *Villar Focchiardo da villaggio a comunità (secoli XI-XIV)*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CV (2007), pp. 601-639; B. Molino, *Giaglione. Storia di una comunità*, Melli, Borgone di Susa 2012.

no quote minori di giurisdizione su alcune parti della valle[18]: poiché la giurisdizione e il patrimonio di S. Giusto si estendevano lungo tutta la bassa valle di Susa, gli studiosi hanno analizzato i rapporti che legavano in qualche modo l'abbazia con gli *homines*, i signori o le terre del singolo villaggio valsusino preso in considerazione: le ricerche, con qualche eccezione, si sono avvalse principalmente della documentazione edita tra i cartari degli altri monasteri, con incursioni tra le (poche) carte inedite conservate presso gli archivi comunali, che attestano i rapporti tra S. Giusto e il soggetto (villaggio o famiglia) studiato caso per caso. Un piccolo nucleo di contributi, invece, ha indagato aspetti specifici della vita medievale della valle di Susa come l'estrazione del ferro, la produzione e il commercio del vino, oppure la repressione dell'eresia valdese[19]: anche in questi saggi S. Giusto compare come sfondo più o meno rilevante a seconda dell'argomento trattato.

Il tribunale di S. Giusto, temporale e spirituale, finora non è stato oggetto di alcuna ricerca specifica dedicata al

18. A. Tarpino, *Tradizione pubblica e radicamento signorile nello sviluppo signorile dei visconti di Baratonia (secoli XI-XIII)*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXIX (1981), pp. 5-65. Ead., *I marchesi di Romagnano: l'affermazione di una famiglia arduinica fuori della circoscrizione d'origine (secoli XI-XII)*, «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», LXXXVIII (1990), pp. 5–50; L. Patria, *Caseforti e casetorri tra Savoia, Piemonte e Delfinato: considerazioni sul patrimonio fortificato delle Alpi Cozie*, in *Caseforti torri e motte in Piemonte (secoli XII-XVI). Omaggi a Lorenzo Bertani nel centenario della morte (1904-2004). Atti del convegno di Cherasco, 25 settembre 2004*, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Cuneo 2005, pp. 17-138; S. Pozzati, *Dinastizzazione breve in un passaggio istituzionale: i signori di Reano (secoli XI-XIII)*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CIII (2005), pp. 513-552.

19. L. Patria, *Il vino in montagna: la produzione e il commercio del vino valsusino nel medioevo*, in R. Comba (a cura di), *Vigne e vini nel Piemonte medievale*, L'arciere, Cuneo 1990, pp. 195-243; D. Boarino, *Organizzazione e costi dei lavori nelle vigne sabaude di Pinerolo e di Susa fra XIII e XIV secolo*, in R. Comba (a cura di), *Vigne e vini* cit., pp. 37-49; L. Patria, *Consortie, confrarie e società di devozione: la religiosità dei laici nella val di Susa tardomedievale*, in A. Salvatori (a cura di), *Spiritualità, culture e ambiente nelle Alpi occidentali*, Edizioni rosminiane, Stresa 1998, pp. 71-136; Id., *In fodina veteri: prospezioni minerarie e pratiche metallurgiche nelle Alpi Cozie (secoli XII-XIV)*, in R. Comba (a cura di), *Miniere fucine e metallurgia nel Piemonte medievale e moderno*, Centro studi storico-etnografici Museo provinciale Augusto Doro, Rocca de' Baldi 1999, pp. 27-62; Id., *«Sicut canis reddiens ad vomitum». Lo spaesamento dei Valdesi nel balivato sabaudo della diocesi di Torino fra Tre e Quattrocento*, in M. Benedetti (a cura di), *Valdesi medievali. Bilanci e prospettive di ricerca*, Claudiana, Torino 2009, pp. 121-161; Id., *«Prope suburbia Inferni»: il costo umano e finanziario dell'eresia nelle Alpi Cozie del Quattrocento*, in R. Genre *et al.* (a cura di), *Presenze religiose, migrazioni e lingua occitana nell'alta Val Chisone tra il '400 e il '500 dai conflitti alla convivenza*, La Valaddo, Villaretto-Roure 2011, pp. 13-54.

suo funzionamento, al suo organigramma e alla sua attività quotidiana[20]. Un paio di contributi hanno puntato l'attenzione su una particolare categoria di cause, estrapolando singoli processi dai registri[21], mentre altri si sono concentrati sulle corti attive presso le circoscrizioni periferiche di S. Giusto analizzando principalmente la contabilità e una manciata di processi estratti dai registri in base alla loro peculiarità ma, anche in questi casi, si tratta di studi generici che non hanno analizzato sistematicamente le fonti al fine di ricostruire il funzionamento quotidiano delle curie[22].

2.2. Le castellanie e l'esercizio della giustizia nel principato sabaudo

Guido Castelnuovo ha osservato come negli ultimi anni la storiografia relativa al principato sabaudo abbia seguito due diverse strade: da una parte il principe, la sua corte e i princìpi ideologici del potere dinastico (temi particolarmente cari alla tradizione transalpina), dall'altra il rapporto del principe, rappresentato dagli ufficiali locali, con territorio, comune e signorie (ricerche avviate principalmente in ambito piemontese)[23]. Negli ultimi trent'anni il numero

20. All'inizio degli anni Ottanta un tesista del diplomatista Isidoro Soffietti, Franco Motto, dedicò una tesi al tribunale di S. Giusto. L'autore, dopo aver tracciato una breve storia documentaria dell'archivio e dell'ente dalla fondazione alla soppressione, analizza l'attività del tribunale tra età medievale e moderna, estraendo a campione alcune cause dai registri prodotti lungo oltre quattro secoli per indagare il funzionamento del tribunale e i reati giudicati incrociando dati distanti tra loro cronologicamente: F. Motto, *L'attività giurisdizionale degli abati dell'abbazia di San Giusto di Susa fino al XVI secolo*, tesi di Laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1982-1983. Alcune prime ipotesi sul funzionamento del tribunale sono state trattate in un contributo della scrivente con oggetto l'attività della curia temporale e spirituale circoscrivendola agli anni Sessanta e Settanta del Trecento: L. Orla, *Matrimoni contrastati nella Val di Susa trecentesca: le cause matrimoniali discusse presso il tribunale di S. Giusto di Susa*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CXVII (2019), pp. 57-104.

21. L. Patria, *La magia dell'esclusione: indagini sulla val di Susa del Trecento*, «Quaderni Valsusini», III/5-6 (1988), pp. 41-68; L. Orla, *Matrimoni contrastati* cit.

22. L. Patria, *Rubiana* cit.; G. Chiarle, *Personaggi e storie di vita nei registri criminali della castellania di Caprie-Condove*, «Segusium», LII (2013), pp. 79-100; Id., *L'amministrazione della giustizia nella castellania di Caprie-Condove*, in *Il "Castrum Capriarum" e Condove. Fortificazioni e poteri nel Medioevo Valsusino, Atti della giornata di studi (Condove, 18 gennaio 2014)*, Segusium, Susa 2015, pp. 131-158; E. Mollo, *Castrum Capriarum. Forma e funzioni di un castello abbaziale*, in *Il "Castrum Capriarum" e Condove. Fortificazioni e poteri nel Medioevo Valsusino. Atti della giornata di studi (Condove, 18 gennaio 2014)*, Segusium, Susa 2015, pp. 61-92.

23. G. Castelnuovo, *Avanti Savoia! Medievistica e principato sabaudo: un percorso di ricerca (Italia, Francia, Svizzera, 1990-2016)*, in A. Raviola Blythe, C. Rosso, F. Varallo (a cura di), *Gli spazi sabaudi: percorsi e prospettive della storiografia*, Carocci, Roma 2018, pp. 17-32.

di contributi aventi come oggetto le castellanie ha subìto un notevole incremento grazie all'analisi minuta delle fonti documentarie che attestano la contabilità della singola circoscrizione ovvero i rotoli pergamenacei dei conti, che riportavano le entrate e le uscite dell'unità amministrativa suddivise in voci e che i castellani dovevano sottoporre annualmente all'esame degli ufficiali della Camera dei Conti a Chambéry[24]. Grazie in particolare all'analisi dei conti di castellania, e in generale delle inedite fonti amministrative di carattere spiccatamente territoriale, sono stati prodotti studi che hanno rinnovato diversi temi, come per esempio la storia del paesaggio, della committenza artistica e culturale, delle società rurali, degli strumenti di governo e delle persone al servizio di questi e, appunto, della giustizia[25].

Le ricerche relative alla giustizia locale esercitata dal castellano comitale si inseriscono nel generale rinnovo delle ricerche sullo spazio sabaudo, dovuto all'avvento di nuove generazioni di studiosi che non solo si sono avvalse della ricca documentazione inedita (a sua volta fruibile grazie alle opere di descrizione archivistica compiute in entrambi i versanti alpini), ma hanno anche provato a inserire lo spazio alpino, riconoscendone le specificità, all'interno di filoni di studi rinnovati. Tuttavia, gli spazi del territorio sabaudo non sono stati studiati tutti allo stesso modo né lo potranno mai essere: la disponibilità documentaria, l'arco cronologico considerato e i temi legati alle specificità dei singoli luoghi determinano la quantità e la qualità delle ricerche dedicate a ciascuna area del principato sabaudo.

La contabilità territoriale, prodotta dagli ufficiali delle castellanie in forma di rotolo, è stata uno degli oggetti dell'imponente trattazione di Mario Chiaudano dedicato

24. Per la Camera dei Conti di Savoia: M.P. Niccoli, *La Camera dei Conti* in I. Massabò Ricci, M. Gattullo (a cura di), *L'Archivio di Stato di Torino*, Nardini, Fiesole 1994. In generale per lo studio delle Camere dei conti tra medioevo ed età moderna: G. Castelnuovo, *Service de l'État et identité sociale. Les Chambres des comptes princières à la fin du Moyen Âge*, «Revue Historique», CCCIII /2 (2001), pp. 489-510; D. Le Page (a cura di), *Contrôler les finances sous l'Ancien Régime. Regards d'aujourd'hui sur les Chambres des comptes. Colloque des 28, 29 e 30 septembre 2007-Paris*, Comité pour l'Histoire Économique et Financière de la France, Paris 2011.

25. Risulta impossibile citare le numerosissime ricerche condotte da autori italiani, francesi e svizzeri con oggetto lo studio di una singola castellania o di un determinato tema studiato grazie ai rotoli dei conti.

alla finanza sabauda[26], a sua volta basato sui pionieristici studi prodotti nel secolo precedente da Luigi Cibrario e da François Mugnier[27]. Tra la fine degli anni Sessanta e la metà degli anni Settanta Robert-Henri Bautier e Janine Sornay hanno compilato una guida destinata agli storici in tre volumi – di cui uno dedicato alle fonti sabaude – con oggetto le fonti per la storia economica dell'area tra Rhone, le Alpi e il Mediterraneo [28]. La prima – e finora unica – vera ricerca dedicata invece al funzionamento delle castellanie sabaude in quanto ufficio periferico del principato è l'opera di Etienne Dullin redatta a inizio Novecento, volta alla descrizione dell'ufficio della castellania, studiandone l'organizzazione interna e i compiti attribuiti all'ufficio (militari, giudiziari, finanziari) [29]. Lo studio di Dullin, ancora oggi tra i testi di riferimento, risulta parziale dopo oltre cent'anni dalla sua scrittura: non solo la ricerca prende in considerazione documentazione dei secoli XIV e XV, tralasciando il Duecento, ma soprattutto le informazioni in essa contenute andrebbero aggiornate in base alla recente produzione di edizioni documentarie e di studi incentrati sulle singole castellanie. Un tentativo per rinnovare le ricerche di Dullin si è concretizzato in una tavola rotonda italo-francese svoltasi nel 2001 a Chambéry[30]: interventi dedicati alla figura del castellano sabaudo e alle sue funzioni amministrative sono stati seguiti da relazioni con oggetto l'ufficio del castellano legato ad altri poteri al di qua e al di là delle Alpi.

Per rendere più fruibili le fonti e incentivare le ricerche,

26. M. Chiaudano, *La finanza sabauda nel sec. XIII*, vol. I: *I rendiconti del Dominio dal 1257 al 1285*, Cassa di risparmio di Torino, Torino 1933; Id., *La finanza sabauda nel sec. XIII*, vol. II: *I "rotuli" e i "computi" della corte di Filippo I conte di Savoia e di Borgona dal 1269 al 1885*, Cassa di risparmio di Torino, Torino 1934; Id., *La finanza sabauda nel sec. XIII*, vol. III: *Le "Extente" e altri documenti del Dominio (1205-1306)*, Cassa di risparmio di Torino, Torino 1937.

27. L. Cibrario, *Discorsi sulle finanze della monarchia di Savoia nei secoli XIII e XIV*, «Memoria de la real Accademia delle scienze di Torino», 1 serie, XXXVI-XXVII (1832-1834); F. Mugnier, *Comptes de chatellenies de la Balme, de Saint-Genix, Seyssel et Chaumont*, «Mémoires de la Société savoisienne d'histoire e d'archeologie», XXX (1891), pp. 355-478.

28. R. H. Bautier, J. Sornay, *Les sources de l'histoire économique et sociale du moyen âge*, Éditions du Centre National de la recherche scientifique, Paris 1968-1971.

29. E. Dullin, *Les châtelains dans le domaines de la maison de Savoie en deçà des Alpes*, Chambaz, Grenoble-Chambéry, 1911.

30. G. Castelnuovo, O. Mattéoni (a cura di), *De part et d'autre des Alpes: les chatelains des princes a la fin du moyen âge. Actes de la table ronde de Chambery, 11 et 12 octobre 2001*, Publications de la Sorbonne, Paris 2006.

le trascrizioni di numerosi rotoli dei conti di castellania sono confluite in rete grazie a un progetto condiviso delle università di Chambéry e di Lione[31], mentre nel corso degli anni un buon numero di tesi di laurea compilate in entrambi i versanti alpini ha fornito l'edizione di determinati rotoli dei conti: sarebbe necessario, allo stato attuale, un censimento di queste ultime.

All'inizio degli anni Novanta Guilleré e Gaulin, in occasione dell'edizione dei conti di castellania di Montmélian[32], hanno proposto una sintesi critica sugli studi delle castellanie e dei rotoli di contabilità, riepilogo ancora oggi valido per le sue conclusioni ma che, naturalmente, non tiene conto delle ricerche prodotte negli ultimi trent'anni. Una recente e completa sintesi storiografica sulle pubblicazioni relative in generale agli spazi sabaudi nel basso medioevo è stata compilata nel 2016 da Guido Castelnuovo[33], egli stesso tra i principali studiosi della società politica sabauda tardomedievale che ha fornito, con le sue numerose ricerche, un importante quadro non solo degli uffici e delle cariche che gestivano l'amministrazione dello stato sabaudo a livello centrale e periferico, ma anche delle persone che ricoprivano questi incarichi e della documentazione da esse prodotta[34]. Anche Alessandro Barbero, nel suo importante

31. Si rimanda a http://www.castellanie.net/index.php (maggio 2024).

32. C. Guilleré, J. L. Gaulin, *Des rouleaux et des hommes. Premières recherches sur les comptes de châtellenies savoyards*, «Études Savoisiennes», (1992), pp. 51-108.

33. G. Castelnuovo, *Avanti Savoia!* cit., pp. 17-32.

34. Per struttura e composizione della società politica sabauda: G. Castelnuovo, *Quels offices, quels officiers? L'administration en Savoie au milieu du XV^e siècle*, «Études Savoisiennes», II (1993), pp. 3-43; Id., *Ufficiali e gentiluomini: la società politica sabauda nel tardo Medioevo*, Angeli, Milano 1994; Id., *Lo spazio sabaudo medievale: modelli, gerarchie, frontiere*, «Archivio per l'Alto Adige. Rivista di studi alpini», LXXXVIII-LXXXIX (1994-95), pp. 483-490; Id., *Les élites urbaines et le prince dans les Etats de Savoie à la fin du Moyen Âge*, in *Les élites urbaines au Moyen Âge: XXVII Congrès de la S.H.M.E.S. (Rome, mai 1996)*, Publications de la Sorbonne, Paris 1997, pp. 257-268; Id., *Physionomie administrative et statut social des officiers savoyards au bas Moyen Âge: entre le prince, la ville et la seigneurie (XIV^e-XV^e siècle)*, in *Les serviteurs de l'État au moyen âge: XXIX. Congrès de la S.H.M.E.S. (Pau, mai 1998)*, Publications de la Sorbonne, Paris 1999, pp. 181-192; Id., *L'administration du comté de Savoie au XIII^e siècle*, in B. Andenmatten, A. Paravicini-Bagliani, E. Pibiri (a cura di), *Pierre II de Savoie, «le petit Charlemagne»*, Université de Lausanne, Lausanne, 2000, pp. 55-106; Id., *Le prince, ses villes et le politique: pouvoirs urbains et pouvoir savoyard des deux côtés des Alpes (Chambéry et Turin, XII^e-XV^e siècles)* in L. Croq (a cura di), *Le prince, la ville et le bourgeois (XIV^e-XVIII^e siècles)*, Nolin, Paris 2004, pp. 47-64; Id., *Les officiers en action dans les Etats de Savoie à la fin du Moyen Âge (milieu XIV^e-milieu XV^e siècle)* in *Entre monts et rivages: les contacts entre la Provence orientale et les régions voisines au Moyen Âge*, APDCA, Antibes 2006, pp. 173-198.

studio relativo all'amministrazione, alla corte e alle operazioni militari del ducato sabaudo durante il secolo XV, ha fornito un quadro dell'evoluzione degli apparati centrali e territoriali del principato[35].

L'opera di Mario Chiaudano, scritta alla fine degli anni Venti del Novecento, rappresenta ancora oggi il più valido contributo per un panorama sul funzionamento generale delle curie giudiziarie distribuite nei territori sotto il dominio sabaudo, con particolare attenzione alla procedura[36], mentre negli ultimi anni sono stati particolarmente numerosi gli studi monografici prodotti in Italia e in Francia dedicati all'esercizio della giustizia nei territori delle castellanie[37]. Le fonti che permettono uno studio della giustizia sono tuttavia quelle contabili, ovvero i rotoli di pergamena già citati, che raccolgono in forma sintetica le entrate derivanti dalla giustizia, i cosiddetti *banna*, indicate con una stringata formula composta da nome del reo, identità dell'eventuale vittima, tipo di reato commesso e cifra versata come pena; sono infatti raramente conservati i registri giudiziari prodotti dalle castellanie o dalle circoscrizioni del principato sabaudo al di qua delle Alpi[38].

35. A. Barbero, *Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano*, Laterza, Roma-Bari 2002.

36. M. Chiaudano, *Le curie sabaude nel secolo XIII: saggio di storia del diritto processuale con documenti inediti*, Stamperia Aristica Nazionale, Torino 1927.

37. M. Constant, *La justice dans une châtellenie savoyarde au Moyen Âge: Allinges-Thonon*, «Revue historique de droit française et étranger», L (1972), pp. 388-394; R. Comba, *«Apetitus libidinis coherceatur». Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte Tardo Medievale*, «Studi Storici», III (1986), pp. 529-576; C. Burzio, *Il principe, il giudice e il condannato. L'amministrazione della giustizia a Fossano all'inizio del Trecento*, L'arciere, Cuneo 1990; N. Carrier, *Une justice pour rétablir la «concorde». La justice de composition dans la Savoie de la fin du Moyen Âge*, in *Les Règlements des conflits au Moyen Âge. Actes du 31 congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public (Angers, juin 2000)*, Publications de la Sorbonne, Paris 2001, pp. 237-259; Id., *Les communautés montagnardes et la justice dans les Alpes nord occidentales à la fin du Moyen Âge. Chamonix, Abondance et les régions voisines, XIVe-XVe siècles*, «Cahiers de Recherches Médiévales», X (2003), pp. 89-118; P. Lehmann, *La répression des délits sexuels dans les Etats savoyards. Châtelaines des diocèses d'Aoste, Sion et Turin, fin XIIIe-XVe siècle*, Université de Lausanne, Lausanne 2006. M. Magnani, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino alla fine del Trecento. Il sistema probatorio, la pena e la sua negoziazione*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CIX (2011), pp. 497-566.

38. Per una recente analisi riguardo alla situazione documentaria dei registri giudiziari nel Piemonte sabaudo: P. Buffo, *I registri della giustizia criminale nel sistema documentario del principato sabaudo (Piemonte, secoli XIII-XIV)*, in D. Lett (a cura di), *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, École Française de Rome, Roma 2020, pp. 105-127.

Negli anni Novanta alcuni ricercatori italiani hanno indagato con taglio tematico o territoriale la giustizia sabauda riportata tra i pagamenti dei *banna* e la normativa prevista dagli statuti locali[39], mentre negli anni Duemila nuove generazioni di studiosi afferenti alle università di Torino e Milano hanno ripreso il tema della giustizia sabauda locale ampliando gli studi riguardo agli aspetti procedurali e organizzativi grazie a fonti inedite[40]. Infatti, i registri prodotti dai tribunali sabaudi hanno subìto una considerevole dispersione archivistica – anche se nel Piemonte si conservano alcune unità due-trecentesche[41] – privandoci di un insieme di dati che permettono di inquadrare aspetti del funzionamento quotidiano della curia, della procedura, del personale. Le fonti contabili, infatti, si limitano a registrare, per di più in maniera sintetica, solo le cause concluse con il pagamento di un *bannum*, trascurando tutti i processi che per un motivo o per l'altro si concludevano senza una concordia o senza una condanna[42].

Come accennato, dagli anni Sessanta del secolo XIII i Savoia promossero in valle di Susa la messa a punto di quadri amministrativi simili a quelli attestati nei domini transalpini ovvero un balivato comprendente le castellanie di Susa, Avigliana e Rivoli. La castellania di Susa, in particolare, è stata oggetto di pochi studi nonostante la ricca documentazione contabile conservata presso le Sezioni Riunite dell'Archivio di Stato di Torino. Sebbene non esista un fondo che raccol-

39. G.S. Pene Vidari, *Sulla criminalità e sui banni del comune di Ivrea nei primi anni della dominazione sabauda (1313-1347)*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXVIII/1 (1970), pp. 157-211; R. Comba, *«Apetitus libidinis coherceatur»* cit., pp. 529-576; P. Dubuis, *Comportamenti sessuali nelle Alpi del Basso Medioevo: l'esempio della castellania di Susa*, «Studi storici», XXVII (1986), pp. 577-607; C. Burzio, *Il principe, il giudice e il condannato* cit.

40. M. Gravela, *Processo politico e lotta di fazione a Torino nel secolo XIV: la congiura del 1334 contro Filippo d'Acaia*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CVIII/2 2010, pp. 483-551; B. Del Bo, *La spada e la grazia. Vite di aristocratici nel Trecento subalpino*, Palazzo Carignano, Torino 2011, pp. 139-164; T. Perani, *L'amministrazione della giustizia criminale a Cumiana nel XIV secolo*, in A. Barbero (a cura di), *Cumiana medievale*, Palazzo Carignano, Torino 2011, pp. 221-249; M. Magnani, *Il funzionamento della giustizia* cit.; Id., *Conflittualità politica in un comune "ad autonomia limitata". L'esempio della Torino sabauda alla fine del secolo XIV*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CX/2, 2012, pp. 449-477; Id., *I conflitti dei governati a Torino alla fine del Trecento*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CXII/2, 2014, pp. 447-482.

41. Cfr. *supra*, p. 21, nota 38.

42. Per i limiti dei computi sabaudi come fonte per la ricostruzione delle prassi giudiziarie: T. Perani, *L'amministrazione della giustizia* cit., pp. 224-228.

ga i registri giudiziari prodotti dalla castellania sabauda di Susa, sembra che alcuni *libri* duecenteschi relativi all'attività della curia comitale siano conservati nei fondi dell'abbazia di S. Giusto di Susa e della Novalesa[43]. Sui conti della castellania di Susa sono state redatte cinque tesi, sotto la supervisione del relatore Giovanni Tabacco, con oggetto l'edizione critica dei primi rotoli di conti conservati che, nel complesso, coprono ininterrottamente il periodo 1264-1331[44]. Pierre Dubuis, grazie a una minuziosa schedatura delle scritture contabili della castellania segusina, ha invece studiato esclusivamente i reati di tipo sessuale registrati tra medioevo e la prima età moderna: nel suo contributo, lo studioso ha classificato questo genere di delitti presenti nei rendiconti della castellania di Susa soffermandosi in maniera approfondita sui tipi di crimini commessi e sull'utenza del tribunale.[45]. Un saggio di storia locale specificamente dedicato al balivato e alla castellania di Susa cerca di collocare la nascita della circoscrizione sabauda all'interno del sistema di poteri valsusino in vigore nel secolo XIII, concedendo tuttavia ampio spazio proprio a questi ultimi e fornendo inoltre dati parziali e spesso privi delle indicazioni relative alle fonti usate[46].

Una particolare branca di studi legati principalmente alla diplomatica ha indagato il reclutamento dei notai di curia all'interno delle istituzioni sabaude periferiche concentrandosi da una parte sulla graduale messa a punto della normativa comitale volta al controllo delle attività de-

43. ASTO, SC, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Novalesa S. Pietro, m. 3, n. 62; m. 4, n. 31. I due documenti sono analizzati in S. Bertolotto, *Il registro di imbreviature (1280-1293) del notaio segusino Bernardus de Alavardo*, «Bollettino storico-bibliografico Subalpino», CXI (2013), pp. 39-41.

44. P. Gastaldo, *La castellania di Susa nei rendiconti finanziari del 1264-1279*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1969-1970; M.P. Mazzoni, *I rendiconti della castellania di Susa del conte di Savoia dal 1279 al 1304*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1970-1971; D. Bosio, *L'amministrazione sabauda in Val di Susa tra il 1304 e il 1313*, tesi di Laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1970-1971; M. Quilico, *L'amministrazione sabauda in Val di Susa dal 1313 al 1322*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1971-1972; M. Deambrogio, *Ricevidori e castellani sabaudi in Val di Susa dal 1322 al 1331*, tesi di Laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1971-1972.

45. P. Dubuis, *Comportamenti* cit., pp. 577-607.

46. L. Patria, *Assetti territoriali e affermazioni signorili nel balivato valsusino del Duecento: la castellania sabauda di Susa*, «Segusium», XLV (2008), pp. 35-137.

gli scribi di curia e dall'altra sul ruolo svolto dai notai nel dialogo tra i conti sabaudi e le istituzioni locali nel corso dell'affermazione del loro principato[47]. Uno sguardo più approfondito sulla valle di Susa, compiuto dalla scuola torinese negli ultimi vent'anni, ha confermato questa tendenza anche per la «terra vetus»: tanto i Savoia quanto i nuclei signorili valligiani – tra cui S. Giusto – si avvalevano delle prestazioni tecnico-specialistiche dei notai del luogo che prestavano le loro competenze ai diversi poteri valligiani, agendo sì da funzionari ma in quanto liberi professionisti che, a loro volta, furono influenzati dalle scritture sabaude nella produzione della documentazione che rogavano non solo per la commissione comitale ma anche per la prassi di governo dei signori locali come, per esempio, i monasteri[48].

2.3. I conflitti di giurisdizione

L'alto livello di frammentazione dei poteri signorili nelle campagne e nelle zone montane rappresenta una caratteristica non solo della valle di Susa, ma in generale di altre regioni d'Italia e di Europa[49]: le fonti attestano all'interno di un singolo villaggio la compresenza di una pluralità di signori e chiese che miravano al controllo di quote di potere. Si tratta di situazioni peculiari a seconda del contesto geografico e cronologico che, se pur inquadrabili in macrodefinizioni come "signoria di banno" o "signoria fondiaria",

47. P. Buffo, *Reclutamento, prassi documentarie e compensi dei notai delle curiae nella legislazione sabauda fino ad Amedeo VIII*, in *La loi du prince. La raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII (1430)*, Palazzo Carignano, Torino 2019, vol. 1, pp. 291-315; Id., *Spunti cancellereschi e autonomie dei redattori nella documentazione del principato sabaudo (secoli XII e XIII): nuove proposte di indagine*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncuh*, Società Ligure di Storia Patria, Genova 2019, vol. 1, pp. 285-302.

48. S. Bertolotto, *Il registro di imbreviature* cit.; P. Cancian, *Conradus imperialis aule notarius. Un notaio del XIII secolo nell'assestamento politico della val di Susa*, «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXX (1982), pp. 5-33; Ead., *Notai e cancellerie: circolazione di esperienze sui due versanti alpini dal secolo XII ad Amedeo VIII*, in *La frontière: nécessité ou artifice? Actes du XIII[e] colloque franco-italien d'études alpines (Grenoble, 8-10 octobre 1987)*, Centre de recherche d'histoire de l'Italie et des pays alpins, Grenoble 1989, pp. 43-51; Ead., *Notai e monasteri in val di Susa: primi sondaggi*, in L. Patria, P. Tamburrino (a cura di), *Esperienze monastiche* cit., pp. 161-167; Ead., *Aspetti problematici del notariato nelle Alpi occidentali*, «Bollettino storico bibliografico subalpino», XCIX (2001), pp. 249-261; U. Gherner, *Un professionista-funzionario del Duecento: Broco, notaio Avigliana*, «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXXV (1987), pp. 387-443.

49. G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Einaudi, Torino 1979, pp. 236-257.

rappresentano configurazioni uniche da studiare nel dettaglio caso per caso[50].

L'intricata trama di poteri intrecciati su un villaggio o su parti di un territorio poteva essere spunto per l'avvio di liti di natura giurisdizionale, attestate in raccolte testimoniali poste in essere dalle parti in conflitto che cercavano di attestare legittimamente diritti e poteri su uomini, territori o diritti di prelievo[51]. Nel caso dei conflitti tra l'abbazia di S. Giusto e i conti di Savoia sono conservati pochi testimoniali, poiché la forma di comunicazione consolidata nel corso del tempo prevedeva uno scambio epistolare tra l'abate e il conte. Le "parole dei sudditi" e soprattutto le loro azioni sono riportate all'interno di altre fonti, ovvero i registri giudiziari, che testimoniano come i contadini concepissero la convivenza tra poteri nel quotidiano. Anche nel caso dei conflitti giurisdizionali, dunque, la storiografia non risulta propriamente aderente alla realtà segusina, anche se le ricerche già pubblicate hanno fornito una base essenziale per la ricerca.

I conflitti appena descritti potevano non riguardare solo scontri tra signori a livello locale, ma coinvolgere altri soggetti: tanto i comuni quanto i principati territoriali o le signorie organizzate in stati regionali, nel corso della loro espansione sul territorio, cercano di riformulare i rapporti di giurisdizione con i poteri locali radicati nelle zone rurali

50. G. Sergi, *Lo sviluppo signorile e l'inquadramento feudale*, in N. Tranfaglia, M. Firpo (a cura di), *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'età contemporanea*, Utet, Torino 1986, vol. 2, pp. 369-394; C. Violante, *La signoria rurale nel secolo x. Proposte tipologiche*, in *Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo x, Atti della xxxviii Settimana di Studio (Spoleto, 19-25 aprile 1990)*, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1991, pp. 329-385.

51. Si possono annoverare tra le liti di natura giurisdizionale anche conflitti sorti nelle zone di confine tra due villaggi o tra due territori appartenenti a soggetti diversi. Senza pretesa di esaustività, alcuni casi di liti di questo genere fra i confini nella zona tra Milano e Pavia sono stati trattati in: G. Molteni, *"Loca discordiae" o zone grigie nelle relazioni diplomatiche tra Milano e Pavia*, «Archivio storico lombardo», l (1923), pp. 233-235; L. Chiappa Mauri, *Progettualità insediativa e interventi cistercensi sul territorio milanese nel secolo xiii*, «Studi Storici», xxix (1988), n. 3, pp. 645-669; A.M. Rapetti, *Un territorio di frontiera: tensioni politiche e fondazioni religiose tra Pavia e Milano*, «Annali di storia pavese», xxvii (1999), pp. 193-203. Per il caso di Mondonico nella zona al confine fra il distretto di Piacenza e quello di Pavia: L. Provero, *Dai testimoni al documento: la società rurale di fronte alle inchieste giudiziarie (Italia del nord, secoli xii-xiii)*, in C. Gauvard (a cura di), *L'enquête au Moyen Âge*, École Française de Rome, Roma 2008, pp. 75-88. Cfr. inoltre: P. Guglielmotti (a cura di), *Distinguere, separare, condividere: confini nelle campagne dell'Italia medievale*, «Reti medievali», vii/1 (2006).

o montane. Andrea Gamberini ha sottolineato come tali conflitti sorti tra "ampie formazioni territoriali" e poteri locali all'interno dei loro confini possano essere letti non solo all'interno di un'interpretazione politico-istituzionale, ovvero come un conflitto tra un potere regionale che vuole espandere il proprio territorio e uno locale intento invece a mantenere intatti i propri privilegi, ma anche nell'ottica di un'osservazione mirata a indagare la «permanenza di una pluralità di culture politiche differenti per contenuti e matrici»: accanto alle motivazioni materiali che soggiacevano ai conflitti esistevano «altri fattori che chiamavano in causa le ragioni ideali della convivenza politica, i sistemi di valori che la ispiravano, le basi culturali su cui si fondavano» poiché *homines*, signori locali e principi leggono le prassi messe in atto dai poteri o interpretano elementi materiali come le terre, il castello o le forche in maniera differente[52].

Le raccolte di testimonianze hanno suscitato l'interesse della più recente storiografia per via della pluralità di osservazioni permesse dalla lettura di tali fonti: da una parte esse contribuiscono alla comprensione della cultura rurale e in particolare permettono uno sguardo sulla concezione e sulla visione del potere da parte dei rustici, dall'altra consentono la conoscenza di pratiche ordinarie dell'espressione dei poteri altrimenti dimenticate. Un'altra prospettiva possibile è l'analisi della scelta dei testimoni da parte dei signori in lite, che attesta la capacità del signore di creare un sistema di relazioni con la società locale convocando determinati testimoni che, più o meno spontaneamente, accettavano di deporre a favore di una delle due parti: tale capacità rappresenta una spia della pervasività effettivamente esercitata sulla popolazione da parte del signore.

L'attuale territorio del Piemonte si è rivelato un terreno fertile per la ricerca incentrata sulle liti giurisdizionali grazie alle numerose fonti documentarie conservate: si tratta di una regione particolare dal punto di vista istituzionale poiché, oltre alle signorie detenute localmente da famiglie o chiese, entrano in gioco tanto le grandi città come per esempio Asti o Alba, quanto i principati dei conti di Sa-

52. Cfr. l'introduzione di A. Gamberini, *La legittimità contesa: costruzione statale e culture politiche (Lombardia, secoli XII-XV)*, Viella, Roma 2016.

voia, dei marchesi di Monferrato e dei marchesi di Saluzzo[53]: questi, così come i comuni che in altre aree tentano di sottomettere e annettere i poteri locali nelle campagne, cercano di riorganizzare i rapporti di potere in un'ottica di controllo dell'ordine pubblico[54]. Luigi Provero negli ultimi anni ha dedicato numerosi contributi all'analisi di queste fonti riferibili alla valle di Susa e al Piemonte centro-meridionale, analizzando sia la messa a punto delle *positiones* da parte dei poteri coinvolti sia l'interpretazione dei rustici delle pratiche di potere[55]. Per la valle di Susa in particolare, anche Patrizia Cancian si è occupata dell'esercizio della giustizia sul territorio giurisdizionalmente frazionato della valle principalmente grazie allo studio di documentazione inedita, con particolare attenzione al ruolo svolto dai notai locali nella dialettica dei poteri locali con le istituzioni sabaude[56]

Recentemente anche Flavia Negro, occupandosi delle terre più orientali tra Piemonte e Lombardia, ha messo a punto un'analisi sulle frizioni tra diversi soggetti politici (principi, comuni, vescovi) per il controllo di aree tra confini o per la gestione concreta sulla giurisdizione delle ville a giurisdizione mista riportate all'interno di *libri testium* appositamente creati, confrontandosi anche con altre fonti comunali[57].

53. A. Barbero, *I principati feudali: l'Ovest*, in A. Gamberini, I. Lazzarini (a cura di), *Lo Stato del Rinascimento in Italia: 1350-1520*, Viella, Roma 2014, pp. 167-182.

54. G. Milani, *I comuni italiani: secoli XII-XIV*, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 32-39; F. Menant, *L'Italie des communes (1100-1350)*, Belin, Paris 2005, pp. 40-45.

55. L. Provero, *Una cultura dei confini. Liti, inchieste e testimonianze nel Piemonte del Duecento*, «Reti medievali», VII/1 (2006); Id., *Conflitti di potere e culture politiche nelle campagne del Duecento: la chiesa di Casale Monferrato dopo la distruzione del 1215*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino, CV (2007), pp. 285-294; Id., *Dai testimoni al documento* cit.; Id., *Chi sono i testimoni del signore? Conflitti di potere e azione contadina, tra tattica giudiziaria e sistemi clientelari (secolo XIII)*, «Hispania. Revista española de historia», LXX (2010), pp. 391-408; Id., *Le parole dei sudditi: azioni e scritture della politica contadina nel Duecento*, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 2012, in particolare la terza parte.

56. La studiosa ha dedicato al tema della giustizia due saggi: P. Cancian, *Principato e «dominatus loci»: una ridefinizione giudiziaria dei loro rapporti alla fine del secolo XIII*, «Bollettino storico bibliografico subalpino», CII (2004), pp. 223-83 e Ead., *La giustizia tra i secoli X e XIII come indicatore delle gerarchie politiche in Valle di Susa*, in P. Del Vecchio, D. Vota (a cura di), *Storia delle valli di Susa*, vol. I cit., pp. 249-270. Il discorso è anche trattato trasversalmente in Ead., *Interventi sabaudi su conservazione e trasmissione di protocolli notarili a Susa e a Rumilly (secoli XIV e XV)*, «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXXVII (1989), pp. 211-223, Ead., *Notai e cancellerie* cit. Ead., *Conradus imperialis aule notarius* cit.

57. F. Negro, "*Et sic foret una magna confuxio": le ville a giurisdizione mista nel Vercellese dal*

2.4. La giustizia

Il tema della "giustizia" può essere il punto di partenza per iniziative scientifiche afferenti a discipline diverse. Da circa una quarantina d'anni, in Europa e negli Stati Uniti, gli studiosi hanno iniziato a prediligere un filone di studi incentrato sulla storia degli apparati di giustizia e sulla storia della criminalità, sebbene rimanga ancora dominante l'interesse più per le fonti di diritto, intendendo cioè studi di stampo teorico con oggetto l'analisi tanto delle norme statutarie quanto del diritto, della sua storia, della cultura di giudici e giuristi. A partire dagli anni Ottanta ma con una notevole spinta dagli inizi del decennio successivo molti ricercatori hanno posto invece il focus sui sistemi giudiziari e soprattutto sulla prassi quotidiana dei tribunali comunali: al cambiamento di interesse hanno contribuito da una parte una nuova coscienza della documentazione presente negli archivi italiani e dall'altra un'attenzione per lo studio delle persone appartenenti ai segmenti sociali subalterni, ai loro comportamenti e alla disciplina loro imposta dall'autorità.

Nei primi anni Novanta, Andrea Zorzi ha coordinato all'interno della rivista *Scienze storiche* un censimento a livello regionale della documentazione giudiziaria presente negli archivi italiani[58], rilevamento aggiornato in un recentissimo

XIII al XV secolo, in A. Barbero (a cura di), *Vercelli fra Tre e Quattrocento. Atti del sesto congresso storico vercellese*, Società storica vercellese, Vercelli 2014, pp. 401-477; Ead., *La giurisdizione a processo. Vercelli, Pavia e i domini della comarcha*, Centro internazionale di studi sugli insediamenti medievali, Cherasco 2020.

58. A. Zorzi, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo Medioevo: studi e prospettive di ricerca*, «Società e storia», XII (1989), pp. 923-965 nonché le rassegne su "Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità basso medievali" promosse da Andrea Zorzi ed edite nelle pagine di Ricerche storiche: A. Zorzi, *Per una rassegna a base regionale delle fonti e degli studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Italia del basso Medioevo*, in «Ricerche storiche» XIX (1989), pp. 403-406; M. Vallerani, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Umbria, nelle Marche e nel Lazio del basso Medioevo*, «Ricerche storiche», XIX (1989), pp. 407-428; A. Viggiano, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nel Veneto del basso Medioevo*, in «Ricerche storiche», XX (1990), pp. 131-149; F. Panero, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nel Piemonte e nella Valle d'Aosta del basso Medioevo*, «Ricerche storiche», XX (1990), pp. 467-487; P. Baronio, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nella Lombardia del basso Medioevo*, «Ricerche storiche», XXI (1991), pp. 167-182; P. Corrao, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nella Sicilia del basso Medioevo*, «Ricerche storiche», XXI (1991), pp. 473-491; A. Zaninoni, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Emilia occidentale del basso Medioevo*, «Ricerche storiche», XXII (1992), pp. 175-186; A. Zorzi, *Rassegna delle fonti e degli studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Italia del basso Medioevo*, «Ricerche storiche», XX (1990), pp. 127-129; XXI (1991), pp. 469-472; XXII

contributo di Andrea Giorgi che ha integrato i dati raccolti dai precedenti studi con i frutti dei lavori di inventariazione compiuti nell'ultimo trentennio[59]. Grazie a nuovi interessi storiografici e alle rinnovate disponibilità archivistiche, recenti convegni e progetti di ricerca di natura interdisciplinare hanno rivolto il focus alla documentazione giudiziaria di età medievale e moderna[60] come elemento chiave per lo studio di forme e strutture proprie delle pratiche giudiziarie. Come emerge dal saggio di Giorgi, la consistenza delle fonti giudiziarie negli archivi italiani varia a seconda del contesto geografico e dell'altezza cronologica considerata: la sovrabbondanza delle fonti o viceversa l'assenza o la dispersiva frammentazione degli archivi hanno spesso scoraggiato la ricerca, influendo sulla scelta di metodo e sull'uso delle fonti.

La stagione degli studi sulle carte giudiziarie conservate negli archivi comunali italiani ha preso avvio negli anni Novanta dalle ricerche di Massimo Vallerani e di Andrea Zorzi che, attingendo a fondi estremamente ricchi come quelli di Bologna, Perugia e Firenze[61], hanno fatto da apripista a innumerevoli studi, convegni e tavole rotonde succedutisi negli ultimi trent'anni, impossibili da citare singolarmente, che hanno usato come fonte i registri dei processi[62]. I

(1992), pp. 173-174. Cfr. inoltre: I. Lazzarini, *Gli atti di giurisdizione: qualche nota attorno alle fonti giudiziarie nell'Italia del Medioevo (secoli XIII-XV)*, «Società e storia», LXVII (1992), pp. 825-845.

59. A. Giorgi, *Ogni cosa al suo posto. I libri maleficiorum nell'Italia comunale (secoli XIII-XV): produzione, conservazione e tradizione*, in D. Lett (a cura di), *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, École Française de Rome, Roma 2020, pp. 37-94.

60. M. Sbriccoli, A. Bettoni (a cura di), *Grandi tribunali e rote nell'Italia di Antico regime. Atti del convegno di studi (Macerata, 8-10 dicembre 1989)*, Giuffre, Milano 1993; G. Nicolaj (a cura di), *La diplomatica dei documenti giudiziari. Dai placiti agli acta (secoli XII-XV), Atti del X Congresso della Commission internationale de diplomatique (Bologna, 12-15 settembre 2001)*, Dipartimento per i beni archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi, Roma-Città del Vaticano, 2004; A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna. Atti del convegno di studi (Siena, 15-17 settembre 2008)*, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, Roma 2012.

61. A. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Olschki, Firenze 1988; M. Vallerani, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, [s.n.], Perugia 1991; Id., *La giustizia pubblica medievale*, il Mulino, Bologna 2005.

62. Per l'importanza di queste raccolte nell'ambito di un confronto europeo: M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna. Atti del convegno*

registri giudiziari, infatti, sono fonti polivalenti che si prestano a essere oggetti di ambiti e ricerche diverse, spesso multidisciplinari: da una parte, per loro natura, le fonti giudiziarie riportano le dinamiche concrete del processo che non emergono invece dalle fonti legislative o giuridiche, dall'altra, essendo tra i pochi documenti che permettono l'osservazione e l'"ascolto" di uomini e donne appartenenti a segmenti di popolazione altrimenti inascoltati, i registri giudiziari si prestano come fonte principale per studi sociali ed economici che attingono anche a metodi e contributi di altre discipline come la sociologia e l'antropologia. In Italia le ricerche si sono dunque moltiplicate seguendo numerose tradizioni storiografiche: vista la specificità della ricerca, si delineeranno solo i filoni di studi legati prettamente di natura "istituzionale" trascurando quelli più affini alla storia sociale, ambito lontano dal nostro interesse.

Le ricerche che si sono occupate nel complesso dello studio di un tribunale indagando la struttura dell'amministrazione quotidiana della giustizia, il personale preposto, l'uso delle procedure, gli esiti processuali e le tipologie di cause trattate risultano in numero ridotto: tali lavori, infatti, richiedono una lunga e minuziosa schedatura delle complesse fonti giudiziarie prodotte dai tribunali, ovvero i registri[63].

Rispetto ad altre realtà come quella tedesca, gli studi sulle fonti giudiziarie italiane si sono concentrati principal-

(Trento 21-23 ottobre 1999), il Mulino - Duncker & Humblot, Bologna-Berlin 2001; F.-J. Arlinghaus *et al*. (a cura di), *Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, Klostermann, Frankfurt am Main 2006; J. Chiffoleau, C. Gauvard, A. Zorzi (a cura di), *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes l'Occident à la fin du Moyen âge*, École Française de Rome, Roma 2007. Si segnala inoltre il PRIN 2006-2008 «Teoria e prassi della giustizia criminale tra basso medioevo ed età moderna».

63. M. Vallerani, *Il sistema giudiziario* cit.; L. Ikins Stern, *The criminal law system of medieval and Renaissance Florence*, Johns Hopkins University Press, Baltimore-London 1994; J. Carraway Vitiello, *Public Justice and the Criminal Trial in Late Medieval Italy. Reggio Emilia in the Visconti Age*, Brill, Leiden-Boston 2016; T. Dean, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge University Press, Cambridge 2007. I recenti atti di un convegno con oggetto il primo libro di sentenze conservato prodotto dalla curia del podestà di Milano hanno abbracciato nel complesso lo studio del funzionamento e del personale del tribunale: A. Bassani, M. Calleri, M. L. Mangini (a cura di), *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, Società Ligure di Storia Patria, Genova 2020, voll. 1-2. La tesi dottorale di Matteo Magnani, con oggetto il sistema giudiziario della Torino sabauda, ha prodotto l'articolo M. Magnani, *Il funzionamento della giustizia* cit., pp. 497-566.

mente sulla giustizia penale rispetto a quella civile: si tratta di percorsi di ricerca differenti poiché mentre la giustizia penale permette un affondo tanto sulla repressione della violenza da parte dell'autorità quanto sulla gestione dei conflitti grazie a pratiche extragiudiziarie come la vendetta, invece la giustizia civile permette la comprensione delle modalità e dell'efficacia con cui il diritto e le pratiche giudiziarie contribuissero alla definizione dei rapporti sociali[64]. All'interno dell'ambito della giustizia penale gli interessi dei ricercatori si sono indirizzati verso l'uso e lo sviluppo delle procedure, con particolare attenzione al confronto tra processo inquisitorio e quello accusatorio[65], insieme agli effetti sociali e politici della giustizia in ambito comunale: le fonti giudiziarie permettono di osservare tanto l'incidenza delle pratiche extragiudiziarie rispetto alle soluzioni proposte dai tribunali, quanto l'impatto della giustizia sull'ordinamento politico comunale[66].

La prevalenza degli studi sulla giustizia ha riguardato dunque in primis quella promanata dagli organismi comunali, anche se negli ultimi anni hanno iniziato a crearsi filoni di ricerca legati all'esercizio del potere giudiziario da parte di altre realtà istituzionali come per esempio la giustizia signorile, ambito della nostra ricerca. La giustizia signorile presenta infatti proprie peculiarità rispetto a quella comunale o degli stati regionali, anche se le fonti che testimoniano l'esercizio del potere giudiziario da parte delle signorie in Italia sono estremamente rare come è emerso dalle

64. L. Tanzini, *Diritto e giustizia nelle città tardomedievali: recenti contributi della storiografia europea*, «Archivio Storico Italiano», CXVII /3 (2008), pp. 549-559.

65. Sul problema storiografico relativo all'uso delle procedure accusatorie e inquisitorie cfr. capitolo V, paragrafo 3.2.

66. A. Zorzi, *Ius erat in armis. Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (a cura di), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale, in Italia fra medioevo ed età moderna. Atti del convegno internazionale (Chicago, 26-29 aprile 1993)*, il Mulino, Bologna 1994, pp. 609-629; M. Sbriccoli, *Vidi communiter observari. L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, «Quaderni fiorentini», XXVII (1998), pp. 231-268; A. Zorzi, *Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), *Criminalità e giustizia* cit., pp. 13-34; G. Milani, *L'esclusione dal Comune: conflitti e bandi politici a Bologna e in altre citta italiane tra XII e XIV secolo*, Istituto storico italiano per il Medioevo, Roma 2003; S.R. Blanshei, *Politica e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*, Viella, Roma 2016.

pubblicazioni frutto del recente PRIN *La signoria rurale nel XIV-XV secolo: per ripensare l'Italia tardomedievale* [67].

La pratica della giustizia spirituale, competenza degli enti ecclesiastici, studiata inizialmente nell'ottica di concorrenza tra foro ecclesiastico e giustizia ordinaria laica, ha assunto una propria dignità. La ricerca recente ha mostrato interesse dunque anche per la giustizia ecclesiastica, principalmente vescovile, anche se le difficoltà relative all'uso delle fonti giudiziarie vescovili derivano da un generale panorama di trascuratezza degli archivi diocesani spesso non riordinati e non inventariati. Agli inizi degli anni Duemila un composito team di storici diretto da Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni ha scandagliato gli archivi diocesani dell'Italia centro-settentrionale con l'obiettivo di rinnovare le ricerche in merito al matrimonio pre-tridentino usando come fonti i processi matrimoniali raccolti nei registri vescovili[68]: alla

67. A. Gamberini, F. Pagnoni (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. I: *Gli spazi economici*, Pearson Italia - Università degli studi di Milano, Dipartimento di studi storici, Milano-Torino 2019; F. Senatore (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. II: *Archivi e poteri feudali nel Mezzogiorno (secoli XIV-XVI)*, Firenze University Press, Firenze 2021; A. Fiore, L. Provero (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. III: *L'azione politica locale*, Firenze University Press, Firenze 2021; S. Carocci (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. IV: *Quadri di sintesi e nuove prospettive di ricerca*, Firenze University Press, Firenze 2023; F. Del Tredici (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. V: *Censimento e quadri regionali*, Universitalia, Roma 2021.
Per alcuni studi sulle signorie monastiche: G. Cherubini, *Una comunità dell'Appennino dal XIII al XV secolo. Montecoronaro dalla signoria dell'abbazia del Trivio al dominio di Firenze*, Olschki, Firenze 1972; A. Castagnetti, *I possessi del monastero di S. Zeno di Verona a Bardolino*, «Studi medievali», XIII (1972), pp. 95-159; D. Fonseca, *La signoria del monastero Maggiore di Milano sul luogo di Arosio (secoli XII-XII)*, Istituto grafico Silvio Basile, Genova 1974; A. Sanna, *Tra Canavese ed Europa: la signoria dell'abbazia di Fruttuaria nel medioevo*, Centro ricerche studi Alto canavese, Cuorgné 2018. Sull'uso della giustizia come definizione del potere signorile: S. Carocci, *Signorie di Mezzogiorno: società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Viella, Roma 2014, pp. 343-375; L. Provero, *L'Italia dei poteri locali: secoli X-XII*, Carocci, Roma 1998, pp. 136-138 e 169-173; A. Fiore, *Signori e sudditi. Strutture e pratiche del potere signorile in area umbro-marchigiana (secoli XI-XIII)*, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 2010, pp. 293-312. Oltralpe la giustizia dei signori laici ed ecclesiastici delle regioni di Anjou e Maine è stata oggetto della tesi di dottorato di Isabelle Mathieu sfociata poi in una monografia: I. Mathieu, *Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge: institutions, acteurs et pratiques judiciaires*, Presses universitaires de Rennes, Rennes 2011.

68. S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, il Mulino, Bologna 2000; Iid. (a cura di), *Matrimoni in dubbio: unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, il Mulino, Bologna 2001; Iid. (a cura di), *Trasgressioni: seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, il Mulino, Bologna 2004; Iid. (a cura di), *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, il Mulino, Bologna 2006.

conclusione delle ricerche, gli autori hanno denunciato tanto la mancanza di studi organici relativi al funzionamento delle corti vescovili quanto la situazione deplorevole in cui versano i ricchissimi archivi vescovili italiani.

Parallelamente, un convegno di studi dedicato ai registri vescovili dell'Italia settentrionale tra i secoli XII e XV, tenutosi a Monselice nel 2000, ha risvegliato l'interesse verso il tema della diplomatica vescovile tardomedievale in registro, argomento fino a quel momento trascurato in favore di altre forme documentarie tipiche dei secoli centrali del medioevo: l'uso della forma documentaria del registro, impiegata non solo per gli atti giudiziari o in generale l'ambito spirituale, ma anche per la gestione delle attività politico-giurisdizionali o patrimoniali, ha permesso agli studiosi intervenuti al convegno di illustrare anche i rapporti instaurati dalle curie vescovili con i notai[69]. Innumerevoli saggi, impossibili da citare con pretesa di esaustività, hanno indagato la natura dei rapporti con i notai e le curie dei presuli delle diocesi italiane a partire prima dell'opera di Robert Brentano e poi soprattutto dal celebre saggio di Giorgio Chittolini[70]. Gli studi dei registri tardomedievali posti in essere dalle curie del vescovo di Asti e da alcuni presuli della Toscana e di quella di Como si collocano nel solco del rinnovato interesse verso la valorizzazione della giustizia ecclesiastica soffermandosi non solo sul controllo della vita del clero e del rapporto tra chiesa e fedeli, ma soprattutto sulla sua capacità dei tribunali vescovili di gestire i rapporti sociali tra fedeli mediante per esempio il controllo del credito o delle relazioni famigliari[71].

69. A. Bartoli Langeli, A. Rigon (a cura di), *I registri vescovili dell'Italia settentrionale: secoli XII-XV. Atti del Convegno di studi (Monselice, 24-25 novembre 2000)*, Herder, Roma 2003. Un contributo fondamentale è stato apportato dal recente studio F. Pagnoni, *L'episcopato di Brescia nel basso medioevo. Governo, scritture, patrimonio*, Viella, Roma 2018.

70. R. Brentano, *Due chiese: Italia e Inghilterra nel XIII secolo*, il Mulino, Bologna 1972; G. Chittolini, *«Episcopalis curiae notarius». Cenni sui notai di curie vescovili dell'Italia centro-settentrionale alla fine del Medioevo*, in *Società, istituzioni, spiritualità: studi in onore di Cinzio Violante*, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto 1994, vol. 1, pp. 221-227.

71. E. C. Pia, *La giustizia del vescovo: società, economia e Chiesa cittadina ad Asti tra XIII e XIV secolo*, Viella, Roma 2014; L. Tanzini, *Una chiesa a giudizio: i tribunali vescovili nella Toscana del Trecento*, Viella, Roma 2020; M. Della Misericordia, *Giudicare con il consenso. giustizia vescovile, pratiche sociali e potere politico nella diocesi di Como nel tardo medioevo*, «Archivio storico ticinese», XXXVIII (2001) pp. 179-218.

3. La tradizione documentaria

3.1. E pluribus unus*: l'archivio di S. Giusto tra Susa e Torino*

Il ricco fondo dell'abbazia di S. Giusto di Susa risulta attualmente diviso tra tre sedi e cinque fondi: una parte è conservata presso l'Archivio Storico Diocesano di Susa (nei fondi "Parrocchia di San Giusto", "Archivio Storico Vescovile e Diocesano di Susa" e "Archivio Capitolare di San Giusto"), una seconda parte presso l'Archivio di Stato di Torino, Sezione Corte, e una terza – la più consistente – presso l'Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite.

Un primo trasferimento delle carte, da Susa a Torino, avvenne dopo la cessione di diritti, beni e redditi spettanti al monastero fatta nel 1768 dall'abate perpetuo commendatario a favore della Corona, in previsione della costituzione della diocesi segusina[72]: con ordinato camerale del 22 giugno 1770[73] si diede luogo alla consegna dei documenti, che furono depositati presso gli Archivi camerali di Torino[74], all'epoca collocati nel Palazzo della Curia Maxima[75].

72. Nel 1748, con la nascita della diocesi di Pinerolo, la prevostura di S. Lorenzo d'Oulx fu soppressa e trasformata in collegiata. Dalla prevostura ulcense dipendeva S. Maria Maggiore di Susa che il cardinale Carlo Vittorio Amedeo Ignazio Delle Lanze aveva in progetto di unire a S. Giusto per trasformare i due enti in un'unica collegiata secolarizzata soggetta direttamente alla Santa Sede. La collegiata, oltre ad assumere i compiti parrocchiali prima esercitati in Susa da S. Maria Maggiore e dalla chiesa di S. Paolo, dipendente da S. Giusto e anch'essa soppressa, acquisì il controllo delle parrocchie soggette ai due enti. Nel 1768 il commendatario Pietro Caissotti di Chiusano rimise alla corona le prerogative temporali legate al titolo abbaziale, avviando così la creazione della nuova diocesi di Susa e il mutamento della collegiata di S. Giusto in cattedrale: P. Cozzo, *"Un affare ridotto a buon termine": l'erezione della diocesi di Pinerolo (1747-1749)*, in A. Bernardi *et al.*, *Il settecento religioso nel pinerolese. Atti del convegno di studi, 7-8 maggio 1999*, Museo Diocesano, Pinerolo 2001, p. 355 sg. Cfr. inoltre: A.M. Ludovici, *Una comunità e il suo territorio. Per una storia della diocesi di Susa dalle origini alla metà del Novecento*, Centro Culturale Diocesano, Susa 2019.

73. Sulla prima pagina dell'inventario settecentesco del fondo di S. Giusto conservato presso Sezioni Riunite è riportato: «Copia d'inventaro de titoli e scritture concernenti la fondazione e giurisdizione temporale dell'abbazia di San Giusto di Susa, rimessi in vigor di R°. Viglietto delli 24 aprile 1769 agli archivi della Regia Camera dal signor abbate Mellarede R°. Economo Generale. Per ordinato camerale 22 giugno 1770. Li titoli e scritture del presente inventaro si sono ritirati ne' Camerali Archivi». ASTO, SR, *Inventario n° 604*, f. 1r.

74. Per l'archivio della Camera dei Conti: M.P. Niccoli, *La Camera dei Conti* cit.

75. È probabile che l'abate Mallarede avesse fatto accompagnare le carte da un elenco di consistenza della documentazione versata. Al fondo dell'inventario è infatti presente un elenco di carte intitolato: «Nella remissione fatta a Camerali Archivi dal signor abbate Mellarede delle scritture già spettanti all'abbazia di S. Giusto di Susa, son sì ritrovate mancanti le seguenti, che restano nulla meno descritte nell'inventario». ASTO, SR, *Inventario n° 604*, f. 272 r.

Il fondo, riordinato dagli archivisti camerali in base a "Categorie", venne poi smembrato nel 1840[76], essendo intenzione del re di Sardegna Carlo Alberto concentrare i documenti «influenti alla storia della Reale famiglia»[77] negli Archivi di Corte in piazza Castello. Una parte consistente del fondo di S. Giusto – in particolare i documenti attestanti i rapporti con i Savoia, i testamenti e le bolle papali – fu quindi estrapolata e portata presso gli Archivi di Corte, dove si trova ancora oggi[78], anche se durante il trasferimento andarono persi oltre un centinaio di documenti: gli atti confluirono nel fondo denominato "Materie ecclesiastiche", una delle grandi suddivisioni assegnate nel secolo XVIII alla documentazione conservata nei Regi Archivi[79].

L'archivista camerale Luigi Bonino nel 1843 suddivise in articoli e paragrafi l'intero archivio della Camera dei Conti, attribuendo al fondo dell'abbazia di S. Giusto rimasto presso il Palazzo della Curia Maxima la denominazione di "Articolo 706" e suddividendolo in "paragrafi" che si sovrapposero alle "categorie" in cui era stato ordinato il fondo mezzo secolo prima[80]: ancora oggi, per consultare

76. «Gran parte delle carte e dei titoli descritti in quest'inventario si sono consegnati ai Regi Archivi di Corte con verbale 30 dicembre 1840 in esecuzione di sovrani ordini contenuti in Regio Viglietto del primo di febbraio 1838». ASTO, SR, *Inventario n° 604*, f. 1r.

77. ASTO, SR, Camera dei Conti, Piemonte, Sessioni, Articolo 614-Sessioni della Camera di Piemonte.

78. Dagli Archivi Camerali furono trasferite ai Regi Archivi, dove si trovano ancora oggi, sei serie archivistiche: "Titoli riguardanti la fondazione e diritti spettanti all'abbazia di S. Giusto di Susa", "Titoli riguardanti la giurisdizione temporale dell'abbazia" e "Testamenti e legati pii fatti a favor della chiesa di San Giusto da diversi particolari", "Libri, registri conti di castellani, notte dei fitti, quinternetti", "Protocolli di instrumenti ricevuti da diversi notai", oltre a una successiva addenda all'inventario intitolata "Titoli e scritture dell'abbazia di San Giusto di Susa, rimesse negli Archivi Camerali dal signor Abbate Mellarede in aprile 1769 senza alcun inventaro, che perciò si è dovuto devenire alla formazione del presente".

79. B. Bertini, *Realtà ecclesiastica e realtà politica*, in I. Ricci Massabò, M. Gattullo (a cura di), *L'Archivio di Stato di Torino* cit., pp. 159-161.

80. Come segnala Maria Paola Niccoli nell'introduzione all'inventario sette-ottocentesco presso le Sezioni Riunite: «L'ordinamento settecentesco, basato su una partizione dei documenti in "Categorie" e al di sotto di queste in mazzi o documenti recenti un numero di catena, non fu però sconvolto dall'inventariazione ottocentesca, che si limitò a sovrapporre alle "Categorie" i paragrafi 1-20, nei quasi è suddiviso l'intero fondo siglato come "Art. 706". In tal modo a ogni "Categoria" corrispose un paragrafo»: ASTO, SR, *Inventario n° 604*, foglio sciolto tra la copertina e f. 1r.

la parte dell'archivio conservata all'interno del Camerale, si fa riferimento all'ordinamento dato da Bonino. L'archivio della Camera dei Conti rimase in via Corte d'Appello fino al 1925, quando fu trasferito alle Sezioni Riunite in via Piave 21.

Per quanto riguarda infine le carte rimaste a Susa, nella letteratura esistente si è ipotizzato che il vescovo della città, una volta insediatosi nel 1778, abbia richiesto indietro alcuni documenti utili alla gestione del governo spirituale della neonata diocesi[81], anche se non si può escludere che la documentazione oggi conservata a Susa sia sempre rimasta nei locali dell'abbazia. In ogni caso, le carte oggi conservate presso l'istituto segusino riguardano effettivamente il governo spirituale dell'abbazia, insieme alle carte prodotte successivamente all'instaurazione della diocesi.

Probabilmente un discreto numero di documenti di età medievale, relativi ai diversi paesi della valle di Susa, conservati nei due fondi "Paesi, Città e provincia di Susa" e "Paesi per A e B", conservati presso la Sezione Corte, proviene in realtà dal fondo dell'abbazia segusina: l'ipotesi, basata sull'osservazione e sul confronto parziale tra le segnature di età moderna apposte sul retro delle pergamene conservate tra i fondi, rimane tuttavia da verificare. Si può invece affermare, grazie alla lettura dell'inventario settecentesco presso le Sezioni Riunite[82], che in origine facessero parte dell'archivio abbaziale i protocolli dei notai segusini conservati oggi presso la Sezione Corte nel fondo "Paesi, Susa, Protocolli Notarili".

Riassumendo, l'attuale scomposizione del fondo dell'abbazia di S. Giusto rispecchia indicativamente la seguente suddivisione tematica:

Istituto di conservazione	**Tipologia documentaria**
Archivio di Stato di Torino – Sezione Corte	"Titoli" e testamenti
Archivio di Stato di Torino – Sezioni Riunite	Governo temporale e gestione del patrimonio

81. L. Gatto Monticone, A. Zonato, *Fondo "Archivio Storico Vescovile e Diocesano di Susa (1202-2000)". Inventario*, Susa 2012, p. XXXVIII.

82. ASTO, SR, *Inventario n° 604*, ff. 240v-241v.

Archivio Storico Diocesano di Susa	Governo spirituale

L'archivio di S. Giusto, che copre un arco cronologico che va dal 1029, anno della fondazione, sino al 1772, anno di istituzione della diocesi di Susa, quando l'abbazia – già soppressa – era stata trasformata in collegiata, può essere annoverato tra gli archivi ecclesiastici italiani più consistenti: il fondo, infatti, si compone in totale di 713 mazzi[83].

L'ordinamento sistematico più antico chiaramente riconoscibile sembra risalire al 1532[84], quando il monaco Pietro Provana di Carignano redasse un inventario (non completo) delle scritture segusine: le segnature di età moderna in cifre romane apposte sul retro delle pergamene corrisponderebbero a quelle dell'inventario cinquecentesco[85]. Le altre segnature distinguibili e identificabili sulle carte conservate nei due archivi di Stato (composte dalla designazione del mazzo in lettere e da una cifra in numeri arabi indicante l'unità archivistica), così come il regesto e la data apposti a penna sul retro dei documenti, corrisponderebbero invece al primo ordinamento dato dagli archivisti camerali quando il fondo arrivò nei locali della Curia Maxima a fine Settecento, prima di essere smembrato tra le due sedi. Sarebbe auspicabile uno studio sistematico non solo delle segnature presenti sulle carte, in vista di una ricostruzione dei diversi ordinamenti subiti dal fondo, ma anche dell'effettiva e quanto più originaria composizione del fondo, grazie alla

83. Si trovano 16 mazzi e 1 rotolo presso l'Archivio di Stato di Torino, Sezione Corte, 299 mazzi presso Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite e infine 68 mazzi conservati presso l'Archivio Storico Diocesano di Susa distribuiti tra i fondi "Parrocchia di San Giusto"(1 mazzo), "Archivio Storico Vescovile e Diocesano di Susa" (31 mazzi) e "Archivio Capitolare di San Giusto" (36 mazzi). L'attuale fondo dell'Archivio Capitolare è in realtà composto non solo dalle carte relative a S. Giusto, ma anche dai documenti prodotti dal priorato di S. Maria Maggiore, probabilmente confluiti nell'archivio abbaziale in occasione dell'unione dei due enti in un'unica commenda avvenuta nel 1748 (cfr. *supra*, p. 34). Allo stato attuale i diversi fondi presentano ordinamenti e strumenti di corredo differenti: presso l'Archivio Diocesano di Susa i fondi sono stati inventariati negli ultimi dieci anni e sono consultabili con l'ausilio di inventari analitici dotati di indici; per quanto riguarda invece i fondi conservati in Archivio di Stato, presso la sezione Corte le carte sono consultabili grazie a un elenco di consistenza, all'interno del quale le unità sono distribuite in ordine cronologico, mentre il fondo conservato presso le Sezioni Riunite è tuttora riordinato secondo l'inventario settecentesco articolato in "Paragrafi".

84. ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, Paragrafo 19, m. 5.

85. L. Patria, *Il monastero benedettino* cit., p. 117.

comparazione tanto tra le carte descritte negli inventari prodotti in età moderna, quanto tra queste e quelle effettivamente conservate.

3.2. Le scritture

Alla prima metà del secolo XIII risale un importante mutamento nella storia degli archivi e della documentazione prodotti da comuni, diocesi e monasteri nell'Italia centro-settentrionale, che ebbe necessariamente riflesso anche sulla storia istituzionale e documentaria dell'abbazia segusina. Riguardo a tale cesura, Gian Giacomo Fissore[86] ha considerato il documento scritto come uno «strumento di proiezione istituzionale»[87] sia per i vescovi sia per i comuni, poiché entrambi avevano necessità di giustificare il potere che esercitavano, specialmente nel caso mancassero riconoscimenti ufficiali emanati da poteri superiori. Il ricorso e la mediazione dei notai, figure capaci di produrre atti dotati di forza pubblica, era quindi necessaria a tali soggetti per porre in essere documentazione con forza di prova.

Nello specifico, all'interno delle istituzioni comunali dell'Italia centro-settentrionale i mutamenti politici che caratterizzarono i primi decenni del secolo XIII, ovvero la comparsa del regime del podestà forestiero (che doveva rendere conto del proprio operato) e le prime conquiste politiche delle organizzazioni di parte popolare (che miravano a un'azione di governo chiara e a un rafforzamento delle

86. G.G. Fissore, *Problemi della documentazione vescovile astigiana per i secoli X-XII*, «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXI (1973), pp. 417-510; Id., *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti*, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1977; Id., *La diplomatica del documento comunale fra notariato e cancelleria. Gli atti del comune di Asti e la loro collocazione nel quadro dei rapporti fra notai e potere*, «Studi medievali», XIX (1978), pp. 211-244; Id., *Pluralità di forme e unità autenticatoria nelle cancellerie del medioevo subalpino (secoli X-XIII)*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Einaudi, Torino 1985, pp. 145-167; Id., *I documenti cancellereschi degli episcopati subalpini: un'area di autonomia culturale fra la tradizione delle grandi cancellerie e la prassi notarile*, in C. Haidacher (a cura di), *Die Diplomatick der Bischofsurkunde vor 1250. Referate zum VIII Internationalen Kongress für Diplomatik (Innsbruck, 27 september - 3 oktober 1993)*, Tiroler Landesarchiv, Innsbruck 1995, pp. 281-304; Id., *Vescovi e notai: forme documentarie e rappresentazione del potere*, in G. Cracco (a cura di), *Storia della chiesa d'Ivrea dalle origini al XV secolo*, Viella, Roma 1998, pp. 867-923; Id., *Un caso di controversia gestione delle imbreviature: notai, vescovi e comune a Ivrea nel secolo XIII*, «Bollettino Storico Bibliografico subalpino», XCVII (1999), pp. 67-88.

87. L. Baietto, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII* (Parte I), «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVIII/1 (2000), p. 2 dell'edizione digitale.

operazioni di controllo), portano all'elaborazione graduale di un sistema documentario complesso e interconnesso basato su libri e quaderni, veri e propri strumenti di governo necessari alle esigenze politiche delle singole realtà comunali[88]. Le scritture prodotte dagli uffici comunali iniziarono a essere distribuite in libri distinti, secondo il settore o l'argomento, con lo scopo di agevolare non solo la consultazione e l'archiviazione degli atti, ma anche le operazioni di aggiornamento e revisione. All'interno di questo contesto, fondamentale risultò il sodalizio stretto tra notai e istituzioni comunali, che in Piemonte si caratterizzò per la produzione di «forme documentarie ibride»[89].

Il ruolo dei notai risulta centrale anche all'interno della produzione documentaria delle strutture vescovili italiane tanto che Robert Brentano, all'interno di *Two Churches*, ha coniato la celebre frase «la chiesa italiana era una chiesa notarile»[90]. Nel contesto dell'Italia centro-settentrionale due e trecentesca, infatti, i notai avevano ormai quasi monopolizzato la produzione documentaria con forza di prova in ambito pubblico e privato, portando gli stessi professionisti della scrittura ad ampliare e diversificare le forme documentarie[91]. Il rafforzamento del ruolo dei professionisti della scrittura, non solo all'interno delle diocesi ma anche dei comuni, fu fortemente influenzato dal diritto canonico

88. Si rimanda ai testi essenziali per la comprensione del fenomeno: J.-C. Maire Vigueur, *Forme di governo e forme documentarie nella città comunale*, in A. Bartoli Langeli, C. Cutini (a cura di), *Francesco d'Assisi*, vol. III: *Documenti e archivi. Codici e Biblioteche. Miniature*, Electa, Milano 1982; Id., *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie Médiévale*, «Bibliothèque de l'École des chartes», CLIII (1995), pp. 177-185; A. Bartoli Langeli, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et ideologie dans la genése de l'Etat moderne*, École Française de Rome, Rome 1985, pp. 35-55; Id., *Le fonti per la storia di un comune*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XV)*, [s.n.], Perugia 1988, pp. 5-21; P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Carocci, Roma 2016; Id., *Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al "Caleffo Vecchio" del Comune di Siena*, Accademia senese degli Intronati, Siena 1991, pp. 5-81; L. Mineo, *La dimensione archivistica di tre terre toscane fra XIV e XV secolo: i casi di Colle Val d'Elsa, San Gimignano e San Miniato*, in A. Bartoli Langeli, A. Giorgi, S. Moscadelli (a cura di), *Archivi e comunità tra Medioevo ed età moderna*, Dipartimento di filosofia, storia e beni culturali, Trento 2009, pp. 337-426.

89. Baietto, *Scrittura e politica. (Parte I)* cit., p. 2 dell'edizione digitale.

90. R. Brentano, *Due chiese* cit., p. 309.

91. A. Olivieri, *I registri vescovili nel Piemonte medievale (secoli XIII-XIV). Tipologia e confronto*, in A. Bartoli Langeli, A. Rigon (a cura di), *I registri vescovili* cit., p. 1 dell'edizione digitale.

e, in particolare, da una disposizione del IV Concilio Lateranense (1215) che obbligava il giudice a farsi affiancare da un notaio che ponesse per iscritto gli atti relativi al processo[92].

I notai delle curie episcopali, inizialmente legati ai vescovi da rapporti di tipo personale e in seguito inquadrati in rapporti formalizzati con le strutture vescovili[93], portarono all'interno della burocrazia diocesana il documento in forma di *liber*, che riprendeva i registri di imbreviature da loro rogati durante l'esercizio della libera professione. Inoltre, il radicamento dei notai negli uffici e, in alcuni casi, la costituzione di discendenze di notai al servizio della medesima curia, permise alle istituzioni di avere a disposizione presso il proprio archivio le scritture prodotte che, in questo modo, potevano essere consultate e conservate con relativa sicurezza e facilità, rendendo così l'istituzione ecclesiastica indipendente dai singoli notai privati che rogavano per il vescovo.

Nel corso di questo processo le scritture in forma di registro messe a punto dai notai al servizio degli enti ecclesiastici si specializzarono man mano che le competenze del governo del vescovo andavano definendosi. I registri, prodotti sì da un *publicus notarius* ma in quanto funzionario della diocesi, erano distinti dai protocolli redatti dal notaio stesso nel corso della sua attività come professionista privato, tanto che anche l'*intitulatio* del singolo registro richiamava l'appartenenza del medesimo alla curia. Uno stesso notaio al servizio dell'istituto ecclesiastico produceva e gestiva contemporaneamente più protocolli separati, ciascuno dedicato a una specifica attività della curia[94].

92. A. Garcya y Garcia (a cura di), *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum*, Biblioteca apostolica vaticana, Città del Vaticano 1981, p. 80, cap. 38. Cfr.: A. Giorgi, S. Moscadelli, *Ut ipsa acta illesa serventur. Produzione documentaria e archivi di comunità nell'alta e media Italia tra Medioevo ed Età moderna*, in A. Bartoli Langeli, A. Giorgi, S. Moscadelli (a cura di), *Archivi e comunità* cit., pp. 19-24, con riferimento a G. Nicolaj, *Originale, authenticum, publicum: una sciarada per il documento diplomatico*, in A. J. Kosto, A. Winroth (a cura di), *Charters, Cartularies and Archives. The Preservation and Transmission of Documents in the Medieval West, Proceedings of a Colloquium of the Commission Internationale de Diplomatique (Princeton-New York, 16-18 settembre 1999)*, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto 2002, pp. 8-21 e G. Nicolaj, *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in G. Nicolaj (a cura di), *La diplomatica dei documenti giudiziari* cit., pp. 19-21.

93. G. Chittolini, *«Episcopalis curiae notarius»* cit., pp. 221-227.

94. M. Della Misericordia, *Le ambiguità dell'innovazione. La produzione e la conservazione dei*

Il mutamento della fisionomia documentaria che investì le istituzioni episcopali, caratterizzato dall'aumento della mole di documentazione prodotta e dall'adozione di registri e di atti relativi all'amministrazione corrente, avviene anche tra le mura delle abbazie benedettine[95]: a partire dal secolo XIII si assiste a una maggiore integrazione tra monasteri e altre istituzioni ecclesiastiche, portando conseguentemente a intrecci tra la tradizione documentaria monastica e quelle della Sede Apostolica, dei vescovi, delle città o di altri monasteri[96]. Inoltre, la costituzione 55 del IV Concilio Laterano (1215) diede un forte impulso alla produzione documentaria monastica, stabilendo per i monasteri l'obbligo del pagamento – in favore delle chiese che precedentemente le percepivano – delle decime per le terre a loro donate dai fedeli, con l'evidente intenzione di rafforzare pievi e parrocchie a spese dei monasteri esenti: tale norma portò a una forte rivalità tra vescovi e monaci che ebbe conseguenze sulla produzione documentaria. Le stesse abbazie, così come le istituzioni vescovili, stavano avviando un processo di innovazione e di controllo delle proprie scritture: basti pensare agli *Statuta Casinensia* del secolo XIII che prevedevano l'affidamento a un ufficiale della conservazione – all'interno delle mura del monastero – di *privilegia, litteras, instrumenta*[97]. Inoltre l'abate Aiglerio di Montecassino, nel commento alla Regola benedettina del 1282, sembra distinguere il responsabile della biblioteca da un addetto specifico alla cura dei documenti d'archivio del monastero[98]. A tutti questi elementi si deve infine aggiungere che i monaci benedettini

registri della chiesa vescovile di Como (prima metà del XV secolo), in A. Bartoli Langeli, A. Rigon (a cura di), *I registri vescovili* cit., p. 3 dell'edizione digitale.

95. P. Cammarosano, *Italia medievale* cit., p. 243. Cfr. inoltre: G. Avarucci, R. M. Borraccini Verducci, G. Borri (a cura di), *Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel basso Medioevo (secoli XIII-XV). Atti del Convegno di studi (Fermo, 17-19 settembre 1997)*, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1999; *La memoria silenziosa. Formazione, tutela e status giuridico degli archivi monastici nei monumenti nazionali. Atti del convegno (Veroli-Ferentino, 6-8 novembre 1998)*, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 2000; G. Andenna, R. Salvarani (a cura di), *La memoria dei chiostri* cit.

96. P. Cammarosano, *Italia medievale* cit., p. 240.

97. M. Dell'Omo, *Documentazione tardomedievale a Montecassino: aspetti della produzione, conservazione e tipologia delle fonti*, in G. Avarucci, R. M. Borraccini Verducci, G. Borri (a cura di), *Libro, scrittura, documento* cit., p. 1 dell'edizione digitale.

98. . *Ivi*, pp. 1-2 dell'edizione digitale.

furono spinti a documentare con ordine e razionalità le attività di interesse economico, patrimoniale e amministrativo anche da una forte crisi economica che affliggeva le abbazie benedettine[99].

L'abbazia di S. Giusto non fu immune a questi processi di riforma documentaria e, con tempi più lenti rispetto alle altre istituzioni esaminate, iniziò la costruzione di un sistema di uffici e di un articolato complesso documentario nei primi vent'anni del Trecento. Due fattori specifici, oltre a quelli di carattere generale appena descritti, contribuirono a tale evoluzione della fisionomia documentaria: da una parte l'acquisizione da parte del cenobio dei poteri temporali, dall'altra la costituzione in Susa della castellania sabauda. Infatti l'abbazia, fondata nel 1029, ottenne tra il 1212 e il 1245 i diritti giurisdizionali sui propri *homines*, in aggiunta al controllo del vasto patrimonio monastico che si estendeva lungo tutto il territorio basso-valsusino[100]. La gestione delle terre e degli uomini da parte del monastero era inoltre complicata dal frammentato quadro patrimoniale e giurisdizionale valsusino che, in base all'atto di fondazione di S. Giusto, era territorialmente suddiviso in terzi[101]. Inoltre, alla metà del Duecento, i conti di Savoia articolarono formalmente il loro territorio in circoscrizioni chiamate "castellanie" a loro volta inserte all'interno di una circoscrizione superiore chiamata "balivato": fin dalla metà degli anni Sessanta la valle di Susa risulta sede di un balivato comprensivo delle castellanie di Susa, Avigliana e Rivoli[102]. La singola castellania era gestita da ufficiali chiamati castellani che esercitavano in loco, in rappresentanza del conte, i poteri amministrativi, militari e giudiziari.

Per i monaci del cenobio segusino era quindi necessaria tanto una chiarificazione riguardo a quali diritti esercitare e in quale misura, quanto un controllo capillare delle terre e dei sudditi, non solo nella zona a fondo valle, fisicamente lontano dalla diretta sorveglianza del monastero, ma anche all'interno del territorio frammentato in quote giuri-

99. P. Grossi, *Le abbazie benedettine nell'alto Medioevo italiano: struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione*, Le Monnier, Firenze 1957, p. 31 sgg.

100. Cfr. capitolo 1, paragrafo 4.

101. Cfr. capitolo 1, paragrafo 2.

102. Cfr. capitolo 1, paragrafo 5.

sdizionali della villa stessa di Susa: a tale scopo, già dalla seconda metà del Duecento S. Giusto, oltre ad avvalersi di funzionari laici tuttofare chiamati ministrali, incrementò la produzione documentaria per il controllo del patrimonio, affidandola a notai.

Inoltre, alla fine degli anni Venti del Trecento, tra la conclusione dell'abbaziato di Enrico Barralis e l'inizio di quello di Martino Giusti, il territorio segusino sotto il controllo monastico fu strutturato in circoscrizioni minori chiamate castellanie e ministralie, seguendo il modello sabaudo[103]. La moltiplicazione degli uffici diede così luogo tanto a un incremento generale della produzione documentaria quanto alla elaborazione di serie diversificate di documenti, volte a razionalizzare il lavoro degli ufficiali; in particolar modo, furono messe a punto scritture in forma di registro e di rotolo, ciascuna dedicata a uno specifico settore dell'amministrazione per facilitarne l'uso e la conservazione, affermando così «il nesso inscindibile fra scrittura e azione di governo»[104]. D'altra parte, la necessità di creare e conservare i documenti che testimoniavano i diritti sul composito territorio valsusino era alla base dell'esistenza stessa dell'abbazia in quanto organismo politico autonomo rispetto al potere comitale. Inoltre, a partire sempre degli anni Venti del Trecento, abbiamo notizia dell'esistenza di una curia strutturata dell'abbazia con un proprio personale, composto da giudici e notai, e soprattutto con una propria documentazione.

La produzione dei documenti in forma di registro all'interno delle strutture burocratiche di S. Giusto, avviata nel corso del secolo XIV, si colloca dunque all'interno di un fenomeno generalizzato, volto a maggiore razionalità nella gestione degli affari interni, che aveva caratterizzato comuni e chiese vescovili già dalla metà del secolo precedente. Nonostante nell'archivio segusino siano conservati registri organizzati e curati sotto il profilo formale, questi sono probabilmente l'esito di un processo di specializzazione documentaria, che aveva visto la messa a punto di forme documentarie intermedie purtroppo perdute. Esito di que-

103. Cfr. capitolo I, paragrafo 6.2; capitolo IV, paragrafi 1 e 2.

104. L. Baietto, *Scrittura e politica* cit., Parte I, p. 9 dell'edizione digitale.

sto mutamento fu la creazione di un sistema documentario complesso che, nell'ottica di rendere facilmente reperibili gli atti, ne prevedeva la distribuzione in registri differenziati secondo tre criteri: tipologia, fase di elaborazione dell'*instrumentum*, anno di redazione[105]. Nello specifico, lungo il Trecento furono prodotte tre serie distinte di registri: gli atti di curia (prodotti sia dal tribunale signorile sia da quello ecclesiastico)[106] e gli atti amministrativi volti al controllo del patrimonio monastico ovvero i libri delle ricognizioni da una parte e i libri attestanti la raccolta della tassa denominata *vendua*[107] dall'altra. Rispetto ad altri enti ecclesiastici, la contabilità non fu redatta sulle pagine dei *libri* bensì sulle *peciae* che componevano i rotoli pergamenacei: la particolarità di questa scelta derivò dalla contiguità con la medesima forma documentaria prodotta dagli ufficiali locali dei conti di Savoia, ovvero i castellani di Susa[108].

I primi documenti in forma di rotolo (1327) e in forma di registro (1324) conservatisi furono prodotti durante i primi anni dell'abbaziato del segusino Martino Giusti, governo che proseguirà per oltre un quarantennio: sebbene le innovazioni documentarie e la creazione di un sistema documentario omogeneo non possano essere totalmente attribuite al nuovo abate, la continuità istituzionale data dal lungo governo di Martino influenzò sicuramente la stabilizzazione di un sistema documentario complesso, insieme alla presenza decennale di un notaio di curia stabilmente incardinato, Giovanni Yno, che coordinava il lavoro degli altri colleghi presenti presso il tribunale[109]. Il lungo abbaziato di Martino

105. M. Della Misericordia, *Le ambiguità dell'innovazione* cit., p. 11 dell'edizione digitale.

106. Per il passaggio dalla scrittura dei processi in unità singole alla forma in *liber*: M. Vallerani, *Modelli processuali e riti sociali nelle città comunali,* in J. Chiffoleau, L. Martines, A. Paravicini (a cura di), *Riti e rituali nelle società medievali*, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1994, pp. 136-137; J.-C. Maire Vigueur, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie Médiévale*, «Bibliothèque de l'École des chartes», CLIII (1995), pp. 177-185; P. Cammarosano, *La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali*, in A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari* cit., pp. 15-35.

107. La *vendua* era la tassa di entratura del possesso del bene pagata al detentore del dominio eminente in occasione della vendita del bene medesimo.

108. P. Buffo, *Forme e funzioni della documentazione contabile nelle signorie rurali italiane (secolo XIII-inizio secolo XV): appunti per un questionario*, in S. Carocci (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. IV cit., pp. 62-63, 67-68.

109. Cfr. capitolo IV, paragrafo 2.4.

Giusti si caratterizzò da una parte per l'accertamento dello stato reale delle quote di terre possedute, dei censi dovuti, dei sudditi governati, dall'altra per la creazione di un sistema di registrazione che, nelle intenzioni dell'abate, avrebbe garantito la certezza e la conservazione dei diritti stessi: le scritture e le informazioni in esse contenute sono infatti contemporaneamente fondamenta e conseguenza del controllo sulle persone e sul territorio alla base dell'esercizio concreto del potere[110].

In questo progressivo mutamento della tradizione scritta, essenziale fu il rapporto stretto tra l'abbazia e i notai locali: questi ultimi, che fino ai primi anni del Trecento prestavano le proprie competenze al cenobio in quanto liberi professionisti, a partire dagli anni Venti furono incardinati nelle strutture abbaziali – in particolar modo nel tribunale – sviluppando un assortimento in continua evoluzione di adeguamenti dell'*instrumentum* notarile alle esigenze dell'abbazia. Ricorrendo alla figura del notaio per la redazione dei propri atti, S. Giusto instaura con questi un rapporto eterogeneo fondato sulla commistione della dipendenza funzionariale dall'organismo abbaziale e delle caratteristiche della libera professione del notaio.

A metà degli anni Sessanta del Trecento due figure significative entrarono nell'abbazia segusina, influenzando il sistema documentario sviluppato negli anni precedenti: nel 1362 Micheletto Forneri, in precedenza *viceclericus* presso la curia sabauda segusina, fu assunto come notaio della curia abbaziale portando con sé una preziosa esperienza che avrebbe contribuito a migliorare l'amministrazione documentaria dell'abbazia; nel 1365 invece Edoardo di Savoia, parente e protetto di Amedeo VI, assunse il governo di S. Giusto probabilmente con l'obiettivo di appianare i conflitti giurisdizionali persistenti tra cenobio e castellani sabaudi. Proprio in questi anni, infatti, il conte Amedeo VI di Savoia stava adottando una politica mirata a ristabilire l'ordine nel territorio transalpino del principato, regione al confine con il Delfinato e largamente dominata dalla si-

110. L. Baietto, *Scrittura e politica* cit., Parte I, p. 7 dell'edizione digitale.

gnoria abbaziale di S. Giusto, in continua conflittualità con i castellani[111].

Il notaio Micheletto Forneri giocò un ruolo cruciale nel miglioramento della formazione e della gestione documentale dell'abbazia, apportando un approccio più organizzato e sistematico alla distribuzione degli atti in registri dedicati. La documentazione rappresentava uno strumento essenziale per l'esercizio della giustizia, la gestione del patrimonio e la contabilità, garantendo all'amministrazione abbaziale un controllo più efficace su uomini, terre e denaro. In particolare nel 1365, con l'arrivo dell'abate Edoardo di Savoia, Micheletto si occupò della redazione delle prime ricognizioni in forma di registro prodotte dal monastero. Il notaio agì in contemporanea, per non dire di concerto, con gli ufficiali della curia sabauda che nello stesso periodo compilarono un registro della medesima natura: tale sinergia aveva come obiettivo la rappresentazione dettagliata della territorialità valsusina, riflettendo una volontà comune di esercitare un controllo capillare e quanto più possibile non ambiguo sul territorio[112].

Nel corso della tardo medioevo S. Giusto cercò dunque di costruire la propria identità documentaria attraverso un processo progressivo basato sull'esperienza diretta e sull'interazione con altri soggetti. Gli strumenti documentari adottati dall'abbazia avevano come scopo il controllo sia delle dinamiche politiche ed economiche del territorio sia degli *homines*, costruendo rapporti quanto più possibili cristallini con altri attori politici, come il conte di Savoia, e con i rustici sotto il proprio dominio. Il sistema documentario posto in essere, inoltre, era aggiornato man mano in base non solo a contaminazioni esterne (in primis la burocrazia sabauda) ma soprattutto in seguito a episodi concreti che rendevano indispensabile l'adeguamento della documentazione alle sopraggiunte necessità.

Nonostante il continuo sforzo dei funzionari e dei notai abbaziali, l'articolato complesso documentario funzionava solo parzialmente nella sua funzione di sorveglianza: i rustici erano abili a sfruttare interstizi e lacune del sistema

111. Cfr. capitolo II, paragrafo 5.1.

112. Cfr. capitolo II, paragrafo 5.2.

per ottenere vantaggi, limitando così l'efficacia del controllo abbaziale. Le fonti conservate purtroppo non forniscono una visione dettagliata della percezione dei rustici riguardo al potere esercitato dall'abbazia e ai suoi mutamenti legati al processo di capitalizzazione documentaria; sarebbe stato interessante disporre di ulteriori documenti, come per esempio testimoniali, che avrebbero permesso una migliore comprensione delle dinamiche di potere instauratesi tra S. Giusto e i suoi *homines*.

Invece, per quanto riguarda le dinamiche instauratesi tra S. Giusto e i conti di Savoia, non fu la capitalizzazione documentaria a plasmare il rapporto tra poteri, ma fu piuttosto il rapporto stesso a esercitare notevole influenza sulle forme e sui contenuti dei documenti prodotti. Nella prima metà del Trecento, caratterizzata da screzi più frequenti, la documentazione rifletteva una situazione di tensione, con la produzione di atti volti a stabilire consuetudini e diritti. Verso la fine del secolo, tuttavia, si osserva una trasformazione: i documenti iniziano a registrare accordi specifici per situazioni concrete, segnando il passaggio da una gestione conflittuale a una più collaborativa e pragmatica e soprattutto suggerendo un riconoscimento, da entrambe le parti, dell'importanza di formalizzare la gestione di rustici e terre attraverso patti scritti al fine di evitare ulteriori conflitti e garantire una convivenza più pacifica[113].

113. Per l'analisi dell'evoluzione del rapporto con i Savoia: cfr. *infra*, capitolo III.

Parte I.
La costruzione della giurisdizione

La prima parte del libro ha come oggetto la giurisdizione di S. Giusto sulla valle di Susa. I capitoli iniziali (I-II) si concentrano sugli aspetti più teorici e statici, descrivendo la fondazione e la definizione dei poteri signorili, nonché le forme di amministrazione impiegate per governare la valle di Susa. Il capitolo III, invece, si focalizza sulle forme dinamiche dell'esercizio del potere esaminandone prima la gestione concreta, poi la sua continua messa in discussione da parte dei conti di Savoia.

I. La fondazione e il rapporto con i conti di Savoia

Il 9 luglio 1029 fu fondata a Susa l'abbazia di S. Giusto da tre membri della famiglia degli Arduinici: il marchese Olderico Manfredi, sua moglie Berta e il fratello di questi Alrico, vescovo di Asti[1]. Nelle pagine seguenti si cercherà di fornire il quadro entro cui collocare prima la fondazione e poi i successivi due secoli di vita dell'abbazia, coincidenti in larga parte con i "due secoli presabaudi" della storia torinese, con lo scopo di fornire una migliore contestualizzazione alle vicende trecentesche che rischiano altrimenti di rimanere isolate rispetto al contesto generale.

1. Il contesto politico della fondazione (sec. XI)

La fondazione del monastero di S. Giusto si colloca all'interno di una precisa politica di affermazione da parte della famiglia marchionale degli Arduinici, che governava la valle

1. Salvo quando diversamente indicato, per la storia di Torino e della valle di Susa si è fatto riferimento a G. Sergi (a cura di), *Storia di Torino*, vol. I: *Dalla preistoria al comune medievale*, Einaudi, Torino 1997; R. Comba (a cura di), *Storia di Torino*, vol. II: *Il basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536)*, Einaudi, Torino 1997 e in generale alle opere di Sergi citate *supra*, p. 13, nota 10.

di Susa – in quanto parte del *comitatus* di Torino – da tre generazioni[2].

Il marchese Olderico, nipote di Arduino il Glabro, aveva sposato Berta, esponente della famiglia degli Obertenghi. Il rapporto tra Olderico e l'Impero, altalenante fino agli Venti del secolo XI, si stabilizzò dopo una riconciliazione tra il marchese e Corrado II, che favorì il marchese e i suoi cugini[3]. Olderico si dedicò così a consolidare il controllo della famiglia sul territorio[4]: oltre a elargire donazioni in favore di abbazie, chiese e canoniche, il marchese promosse la fondazione del monastero femminile di S. Maria di Caramagna (1028), del monastero di S. Giusto di Susa (1029) e della canonica S. Maria di Ravello (1029 circa). Nella prima metà del secolo, inoltre, sorsero altri enti nel territorio della marca che, pur non essendo fondati direttamente dagli Arduinici, vantavano stretti legami con la famiglia marchionale, tra cui la prevostura di S. Lorenzo di Oulx (1050-1061 circa)[5] in alta valle di Susa.

La scelta di Susa come sede di una delle nuove fondazioni monastiche mostra chiaramente l'importanza della villa[6]

2. G. Sergi, *Il comitato torinese in età carolingia*, in G. Sergi (a cura di), *Storia di Torino*, vol. I cit., p. 385 sgg.

3. Id., *Il secolo XI: Torino in una circoscrizione-principato*, in *Storia di Torino Storia di Torino*, vol. I cit., p. 436. I cugini di Olderico avrebbero dato vita a quella che sarebbe diventata la dinastia dei marchesi di Romagnano: A. Tarpino, *I marchesi di Romagnano* cit., pp. 5–50.

4. Per tutte le fondazioni nominate: C. Sereno, *Monasteri aristocratici subalpini* cit., *parte prima*, pp. 397-448; Ead., *Monasteri aristocratici subalpini* cit., *parte seconda*; L. Provero, *Il medioevo monastico* cit., pp. 233-248.

5. La cosiddetta "pieve dei Martiri" di Oulx aveva origini molto antiche e sul suo sito si era insediata una canonica negli anni centrali del secolo XI. Le prime dipendenze furono donate alla canonica negli anni Cinquanta dal *clericus* Ponzio, che cedette le *ecclesiae* di S. Lorenzo e S. Maria di Oulx e i diritti parrocchiali da lui tenuti dal colle del Monginevro fino alla riva destra del torrente Galambra, nei pressi di Exilles. La canonica, grazie alla strategica vicinanza al Monginevro, attirò fin dalle origini le generosità da parte non solo degli Arduinici, ma anche dai conti di Albon. Per la bibliografia, oltre alla nota precedente: M.A. Benedetto, *La Collegiata di San Lorenzo d'Oulx*, in *Monasteri in alta Italia* cit., pp. 103-128; L. Patria, *La canonica regolare di S. Lorenzo d'Oulx e i Delfini: poteri locali e regionali a confronto (sec. XI-XIII)*, in L. Patria, D. Tamburrino (a cura di), *Esperienze monastiche* cit., pp. 81-114.

6. Poiché Susa diventò sede episcopale nel 1772, fino a quella data non si può riconoscerle il titolo di città. Susa è definita *civitas* in due occasioni, ovvero l'atto di fondazione di S. Giusto e le franchigie del 1198, mentre nelle fonti successive sarà preferito *villa*, che sarà anche il termine usato da qui in avanti in riferimento a Susa. Il termine *civitas* sarà usato nelle fonti trecentesche per indicare nello specifico l'insediamento antico tra le mura: C. Cipolla, *Le più antiche carte* cit., pp. 68-75, doc. I; L. Cibrario (a cura di), *Statuta*

e della sua collocazione strategica sia dal punto di vista patrimoniale sia da quello giurisdizionale. Pur non essendo centro di un distretto[7], Susa e la sua valle per gli Arduinici erano una parte preziosa della marca dal punto vista commerciale e militare, vantando una strategica posizione lungo il percorso Torino-Moncenisio. Un'ampia parte della valle coincideva inoltre con il patrimonio degli Arduinici, che proprio a Susa detenevano un castello di famiglia[8]

S. Giusto è un tipico esempio di monastero privato di proprietà signorile (*Eigenkloster*), anche se più precisamente si trattava di «un "monastero di famiglia con uno status modificato di *Eigenkloster*"»[9], fondato cioè da famiglie aristocratiche già stabili sul territorio o che aspiravano a radicarsi, usando la creazione del monastero per finalità politiche, dinastiche o economiche. I marchesi non potevano appoggiarsi agli altri due enti monastici valsusini già esistenti, ovvero S. Michele della Chiusa e la Novalesa: la prima vantava un'autonomia difficilmente intaccabile[10], mentre la seconda si stava lentamente ricostituendo come priorato della casa madre di Breme[11]. Con la fondazione di

ac privilegia civitatis Secusiae, in *HPM, Leges Municipales*, IV, regio Typographeo, Torino 1838, coll. 5-8. Per l'istituzione della diocesi di Susa: A.M. Ludovici, *Una comunità e il suo territorio* cit. Cfr. inoltre: G. Chittolini, *«Quasi-città». Borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo*, «Società e Storia», XLVII (1990), pp. 3-26 (ora in Id., *Città, comunità e feudi nell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Unicopli, Milano 1996, pp. 85-104).

7. G. Sergi, *I confini del potere* cit., p. 125.

8. Per la prima menzione del castello di Susa: *MGH. Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, II, pp. 841 sgg., doc. 408.

9. C. Sereno, *Monasteri aristocratici subalpini* cit., parte prima, p. 401.

10. Tra il 983 e il 987, grazie a Ugo di Montboissier, nasce sul monte Pirchiriano l'abbazia di S. Michele della Chiusa che, fin dalle origini, tende a un «estremismo autonomistico» legato alla sua posizione geografica, in un'area di confine tra la diocesi di Torino e quella di Moriana. Nel 1050 Leone IX assicurò all'abbazia la protezione della sede apostolica e stabilì che le dipendenze dell'abbazia, situate in diverse diocesi, fossero esenti dalla giurisdizione vescovile. S. Michele ottenne esplicitamente la completa autonomia solo agli inizi del secolo XII: G. Sergi, *L'aristocrazia della preghiera* cit., pp. 73-86 e P. Cancian, G. Casiraghi, *Vicende, dipendenze* cit.

11. L'abbazia dei SS. Pietro e Andrea fu fondata a Novalesa nel 726 da Abbone, *rector* della Maurienne e di Susa. All'inizio del secolo X l'abate Domniverto e un gruppo di monaci si recarono a Torino cercando un preventivo rifugio dalle incursioni saracene. In seguito a una donazione da parte di Adalberto, marchese ansarico d'Ivrea, nel 929 i monaci entrarono in possesso di alcuni beni tra cui la *curtis* di Breme dove, dopo alcuni anni, si trasferirono definitivamente. Sul finire del secolo l'abate Gezone si mobilitò per riportare in vita la comunità di Novalesa e l'operazione durò fino alla seconda metà del secolo XI. Il restaurato monastero novalicense divenne così un priorato dipendente dalla casa-madre di Breme: G. Sergi, *L'aristocrazia della preghiera* cit., pp. 55-68.

un monastero all'interno del nucleo più ampio del patrimonio arduinico e con l'esclusivo controllo su di esso, Olderico aspirava a rendere gli Arduinici, indipendentemente dall'ufficio pubblico, una vera e propria dinastia[12].

2. La fondazione (1029)

Nell'atto di fondazione, redatto il 19 luglio 1029[13], Olderico Manfredi, sua moglie Berta e Alrico, vescovo di Asti e fratello di Olderico, che si professano di legge salica, ordinano la costituzione di una perpetua «congregatio monachorum», dedita giorno e notte alle preghiere in favore dei fondatori, dei loro avi e dei loro discendenti. La congregazione di monaci, guidati dall'abate Domenico, avrebbe avuto sede nella *basilica* di S. Giusto[14], già costruita su un pezzo di terra di due iugeri appartenente alla famiglia confinante a nord e occidente con il muro della *civitas*.

Olderico e la sua famiglia, specificando che S. Giusto non dipenderà da alcun vescovo, altro monastero o altra persona, riservano il diritto di nominare l'abate a sé stessi

12. G. Sergi, *L'aristocrazia della preghiera* cit., p. 40.

13. C. Cipolla, *Le più antiche carte* cit., pp. 68-75, doc. I. Nell'archivio di S. Giusto sono presenti due copie dell'atto di fondazione: mentre Carlo Cipolla ritenne che i due atti fossero stati prodotti dalla stessa mano e che entrambi fossero genuini, nonostante le notevoli differenze, Ettore Cau con certezza ha dichiarato falso uno dei due atti. Rispetto all'originale, conservato presso Sezione Corte dell'Archivio di Stato di Torino, nella copia consultabile presso l'archivio diocesano segusino fu incrementata la consistenza del patrimonio donato all'abbazia. Grazie all'analisi paleografica, diplomatica e linguistica, Cau ha ipotizzato che autore del falso fosse un monaco di S. Giusto che aveva agito su ordine dall'abate in un momento di controversie o rivendicazioni da parte di terzi nei confronti di quei beni acquisiti posteriormente rispetto alla fondazione. Il falso fu realizzato probabilmente tra il 1037 e 1055, anche se non è da escludere una datazione successiva in epoca adelaidina. Il falso è stato inoltre successivamente interpolato con alcune righe, aggiunte su rasura a metà del secolo XII, riguardanti la percezione delle decime in valle di Susa: la falsificazione dell'atto già in precedenza artefatto è contestualizzabile all'interno della lite sorta tra la pieve segusina di S. Maria e l'abbazia: E. Cau, *Carte genuine e false* cit., pp. 183-214.

14. La chiesa fu consacrata il 18 ottobre dello stesso anno, giorno di san Giusto. Per l'interpretazione del racconto della consacrazione fornito da Rodolfo il Glabro: L. Provero, *Il medioevo monastico* cit., pp. 240-241 con riferimento a Rodolfo il Glabro, *Cronache dell'anno Mille (Storie)*, a cura di G. Cavallo, G. Orlandi, Fondazione Lorenzo Valla-A. Mondadori, Milano 1989, IV, 6-8, pp. 206-212. Per la conservazione dei corpi di san Giusto e di san Mauro nelle chiese valsusine: C. Tosco, *Dalla chiesa al castello di San Mauro: itinerari di un culto e di una fortificazione*, «Bollettino della Società piemontese di archeologia e belle arti», XLVIII (1996), pp. 77-106. Per studi aggiornati riguardo all'edificio del monastero di S. Giusto: *La Basilica di San Giusto: la memoria millenaria della cattedrale segusina. Atti del convegno - Chiesa Cattedrale di San Giusto in Susa (21 ottobre 2000)*, Centro culturale diocesano, Susa 2002.

e ai loro eredi dopo la morte di Olderico e Berta. Nel caso manchino figli o figlie, è concesso ai monaci stessi di eleggere il proprio abate, scegliendolo all'interno della *congregatio*. L'abate, secondo disposizione papale e disposizione dei testatori, potrà farsi consacrare da qualsiasi vescovo a sua scelta.

I fondatori concedono al monastero, insieme alla pezza di terra su cui era edificata la *basilica*, anche la terza parte della *civitas* di Susa e del suo territorio, tranne il castello famigliare, e la terza parte di tutta la valle di Susa, che era sotto la giurisdizione dei fondatori («que iuris est nostri»). La divisione in terzi dei beni donati a S. Giusto in valle di Susa, che creerà le premesse per i conflitti tra l'abbazia segusina e i conti di Savoia nei secoli successivi, rimanda alla spartizione delle quote di beni e giurisdizione fra gli eredi degli Arduinici[15].

Il patrimonio, che si estendeva dal Monginevro e Moncenisio fino al territorio e al confine del villaggio di Vaie, era distribuito nei luoghi di Cesana, Oulx, Bardonecchia, Salbertrand, Exilles, Chiomonte, Giaglione, Meana, Mattie, Foresto, Bussoleno, San Giorio, Chianocco, Bruzolo, Borgone, Villar Focchiardo e Sant'Antonino, «cum casis, capellis universisque rebus eisdem locis et territoriis pertinentibus». I fondatori, inoltre, donano le due corti di Almese e Rubiana, la corte di Vigone e metà della corte di Volvera. Secondo le parole dei fondatori, il patrimonio concesso all'abbazia constava di quindicimila iugeri, e i monaci «habeant» questo patrimonio «ad husum et sumptum et firmiter possideant et pars eiusdem monasterii quidquid voluerint faciant».

L'estensione dei possedimenti partiva dai due valichi più importanti, Moncenisio e Monginevro, che portavano rispettivamente verso Chambéry e Briançon, e finiva in corrispondenza di Vaie, a fondo valle, nel territorio sotto la

15. Nell'atto si sottolinea che il terzo della valle di Susa era di "giurisdizione" della famiglia, ma «non si capisce se si riferiscono a una giurisdizione compatta sulla valle di Susa, oppure a un altrettanto compatta presenza patrimoniale (invero piuttosto improbabile)» o ancora «a quella parte della valle di Susa che oltre a essere da loro governata è anche da loro posseduta»: G. Sergi, *L'aristocrazia della preghiera* cit., p. 40. Lo stesso discorso è riferibile al *castrum* situato in Susa, poiché non è chiaro se gli Arduinici lo detenevano in quanto marchesi o in quanto proprietari dell'edificio: Id., *I confini del potere* cit., p. 40. Cfr. inoltre: Id., *I confini del potere* cit., p. 80 sgg. e 134 sgg, e A. Tarpino, *I marchesi di Romagnano* cit., p. 32 sgg.

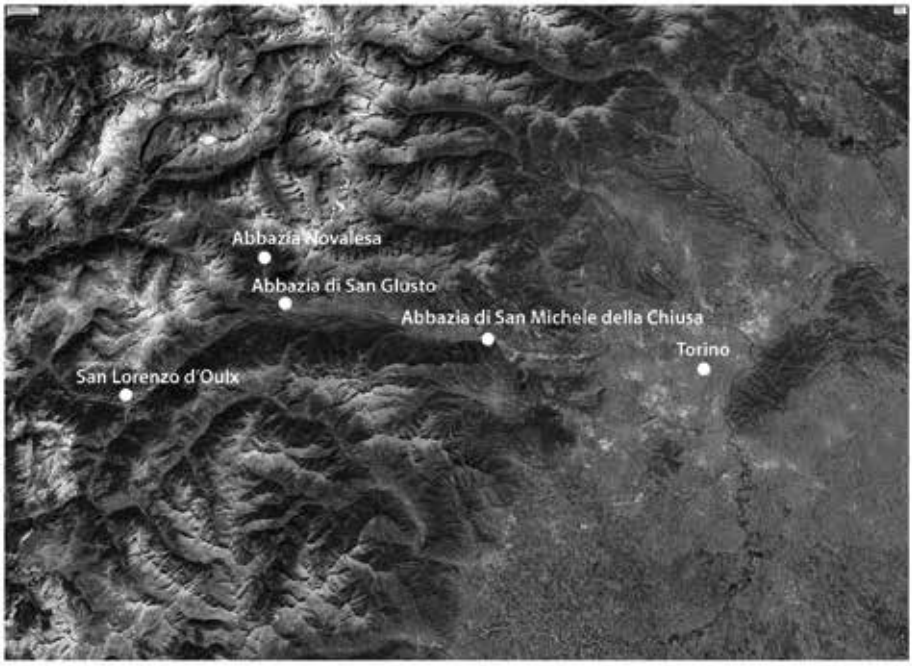

Fig. 1. Gli enti religiosi ed ecclesiastici valsusini.

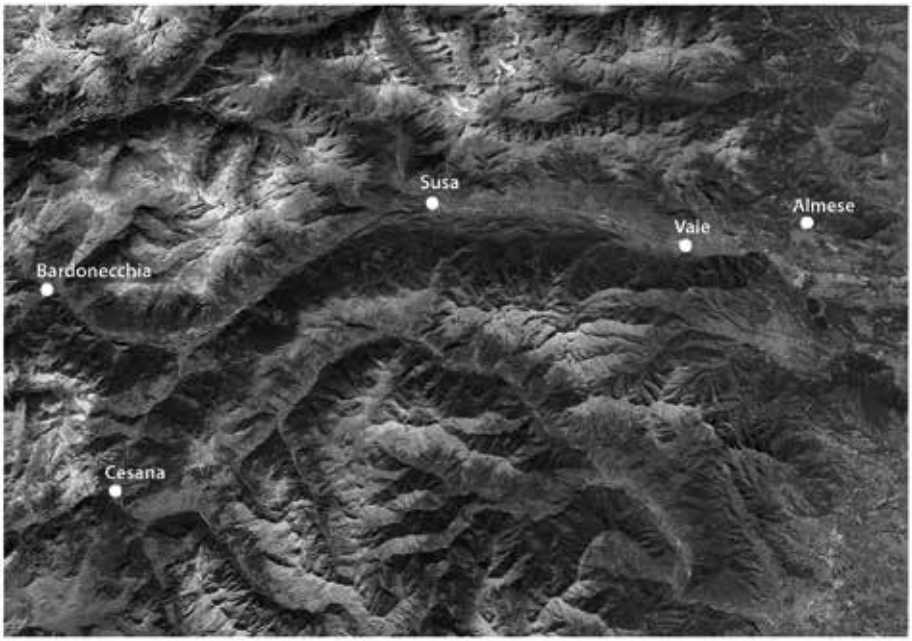

Fig.2. I confini del patrimonio donato a S. Giusto in occasione della sua fondazione (1029).

giurisdizione dell'abbazia di S. Michele della Chiusa. S. Michele, infatti, possedeva i luoghi di Sant'Ambrogio, Chiusa e Vaie sulla sponda destra della Dora Riparia[16] e, al di là del fiume, Celle sul monte Caprasio: questi luoghi formavano con il monte Pirchiriano un territorio omogeneo che dal ponte della Rocca, tra Sant'Antonino e Vaie, giungeva sino al ponte Volonia ad Avigliana e che dal Pirchiriano andava sino al Caprasio. Poiché attorno a questo nucleo S. Michele aveva terre a Caprie e Condove[17], è probabile che Olderico, con l'intenzione di evitare frizioni tra le due abbazie, abbia donato al monastero segusino le terre sul lato sinistro della Dora fino a Borgone e sul lato destro fino a Sant'Antonino.

Si perdono subito le tracce dei possedimenti donati a S. Giusto siti in quell'area chiamata oggi "alta valle di Susa", ovvero da Chiomonte verso i valichi: il territorio in questione era sotto l'influenza dei conti di Albon[18] – futuri Delfini – e della prevostura di S. Lorenzo d'Oulx, di fondazione pressoché coeva all'abbazia segusina, protetta dagli stessi Albon.

3. Il primo secolo sotto la protezione dei conti di Savoia (1045-1147)

La difesa dell'autonomia di S. Giusto, inizialmente in mano agli Arduinici, passò presto sotto la responsabilità dei Savoia, che ne ottennero il controllo in seguito al matrimonio tra Adelaide, figlia di Olderico Manfredi, e il conte Oddone di Moriana, ultimo figlio di Umberto I e capostipite della dinastia oltralpina di Moriana-Savoia[19], avvenuto poco prima del 1045[20]. Al periodo di transizione dall'influenza

16. D'ora in poi solo "Dora" per alleggerire la lettura.

17. P. Cancian, G. Casiraghi, *Vicende, dipendenze e documenti* cit., pp. 56-57.

18. Gli Albon, originari del Valentinois, espansero i loro dominî tra X e XI secolo, iniziando a esibire il titolo di conte nel terzo decennio del secolo X; fu Guigo IV il primo a portare il soprannome di "delfino" (1133). Tra il 1039 e il 1043 gli Albon riuscirono a garantirsi il controllo del castello di Briançon nella valle della Durance. Il conte Guigo II iniziò a interessarsi della prevostura di S. Lorenzo d'Oulx nel terzo quarto del secolo, quando gli Arduinici – grazie al matrimonio tra Adelaide e Oddone di Moriana – si orientarono verso il Moncenisio piuttosto che verso l'alta Dora per il passaggio al di là delle Alpi. I conti d'Albon si affermarono definitivamente in alta valle di Susa in seguito allo sfaldamento della marca, tanto che a metà del secolo XII è attestato a Exilles un castello sotto il loro diretto controllo: L. Patria, *La canonica regolare* cit., pp. 81–114.

19. Per la nascita e il consolidamento del potere della dinastia dei Moriana-Savoia cfr. G. Sergi, *Potere e territorio* cit., p. 138 sgg.

20. Grazie al matrimonio il passo del Moncenisio diventò ufficialmente elemento di con-

arduinica a quella sabauda risale una bolla di papa Vittore II in favore di S. Giusto, emessa nel 1057 in seguito a una supplica dell'abate segusino, che probabilmente in questa fase di cambiamento temeva la perdita dell'autonomia dell'abbazia[21]. Il pontefice ribadì per S. Giusto lo stato di abbazia *nullius diocesis* e, soprattutto, concesse ai monaci di eleggere il proprio abate in autonomia.

Nel corso del suo governo Adelaide operò importanti cambiamenti all'interno della geografia ecclesiastica valsusina, prima a scapito del priorato di S. Maria Maggiore di Susa[22] e successivamente anche ai danni del monastero di famiglia ovvero S. Giusto di Susa. Inizialmente, infatti, la *comitissa* donò la pieve di S. Maria di Susa e altre chiese della valle con tutte le decime alla chiesa cattedrale di Torino[23], ponendo in seguito S. Maria alle dipendenze della neonata prevostura di Oulx[24]. Infatti, S. Lorenzo insisteva in un punto strategico, al centro dell'alta valle di Susa e attraversato dalla via Francigena, collegamento tra la valle e il valico del Monginevro. Tuttavia già dalla fine del secolo XI l'alta valle di Susa, territorio compreso tra Chiomonte e il Monginevro, rientrava ormai sotto il dominio dei conti

giunzione tra la marca di Torino, che comprendeva una larga parte del Piemonte occidentale, e i comitati transalpini del regno di Borgogna sotto il controllo di Umberto I: G. Sergi, *Potere e territorio* cit., p. 49; Id., *Il secolo XI* cit., p. 439.

21. La bolla, primo documento emesso da un pontefice in favore del cenobio segusino, non è tradita in originale ma in una trascrizione del secolo XIX conservata presso la Biblioteca Reale di Torino: M. Bosco, *Le più antiche carte* cit. Per l'edizione della bolla: P. Kehr, *Papsturkunden in Turin bericht uber die Forschungen von L. Schiaparelli*, «Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen, Philologisch – historische Klasse», I (1901), pp. 84-86, doc. II.

22. La *plebs* di S. Maria Maggiore a Susa fu fondata anteriormente all'epoca della contessa Adelaide. Un passo della *bulla* del vescovo di Torino Cuniberto definisce S. Maria Maggiore una pieve battesimale che *ab antiquitus* assolveva a una funzione quasi episcopale ma, poiché nessun'altra fonte comprova questo dato, l'informazione non è stata ritenuta attendibile dalla storiografia: C. Cipolla, *La «Bulla maior» di Cuniberto vescovo di Torino in favore della prevostura di Oulx*, in «Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino», serie 2, L (1899-1900), p. 115 e G. Casiraghi, *La diocesi di Torino* cit., p. 49. Per un'analisi delle vicende del priorato fino al secolo XIII: L. Gatto Monticone, *Susa. Il priorato di Santa Maria* cit.

23. G. Collino (a cura di), *Le carte della Prevostura d'Oulx* cit., pp. 48-50, doc. XXXVIII.

24. La donazione di Adelaide, non conservata, è nominata nel 1172 in un atto di Milone, vescovo di Torino: G. Collino (a cura di), *Le carte della Prevostura d'Oulx* cit., pp. 171-176, doc. CLXII. Cfr. inoltre G. Casiraghi, *L'organizzazione ecclesiastica* cit., p. 49 con riferimento a C. Cipolla, *La «Bulla maior»* cit., p. 119 e G. Collino (a cura di), *Le carte della Prevostura d'Oulx*, pp. 14-15, doc. XXI.

La fondazione e il rapporto con i conti di Savoia

d'Albon[25]. Inizialmente l'ente ulcense accettò i favori di entrambe le famiglie, per poi diventare un ente esclusivamente fedele ai conti d'Albon.

Negli anni successivi Adelaide cercò di allentare la tensione creatasi tra la dinastia marchionale e S. Maria Maggiore, fin da subito insofferente nei confronti della prevostura ulcense, investendo il priorato segusino prima di tutte le decime della villa di Susa e del suo territorio e in seguito di quelle di altri villaggi valsusini[26]. Il tentativo della *comitissa* di placare con le donazioni i canonici di S. Maria creò tuttavia le premesse della disputa che animò per tutto il secolo successivo il priorato segusino e l'abbazia di S. Giusto intorno alla riscossione della decima, dando inizio alla decadenza economica del monastero[27].

Se Adelaide si dimostrò poco generosa verso il monastero di famiglia, in compenso l'imperatore Corrado II nel dicembre 1037 emanò da Parma un diploma in favore dell'abbazia segusina, confermando le largizioni a favore di S. Giusto fatte in occasioni della fondazione e concedendo al cenobio l'immunità esplicitando che nessuno, riguardo «omnibus suis [dell'abate] rebus mobilibus et immobilibus, famulis et de rebus que ibi sunt, vel conferende erunt» può «inquietare, molestari, disvestire, aut fotrum tollere, seu legem facere, aut placitum tenere», se non l'abate medesimo[28].

Nell'ultimo decennio del secolo XI la marca iniziò un irreversibile disfacimento che si completò dopo la morte della *comitissa* avvenuta nel 1091. Il successore di Adelaide, il nipote Umberto II[29], trascurò il monastero segusino, mentre il figlio Amedeo III emanò una serie di disposizioni favorevoli a S. Giusto, conscio dell'importanza che l'abbazia

25. M.A. Benedetto, *Ricerche sugli ordinamenti dei domini del Delfinato nell'alta val di Susa*, Giappichelli, Torino 1939, p. 18 sgg.

26. G. Collino (a cura di), *Le carte della Prevostura d'Oulx* cit., pp. 42-44, doc. XXXIV; pp. 46-48, doc. XXXVII.

27. L. Orla, *La vita religiosa dal secolo XI al tardo medioevo*, in P. Del Vecchio, D. Vota (a cura di), *Storia delle valli di Susa*, vol. II cit., pp. 197-224.

28. *MGH*, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, IV, p. 349, doc. 254 e p. 407, doc. 289. Per il commento sull'autenticità dell'atto: C. Cipolla, *Le più antiche carte* cit., pp. 84-90, doc. IV.

29. Cfr. G. Sergi, *Il medioevo fino al Trecento* cit., p. 225; G. Pecchio, *Sviluppi signorili dopo la marca* cit., pp. 422-423.

e lo stesso borgo di Susa rivestivano per la famiglia. Infatti, Amedeo III e i Segusini giurarono un *instrumentum* (non tràdito) che sarebbe stato la base per le franchigie concesse alla comunità verso la fine del secolo[30]. Pur essendo una piccola realtà, Susa era strategicamente essenziale per i Savoia: essa infatti «rientrava nell'area "italiana" della dominazione sabauda e ne era allo stesso il cuore, non era in frontiera, ma in zona sicura»[31]. Inoltre Susa, collocata lungo l'itinerario della cosiddetta via Francigena, era un borgo attivo economicamente e culturalmente.

Amedeo III, primo esponente della famiglia sabauda a emanare atti in favore del monastero segusino, nel 1134 restituì al cenobio alcuni beni in Almese e Volvera che gli erano stati usurpati, reintegrando inoltre l'abbazia del diritto di pesca nei laghi di Avigliana ma riservando alla dinastia comitale metà dei laghi per diritto di custodia. L'abate fornì ad Amedeo 800 soldi per la difesa di beni e diritti del monastero, con la clausola che il conte avrebbe pagato 60 lire nel caso si fosse rifiutato di concedere la sua protezione[32].

Nel marzo 1147 Amedeo III offrì al monastero i diritti che gli spettavano sulle acque della Dora, del Gelassa e del Cenischia in tutto il territorio di Susa, con il veto a chiunque di edificare «molendinum, verberatorium et paratorium» lungo il corso di quei fiumi[33]. Nello stesso giorno il conte, in occasione di una cerimonia svoltasi pubblicamente davanti all'altare di san Giusto, porgendo le proprie scuse per le *pravae actiones* commesse da lui e dai suoi ufficiali nei confronti del monaci, offrì al monastero il «receptum comitale» (ovvero il diritto di albergaria) sui luoghi di Almese, Rubiana, Caprie, Condove, Borgone e Sant'Antonino e donò, a esclusione della *venditio*, quanto da lui possedu-

30. Negli statuti concessi successivamente da Tommaso I del 1198 si fa riferimento all'«instrumentum Amedei comitis et marchionis»: L. Cibrario (a cura di), *Statuta ac privilegia* cit., coll. 5-8. Nel 1146, tra l'altro, Amedeo III rinunciò a ogni esazione e rivendicazione giudiziaria sugli uomini di Sant'Ambrogio, borgo sotto la giurisdizione di S. Michele della Chiusa, riconoscendo al monastero la totale giurisdizione sugli abitanti del luogo: risulta evidente che «Amedeo III stava riorganizzando il profilo istituzionale e le forme di appartenenza di riconoscimento e di inclusione nella contea delle terre poste su questo versante alpino»: M. Saracco, *Vaie tra medioevo ed età moderna*, cit.

31. G. Sergi, *Potere e territorio* cit., p. 189.

32. C. Cipolla, *Le più antiche carte* cit., pp. 91-92, doc. V.

33. *Ivi*, pp. 92-93, doc. VI.

to nel territorio di Susa da Castelpietra fino al prato "de Helemosina" e dalla Dora fino a "Lazzerias"; in cambio il monastero avrebbe finanziato con undicimila soldi segusini la crociata di Amedeo III sostenuta da papa Eugenio III[34].

4. L'assestamento formale del potere signorile di S. Giusto (fine XII-metà XIII sec.)

Dalla fine del secolo XII il cenobio segusino, che pur aveva dato prova della sua ricchezza in denaro liquido finanziando la crociata di Amedeo III e affiancando il nipote di quest'ultimo, Tommaso I, nel ruolo di protettore e benefattore della nuova certosa valsusina di Losa e di Monte Benedetto[35], aveva iniziato un lento declino economico che sarebbe durato per i secoli successivi[36]. Oltre alla pessima gestione del patrimonio fondiario e del denaro da parte dei monaci, concorsero alla crisi non solo il mancato appoggio dei Savoia, che iniziarono a sostenere enti religiosi privi di ambizioni politiche come appunto la certosa di Monte Benedetto, ma anche una lunga disputa con la prevostura di S. Lorenzo d'Oulx relativa alla raccolta delle decime nella zona tra Monginevro e Chiomonte, conclusa con la disfatta di S. Giusto[37].

In questo periodo il conte Tommaso I prese parte alla politica europea per garantirsi appoggi nell'impresa della conquista del Torinese, avvicinandosi a Federico II. Aspirando alla conquista di Torino e in generale della zona a sud-est della valle di Susa, il conte avviò un'abile politica volta al controllo di strade e pedaggi[38] e rafforzò il legame con la comunità di Susa.

34. *Ivi*, pp. 94-108, doc. VII.

35. Nel 1189 era nata in località Losa, immediatamente sopra Susa, una comunità di certosini che nel 1197, su richiesta dei monaci stessi, fu trasferita con il consenso di Tommaso I nella più tranquilla zona di Monte Benedetto sulla montagna di Villar Focchiardo: M. Bosco, *Il rapporto* cit. Per l'edizione dell'atto della donazione da parte di S. Giusto: M. Bosco (a cura di), *Cartario della Losa* cit., p. 31 sg., doc. III. Per la penetrazione certosina nel territorio piemontese: P. Guglielmotti, *I certosini in Piemonte*, in *Il monachesimo italiano nell'età comunale. Atti del IV Convegno di Studi Storici sull'Italia Benedettina, Abbazia di S. Giacomo Maggiore, Pontida (Bergamo), 3-6 settembre 1995*, Badia di Santa Maria del Monte, Cesena 1998, pp. 139-161.

36. F. Grosso, *Vita economica delle abbazie piemontesi (sec. X-XIV)*, Apud Aedes Universitatis Gregorianae, Roma 1940, p. 123 sg.

37. L. Orla, *La vita religiosa* cit., pp. 197-224.

38. G, Sergi, *Potere e territorio* cit., p. 162. Per i pedaggi in Piemonte: M. C. Daviso di

Oltre a concedere franchigie e *libertates* agli *homines* di Susa nel 1198[39], Tommaso I si premurò di favorire anche S. Giusto, fragile dal punto di vista economico, emanando ben due carte il 5 marzo del 1212. Nella prima Tommaso, menzionando i debiti contratti dal monastero, comprò nel 1212 la villa di Vigone da S. Giusto in cambio di ventimila soldi e concesse esenzioni da *leida* e pedaggi in favore dell'abbazia. Il conte inoltre cedette al cenobio i villaggi valsusini di Mattie, Menolzio (oggi frazione di Mattie), S. Giuliano (oggi frazione di Mattie) e Frassinere (oggi frazione di Condove) «cum omni dominio, iurisdictione ac mero misto imperio et generaliter cum omnibus ad ius comitatus pertinentibus»[40]. Nel secondo documento, invece, prendendo coscienza dei danni inflitti al monastero dalla dinastia comitale a causa di generici "cattivi consiglieri", oltre a confermare a S. Giusto tutto ciò che i fondatori avevano donato all'abbazia, Tommaso I riconobbe

> omnia iura, que habemus, quecumque sint, vel quacumque de causa, sive ratione, nobis pertineat, vel pertinere possent in hominibus predicti monasterii, sive in rebus ipsorum, que sunt de feudo, sive de dominio dicti monasterii, ubicumque sint et in quibuscumque locis consistant et a quibuscumque possideantur, sive pro toto pertineant, vel pro aliqua parte dicto monasterio,

tranne quando, in caso di guerra, gli uomini fossero serviti per la difesa del territorio[41]; inoltre il conte concesse al monastero l'esercizio tutti i *banna* sui suoi possedimenti. Tommaso I infine donò all'abate il diritto di giudicare «omnes offensiones que perpetrari possent ab hominibus predicti monasterii ex quacumque de causa et in quibuscumque locis fuerint perpetrata», ovvero il diritto di giudicare cause criminali[42].

Nel corso dei vent'anni successivi il governo del princi-

Charvensod, *I pedaggi delle Alpi occidentali nel Medio Evo*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1961 e in particolare per quelli tra Torino e Chambéry (Rivoli, Avigliana, Susa) p. 338 sgg.

39. L. Cibrario (a cura di), *Statuta ac privilegia* cit., coll. 5-8. L'editore data il documento al 1197, ma per la questione della datazione corretta: G. Sergi, *Potere e territorio* cit., p. 191 n. 156. Le franchigie furono redatte nella camera dell'abate di S. Giusto e con la sua esplicita mediazione: *Ivi*, pp. 192-194 e L. Provero, *Le parole dei sudditi* cit., p. 49.

40. HPM, *Chartae*, I, col. 1183 sgg., doc. DCCCV.

41. Per la cavalcata cfr capitolo VII, paragrafo 1.6.

42. C. Cipolla, *Le più antiche carte* cit., pp. 109-115, doc. VIII.

pato sabaudo fu gestito dai figli di Tommaso I. Amedeo IV[43], che governò dal 1233 fino al 1253 mantenendo una posizione filoimperiale, rinsaldò i rapporti non solo con S. Giusto ma in particolar modo con la villa di Susa: appena salito al potere il conte garantì i privilegi sanciti dal padre in favore del borgo segusino[44], mentre nel decennio successivo riconobbe l'importanza della produzione e del commercio del vino per il borgo concedendo una serie di agevolazioni ai Segusini[45].

Nel maggio del 1245 il conte emanò una conferma in favore dell'abate di S. Giusto[46]: Amedeo riconobbe al monastero «in hominibus suis et vallis dum in eorum feudo morantur totaliter iurisdictionem et imperium servato more Secusiensium», tranne la cavalcata che era riservata al conte, come già stabilito da Tommaso I nel 1212. La disposizione del conte tuttavia, così come quelle emanate dai suoi predecessori, si limitava a confermare diritti che l'abbazia già deteneva, senza fornire sostegno economico in favore di S. Giusto.

5. L'istituzione della castellania sabauda a Susa (metà sec. XIII)

Tommaso II di Savoia, subentrato al fratello Amedeo a metà secolo XIII, ottenne in feudo la città di Torino dall'imperatore Federico II. Il conte tuttavia affrontò le ostilità della città di Asti, che mirava ad acquisire il controllo di Torino. Nel corso della guerra sorta con Asti, avvenuta negli anni Cinquanta, Tommaso ripose una grande fiducia in Giacomo, l'abate di S. Giusto: Giacomo non solo guidò le milizie sabaude contro Asti ma, in occasione della cattura del conte, cercò di mediare per il suo rilascio offrendo la propria per-

43. Nel 1235 Amedeo IV aveva infeudato a Tommaso (capostipite del ramo piemontese che, successivamente, assumerà la denominazione "d'Acaia") le terre da Avigliana verso la pianura insieme al pedaggio di Sant'Ambrogio: F. Cognasso (a cura di), *Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino (998-1300)*, [s.n.], Torino 1914, p. 132 sgg, doc. CXXXIV.

44. L. Cibrario (a cura di), *Statuta ac privilegia* cit., coll. 9-12.

45. *Ivi*, coll. 13; Ivi, coll. 15-16; R. Ciotti, *Lo sviluppo feudale nella bassa valle di Susa fino alla metà del XIV secolo*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1968-1969, vol. 2, pp. 93-96, doc. XIX. Per la descrizione del contenuto degli atti: capitolo VII, paragrafo 1.4.1.

46. L. Cibrario (a cura di), *Statuta ac privilegia* cit., coll. 13-14.

sona come ostaggio. L'operazione fallì e il conte fu rilasciato solo successivamente, morendo pochi anni dopo nel 1259[47].

Pietro II[48], acquisito il titolo comitale dopo la morte del fratello Tommaso e dei suoi figli, avviò una politica di rafforzamento del principato tramite non solo l'acquisizione di un gruppo di regioni subalpine ma anche la razionalizzazione dei criteri di ordinamento del territorio, definendo l'ambito sotto il controllo comitale in quadri coerenti e amministrati da personale specializzato. Si tratta di una modifica della modalità della gestione da parte dei conti sul loro nascente principato: da un controllo signorile alla supremazia feudale, da agenti signorili a officiali territoriali[49].

A partire dalla metà del secolo XIII, dunque, i conti di Savoia organizzarono formalmente il territorio del principato in circoscrizioni di carattere regionale chiamate balivati, a loro volti articolati internamente in un numero variabile di unità amministrative minori dette castellanie: le circoscrizioni erano governate da due ufficiali, rispettivamente il balivo e il castellano. Il numero di castellanie e di balivati subì nel corso nel tempo mutamenti dovuti a perdite o acquisizioni territoriali, ad accorpamenti di castellanie contermini oppure all'estinzione di un lignaggio signorile che poteva favorire l'insediamento di una castellania. Inoltre, ciascuna castellania aveva dimensioni proprie, esercitando l'autorità su un numero variabile di comunità adiacenti.

Solo due tra i balivati si trovavano a ovest delle Alpi ovvero il balivato della valle d'Aosta e quello della valle di Susa (definita «terra vetus» insieme alle valli di Lanzo), mentre nel resto del Piemonte prevalse l'eterogeneità delle tradizioni amministrative delle terre man mano incorporate al principato, impedendo così l'istituzione di un sistema regolare di balivati e castellanie. Le circoscrizioni amministrative del Piemonte, spesso concentrate attorno a un nucleo urbano e al suo territorio, erano guidate da funzionari con

47. T. Rossi, F. Gabotto, *Storia di Torino*, Baravalle e Falconieri, Torino 1914, p. 269. L'abate Giacomo, oltre a figurare tra gli esecutori testamentari del conte, operò come vicario di Tommaso in *Lombardia*: ASTO, SC, Materie politiche per rapporto all'interno, Testamenti di sovrani e principi di Savoia, m. 1/1; ASTO, SC, Scritture della città e provincia di Alba in Paesi, Città e provincia d'Alba, Sommariva Bosco, fasc. 1.

48. Sulla figura di Pietro II: A. Paravicini Bagliani, E. Pibiri (a cura di), *Pierre II de Savoie* cit.

49. G. Castelnuovo, *L'administration* cit., p. 8.

titoli diversi[50]. L'unità territoriale per eccellenza del principato sabaudo nell'area di nostro interesse era dunque la castellania, cioè una circoscrizione militare, amministrativa, giudiziaria e finanziaria, mentre il balivo assumeva compiti di coordinamento militare e generiche funzioni amministrative e fiscali a livello regionale.

La stabilizzazione del sistema gerarchizzato tra balivati e castellanie prese avvio negli anni Sessanta del secolo XIII e, coerentemente, il primo conto della castellania di Susa conservato risale al 1264[51]. La valle di Susa, sede dell'omonimo balivato che comprendeva le castellanie di Susa, Avigliana e Rivoli, presenta una certa vischiosità delle cariche fino agli Ottanta[52]: tra gli anni Cinquanta e Sessanta non solo un'unica persona era a capo di tutte le castellanie della valle, ma Teobaldo de Cors accumulò sia le tre cariche di castellano sia quella di balivo e, ancora fino alla fine del secolo XIII, generalmente uno dei tre castellani ricopriva anche la carica di balivo. Alla fine del Duecento si completerà il processo di gerarchizzazione e consolidamento dell'amministrazione regionale, ma solo negli anni Venti-Trenta del secolo successivo si stabilizzerà la struttura del balivato, ciascuno con la propria capitale regionale che, per la circoscrizione della valle di Susa, era Avigliana.

Inizialmente la giustizia locale era affidata al castellano che, tuttavia, non possedeva particolari nozioni di diritto. Da metà secolo XIII balivi e castellani non si occuparono più dell'esercizio della giustizia civile[53] poiché le riforme istituzionalizzeranno la carica di giudice regionale, cioè un'unica figura comune a tutte le castellanie comprese nel balivato[54]: in questo modo si definisce una formale diffe-

50. A. Barbero, *Il ducato di Savoia* cit., p. 24.

51. Prima di tale data sono attestate a Susa tre persone definite "castellanus Secusie": Bertrand da Montmélian (1223; 1226-1228; 1230), un certo Pietro (1233) e *Poncius de Hugina* (1246). Nella prima metà del Duecento, all'interno dei territori sabaudi, sono presenti persone con la carica di castellani anche se questa definizione attesta un rapporto tra il castellano e il castello più che tra un ufficiale e una circoscrizione: P. Cancian, *La giustizia tra i secoli x e XIII* cit., pp. 249-270.

52. Per Castelnuovo il caso della valle di Susa permette di mostrare «les tâtonnements et les aboutissements de cette réorganisation administrative»: G. Castelnuovo, *L'administration* cit., testo tra le note 76 e 81.

53. M. Chiaudano, *Le curie sabaude* cit., pp. 20-21.

54. G. Castelnuovo, *L'administration* cit., testo tra le note 64 e 81; G. Castelnuovo, *Ufficiali* cit., pp. 129-131.

renza di competenze, assegnando quelle amministrative al balivo e quelle giudiziarie al giudice, professionista laureato responsabile dei processi di primo grado in materia penale e in maniera civile.

A nord e a ovest dell'arco alpino il territorio di competenza del singolo giudice corrispondeva indicativamente con quello di un balivato: per la valle di Susa era presente un giudice itinerante denominato *iudex vallis Secusie*, attestato per la prima volta nel 1272[55] e che, probabilmente in seguito alla conquista sabauda di Ivrea avvenuta nel 1313, allargherà il territorio di competenza cambiando nome in *iudex vallis Secusie et Canapicii*.

6. Il cambiamento degli assetti territoriali

6.1. La prima fase della crisi (fine XII-prima metà XIII sec.)

A partire dalla fine del secolo XII gli abati del monastero segusino, colpito da un'inesorabile decadenza economica e patrimoniale, furono gradualmente costretti, oltre a indebitarsi con privati o altri enti[56], ad alienare beni, terreni, chiese e cappelle tanto nel territorio valsusino[57] quanto in quello piemontese[58].

55. M. Chiaudano, *Le curie sabaude* cit., p. 28.

56. G. Collino (a cura di), *Le carte della Prevostura d'Oulx* cit., pp. 222-223, doc. CCXIII.

57. Nel 1199 risale la cessione in favore della prevostura di Rivalta di beni, redditi e di tutti i diritti spirituali: C. Cipolla, *Le più antiche carte* cit., pp. 56-58. All'inizio del secolo S. Giusto fu costetto a vendere due chiese dipendenti dall'abbazia segusina, ovvero S. Evasio di Susa all'ospedale del Moncenisio e S. Martino di Chiomonte alla prevostura di Oulx: ASDS, ASVDS, Parte I, m. 2, fasc. 33: L. Patria, *Prima del Laietto* cit., pp. 9-59. Nel 1230 fu ceduto in albergamento alla comunità certosina della Losa – trasferita a Monte Benedetto sopra Villar Focchiardo – il ricco "tenementum de Panzono" presso Almese [M. Bosco (a cura di), *Cartario della Losa* cit., p. CLXIV, doc. CXXXIII] che S. Giusto tentò di recuperare nel secolo successivo senza risultati: ASTO, SC, Susa S. Giusto, m. 4, n. 40. Nel 1236 sorse una controversia tra l'abate e il *dominus* Bosone *de Clusa* per alcuni beni in Villar Focchiardo: ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 13 doc. 1; per la famiglia *de Clusa* cfr. G. Sergi, *Potere e territorio* cit., p. 273 e S. Pozzati, *Dinastizzazione breve* cit., p. 545.

58. Tra il 1220 e il 1268 l'abbazia si scontrò prima con i marchesi di Romagnano poi con i signori di Luserna per la giurisdizione su Frossasco: F. Gabotto (a cura di), *Cartario di Pinerolo fino all'anno 1300*, Tipografia Chiantore-Mascarelli, Pinerolo 1899, p. 117, doc. LXXXVI; ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 2.2 fasc. 14; ASTO, SC, Paesi per A e B, Paesi per A e B: da Fabrica a Fucecchio, m. 13, fasc. 2. Frossasco. Per i marchesi di Romagnano: A. Tarpino, *I marchesi di Romagnano* cit.; per i signori di Luserna: A. Barbero, *Il dominio dei signori di Luserna sulla Val Pellice (secoli XI-XIII)*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCI (1993), pp. 657-690. Nel 1236, con la mediazione del conte Tommaso II, l'abate Giacomo dovette cedere in usufrutto il castello, la villa e in generale la *iurisdicio* su Priola ai marchesi di Ceva: edizione in L. Patria, *Il priorato monastico di Priola* cit., pp. 154-155, doc. I; L. Provero, *Dai marchesi del Vasto ai primi marchesi di Saluzzo. Sviluppi signorili*

La perdita più importante riguardò la giurisdizione sul territorio di Chiomonte avvenuta gradualmente nella prima metà del Duecento[59]: infatti i prevosti di S. Lorenzo di Oulx acquisirono i diritti spirituali e temporali sul villaggio chiomontino da S. Giusto e dai Gerosolimitani di Chiomonte, che avevano istituito in loco un ospedale con annessi chiesa e cimitero almeno dal 1173[60]. In alta valle S. Giusto aveva perso diritti e terre probabilmente poco dopo la fondazione, essendo territorio della prevostura d'Oulx e dei suoi protettori, i conti di Albon (detti poi Delfini). Alla fine del secolo XII, in seguito alla morte di Umberto III, i Delfini erano penetrati in valle di Susa imponendo il proprio dominio fino a Chiomonte, dove si attestò il confine con i dominî sabaudi, inquadrando così tutti i borghi dell'alta valle nel Delfinato e più precisamente nel balivato del Brianzonese. Con la perdita della parte di giurisdizione detenuta da S. Giusto, Chiomonte diventò definitivamente non solo confine tra i dominî dei Delfini e dei Savoia, ma anche tra quelli dei loro istituti favoriti, rispettivamente S. Lorenzo d'Oulx e S. Giusto di Susa, dando vita a quella separazione amministrativa e giurisdizionale tra alta e bassa valle di Susa che durerà fino al trattato di Utrecht (1713)[61].

6.2. La costituzione delle castellanie abbaziali (seconda metà sec. XIII)

La seconda metà del Duecento rappresentò per la valle di Susa un momento generale di "progettualità architettonica", probabilmente su spinta dei conti di Savoia che vi consolidarono le castellanie di Susa, Avigliana e Rivoli, ciascuna con sede in un castello. L'abbazia di S. Michele della Chiusa rafforzò i propri poteri signorili grazie ai castelli di Giaveno e Sant'Ambrogio[62], mentre i borghi di Avigliana e Rivoli

entro quadri pubblici (secoli XI-XII), Deputazione Subalpina di storia patria, Torino 1992, p. 137 sgg.

59. G. Collino (a cura di), *Le carte della Prevostura d'Oulx* cit., pp. 227-228, doc. CCXVIII; pp. 230-231; pp. 233-235; p. 246, doc. CCXXXVII; pp. 247-248, doc. CCXXXIX; pp. 304-305, doc. CCXCI.

60. P. Pazé, *Lungo la strada di Provenza* cit., pp. 43-80.

61. M.A. Benedetto, *Ricerche sugli ordinamenti* cit.; D. De Franco, *La difesa delle libertà: autonomie alpine nel Delfinato tra continuità e mutamenti (secoli XVII-XVIII)*, Angeli, Milano 2016.

62. Per Sant'Ambrogio: L. Patria, *"Homines Caselletarum". Uomini di Caselette. Origine e affermazione di una comunità*, in F. Carraro et al. (a cura di), *Caselette. Uomini e ambienti ai piedi del Musiné dalle origini all'Ottocento*, Melli, Borgone di Susa 1999, pp. 118-125 e

furono strategicamente fornite di mura[63]. In parallelo, nel 1277 la dinastia comitale incentivò la costruzione della villanova di Borgone[64], terra controllata con attenzione dal conte di Savoia: la zona tra la Pietra Culera e il fiume Gravio, ovvero ai confini tra Borgone (terra di interesse comitale) e Condove (villaggio abbaziale), era oggetto di liti perenni tra gli uomini dei due villaggi[65].

Anche il monastero di S. Giusto, cercando di salvaguardare la propria autonomia, non fu estraneo al fenomeno di fortificazione. Alla fine degli anni Ottanta l'abate Enrico Barralis promosse a Susa, nella contrada Fuori Porta, la costruzione del *palacium* abbaziale dotato di torre con relativa cappella privata dedicata a sant'Andrea[66], come ulteriore simbolo del potere detenuto da S. Giusto sulla villa di Susa in opposizione al secolare castello sabaudo. In parallelo i monaci segusini, preoccupati tanto per l'espansione sabauda quanto per quella di S. Michele della Chiusa nel tratto di valle di Susa più orientale, organizzarono il territorio in circoscrizioni ancorate alla presenza di un castello, sede dell'amministrazione stessa: nel 1285 erano sicuramente già costruite tutte e quattro le fortificazioni abbaziali nei villaggi di Mattie, Mocchie, Caprie e San Mauro[67].

F. Bosman, *E. Genta, Sviluppo insediativo del «burgus Sancti Ambrosii»: indagine stratigrafica delle strutture murarie (sec. XI-XVI)*, in A. Salvatori (a cura di), *Spiritualità, culture e ambiente* cit., pp. 181-195. Per Giaveno: E. Lusso, *Forme dell'insediamento e dell'architettura nel basso medioevo. La regione subalpina nei secoli XI-XIV*, Associazione Culturale Antonella Salvatico, La Morra 2010, pp. 77-92.

63. E. Lusso, *Forme dell'insediamento* cit., p. 24 sgg, 79 sgg., Id., *Villenove, borghi franchi e mobilità geografica dei contadini nel Piemonte meridionale*, in R. Lluch Bramon *et al.* (a cura di), *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna*, Centro internazionale di studi sugli insediamenti medievali Cherasco 2015, p. 60; L. Gatto Monticone, A. Salvatico, *Una valle di transito fra la tarda antichità e la fine del medioevo. La Valle di Susa*, in F. Panero (a cura di), *Il popolamento alpino in Piemonte. Le radici medievali dell'insediamento moderno*, Consiglio regionale del Piemonte, Torino 2006, pp. 289-332, in part. pp. 317-318. Per un contributo alla metodologia d'indagine sulle villonove: P. Guglielmotti, *Villenove e borghi franchi: esperienze di ricerca e problemi di metodo*, «Archivio storico italiano», CLXVI/1 (2008), pp. 79-86.

64. L. Patria, *Assetti territoriali* cit., pp. 60-65; per l'edizione dell'atto *Ivi*, pp. 124-127, doc. XVII; G. Chiarle, *Fondazioni monastiche e organizzazione del territorio. Il caso di Brione. Parte prima: (secoli X- XIII)*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CVIII/2 (2010), pp. 325-416.

65. P. Cancian, *Principato e "dominatus loci"* cit., p. 252. Le liti proseguiranno fino al secolo XVIII compreso: E. Mollo, *Castrum Capriarum* cit., p. 70 n. 25.

66. L. Patria, *Caseforti e casetorri* cit., pp. 65-66.

67. P. Cancian, *Principato e "dominatus loci"* cit., p. 252.

La fondazione e il rapporto con i conti di Savoia

Nonostante Mattie e Menolzio – su un altopiano a pochi chilometri da Susa – fossero interamente sotto la giurisdizione abbaziale in base alla permuta del 1212, la scelta di collocare una castellania in quella zona non fu casuale: infatti i due villaggi confinavano con la valle Orsiera, donata da Tommaso I alla certosa di Monte Benedetto nel 1197[68], mentre il priorato di S. Maria Maggiore di Susa vantava a Mattie ampi diritti patrimoniali[69] e parrocchiali grazie alla chiesa di S. Maria. Inoltre, nel confinante paese di Bussoleno – su cui S. Giusto non aveva diritti giurisdizionali – i conti di Savoia gestivano una sorta di ufficio periferico dipendente della castellania segusina[70]. La casaforte, vicino alla chiesa di S. Margherita di Menolzio (parrocchia sotto la giurisdizione spirituale di S. Giusto), nominata per la prima volta all'interno di un testamento del 1250[71], dipendeva in origine da S. Giusto ma passò in un momento imprecisato alla famiglia Fargulli che, a sua volta, la vendette nel 1291 a Tommaso Bartolomei, il quale ne fu poi investito dall'abate di S. Giusto[72]. Sebbene avesse perso la fortificazione, in quell'area il monastero segusino rimase signore indiscusso dei due villaggi imponendovi prima un ministrale e poi un castellano che, pur senza "castello", amministrava Mattie e Menolzio in nome dell'abate.

Verso metà del secolo XIII, S. Giusto possedeva un compatto patrimonio nell'area orientale della valle, corrispondente ai villaggi di Frassinere, Mocchie, Condove e Caprie. In particolare l'area tra Caprie e Condove, così come lo sarà per tutto il Trecento[73], era oggetto di contesa tra l'abbazia di S. Giusto e quella di S. Michele della Chiusa, che infatti

68. ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, mazzo secondo Y, numero 15, 16 e 17. La donazione fu confermata nel 1250: F. S. Provana di Collegno, *Notizie e documenti* cit., vol. 1, p. 341, doc. LXXXV.

69. Cfr. L. Gatto Monticone, *Il consegnamento di Mattie all'elemosina di Santa Maria di Susa*, in G. Popolla (a cura di), *Antichi Tesori di Inchiostro. Documenti e volumi dal XI al XIX secolo*, [s.n.], Bussoleno 2001, pp. 57-61.

70. Al fondo di ciascun rotolo della castellania sabauda di Susa una sezione a parte è dedicata alle entrate e alle uscite relative al territorio di Bussoleno: si rimanda generalmente alla serie ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa.

71. M. Bosco (a cura di), *Cartario della Losa* cit., p. 236, doc. CXCIX.

72. A. Galvagno, *La famiglia segusina dei Bartolomei fra spunti signorili ed esperienza comunale (secoli XII-XIV)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1981-1982, pp. 35-39, doc. XIX; pp. 40-43, doc. XX.

73. Cfr. capitolo III, paragrafo 6.2.

nel 1290 rivendicò poteri gastaldali su Caprie, Condove e la valle Pellata[74], ovvero la zona dove S. Giusto aveva iniziato a consolidare il proprio potere grazie all'istituzione della castellania di Caprie. Il castello di Caprie, nelle fonti chiamato *castrum Capriarum*[75], nella cultura popolare odierna è conosciuto come "il castello del Conte Verde" pur non essendo mai stato dipendenza comitale. Il *castrum*, attestato per la prima volta nel 1270, fu costruito su struttura preesistente riconducibile a una chiesa di età romanica, che si sviluppò in un insediamento chiamato giuridicamente *castrum*, privo tuttavia di torre maestra centrale o in generale di apparati difensivi[76].

Anche il castello di S. Mauro[77], nell'attuale territorio di Almese, sorgeva in una zona conflittuale, vicina alla castellania sabauda di Avigliana. Alla fondazione erano state donate all'abbazia segusina le due *curtes* di Almese e Rubiana, site in una zona di pianura che permetteva coltivazioni diversificate rispetto alle zone più montane interne alla valle. I due villaggi, sul confine più orientale – e dunque più vicino a Torino – del dominato di S. Giusto, furono usati come base dai conti di Savoia per la loro espansione verso il torinese[78].

74. P. Cancian, G. Casiraghi, *Vicende, dipendenze*, cit., pp. 199-201, doc. XXXII.

75. Tranne dove diversamente segnalato, per il *castrum Capriarum* e quello di Mocchie si è fatto riferimento a E. Mollo, *Castrum Capriarum. Forma e funzioni di un castello abbaziale,* in *Il «Castrum Capriarum»* cit., pp. 61-92. Per la tradizione storiografica che vuole il *Castrum* come parte delle antiche chiuse della valle di Susa: Ead., *Le chiuse: realtà e rappresentazioni mentali del confine alpino nel medioevo*, in G. Sergi (a cura di), *Luoghi di strada nel medioevo. Fra il Po, il mare e le alpi occidentali*, Scriptorium, Torino 1996, pp. 41-91; Ead., *Le "chiuse" alpine fra realtà e mito*, in *I Longobardi e le Alpi. Atti della Giornata di Studio "Clusae Longobardorum, i Longobardi e le Alpi" (Chiusa di San Michele - 6 marzo 2004)*, Segusium, Susa 2005, pp. 47-66.

76. P. Comba, A. Longhi, E. Lusso, *Architetture fortificate e poteri lungo la valle della Dora nel tardo medioevo*, in P. Del Vecchio, D. Vota (a cura di), *Storia delle valli di Susa*, vol. II cit., p. 155; L. Pejrani Baricco, *L'intervento archeologico per il recupero del castello*, in *Il «Castrum Capriarum»* cit., pp. 17-38.

77. Alla castellania di S. Mauro è parzialmente dedicato il lavoro L. Patria, *Rubiana* cit., seppure incentrato sul villaggio di Rubiana compreso nel territorio della castellania.

78. Nel 1147 Amedeo III donò il diritto di albergaria a S. Giusto su alcuni villaggi nella parte orientale della valle tra cui Almese e Rubiana, sottolineando come in passato il conte avesse eccessivamente usufruito delle risorse di questi villaggi: C. Cipolla, *Le più antiche carte* cit., p. 95, doc. VII. Invece nel 1212 Tommaso I inserì nelle strutture amministrative abbaziali il proprio parente Amedeo di Ginevra, vescovo di Moriana, come *prepositus, rector et aministrator* della casa monastica di Almese, sita in quelle terre che davano verso Torino, oggetto delle mire espansionistiche di Tommaso: E. Patria, *Almese* cit., p. 57.

Almese, sede di una chiesa dedicata a S. Maria almeno dal 1065[79], rivestiva dunque particolare interesse per S. Giusto che vi promosse la costruzione di una chiesa dedicata a san Mauro, in collegamento con l'omonima abbazia di Pulcherada, entrata in una data imprecisata tra i dominî di S. Giusto[80]. Invece la *domus Sancti Mauri*, dipendenza monastica di S. Giusto almeno dal 1117, fu fortificata diventando il *castrum Sancti Mauri* attestato per la prima volta nel 1285[81].

Una parte delle terre almesine fu concessa dai conti agli Antoniani di Ranverso tra fine XII e inizio XIII secolo[82], mentre nel 1230 i monaci segusini – ormai stretti tra le morse dei debitori – cedettero ai certosini di Monte Benedetto il vasto *tenementum* di Panzone, una vasta azienda agricola nei pressi di Almese ricca di vigne alternate a zone non coltivate, che i certosini fecero fiorire in pochi anni grazie alla costruzione di una grangia[83]. Per S. Giusto era così fondamentale un controllo diretto sulla zona, ultimo baluardo monastico prima della pianura e del territorio della diocesi torinese.

6.3. Le permute territoriali (prima metà sec. XIV)

A seguito dell'installazione della castellania comitale a Susa, iniziò la convivenza tra S. Giusto e gli ufficiali sabaudi, anche se le fonti tacciono riguardo ai rapporti tra i due soggetti per il primo mezzo secolo di coesistenza. Nel frattempo i conti di Savoia avevano rafforzato i propri poteri sulla pianura torinese raggiungendo il loro secolare obiettivo: Torino, dopo essere stata prima sotto la signoria angioina e poi all'interno del marchesato di Monferrato, nel maggio 1280 tornò all'interno del comitato sabaudo grazie a Tommaso III. In seguito alla morte di quest'ultimo, nel 1295 suo

79. C. Cipolla, *La «Bulla maior»* cit.

80. L'abbazia di S. Mauro di Pulcherada, fondata nel 991 a pochi chilometri da Torino, passò nel corso dei due secoli successivi sotto il controllo di S. Giusto. Da Pulcherada il culto per san Mauro arrivò a Susa, tanto che san Mauro compare tra i protettori dell'abbazia segusina insieme alla Trinità, alla Vergine e a san Giusto nel 1055, finché a metà del secolo successivo anche la *domus* di Almese dipendente da S. Giusto risulta dedicata al santo. A. Borgi, *Ricerche sull'abbazia di S. Mauro di Pulcherada*, «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», XCIV (1996), pp. 643-652; C. Tosco, *Dalla chiesa al castello* cit., pp. 92-96.

81. P. Cancian, *Principato e "dominatus loci"* cit., p. 252.

82. E. Patria, *Almese* cit., pp. 57-58.

83. M. Bosco, *Il rapporto* cit., pp. 169-174.

fratello Amedeo V assunse il titolo comitale e concesse come appannaggio al nipote Filippo quello che sarebbe divenuto il principato d'Acaia, ovvero tutti i dominî piemontesi della dinastia, esclusa la valle di Susa che rimaneva all'interno del principato sabaudo. La città di Torino era definitivamente sotto il controllo dei conti di Savoia e tale sarebbe rimasta per i secoli a venire.

Stabilizzato il proprio potere sui dominî cisalpini, i conti di Savoia ritornarono a interessarsi al cenobio segusino. Nel 1307 Enrico Barralis, abate di S. Giusto, effettuò uno scambio di territori con il conte Amedeo V: l'abate rinunciò al priorato oltralpino di S. Ippolito di Aix ottenendo in permuta la totale giurisdizione sui villaggi valsusini immediatamente intorno a Susa ovvero Meana, Mompantero, Foresto (oggi frazione di Bussoleno), e Falcemagna (oggi borgata di Bussoleno), anche se il conte conservò il diritto di giudicare tutti gli estranei che avrebbero commesso crimini in quei luoghi[84]. Si tratta dell'ultimo atto di generosità interessata da parte dei conti nei confronti del monastero: il Trecento sarà infatti caratterizzato da una pesante interferenza da parte dei Savoia e dai loro ufficiali nell'amministrazione quotidiana nella giustizia temporale esercitata dall'abbazia.

Negli anni successivi, gli abati cedettero alcuni territori in valle di Susa in cambio di pagamenti annui: le quote di giurisdizione su S. Giorio alla famiglia Bertrandi[85] e quelle su Giaglione agli omonimi signori *de Iallono*[86]. Le cessioni dei diritti su determinati villaggi furono probabilmente motivate dalle condizioni economiche che gravavano sull'abbazia. S. Giusto continuava evidentemente a patire la crisi del secolo precedente, testimoniata da provvedimenti papali, da cessioni in pegno di possedimenti e diritti e da diverse

84. F. Motto, *L'attività* cit., pp. 231-239, doc. III.

85. Il primo membro della famiglia Bertrandi arrivato in valle di Susa fu Bertramin di Montmélian, conosciuto in seguito come Betrand di Chianocco, castellano sabaudo di Susa nella prima metà del secolo XIII. Dopo che Bertrand ebbe acquistato alcuni beni in valle di Susa, il conte Tommaso I gli riconobbe ogni diritto di banno, taglia e fodro sul territorio di Bruzolo. In una data imprecisata Betrand entrò in possesso di una frazione di giurisdizione su Chianocco. Gli eredi di Bertrand si divisero, al tempo dei suoi figli o dei suoi nipoti, nei due rami *de Canusco* e *de Bruxolio*. L. Patria, *Caseforti e casetorri* cit.

86. C. Fabbro, *L'abbazia di S. Giusto di Susa: ricerche storico giuridiche,* tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1964-1965, pp. 154-241, doc. II.

decisioni interne al monastero: in tutti questi casi, la documentazione menziona espressamente i debiti contratti dall'abbazia lungo quasi tutto il Trecento.

Arrivati alla soglia del secolo XIV, abbiamo fornito un contesto storico e istituzionale funzionale alla comprensione della documentazione inedita trecentesca che sarà analizzata nei prossimi capitoli: dopo un rapporto di iniziale sostegno e fiducia tra S. Giusto e i conti di Savoia, degenerato a causa di un progressivo disinteresse dei protettori verso il monastero di famiglia, iniziò una nuova fase in seguito all'installazione nella villa di Susa della castellania sabauda, che nel corso del Trecento si rivelerà tanto un modello quanto un ostacolo all'esercizio del potere giudiziario da parte dell'abbazia segusina.

II. Uomini, territori e documenti: la giurisdizione sulla valle di Susa (sec. XIV)

Nell'ottica di comprendere le competenze e il funzionamento concreto del tribunale signorile di S. Giusto, il capitolo illustra su quali villaggi il monastero esercitasse la giustizia e, all'interno di quelli a "giurisdizione mista", quale criterio distinguesse la giurisdizione abbaziale da quella degli altri poteri. Sarà dedicato spazio al rapporto giuridico che intercorreva tra il monastero e i suoi sudditi e in seguito alle forme documentarie che monaci e ufficiali sabaudi ponevano in essere per controllare il frammentato potere giurisdizionale sul territorio della valle di Susa.

La precisa definizione dei poteri esercitati da S. Giusto risulta funzionale per contestualizzare nel suo complesso l'attività giudiziaria del monastero segusino, intendendo non solo l'operato ordinario della curia ma anche i conflitti con i conti di Savoia e i loro ufficiali per l'esercizio del potere giudiziario.

1. Il quadro territoriale

La giurisdizione della bassa valle di Susa era frazionata in terzi e tale suddivisione doveva la sua origine all'atto di fondazione di S. Giusto: la famiglia dei fondatori aveva

donato al monastero un terzo di Susa e un terzo di tutti i villaggi della valle di Susa da Bardonecchia sino a Sant'Antonino e Rubiana, rispettivamente sul lato destro e sul lato sinistro della Dora. I Savoia, tramite permute, avevano concesso a S. Giusto l'intera giurisdizione prima su Mattie, Menolzio, Mocchie, Frassinere e S. Giuliano (1212) e in seguito su Foresto, Mompantero e Meana (1307) mentre l'abbazia, oberata dai debiti, aveva ceduto il terzo di giurisdizione su Chiomonte alla prevostura d'Oulx (primo quarto del secolo XIII), quello su S. Giorio alla famiglia Bertrandi (1328) e quello su Giaglione all'omonima famiglia *De Iallono* (1368): la logica alla base delle acquisizioni e delle alienazioni della giurisdizione del cenobio risiede nella volontà degli abati di creare un dominio compatto nelle zone immediatamente limitrofe a Susa (Mattie, Menolzio, Meana, Mompantero, Foresto e S. Giuliano) e di alienare la giurisdizione sui territori posti sul versante occidentale della valle (Giaglione, Chiomonte) direttamente confinante con i dominî dei conti d'Albon e della prevostura di S. Lorenzo.

Villaggio	Oggetto della permuta	Anno
Chiomonte	Perdita	1203
Mattie, Menolzio, Mocchie, Frassinere, S. Giuliano	Acquisizione	1212
Foresto, Mompantero, Meana, Falcemagna	Acquisizione	1307
S. Giorio	Perdita	1328
Giaglione	Perdita	1368

Tabella 1. *Territori perduti o acquisiti dall'abbazia di S. Giusto tra i secoli XIII e XIV*.

Poiché non sono tràditi documenti che fotografino la situazione giurisdizionale dei villaggi sotto il dominio di S. Giusto, si può affermare in maniera deduttiva che dopo il 1368 la giurisdizione di S. Giusto si estendesse interamente sui villaggi di Mattie, Meana, Mompantero, Foresto e un terzo sui paesi di Susa, Borgone, Condove, Caprie, Villar Dora, mentre al momento risulta in dubbio se rientrassero sotto la giurisdizione monastica quote dei paesi di Bussoleno, Chianocco, Bruzolo e San Didero.

Nel corso dei primi due secoli di vita dell'abbazia, furono i poteri laici a conferire competenze giurisdizionali a S. Giusto. In particolare, Corrado II, in un diploma del 1037, specificò le competenze dell'abate: nessuno, riguardo «rebus mobilibus et immobilibus, famulis» di pertinenza dell'abate poteva «inquietare, molestari, disvestire, aut fotrum tollere, seu legem facere, aut placitum tenere», se non l'abate medesimo. Nel 1212 Tommaso I di Savoia donò a S. Giusto i diritti che egli aveva sugli uomini del medesimo monastero, accordò all'abate il diritto di giudicare «omnes offensiones» commesse dagli uomini dell'abate e infine concesse al monastero di esercitare tutti i *banna* sui suoi possedimenti[1]. Successivamente, nel 1245 Amedeo IV confermò all'abate che il cenobio aveva «totaliter iurisdictionem et imperium» sugli uomini che abitavano sul suo feudo. Tuttavia l'esercizio dei poteri giurisdizionali da parte dell'abbazia incontrò presto le opposizioni da parte degli ufficiali locali dei conti di Savoia o dai conti medesimi: infatti, i conti Amedeo III e Tommaso II, rispettivamente nel 1147 e nel 1212, con una formula pressoché identica avevano porto agli abati le proprie scuse per generici comportamenti dannosi tenuti contro il monastero, esprimendo il loro pentimento mediante cospicue donazioni[2].

A partire da metà del secolo XIII, sicuramente a partire dal 1264, i Savoia instaurarono formalmente a Susa una castellania, ovvero una circoscrizione minore del loro principato, ma non sono conservati documenti che attestino rapporti tra la castellania sabauda segusina e l'abbazia di S. Giusto per il primo mezzo secolo di convivenza (1264-1308). Il territorio di competenza della castellania segusina, così come quello della castellania sabauda di Avigliana (attestata anch'essa per la prima volta nel 1264)[3], si sovrapponevano ai dominî del monastero segusino: probabilmente,

1. C. Cipolla, *Le più antiche carte* cit., pp. 109-115, doc. VIII; L. Cibrario (a cura di), *Statuta ac privilegia* cit., coll. 13-14.

2. C. Cipolla, *Le più antiche carte* cit., p. 105, doc. VII; p. 113, doc. VIII.

3. Così come per Susa, anche ad Avigliana erano presenti "castellani" già negli anni precedenti ma con il ruolo di *custodes castri*: G. Castelnuovo, *L'administration* cit., pp. 20-21; p. 26 n. 104; p. 27 n. 112 dell'edizione digitale. Per l'edizione dei primi rotoli dei conti prodotti dalla castellania di Avigliana: M. D. Gaschino, *I rendiconti della castellania sabauda di Avigliana dal 1264 al 1282*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1971-1972.

la castellania di Susa comprendeva i villaggi compresi tra la località Stadio (all'imbocco della val Cenischia al confine con il territorio controllato dal priorato di Novalesa) fino a Sant'Antonino, mentre quella di Avigliana governava i borghi da Sant'Antonino fino al borgo stesso di Avigliana. I confini delle giurisdizioni delle castellanie non sono finora attestati esplicitamente in alcun documento e le aree di competenza sono state solo ipotizzate[4].

I territori delle castellanie non erano compatti poiché alcuni villaggi erano sotto la totale o parziale giurisdizione non solo di S. Giusto, ma anche altri signori locali: Chiomonte era interamente all'interno dei dominî di S. Lorenzo d'Oulx[5], Giaglione della famiglia *De Iallono*[6] e San Giorio dei Bertrandi[7]; Sant'Antonino per due terzi rientrava sotto la giurisdizione di S. Michele della Chiusa, così come anche Caprie, Condove e Novaretto, mentre l'abbazia sul monte del Pirchiriano aveva totale giurisdizione su Sant'Ambrogio e Vaie[8]; Villar Focchiardo era governata da una cosignoria almeno dal secolo XII, senza contare i diritti esercitati dalla certosa di Monte Benedetto sulla montagna tra Villar Focchiardo e S. Giorio[9], mentre un altro ramo dei Bertrandi aveva una parziale signoria su Chianocco, San Didero e Bruzolo.

La valle di Susa presenta dunque un complicato intreccio di poteri, ciascuno articolato in più villaggi, ma la situazione valsusina non rappresenta un caso eccezionale. Come afferma infatti Paolo Marchetti in relazione al periodo considerato, «al contrario di oggi il rapporto intercorrente tra giurisdizione e territorio deve essere inteso come un rapporto non biunivoco. Nel senso cioè che mentre il

4. L. Patria, *Dai "moenia vetera" ai "novi forti": la difesa di Susa tra tardo medioevo ed età moderna*, in *La Porta del Paradiso: un restauro a Susa*, Torino 1993, p. 235.

5. L. Patria, P. Nesta, V. Coletto, *Storia della Parrocchia* cit.

6. B. Molino, *Giaglione* cit.

7. L. Patria, *Caseforti e casetorri* cit., pp. 17-135; M. Garufi, *Il castello di S. Giorio di Susa e la famiglia Bertrandi*, tesi di laurea, Università di Torino, Torino a.a. 2013-2014 confluita parzialmente in M. Garufi, A.M. Ludovici, *Il borgo medievale di San Giorio di Susa*, Graffio, Borgone 2017. Ringrazio Maurizio Garufi per avermi concesso in visione la sua tesi.

8. P. Cancian, G. Casiraghi, *Vicende, dipendenze* cit.; U. Gherner, *Il borgo medievale* cit.; M. Saracco, *Vaie tra medioevo ed età moderna* cit.

9. S. Pozzati, *Villar Focchiardo* cit., pp. 601-639; A. Tarpino, *Tradizione pubblica* cit., pp. 5–65.

territorio assumeva una sua valenza in quanto proiezione dell'esercizio di un'attività giurisdizionale, al contrario la giurisdizione, per poter esplicare i suoi effetti, non era affatto costretta a utilizzare la mediazione del suolo potendo, in alcune sue forme, esercitarsi attraverso legami di tipo esclusivamente personale»[10]. Era possibile infatti che il potente fosse in grado di sapere quali persone e quali gruppi gli dovessero obbedienza, senza essere invece in grado di precisare su quale territorio ed entro quali confini la sua autorità fosse riconosciuta[11]. Per questo motivo poteva accadere «che regioni anche distanti tra loro, ma sottoposte a un medesimo signore, godessero di un medesimo status giuridico-politico» e, allo stesso modo, poteva verificarsi il caso in cui «su di un medesimo spazio si esercitassero contemporaneamente più poteri, appartenenti sia alla medesima gerarchia sia a gerarchie differenti»[12].

La compresenza di più poteri – in particolar modo quello abbaziale e quello comitale – nei villaggi valsusini dava origine a problemi di diversa natura tra cui quello relativo all'esercizio della giustizia sugli uomini della valle che si protrarrà in maniera continuativa a partire da inizio Trecento fino alla metà del Seicento[13]. A Susa erano infatti presenti due tribunali temporali, quello abbaziale e quello comitale: entrambe le curie avevano competenze tanto in materia criminale quanto in civile, e ciascun tribunale giudicava i sudditi del proprio signore. Le tensioni tra le due autorità

10. P. Marchetti, *De iure finium: diritto e confini tra tardo Medioevo ed età moderna*, Giuffrè, Milano 2001, p. 87.

11. Cfr. G. Sergi, *La territorialità e l'assetto giurisdizionale e amministrativo dello spazio*, in *Uomo e spazio nell'alto Medioevo. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo 4-8 aprile 2002*, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 2003, vol. 1, pp. 479-501.

12. P. Marchetti, *De iure finium* cit., p. 95. Un esempio importante è rappresentato dalle comunità dell'Ossola, in cui le prerogative giurisdizionali di poteri diversi si articolavano anche su un medesimo villaggio: M. Della Misericordia, *Divenire comunità: comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo Medioevo*, UNICOPLI, Milano 2006, p. 857 sgg.

13. Allo stato attuale nessuna ricerca ha avuto come oggetto queste problematiche in età moderna, mancando in generale studi riguardo al potere giurisdizionale di S. Giusto in età moderna; gli unici studi finora condotti sull'abbazia segusina oltre il medioevo, compilati da Andrea Zonato, riguardano il funzionamento e l'articolazione della cura d'anime: A. Zonato, *Dai monasteri alla Diocesi* cit., pp. 225-256. Le osservazioni riguardanti il prosieguo dei conflitti tra gli abati e i duchi di Savoia lungo tutta l'età moderna derivano da una lettura parziale della documentazione conservata in ASTO, SC, Susa San Giusto.

sorgevano poiché era frequente che uno dei due tribunali giudicasse un suddito dell'altro signore.

Nelle fonti si constatano incertezze riguardo soprattutto – ma non solo – allo status degli abitanti di Susa: S. Giusto aveva la giurisdizione su un terzo di Susa, che potremmo definire "una villa a giurisdizione mista", ma evidentemente perduravano i dubbi riguardo a cosa o a chi corrispondesse questo "terzo" sia tra gli abitanti di Susa sia tra gli ufficiali delle curie. Altri studi hanno sostenuto che il terzo della *civitas* di Susa concesso a S. Giusto nell'atto di fondazione corrispondesse ai due iugeri di terra su cui era già costruita la basilica segusina che, sempre in occasione delle fondazione, erano stati donati alla neonata congregazione di monaci, calcolando che i due iugeri (circa 16,000 mq) corrispondessero a circa un quarto dell'area della cinta muraria tardo antica[14], ma chi scrive ritiene che tale ipotesi non poggi su alcuna base documentaria.

In questo paragrafo si dimostrerà che, all'interno delle realtà valsusine governate dal conte e dall'abate, non solo la suddivisione della giurisdizione fosse su base territoriale, ma che inoltre fosse "a macchia di leopardo" e non linearmente bipartita. Chi scrive, in una fase preliminare degli studi, aveva ipotizzato con le dovute cautele che la suddivisione dei sudditi tra l'abate e il conte fosse *ratione personae* e non *ratione territorii*[15]. Infatti, nelle fonti esaminate inizialmente, ovvero la documentazione edita da Cibrario e Cipolla, l'oggetto dei privilegi concessi dai conti in favore del cenobio sono gli *homines* dell'abate: nel 1212 Tommaso I concesse all'abate tutti gli diritti sugli *homines monasterii*, compresa la facoltà di giudicare «omnes offensiones que perpetrari possent ab hominibus predicti monasterii» mentre Amedeo IV nel 1245 confermò che l'abate aveva la *iurisditio* «in hominibus suis»[16], senza accenni a una spartizione su base territoriale tra le due autorità segusine oppure, riguardo nello specifico a Susa, a una linea di demarcazione tra una porzione della villa soggetta al dominio abbaziale e un'altra

14. L. Patria, L. Dezzani, *Territorio, strade e città fortificate: tarda antichità e medioevo e cavallo delle Alpi*, «Segusium», XLIX (2010), p. 79.

15. L. Orla, *Matrimoni contrastati* cit., p. 61 sgg.

16. C. Cipolla, *Le più antiche carte* cit., pp. 109-115, doc. VIII; L. Cibrario (a cura di), *Statuta ac privilegia* cit., coll. 13-14.

dipendente dal potere sabaudo: si era così suggerita una dipendenza di tipo personale, ponendo l'interrogativo sulla natura del criterio che distingueva i sudditi dell'abate da quelli dei Savoia.

Invece, grazie a una lettura metodica e incrociata dei documenti inediti tre-quattrocenteschi, si può dedurre da una parte che il territorio di Susa e in generale dei villaggi valsusini a giurisdizione mista fossero suddivisi territorialmente tra il *feudo*[17] dell'abate e quello del conte, e dall'altra che coloro che dimoravano stabilmente sopra il feudo di una delle due autorità fossero sudditi di quest'ultima. Il problema relativo alla giurisdizione sugli uomini di Susa sorgeva poiché l'identificazione del feudo, e delle abitazioni in esso comprese, non era evidentemente immediata: al contrario di altri casi documentati – come quello del villaggio piemontese di Cavour, dove un rappresentante del conte di Savoia nel 1245 indicò quali case rientrassero sotto la giurisdizione dell'abate di S. Maria tracciando i confini con mura, porte e vie interne[18] – per Susa non è mai documentata una separazione netta tra una parte della villa sotto la diretta giurisdizione del conte e una sotto quella dell'abate di S. Giusto né è attestato uno sforzo per razionalizzare l'ambiguità, suggerendo una giurisdizione "a macchia di leopardo" e, più precisamente, casa per casa. Questo genere di suddivisione territoriale non rappresentava una situazione anomala: la territorialità medievale infatti mantiene «le distanze dai moderni attributi dell'omogeneizzazione e dell'integrazione territoriale. Lo "spazio giurisdizionale" non è né uno spazio continuo dal punto di vista geografico, né uno spazio indiviso da un punto di vista politico. Non bisogna dunque cadere nella facile suggestione di considerare il gesto che traccia linee di separazione tra territori come una sorta di dato "naturalistico" e astorico»[19].

17. Nel corso della ricerca sarà adottato il termine "feudo", essendo questa la parola usata nelle fonti per indicare il territorio interno ai villaggi sotto la giurisdizione di uno o dell'altro signore. Il termine sarà usato ovviamente non con il significato originale ma con l'accezione moderna di «complesso territoriale a cui sono legate alcune facoltà giurisdizionali facenti capo a un signore»: R. Ago, *La feudalità in età moderna*, Laterza, Roma 1994, p. 9.

18. L. Provero, *Una cultura dei confini* cit., p. 13 con riferimento a B. Baudi di Vesme, E. Durando, F. Gabotto (a cura di), *Cartario della abazia di Cavour*, Società storica subalpina, Pinerolo 1900, p. 64, doc. XLI.

19. P. Marchetti, *De iure finium* cit., p. 95.

La convivenza tra i due poteri e le rispettive curie all'interno di una stessa villa, in assenza tra l'altro di una separazione lineare dei due ambiti di competenza, causò per tutto il Trecento frizioni tra gli ufficiali dei due signori che, nei casi più complicati, erano portate all'attenzione del conte e dell'abate. Inoltre, episodi di disordine sono testimoniati anche nei rapporti tra i rustici o tra i rustici e gli ufficiali, senza escludere in alcuni casi un ritorno personale da parte degli uomini che si rivolgevano alla curia "sbagliata" o che affermavano di ignorare chi fosse il proprio signore[20].

A partire dalla metà del secolo XIV, la situazione indusse gli ufficiali e i ministrali delle due autorità segusine a prendere precauzioni per evitare di giudicare presso il proprio tribunale il suddito di un altro signore. In alcuni registri di cause criminali prodotti dalla curia abbaziale in questi anni, la prima domanda posta dagli ufficiali abbaziali al reo riguardava l'effettiva dipendenza giurisdizionale di quest'ultimo da S. Giusto. Il reo rispondeva sempre di essere suddito del cenobio, a volte giustificando la propria risposta mediante l'indicazione del luogo in cui si trovava la sua casa con le relative coerenze. In una causa del 1383[21] inoltre fu esplicitamente affermato che, fin da tempi remoti, era consuetudine del luogo di Susa che se la casa di un rustico «cum foco et familia» si trovava nel feudo del conte, allora coloro che la abitavano erano uomini e sudditi del conte e, viceversa, se la *domus* si trovava nel feudo dell'abate, allora coloro che vi abitavano erano manenti e sudditi del monastero:

> Et primo in eo et super eo quod de vera et optenata ac longeva consuetudine loci Secusie et ita fuit quod omnes et singuli homines et persone dicti loci Secusie et habitatores eiusdem personaliter habitantes et habitationem suam facientes cum foco et familia sua in domo qua de feudo esse dicitur domini Sabaudie comitis vere homines et subdicti ipsius domini comitis esse dicuntur, et quod similem faciunt mansionem in domo qua de feudo esse dicitur domini abbatis et monasterii predictorum vere homines et manentes et subdicti eorumdem domini abbatis et monasterii esse dicuntur. Et pro talibus habuntur ab omnibus communiter et

20. Cfr. capitolo VII, paragrafo 1.1.

21. Registro 51, ff. 166r-168r.

> reputantur et soliti sunt haberi spacio tanti temporis quod de opponito cuiusdem memoria non existit.

L'ubicazione della *domus* era quindi il criterio in base al quale un individuo era ritenuto suddito dell'abate o del conte. Nei documenti quattrocenteschi l'abate ricorda al conte che il monastero aveva «merum et mixtum imperium et omnimodam iuridicionem» su tutti coloro che, uomini o donne, abitavano sul feudo del monastero:

> [Il monastero ha] «in loco Secusie merum et mixtum imperium et omnimodam iuridicionem et in locis circumvicinis de Mediana, de Foresto, de Monte Panterio et de Mathis in omnes et singulos mares et feminas in et super rebus feudalibus seu emphiteoticis dicti monasterii habitantibus et domicilium habentibus et tenentibus».

> [Il monastero ha] «merum et mixtum imperium ac omnimodam iuridicionem in subdictos homines et manentes dicti monasterii videlicet castellatarum Sancti Mauri, Capriarum et Mathiarum ac locorum Mediane, Montis Panterii, Foresti et Foncimagne dicto monasterio insolidum pertinentium fuerunt quoque alias per illustres progenitores et predecessores vestros legiptimis titulis precedentibus facte declaraciones».

Già dal Duecento la nozione di *habitare* aveva avuto un ruolo centrale in alcune liti sorte tra villaggi del Piemonte centromeridionale: in base alla sua abitazione, un individuo poteva per esempio affermare il proprio diritto ad accedere alle risorse collettive di un determinato villaggio, oppure in altri casi uomini che per un motivo o per l'altro erano stati costretti ad abbandonare il proprio villaggio cercavano di dimostrare che la propria permanenza in un altro luogo non assumeva caratteristiche di residenza, in modo da continuare a vantare diritti sui beni comuni del villaggio di origine. Le controversie nascevano perché, sebbene la residenza fosse il criterio principale per determinare l'appartenenza alla comunità, questa era una nozione difficile da definire con precisione[22].

22. L. Provero, *Una cultura dei confini* cit., p. 6. Cfr. inoltre: Id., *Abitare e appartenere: percorsi dell'identità comunitaria nei villaggi piemontesi dei secoli* XII-XIII in P. Galetti (a cura di), *Paesaggi, comunità, villaggi medievali. Atti del Convegno internazionale di studio, Bologna 14-16 gennaio 2010*, Fondazione Centro italiano studi sull'alto Medioevo, Spoleto 2012, pp. 309-325.

Nel caso di Susa, invece, le problematiche sorte in base alla residenza poggiavano su basi diverse: innanzitutto la *domus* determinava non l'appartenenza di un individuo a una comunità, ma la sudditanza a un determinato signore; inoltre non erano i rustici ad avanzare pretese, ma erano le autorità giudiziarie a portare avanti conflitti riguardo a quale signore avesse il diritto di esercitare la giustizia su un determinato *homo* in base alla sua casa.

2. *Homines ligii, manentes, subdicti:* i sottoposti alla giurisdizione dell'abbazia

Il rapporto di dipendenza. Prima di concentrarci sulle modalità con cui la giurisdizione tra il monastero e i conti di Savoia era ripartita all'interno della villa di Susa, bisogna descrivere il rapporto che intercorreva tra l'abbazia e i suoi sudditi. Nel corso del secolo XIV un rustico dipendente da S. Giusto era chiamato, all'interno dei registri giudiziari, con l'espressione *homo, subdictus et manens* oppure, nel resto delle fonti, con solo uno dei tre attributi in maniera indifferente[23]; coloro che dipendevano dal conte di Savoia erano invece denominati *homines* o *subdicti* ma mai *manentes*.

Manentes, in ricordo di una forma di dipendenza più antica, era ancora usato ma svuotato del significato originale: nel secolo XIV gli *homines, manentes et subdicti* di S. Giusto sono coltivatori dipendenti e di condizione libera[24] che abitano e lavorano sulle terre di un signore, tenuti al giuramento di fedeltà e al pagamento di censi in denaro e canoni in natura per la terra e la casa che tengono dal cenobio.

Non sembra possibile tracciare un'evoluzione dell'uso dei vocaboli scelti per definire i contadini dipendenti da S. Giusto correlata al mutamento della loro condizione, a parte il passaggio formale determinato dalla concessione delle prerogative giurisdizionali da parte dei Savoia in fa-

23. «*Homines*, *coloni*, *manentes*, *fideles* sono i termini più frequenti con cui le fonti tracciano un vocabolario della dipendenza signorile: termini, peraltro, la cui declinazione semantica sembra variare in rapporto alla qualità e all'intensità stessa di quella soggezione»: G. Francesconi, *"La signoria davanti al Comune". Una sententia del 1223 per la giurisdizione personale del vescovo sugli uomini di Fagno*, «Bullettino Storico Pistoiese», CVIII (2006), p. 4 dell'edizione digitale.

24. Le ultime attestazioni di servitù in Piemonte risalgono tra l'altro all'inizio del secolo XIII: F. Panero, *La servitù tra Francia e Italia nei secoli IX-XIV: Un problema di storia comparata*, «Studi Storici», XXXII (1991), p. 823; p. 831.

vore del cenobio a inizio secolo XII. In occasione dell'erosione dei poteri pubblici dovuta dal disfacimento della marca l'abbazia segusina, pur rientrando saldamente nel dominio arduinico-sabaudo, consolidò le prerogative di esercizio del potere sui coltivatori delle terre monastiche in forma di signoria fondiaria fino alla trasformazione formale in "signoria territoriale di banno", avvenuta nel 1212 e nel 1245 quando i Savoia concessero ufficialmente a S. Giusto il potere di esercitare la *iurisdictio* su tutti coloro che risiedevano sul *feudo* abbaziale: soprattutto in contesti – come quello valsusino – dove gli *homines* conducevano terre da più signori, la residenza sul sedime abitativo assegnato insieme alla terra era l'elemento fondamentale per stabilire la subordinazione ai signori in modo concreto[25].

I contratti di albergamento ed enfiteusi tra contadini e monastero, conservati dal 1212[26], non menzionano l'obbligo di residenza. Solo nel rinnovo di un'enfiteusi nel 1279 si afferma che in precedenza Elisabetta Vottero e i suoi figli, in occasione dell'investitura dell'enfiteusi di due pezze di prato in Mompantero, avevano promesso all'abate di costruirvi una casa entro un anno e collocarvi catena[27], «permanentes semper homo vel homines qui in dicta domo inhabitabunt et qui successerunt in dictis pratis et semper se parrochiani dicti monasterii, salvo iure alterius parrochie»[28]: si tratta tuttavia dell'unico caso con riferimento alla stabilità insediativa. Negli altri contratti di enfiteusi e albergamento sono descritti i beni in oggetto, il *servicium* annuale da pagare – sottolineando che il *directum dominium et ius* rimangono al monastero – ed è ben esplicitato il diritto del rustico di dare, vendere, permutare o alienare il bene a chiunque vo-

25. Cfr. F. Panero, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Paravia scriptorium, Torino 1999, p. 177. Per stabilire con chiarezza la subordinazione di un contadino a uno specifico signore, il monastero di S. Cristina di Corteolona chiedeva un contributo specifico al conduttore di terre che avesse anche la residenza sul feudo dell'ente: L. Chiappa Mauri, *Tra consuetudine e rinnovamento: la gestione della grande proprietà fondiaria nella Lombardia centrale (X-XII secolo)*, in *Aziende agrarie nel medioevo. Forme della conduzione fondiaria nell'Italia nord-occidentale (secoli IX-XV)*, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Cuneo 2000, p. 59.

26. Si rimanda generalmente alle edizioni dei contratti contenute nelle seguenti tesi: C. Dellavalle, *L'abbazia di S. Giusto di Susa* cit.; G. Foglia, *La nascita di un ente monastico* cit.; W. Neirotti, *Patrimonio e rilievo politico* cit.; G. Tonini, *Le vicende dell'abbazia* cit.

27. Per il significato della "catena" si rimanda al paragrafo successivo.

28. C. Dellavalle, *L'abbazia di S. Giusto di Susa* cit., doc. XLVII.

glia, secondo il buono uso e le consuetudini di Susa, senza riferimenti all'obbligo di residenza.

Manentes, dunque, permaneva nel lessico trecentesco con significati diversi rispetto ai secoli precedenti: a Susa *manens* era colui che, abitando su un sedime dell'abbazia, ne era di conseguenza anche suddito tanto che i due termini, *manens* e *subdictus*, sono usati nelle fonti come sinonimi. La richiesta della stabilità non costituiva una caratteristica del rapporto tra il signore e il coltivatore: da una parte i contadini erano liberi di poter cedere a terzi i diritti sulla terra pagando le *vendue*[29] al signore, dall'altra lo spostamento di residenza con conseguente cambio di signore era un fenomeno diffuso. Infatti, i conti Savoia e l'abbazia segusina nella prima metà del secolo XV si trovarono a dover regolare lo status giurisdizionale dei rustici che cambiavano residenza stabilmente o temporaneamente, senza tuttavia la volontà di fermare il fenomeno o regolarlo in qualche maniera. Ricordando che il sedime abitativo era l'elemento che qualificava la dipendenza giurisdizionale di un rustico, nei contratti o nelle pattuizioni tra gli abati e i conti non sono previste clausole volte a regolamentare il legame tra il coltivatore e la casa in concessione in determinate occasioni come il matrimonio di una figlia o la morte del rustico stesso. Il matrimonio era probabilmente uno dei motivi che poteva causare un cambio di residenza, tanto che nelle ricognizioni segusine i rustici specificano che sono sudditi di un signore abitando in una determinata casa compresa nella dote della moglie[30].

I giuramenti di fedeltà. Nel testo di un particolare tipo di fonte i sudditi di S. Giusto sono definiti "homines ligii": si tratta dei giuramenti di fedeltà prestati agli abati segu-

29. Per il significato di *vendua*: cfr. *supra*, p. 44, nota 107.

30. Per esempio nel Duecento i canonici della cattedrale di Asti avevano formalmente regolato il passaggio delle terre in concessione in occasione dei matrimoni delle figlie dei concessionari o della morte di concessionari senza eredi: a Quarto d'Asti «per evitare che, senza l'autorizzazione dei *domini*, uomini esterni alla famiglia dei concessionari entrassero in possesso del dominio utile delle terre in locazione "in perpetuum", i signori esigevano che prima vi fosse un accordo col marito della futura sposa titolare del possesso terriero; accordo che si traduceva nel pagamento di un laudemio da parte dello sposo». I canonici inoltre, in seguito alla morte del coltivatore in mancanza di eredi, recuperavano il dominio utile delle terre in concessione. F. Panero, *Schiavi, servi e villani* cit., pp. 175-176.

sini dagli uomini di alcuni villaggi sotto la giurisdizione del monastero. Tale documentazione, tràdita in forma di pergamena sciolta a partire dal secolo XIV, riguarda gli uomini dei villaggi di Meana, Foresto, Mompantero, Caprie e Rubiana[31]. Mentre i giuramenti del 1365 corrispondono all'insediamento dell'abate Edoardo di Savoia e quelli del 1371 all'arrivo del suo successore Guido, altrettanto non si può dire degli altri giuramenti che furono invece prestati ad abati già in carica da tempo.

Il legame tra sudditi e abate assume, in pieno Trecento, forme derivate dal rapporto vassallatico con la richiesta della *fidelitas* ai *manentes* del monastero[32]: a titolo esemplificativo, nel febbraio del 1328 gli *homines* di Meana, che si definiscono *ligii*, «fidelitatem et homagium fecerunt manuum interiectione ut moris est» all'abate Martino[33], mentre nel novembre 1365 gli *homines* di Rubiana al cospetto dell'abate Edoardo di Savoia «fecerunt fidelitatem et homagium, flexis genibus, manuum interiectione, obsculoque super pollicibus manuum ipsius domini abbatis intervenientibus, ut est moris»[34]. In seguito alle formule rimandanti alla cerimonia dell'omaggio vassallatico, sono elencati uno per uno i nomi degli *homines* di quel villaggio che avevano prestato fedeltà all'abate. La *ligesse* non era più esclusiva del gruppo aristocratico, ma permeava anche i rapporti di dominio tra i signori e i loro uomini, accumunando tutti sotto una generale "feudalizzazione" delle relazioni personali[35].

31. Per Almese: ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 1, m. 3, n. 24. Per Caprie: ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 1, m. 6, n. 1 e 2; n. 3. Per Caprie, Condove, Frassinere e Mocchie: ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6, n. 36. Per Meana: ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 1, m. 3, n. 23. Per Rubiana: ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 1, m. 4, n. 31; m. 5, n. 8; mazzo 6 n. 25. Per Meana, Foresto e Mompantero in occasione della permuta effettuata con il conte di Savoia: ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4, n. 9.

32. «Una contaminazione, quest'ultima, in qualche modo resa possibile proprio dalla logica pattista che è alla base sia dei rapporti di signoria, sia di quelli vassallatico-beneficiari»: A. Gamberini, *La legittimità contesa* cit., p. 116. Cfr. inoltre: F. Menant, *Lombardia feudale: studi sull'aristocrazia padana nei secoli X-XIII*, Vita e pensiero, Milano 1992, p. 286 n. 26 e P. Cammarosano, *Le campagne nell'età comunale* cit., p. 31.

33. ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 1, m. 3, fasc. 23.

34. L. Patria, *Rubiana* cit., pp. 220-221, doc. IV.

35. Per la descrizione della permanenza del modello feudo-signorile all'interno del processo di costruzione statuale del principato sabaudo: G. Castelnuovo, *Omaggio, feudo e signoria in terra sabauda (metà '200-fine '400)*, in F. Cengarle, G. Chittolini, G. M. Varanini (a cura di), *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocen-*

In conclusione alle osservazioni riguardo allo status dei sudditi di S. Giusto, bisogna segnalare un caso particolare: all'interno dei rotoli dei conti della castellania sabauda, tra i *banna* figura quello pagato per omicidio da Stefano Lecheri di Mompantero abitante a Susa che «est et erat tunc pro tercia parte homo abbacie secundum franchesiam Secusie» e che, di conseguenza, paga due terzi della pena al castellano sabaudo e un terzo all'abate[36]. Si tratta dell'unico caso, all'interno delle fonti esaminate, che prevede la divisione in terzi della giurisdizione su un singolo uomo. È probabile che si tratti di un uomo residente nella contrada di Susa detta "Oltredora", i cui abitanti erano tenuti a pagare due terzi dei banna al conte e il rimanente terzo all'abate[37], anche se negli altri casi riportati nei conti della castellania sabauda la suddivisione del pagamento in terzi da parte di un abitante di Oltredora è sempre giustificata con l'indicazione della zona di residenza del rustico e soprattutto la giurisdizione sul rustico non è mai frazionata in terzi.

3. La microinstabilità dei rustici

Il problema della microinstabilità all'interno nei villaggi con più signori complicava l'esercizio della giustizia da parte degli attori dello scacchiere politico valligiano: una delle complicazioni proprie delle ville a giurisdizione mista riguarda «la natura di questo intreccio, che pare dipendere in primo luogo dall'impossibilità per i vari poteri di fermare la mobilità degli uomini e delle terre, e di far coincidere in modo netto la giurisdizione sugli uni e sulle altre»[38].

Già nel 1336 le città di Vercelli e Pavia avevano affrontato il problema della giurisdizione su un piccolo nucleo di villaggi posti al confine tra i due distretti, redigendo un corposo *liber testium*[39]. In particolare, il giudice incaricato pose al notaio Ruffino da Miralda un'ipotesi precisa riguardo agli uomini delle comunità nettamente divise tra una parte di giurisdizione vercellese e una di quella pavese: nel caso un

to: fondamenti di legittimità e forme di esercizio. Atti del convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003), «Reti Medievali Rivista», v/1 (2004), Firenze 2005, p. 177; p. 181.

36. ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotolo 34, voce *banna*.

37. Cfr. *infra*, pp. 104-105 e 149 sgg.

38. F. Negro, *"Et sic foret una magna confuxio"* cit., p. 430.

39. Ead., *La giurisdizione a processo* cit.

homo residente sui sedimi di giurisdizione vercellese fosse andato a vivere su una terra della giurisdizione pavese, in seguito al trasferimento tale *homo* sotto quale giurisdizione sarebbe stato compreso? Il notaio rispose che in questo caso l'uomo sarebbe di giurisdizione pavese, continuando contemporaneamente a essere anche suddito del comune vercellese riguardo agli oneri reali, poiché da una parte era originario della giurisdizione vercellese e dall'altra continuava a possedere terre sotto quella giurisdizione: ecco spiegato come mai, nelle fonti, alcuni si autodefinivano *homines comunes* ovvero una categoria terza rispetto a coloro che vivevano «super iurisdicione comunis Vercellarum» e da coloro che invece abitavano «super iurisdicione comunis Papie»[40]. Tale condizione sembra assimilabile allo status di quei segusini che, abitando nella contrada Oltredora, pagavano un terzo dei banna all'abate e due terzi al conte, anche se la condizione di tali uomini nelle fonti non è mai esplicitamente frazionata in terzi.

Un caso a parte è rappresentato da coloro che si spostavano per sfuggire alla giustizia del proprio signore dopo aver commesso un crimine o ancora dopo che l'inizio del processo presso la curia di competenza. Anche nel caso delle ville a doppia giurisdizione del *districtus* vercellese, governate da Savoia e Visconti, sono attestati casi di contadini che si muovono tra giurisdizioni per sfuggire alla giustizia del proprio principe: a metà Quattrocento alcune comunità del Biellese inoltrarono una supplica al duca di Savoia sottolineando come fosse quasi impossibile punire i crimini poiché i colpevoli «sfuggono alla cattura "se redducendo super aliam iurisdicionem", cioè spostandosi nella zona del territorio comunale ("domo vel loco") che non è "sub iurisditione potestatis ubi dictum delictum comiteretur"»[41], ricordando che in questi territori la competenza degli ufficiali non dipendeva dalla giurisdizione cui apparteneva il criminale, bensì dalla giurisdizione del luogo in cui il crimine era stato commesso.

Escludendo i cambiamenti di residenza "calcolati", le fonti della valle di Susa descrivono due generi di sposta-

40. Ead., *La giurisdizione a processo* cit., pp. 68-70.

41. Ead., *"Et sic foret una magna confuxio"*cit., p. 442.

menti di abitazione che conti e abati, nei loro accordi, formalizzano e differenziano: da una parte coloro che temporaneamente abitano sul feudo di un altro signore, dall'altra coloro che invece cambiano definitivamente la residenza. L'analisi dell'espressione «cum foco et cathena», ricorrente nella documentazione tre-quattrocentesca, può essere uno spunto per l'osservazione del lessico usato nelle occasioni di confronto tra abati segusini e ufficiali sabaudi: l'espressione, traducibile "con il fuoco e la catena del paiolo", si riferisce al focolare acceso nelle case.

La parola *foco* potrebbe trarre in inganno a causa delle sue molteplici accezioni: il fuoco ha infatti il doppio significato di «appartenenza al nucleo familiare» e di «mutua responsabilità davanti al fisco»[42]. In Piemonte, in particolare, molte comunità dovevano pagare al signore l'imposta cosiddetta "focaggio", riscossa secondo norme variabili da luogo a luogo, che dava vita a indagini condotte dagli ufficiali sabaudi volte al conteggio del numero dei fuochi.

La formula «cum foco et cathena» invece ha un significato proprio: presente principalmente in fonti di ambito piemontese bassomedievali, indica la residenza stabile e fissa in un determinato luogo. Per esempio a Torino verso la fine del secolo XIII l'accettazione dei nuovi abitanti prevedeva che l'*habitator* giurasse sui Vangeli di abitare sempre a Torino «cum foco et cathena, massaricio et familia sua»[43], mentre gli statuti braidesi del secolo successivo affermano che sono considerati cittadini e abitanti coloro che risiedono a Bra «cum foco et cathena ac massaricio»[44]. Mentre nelle altre fonti coeve l'espressione «cum foco et cathena» indica l'appartenenza ai residenti di una determinata comunità,

42. Ead., *Scribendo nomina et cognomina: la città di Vercelli e il suo distretto nell'inchiesta fiscale sabauda del 1459-60*, Società storica vercellese, Vercelli 2019, p. 80 sg, al quale si rimanda per la bibliografia relativa.

43. R. Comba, *L'economia* in R. Comba (a cura di), *Storia di Torino*, vol. II cit., p. 99 con riferimento a D. Bizzarri, *Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale*, «Studi Senesi», XXXII (1916), pp. 19-136, ora in Ead., *Studi di storia del diritto italiano*, a cura di F. Patetta, M. Chiaudano, Lattes & C., Torino 1937, pp. 61-158.

44. E. Mosca (a cura di), *Gli antichi Statuti di Bra, 1461: riproduzione anastatica del codice originale, trascrizione e traduzione italiana, introduzione, indici, glossario, appendici e breve scelta di passi di Ordinati braidesi dal 1356 al 1388*, Editrice artistica piemontese, Savigliano 2002, p. 307.

nelle fonti segusine esprime invece la sudditanza a un determinato signore.

La lettura diacronica dei documenti segusini permette di osservare un assestamento del lessico nella prima metà del secolo XV[45]: con il termine *domicilium* o con l'espressione «cum foco et cathena», si intendeva quella che oggi chiameremo residenza, ovvero la casa in cui si abitava ufficialmente, mentre «tenere cathenam» in un determinato luogo corrispondeva al nostro domicilio, ovvero un'abitazione momentanea. Negli accordi del 1404 conte di Savoia e abate distinsero due problematiche: la situazione in cui un rustico aveva il *domicilium* sul feudo dell'abate ma "teneva la catena" – ovvero risiedeva temporaneamente – sul feudo del conte o viceversa era altra rispetto al caso in cui un rustico si fosse recato sul feudo dell'altro potente con moglie, figli, famiglia, catena, «toto domicilio suo» e facendovi fuoco continuo, spostando cioè il *domicilium* – ovvero la residenza.

Nel 1404 si decise che, nel caso di uno spostamento temporaneo, la giurisdizione sarebbe spettata al signore del feudo su cui l'individuo aveva il *domicilium* e non al signore sul cui feudo teneva semplicemente la catena, mentre il cambio definitivo del *domicilium* avrebbe comportato anche quello del signore a cui l'individuo avrebbe dovuto rispondere. Pochi anni prima l'abbazia segusina aveva dovuto affrontare il medesimo problema in occasione di un arbitrato pronunciato a seguito di una lite tra il cenobio segusino e l'abbazia di S. Michele della Chiusa con oggetto i villaggi a giurisdizione mista di Caprie e Condove: anche in questo caso sì ribadì come principio generale che nel giudicare un crimine prevaleva la giurisdizione a cui apparteneva l'uomo rispetto alla giurisdizione del luogo in cui il crimine era stato commesso, stabilendo inoltre che se un uomo residente sul feudo di uno dei due abati si fosse trasferito sul feudo dell'altro dopo aver commesso un crimine, sarebbe stato giudicato dall'abate signore del feudo su cui abitava al tempo del delitto[46].

Tali fenomeni sono la conseguenza del principio secondo

45. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6, fasc. 47; m. 7, fasc. 2; m. 7, fasc. 4; m. 8, fasc. 2.
46. Cfr. capitolo III paragrafo 5.

il quale «quanti avevano facoltà di muoversi e di scegliere il luogo della propria residenza, evidentemente dovevano poter disporre della libertà di farlo», fermo restando, ovviamente, «il principio che in assenza di un vantaggio immediato la tendenza era pur sempre quella a permanere nel sito di residenza abituale»[47]. Il fenomeno di spostamento tra villaggi contermini o all'interno dello stesso villaggio non può essere accostato a quello di flussi migratori veri e propri che interessarono l'arco alpino nel Trecento, in particolar modo in seguito al 1348: la peste, oltre a provocare un netto declino demografico, insieme a eventi bellici, carestie e altri fattori, fu causa infatti di un flusso migratorio delle popolazioni alpine verso la pianura. Il fenomeno interessò tra l'altro solo marginalmente le comunità della valle di Susa, area centrale per i collegamenti tra i due versanti alpini e orientata più saldamente di altre a un'economia legata all'agricoltura e alla pastorizia[48]. Gli spostamenti di residenza a corto raggio dei contadini valligiani non rientrano all'interno di questo fenomeno migratorio ma, in base agli studi Jacques Dupâquier, possono essere definiti come mobilità abituale entro l'«espace de vie», cioè quello spazio all'interno del quale il contadino si muove abitualmente entro distanze di corto-medio raggio; se il rustico rimane all'interno dell'«espace de vie», non è corretto parlare di migrazione[49].

Un fattore che poteva incidere sugli spostamenti legati alla mobilità abituale era l'economia montana, che prevedeva movimenti periodici legati a occasioni particolari (taglio del bosco comune, vendemmia, fienagione)[50]. Un altro elemento che influenzava gli spostamenti a corto raggio erano i legami interpersonali, poiché ciascuna famiglia aveva al di fuori del proprio villaggio nipoti, cugini o in generale parenti. Si tratta di semplici suggestioni, essendo impossibile delineare il complesso dei numerosi fattori che potevano influire su questi cambi di residenza non solo tra

47. E. Lusso, *Villenove, borghi franchi e mobilità* cit., p. 41; p. 51.

48. P. Rosso, *Movimenti migratori interni nell'area alpina occidentale*, in R. Lluch Bramon et al. (a cura di), *Migrazioni interne* cit., p. 78.

49. J. Dupâquier, *Sédentarité et mobilité dans l'ancienne societé rurale. Enracinement et ouvertur: faut-il vraiment choisir?*, «Histoire et societés rurales», XVIII (2002), p. 123.

50. P. Rosso, *Movimenti migratori interni* cit., p. 66.

villaggi contermini ma soprattutto all'interno del medesimo villaggio.

Tra i secoli XII e soprattutto XIII in valle di Susa attori politici diversi, tra cui i Savoia[51], fondarono alcune villenove, determinando così spostamenti di popolazione spesso incentivati dai signori con benefici a favore degli abitanti sanciti nelle carte di franchigia[52]. In ambito sabaudo la fondazione di insediamenti era parte di strategie e politiche volte al consolidamento di nuove espansioni territoriali. In valle di Susa i conti di Savoia avevano promosso nel 1139 la nascita della villafranca di Avigliana[53], mentre nel secolo successivo erano stati fautori delle fondazioni delle villenove di S. Giorio presso la località "Molario" (1226)[54] e di Borgone nella grangia di S. Valeriano (1277)[55].

Nelle carte mancano indizi riguardo a eventuali problemi di giurisdizione sorti in seguito alla nascita di queste villenove e allo spostamento dei contadini, mentre sono documentate complicazioni nel caso della fondazione della villanova di Molare del Ponte, presso Villar Dora. La fondazione è infatti conosciuta tramite la famosa lite[56] vertente tra i signori di Rivalta e il conte di Savoia riguardo all'esercizio della giustizia sul territorio della basse valle e scoppiata in seguito al trasferimento di alcuni uomini che, dal nucleo insediativo principale di Villar Dora (sotto la giurisdizione dei Sala), si erano spostati «cum familia, foco et cathena et manserichio» presso i nuovi insediamenti di Villanova (al confine con Avigliana) e di Molare del Ponte sotto la giurisdizione comitale. Il conflitto, inizialmente aperto tra gli uomini di Villanova, che tentavano di affermare la propria autonomia da Villardora, e i Sala, che cercano di far valere i propri diritti, si estese presto a un altro livello poiché Ulrico di Rivalta e i conti di Savoia si contesero il diritto di giudicare la lite tra i Sala e gli abitanti di Villanova. Non sembra che

51. R. Comba, *Le villenove del principe. Consolidamento istituzionale e iniziative di popolamento fra i secoli XIII e XIV nel Piemonte sabaudo,* in *Piemonte medievale* cit.

52. E. Lusso, *Villenove, borghi franchi e mobilità* cit., pp. 41-62.

53. L. Patria, *"Homines Caselletarum"* cit., pp. 108-110.

54. M. Garufi, *Il castello di S. Giorio di Susa* cit., p. 107 sgg.

55. L. Patria, *Assetti territoriali* cit., pp. 60-65, edizione dell'atto in *Ivi*, pp. 124-127, doc. XVII; G. Chiarle, *Fondazioni monastiche* cit.

56. Cfr. capitolo III, paragrafo 1.2.

il trasferimento degli uomini sia stato forzato da parte dei conti o contrario ai vincoli di dipendenza rispetto ai signori di Rivalta, che infatti rivendicavano giurisdizione non sugli *homines* bensì sull'area dove era sorta la villanova[57].

4. La giurisdizione all'interno della villa di Susa

4.1. Comune e comunità

La giurisdizione di Susa era suddivisa tra abate di S. Giusto e conte di Savoia secondo modalità che saranno esplicitate nel paragrafo successivo; non bisogna dimenticare tuttavia il ruolo che giocava sul territorio un terzo soggetto politico, ossia il comune di Susa. In occasione della ricerca non si è condotta un'analisi sistematica nelle fonti superstiti cercando tracce dell'esistenza di organi comunali; i dati che verranno qui esposti sono emersi da documentazione trecentesca, ma non è escluso che si possano rinvenire altre informazioni sia per lo stesso periodo sia per la fase immediatamente anteriore[58].

Notizie di una comunità solida con capacità di contrattazione autonoma[59] si hanno già nella prima metà del secolo XII quando Amedeo III e gli abitanti di Susa giurarono un *instrumentum*, purtroppo non conservato[60]. Una trentina di anni più tardi, invece, i Segusini insorsero contro lo stanziamento nella villa delle truppe di Federico I, costringendo l'imperatore a fuggire con l'aiuto del conte di Savoia Umberto III. Nel 1174 Federico, in occasione della vendetta contro i Segusini, distrusse la villa di Susa lasciando integro solo il castello sabaudo. Sergi ha ipotizzato che in occasione della ribellione contro l'imperatore la comunità di Susa avesse una propria organizzazione o si riconoscesse in rappresentanti. In tale occasione infatti il conte di Savoia adottò una politica peculiare nei confronti dei Segusini: da una parte non punì immediatamente i ribelli, riconoscendo così ai Segusini un certo grado di autonomia; dall'altra, quando

57. E. Lusso, *Villenove, borghi franchi e mobilità geografica* cit., p. 59.

58. Per esempio analizzando nel dettaglio le copie trecentesche degli statuti conservati presso l'Archivio Comunale di Susa.

59. Per le riflessioni relative al rapporto tra Savoia e Segusini si è fatto riferimento a: G. Sergi, *Potere e territorio* cit., pp. 190-194 e L. Provero, *Le parole dei sudditi* cit., pp. 48-49 e 134-138.

60. L. Cibrario (a cura di), *Statuta ac privilegia* cit., coll. 5-8.

l'imperatore distrusse la villa, il conte non intervenne in difesa dei Segusini, sottolineando indirettamente la separazione tra il suo potere e le responsabilità locali. L'atteggiamento di Umberto III potrebbe indicare una strategia di equilibrio tra controllo principesco e autonomia locale[61].

Nel 1198 il conte Tommaso I indirizzò agli abitanti di Susa le franchigie, che integravano l'*usus Secusiensium*, il prenominato *instrumentum* di Amedeo III e la *iusticia* del nuovo conte[62]. Il contenuto, abbastanza in linea con altre franchigie coeve, si distingue per la presenza di precise clausole volte alla regolazione di transiti, commerci e circolazione di forestieri: i Segusini si dimostrano consci della specifica posizione del loro borgo – snodo tra aree diverse e quindi luogo di cambi e di passaggi – che rende i forestieri contemporaneamente risorsa e minaccia, tanto che l'attenzione dei Segusini per queste tematiche sarà al centro di concessioni sabaude promosse nel cinquantennio successivo. La vera particolarità delle franchigie del 1198, tuttavia, risiede nella data topica dell'atto, redatto nella camera dell'abate di S. Giusto e con la sua esplicita mediazione, indice dell'importanza che rivestiva il monastero come tramite tra società locale e potere superiore.

A dimostrazione della scarsa istituzionalizzazione delle forme di rappresentanza della comunità, le concessioni comitali della prima metà del Duecento evidenziano l'importanza dell'intermediazione non solo dell'abate, ma anche delle famiglie dei *nobiles* segusini[63]: mentre nel 1215 un atto di composizione di una lite fu redatto a casa della famiglia Bartolomei[64], la custodia di altre concessioni e lettere sabaude dei decenni successivi fu affidata personalmente a membri delle famiglie Bartolomei e Barralis[65], che dimostrano di esercitare una funzione di responsabilità nei confronti della comunità di Susa, garantendo rispetto e continuità delle norme.

61. G. Sergi, *Potere e territorio* cit., p. 190.

62. L. Cibrario (a cura di), *Statuta ac privilegia* cit., coll. 5-8. Cfr. G. Sergi, *Potere e territorio* cit., p. 190.

63. Per le famiglie dei *nobiles* di Susa cfr. capitolo IV, paragrafo 3.

64. L. Cibrario (a cura di), *Statuta ac privilegia* cit., col. 8

65. Per i Bartolomei: R. Ciotti, *Lo sviluppo feudale* cit., vol. 2, p. 78, doc. XIV. Per i Barralis: L. Cibrario (a cura di), *Statuta ac privilegia* cit., coll. 14 e 16.

Nel 1233, in occasione della conferma delle franchigie[66], Amedeo IV ne mantenne intatto il contenuto eliminando tuttavia i riferimenti alle consuetudini segusine: il conte affermava così il proprio diritto esclusivo a creare e modificare le norme locali. Mentre le conferme delle franchigie furono ancora redatte nel capitolo del monastero di S. Giusto, luogo che simbolicamente rappresentava tanto la continuità con le pratiche precedenti quanto un equilibrio tra i due poteri, a partire dal 1241[67] si osserva un cambiamento significativo: gli atti iniziano a essere redatti nel castello sabaudo di Susa, segnando così un netto trasferimento del centro decisionale ed evidenziando una diminuzione dell'influenza dell'abate di S. Giusto, che fino a quel momento aveva ricoperto un ruolo di mediazione tra conte e comunità.

Nel frattempo il cenobio di S. Giusto, con le concessioni sabaude del 1212 e del 1245[68], aveva ottenuto la piena giurisdizione sui suoi uomini e negli anni immediatamente successivi l'abbazia segusina si era dotata degli strumenti necessari per esercitare il potere giudiziario, cioè tribunale, prigioni e forche, che rappresentavano simbolicamente e praticamente l'autorità e la giustizia dell'abbazia stessa. Nonostante ciò, dopo trent'anni dalle concessioni il potere dell'abbazia non era ancora pienamente compreso o accettato dai Segusini, che potrebbero aver visto l'autorità monastica come un'intrusione o una minaccia alle loro tradizioni e autonomie preesistenti. Inoltre è possibile che l'interazione tra S. Giusto e popolazione locale non fosse sufficientemente efficace per favorire una piena integrazione e accettazione del potere giudiziario dell'abbazia.

Lo spunto per queste riflessioni nasce dalla lettura delle testimonianze prodotte nel corso di una controversia sorta negli anni Settanta del Duecento tra il monastero di S. Giusto e il segusino Pietro *de Alavardo* che aveva agito a scapito delle ragioni spettanti al cenobio sulle acque di Susa[69]. Da una parte il monastero presenta come prove le concessioni dei Savoia attestanti i legittimi diritti di S. Giusto, dall'altra i procuratori della famiglia *de Alavardo*, supportati da te-

66. L. Cibrario (a cura di), *Statuta ac privilegia* cit., coll. 9-12.
67. L. Cibrario (a cura di), *Statuta ac privilegia* cit., coll. 13-14.
68. Cfr. capitolo I, paragrafo 4.
69. Per la descrizione della lite cfr. capitolo III, paragrafo 1.3.

stimoni, difendono l'azione di Pietro sostenendo che egli, essendo *civis* di Susa come i suoi antenati, poteva beneficiare dei diritti sulle acque vantati dagli *homines* segusini. I rustici consideravano dunque i privilegi concessi dalle franchigie sabaude come base per il legame di solidarietà orizzontale tra gli abitanti di Susa, ma questo sentimento di comunità contrastava con la visione gerarchica del potere presentata dai monaci di S. Giusto. Nonostante le concessioni dei Savoia fossero dunque legittime e ben documentate, la loro applicazione pratica sembrava ancora in fase di stabilizzazione a trent'anni dalla loro emanazione, riflettendo non solo la complessità dell'applicazione concreta dei diritti acquisiti da parte dell'abbazia, ma anche la lentezza del processo di affermazione dell'autorità giurisdizionale abbaziale sui rustici.

Per riassumere, durante il Duecento la comunità di Susa si distingueva dunque per la mancanza di un'organizzazione istituzionale e formale degli organi comunali. In questo contesto, il ruolo di mediazione tra conte e comunità era svolto principalmente dall'abate di S. Giusto e dalle famiglie dei *nobiles*, attori incaricati di rappresentare gli interessi della popolazione fungendo da intermediari nelle relazioni politiche e sociali. Nonostante l'assenza di strutture comunali formalizzate, la comunità di Susa era caratterizzata da un forte senso di solidarietà orizzontale tra i suoi abitanti. Inoltre, i Segusini mostravano estrema coscienza dei propri diritti, elemento che contribuiva a creare una sorta di identità collettiva: così, anche in assenza di istituzioni formali, la comunità riusciva a difendere i propri interessi.

Nel corso del secolo XIV la situazione amministrativa della villa segusina subì notevoli trasformazioni. Le fonti mostrano ora una comunità con organi comunali strutturati, che emanano autonomamente *statuta* e *ordinata* volti al regolamento della vita comune di tutti i Segusini, indipendentemente dal loro essere sudditi del conte o dell'abate. Tali norme erano applicate dagli ufficiali comunali: nel Trecento, infatti, l'organigramma comunale risulta ben articolato, composto cioè da due *consules et sindaci*, il *consilium iuratum*, ufficiali preposti al controllo delle zone agresti (*campari*, *forestari* e *caprarii*) e infine ufficiali tecnici (*extima-*

tores e *legitimatores mensurarum*)[70]. Mentre l'organizzazione dei funzionari comunali era diventata più formalizzata, altrettanto non si può dire per i luoghi in cui si svolgevano le loro attività poiché il comune non disponeva di una sede propria. Infatti, il *consilium* continuava a gravitare intorno agli spazi religiosi, usando per le riunioni luoghi come il refettorio del monastero di S. Giusto e quello della chiesa di S. Francesco[71]: la scelta non solo garantiva un certo grado di solennità, ma dimostra come i diversi poteri ancora nel tardo Trecento si intrecciassero nella gestione delle cosa pubblica della villa segusina.

4.2. La giurisdizione bipartita

Grazie all'analisi minuta delle fonti si può affermare che all'interno della villa di Susa la giurisdizione mista non fosse linearmente bipartita bensì a macchia di leopardo. In particolar modo un registro delle ricognizioni prodotto dagli ufficiali sabaudi, che censiva tutti i capifamiglia di Susa[72], fotografa la situazione relativa alla giurisdizione del conte e dell'abate sugli abitanti di Susa nel periodo 1365-1367.

	Sudditi del conte	Sudditi dello abate	Ignora di chi sia suddito	Uomo ligio e vassallo del conte	Totale
Susa	149	82	1	1	232
Essimonte, Gravere, Gorreto	30	26	-	-	56
Meana	18	32	-	-	50
Mattie	-	11	-	-	11

Tabella 2. *La giurisdizione del conte di Savoia e di S. Giusto nel registro di ricognizioni (1365-1367).*

All'interno del registro, le formule stereotipate usate per giustificare la sudditanza erano generalmente quattro, tutte con il medesimo significato: «esse manentem et subdictum dicti domino comitis et suorum ad usum et secundum

70. Per una analisi delle cariche, dei loro compiti e del rapporto con la curia di S. Giusto cfr. capitolo v, paragrafo 1.4.

71. Registro 35, ff. 82r-83v; Registro 38, ff. 51r-51v.

72. Per l'analisi del registro e del contesto in cui fu prodotto cfr. più avanti paragrafo 5.2.

libertates loci Secusie morando cum foco et cathena in quadam sua domo»; «mansionem suam fecerit cum foco et cathena in quadam sua domo», «faciendo focum suum in ipsa domo esset quamdium ipsum focum tenet et facere ibidem homo et subdictus dicti domini comitis ad usum Secusie» o semplicemente «morando in quadam sua domo». Le formule erano seguite dall'indicazione della zona di Susa in cui si trovava la casa e poi dalle coerenze di quest'ultima. In alcuni casi i rustici spiegano le ragioni che li hanno portati ad abitare in quella casa: l'abitazione proviene dalla dote della moglie (5 casi), oppure è tenuta in affitto (1), in enfiteusi (1) e in albergamento (1).

Studi precedenti hanno sostenuto che a metà Duecento gli uomini dipendenti dal conte fossero in numero ridotto rispetto agli altri[73], mentre la schedatura dettagliata del registro mostra come tra il 1365 e il 1367 i sudditi del conte nella sola Susa fossero quasi il doppio rispetto quelli dell'abate. In ogni caso, sono necessarie osservazioni di contesto per la piena comprensione dei dati.

In base ai dati relativi alle "zone" o *contrade* della villa di Susa in cui si trovavano le case dei sudditi del conte[74], si osserva che le case di questi ultimi non erano concentrate in zone precise, ma erano distribuite capillarmente all'interno della villa di Susa, *infra* e *extra moenia*.

73. «L'esercizio diretto della riscossione della taglia conferma l'esiguo numero di uomini che rispondono direttamente al conte in questo caso: tra il 1268 e il 1269, contabilizzando un intero anno da agosto dello stesso mese dell'anno successivo, la taglia comitale "villarum vallis Secusie" porta a un introito di otto lire e sedici soldi, quando la taglia della sola villa di Foresto nello stesso periodo garantisce un'entrata di sei lire e dieci soldi: è vero che il castellano dichiara di aver riscosso meno del solito poiché molti si sono allontanati in occasione del conflitto sabaudo-delfinale in corso, ma anche in anni non condizionati da eventi bellici la taglia non raggiunge mai le dieci lire»: L. Patria, *Assetti territoriali* cit., p. 56.

74. A. Crosetto, C. Donzelli, G. Wataghin, *Per una carta archeologica della valle di Susa*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXIX (1981), pp. 377-385; L. Patria, *Dai "moenia vetera"* cit.; L. Patria, *"Moenia vetera claudentia civitatem": alcuni problemi di topografia urbana nella Susa medievale*, «Segusium», XXIV (1988), pp. 17-38; L. Dezzani, L. Patria, *Dalla* Segusio *romana alla villa Secusie medievale: forme urbane, strade e risorse ambientali*, «Segusium», XLVIII (2009), pp. 11-46; L. Dezzani, L. Patria, *Territorio, strade e città fortificate* cit.; E. Patria, *Storia monastica e storia locale*, in *Esperienze monastiche* cit., pp. 7-18.

Ultra Duriam	50
In civitate	15
In burgo	11
Non detto	8
Infra portas pedis castri	7
Ruata Galicianarum	6
Ruata Costancii Politis	6
Ruata prepositi	6
Apud Canalem	5
Marçano	5
Pedis Castri	4
Porta Merceriarum	4
In becaria	3
Ruata Cortesia	2
Mercato	2
In foro	2
Traduerivi	1
Ruata Pellicerie	1
Vicino alla chiesa di S. Maria del Ponte	1
Ruata Lovarenchiorum	1
Ruata Ferreriorum	1
Ruata Durie	1
Ruata Canonice	1
Ruata Becarie	1
Porta Galacianorum	1
Essimonte	1
Portam arcus	1
In porta	1
versus Ielaciam	1
vive nell'ospedale del priorato di S. Maria Maggiore di Susa	1

Tabella 3. *Le zone sede delle case dei sudditi del conte di Savoia (1365-1367).*

Le poche informazioni relative alla collocazione delle abitazioni dei sudditi del monastero sono fornite da ricognizioni giunte in fogli pergamenacei sciolti oppure dai registri di tribunale: infatti, le ricognizioni sabaude non riportano indicazioni relative alle abitazioni dei sudditi di S. Giusto, mentre presso l'archivio abbaziale non si conservano registri di ricognizioni riguardanti la villa di Susa. I dati mostrano da una parte una distribuzione più o meno unifor-

me delle case dei sudditi abbaziali nel *territorium* segusino, dall'altra sovrapposizioni tra zone in cui sono collocate le case dei sudditi abbaziali con le zone in cui abitano i sudditi del conte.

Fonte	Data	Luogo di abitazione	Sudditi
Registro 24	1355	Burgo	1
Registro 30	1363	Becarie	1
		in curte Ascheriorum	1
		in Pedem Castri	1
		Vico prepositi	1
	1364	Foris Portam	5
		Ruata Prepositi	2
		Ultra Duriam	2
		in Civitatem	1
		in curte Ascheriorum	1
		Essimonte	1
Registro 31	1365	in Burgeto	2
		in Marçano	2
		in Becaria	1
		in foro	1
		in Mercato	1
		in Pedem Castri	1
		Ruata furnis civitatis	1
		Ruata Prepositi	1
m. 19, fasc. 16	1367	Ruata Prepositi	1
m. 19 fasc. 21; 22	1381	In mercato	1
m. 19 fasc. 25; fasc. 28	1382	Foris portam	2
m. 19 fasc. 27		In Becariam	1
m. 19 fasc. 26		In burgo	1
m. 19 fasc. 24; fasc. 26		In civitate, subtus becariam	2

Tabella 4. *Le zone sede delle case dei sudditi dell'abbazia di S. Giusto.*

È necessaria, a questo punto, una breve descrizione dell'assetto medievale della villa di Susa. L'edificio dell'abbazia di S. Giusto era collocato all'interno della cinta muraria – che comprendeva quattro chiese ovvero S. Giusto, S. Maria

Maggiore, S. Paolo e S. Pietro – e più precisamente vicino alla *porta civitatis* (oggi nota come Porta Savoia), ingresso privilegiato per viaggiatori, mercanti e pellegrini provenienti dal Moncenisio. Nella parte orientale della villa, fino alla *porta Merceriarum* (chiamata in seguito Porta Piemonte), si concentrava una parte del patrimonio urbano controllato dal monastero e in particolare nella *ruata Prepositi* si trovava la sede del tribunale dell'abbazia[75]. La zona extraurbana a sud-est delle mura cittadine oltre la *porta Merceriarum* era area di nuovi insediamenti come il cosiddetto *Burgo* (oggi Borgo dei Nobili) affiancato dalla zona definita *Burgeto*, da nord verso il fiume Dora. La zona tra il Borgo e la contrata *Marçani* nel secolo XII diventò sede di due *domus* religiose gestite dai Gerosolimitani di Provenza e dagli Antoniani di Verre[76]. Il settore sud-occidentale ai piedi del *castrum* sabaudo, chiamato *in pedem Castri*, si estendeva fino all'omonima *Porta Pedis Castri* (Porta di Francia) da cui partiva la strada per il Monginevro. La zona chiamata "fuori porta", sede del *palacium* abbaziale e della *domus* elemosinaria di S. Giusto, era un insediamento esterno alle mura cittadine tra la *porta civitatis* e il ponte di S. Marcellino (oggi S. Rocco) – dove erano site le forche di S. Giusto[77] – da un lato, e il fiume e il castello comitale dall'altro[78]. Lungo il corso della Dora troviamo la *contrata Ultra Duriam* – collegata alla villa tramite un ponte su cui sorgevano l'ospedale e la chiesa di S. Maria del Ponte[79], dipendenti da S. Giusto – sede di mulini, forge e orti; verso est la contrata terminava in corrispondenza della *Porta Bovata*. Il *territorium* di Susa comprendeva alcuni luoghi decentranti rispetto alla *villa*: nella zona sud-est sul lato destro della Dora troviamo Castelpietra (3 km da Susa), Traduerivi (5 km) e Coldimosso (quasi 6 km), mentre sul lato sinistro del fiume verso nord-est S. Giacomo (3,5 km), Urbiano oggi frazione di Mompantero (2 km) e S. Giuliano

75. Cfr. *infra*, p. 243.

76. P. Pazé, *Lungo la strada di Provenza* cit., pp. 43-80.

77. Cfr. capitolo V, paragrafo 2.2.1.

78. La *domus elemosinaria* di S. Giusto è attestata per la prima volta nel 1230: L. Patria, *Assetti territoriali* cit., pp. 116 (doc. X).

79. L. Patria, *La Madonna del ponte* cit., pp. 21-33; E. Lusso, *Domus hospitales: ricoveri per viandanti e poveri nei territori subalpini percorsi dalla strada di Francia (secoli XI-XV)*, Marco Valerio, Torino 2010, p. 60 sg.

(3,5 km). Questi luoghi, corrispondenti alle attuali frazioni e borgate di Susa, erano abitati e sede di *tenementa*, campi, orti e vigne.

Le zone di Susa definite *extravagantes* nelle fonti coeve, ovvero Gorreto, Essimonte e Gravere, sono site sulla montagna a ovest di Susa circa a 10 km dalla *villa*. L'area in questione era un sensibile punto di contatto tra il principato sabaudo e il dominio dei Delfini: Chiomonte segnava infatti il confine tra le terre comitali e il Delfinato rendendo necessario il controllo, da parte dei conti di Savoia, del confine occidentale del territorio segusino. Tra il 1300 e il 1301 Amedeo v aveva ordinato la costruzione di un'opera fortificata presso Essimonte (detta *bastita de Molario* e *bastita de Peladruco*) con lo scopo di creare un avamposto verso il castello delfinale di Exilles. La *bastita*, oggetto di lotta durante la guerra Delfino-Sabauda negli anni Trenta, non era stata più usata dopo il trattato di Parigi (1355)[80].

Alla luce dei dati, sembra possibile ipotizzare che la giurisdizione del conte e dell'abate all'interno del *territorium* delle ville a giurisdizione mista in valle di Susa non fosse linearmente bipartita e che la dipendenza giurisdizionale andasse riconosciuta casa per casa. Nelle ricognizioni sabaude emerge che non solo nessun suddito del conte abitava nell'area detta "fuori porta", insediamento immediatamente fuori le mura e sede sia del palazzo abbaziale sia delle forche di S. Giusto, ma che in quella zona nessun bene del conte era tenuto in feudo dai Segusini: con molta probabilità la *contrada* "fuori porta" era interamente di pertinenza del monastero dal punto di vista giurisdizionale e patrimoniale.

Un notevole numero di sudditi del conte abitava nella parte di Susa chiamata Oltredora, sita sulla riva sinistra della Dora e collegata con la rimanente parte della villa segusina tramite il ponte. Nei rotoli dei conti prodotti dalla castellania sabauda era segnalato, alla fine degli anni Trenta del secolo xiv, che l'abate di S. Giusto avesse diritto a un terzo delle ammende inflitte alle persone residenti «ultra

80. L. Patria, *Dai "moenia vetera"* cit., pp. 239-240; A. Longhi, *Cavalieri, ufficiali e capimastri: cantieri di castelli nell'età di Amedeo v di Savoia (1285-1323)*, in S. Castronovo (a cura di), *Carlo Magno va alla guerra. Le pitture del castello di Cruet e il Medioevo cavalleresco tra Italia e Francia. Catalogo della mostra (Torino, Palazzo Madama, 29 marzo-16 luglio 2018)*, Libreria Geografica, Novara 2018, p. 51.

Duriam in feudo communi»[81]. La questione fu affrontata apertamente nell'aprile 1346 quando il conte di Savoia inviò al castellano di Susa alcuni ordini emanati dai suoi predecessori imponendo l'osservanza delle disposizioni in essi contenute[82]: in particolare, nel 1314 Amedeo v aveva invitato il castellano sabaudo di Susa a restituire all'abate la terza parte del banno pagato da una donna, accusata e incolpata per adulterio, che abitava nel "feudo comune" di Oltredora. All'interno della documentazione precedente al 1314 tuttavia non si trovano disposizioni che indicavano Oltredora come "feudo comune" e che certificavano una spartizione in terzi dei *banna* versati dagli abitanti della zona, così come non è attestato all'interno dei registri giudiziari o dei rotoli dei conti prodotti da S. Giusto.

Nelle fonti anche altre parti di Susa sono indicate con il termine *feudo* seguito da un nome proprio di persona: ricordando che nelle fonti la parola *feudo* è usata per indicare il territorio – benché non compatto – sotto la giurisdizione dell'abate o del conte, in questi casi si trattava di beni che il conte aveva dato in feudo a suoi vassalli che, a loro volta, davano in concessione ai rustici: in questi casi i censi in denaro spettavano al conte mentre le *vendue*[83] della casa spettavano al vassallo. Trentasette segusini affermano di essere sudditi del conte di Savoia trovandosi la loro casa nel feudo di Ascheretto *de Iallono*, membro del ramo della famiglia degli Aschieri che, a seguito della dominazione su Giaglione iniziata nel primo ventennio del Duecento, mutò denominazione in *de Iallono*[84].

Tre case sono situate invece nel feudo appartenente ad altri *nobiles*: due case sono site "infra duas portas castri Secusie" nel feudo di Guione, visconte di Baldissero, mentre la terza casa, sita *in portam*, risulta del feudo dei nobili Bertrandi signori di San Giorio. La famiglia dei Bertrandi,

81. P. Dubuis, *Comportamenti* cit., pp. 584 con riferimento a ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotolo 27, voce *banna*.

82. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4, fasc. 27.

83. Per il significato di *vendua* cfr. *supra*, p. 44, nota 107.

84. B. Molino, *Giaglione* cit., p. 474. Oltre a un ottavo della giurisdizione su Giaglione, Ascheretto deteneva anche alcuni beni in Susa: le case, principalmente concentrate nel *burgo* (9) e *in civitate* (8), erano anche distribuite in *ruata Galicianorum* (6), *in duas portas pedi castris* (3), in *Marçano* (3), *ad pedem castri* (3), in *ruata Costancii Policis* (1), in *ruata Pellicerie* (1), mentre in 2 casi non è specificata l'ubicazione delle case.

di origine oltralpina e legata alla dinastia sabauda, si era installata definitivamente in valle di Susa negli anni Venti del Duecento e, scissasi in due rami, aveva instaurato una signoria sui paesi di Bruzolo, San Didero, Chianocco e San Giorio. Invece Guione visconte di Baldissero aveva sposato verso il 1340 Leonetta, figlia unica ed erede universale di Amedeo, membro della famiglia *de Iallono*, che aveva portato in dote tutti i beni del padre siti in Susa[85]. Curiosamente, proprio la ricognizione dei beni e dei diritti tenuti da Guione è raccolta nel registro delle ricognizioni sabaude: egli, unico *nobilis* censito nel registro, si dichiara «hominem ligium, fidelem et vassallum» del conte di Savoia. Guione, elencando i beni acquisiti in Susa, specifica che fanno parte della dote della moglie, Leonetta figlia del fu Amedeo *de Iallono*. È possibile che il notaio sabaudo abbia ricopiato per sbaglio la ricognizione di Guione all'interno del registro riservato a quelle presentate dai rustici invece che in quello dedicato ai *nobiles*.

Altre case risultano all'interno del cosiddetto *feudo Audisie* o *feudo Naudisie*: si tratta di un microtoponimo che indicava i beni lasciati dalla *domina* Audisia, figlia di Guigo Auruzi, che mediante testamento del 1253[86] aveva nominato il monastero segusino come erede universale di tutti i beni mobili e immobili, siti nel territorio sotto la giurisdizione sabauda e nel Delfinato. Evidentemente nella memoria istituzionale e in quella degli abitanti di Susa, l'espressione "de feudo Audisie" era rimasta per identificare i beni derivati dalla donazione della *domina*. Nonostante il legame tra il monastero e il *feudo Audisie*, coloro che vi abitano sono sudditi del conte[87].

85. B. Molino, *Giaglione* cit., pp. 475-476.

86. W. Neirotti, *Patrimonio e rilievo politico* cit., doc. XIII. Il testamento fu confermato dal conte Tommaso II nel 1258: *Ivi*, doc. XX. Per la famiglia Auruzi: B. Molino, *Giaglione* cit., pp. 419-424 e L. Patria, *L'Alta Valle della Dora Riparia* cit., pp. 49-53.

87. Le case in cui abitano i sudditi del conte site nel feudo "Audisie" sono site principalmente nella cinta muraria,"in civitate" (3), in *becaria* (1), in *mercato* (1), in *ruata Costancii Policiis* (1), in *ruata prepositi* (3) oltre che in *burgo* (1), in *pedem Castri* (1), e *prope canalem* (1); invece, le case nel feudo Audisie che i rustici tengono in feudo dal conte si trovano in contrata *de Canali* (1), in *pede castri* (1), in *burgo* (1). Nelle ricognizioni in forma di foglio sciolto prodotte da S. Giusto nel corso del Trecento si trovano sul feudo Audisie una vigna "ad canales" (1317), una casa "in mercato" (1381) e una casa "in civitate (1382). Tommaso Cassini nel 1317 afferma di tenere in feudo una vigna per un terzo dal monastero «et pro aliis duabus partibus de feudo Audisie»; Giovanni *Chardoni* detto

Le ricognizioni erano una forma di controllo non solo sui sudditi, ma anche sui beni che gli abitanti di Susa, indipendentemente dal loro signore, tenevano in feudo dal conte. In 29 casi i rustici dichiarano di tenere in feudo dal conte una o più case, diverse da quelle di residenza, specificando che «quicumque in ipsa domo habitans est manens et subdictus dicti domini comitis» oppure «quicumque faciens mansionem cum foco et cathena in ipsa <domo> est homo et subdictus dicti domini comitis ad usum Secusie»: un'ulteriore prova del fatto che il sedime abitativo fosse l'elemento per determinare chi fossero i sudditi di uno o l'altro signore. Anche in questo caso, le *domus* sembrano distribuite capillarmente all'interno del *territorium* di Susa con una leggera prevalenza in Oltredora.

Susa, Ultra Duriam	7
Susa, in civitate	3
Susa, in ruata prepositi	3
Susa, apud pedem castri	2
Susa, in ruata merceriarum	2
Gravere	1
Susa, apud Cenischiam subtus viam	1
Susa, Castelpietra	1
Susa, in becaria	1
Susa, in burgo	1
Susa, in contrata de Canali	1
Susa, in ruata Costancii Policis	1
Susa, in ruata Galicianum	1
Susa, in ruata Pellicerie	1
Susa, infra duas portas pedis castri	1
Susa, porta merceriarum	1
Susa, retro becariam in ruata Lovarenchiorum	1
Susa, Traduerivi	1

Tabella 5. *Le case tenute in feudo in cui viene specificato che chi vi abita è suddito dei Savoia.*

"Brigidon" afferma che le *homenia* della sua casa «pertinet domino Sabaudie comiti quia de feudo Audisie est ut dicitur» e infine il nobile Pietro Aschieri di Susa, figlio del fu Giovanni, afferma che le *vendue* relative a una casa «pertinet domino nostri Sabaudie comiti quia est de feudo Audisie ut dicitur».

Per concludere l'analisi delle ricognizioni relative ai rustici di Susa, bisogna segnalare la particolarità del caso di Giovanni Buesi detto "da Mattie", nunzio del monastero di S. Giusto. Nella ricognizione si specifica che Giovanni non è suddito del conte di Savoia, anche se la casa in cui abita, sita in *ruata Costantii Politiis*, si trova nel feudo di Ascheretto *de Iallono*: infatti Giovanni, finché sarà manderio della curia abbaziale, sarà di conseguenza suddito del monastero di S. Giusto. La questione genera alcuni dubbi poiché tra le ricognizioni raccolte dall'ufficiale sabaudo figura anche quella del notaio Micheletto Forneri, assunto pochi anni prima come notaio della curia di S. Giusto[88]: nella ricognizione Micheletto è definito semplicemente notaio, senza riferimento al rapporto che legava l'abbazia e Micheletto, indicato come suddito del conte avendo la residenza in una casa sita in Oltredora. Il fatto che la dipendenza lavorativa di un uomo da una curia o dall'altra influisse sul suo *status* potrebbe ulteriormente essere provato da un conto della castellania di Avigliana del 1377, in cui si legge che il *garderius* del conte di Savoia Pietro Losa detto *Vacheta* di Rubiana e suo figlio Amedeo furono processati dalla curia abbaziale quali sudditi di S. Giusto ma, essendo dipendenti del conte, pagarono il banno metà all'abate e metà al castellano sabaudo[89].

Un ulteriore discorso meritano le ricognizioni degli uomini abitanti a Meana e Mattie raccolte dagli ufficiali sabaudi. In base a due permute gli abitanti di Mattie (1212) e Meana (1307) rientravano totalmente sotto la giurisdizione di S. Giusto e infatti all'interno del registro nessun abitante di Mattie si dichiara suddito del conte, deponendo solo di tenere in feudo da questi alcune terre. La situazione di alcuni abitanti di Meana, invece, pare più complessa: infatti 18 abitanti di Meana si dichiarano sudditi del conte affermando di abitare presso le case di altre persone site però nel territorio di Susa, precisamente in quelle di Pietro *Compostini* a Castelpietra e quella Michele *Meeri* a Traduerivi. Si tengano presenti due fattori: le zone periferiche di Susa come Urbiano (oggi frazione di Mompantero), Castelpietra,

88. Cfr. *supra*, pp. 45-46 e *infra*, p. 234 sgg.

89. L. Patria, *Rubiana* cit., p. 42, n. 63 con riferimento a ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, fasc. 61 (1370-1377).

Coldimosso e Traduerivi erano in aperta campagna e, come attestato nelle medesime ricognizioni, sedi di vigne, campi e in generale di *tenementa*. In particolare la casa di Michele *Meeri* a Traduerivi, che ospita ben 6 abitanti di Meana, era sita in mezzo all'esteso vigneto di proprietà dello stesso Michele («morando in quadam domo qua sita est in quadam peciam vinee Michaelis Meeri»). Inoltre, le ricognizioni degli abitanti di Meana furono raccolte negli ultimi giorni di agosto 1366, momento cioè dedicato alla preparazione per la vendemmia: forse questi uomini, abitanti in Meana, villaggio sotto la totale giurisdizione dell'abate, si erano spostati a Susa in occasione del lavoro stagionale.

La microinstabilità insediativa dei rustici rappresentava sicuramente un problema riguardo alla giurisdizione che i signori esercitavano su di essi. Agli inizi del Quattrocento l'abate e il conte si trovarono nella condizione di dover regolare l'esercizio della giurisdizione su coloro che, pur abitando sul feudo dell'abate, risiedevano temporaneamente sul feudo del conte, e viceversa, situazione evidentemente diventata comune tanto che, nel corso degli anni, era diventata rilevante nella gestione quotidiana del potere da parte delle due autorità: il conte – futuro duca – Amedeo VIII nel 1404 decise definitivamente che la giurisdizione spettava al signore del feudo su cui l'individuo aveva quella che oggi chiamiamo residenza, e non al signore sul cui feudo il rustico risiedeva temporaneamente[90].

5. Il controllo sul territorio: uomini e scritture per la definizione dei poteri

5.1. L'arrivo a Susa degli uomini di fiducia di Amedeo VI (1365-1372)

A metà Trecento le politiche del conte Amedeo VI erano orientate verso l'espansione e il consolidamento territoriale del principato sabaudo: nel contesto della guerra dei cent'anni con la Francia, il conte aveva acquisito ampie aree, inserite all'interno della contea come nuovi balivati. L'evento che più interessa la valle di Susa risale al 1349 quando l'alta valle confluì ufficialmente, insieme al Delfinato francese, nel regno di Francia, rendendo così il villaggio di Chio-

90. ASTO, SC, Susa San Giusto m. 7, fasc. 4.

monte confine tra i dominî dei Savoia e quelli dei Valois[91]. La vittoria di Amedeo VI sui Delfini nella battaglia di Les Abrets (1354) seguita dal trattato di Parigi (1355) portò i Savoia e i Delfini a uno scambio di territori: nel principato sabaudo confluirono la baronia del Faucigny, il pays de Gex e la Valbonne, in cambio dei quali furono ceduti i balivati sabaudi del Viennois e del Rossillon. Pochi anni dopo Amedeo VI acquistò da un ramo cadetto della famiglia sabauda il territorio del Vaud[92] e, infine, nel 1360 Torino passò sotto il dominio diretto di Amedeo VI dopo una serie di conflitti con il principe Giacomo di Savoia-Acaia. Dopo la morte di Giacomo (1366) il primogenito Filippo era insorto contro le dure condizioni imposte da Amedeo VI, che lo avrebbero privato dell'eredità paterna, ma il conte riuscì a sedare la ribellione condannando infine a morte Filippo[93].

Il conflitto tra conti di Savoia e principi d'Acaia aveva colpito duramente la valle di Susa – da sempre danneggiata più dal passaggio delle truppe che da vere e proprie battaglie – poiché le società di mercenari inglesi e tedeschi assoldate da Filippo d'Acaia, arrivate fino all'imbocco della bassa valle, avevano devastato parte del patrimonio della certosa di Monte Benedetto e costretto il castellano di S. Mauro, dipendente da S. Giusto, a ordinare agli abitanti di Rubiana, Almese e Villardora di riunirsi presso il castello abbaziale in vista di un'eventuale difesa[94]. Proprio a causa degli eventi bellici, nel 1361 Amedeo VI aveva imposto alle comunità della castellania sabauda segusina di contribuire alle spese per la riparazione della cinta muraria di Susa, ricevendo tuttavia in risposta una forte opposizione dagli altri villaggi[95].

A metà del Trecento la politica di Amedeo VI era orientata dunque al ristabilimento dell'ordine nel territorio del principato immediatamente al di là delle Alpi, ovvero la

91. Da questo momento, il titolo di "Delfino" non fu più attribuito ai conti di Albon ma fu assegnato al primo figlio del re di Francia.

92. Lo scenario politico del principato sabaudo a metà del secolo è descritto e contestualizzato in: G. Castelnuovo, *Ufficiali* cit., pp. 55-63.

93. A. Barbero, *Storia del Piemonte: dalla preistoria alla globalizzazione*, Einaudi, Torino 2008, p. 174 sgg e generalmente R. Comba (a cura di), *Storia di Torino*, vol. II cit.

94. L. Patria, *Rubiana* cit., pp. 76-79.

95. Id., *Dai "moenia vetera"* cit., p. 241, al quale si rimanda per un discorso più generale sulle fortificazioni di Susa.

valle di Susa, non solo zona di confine – poco protetto – con il Delfinato, ma anche ampiamente dominata dalla signora abbaziale di S. Giusto che, tra l'altro, creava continui conflitti con i castellani sabaudi: d'altra parte, l'obiettivo del conte era quello di «riuscire a stabilire frontiere sicure con il vicino regno, a migliorare la coesione geografico-amministrativa della contea e a controllare più strettamente i lignaggi signorili all'interno dei propri dominî»[96]. A seguito delle suppliche sporte dagli abati e dei problemi insorti tra le due curie, Amedeo VI decise di inviare persone fidate all'interno non solo degli uffici periferici del principato, ma anche direttamente all'interno dell'abbazia.

A metà degli anni Sessanta infatti risale l'elezione ad abate di Edoardo di Savoia, figlio di Filippo di Savoia-Acaia e fratello di Giacomo, nonché protetto di Amedeo VI. Dopo essere stato monaco a Cluny (1346) e priore di Bourget (1365), prima del novembre 1365 Edoardo fu eletto abate di S. Giusto di Susa. Lascerà la carica nel 1371, in occasione dell'elezione prima a vescovo di Belley e successivamente a vescovo di Sion (1375)[97]. Non era la prima volta che un esponente della famiglia Savoia-Acaia era eletto abate di uno dei potenti monasteri segusini: il quintogenito di Tommaso III, Guglielmo III di Savoia-Acaia, francescano passato all'ordine benedettino, nel 1309 era stato nominato abate di S. Michele della Chiusa[98].

Nonostante l'atto di fondazione prevedesse la scelta dell'abate da parte della famiglia dei fondatori, nel 1057 i benedettini del cenobio segusino avevano ottenuto da papa Vittore II l'autorizzazione a eleggere autonomamente il proprio abate. In ogni caso, il legame tra i conti di Savoia e i monaci – compreso l'abate – di S. Giusto era sempre stato forte, essendo il bacino di reclutamento monastico prettamente oltralpino[99], motivo per cui l'elezione dell'abate

96. G. Castelnuovo, *Ufficiali* cit., p. 57.

97. B. Truffer, *Das Wallis zur Zeit Bischof Eduards von Savoyen-Achaia (1375-1386)*, «Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte», LXV (1971), pp. 1-113, 197-301; *Edoardo di Savoia* in B. Andenmatten *et al.* (a cura di), *Helvetia Sacra*, vol. I/5: *Das Bistum Sitten. Le Diocèse de Sion. L'Archidiocèse de Tarentaise*, Schwabe & Co, Basel 2001, pp. 188-191, 606. Ringrazio Martina Ciravolo per la traduzione dal tedesco.

98. L. Patria, *Una certa idea della Sacra*, «Segusium», XXXIV (1995), pp. 105-107; Id., *Assetti territoriali* cit., p. 43, 87.

99. Id., *Assetti territoriali* cit., pp. 88-104.

del cenobio segusino era influenzata dalla volontà comitale seppur non ufficialmente.

La seconda persona fidata inviata da Amedeo VI in valle di Susa fu Pierre de Murs[100]. Il *miles et legum doctor* Pierre de Murs, il cui padre omonimo aveva avuto una brillante carriera nel funzionariato sabaudo, fu consigliere sabaudo e membro dei consigli ristretti imposti alla vedova di Amedeo VII, rimanendo all'intero del consiglio anche dopo l'avvento di Amedeo VIII. Pierre de Murs arrivò in valle di Susa all'inizio degli anni Settanta ricoprendo contemporaneamente due cariche per oltre un anno e mezzo: oltre che giudice della curia di S. Giusto tra il 1° febbraio 1372 e il 6 ottobre 1373, fu anche castellano sabaudo di Susa dal 2 gennaio 1372 al 19 agosto 1374.

I prossimi paragrafi esamineranno le forme di controllo esercitate a livello locale da parte degli ufficiali abbaziali e comitali, con particolare focus sui cambiamenti avvenuti a metà degli anni Sessanta. Proprio in questi anni i conti di Savoia, rappresentati localmente dai castellani, così come gli abati di S. Giusto, cercarono di razionalizzare i conflitti relativi alla giurisdizione sui Segusini con la creazione di nuove forme documentarie o con l'integrazione di quelle già esistenti.

5.2. Le forme di controllo scritte: le ricognizioni

5.2.1. Origine e sviluppo delle forma documentaria

Gli ufficiali sabaudi ponevano in essere diversi documenti che evidenziano i volti feudo-signorili del potere dei conti di Savoia[101]: le carte di omaggio e di investitura feudale, gli omaggi principeschi prestati personalmente dai vassalli in occasione dei "grand tours" feudali dei Savoia in occasione della presa di potere da parte di un nuovo conte[102] e infine i documenti di nostro interesse ovvero le *extentae* (inventari),

100. Per la figura di Pierre de Murs cfr. *infra*, pp. 226-227.

101. B. Andenmatten, G. Castelnuovo, *Produzione e conservazione documentarie nel principato sabaudo, XIII-XV secolo*, «Bullettino dell'Istituto italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», CX/1 (2008), pp. 279-348; G. Castelnuovo, *Les protocoles des comtes de Savoie, moyens et enjeux du pouvoir princier sur l'écrit (première moitié du XIV^e siècle)*, in L. Mailloux, A. Verdon (a cura di), *L'enquete en questions: de la réalité à la vérité dans les modes de gouvernement*: *Moyen Âge, temps modernes*, CNRS Éd., Paris 2014, pp. 185-193.

102. G. Castelnuovo, *Omaggio, feudo e signoria* cit., p. 176; Id., *Les protocoles des comtes de Savoie* cit., pp. 185-193.

i *terriers* e le *recognitiones*[103], tutte scritture ricognitive tese all'accertamento dei beni, dei diritti e dei redditi del conte predisposti dagli uffici sabaudi[104].

Le ricognizioni ordinano le informazioni in un doppio quadro di riferimento, territoriale e signorile[105]: i rustici, convocati e divisi a seconda della parrocchia o della villa di appartenenza, dichiarano al commissario innanzitutto il loro status personale, ovvero di essere uomo e suddito del conte, oppure di essere suddito di un altro signore ma di tenere in feudo beni dal conte, oppure di essere suddito del conte e tenere anche in feudo beni di quest'ultimo. In seguito, il rustico descrive prima i beni tenuti in feudo dal conte, nel caso di Susa qualificati come *pecia* (terra, vigna, prato, orto, gerbido, castagneto, *ravoira*) oppure come *tenementum* (insieme di più *pecie* di diversa natura)[106], poi i rispettivi censi e i canoni dovuti. In terra sabauda anche i signori, dall'antica aristocrazia rurale alle élites ecclesiastiche sino ai nuovi lignaggi signorili di provenienza urbana e amministrativa, ordinavano la compilazione dei *terriers*[107]: «la ligesse rurale e contadina, ormai generalizzata e codificata», nelle *extentae* prima e nei "livres de reconaissance" poi, «diventa nelle mani del principe-signore, un eccellente strumento per affermare la propria posizione di dominus/senior eminente e superiore»[108].

Le *extentae*, generalmente sotto forma di rotolo perga-

103. N. Carrier, F. Mouthon, *"Extentes" et "reconnaissances" de la principauté savoyarde. Une source sur les structures agraires des Alpes du Nord (fin XIII^e-fin XI^e siècle)*, in *Terriers et plans-terriers. Actes du colloque de Paris, septembre 1998*, Association d'Histoire des Sociétés Rurales-École nationale des Chartes, Rennes-Paris 2002, pp. 217-242. Per la Baronia di Gex sono stati prodotti oltre quattrocento *terriers* principeschi: C. Mottier, *Les intérêts domaniaux de la Maison de Savoie dans les anciens Pays de l'Ain. Étude sur les reconnaissances de fief reçues au titre des châtellenies des bailliages de Bresse, Bugey et Gex (XIV^e-XVI^e siècles)*, Archives départementales de l'Ain, Bourg en Bresse 2006; P. Champoud, *Les droits seigneuriaux dans le Pays de Vaud d'après les reconnaissances reçues par Jean Balay de 1403 à 1409*, Klausfelder, Vevey-Lausanne 1963.

104. Un fenomeno coevo si stava diffondendo presso i governi urbani alla fine del medioevo: G. Francesconi, *Scrivere il contado: i linguaggi della costruzione territoriale cittadina nell'Italia centrale*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge», CXXIII/2 (2011), pp. 516-519.

105. N. Carrier, F. Mouthon, *"Extentes" et "reconnaissances"* cit., pp. 228-229.

106. L. Gatto Monticone, *Susa. Il priorato di Santa Maria* cit., p. 72 sgg.

107. M. Gelting, *Les hommes, le pouvoir et les archives: autour des reconnaissances du mas Diderens à Hermillon*, «Études Savoisiennes», III (1994), pp. 5-45.

108. G. Castelnuovo, *Omaggio, feudo e signoria* cit., p. 184.

menaceo e con una struttura simile a quella di un inventario, iniziano a essere redatte dagli ufficiali sabaudi tra la seconda metà del secolo XIII e la prima metà del XIV per poi mutare, a partire dalla metà del Trecento, nei *livres de reconnaissances* in forma di registro. La differenza tra le due forme documentarie risiede nel carattere probatorio, poiché le ricognizioni hanno carattere di *instrumentum* pubblico. L'alto numero di decessi causati dalla peste tra gli anni 1348-1360 favorì le "frodi" da parte dei rustici, tanto che gli statuti della Camera dei Conti del 1351 ribadirono la necessità di rinnovare frequentemente le forme scritte di controllo: infatti, da questo momento inizia la produzione della serie di "consegnamenti" piemontesi (1356). Ulteriore misura di prevenzione presa dall'amministrazione sabauda fu la progressiva centralizzazione degli archivi delle castellanie presso la Camera dei Conti, processo che però vide un momento di svolta solo agli inizi del secolo XV[109].

A partire dalla seconda metà del Duecento, anche i monaci di S. Giusto iniziarono a occuparsi della raccolta in forma scritta[110] dell'attestazione dei redditi spettanti all'abbazia grazie alla concessione delle terre[111]. Nell'arco di un secolo, ovvero dagli anni Sessanta del Duecento agli anni Sessanta del Trecento, la forma documentaria delle ricognizioni poste in essere dal monastero segusino subì un'evoluzione in tre fasi (pergamena sciolta, rotolo, registro) strettamente

109. B. Andenmatten, G. Castelnuovo, *Produzione e conservazione documentarie* cit., pp. 279-348.

110. Le pergamene sciolte e i rotoli riportanti le ricognizioni sono inventariati in ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 4, m. 15-21(1200-1493) mentre i registri in ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 6, vol. 1-39 (1365-1499).

111. In generale nel corso degli ultimi due secoli del medioevo i monasteri dotati di un grande patrimonio cercarono di difendere le loro terre raccogliendo in grandi registri i diritti di proprietà e i nomi degli *homines* che lavoravano le terre abbaziali: cfr. P. Cammarosano, *Italia medievale* cit., pp. 88-95. Per gli studi di alcuni casi particolari toscani cfr.: L. Tanzini, *Memoria documentaria e dominio territoriale: l'abbazia di S. Maria a Agnano*, in L. Tanzini (a cura di), *La Valdambra nel Medioevo. territorio, poteri, società*, Le lettere, Firenze 2011, pp. 129-148; Id., *I contadini dell'Abbazia. Proprietà agricola e società nelle terre di S. Pietro a Ruoti in Valdambra nel Trecento*, in *Città e campagne del Basso Medioevo: studi sulla società italiana offerti dagli allievi a Giuliano Pinto*, Olschki, Firenze 2014, pp. 105-134; F. Salvestrini, *La proprietà fondiaria dei grandi enti ecclesiastici della Tuscia dei secoli XI-XV. Spunti di riflessione, tentativi di interpretazione*, in R. Mucciarelli, G. Piccinni, G. Pinto (a cura di), *La costruzione del dominio cittadino sulle campagne. Italia centro-settentrionale, secoli XII-XIV*, Protagon, Siena 2009, pp. 369-420.

collegata alla conservazione dei documenti medesimi, adattandosi alle tradizioni documentarie degli uffici sabaudi.

La prima carta tràdita di questo tenore, databile ai primi anni del Duecento, ha la configurazione di un elenco («incipit carta de redditibus Sancti Iusti de Secusia») redatto senza forme di autenticazione, risultando cioè assenti data topica e cronica, nomi dei testimoni e sottoscrizione del notaio. Il documento elenca i beni immobili (terre, campi, vigne) con relativa ubicazione, seguita dal nome della persona che la teneva dal monastero e infine dal censo che quest'ultima doveva al monaco cellario[112].

Al 1269 risalgono le prime ricognizioni datate[113], che presentano alcune trasformazioni rispetto al documento precedente: da una parte cambiò il criterio in base al quale erano elencati i redditi (non più legati alle terre, bensì alle persone che tenevano le terre), dall'altra fu adottato lo strumento giuridico dell'*instrumentum*. La matrice di questi atti era costituita dai protocolli di imbreviature appartenenti al singolo notaio che si occupava della redazione originaria, nonostante il notaio dichiarasse di aver agito su mandato dell'autorità abbaziale. Tra ottobre e dicembre 1269 quindi il monastero, delegando come rappresentante il ministrale Bertrando *Tututi*, si occupò forse per la prima volta di una coerente campagna di ricognizioni relativa alle terre site in Susa e nel vicino villaggio di Mompantero. Probabilmente l'innovazione del sistema documentario fu il risultato di un'importazione di saperi e tecniche notarili sabaude, piuttosto che di una genesi interna. La presenza della castellania sabauda a Susa, a partire proprio dagli anni Sessanta del Duecento, avrebbe portato i notai segusini, che in questa fase prestavano i loro saperi all'abbazia in quanto liberi professionisti, a contatto con le forme documentarie di origine

112. G. Tonini, *Le vicende dell'abbazia* cit., vol. 2, doc. I; G. Foglia, *La nascita di un ente monastico* cit., p. 1, doc. I.

113. G. Foglia, *La nascita di un ente monastico* cit., p. 7, doc. II; C. Dellavalle, *L'abbazia di S. Giusto di Susa* cit., p. 5, doc. IV; p. 8, doc. VI; p. 17, doc. VI; p. 23, doc. VIII. Oltre alle ricognizioni "generali" sono conservate due ricognizioni relative a due singole persone: C. Dellavalle, *L'abbazia di S. Giusto di Susa* cit., p. 48, doc. XII; p. 78, doc. XXXVII. Le ricognizioni sono conservate in ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 4, m. 15-21(1200-1493).

oltralpina atte al controllo del patrimonio sabaudo ovvero le *extentae* in rotolo[114].

La seconda fase dell'elaborazione documentaria coincise con i primi anni del nuovo secolo. Influenzati dalla documentazione di matrice sabauda, i professionisti della scrittura al servizio di S. Giusto apportarono importanti cambiamenti alla produzione di questo genere di atti: da una parte elaborarono le ricognizioni in forma di rotolo, dall'altra articolarono in maniera differente la distribuzione delle informazioni all'interno dei documenti. Infatti, se prima all'interno di un medesimo *instrumentum* erano elencate più ricognizioni, ora ciascuna ricognizione rappresentava un *instrumentum* a sé con tutte le caratteristiche formali (*signum tabellionis*, data cronica e topica, testimoni, sottoscrizione del notaio), pur essendo presenti sul medesimo supporto scrittorio un buon numero di ricognizioni diverse, separate semplicemente da uno spazio bianco. All'interno di ciascun atto il rustico dichiarava quali beni immobili o redditi tenesse in feudo dal monastero, quali censi o canoni dovesse corrispondere al cenobio per questi beni e poi, nel caso lo fosse, si dichiarava suddito del monastero. Le ricognizioni, presenti all'interno dei protocolli del notaio, potevano essere estratte (dal notaio stesso o da chi poi ne ereditava i protocolli) *in publicam formam* che, in questo caso, coincideva con il rotolo: la matrice originale non rimaneva quindi nell'archivio nel monastero, che invece conservava le copie in rotolo estratte dal protocollo dei notai inviati per il territorio valligiano.

La terza e ultima fase, che vide il passaggio dal rotolo al registro, avvenne a metà degli anni Sessanta del Trecento e tale cambiamento fu influenzato da una serie di fattori convergenti. Innanzitutto, proprio in questi anni le *extentae* di produzione sabauda mutarono nei *livres de reconnaissances* in forma di registro[115]: d'altra parte, S. Giusto aveva assunto fin dagli inizio del secolo un atteggiamento imitativo

114. N. Carrier, F. Mouthon, *"Extentes" et "reconnaissances"* cit.

115. La documentazione prodotta per gli stessi conti di Savoia iniziò solo verso metà Trecento a evolversi verso forme documentarie più simili a quelle poste in essere da una cancellaria: assistiamo a una «mutazione documentaria connessa allo sviluppo complessivo di una *Pragmatische Schriftlichkeit* di matrice laica e politico-amministrativa. Questa si fondava, nella seconda metà del secolo, sull'incontro, sotto l'egida sabauda, fra la costruzione di autonomi cartulari principeschi, la stesura annuale di rendiconti amministrativi

nei confronti delle scritture amministrative sabaude, per esempio adottando per la propria contabilità la caratteristica forma documentaria posta in essere dai castellani sabaudi, ovvero i rotoli pergamenacei, usufruendo dell'aiuto dei notai al servizio dei Savoia-Acaia[116].

Nel frattempo presso l'abbazia di S. Giusto era stato costituito un tribunale burocraticamente efficiente con notai assunti per esercitare lo specifico ruolo di *scriba* di curia, gestendo un corpus documentario articolato in registri di proprietà del monastero. Inoltre, nella prima metà degli anni Sessanta erano entrati nell'abbazia segusina due uomini che avevano inciso profondamente sul sistema documentario messo a punto negli anni precedenti: nel 1362 era stato assunto ufficialmente come notaio della curia abbaziale Micheletto Forneri, che aveva lavorato qualche anno prima come *viceclericus* all'interno della curia sabauda di Susa[117], mentre nel 1365 Edoardo di Savoia, parente e protetto del conte Amedeo VI[118], aveva assunto il governo del cenobio di S. Giusto, probabilmente con il compito di ristabilire ordine a Susa in seguito non solo alle lotte intestine tra le fazioni dei *nobiles et burgenses* segusini[119], ma anche ai conflitti giurisdizionali che da oltre cinquant'anni stavano opponendo l'abbazia di S. Giusto ai castellani sabaudi[120].

sul territorio (i rotoli dei conti di castellania) e la redazione d'inventari signorili e feudali quali le *extentae* e i *terriers*»: G. Castelnuovo, *Omaggio, feudo e signoria* cit., p. 179.

116. Alcuni rotoli dei conti dell'abbazia all'inizio degli anni Quaranta del Trecento furono verificati da Rubeo Maoneri e da Micheletto, un suo parente, entrambi notai provenienti dalla cerchia dei funzionari sabaudi: P. Buffo, *Gérer la diversité. Les comptables des Savoie-Achaïe face aux comptabilités urbaines et ecclésiastiques*, in T. Pécout (a cura di), *De l'autel à l'écritoire. Aux origines des comptabilités princières en Occident (XII^e-XIV^e siècle). Actes du Colloque international d'Aix-en-Provence, 13-14 juin 2013*, Éditions De Boccard, Paris 2015, pp. 407-411; Id., *La produzione documentaria di monasteri e canoniche regolari nelle Alpi occidentali: nuove luci sulle scritture extranotarili*, in M. Bottazzi *et al.* (a cura di), *La società monastica nei secoli VI-XII. Sentieri di Ricerca*, Centro Europeo Ricerche Medievali-École Française de Rome, Trieste-Roma 2016, p. 320; Id., *La documentazione dei principi* cit., pp. 134-136, p. 255; P. Buffo, *Reclutamento, prassi documentarie e compensi* cit., p. 303; Id., *Forme e prassi documentarie in movimento sui due versanti delle Alpi occidentali (secoli XI-XIV)*, in M. Bottazzi, P. Buffo, C. Ciccopiedi, (a cura di), *Le vie della comunicazione nel medioevo: livelli, soggetti e spazi d'intervento nei cambiamenti sociali e politici. Progetto Atelier jeunes chercheurs. 2: Giornate di studio Roma, 20-21 ottobre 2016*, CERM-École Française de Rome-Gaspari, Trieste-Roma-Udine 2019, p. 194.

117. Per Micheletto Forneri cfr. *supra*, pp. 45-46 e *infra*, p. 234 sgg.

118. Per l'arrivo di Edoardo di Savoia: capitolo II, paragrafo 5.1.

119. Per i conflitti tra le famiglie segusine cfr. capitolo IV, paragrafo 3.1

120. Cfr. capitolo III.

Il primo documento prodotto in questa fase è il registro compilato nel periodo 1365-1367 relativo ai luoghi *extravagantes* di Susa, analizzato nel prossimo paragrafo: si tratta della prima raccolta di ricognizioni giunta in forma di registro esplicitamente dedicato, prodotto sì da un notaio ma di proprietà dell'abbazia. In questo modo gli atti delle ricognizioni patrimoniali operate nei villaggi valsusini, slegati dalle imbreviature dei notai, sarebbero rimasti a disposizione dei monaci all'interno dell'archivio abbaziale: i conflitti dunque agirono non solo come stimolo alla produzione delle fonti, ma influenzarono anche le strategie volte alla loro conservazione[121].

5.2.2 La svolta negli anni Sessanta

Nel 1365, in seguito all'arrivo presso S. Giusto di Susa dell'abate Edoardo di Savoia, fu ordinata la redazione dei registri delle ricognizioni relativi alla villa di Susa: il primo prodotto dagli ufficiali abbaziali (novembre 1365-agosto 1367 con qualche annotazione del 1368 e del 1369)[122], il secondo invece posto in essere da quelli sabaudi (giugno 1366-dicembre 1367)[123]. In entrambi i casi si tratta delle prime ricognizioni in forma di registro prodotti dagli ufficiali segusini di entrambi i poteri giunte sino a noi[124]. Era dunque in atto un'azione congiunta, da parte dei due poteri, volta alla costruzione minuta e dettagliata della territorialità valsusina, che esprimeva la volontà di controllare capillarmente lo spazio, esigenza che nel corso del tardo medioevo divenne sempre più presente all'interno della documentazione: tanto nelle fonti pubbliche quanto in quelle

121. A. Bartoli Langeli, N. D'Acunto, *Gli archivi come fonti* cit., p. IX.

122. ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 6, vol. 1.

123. ASTO, SR, Camera dei conti, Camera dei conti di Piemonte, Feudalità, Articolo 737, § 1, m. 6.

124. Altri documenti risalenti all'inizio del Trecento, in studi precedenti definiti registri di "ricognizioni" prodotti dal monastero di S. Giusto, contengono in realtà un altro tipo di documento: si tratta, infatti, dell'attestazione della riscossione da parte del monastero delle *vendue*, ovvero la tassa di entratura del possesso del bene pagata al detentore del dominio eminente in occasione della vendita del bene medesimo: ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 16, m. 9 n. 39; m. 15. n. 58; § 8, m. 1-5. Nel biennio 1339-1341, invece, il conte Aimone di Savoia aveva fatto compilare le *recognitiones feudorum et rerum emphiteoticalium* nel territorio di Avigliana: P. Nesta (a cura di), *Per un 'catasto' trecentesco di Avigliana e Buttigliera Alta: i Consegnamenti del 1339-1341 al conte Aymone di Savoia. Dal fondo documentario Carron di San Tommaso conservato presso l'Archivio storico del Comune di Buttigliera Alta*, Tipolito Melli, Borgone di Susa 2009.

private, gli autori divennero sempre più accurati nel fissare la realtà spaziale con attenzione al dettaglio topografico e toponomastico[125]. Si potrebbe anche ipotizzare che nel 1365 il notaio della curia abbaziale, Micheletto Forneri, redigendo sotto forma di registro le ricognizioni, non solo abbia imitato ma addirittura abbia lavorato di concerto con il notaio assunto dal conte, Giovanni Garneri di Susa, che agiva sotto le direttive del commissario sabaudo Guy (o Guidone) Barbier[126].

Le ricognizioni assolvevano a un duplice scopo: da una parte costruivano lo spazio del frazionato territorio valsusino, fissando su carta i diritti del potere signorile sulle singole case – fattore che determinava la sudditanza di un rustico a uno dei due poteri[127] – e sulle singole *peciae* di terra, dall'altra rappresentavano l'elemento scritto probatorio che i rappresentanti del conte e dell'abate presentavano in occasione delle liti circa la giurisdizione sui singoli rustici. Infatti, come si osserva dalle note marginali che costellano i registri, i notai estraevano le copie dal registro-matrice su richiesta dei rustici o dei loro discendenti, proprio come un notaio libero professionista agiva con il proprio protocollo.

La struttura dei due *libri* era pressoché la medesima: al loro interno, i registri delle ricognizioni erano suddivisi in base a una ragione di tipo topografico, ovvero secondo il villaggio sede delle terre da riconoscere e, all'interno di ciascuna sezione, le ricognizioni erano riportate in ordine cronologico. Alla presenza del notaio, le singole persone (a

125. I. Lazzarini, *Scritture dello spazio e linguaggi del territorio nell'Italia tre-quattrocentesca. Prime riflessioni sulle fonti pubbliche tardomedievali*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», CXIII (2011), p. 205.

126. I Barbier erano una famiglia borghese di Chambéry. Nel 1339 Guy, notaio e *clericus curiae* della castellania sabauda di Avigliana, si occupò anche dei consegnamenti promossi dal conte Aimone relativi ad Avigliana, dove Guy possedeva due case nel Borgo Nuovo: P. Nesta (a cura di), *Per un 'catasto'* cit., pp. 14-15. Un membro di questa famiglia particolarmente studiato da Castelnuovo è Antoine, prima archivista-segretario e poi uditore della Camera dei Conti. Nel 1436 un certo Aymon Barbier fu nominato commissario per raccogliere le ricognizioni delle castellanie di Chatillon e Cluses: G. Castelnuovo, *Ufficiali* cit., p. 196; Id., *«Contra morem solitum»: un conflit d'archives savoyard en 1397. Quelques réflexions sur l'écrit, ses pouvoirs et les pouvoirs dans une principauté du bas Moyen Âge»*, in I. Lazzarini (a cura di), *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, «Reti Medievali», IX (2008); B. Andenmatten, G. Castelnuovo, *Produzione e conservazione documentarie* cit., p. 37 e p. 45 dell'edizione digitale; N. Carrier, F. Mouthon, *"Extentes" et "reconnaissances"* cit., p. 221 n. 17.

127. Cfr. capitolo II, paragrafo 4.

nome proprio o dei fratelli minori o, nel caso delle vedove, a nome dei figli) elencavano i beni tenuti dall'autorità di riferimento, con precisa indicazione del microtoponimo in cui si trovavano e delle coerenze, seguiti dai censi dovuti. Il *liber* delle ricognizioni era un registro di imbreviature provvisto di tutte le caratteristiche proprie come il titoletto in testa a ciascun atto o le note marginali.

Nonostante i due registri si possano ritenere pressoché identici dal punto di vista formale, per quanto riguarda il contenuto presentano leggere difformità. La prima differenza riguarda i luoghi presi in considerazione[128]. Infatti, mentre il registro prodotto dai commissari sabaudi si divide in quattro *quaterni* – due dedicati a Susa, il terzo a Meana e Mattie, e il quarto per le località montane di Susa ovvero Essimonte, Gravere e Gorreto – invece il registro prodotto dagli ufficiali abbaziali comprende Meana, Mattie, Foresto[129], Mompantero e insieme Essimonte, Gravere e Gorreto (definiti questi ultimi "<loci> extravagantes" di Susa) ma sono esclusi dal registro dell'abbazia gli abitanti della vera e propria villa di Susa.

Registro delle ricognizioni sabaudo	Registro delle ricognizioni abbaziale
Susa	-
Meana	
Essimonte, Gravere, Gorreto	
-	Foresto
	Mompantero

Tabella 6. *I paesi censiti dai registri delle ricognizioni prodotti dagli ufficiali sabaudi e da quelli abbaziali (1365-1367).*

Entrambi i notai considerarono quindi in maniera separata dalla villa di Susa, pur essendo compresi all'interno

128. Per la «costruzione pubblica dello spazio» in forma scritta: P. Guglielmotti, *Linguaggi del territorio, linguaggi sul territorio: la vai Polcevera genovese (secoli X-XIII)*, in G. Petti Balbi, G. Vitolo (a cura di), *Linguaggi e pratiche del potere: Genova e il Regno di Napoli tra Medioevo ed Età moderna*, Laveglia, Salerno 2007, pp. 241-268; G. Francesconi, *Scrivere il contado* cit.; I. Lazzarini, *Scritture dello spazio* cit.

129. Nei conti della castellania sabauda Foresto è indicata come villa dipendente da Susa (1264) ma risulta villa indipendente nel 1307 in occasione della permuta territoriale tra il conte di Savoia e l'abate segusino (cfr. *supra*, p. 74). Anche Giaglione, ritenuta nel 1212 all'interno del "territorium Secusiensi", si organizza poco dopo in automa comunità di abitanti con il consenso di conte e abate di S. Giusto: L. Patria, *Dai "moenia vetera"* cit., p. 235 e per Giaglione in particolare B. Molino, *Giaglione* cit.

del *territorium* segusino, i luoghi di Essimonte, Gravere e Gorreto, probabilmente a causa della loro collocazione eccentrica, ovvero sulla montagna e a quasi 10 km rispetto al centro della villa segusina[130]. Diversi elementi concorrono all'ipotesi che, a fianco del registro che raccoglie le ricognizioni dei luoghi *extravagantes* di Susa, l'abbazia ne avesse prodotto un altro relativo alle ricognizioni di Susa che non si è conservato poiché i microinsediamenti di Essimonte, Gorreto e Gravere erano ritenuti parti del *territorium* di Susa, è difficile immaginare che gli ufficiali abbaziali abbiano censito i luoghi *extravagantes* escludendo la villa di Susa; inoltre, i commissari e i notai sabaudi, che avevano agito in parallelo a quelli abbaziali, avevano raccolto le ricognizioni di queste località insieme a quelle degli altri abitanti di Susa; nel 1366 furono poi redatti, oltre al nostro, altri due «libri recognitionum et extentarum» non conservati, uno relativo alla castellania di Caprie e un secondo che raccoglieva le ricognizioni di Borgone, Bruzolo, Chianocco e Bussoleno[131]. Nell'arco cronologico considerato l'abate di S. Giusto Edoardo di Savoia, appena insediatosi, aveva avviato una campagna di ricognizioni che comprendeva l'intero patrimonio valsusino del cenobio ed è difficile ipotizzare che avessero escluso solo gli abitanti della villa segusina, sede tra l'altro del potere centrale del monastero.

La seconda differenza tra il registro dell'abbazia e quello sabaudo risiede nello scopo della compilazione del documento. Le ricognizioni volute dal monastero erano una fonte di carattere esclusivamente patrimoniale poiché mira-

130. Gravere oggi è comune autonomo. Essimonte (nelle fonti *Lissimonte*), attuale località di Gravere, nel medioevo indicava la dorsale mediobassa della montagna sud-occidentale sotto la località Losa, dove inizialmente si erano stanziati i certosini trasferitasi dopo pochi anni a Monte Benedetto sopra Villar Focchiardo (cfr. *supra*, p. 63, nota 35). Anche Gorreto attualmente è una località di Gravere: L. Patria, *Dai "moenia vetera"* cit., p. 253 n. 72.

131. La notizia è tratta dall'inventario cinquecentesco dell'archivio abbaziale: «Liber recognitionum et extentarum castellate Capriarum folia 90 […] per egregium Petrum Fabri de Lanceo Villario sumptarum anno 1366. Item in ipso libro recogniti[one]s locurum Burgoni, Bruxoli, Chanuschi ac Boçoleni Petrum recepte anno quo supra folia […] 103. In primo foglio primi libri signatus per […] per ipsum»: ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 19, f. 109r. Anche solo da un confronto non sistematico tra la documentazione descritta nell'inventario cinquecentesco e quella effettivamente conservata, si osserva che non solo dall'inventario sono esclusi numerosi registri materialmente presenti nell'archivio, in primis il poderoso corpus di oltre 50 registri giudiziari, ma che all'interno dell'inventario non è descritto il nostro registro di ricognizioni.

vano al "censimento" dei beni dati in feudo dal monastero ai rustici e di conseguenza dei censi e dei canoni spettanti al monastero. All'interno delle ricognizioni, tuttavia, i rustici che erano anche sudditi del monastero lo dichiaravano, indicando l'ubicazione della loro *domus* a mo' di giustificazione. Le indicazioni relative alla sudditanza del rustico erano un'informazione aggiuntiva: di conseguenza, nelle ricognizioni prodotte dal monastero erano censiti coloro che avevano terre in feudo dal monastero e non erano sudditi e anche coloro che avevano terre in feudo ed erano anche sudditi, mentre erano esclusi i sudditi che non avevano terre in feudo e i rustici che non solo non erano sudditi del monastero ma che non tenevano nemmeno terre da esso.

Leggermente diverso è invece il contenuto del registro delle ricognizioni di Susa coevo prodotto dagli ufficiali comitali: il registro potrebbe essere paragonato a un censimento di tutti i "capifamiglia"[132] dei rustici segusini, essendo censiti non solo coloro che avevano terre in feudo dal conte ma che non ne erano sudditi e coloro che avevano terre in feudo ed erano anche sudditi del conte, ma anche gli uomini che erano solo sudditi del conte (senza aver terre in feudo), e infine i Segusini che non avevano alcun rapporto, né di tipo giurisdizionale né di tipo patrimoniale, con il conte. I Segusini appartenenti alle ultime due categorie nominate compaiono nel registro sabaudo dichiarando semplicemente di dovere la cavalcata al conte: infatti, in base alle concessioni del 1212 e del 1245 emanate dai Savoia in favore del cenobio segusino, tutti gli abitanti di Susa, indipendentemente dal proprio signore, dovevano al conte la cavalcata[133]. Inoltre, confrontando gli abitanti di Essimonte, Gravere e Gorreto censiti in entrambi i registri, si nota che tutti i rustici censiti dal monastero sono presenti nel registro sabaudo, ma non viceversa. Proprio per questi motivi si potrebbe affermare che tutti i capifamiglia dei rustici di

132. Si tratta nella quasi totalità dei casi di uomini, mentre le poche donne agiscono in quanto vedove o tutrici dei loro figli.

133. Nel 1245 Giacomo, abate di S. Giusto, aveva limitato l'impiego dell'esercito alle azioni "citra montes e citra Padum" una sola volta l'anno per quindici giorni. L'esercito non poteva inoltre essere convocato durante le messi e le vendemmie: L. Cibrario (a cura di), *Statuta ac privilegia* cit., coll. 13-14.

Susa, che fossero sudditi dell'abate o del conte, siano citati in registro sabaudo.

Le ricognizioni testimoniano una confusione, da parte di alcuni rustici, riguardo a chi fosse il proprietario delle terre che coltivavano e a chi fosse il loro signore. Per esempio Martino da Essimonte di Susa afferma che «se ignorat de cuius feudo sit domus in qua moratur sita in pede castri iuxta domum Iohanis de Leysimone et domum Iohanni Beçon dicti Bringinda quia est in debatto inter gentes domini comiis et monasterii Sancti Iusti». Invece Giovanni Rosseti di Susa detto *Vint* ignora di chi sia il feudo e a chi spettino le *vendue* di una *pecia* di terra sita «retro castrum». Clamoroso il caso dello stesso notaio ingaggiato dagli ufficiali sabaudi per la raccolta e la redazione del registro medesimo, Giovanni Granateri di Susa, che ammette candidamente di avere idee confuse riguardo a una casa sita *in civitate* («nescit de cuius feudo moveatur quia de feudo ipsius est quesci inter gentes dicti domini comitis et domini abbatis et monasterii Sancti Iusti de Secusia») e a una vigna presso S. Martino («nisi contrarium apparuerit credi teneri de feudo dicti domini comitis»).

Il caso tuttavia più rilevante riguarda Francesca, vedova di Bonifacio Bartolomei[134]. La donna dichiarò al commissario sabaudo che, secondo quanto affermato dagli ufficiali della curia di S. Giusto, l'abitazione in cui risiedevano Francesca e i suoi figli ricadeva all'interno del feudo del monastero e che, di conseguenza, i membri della famiglia di Francesca dovevano essere considerati sudditi dell'abate. Tuttavia la donna, per provare di essere in realtà suddita del conte, riportò agli ufficiali sabaudi una serie di fatti: innanzitutto che il marito, quando era in vita, era stato giudicato dalla corte del castellano sabaudo e poi che, una volta morto il marito, era stato il giudice sabaudo a emettere il *decretum* relativo alla tutela dei loro figli[135]. Come ulteriore prova, Francesca presentò «antiqua instrumenta» relativi all'albergamento della casa stessa. Il notaio sabaudo tuttavia non ricopiò il testo di

134. La famiglia Bartolomei era una tra le famiglie esponenti del notabilato locale di Susa ma in questo caso non si tratta probabilmente di esponenti di quella famiglia: cfr. *infra*, p. 254.

135. Per le procedure di affidamento della tutela sugli orfani minori messe in atto dal monastero di S. Giusto cfr. capitolo VII, paragrafo 1.8.

questi *instrumenta* all'interno del registro delle ricognizioni né riportò per iscritto la conclusione dell'episodio.

Il fatto che fino a un certo momento fossero i rustici a dover portare una prova scritta del proprio *status* è testimoniato anche da una disposizione emanata pochi anni prima dal conte di Savoia. Nel 1351, a seguito dell'ennesimo episodio che vedeva un suddito dell'abate giudicato dal tribunale sabaudo, fu richiesto al rustico in questione di portare una copia della *ricognitio* della propria casa per provare il proprio status giurisdizionale[136]. Per qual motivo era richiesto al rustico di portare la copia del documento, senza far riferimento a un "archivio" delle autorità? La risposta, potrebbe articolare in maniera diversa a seconda che si parli dei documenti comitali o di quelli abbaziali.

Allo stato attuale non sappiamo se le *ricognitiones* sabaude, attestate già dalla fine del secolo XIII come forma documentaria autonoma, rimanessero presso il deposito archivistico della castellania sabauda o se confluissero nei depositi di Chambéry dove, nel corso del Trecento, iniziarono ad accumularsi documenti sempre più diversificati[137]. Non possedendo forse un archivio locale, gli ufficiali sabaudi delegavano così ai rustici la responsabilità di conservare la memoria scritta del loro status giurisdizionale.

aA

Più complesso risulta il processo di burocratizzazione della documentazione della abbazia segusina, inizialmente legata alla cultura notarile per poi sviluppare, a partire dal secondo quarto del Trecento, un'amministrazione e un sistema documentario propri. All'inizio del secolo XIV erano i singoli notai che, agendo nella duplice veste di operatori indipendenti e di ufficiali dell'abate, raccoglievano all'interno dei protocolli di loro proprietà le *ricognitiones* ed estraevano i singoli atti in forma di pergamena sciolta, mentre solo verso la metà del Trecento l'abbazia incaricò un notaio di redigere un registro non solo appositamente dedicato alla raccolta delle *ricognitiones*, ma che sarebbe inoltre confluito tra le carte abbaziali. Prima che l'abbazia organizzasse la propria memoria in registri appositamente dedicati alle *ricognitiones*, la conservazione degli *antiqua in-*

136. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 5, fasc. 29.

137. B. Andenmatten, G. Castelnuovo, *Produzione e conservazione documentarie* cit., pp. 279-348; G. Castelnuovo, *Les protocoles des comtes de Savoie* cit., pp. 185-193.

strumenta probanti *status* e terre in concessione era deputata ai rustici interessati.

5.3. Le forme di controllo scritte: i registri di cause criminali

Oltre alle ricognizioni, anche alcuni accorgimenti tenuti dai notai nella redazione dei registri di cause criminali testimoniano uno sforzo da parte degli ufficiali abbaziali, nel corso della gestione quotidiana del potere, teso a evitare il giudizio di un suddito del conte presso il proprio tribunale. A metà degli anni Sessanta, infatti, si nota un cambiamento nella formulazione del testo delle cause.

Negli anni precedenti, in maniera non sistematica, all'interno del libello si specificava che il convenuto era suddito del monastero, semplicemente con la formula «hominem manentem et subdictum dicti monasterii» (oppure nel caso si trattasse di una donna «manentam <sic> et subdictam dicti monasterii») aggiunta in coda al nome del convenuto. L'irregolarità con cui tale informazione era riportata nel libello potrebbe rispondere a due ordini di ragioni: da una parte, presso il *bancum iuris* del monastero si alternavano diversi notai e la presenza o meno della formula all'interno del libello poteva dipendere dalle abitudini del singolo notaio; dall'altra, il libello poteva anche essere redatto da un notaio assunto dall'attore e, anche in questo caso, i notai potevano avere specifiche consuetudini.

Un secondo momento del processo in cui si esplicitava l'appartenenza del convenuto alla giurisdizione del monastero era rappresentato dall'interrogatorio: chi si occupava dell'escussione dei testimoni poteva porre al convenuto come prima domanda se egli fosse o meno suddito del monastero. In alcuni casi, il convenuto motivava la sua risposta affermando di essere suddito dell'abate perché abitava in una determinata casa, segnalandone le coerenze. Tuttavia, spesso i convenuti si limitano a rispondere affermativamente senza fornire indicazioni relative all'ubicazione della *domus*.

Le prime tracce di questa domanda risalgono al periodo che va dal 1346 al 1358[138] mentre il quesito iniziò a essere posto più o meno sistematicamente a partire dal gennaio 1363 (registro 30) fino all'aprile 1367 (registro 31). Tuttavia, anche in questi casi si tratta di una sparuta minoranza:

138. Registro 18, ff. 17r-17v, 74r-77v; Registro 24, ff. 44r-48v, 140r.

nel registro 30 la domanda è posta in 27 casi su 153 (17%), mentre nel registro 31 in 22 cause su 168 (13%) e non pare esserci un precisa correlazione tra il tipo di causa trattato, il convenuto e la domanda posta. Rispetto al periodo precedente, tuttavia, erano cambiati sia il ministrale che presiedeva le cause criminali (Costantino *de Iallono* fu sostituito da Jean Aigueblanche) sia il notaio di curia (Micheletto Forneri subentrò a Giovanni Yno): un cambio ai vertici non solo dei ministrali, ma anche dei notai responsabili dei registri potrebbe in qualche modo aver influito sulla gestione dell'interrogatorio. Dopo il 1367 la domanda non è più posta ai convenuti e troviamo l'indicazione relativa allo status giurisdizionale nel convenuto solo nei libelli o in specifiche altre fasi del processo.

La richiesta da parte degli ufficiali abbaziali relativa allo status del convenuto potrebbe sembrare superflua, avendo l'abate e i suoi ufficiali la facoltà di giudicare esclusivamente i sudditi del monastero. Tuttavia da una parte, vista la "magno confuxio" – per citare i documenti studiati da Negro – generata dalla doppia giurisdizione, era necessario assicurarsi che il tribunale avesse effettivamente l'autorità di giudicare il rustico, dall'altra esplicitare il rapporto di dipendenza tra l'abate e il rustico era anche funzionale per ribadire il criterio in base al quale la causa era avviata: ovvero, la competenza della curia – sabauda o abbaziale – nel giudicare un crimine dipendeva dalla giurisdizione a cui apparteneva l'uomo e non da quella del luogo in cui il crimine era stato commesso.

Nel 1304, riguardo a tale argomento, era sorto un contrasto tra l'abbazia e i Bertrandi, famiglia di origine oltralpina legata ai conti di Savoia che aveva costituito in valle di Susa una signoria sui villaggi di Chianocco e Bruzolo[139]: infatti una suddita di S. Giusto aveva commesso un furto nel territorio di Ugo Bertrandi e, mentre gli eredi di quest'ultimo sostenevano essere un loro diritto punire la donna, essendo stato commesso il furto su una terra sotto la loro giurisdizione, l'abate di S. Giusto affermava invece che la donna, in quanto suddita del monastero, dovesse essere giudicata presso il tribunale abbaziale. L'arbitro scelto per

139. Per i Bertrandi cfr. *supra*, p. 74, nota 85.

dirimere la controversia si era espresso in favore dell'abate, affermando che «infra castellaniam Secusie quod quelibet segnoria puniat quemlibet malefactorem hominem suum ubicumque delinquat»[140]. Il contrario avviene nel territorio studiato da Negro, essendo invece prevalente nel Vercellese il luogo in cui il crimine era stato commesso[141].

Nel corso del Quattrocento sono attestati altri casi in cui castellani cercarono di far prevalere un criterio spaziale per giudicare un suddito dell'abate che aveva commesso un crimine sul feudo sabaudo: tentarono, in altre parole, di spostare l'attenzione dalla persona che aveva commesso il crimine al luogo in cui questo era stato commesso. Anche in questi casi, presentando come prove le concessioni sabaude dei secoli precedenti, gli abati segusini ricordavano al duca che nella castellania di Susa era sempre stato uso e consuetudine che i rustici fossero giudicati e puniti dal proprio signore, indipendentemente dal luogo in cui avessero commesso il crimine.

140. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4, fasc. 9.

141. F. Negro, *"Et sic foret una magna confuxio"* cit., p. 450.

III. I conflitti giurisdizionali (fine XIII-inizio XV sec.)

La frammentata giurisdizione all'interno della valle di Susa dava origine a una conflittualità latente tra il monastero di S. Giusto e gli altri poteri che esercitavano quote di giurisdizione nel territorio, che poteva sfociare in liti incentrate sull'effettivo possesso del potere giudiziario su determinati villaggi o *homines*: nonostante le fonti testimonino principalmente attriti continui con i conti di Savoia, nel corso del Trecento l'abbazia segusina ebbe modo di confrontarsi anche con la signoria dei Bertrandi e con l'altro importante polo monastico valsusino, cioè S. Michele della Chiusa.

Se in altri contesti le raccolte di testimonianze prodotte dalle parti in lite o gli arbitrati rappresentano la fonte principale per lo studio di tali conflitti, l'archivio di S. Giusto ha conservato invece un'altra tipologia di documentazione che permette di analizzare non solo i problemi sorti dalla quotidiana convivenza tra la curia di S. Giusto e quella della castellania comitale, ma anche la forma che assumeva il dialogo tra l'abate e il principe in merito agli attriti tra i due poteri: l'abate, in seguito a episodi che vedevano lese le prerogative signorili dell'abbazia, sporgeva una supplica al conte di Savoia chiedendogli di redarguire gli ufficiali

comitali che stazionavano a Susa e dimostrando le proprie ragioni con riferimenti alle concessioni dei secoli precedenti; a questo punto, il conte rispondeva con una *littera* indirizzata ai castellani di Susa imponendo loro il rispetto dei poteri del monastero segusino.

Il capitolo illustrerà dunque le cause che originavano gli attriti tra i poteri, i cambiamenti delle problematiche avvenuti nel corso del Trecento e le soluzioni man mano date ai singoli episodi, che creavano un precedente per la definizione dell'esercizio del potere giudiziario e della convivenza tra curie nel territorio valligiano.

1. Le liti alla fine del secolo XIII

Nonostante il presente lavoro sia dedicato al secolo XIV, la descrizione di tre conflitti avvenuti nell'ultimo quarto del Duecento risulta necessaria: le liti, pur non vedendo direttamente contrapposti gli abati segusini e i conti di Savoia (come accadrà invece lungo tutto il Trecento), testimoniano come il frammentato quadro giurisdizionale della valle di Susa avesse iniziato a essere fonte di problematiche tra i poteri locali già dalla fine del secolo precedente[1]. Nelle occasioni esaminate, le testimonianze rilasciate da parte non solo dei semplici abitanti della valle di Susa ma anche dei funzionari dipendenti dai diversi poteri dimostrano come, a un livello della gestione quotidiana della giustizia, vigesse incertezza riguardo alla pluralità di giurisdizioni intrecciate sul medesimo territorio.

Le liti potevano dare origine a deposizioni rilasciate da testimoni – generalmente contadini anche se non mancano notai, ufficiali o *nobiles* – interpellati nel corso delle dispute che riguardavano l'esercizio legittimo della giurisdizione

1. I conti di Savoia tra Due e Trecento affrontarono con signori locali nella parte cisalpina del principato altre liti riferibili alla definizione dei poteri giudiziari: oltre a quella con il priore di Novalesa, i conti si confrontarono con i signori Sala nel 1285 (cfr. più avanti) e con S. Michele della Chiusa nel 1359, mentre nel 1294 a Pinerolo il castellano sabaudo si scontrò con l'abate di S. Maria e alcuni uomini del luogo per l'innalzamento delle forche, simbolo del potere giudiziario esercitato dall'abate: P. Buffo, *Sperimentazione istituzionali e gerarchiche di poteri: documenti per lo studio dei principati territoriali di Savoia-Acaia e di Monferrato (fine secolo XIII -prima metà del secolo XIV)*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Storici. a.a. 2010-2012, pp. 116-144 per l'analisi della lite e pp. 922-1002, doc. LV per l'edizione; L. Provero, *Le forche del priore. Giustizia e comunità nella Val di Susa del Duecento*, in S. Levati, S. Mori (a cura di), *Una storia di rigore e di passione: saggi per Livio Antonielli*, Franco Angeli, Milano 2018, pp. 19-21.

su determinati villaggi da parte di più poteri. Le liti seguivano un percorso più o meno prestabilito: la parte offesa presentava un libello o *querela* al giudice scelto e, sulla base del fatto ritenuto illegittimo descritto nel libello, formulava brevi affermazioni (*positiones*) su cui la controparte era chiamata a pronunciarsi; il momento successivo riguarda la lettura delle *intentiones* ai testimoni, ovvero i punti che una parte intende dimostrare e che invece la controparte nega. L'interrogatorio poteva essere condotto o dai procuratori delle parti, che presentavano in un secondo momento il documento con le deposizioni autenticato da un notaio, oppure direttamente dal giudice.

Nelle prossime pagine si cercherà di fornire una lettura delle testimonianze rilasciate nel corso delle tre vertenze duecentesche con un preciso obiettivo metodologico: non si riterranno a priori veritiere le informazioni estratte dalle deposizioni, ma si cercherà di interpretarne il contenuto in base all'oggetto della lite e al testimone che propone la propria versione dei fatti. Tanto la selezione dei testimoni presentati quanto il contenuto delle loro disposizioni, infatti, sono frutto di scelte ben precise compiute da una delle parti in conflitto: non bisogna leggere ingenuità o spontaneità nella narrazione fornita dai testi, poiché erano stati formati dalla parte che li aveva convocati[2].

1.1. Il priorato di Novalesa e la castellania sabauda

La lite sorta tra il priorato di Novalesa e il castellano sabaudo nel 1277 rappresenta il primo conflitto di naturale giurisdizionale documentato in valle di Susa dopo l'instaurazione della castellania sabauda di Susa[3]. L'anno precedente il castellano sabaudo Teobaldo de Cors aveva rivendicato la superiorità della giurisdizione comitale riguardo alla de-

2. Cfr. L. Provero, *Le parole dei sudditi* cit., p. 159 sgg. C. Wickham, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Viella, Roma 2000, p. 41; J.-C.Maire Vigueur, *Giudici e testimoni a confronto*, in J.-C.Maire Vigueur, A. Paravicini Bagliani (a cura di), *La parola all'accusato*, Sellerio, Palermo 1991, pp. 105-123; F. Franceschi, *Il linguaggio della memoria. Le deposizioni dei testimoni in un tribunale corporativo fiorentino fra XIV e XV secolo*, in J.-C. Maire Vigueur, A. Paravicini Bagliani (a cura di), *La parola all'accusato* cit., pp. 213-232; W. Davies, P. Fouracre (a cura di), *The settlement of disputes in early medieval Europe*, Cambridge University Press, Cambridge 1986; L. Provero, *Chi sono i testimoni del signore?* cit., pp. 391-408.

3. Per l'edizione: M. Chiaudano, *Le curie sabaude* cit., pp. 90-96, doc. XII; pp. 96-97, doc. XIV; per il commento: L. Provero, *Le forche del priore* cit., pp. 11-29.

tenzione e alla punizione di tale Stefano Amalbera di Novalesa, detenuto presso il priorato novalicense con l'accusa di aver perpetrato un *maleficium* all'interno della chiesa del monastero. Il castellano sosteneva che egli, in nome del conte, avesse diritto di punire i *maleficia* commessi non solo all'interno dell'edificio del monastero ma anche in qualsiasi terra di pertinenza monastica. Al contrario, il priore Amedeo affermava che il monastero detenesse il *merum et mixtum imperium* e la *plena iurisdictio* sulle terre di pertinenza del priorato medesimo, che andavano «a montata Stadii usque ad fontem Varciniscam». Amedeo, oltre ad allegare copia di antichi *privilegia*, presentò testimonianze che ricordavano come negli anni passati il suo predecessore avesse punito ladri e fattucchiere con impiccagioni, amputazioni di arti e marchiature a fuoco.

Antonio *de Castello*, giudice sabaudo per la valle di Susa, nel 1277 si pronunciò a favore del monastero novalicense, riconoscendo al priore il diritto di punire sia il *maleficium* commesso da Stefano Amalbera sia tutti gli altri *maleficia* perpetrati nella terra del monastero entro i confini ricordati da Amedeo, tranne quelli commessi *in stratis publicis* che rimanevano di pertinenza del conte e dei suoi ufficiali, con l'eccezione di *roborariis, furta et homicidia* commessi dagli uomini del monastero che rientravano comunque sotto la giurisdizione monastica, anche se commessi sulla *strata publica*.

Al contrario delle altre due liti, le testimonianze presentate non rivestono particolare interesse per il nostro scopo: gli uomini di Novalesa chiamati a deporre si limitano a enumerare le condanne che avevano visto infliggere ai propri compaesani nel corso degli anni. In risposta alla domanda riguardo quale autorità avesse presieduto il processo o emanato la sentenza, la maggior parte dei testimoni rispose di non esserne a conoscenza, oppure, in alcuni casi, riferì di aver sentito che fosse stato il priore di Novalesa. Ciò che rimane impresso nella memoria dei novalicensi sono le amputazioni dei piedi oppure le marchiature a fuoco ai danni dei loro vicini o parenti[4], anche se un testimone di

4. «L'amputazione del piede, l'imposizione di un marchio infamante, la rottura delle reti sociali: sono tutti atti che tendono non solo a punire, ma a escludere il colpevole dalla comunità» poiché «le pene colpiscono i condannati nel loro corpo e nel loro patrimonio, ma spesso anche nella loro fama, li qualificano in modo permanente»: L. Pro-

Venaus ricordò quando, alcuni anni prima, il precedente castellano sabaudo di Susa Bertrand da Chianocco aveva catturato due uomini a Susa per poi consegnarli al priore di Novalesa. L'informazione rilasciata dal testimone, in mezzo ai racconti delle altre punizioni inflitte, in realtà riveste un ruolo chiave all'interno della vertenza tra il castellano sabaudo e il priore, dimostrando come un ufficiale sabaudo avesse riconosciuto le competenze giurisdizionali possedute dal monastero novalicense sui propri uomini.

1.2. Il conte di Savoia e Ulrico signore di Rivalta

La seconda lite considerata, risalente al 1285, è stata studiata in maniera approfondita da Patrizia Cancian[5] e da Luigi Provero[6]: per questo motivo saranno solo delineati i tratti essenziali della lite, rivolgendo l'attenzione alla percezione da parte dei testimoni del potere giudiziario esercitato dagli abati in valle di Susa. Nel 1285 i Sala, signori di Villardora, avevano avanzato pretese di controllo signorile sul nuovo insediamento di Villanova, fondato a circa due chilometri dal villaggio. La vertenza, non direttamente documentata, portò alla nascita di una nuova contesa riguardo a chi avrebbe dovuto giudicare la lite stessa, coinvolgendo da una parte il conte di Savoia Filippo I e dall'altra Ulrico signore di Rivalta.

Le testimonianze, prodotte a luglio ad Avigliana, furono redatte in forma documentaria solo due anni dopo a Susa. Infatti Amedeo V, acquisito il titolo comitale dopo la morte del fratello Filippo, si trovò ad amministrare non solo il comitato sabaudo ma anche le terre da Avigliana verso la pianura che erano state infeudate una cinquantina di anni prima al loro padre, Tommaso II: «assunto il titolo comitale, il problema principale di Amedeo V era di consolidare il proprio potere ottenendone il riconoscimento da parte dei titolari di minori *dominatus loci*: in questo contesto si in-

vero, *Le forche del priore* cit., pp. 15-16. Cfr. inoltre A. Fiore, *I rituali della violenza. Forza e prevaricazione nell'esperienza del potere signorile nelle campagne (Italia centro-settentrionale, secc. XI-XII)*, «Società e storia», CXLIX (2015), pp. 435-467.

5. La lite, già edita precedentemente, è stata studiata da Patrizia Cancian che ne ha fornito una nuova edizione, alla quale si farà riferimento in questo lavoro indicando all'interno del testo il numero di pagina corrispondente per non appesantire il testo con note superflue: P. Cancian, *Principato e "dominatus loci"* cit., pp. 223-284.

6. L. Provero, *Le parole dei sudditi* cit., pp. 205-231; Id., *Le forche del priore* cit., pp. 22-25.

serisce la ripresa di interesse per la lite sorta con Ulrico di Rivalta»[7]. Nonostante una delle parti fosse proprio il conte di Savoia, rappresentato dal castellano di Avigliana, il giudice scelto per dirimere la lite fu di nomina comitale poiché il conte rappresentava comunque il potere con la massima competenza giurisdizionale sul territorio valligiano.

Il 20 luglio ad Avigliana furono prodotte le *positiones* dal procuratore comitale, ovvero il castellano, con relative risposte della controparte rappresentata Ulrico di Rivalta. L'analisi di Provero sulle *positiones* evidenzia come l'obiettivo del castellano sabaudo fosse duplice: da un lato, dimostrare che il conte esercitasse la giurisdizione ordinaria su tutta la sua *baronia*, dal Moncenisio a Caselette (includendo quindi anche Villardora) e, dall'altro, negare eventuali rapporti vassallatici tra gli uomini di Villanova e Ulrico di Rivalta, nonché tra quest'ultimo e i Sala, delegittimando così il potere di Ulrico di intervenire nella contesa. Ulrico di Rivalta negò tutte le dichiarazioni poste dal procuratore sabaudo, sia modificando i confini della baronia sabauda estromettendo la zona oltre la Dora (ovvero dove era stata fondata la villanova), sia annoverando tra i suoi vassalli i Sala.

Il giorno successivo all'enunciazione delle *positiones* furono raccolte diciannove testimonianze di parte sabauda redatte nel 1287. La scelta dei testimoni fu oculata poiché figurano, tra gli abitanti di Villardora e Avigliana, ufficiali sabaudi locali come notai e un *leyderius*. Il procuratore sabaudo costruisce la difesa cercando di dimostrare che il conte esercita prerogative su «i diritti fiscali sui transiti di persone estranee; gli obblighi militari dei signori e degli uomini del luogo; il controllo giudiziario sui signori. Questi tre nodi – prelievo, esercito e giustizia – costituiscono gli assi centrali delle rivendicazioni sabaude nei confronti della realtà locale»[8]. Tuttavia, i tre elementi non rivestono la stessa importanza nella definizione della *baronia* sabauda da parte dei testimoni: marginale è il riferimento al prelievo fiscale, ricordato da un solo testimone, poiché probabilmente la fiscalità non era vista come fondamento giuridico

7. P. Cancian, *Principato e "dominatus loci"* cit., p. 226.

8. L. Provero, *Le parole dei sudditi* cit., p. 214.

del potere sabaudo, essendo ricordata soprattutto quella di natura sovralocale connessa ai traffici e ai commerci.

Invece, i testimoni ricordano come elemento qualificante del potere sabaudo l'impegno bellico richiesto ai rustici, ovvero la cavalcata: «sul piano militare i Savoia appaiono invece in grado di esercitare un monopolio che incide in modo episodico ma forte sulla vita delle popolazioni, rompendo i loro ritmi sociali dal punto di vista sia dello spazio sia del tempo, perché proietta la loro azione in una dimensione regionale altrimenti poco conosciuta e perché interrompe il ciclo annuale di lavoro e di prelievo»[9].

Il terzo punto al centro delle *positiones* sabaude era l'esercizio della giustizia, con lo scopo di far emergere la superiorità giurisdizionale del conte sugli altri signori. In realtà dalle parole dei testimoni emerge che «i doveri di rispondere alla giustizia del principe sono una questione di singole persone, e nello specifico una questione che coinvolge i signori. Questa imperfetta proiezione sul territorio della giurisdizione sabauda e l'alta frammentazione dei diritti giudiziari creano non poche difficoltà ai testimoni chiamati a fornire quadri il più possibile coerenti»[10]. Tra i testimoni, sono i notai a mostrare consapevolezza riguardo alla gerarchia dei poteri, affermando che gli uomini di Villardora devono rispondere alla giustizia dei signori locali i quali, a loro volta, rispondono a quella del conte. Le difficoltà esternate dagli altri testimoni nella descrizione del funzionamento della giustizia indicano invece che l'intervento comitale in questo campo fosse in realtà molto debole: infatti, se tutti i testimoni concordano sul fatto che il conte avesse effettivamente superiorità giurisdizionale sui Sala, invece la descrizione del quadro frammentato della giustizia esercitata sui semplici *homines* dei villaggi da parte del conte, degli abati e degli altri signori locali risulta estremamente confusa nelle parole dei rustici.

Per lo scopo di questo lavoro, analizzeremo la terza *intentio* proposta dal castellano sabaudo ai testimoni, volta a dimostrare che i conti di Savoia avessero da tempo immemore il possesso dei diritti di giustizia nella baronia. Do-

9. *Ivi*, p. 218.
10. *Ivi*, p. 219.

dici testimoni su diciannove, ovvero coloro che risposero positivamente a tale dichiarazione (pp. 245, 250, 253, 257, 262, 265, 268, 270, 272, 276, 278, 281), furono sottoposti a ulteriori affermazioni sui poteri locali valsusini con lo scopo di provare che, all'interno del territorio frazionato della valle di Susa, i conti di Savoia detenessero un potere superiore rispetto ai signori locali. I testimoni furono invitati a descrivere non solo su quali luoghi e in che modalità il conte esercitasse la giustizia in valle di Susa, ma anche come la esercitassero gli altri poteri minori, ovvero monasteri e *nobiles* dotati di un castello. Per quanto riguarda il potere esercitato dagli abati, identificati nello specifico con quelli di S. Michele della Chiusa e di S. Giusto di Susa, il giudice sabaudo poneva tre domande ai testimoni: la terra dei due monasteri si trovava all'interno della baronia del conte? Il conte era giudice nella terra degli abati? Infine, gli abati avevano *plena iurisdicio* sulle proprie terre e ne erano quindi giudici? La maggior parte dei testimoni rispose che la terra degli abati si trovava all'interno baronia sabauda, in alcuni casi ricordando di aver visto gli abati seguire il conte «in exercitu et cavalcata» (pp. 265, 270, 272): anche in questo caso, nella memoria collettiva l'impegno militare riveste un ruolo fondamentale nella definizione e nella gerarchizzazione dei poteri.

Alla seconda e alla terza domanda, ovvero se il conte e gli abati fossero giudici all'interno delle terre monastiche, spesso i testimoni fornirono un'unica risposta: sebbene buona parte dei testi ammettesse che gli abati avevano propri giudici (pp. 254, 262, 268, 272) e i propri *scriptores* (p. 281), non risulta chiara la differenza di competenze tra i giudici sabaudi e quelli abbaziali. Per esempio, un testimone afferma che il conte è giudice in quanto *maior dominus* ma non emette sentenze (p. 250), mentre un altro dichiara che il conte rappresenta l'appello a cui possono rivolgersi le popolazioni locali. Le risposte più articolate sono quelle fornite dal notaio Broco di Avigliana (p. 253) e Pietro de Oberto di Avigliana (p. 276). Pietro afferma che il conte è giudice nella terra degli abati nel caso qualcuno vi commettesse un *maleficium*, ricordando che Giovanni Oliverio di Almese, dopo aver commesso un crimine in Almese, era stato catturato dal nunzio di un abate non specificato che lo aveva riportato al castellano di Avigliana dove, infine, era

stato impiccato. Invece il notaio aviglianese Broco[11], «testimone meglio aderente sia alle scelte della curia sabauda sia alla cultura dei giurisperiti»[12], riporta quella che sembra essere la migliore descrizione della situazione giurisdizionale valsusina, affermando innanzitutto che il conte riveste il ruolo di giudice all'interno delle terre abbaziali, e poi che gli abati sono giudici sulle proprie terre tranne su ciò che è di pertinenza della baronia comitale e sopra coloro che commettono crimini sulle strade.

L'esempio che il notaio aviglianese riporta, tuttavia, contraddice in parte quanto da lui stesso affermato: infatti, nonostante Broco dichiari che gli abati sono giudici all'interno delle proprie terre, per sostenere la superiorità dei giudici comitali su quelli abbaziali ricorda che il conte non solo aveva ricevuto i *banna* da alcuni uomini dell'abate di Susa per la *rixa* degli Aschieri[13], ma che aveva anche riscosso quaranta lire dall'abate di S. Michele per un *insultum* commesso da Ugone Bertrandi presso il villaggio di Chiusa. L'affermazione di Broco riguardo alla punizione da parte del castellano sabaudo degli uomini coinvolti in una rissa a Susa sottintendeva la credenza, da parte del notaio aviglianese, che nonostante l'intera villa di Susa fosse terra dell'abate, il conte di Savoia esercitasse comunque la giustizia in tale luogo, ma evidentemente, Broco non era a conoscenza della spartizione in terzi della giurisdizione interna a Susa: sappiamo che il castellano sabaudo aveva infatti giudicato gli uomini coinvolti nella rissa in quanto sudditi del conte. Come già osservato da Provero, una sostanziale differenza emerge tra le testimonianze dei notai, che mostrano di conoscere e distinguere i diversi diritti, e quelle dei rustici, che hanno formato le proprie conoscenze sulla visione delle pratiche quotidiane[14].

Come mai tuttavia, all'interno di una lite tra i conti di Savoia e Ulrico di Rivalta, sorta riguardo a un contrasto tra

11. Sulla figura del notaio Broco: U. Gherner, *Un professionista-funzionario* cit., pp. 387-443.

12. L. Provero, *Le parole dei sudditi* cit., p. 213.

13. Probabilmente si fa riferimento al fatto che tra il 1279 e il 1280 i membri della famiglia Aschieri, consignori di Giaglione, avessero fatto uccidere il nunzio della castellania sabauda di Susa: B. Molino, *Giaglione* cit., pp. 471-472.

14. L. Provero, *Le parole dei sudditi* cit., pp. 222 sgg.

i signori Sala e gli uomini di Villardora, il procuratore del conte si premurò di inserire nell'interrogatorio domande riguardo al potere degli abati in valle di Susa? La risposta potrebbe risiedere in una domanda posta dal castellano all'interno del capitolo otto, ovvero se i luoghi di Villar Dora e Molar del Ponte dipendessero dal conte. In sei casi (pp. 248; 256; 263; 267; 269; 273) il castellano sabaudo chiese anche ai testimoni se, a loro avviso, la terra di Molar del Ponte – dove i Villardoresi avevano fondato la villanova – si trovasse sotto la giurisdizione dei due abati di S. Giusto e di S. Michele della Chiusa. Infatti, una parte della bassa valle di Susa sulla riva sinistra della Dora, oggetto della contesa, era terra a giurisdizione mista tra l'abate di S. Giusto e quello di S. Michele, oltre che sede dei castelli di Caprie, Mocchie e S. Mauro dipendenti dal monastero segusino. Non è dato sapere se gli abati avessero avanzato pretese o se il castellano sabaudo avesse deciso per precauzione di fare questa domanda ma, in ogni caso, per la parte sabauda la giurisdizione degli abati rappresentava un elemento chiave da tenere in considerazione per la definizione dei confini e delle gerarchie dei poteri valligiani.

1.3. Il monastero di S. Giusto e la famiglia de Alavardo

Un decennio prima della lite tra i signori di Rivalta e i conti di Savoia una lunga controversia aveva contrapposto il monastero di S. Giusto, sostenuto dal castellano sabaudo Humbert de la Balme, e il segusino Pietro *de Alavardo*[15] che, in pregiudizio delle ragioni spettanti al cenobio sulle acque di Susa, all'inizio degli anni Settanta aveva deviato l'acqua della Dora per condurla ai suoi mulini senza l'autorizzazione del monastero, che chiedeva il pagamento di 100 lire per la costruzione abusiva[16]. La controversia, dopo la morte di Pietro, continuò a essere sostenuta dai tutori di Ugonetto, il figlio minorenne di Pietro, nelle persone di Olderico Barralis e *Wermo* Bernardi che, tra l'altro, nel

15. Una parte della famiglia *de Avalardo*, originaria di Allevard in Moriana, si era trasferita nella prima metà del Duecento a Susa dove alcuni membri esercitavano la professione notarile: cfr. *infra*, p. 259.

16. Per le edizioni degli atti della lite: G. Tonini, *Le vicende dell'abbazia* cit., pp. 244-249, doc. I; pp. 250-251, doc. II; pp. 252-254, doc. III; pp. 254-353, doc. IV. All'interno del testo sarà indicato tra parentesi il numero di pagina corrispondente per non appesantire il testo con note superflue.

1272 avevano iniziato la costruzione di nuove opere per la deviazione dell'acqua fluviale.

Le parti, dopo aver portato la questione all'attenzione di due arbitri (i giurisperiti Benedetto Agliaudi e Percevallo di Bardonecchia), produssero numerose testimonianze in favore delle rispettive ragioni. Mentre i monaci enumerano con consapevolezza le concessioni favorevoli a S. Giusto, dall'atto di fondazione fino alle più recenti rilasciate dai conti di Savoia, i tutori del piccolo Alavardo e gli abitanti di Susa chiamati a testimoniare si dimostrano ignari e tutto sommato non curanti dei diritti vantati legittimamente dall'abbazia, sostenendo con vigore gli usi e le consuetudini di Susa. In particolar modo, mentre l'abate ribadisce che, tra l'altro, egli aveva anche il diritto a punire Pietro Alavardo in quanto suddito di S. Giusto, dimorando in una casa sul feudo del monastero, i tutori del figlio di Pietro non solo replicano a questa affermazione ammettendo di non sapere rispondere, ma cercano di dimostrare che la questione era irrilevante: Pietro era *civis* di Susa, avendo in quel luogo il *domicilium* così come i suoi avi e, in quanto tale, poteva godere dei diritti che vantavano gli *homines* di Susa, tra i quali poter edificare liberamente lungo il corso della Dora.

Anche i testimoni chiamati da entrambe le parti non sanno se effettivamente il monastero avesse diritti sull'uomo, ma sono concordi nel ribadire che Pietro, in quanto *homo* di Susa, avesse diritti ben precisi, poiché gli *homines* di Susa avevano sempre avuto ragioni sulle acque che fluivano all'interno della villa. La linea di difesa impostata dai tutori di Ugonetto Alavardo era inoltre volta a provare che l'abate non aveva alcun diritto in merito alla terra su cui Pietro aveva costruito il mulino e deviato l'acqua del fiume, poiché quella terra era di pertinenza del conte. A livello generale, tuttavia, la difesa dei tutori poggiava su elementi farraginosi poiché, in base alla concessione di Amedeo III del 1147, S. Giusto aveva i diritti su tutte le acque dei fiumi interni alla villa (Dora, Gelassa e Cenischia)[17].

I testimoni convocati dai tutori non sostennero con prontezza la difesa di questi ultimi, dimostrando di ignorare il funzionamento della giurisdizione interna a Susa:

17. C. Cipolla, *Le più antiche carte* cit., pp. 92-92, doc. VI.

mentre otto testimoni ammisero di non sapere nulla a tal riguardo, Boso *Roschius* (p. 327) e Pietro *de Iallono* (p. 330) dichiararono generalmente che la giurisdizione sulla zona in cui era stato costruito il mulino apparteneva per due terzi al conte e per un terzo all'abate, mentre in maniera più specifica Stefano Candioli (p. 323) affermò che tutta la zona fuori dalla porta di Susa fosse di pertinenza per un terzo del monastero e per due terzi del conte, così come Michele *Caligarius* (p. 340) disse di aver sentito che tutte le zone *extra villam* fossero comuni tra il conte e il monastero. Nicola Lombardi (p. 325) sostenne invece che alcune case della *ruata* fossero di pertinenza del conte e altre del monastero, mentre il *dominus* Bartolomeo Bernardi (p. 332) dal canto suo dichiarò che il mulino si trovava su una terra sotto l'esclusiva giurisdizione del conte e, infine, il notaio Brunetto (p. 316) riportò di aver sentito dal ministrale sabaudo che la parte bassa della *ruata* in cui era stato costruito il mulino fosse di pertinenza del conte. L'evidente confusione riguardo alla suddivisione giurisdizionale interna alla villa non sembra rappresentare un problema per gli abitanti di Susa: tutti i testimoni ribadiscono non solo la superiorità degli *homines* di Susa su qualsiasi altro diritto esercitato dal monastero, ma anche che S. Giusto non possedeva i diritti che rivendicava.

Nella primavera del 1275 i monaci, compreso che i diritti giurisdizionali legittimamente esercitati dall'abbazia da circa quarant'anni non erano ancora realmente entrati nella coscienza collettiva dei Segusini, presentarono un nuovo elenco di *positiones* relative ai poteri del monastero e alle modalità con cui questi erano esercitati (pp. 348-354). Purtroppo la presentazione delle nuove *positiones* da parte dei monaci rappresenta l'ultima fase attestata della lite: non sono giunti – sempre che siano avvenuti – i nuovi interrogatori dei testimoni e la conclusione della controversia. Tuttavia, anche solo il contenuto delle *positiones* presentate permette di analizzare sia la coscienza che i monaci segusini avevano dei propri diritti sia i sistemi con cui esercitavano concretamente la giustizia a Susa. Con le nuove *positiones* i monaci intendevano dimostrare che al cenobio di S. Giusto spettasse la terza parte del *dominium* della villa di Susa e del suo territorio e che avesse un terzo del *merum e mixtum imperium* nella villa stessa. All'interno di Susa, il monastero

aveva il *merum et mixtum imperium* sul feudo del monastero e sugli abitanti del feudo medesimo; i Segusini che abitano sul feudo del monastero «faciunt iurem» davanti all'abate o al suo giudice, poiché il monastero aveva tanto il diritto di giudicare gli abitanti del monastero *facinoroses* quanto gli strumenti per punirli: le *positiones* insistono sulla presenza di un carcere e di forche proprie del monastero sul territorio segusino, ricordando che i famigli dell'abate avevano impiccato già alcune persone oppure provveduto all'amputazione di parti del corpo come punizione. Infine, si ricorda che i funzionari del monastero possono requisire i beni dei propri sudditi e concedere ai tutori la tutela degli orfani, percependo il relativo dazio[18].

Dalla lettura delle *positiones* e delle testimonianze emergono due fattori importanti: da una parte, i rustici considerano il rapporto di subordinazione a un signore gerarchicamente inferiore rispetto al rapporto di solidarietà orizzontale che legava tra loro i singoli individui sotto il segno dei privilegi concessi dalle franchigie sabaude; dall'altra, «chiedere ai testi se il *dominus* possedesse qualche privilegio imperiale a giustificazione del suo dominio, significava rileggere e filtrare le pratiche politiche locali attraverso le griglie di una cultura giuridica che non necessariamente aveva degli addentellati in quella locale»[19]. Infatti, nonostante la giurisdizione e i privilegi di S. Giusto fossero legittimi e ben documentati, agli occhi degli *homines* quelle concessioni non avevano rilevanza nella concreta prassi del governo abbaziale che, dopo una trentina d'anni dalle concessioni sabaude, doveva ancora evidentemente assestarsi.

La strategia dei monaci volta alla prova dell'esercizio del *merum et mixtum imperium* sul territorio da parte del monastero si basa, oltre che sulla presentazione delle concessioni sabaude e imperiali, sulle cosiddette pratiche, «cioè azioni rituali condotte in forma pubblica, così da essere ricordate»[20]: nel caso particolare, i monaci tentano di far leva su elementi concreti come il carcere, le forche, le condanne a morte o le pene corporali. Negli anni Settanta del

18. Per le procedure di affidamento della tutela sugli orfani minori messe in atto dal monastero di S. Giusto cfr. capitolo VII, paragrafo 1.8.

19. A. Gamberini, *La legittimità contesa* cit., p. 102.

20. *Ivi*, p. 21.

Duecento tuttavia, quando i poteri giudiziari esercitati sia dalla castellania sabauda di Susa sia dall'abbazia segusina risultano in fase di definizione, il modello di composizione più diffuso era quello della "giustizia negoziata" che non prevedeva l'intervento di un potere, bensì uno extragiudiziale[21], mentre solo dal secondo quarto del secolo successivo assistiamo all'esercizio pressoché egemonico della giustizia da parte dei due poteri concorrenti, l'abate di S. Giusto e il castellano sabaudo. Emerge chiaramente come i parametri per misurare la legittimità del potere signorile usati dal *dominus* ovvero l'abate, fondati sui diritti attestati dai documenti, e quelli degli *homines* di Susa, dati dalla prassi quotidiana, rispondessero in questo momento storico a due culture politiche diverse[22].

2. Suppliche e lettere patenti: la comunicazione tra abati segusini e conti di Savoia

Il periodo considerato per lo studio dei rapporti intessuti tra i conti di Savoia e gli abati di S. Giusto va dal 1307, prima occasione in cui sono attestati problemi tra le due curie sorti dall'intersezione di giurisdizioni, fino all'anno 1415. Sarebbe stato infatti arbitrario interrompere l'analisi dei documenti all'anno 1400 poiché le ingerenze tra le curie, attestate in modo continuativo dall'inizio del secolo XIV fino all'anno 1415, testimoniano un costante mutamento non solo dei rapporti tra i due poteri ma anche delle problematiche affrontate. Dopo il 1415 trascorrono quasi cinquant'anni di silenzio documentario fino al 1462, anno in cui furono prodotte diverse scritture tra pergamene e volumetti contenti copie di atti precedenti. Tuttavia analizzare quest'imponente mole di documentazione porterebbe il discorso ben oltre il termine prefissato, soprattutto consi-

21. Il notaio segusino Bernardo *de Alavardo* tra il gennaio 1281 e novembre 1282 verbalizzò ben sette procedimenti arbitrali avviati per comporre controversie di diritto civile, mentre nei protocolli trecenteschi non vi è quasi più traccia di composizioni tra privati a opera di un arbitro: S. Bertolotto, *Il registro di imbreviature* cit., pp. 105-106. Per un'indagine relativa all'istituto dell'arbitrato nel tardo medioevo che copre anche i territori sotto il dominio sabaudo: Y. Jeanclos, *L'arbitrage en Bourgogne et en Champagne du XII^e au XV^e siècle. Étude de l'influence du droit savant, de la coutume et de la pratique*, Centre de recherches historiques, Dijon 1977.

22. Cfr. inoltre M. Della Misericordia, *Essere di una giurisdizione. Istituzioni di giustizia e generazione dei luoghi nella montagna lombarda (secoli XIV-XVI)*, «Quaderni storici», XLVII (2012), pp. 78-124 e in particolare p. 79.

derando che il secolo XV corrisponde a un arco cronologico quasi totalmente inesplorato riguardo alla storia non solo della valle di Susa, ma in particolare anche di S. Giusto che verso la metà del Quattrocento fu sottoposta al governo di un *administrator*[23]. In questa sede analizzeremo parti di un documento del 1462 che riportano in copia e in allegato atti prodotti nel periodo esaminato, senza dare contesto alla produzione delle scritture di metà Quattrocento.

L'interferenza tra i poteri dei conti di Savoia e di S. Giusto si esprimeva su due livelli: infatti i conflitti, che nascevano a livello delle curie e che coinvolgevano gli ufficiali locali, potevano essere da una parte risolti tra il personale dei due tribunali, dall'altra potevano non trovare una soluzione immediata richiedendo l'intervento del principe e dell'abate. Le controversie portate all'attenzione delle autorità erano dovute al comportamento rigido di determinati castellani sabaudi che non intendevano riconoscere le competenze dell'abbazia segusina: infatti, tenendo conto che i documenti conservati provengono dall'archivio abbaziale, possiamo constatare che i problemi sorgevano quando gli ufficiali locali sabaudi – castellani e giudici – cercavano di prevaricare sulle competenze del cenobio, mentre non sono attestate azioni simili degli ufficiali abbaziali nei confronti del potere sabaudo.

L'eccessivo e costante zelo mostrato dai castellani sabaudi nell'esercizio delle loro funzioni richiede un piccolo approfondimento, prendendo spunto dall'importante saggio di Chittolini sull'onore degli ufficiali del ducato di Milano[24]. Gli ufficiali vivevano il rapporto con il conte non solo come un mero rapporto lavorativo, ma come un legame personale fondato sulla fedeltà e sulla devozione da parte dell'ufficiale. Inoltre i castellani, incarnando l'autorità comitale, devono imporre il rispetto verso la propria figura che rappresenta localmente il potere e la persona del conte di Savoia: «quell'onore che l'officiale tanto si preoccupa di conservare e che tanto teme di perdere consiste principal-

23. Almeno dal 1461 risulta *administrator* del monastero il cardinale Guillaume d'Estouteville (1403-1483), arcivescovo di Rouen e vescovo di Ostia: ASTO, SC, m. 7 fasc. 4 (post 1461-pre 1462 luglio 16). Cfr. A. Esposito, *Estouteville, Guillaume d'*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. XLIII, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1993, pp. 456-460.

24. G. Chittolini, *L'onore dell'officiale* cit., pp. 101-133.

mente nella capacità di farsi obbedire, nella pubblica reputazione che da tale autorevolezza deriva; ed è nella ricerca di quell'onore […] che si compendiano tutte le più forti motivazioni dell'agire dell'officiale»[25]. Proprio nelle aree come la valle di Susa e Susa in particolare, dove era frequente l'attrito con altri poteri nel corso della quotidiana attività di governo, gli ufficiali locali tendevano, in quanto diretti rappresentanti del conte, tanto ad affermare in maniera energica le prerogative e i diritti del conte che loro stessi rappresentavano quanto a erodere i privilegi degli altri poteri come quello del monastero segusino.

Il rapporto tra abati segusini e conti di Savoia, sollecitato dall'azione dei castellani sabaudi, si esprimeva mediante un iter documentario consolidatosi nel tempo, che prendeva avvio da una supplica sporta dall'abate e indirizzata al conte o a uno dei suoi consigli, e che si concludeva con una lettera patente[26] emanata dal conte e diretta agli ufficiali sabaudi, che riprendeva punto per punto la supplica posta dall'abate. Lo strumento della supplica, diffuso principalmente dal tardo medioevo in tutte le signorie cittadine[27], permette di

25. *Ivi*, p. 105.

26. «Era la lettera patente la tipologia documentaria più comune e caratteristica delle cancellerie signorili. La patente non è del tutto lontana dalla definizione diplomatistica di documento: proviene da un'autorità, ha carattere dispositivo e autoritativo, ha precisi modi di autenticazione e di convalida. Tuttavia, come osserva Attilio Bartoli Langeli, si distingue dall'*instrumentum* perché ha origine da modelli epistolari e perché l'autorità che fa stilare il documento è anche responsabile dell'azione in esso descritta»: M.N. Covini, *Scrivere al principe. Il carteggio interno sforzesco e la storia documentaria delle istituzioni*, in I. Lazzarini (a cura di), *Scritture e potere* cit., p. 3 dell'edizione digitale.

27. Le suppliche sono state oggetto di diversi studi negli ultimi vent'anni. Si segnalano in particolare due raccolte d'atti appositamente dedicati: C. Nubola, A. Würgler (a cura di), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa, secoli XIV-XVIII*, il Mulino, Bologna 2002 e H. Millet (a cura di), *Suppliques et requêtes: le gouvernement par la grâce en Occident (XII^e-XV^e siècle)*, École Française de Rome, Roma 2003. In particolare Maria Nadia Covini si è occupata delle suppliche in ambito sforzesco e visconteo: M.N. Covini, *Scrivere al principe* cit.; Ead., *La trattazione delle suppliche nella cancelleria sforzesca: da Francesco Sforza a Ludovico il Moro*, in *Suppliche e «gravamina»* cit., pp. 107-146; Ead., *'De gratia speciali'. Sperimentazioni documentarie e pratiche di potere tra i Visconti e gli Sforza*, in M. Vallerani (a cura di), *Tecniche di potere nel tardo Medioevo: regimi comunali e signorie in Italia*, Viella, Roma 2010, pp. 183-206. L'esempio visconteo è stato anche studiato da Andrea Gamberini (A. Gamberini, *Lo Stato visconteo: linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, F. Angeli, Milano 2005, pp. 35-67) mentre Gian Maria Varanini si è occupato in particolar modo della signoria Scaligera (G.M. Varanini, *«Al magnifico e possente segnoro». Suppliche ai signori trecenteschi italiani fra cancelleria e corte: l'esempio scaligero*, in C. Nubola, A. Würgler (a cura di), *Suppliche e «gravamina»* cit., pp. 65-106). Un importante contributo per il regno di Napoli è stato fornito da Francesco Senatore [F. Senatore, *Forme*

osservare forme e modalità di comunicazione tra le istituzioni e la società che queste ultime governavano.

La supplica è una fonte particolare poiché «non ha la spontaneità della lettera e attinge a linguaggi e a saperi tecnico-giuridici; dietro il linguaggio apparentemente informale si intravede in realtà l'intervento di un tecnico, giurista, notaio o cancelliere. Scrivere al principe implica precise scelte stilistiche, lessicali e anche di contenuto, i moduli scrittorii e le formalità standardizzate imbastardiscono anche le espressioni più sincere e genuine, dominano i registri della devozione, della sottomissione, abbondano le formule ostentatamente servili»[28]. Inoltre, nel caso qui studiato, si tratta di un tipo di suppliche particolari poiché sono inviate da un potere locale a un potere superiore, mentre nella maggior parte degli altri contesti studiati le suppliche erano inoltrate da sudditi che si rivolgevano al potente in materia di giustizia penale oppure, nel caso specifico delle suppliche inoltrate alla cancelleria apostolica o alla Penitenzieria Apostolica, i fedeli chiedevano la grazia in merito a questioni relative al diritto canonico (per esempio in materia matrimoniale)[29]. In generale, infatti, chi si rivolgeva all'autorità preposta chiedeva la grazia, ovvero una concessione eccettuativa in favore di un privato o di un ente, mentre nel nostro caso si tratta di suppliche con un carattere spiccatamente politico, avviate in particolare contro l'operato dei rappresentanti del potere centrale con

testuali del potere nel regno di Napoli. I modelli documentari, le suppliche, «Rassegna storica salernitana», XXXIII (2016), n. 66, pp. 31-70]. Massimo Della Misericordia ha focalizzato invece l'attenzione sulle suppliche inoltrare dalle comunità alpine della Lombardia che chiedevano al principe privilegi o concessioni: M. Della Misericordia, *"Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobidienti". Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo)*, in C. Nubola, A. Würgler (a cura di), *Suppliche e «gravamina»* cit., pp. 147 -215. Massimo Vallerani si è occupato in prima battuta delle suppliche destinate a Taddeo Pepoli signore di Bologna [M. Vallerani, *La supplica al signore e il potere della misericordia: Bologna 1337-1347*, «Quaderni storici», Nuova serie, XLIV (2009), pp. 411-441], mentre con Simona Cerutti ha proposto un'introduzione al numero monografico de L'Atelier du Centre de recherches historiques dedicato all'età moderna con lo specifico obiettivo di analizzare lo strumento della supplica possa avere concrete conseguenze politiche [S. Cerutti, M. Vallerani, *Introduction a Suppliques. Lois et cas dans la normativité de l'époque modern*, «L'Atelier du Centre de recherches historiques», XIII (2015)].

28. M.N. Covini, *Scrivere al principe* cit., p. 12.

29. Cfr. L. Schmugge, *Suppliche e diritto canonico. Il caso della Penitenzeria*, in H. Millet (a cura di), *Suppliques et requêtes* cit., pp. 207-231.

lo scopo di ottenere un riconoscimento formale delle prerogative del potere locale.

Le suppliche inoltrate dagli abati segusini, giunte inserte direttamente all'interno del testo della patente oppure allegate in originale a quest'ultima, seguono la struttura studiata da Nadia Covini[30] e Francesco Senatore[31], ovvero una forma bipartita tra *narratio* e *petito* priva non solo della datazione – cronica e topica – ma anche della sottoscrizione. L'autorità, nel nostro caso il conte di Savoia, generalmente apponeva sul retro un ordine formale: «lo scritto dell'autorità ricevente rende definitiva la supplica e la colloca nel tempo con la datazione; in altri termini, la supplica si perfeziona e si completa solo quando diventa rescritto dell'autorità»[32]. Infatti, la supplica non era « un atto in sé sufficiente» ma «necessitava prima della risposta»[33].

Nonostante le suppliche fossero indirizzate al conte di Savoia e nonostante fosse il principe in persona a emanare una risposta, un ruolo importante era svolto dai consigli comitali che probabilmente smistavano le suppliche a seconda dell'argomento o della priorità e che fornivano un parere tecnico-giuridico sulla richiesta – essenziale affinché il principe non accreditasse poteri non certificati all'abbazia segusina – lasciando poi al conte la decisione finale. Poteva capitare che, per problemi minori o per pratiche con carattere di routine, gli uffici proponessero direttamente una soluzione che fosse poi solo ratificata dall'autorità superiore ma, vista l'importanza che S. Giusto rivestiva per i Savoia e visti gli uomini che i conti coinvolgevano per la risoluzione delle problematiche, è probabile che i conflitti con gli abati segusini non fossero ritenuti di poco conto. In ogni caso gli abati, pur rivolgendosi direttamente al conte, erano consci che il destinatario comprendeva in realtà un apparato composto da diversi uffici e ufficiali[34].

Nel 1316 l'abate Enrico si era rivolto apertamente al *Consilium cum domino residens,* che aveva formulato una prima proposta in soluzione alle problematiche poste dall'abate e

30. M.N. Covini, *Scrivere al principe* cit., p. 12.
31. F. Senatore, *Forme testuali* cit., p. 59 sgg.
32. M.N. Covini, *Scrivere al principe* cit., p. 12.
33. F. Senatore, *Forme testuali* cit., n. 66, p. 55.
34. C. Nubola, *La «via supplicationis»* cit., p. 46.

approvata in seguito dal conte Amedeo v. Il *Consilium cum domino residens*, organo composto dai più stretti collaboratori del principe, costituiva «il vertice politico e giudiziario dello stato» ed era, tra tutti gli istituiti di governo, «il più flessibile, il meno formalizzato, l'unico sempre itinerante al seguito del principe»[35]. Nato nel secolo xii come curia vassallatica, il *Consilium* aveva competenze legislative, esecutive e giurisdizionali: «da un lato era il luogo dove erano prese le più importanti decisioni politiche e diplomatiche e nel quale veniva discussi rilevanti "negotia patrimonialia vel fiscalia". D'altra parte il *Consilium* agiva come organo giudiziario, corte di ultimo grado dotata dell'inappellabilità di giudizio. Vi si preparavano le sentenze su controversie riguardanti comunità e feudatari, agenti ducali e poteri signorili».[36] Il *Consilium* fu nuovamente coinvolto all'interno di una disputa tra l'abate e gli ufficiali sabaudi solo alla fine del secolo quando Amedeo viii ordinò genericamente a tutti i suoi ufficiali – balivi, giudici e castellani – il rispetto di una sentenza assolutoria emanata dal *Consilium cum domino residens*; poiché la lettera del conte è l'unico documento conservato relativo alla controversia, non conosciamo né l'oggetto della controversia stessa né l'iter che aveva portato all'emanazione della sentenza da parte del *Consilium*.

A metà del Trecento fu coinvolto anche un altro organo del governo sabaudo ovvero il *Consilium citra montes*, al quale il procuratore dell'abate di S. Giusto aveva presentato una *querela* nel 1350. Il Consiglio Cismontano nascerà ufficialmente nel 1419 dall'esigenza di affiancare al consiglio di Chambéry un nucleo al di qua delle Alpi – composto da consiglieri, giuristi e luogotenenti che rappresentavano il principe in Piemonte – con lo scopo di svolgere funzioni di tribunale d'appello per le provincie piemontesi; tuttavia già dagli anni Settanta del Trecento, quando Amedeo vi teneva sotto la propria tutela il principato d'Acaia, risultava operante a Torino un consiglio citramontano[37].

Infine, dagli inizi del Quattrocento Amedeo viii iniziò a delegare la risoluzione delle vertenze con il monastero

35. G. Castelnuovo, *Ufficiali* cit., p. 102.

36. *Ivi*, p. 103. Cfr. anche A. Barbero, *Il ducato di Savoia* cit., pp. 121-144, pp. 294-299.

37. A. Barbero, *Il ducato di Savoia* cit., p. 123. Cfr. inoltre G. Castelnuovo, *Ufficiali* cit., pp. 104-108.

segusino non più ai *consilia* ma a una persona di estrema fiducia, Iblet de Challant capitano del Piemonte[38], che predisponeva le fasi istruttorie di carattere tecnico, come la raccolta di documenti e di testimonianze, per poi presentare al principe la soluzione finale.

Gli scambi che si potrebbero definire "epistolari" tra abati e conti di Savoia saranno analizzati nei prossimi paragrafi in ordine cronologico: in questo modo non solo emerge in maniera chiara l'evoluzione delle problematiche, che si modificano nel corso degli oltre cent'anni considerati, ma si fornisce anche un contesto storico generale a tali conflitti. Sono state infatti individuate tre fasi, scandite dai tipi di conflitti sorti di volta in volta tra i due poteri e i loro rappresentanti. Un primo momento, durato poco più di una decina d'anni (1307-1319) vede l'abate di S. Giusto e il conte di Savoia contrapporsi riguardo a problematiche di natura diversa che comprendevano tra le altre l'esercizio della giustizia. Dopo il primo periodo, caratterizzato dalla definizione di una serie di diritti su alcuni villaggi, nella seconda fase, durata per oltre mezzo secolo (1334-1399), l'oggetto dei contrasti si focalizzò esclusivamente sull'esercizio della giustizia nei confronti dei rustici valligiani. L'ultima fase, che copre gli ultimi anni del secolo XIV e i primi di quello successivo, continuò ad avere come oggetto i tentativi da parte degli ufficiali sabaudi di prevaricare sui poteri abbaziali, giudicando presso la curia della castellania i sudditi del monastero, problema a cui si aggiunse quello di regolare l'esercizio della giurisdizione su coloro che, pur abitando sul feudo di uno dei due potenti – il conte e l'abate – risiedevano temporaneamente sul feudo dell'altro.

38. Iblet de Challant entrò nelle grazie dei conti di Savoia come vassallo di Amedeo VI, accompagnandolo in quasi tutte le campagne militari e a nome del quale partecipò a diversi negoziati. Rimase fedele alla casata anche quando, morto Amedeo VI, la reggenza passò a Bona di Borbone e poi ad Amedeo VII, che continuò a servire come mediatore e militare. Una volta morto Amedeo VII, fu nominato consigliere di Bona di Borbone. Iblet nell'arco della sua lunga vita diventò un uomo di fiducia dei Savoia operando principalmente all'interno del loro dominio oltralpino in Piemonte e ricoprendo tra l'altro diverse cariche in valle di Susa: intorno al marzo 1369 fu nominato balivo della valle di Susa e capitano generale in Piemonte, carica che ricoprì per oltre trent'anni, e infine castellano di Avigliana fino alla morte (1409): F.C. Uginet, *Challant, Iblet de*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. XXIV, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1980, pp. 362-365. Iblet alla fine degli anni Ottanta era attivamente presente a Susa e nel territorio valligiano, essendo stato incaricato da Amedeo VII di intervenire al restauro degli apparati difensivi della valle: L. Patria, *Dai "moenia vetera"* cit., p. 245.

3. La fase di assestamento: gli anni dell'abate Enrico Barralis e del conte Amedeo v (1307-1319)

Una prima e intesa fase di scambi tra i conti di Savoia e gli abati di S. Giusto avvenne tra gli anni Dieci e gli anni Venti del Trecento con protagonisti il conte Amedeo v e l'abate Enrico Barralis[39], deceduti rispettivamente nel 1323 e nel 1327. In questa prima fase, che potremmo definire di assestamento, i problemi sorti tra l'abbazia e gli ufficiali locali sabaudi non riguardavano solo l'esercizio della giustizia, ma in generale la stabilizzazione formale di precisi diritti dell'abate fino a quel momento non fissati per iscritto. Nonostante le concessioni imperiali e sabaude dei secoli xi-xiii attestassero in generale il riconoscimento delle prerogative giurisdizionali dell'abate, nella pratica l'esercizio di queste ultime richiedeva una definizione più specifica da parte dell'autorità superiore – il conte di Savoia – che, grazie alle lettere patenti, risolveva man mano i singoli problemi che emergevano creando un precedente: infatti, come si vedrà, alcune di queste lettere richiamavano quelle emanate in precedenza. Le soluzioni a problemi concreti diventavano dunque norme che, dal quel momento in avanti, sarebbero state estese a casi simili.

Nel 1307 era avvenuta l'importante permuta tra i due potenti con oggetto il priorato di S. Ippolito d'Aix, concesso al conte da parte del monastero in cambio dei luoghi di Meana, Mompantero e Foresto siti nelle immediate vicinanze di Susa. Nel giugno del medesimo anno[40] l'abate Enrico sporse al conte la prima supplica conosciuta, anche se il testo di quest'ultima non è conservato. In seguito all'omicidio del *dominus* Benedetto Agliaudi perpetrato da alcuni uomini tra cui Ugonetto, figlio del fu Guglielmo

39. Enrico Barralis, primo abate di sicura provenienza segusina, succedette all'abate Burnone nel 1287 e resse l'abbazia per oltre quarant'anni. Enrico compare una sola volta come monaco del cenobio segusino nel 1286, facendo presumere che avesse perfezionato altrove la sua formazione monastica: L. Patria, *Assetti territoriali* cit., p. 97. Secondo Patria l'abate Enrico, personalità eccentrica circondata da una corte di amici e da un orso come animale da compagnia, era *consiliarius* del conte Amedeo v e trattava affari in suo nome, ma l'autore non riporta le fonti archivistiche da cui ha ricavato tali informazioni: L. Patria, *Storia di un monastero mai nato: le certosine in val di Susa (1323-1338)*, in R. Comba, G.G. Merlo (a cura di), *Certosini e cistercensi in Italia (secoli xii-xv). Atti del convegno (Cuneo, Chiusa Pesio, Rocca de' Baldi, 23-26 settembre 1999)*, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Cuneo 2000, pp. 263-264.

40. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 13.

Bartolomei[41], i beni di Ugonetto erano stati sequestrati dal castellano sabaudo «contra vetustam consuetudinem et privilegia monasterii», poiché i beni in questione erano di pertinenza per un terzo dell'abate «tam de iure quam de consuetudine Secusie»; si trattava probabilmente di beni siti nella contrada di Oltredora, feudo comune tra le due giurisdizioni. L'abate inoltre si era lamentato del fatto che non solo il castellano e il giudice sabaudi, ma anche gli uomini di Bussoleno fossero andati contro la *permutatio* del 1212, che concedeva a S. Giusto la totale giurisdizione su Mattie, perturbando i confini stabiliti all'interno della permuta medesima. In risposta il conte ordinò al balivo e al giudice della valle di Susa di condurre un'indagine sulla veridicità delle parole dell'abate, incaricando il giudice, insieme a due notai degni di fede, di esaminare i testimoni prodotti dall'abate. Infine, dispose che «de hominibus subdictis nostris breviter et de plano faciatis iustice complementum iure nostro et cuiuslibet semper salvo». Nel novembre del medesimo anno[42] l'abate aveva sporto una seconda lamentela ad Amedeo V riguardo alla mancata osservanza degli accordi stretti qualche mese prima da parte del balivo della valle di Susa Rodolphe de Montmayeur[43] e del castellano segusino Guillaume des Clets, portando il conte a redarguire genericamente i suoi ufficiali.

Nel 1314 furono poste all'attenzione del conte le incomprensioni tra ufficiali riguardo alla giurisdizione comune sulla contrada segusina di Oltredora: la lettera patente emanata da Amedeo V in risposta alla supplica dell'abate Enrico nel giugno 1314 si è conservata come allegato a un documento del 1334 del successore Aimone ed entrambi a loro

41. Si tratta probabilmente del delitto che diede avvio alla faida tra le famiglie segusine che si protrarrà per tutto il Trecento: cfr. capitolo IV, paragrafo 3.1.

42. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 17.

43. Negli studi condotti da Guido Castelnuovo non compare Rodolphe de Montmayeur, esponente di una tra le più antiche famiglie della nobiltà militare savoiarda, mentre in studi meno recenti egli risulta balivo del Chablais nel 1318: T. Chapperon, *Jacques de Montmayeur. Étude historique*, «Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie», VIII (1866), p. 243. In ogni caso nel tardo medioevo diversi membri della famiglia de Montmayeur ricoprirono cariche importanti come Gaspard I, consigliere e balivo del Faucigny, e Gaspard II anch'egli consigliere e maresciallo. In particolare i Montmayeur occuparono la carica di castellano di Salins da metà Trecento fino agli inizi del Quattrocento: G. Castelnuovo, *Ufficiali* cit., p. 241. Amédée de Montmayeur detto Amédée VI fu abate commendatario di S. Michele della Chiusa tra il 1408 e il 1411.

volta come allegati a una disposizione di Amedeo VI datata 1346[44]. L'atto del 1346 rimandava ai due atti precedenti in merito a un argomento in particolare, ovvero la conferma che i *banna* per i crimini commessi dagli abitanti della zona di Susa detta "Oltredora", indicata come "feudo comune", fossero percepiti per un terzo dall'abate e per due terzi dagli ufficiali sabaudi. La lettera patente del 1314 emanata da Amedeo V, danneggiata in corrispondenza dell'ultima parte, ricalca una supplica non pervenuta dell'abate Enrico articolata in quattro punti. Oltre alla questione relativa alla riscossione dei *banna* degli abitanti di Oltredora, oggetto del secondo punto, il conte stabilisce che una pezza di vigna sita nella braida di S. Giuliano, alle porte di Susa, si trova nel feudo del monastero, così come affermato dall'abate, e che quindi le *vendue* spettavano effettivamente al cenobio. Il terzo argomento, definito nella *littera* "factum regalie", risulta di difficile comprensione senza la lettura del testo della supplica, ma sembra che l'abate avesse riportato una lamentela riguardo alla ripartizione e al pagamento del *loerium*. Nonostante la pergamena particolarmente danneggiata in corrispondenza dell'ultimo punto, si può intuire che il conte avesse ordinato al suo castellano il rilascio di un uomo di Essimonte, detenuto presso la castellania sabauda, trattandosi in realtà di un suddito dell'abate.

Dopo sei mesi, nel gennaio del 1315, l'abate Enrico e il conte Amedeo si rivolsero a tre arbitri, ovvero Bernardo *preceptaris* di S. Antonio di Ranverso[45], il *miles* Pierre da Cellanova[46] e lo *iurisperitus* Giacomo Giusti di Susa che, alla presenza del castellano sabaudo di Susa Pierre Maréchal e al giudice della valle di Susa Otto *de Melioreto*[47], deliberaro-

44. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 27.

45. Per la precettoria di S. Antonio di Ranverso: I. Ruffino, *Storia ospedaliera antoniana*, Effatà, Cantalupa 2006.

46. Pierre *de Cellanova*, che finora non sembra aver ricoperto alcuna carica presso i Savoia, risulta testimone di svariati atti prodotti dai conti: L.C. Bollea (a cura di), *Cartario della abazia di Breme*, [s.n.], Torino 1933, p. 109; F. Gabotto (a cura di), *Asti e la politica sabauda in Italia: al tempo di Guglielmo Ventura, secondo nuovi documenti*, Tipografia Chiantore-Mascarelli, Pinerolo 1903, p. 205; C. Patrucco *et al.* (a cura di), *Miscellanea Valdostana*, Tipografia Chiantore-Mascarelli, Pinerolo 1903, p. 329.

47. Otto *de Melioreto* fu ambasciatore ad Asti nel 1295 per Filippo di Savoia, forse suo parente. Otto fu tra i testimoni dell'atto con cui Filippo di Savoia e sua moglie concessero al *miles* Giovanni di Camilla la procura per prestare a loro nome l'omaggio di fedeltà per

no sulla riscossione di alcuni censi[48]: da una parte un reddito annuo di venti lire versato dagli uomini di Coldimosso per beni sotto il *directum dominium* dell'abate di S. Giusto, nonostante si dicesse che quei beni fossero all'interno del feudo del conte, e dall'altra le decime di Mocchie, Frassinere e Borgone, territori di pertinenza dell'abate sebbene si affermasse che esse spettassero al conte, in quanto i villaggi si trovavano nel suo feudo, nonostante fossero tenuti dai visconti di Villar Focchiardo. Gli arbitri inoltre decisero che i «ficta, servicia, feuda et alia usagia» tenuti dagli uomini di Bussoleno entro i confini dei territori di Meana, Mompantero e Foresto –in base alla permuta del 1307 interamente di pertinenza dell'abbazia – spettavano all'abate, così come i *feuda* tenuti da quest'ultimo nel mandamento di Aix. L'arbitrato si concluse in favore di S. Giusto così l'abate, per ricompensare il conte delle perdite subite, assegnò in suo favore il diretto dominio su beni non specificati in valle di Susa in modo che il conte incamerasse 6 lire perpetue all'anno.

Tra il 1316 e il 1317 tre pergamene attestano conflitti di natura eterogena ma, a causa della perdita di alcuni documenti, non conosciamo la risoluzione di alcuno di essi. Nella primavera del 1316 l'abate Enrico si rivolse al *Consilium cum domino residens* portando all'attenzione un elenco di problematiche[49]. Innanzitutto era sorta una *quaestio* tra gli uomini di Borgone e quelli di Condove, questi ultimi sotto la giurisdizione abbaziale, relativa all'uso di un bosco sito al confine tra i due paesi – tra la Petra Culera e il villaggio di Condove – poiché i Condovesi avevano condotto al proprio villaggio «ligna et foliacias» presi dal bosco. I Borgonesi si erano lamentati presso il castellano sabaudo di Susa poiché quest'ultimo aveva avviato una *inquisitio* contro gli uomini di Condove anche se questi ultimi, secondo le parole dell'abate, sottostavano alla giurisdizione del monastero. Gli uomini di Condove avevano presentato una *deffensio* al castellano sabaudo che, tuttavia, non aveva voluto ammettere testimoni o prove a sostegno di essa.

l'Acaia a Filippo di Taranto nel 1303: W. Haberstumpf, *Dinastie europee nel Mediterraneo orientale: i Monferrato e i Savoia nei secoli XII-XV*, Scriptorium, Torino 1995, p. 209.

48. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 28, fasc. 29.

49. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 31.

L'oggetto del secondo problema era la spartizione della carne di un orso catturato dagli uomini di Mattie: l'abate sosteneva che la quarta parte dell'orso spettasse al monastero non solo perché gli uomini di Mattie erano sotto la sua giurisdizione, ma perché anche il luogo dove era stato catturato l'orso si trovava «in terra, iurisdicione et dominio» del monastero – con implicito riferimento alla permuta del 1212 – mentre il castellano sabaudo sosteneva che la quarta parte dell'animale spettasse al conte essendo stato catturato «in terra domini comitis»[50].

Il terzo problema sollevato dall'abate riguardava un certo Robaldo, *homo* del monastero, che era stato *gagiatus* dal castellano sabaudo: quest'ultimo gli aveva richiesto il pagamento delle *vendue* relative a una casa situata a Susa nel feudo del monastero, sebbene tali *vendue* spettassero all'abate e non avrebbero dunque dovuto essere esatte dal castellano. Il castellano aveva inoltre proibito che il cenobio riscattasse una taglia nel territorio di Bussoleno che, secondo l'abate, spettava di diritto a S. Giusto grazie a un *cambium* fatto con il conte. L'abate concludeva la supplica chiedendo al Consiglio di inviare in valle di Susa un giudice preposto o un altro *iurisperitus* che esaminasse nello specifico il comportamento del castellano, il quale non solo avrebbe commesso *excessus et iniuriae* ai suoi danni, ma si sarebbe anche rifiutato di ammettere le «deffensiones legitimas et probationes nec fideiussiones» presentate dall'abate presso la curia della castellania.

Da Chambéry, il 21 agosto 1316 il *Consilium cum domino residens* inviò un ordine al giudice della valle di Susa intimandogli di raccogliere informazioni, testimonianze e copie dei privilegi concessi all'abbazia che potevano riguardare i diritti sul quarto d'orso e sul bosco, anche se impose preventivamente al castellano sabaudo di Susa di non interfe-

50. La quarta parte di un orso, catturato sulla montagna di Monte Benedetto pochi anni prima, era stato oggetto di una discordia simile avvenuta nel 1307 tra la certosa di Monte Benedetto e i signori di Villar Focchiardo che fornì lo spunto per definire ufficialmente la spartizione dei diritti di caccia sugli animali di grosse dimensioni sulla montagna villarfocchiardese. L'arbitrato decretò che se l'orso fosse stato catturato dagli uomini legati ai signori di Villar Focchiardo allora l'animale sarebbe spettato per intero a questi ultimi, mentre se l'orso fosse stato catturato dai conversi o da famigli della certosa sarebbe spettato a quest'ultima, che aveva inoltre prerogativa sulla caccia dei piccoli animali nel territorio della montagna: S. Pozzati, *Villar Focchiardo* cit., pp. 623-624.

rire più nelle prerogative abbaziali. Fu inoltre suggerito al giudice, nel caso l'avesse ritenuto opportuno, di avvalersi della collaborazione di una seconda persona idonea scelta dall'abate per la raccolta di informazioni relative alla riscossione della taglia in Bussoleno. Il Consiglio dispose infine al giudice che «quatinus dicto abbati de subdictis vestris a quibuscumque petierit faciatis fieri iusticie complementum». Il *Consilium* dunque non aveva stabilito una risoluzione definitiva ma aveva solo avviato le inchieste che, una volta concluse, avrebbero aiutato il conte a prendere una decisione.

Tra agosto 1316 e aprile 1317 si arrivò a una soluzione solo riguardo all'uomo dell'abate catturato dal castellano sabaudo, mentre le altre problematiche erano ancora aperte: infatti, si trova traccia degli altri dissidi insieme a nuove questioni in due disposizioni emanate da Amedeo V il 21 aprile 1317, una indirizzata al castellano di Susa e una ai giudici della valle di Susa, della Moriana e di Torino, non conservate in originale ma inserite nel testo di altri due documenti del medesimo anno prodotti dal giudice della valle di Susa Pierre de Hauteville rispettivamente il 10 agosto[51] e il 31 dicembre[52] del 1317.

Il dispositivo emanato da Amedeo V indirizzato al castellano di Susa ha come oggetto esclusivamente la riscossione della taglia a Bussoleno: il conte ribadì che fosse diritto dell'abbazia riscuotere annualmente una taglia di 23 soldi e 1 obolo per via di beni tenuti dagli uomini di Bussoleno e di Foresto all'interno dei confini delineati nella permuta del 1307. In particolare si stabilì che una pezza di terra, pur spettando in teoria al conte come pagamento della pena da parte di Ugonetto figlio di Guglielmino Bartolomei, sarebbe rimasta di pertinenza dell'abate trovandosi all'interno dei territori concessi a S. Giusto grazie alla permuta del 1307. Si tratta del medesimo caso trattato nella *littera* patente del giugno 1307: evidentemente, dopo oltre dieci anni, i due poteri ancora non sapevano se il conte – probabilmente signore di Ugonetto Bartolomei – avrebbe potuto sequestrare, come pena per il *maleficium* commesso da quest'ultimo, i

51. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 35.
52. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 33.

beni posseduti da Ugonetto, nonostante questi beni si trovassero nel feudo dell'abate.

Tramite il secondo atto del 21 aprile, Amedeo v riassunse ai giudici locali sabaudi quattro dispute ancora in corso con l'abate, tra cui quelle riguardo ai diritti sul bosco tra Borgone e Condove e riguardo alla quarta parte di orso catturato a Mattie, mentre le ultime due erano state poste all'attenzione del conte con una seconda supplica non conservata. L'abate infatti lamentava che il castellano sabaudo avesse incamerato i protocolli del defunto notaio Andrea Giordani, *homo* del monastero, poiché il castellano sosteneva che «per totum comitatum et totam terram nostram» i protocolli dei notai defunti andassero incamerati dai funzionari sabaudi, mentre l'abate dichiarava fosse consuetudine «ab antico» raccogliere i protocolli dei notai defunto. Al momento rimangono senza soluzione le questioni trattate poiché ancora il 31 dicembre 1317 Pierre de Hauteville e Jean *Carmi*, giudice della Moriana e di Torino, invitavano il procuratore del conte Jehan Allose a presentarsi a Susa per cercare una soluzione a tutte le questioni rimaste in sospeso.

Poco tempo dopo, nell'estate del 1319, si sarebbe nuovamente posto il problema dell'incameramento dei protocolli dei notai defunti, come studiato da Patrizia Cancian grazie a fonti esterne all'archivio abbaziale[53]. In base a una lettera scritta a maggio del 1319 da Amedeo v, il castellano sabaudo segusino avrebbe avuto il diritto sui protocolli del defunto notaio Andrea di Melloretto ma l'abate Enrico, con un *instrumentum* del luglio dello stesso anno redatto alla presenza del castellano sabaudo Eynard *de Calcibus*, ribadì che Andrea era stato un *homo* dell'abate anche se famiglio e messo della curia sabauda di Susa. Il conte Amedeo, ordinando al suo ufficiale di incamerare i protocolli, rifiutava il consiglio fornito da Bartolomeo Barralis, fratello dell'abate, secondo il quale il castellano avrebbe dovuto trattenere solo i protocolli relativi alla curia comitale e consegnare gli altri all'abate di S. Giusto che li avrebbe a sua volta depositati presso un notaio di fiducia, come accadeva da oltre quarant'anni. L'abate di Susa aveva ordinato la redazione

53. P. Cancian, *Interventi sabaudi* cit., pp. 211-223. Per un quadro comparativo: G.G. Fissore, *Un caso di controversa gestione* cit., pp. 67-88.

di questo *instrumentum* sostenendo la tesi di Bartolomeo Barralis che ricordò come avesse già consigliato Pierre Maréchal, all'epoca castellano di Susa, ricordando che da almeno quarant'anni, in occasione della morte di un notaio di Susa suddito del monastero, il tribunale abbaziale incamerava i protocolli per poi consegnarli a un altro notaio *homo* dell'abbazia, riportando alcuni esempi: «entrambi i contendenti sostengono con diverse argomentazioni la supremazia della loro giurisdizione: è uno dei tanti possibili problemi di convivenza di un principato territoriale con le signorie locali interne»[54].

Nella seconda metà del secolo XIII norme promulgate dal conte Pietro II prevedevano la subordinazione dell'attività dei notai al controllo dei giudici delle curie comitali. I giudici avevano il compito di abilitare i notai all'esercizio della professione nello spazio dei dominî sabaudi e verificano la corrispondenza tra testo imbreviato e testo esteso in occasione dell'estrazione di atti in *mundum*[55]. L'interesse dei conti di Savoia era in realtà volto alla costruzione di un controllo delle scritture dei notai defunti che avevano operato alle loro dipendenze, ma il quadro normativo posto in essere da Pietro II risultava poco efficace, sia per la forte autonomia che caratterizzava le figure dei notai, sia per «l'ambizione di alcuni poteri locali», come per esempio proprio S. Giusto, «a esercitare un'*auctoritas* documentaria in concorrenza con quella comitale»[56].

4. «Falcem vestram non imponatis in messem alienam»: i conflitti relativi all'esercizio della giustizia (1334-1399)

Dopo una prima e intensa fase di assestamento, gli anni sotto il breve governo del conte Edoardo (1323-1329) e sotto quasi tutto quello di Aimone (1329-1343) trascorrono in relativa tranquillità. Su invito dell'abate, il conte Edoardo nel novembre del 1323 si limitò a ricordare generalmente al balivo e al castellano di Susa il rispetto di *res et bona* di

54. P. Cancian, *Interventi sabaudi* cit., p. 213.

55. P. Buffo, *La documentazione* cit., p. 297 sgg. Cfr. inoltre P. Cancian, *Gli statuti di Pietro II alla luce delle norme sul notariato*, in B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani, E. Pibiri (a cura di), *Pierre II de Savoie* cit., pp. 5-18.

56. P. Buffo, *La documentazione* cit., p. 299.

pertinenza del monastero[57] mentre Edoardo, di passaggio a Susa nel 1325, aveva inoltre concesso *in elemosina* in favore del monastero dieci lire annue sul pedaggio che si doveva pagare a Susa[58]. Il monastero di S. Giusto infatti versava in cattive acque: il complesso della chiesa abbaziale era in decadenza già dalla fine del 1319[59], tanto che l'anno successivo l'arcivescovo di Milano aveva concesso indulgenze a chi avrebbe contribuito ai restauri della chiesa abbaziale del monastero[60]. Nel 1325 l'abate Enrico stipulò con Giovanni Bertrandi un accordo per cedere il terzo di giurisdizione monastica sul villaggio San Giorio in cambio di un censo annuo[61], mentre nel 1326 il capitolo del monastero deliberò l'unione della prevostura di S. Desiderio, nel villaggio di Sant'Antonino, con la sacrestia di S. Giusto, gravata da troppi debiti[62]. Negli stessi anni i monaci si premurarono di ottenere una conferma della permuta del 1307 dal conte Edoardo[63], sentendosi poco tutelati riguardo agli ampi diritti che possedevano nei villaggi immediatamente limitrofi a Susa. Nel frattempo, dopo la morte di Enrico Barralis (1327), era diventato abate Martino Giusti, che sarebbe rimasto in carica per quasi trent'anni. L'abate Martino risulta essere una figura di spicco all'interno dell'ordine benedettino tanto da essere eletto in un capitolo provinciale tenutosi a Milano come riformatore dei monaci benedettini dell'Italia occidentale[64].

In questa seconda fase le ingerenze da parte dei castellani sabaudi riguardano esclusivamente l'esercizio della giustizia. Gli ufficiali sabaudi, infatti, si permettevano di giudicare sudditi dell'abate e di sequestrarne le terre, sottraendole così al patrimonio abbaziale.

Troviamo allegata a una *littera* patente del 1346 un'altra *littera* emanata dal conte Aimone nel giugno del 1334 che a sua volta reca in allegato un atto del 1316. La *littera* di Ai-

57. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 26.
58. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 48.
59. L. Patria, *Prima del Laietto* cit., p. 46, doc. IV; p. 47, doc. V.
60. ASDS, ASC, m. 3 fasc. 121.
61. L. Patria, *Prima del Laietto* cit., p. 25.
62. ASD, ASVDS, m. 17, fasc. 522.
63. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 50.
64. ASTO, SR, Registro 77.

mone del 1334[65], indirizzata al castellano sabaudo di Susa, ricordava – senza far esplicito riferimento a eventuali suppliche da parte dell'abate che evidentemente aveva portato la questione all'attenzione comitale – che il monastero aveva il diritto di riscuotere un terzo dei *banna* pagati da coloro che abitavano nel luogo di Susa detto Oltredora, classificato come "feudo comune".

Verso la fine del governo di Aimone, nel dicembre 1341, l'abate Martino Giusti aveva presentato una supplica al conte articolata in sei punti, quattro dei quali legati all'omicidio di una certa Caterina moglie di Leonetto Barralis. Nei primi giorni di febbraio del 1342, alla presenza di Humbert *Clerici* de Rosillione, Giovanni figlio di Pietro Yno detto *de Gleyseta* e Matteo Panissera di Moncalieri notaio della curia di S. Giusto, il ministrale dell'abbazia segusina Giacometto Giusti consegnò al *legum doctor* Jehan Ravais[66], giudice e castellano di Susa, le *litterae patentes* in pergamena con sigillo rosso del conte emanate in seguito alle lamentele dall'abate Martino[67]. La supplica aveva preso avvio dall'omicidio di Caterina, moglie di Leonetto Barralis – al momento della morte domiciliata presso la casa di Giacometto Giusteti, all'interno del feudo dell'abate – che era stata uccisa dai fratelli Antonio e Pietro Barralis di Susa e da Leonetto medesimo. La ricostruzione dei fatti e della loro consequenzialità risulta difficoltosa, poiché la *narratio* della supplica appare discontinua.

Il primo problema sollevato all'abate riguardava il fatto che, nonostante i tre colpevoli fossero uomini dell'abbazia (poiché «fovent larem infra terminos suos dicti loci Secusie»), il castellano di Susa aveva avviato un processo contro Antonio e Pietro sequestrando anche beni dei due fratelli

65. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 27.

66. Il dottore in legge Jehan, figlio di Pierre, apparteneva alla importante famiglia dei Ravais originaria di Belley. Jehan, giudice delle appellazioni dopo suo padre, tra il 1344 e il 1349 fu giudice territoriale di Chablais e Bugey, mentre dal 1343 iniziò a cumulare cariche di castellano in diverse località nel principato sabaudo. Fu ricevitore del sigillo comitale nel 1351 e l'anno successivo cancelliere generale, carica che ricoprirà fino alla morte nel 1362. In base a questo documento è possibile aggiungere alle cariche studiate da Castelnuovo quelle di giudice della valle di Susa e di castellano di Susa. Non bisogna confonderlo con un altro Jehan, suo fratello naturale, anch'egli castellano di Susa nel biennio 1370-1372: G. Castelnuovo, *Ufficiali* cit., pp. 204-205.

67. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 5 fasc. 19.

posti nel feudo dell'abate e, alla richiesta dell'abate Martino di rimettere a S. Giusto il processo e i beni sequestrati, il conte Aimone comandò al castellano di rimettere l'abate in possesso di tutti i suoi diritti. Nella medesima occasione, anche se non sono esplicitate le motivazioni, il castellano aveva inoltre catturato e incarcerato nel castello sabaudo di Susa Giacometto Giusteti e sua moglie, anch'essi sudditi del monastero. Il castellano non aveva intenzione di rilasciare i coniugi finché non avessero «in mano vestra fideiusserint» e non avessero promesso al castellano di prestare omaggio al conte. Il conte ordinò ai suoi ufficiali di indagare se effettivamente i coniugi avessero prestato giuramento, rimandando la risoluzione al termine dell'inchiesta.

L'abate aveva inoltre fatto incarcerare, sempre per l'omicidio di Caterina, anche Tommasetto Barralis ma il castellano di Susa aveva intimato all'abate di consegnarglielo per punirlo, nonostante Tommasetto fosse uomo di S. Giusto. Nella lettera patente emanata in risposta alla supplica dell'abate, il conte non fornì una soluzione a questo punto, probabilmente a causa di una omissione da parte della cancelleria sabauda.

Oltre a ciò, il castellano sabaudo aveva in seguito ordinato all'abate di punire in fretta coloro che, tra gli accusati della morte di Caterina, sarebbero risultati colpevoli. L'abate chiedeva l'annullamento di tale ordine, mentre il conte aumentò di due mesi il tempo a disposizione dell'abate.

Il giudice sabaudo aveva inoltre concesso la tutela dei figli del fu Bartolomeo *de Bruneto*, uomo del monastero, ma l'abate ricordava al conte che «dacio pertinet ad ipsam abbaciam»[68]. Per la risoluzione di questo problema, il conte

68. Per la pratica di assegnazione della tutela sugli orfani da parte del tribunale monastico cfr. capitolo VII, paragrafo 1.8. L'assegnazione della tutela era ritenuta una prerogativa giurisdizionale di un certo rilievo: per esempio, Luigi Provero e Olivier Guyotjeannin mostrano come, nel contesto geograficamente e cronologicamente lontano di Parma nel 1093, il conferimento della tutela di due orfani da parte del conte Uberto indichi come in quel momento il potere della dinastia comitale fosse più forte dell'altro potere giurisdizionale sul territorio esercitato dal vescovo di Parma: O. Guyotjeannin, *Conflits de juridiction et exercice de la justice à Parme et dans son territoire d'après une enquête de 1218*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen-Âge, Temps modernes», XCVII/1 (1985), p. 257; L. Provero, *Società cittadina e linguaggio politico a Parma (secoli X-XI)*, in *La vassallità maggiore del regno italico: l'ordo feudale dei capitanei (secoli XI-XII). Atti del Convegno internazionale di Verona, 4-6 novembre 1999*, Viella, Roma 2001, p. 6 dell'edizione digitale.

rispose di far riferimento a un'altra lettera da lui emanata, purtroppo non conservata.

Infine, il giudice sabaudo aveva condannato per motivi non specificati tre uomini dell'abate e, anche in questo caso, il conte intimò al castellano di rimetterli al giudice competente, dopo aver appurato che fossero effettivamente uomini del monastero. L'abate segnalò poi che, in generale, il castellano sabaudo troppo facilmente «apponat manus suas» sui beni degli uomini del monastero fingendo di ignorare il loro *status*. A tal proposito Aimone – o meglio, la sua cancelleria – userà una metafora ripresa anche in occasioni successive, ordinando al proprio castellano di non usare la propria falce nelle messe altrui («falcem vestram non imponatis in messem alienam»), ovvero non giudicare i sudditi dell'abate né appropriarsi di beni all'interno del feudo del monastero.

Aimone aveva inviato la lettera di risposta il 28 dicembre 1342 ma solo nel febbraio dell'anno successivo Giacometto Giusti, ministrale dell'abbazia, presentò le lettere a Jehan Ravais –giudice e castellano – il quale annunciò che "avrebbe tolto la propria mano" dai beni di Antonio e Pietro Barralis, siti nel feudo abbaziale, e che avrebbe prolungato di due mesi il termine concesso all'abate per la punizione dei colpevoli, mentre dal canto suo il ministrale dell'abate promise di punire i colpevoli del delitto di Caterina entro il termine stabilito dal conte.

Durante il lungo governo del conte Amedeo VI (1343-1383) il rapporto tra i due poteri a livello locale attraversò momenti diversi, legati principalmente agli abati in carica. Nel 1346 sotto la reggenza dei cugini del conte Luigi II di Vaud e Amedeo III di Ginevra – essendo Amedeo minorenne e orfano di entrambi i genitori – furono emanate le *litterae* citate in precedenza che riportavano in allegato gli atti emanati da Amedeo V nel 1314 e da Aimone nel 1334[69]: il conte Amedeo VI, alludendo alle scritture prodotte dai suoi avi, ricorda al castellano segusino di rispettare le disposizioni riguardo alla riscossione dei *banna* pagati dagli abitanti di Oltredora, spettanti per un terzo all'abate di S. Giusto e per due terzi al conte. Nonostante le disposizioni precedenti,

69. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 27.

evidentemente i castellani sabaudi continuavano a incamerare per intero i *banna* pagati dagli abitanti di Oltredora. Dopo l'emanazione della lettera del 1346, che insieme alle scritture più antiche aveva creato un solido precedente, non sono più attestati nella documentazione problemi relativi al feudo comune di Oltredora.

La successiva controversia tra l'abate e il castellano sabaudo sorse pochi anni dopo. La pergamena tradita attesta che Bartolomeo Blancheti detto *Bontemp* di Susa nel 1350[70] presentò al castellano sabaudo di Susa, Pierre *Villenchii*, alcune lettere emanate da Rodolphe de Monbel[71] abate di S. Michele della Chiusa che, a nome dell'abate di S. Giusto, aveva esposto al consiglio Cismontano una *querela*. Bartolomeo aveva a suo carico ben due *inquisitiones* avviate dalla curia sabauda di Susa: infatti, il giudice dei Savoia Bastiano di Montegioco lo aveva condannato al pagamento di 25 lire per una pena imposta dall'allora castellano Pierre *Villenchii* e dal suo luogotenente François de Montchabod, nonostante Bartolomeo fosse suddito dell'abate segusino. Inoltre Bartolomeo in *preiudicium* all'abate, ovvero il suo signore, era stato prima accusato e poi condannato presso la curia sabauda per aver fornito aiuto alla famiglia Barralis in occasione dell'omicidio ai danni di Francesco Cuyday[72]. Come fideiussione per la condanna relativa a uno dei due crimini, era stato chiesto a Bartolomeo di rimuovere il banco di prestiti che egli aveva a Susa, richiesta che tuttavia era «in preiudicium casanenarum dicti loci contra suorum privilegia»[73]. A tal riguardo, Bartolomeo aveva promesso con giuramento all'attuale castellano sabaudo, François de Tigny, che per la durata del suo *officium* «non mutuare supra pignoribus». Non solo Bartolomeo ma anche il giudice e il procuratore

70. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 5 fasc. 29.

71. La famiglia Montbel, originaria della Bresse, si era stabilita a Frossasco a inizio del Trecento. Nel corso del tardo medioevo i membri della famiglia ricoprirono diverse cariche nell'amministrazione sabauda: G. Castelnuovo, *Ufficiali* cit., p. 251. n. 36.

72. Cfr. capitolo IV, paragrafo 3.1.

73. Le *casane* erano i banchi di prestito regolati e riconosciuti giuridicamente concessi dalle autorità locali in appalto come privilegio monopolistico per un periodo variabile dagli otto ai dodici anni, dietro il pagamento di una "pensione" versata a rate annuali: A.M. Patrone, *Le casane astigiane in Savoia*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1959, pp. 39-47.

del monastero erano comparsi davanti alla curia sabauda per protestare contro i soprusi del castellano sabaudo dimostrando con *publica instrumenta* che Bartolomeo fosse effettivamente suddito del monastero, e che la sua casa fosse situata all'interno del feudo abbaziale: grazie alle prove presentate, il *Consiulium* ordinò agli ufficiali locali di annullare le sentenze contro Bartolomeo.

Durante gli ultimi quindici anni dell'abbaziato di Martino Giusti e per tutto il governo del successore, il moncalierese Giacomo Panissera (1362-1365), non sono documentate altre tensioni tra abate e conte, così come durante il governo del successore Edoardo di Savoia, membro del ramo di Savoia-Acaia e protetto di Amedeo VI che assunse la carica di abate di S. Giusto nel 1365 in seguito alla nomina da parte dall'antipapa Urbano V[74]. Al contrario, i documenti attestano episodi di collaborazione tra le curie nell'ottobre del 1370[75] quando il conte Amedeo VI informò i suoi ufficiali che Aimon *de Poypone*, castellano abbaziale di S. Mauro e di Caprie, aveva consegnato al castellano sabaudo Pietro Pelliteroti un uomo abitante di Bussoleno che aveva ucciso la moglie. Avendo apprezzato il comportamento degli ufficiali dell'abbazia segusina, il conte ordinò ai suoi ufficiali di consegnare a loro volta al castellano abbaziale chiunque in futuro avesse compiuto reati entro la giurisdizione della castellania di S. Giusto. D'altra parte Aimon, insieme ad altri membri della famiglia oltralpina dei *Poypone*, era parte del seguito dell'abate Edoardo avendolo accompagnato a Susa dopo la sua nomina ad abate di S. Giusto[76]: l'atto del 1370 testimonia una forte cooperazione tra le curie dovuta alle persone che ricoprivano le diverse cariche, legate tra di loro da vincoli personali e tutte a loro volta strettamente collegate al conte.

La situazione precipitò nuovamente pochi anni dopo quando, in seguito alla nomina di Edoardo a vescovo di Sion, salì al governo di S. Giusto l'abate Guido: infatti, nel 1375 papa Gregorio XI impose ad Amedeo VI il rispetto dei diritti dell'abbazia segusina. Nemmeno un anno dopo, in

74. B. Galland, *Les papes d'Avignon et la Maison de Savoie. 1309-1409*, École française, Roma 1998, p. 149.

75. ASTO, SC, m. 6 fasc. 11.

76. Per la famiglia *Poypone* cfr. *infra*, p. 261.

seguito a un supplica non pervenuta Amedeo VI, in veste sia di conte di Savoia sia di tutore di Amedeo di Savoia Acaia, ordinò agli ufficiali dipendenti non solo da lui ma anche dagli Acaia che in futuro avrebbero dovuto ascoltare, esaminare e *sine debito* concludere «breviter, summarie, simpliciter et de plano absque iudicii strepitu vel figura» tutte le *causae et questiones* che l'abate e i suoi successori avrebbero mosso contro qualunque persona soggetta a lui o al nipote[77].

Dopo il trasferimento dell'abate Guido presso l'abbazia di Molesmes nella diocesi di Langres, nel 1381 l'antipapa Clemente VII pose al governo di S. Giusto Giacomo[78], già abate di S. Maria di Cavour[79], che rimarrà in carica almeno fino agli anni Dieci del Quattrocento. Il lungo abbaziato di Giacomo fu caratterizzato da intesi scambi che scandirono regolarmente i rapporti tra l'abbazia e i conti di Savoia, in particolare Amedeo VIII, che iniziarono a delegare la risoluzione dei conflitti a Iblet de Challant, uomo di estrema fiducia dei principi già dai tempi di Amedeo VI. Clemente VII, inoltre, si dimostrò particolarmente interessato alle vicende dell'abbazia segusina anche per i propri interessi personali.

Una grossa vertenza tra l'abate Giacomo e il castellano sabaudo Eustachio Provana sorse nell'agosto 1383 coinvolgendo Clemente VII, che elesse come arbitro Michel Etienne de L'Isle arcivescovo di Embrun[80]. Infatti Eustachio Provana, figlio del fu Nicola, aveva fatto citare presso la curia sabauda tale Pietro Carra di Mattie affinché fosse giudicato e punito per crimini non specificati commessi nel villaggio medesimo. L'abate sosteneva di esercitare su Pietro Carra «merum et mixtum imperium et omne genus iurisdicionis» in base alla concessione del 1212: non solo perché Pietro, abitando a Mattie, era *homo ligius et iusticiabilis* dell'abate, ma anche perché il crimine era stato commesso nel luogo di Mattie «quod est proprium ipsius domini abbatis».

Si nota un'incongruenza rispetto ad altri casi non solo discussi in precedenza ma che sarebbero sorti anche negli

77. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 15.

78. ASDS, ASVDS, m. 3, fasc. 61.

79. Per l'abbazia di Cavour: P. Tosel, *L'abbazia di S. Maria di Cavour*, in *Monasteri in alta Italia* cit., pp. 129-136; S. Gatti, *L'abbazia benedettina di S. Maria di Cavour*, «Bollettino della Società Storica Pinerolese», XII/1 (1995), pp. 29-39.

80. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 24.

anni a venire: gli abati di S. Giusto erano sempre stati fautori del principio in base al quale il giudizio di un rustico, indipendentemente dal luogo in cui fosse commesso il crimine, spettasse al signore del rustico medesimo e non al signore del territorio in cui il crimine era stato commesso[81]. In questo caso invece l'abate – e i suoi notai – avevano voluto porre l'accento sul fatto che il monastero vantasse diritti non solo sugli *homines* di Mattie ma anche sul territorio del villaggio. In seguito alle proteste dell'abate, l'arcivescovo Michel aveva esortato il castellano a presentarsi a Embrun entro dieci giorni dal ricevimento della lettera, poiché già in passato era stato intimato a Eustachio di rispettare le competenze di S. Giusto.

Nel frattempo l'abate Giacomo aveva scomunicato il castellano sabaudo appellandosi alla concessione emessa nel 1147 da Amedeo III che, in quell'occasione, aveva ricevuto dal monastero undicimila soldi segusini a sostegno della partenza del conte per la crociata in cambio di una cospicua donazione patrimoniale: papa Eugenio III, presente alla cerimonia, aveva sancito la donazione dichiarando legittima la scomunica nei confronti di chiunque («omnes illos vel illas, sive comitem, ducem, marchionem, castellanum aut gastaldum, militem vel clientem vel quamlibet personam») avesse voluto *infringere* i termini della donazione medesima[82]. Oltre duecento anni dopo, l'abate Giacomo usò a proprio vantaggio l'antica donazione forzandone però i termini: nel 1147 papa Eugenio III non si riferiva in generale a coloro che avrebbero cercato di interferire con la giurisdizione del monastero, ma esplicitamente a chi avrebbe infranto i termini della donazione in oggetto che riguardava un'ampia porzione del territorio di Susa. Inoltre, la giurisdizione sui luoghi e sugli uomini di Mattie e Menolzio sarebbe stata concessa a S. Giusto dal conte Tommaso I quasi mezzo secolo dopo, nel 1212. L'abate Giacomo scomunicò comunque Eustachio ma le parti riuscirono in seguito a trovare un accordo con l'interposizione dell'arcivescovo Michel: nell'aprile del 1384 Giacomo assolse Eustachio Provana dalla scomunica, mentre quest'ultimo revocò le *cridae* fatte

81. Si rimanda per esempio alla sentenza emessa in occasione di un conflitto con i Bertrandi nel 1304: cfr. *supra*, pp. 123-124.

82. C. Cipolla, *Le più antiche carte* cit., pp. 94-108, doc. VII.

tra maggio e luglio dell'anno precedente contro Piero Carra di Mattie[83].

Il 1383 fu un anno particolarmente intenso per i rapporti tra i Savoia e l'abbazia segusina: infatti l'antipapa Clemente VII aveva ordinato ai vescovi di Acqui e di Ivrea, oltre che agli abati di S. Michele della Chiusa e di S. Maria di Cavour, la vendita di castelli e beni dipendenti per recuperare la somma di sessantamila fiorini che avrebbe dovuto contribuire ai bisogni della Chiesa e, in particolare, il papa suggeriva la vendita del castello di S. Mauro di Almese, appartenente all'abbazia segusina, e il castello di Albiano, parte dei beni della mensa episcopale di Ivrea[84]. A luglio il conte Amedeo VI infeudò il castello di S. Mauro con la relativa giurisdizione a Oddone Narro *De Merlingis* di Chieri per undicimila fiorini d'oro, la stessa cifra che il conte aveva versato al papa per ottenere il castello[85], mentre a novembre l'abate di S. Giusto tentò di riottenere il castello chiedendo un prestito di novemila fiorini ai fratelli Savi di Susa, ipotecando il castello medesimo[86]. Tuttavia le manovre dell'abate non andarono a buon fine, poiché qualche anno dopo la figlia di Oddone, Alisia, cercò di vendere il castello a Antonio da Ponte: l'abate, tramite un procuratore, cercò di impedire la transazione[87] che tuttavia avvenne in egual modo nel 1394[88].

Nel frattempo, pochi giorni prima della morte avvenuta nel 1391, Amedeo VII annunciava tramite *littera* una collaborazione tra l'abate di Susa e il castellano sabaudo, sottolineandone tuttavia il carattere di eccezionalità[89]. Infatti il ministrale dell'abbazia segusina, Ippolito Barralis, aveva catturato e incarcerato Giovannino Castellario, calzolaio di Susa, colpevole di aver ucciso Pietro Tremesii, famiglio e nunzio della curia sabauda di Susa, e di averne poi gettato il cadavere in un pozzo. Ippolito, su richiesta del conte, aveva consegnato agli ufficiali sabaudi «de gratia speciali»

83. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 25.
84. B. Galland, *Les papes d'Avignon* cit., pp. 322-323.
85. ASTO, SC, Paesi, Città e provincia di Susa, S. Mauro d'Almese, fasc. 2.
86. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 22.
87. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 26.
88. ASTO, SC, Paesi, Città e provincia di Susa, S. Mauro d'Almese, fasc. 3.
89. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 32.

Giovannino, nonostante questi fosse *manens et subdictus* del monastero: lo scopo della *littera* del conte era quello di sottolineare che, a causa della sua peculiarità, il fatto non doveva costituire un precedente e che il conte non aveva intenzione di recare danno al monastero, all'abate o ai suoi successori.

In conclusione alla seconda fase, nel 1399 il nuovo conte Amedeo VIII ordinò a tutti i suoi ufficiali – balivi, giudici e castellani – il rispetto della sentenza assolutoria emanata dal *Consilium cum domino residens* in base ai privilegi accordati dai predecessori del conte agli abati senza recare ulteriori danni al monastero medesimo[90]. Purtroppo la sentenza, che in base al testo avrebbe dovuto essere allegata al documento, non è in realtà conservata impedendo così di conoscere sia l'episodio concreto che aveva dato vita al confronto sia l'esito di quest'ultimo.

5. «Cum foco et cathena»: il problema della mobilità dei rustici (1400-1415)

I primi anni del secolo XV coincisero con un forte coinvolgimento nelle vertenze tra abati e conti di Iblet de Challant, capitano del Piemonte in nome di Amedeo VIII. Nell'anno 1400, in occasione di una supplica, l'abate Giacomo aveva interpellato direttamente Iblet, che a sua volta aveva coinvolto nella raccolta di informazioni Beltramin Corvagia, giudice sabaudo della valle di Susa, e il notaio Pierre Girard, nominato commissario del conte con il compito di analizzare la documentazione prodotta: infatti, in occasione dell'inchiesta, l'abate aveva presentato in proprio favore non solo *instrumenta* ma anche testimoni, mentre per il conte aveva lavorato tale Giovanni Ruffi di Susa. La vicenda rappresenta il primo segnale del mutamento dell'oggetto delle liti tra abati e castellani sabaudi, relativo cioè a coloro che spostavano la residenza o il domicilio tra il feudo dell'abate e quello del conte all'interno del territorio valligiano[91]. Nell'anno 1400 Giovanni *de Avayrola* di Susa, per sottrarsi alla giustizia abbaziale, aveva spostato la catena sul feudo del conte pur continuato ad abitare con la famiglia sul feudo del monastero, dove teneva il fuoco e un tripode di ferro su cui cuoceva il cibo, mentre raramente cucinava

90. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 34.

91. Cfr. anche capitolo II, paragrafo 3.

sul feudo del conte. Una volta morto Giovanni, il castellano sabaudo e gli ufficiali abbaziali erano venuti a contrasto riguardo a quale autorità avrebbe dovuto emettere il *decretum* di tutela del figlio di Giovanni rimasto orfano[92].

Iblet de Challant, ufficiale delegato dal conte per dirimere la disputa, si era espresso in favore dell'abate nel novembre 1402: poiché lo spostamento della catena era stato effettuato con frode ai danni sia dell'abate sia del conte, l'uomo era sempre stato suddito del monastero. Secondo la decisione presa da Iblet, il diritto riguardo alla concessione della tutela del figlio di Giovanni spettava quindi indiscutibilmente all'abate[93]. L'intera vicenda – tra la supplica, l'escussione dei testimoni, la raccolta degli *instrumenta* e la decisione finale – era durata quasi due anni, a partire dalla supplica da parte dell'abate che era stata inviata prima del dicembre 1400 fino all'atto risolutivo del novembre 1402. Nel settembre dello stesso anno 1400 l'abate di S. Giusto e quello di S. Michele della Chiusa si erano rivolti proprio a Iblet de Challant affinché regolasse la giurisdizione dei rustici in base alla migrazione interna ai villaggi di Caprie e Condove, su cui entrambe le abbazie esercitavano la giurisdizione: il capitano del Piemonte aveva stabilito come regola generale che se gli abitanti del feudo di uno dei due abati si fossero trasferiti sul feudo dell'altro abate dopo aver commesso un crimine nel territorio dei due villaggi, sarebbero stati giudicati dall'abate signore del feudo su cui abitavano al tempo del delitto. Invece, riguardo al caso di Giovanni *de Avayrola*, Iblet prese una decisione relativa esclusivamente al caso particolare, che tra l'altro aveva come oggetto specifico l'assegnazione della tutela dell'orfano di Giovanni.

Nel frattempo[94] il segretario Giovanni *de Dyvona* e Vincenzo Sesteri, *clericii* della curia sabauda di Susa, dopo essere stati appositamente incaricati nel luglio 1401, avevano avviato un processo contro il famiglio dell'abate Sigismondo di Pavia poiché questi, dopo aver catturato con il consenso dell'abate Benedetto Bruneri di Giaglione, *raderius*

92. Per l'assegnazione della tutela sui minori cfr. capitolo VII, paragrafo 1.8.

93. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6, fasc. 38.

94. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6, fasc. 39.

della villa di Susa, e Benedetto Vicheri, uomo del conte, li aveva incarcerati nel palazzo abbaziale dal 13 maggio sino al giovedì dopo la festa dell'Eucarestia, quando Benedetto Bruneri era stato trovato morto all'interno della *gabia* e, in seguito a questo fatto, Sigismondo era fuggito. Anche in questo caso, il conte si schierò da parte dell'abate Giacomo cancellando ufficialmente il processo in corso, affermando da una parte che le basi fondanti del processo non erano provate a sufficienza, dall'altra che la comminazione di «omnes penas et banna tam criminales, corporales et civiles quam pecuniaria» tanto a Sigismondo quanto a qualsiasi *familiares* del monastero erano riservate all'abate. Le parole del conte non stabilivano una nuova norma di convivenza, ma attestavano una prassi già in uso almeno dal secolo precedente che prevedeva la sudditanza dei dipendenti dell'abbazia al tribunale del monastero indipendentemente dalla loro residenza[95].

Nell'estate del 1403 l'abate si rivolse nuovamente al conte Amedeo, chiedendo di redarguire castellani, commissari e ufficiali sabaudi costringendoli a osservare «privilegia et libertates» che gli avi del conte, gli imperatori e i pontefici avevano concesso al cenobio segusino nel corso dei secoli, poiché gli ufficiali del conte quotidianamente «plurima gravamina et molestias intulerunt», richiesta alla quale Amedeo VIII rispose positivamente inviando un ordine anch'esso di carattere generale con la richiesta a tutti i suoi ufficiali di rispettare i privilegi di S. Giusto[96].

Arriviamo così all'atto del 6 marzo 1404[97], ritenuto nei secoli successivi fondamentale per la distinzione di competenze tra abati e conti (poi duchi) di Savoia sul territorio valsusino in base alla mobilità dei rustici[98]. L'iniziale suppli-

95. Cfr. capitolo II, paragrafo 4.2 e capitolo VII, paragrafo 1.1.3.

96. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6, fasc. 47.

97. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 7, fasc. 4.

98. Infatti ancora nel 1635, in riferimento all'atto del 1404, si dice che «esso conte et l'abate di quel tempo, perché li sudditi ducali delinquendo si salvavano nel territorio et case dil terzo di detta abacia e quelli dell'abacia nel territorio et case ducali, convenero per transatione che in tal caso li delinquenti a richiesta dil loro signore o officiali si dovessero rimeter aciò dal suo patrone fossero puniti et castigati in essequtione dil che si è sempre osservato et si osserva»: L. Patria, *Rubiana* cit., p. 43. Nel suo studio, l'autore afferma che il documento del 1404 è andato disperso mentre in realtà si trova sia in originale sia in copia all'interno di un fascicolo posteriore prodotto nel 1462 (cfr. *supra*, p. 92).

ca dell'abate Giacomo, articolata in tre punti, richiamava tre *litterae* precedenti, che saranno poi riprese dal conte a motivazione delle decisioni finali: François de Longuecombe da Susa aveva emanato una *littera* il 20 dicembre 1369, mentre Iblet de Challant ne aveva emanate da Avigliana una il 9 novembre 1383 e una seconda il 18 novembre 1402. Le tre lettere – purtroppo perdute tranne quella Iblet de Challant analizzata poc'anzi– testimoniano che il problema del cambio di domicilio era stato già affrontato almeno una trentina di anni prima. Dal canto suo, il conte aveva espresso le sue decisioni dopo un'inchiesta in cui le parti avevano prodotto *litterae, tituli, iura et informationes*, atti solo nominati nel documento ma non allegati.

Il primo punto esposto dall'abate riguardava il fatto che tale Guglielmo Balma di Falcemagna (attuale frazione di Bussoleno), uomo e suddito del monastero, era stato incolpato di aver colpito con un'asta un altro uomo del monastero lungo la *via publica castellate seu castellanie Secusie*. La punizione dei delitti compiuti lungo la strada pubblica spettava teoricamente al castellano sabaudo che infatti, in questa occasione, rivendicava la propria competenza sul giudizio del crimine. L'abate di S. Giusto invece sosteneva che il giudizio dell'uomo spettasse al monastero poiché, in base alla permuta del 1307, quest'ultimo aveva «merum et mixtum imperium» e «omnimoda iuridicio» non solo entro i confini stabiliti dalla permuta ma anche su chi abitava entro detti confini. La *punicio* dei delitti commessi da Guglielmo Balma, così come da ogni altro uomo dell'abate dovunque commettesse tali delitti, anche nei territori sotto il diretto dominio del conte, spettava al monastero. Il conte si limitò a confermare le prerogative abbaziali su Guglielmo Balma ordinando ai suoi ufficiali di non giudicare l'uomo.

Il secondo punto, ovvero quello di maggiore interesse, riguardava la giurisdizione su coloro che, pur avendo la residenza (*domicilium*) sul feudo di uno dei due potenti, abitavano momentaneamente (*tenere catenam*) sul feudo dell'altro. La necessità dell'abate di regolare la giurisdizione in base alle migrazioni interne sembrava derivare da una precisa controversia sorta con gli abitanti di Meana che domiciliavano momentaneamente sul feudo del conte in occasione delle feste di Natale, Pasqua o Pentecoste, anche se né all'interno della supplica né all'interno della *littera*

patente sono chiariti i motivi alla base dello spostamento della catena di alcuni meanesi in occasione di quelle festività. Il conte e il suo *Consilium*, partendo dal problema particolare, fornirono una serie di definizioni e di regole che avrebbero ancora avuto validità ancora fino al secolo XVII. La giurisdizione spettava al signore del feudo su cui l'individuo aveva il *domicilium* e non a quello del feudo dove teneva semplicemente la catena. La situazione però cambiava nel caso il rustico in questione si fosse trasferito sul feudo dell'altro potente con moglie, figli, famiglia, catena e «toto domicilio suo», facendovi fuoco continuo: solo in questo caso, con lo spostamento cioè del *domicilium*, l'uomo diventava suddito del signore di quel feudo. Il cambio di *domicilium* non doveva tuttavia essere motivato dalla volontà, da parte dell'individuo, di sfuggire alla giustizia e in particolare alle condanne inflitte dal proprio signore.

Il terzo e ultimo punto esposto dall'abate Giacomo all'interno della supplica riguarda un ulteriore tentativo, da parte dei rustici, di sottrarsi al tribunale del monastero: Giacomo infatti illustra la tendenza dei sudditi del monastero a sfuggire dalle maglie della giustizia abbaziale rivolgendosi al castellano sabaudo con la promessa di pagargli un censo annuo di 12 denari o 1 grosso, arrecando in questo modo danno alla giurisdizione del monastero. A fronte della specifica richiesta dell'abate, la lettera del *consilium* sabaudo risulta estremamente generica inoltrando un semplice ordine agli ufficiali sabaudi affinché non recassero ulteriore «impedimentum aut aliam turbacionem» al monastero.

Nonostante all'interno del documento si faccia esplicito riferimento agli uomini di Meana, coinvolti in prima battuta all'interno della disputa tanto da inviare un proprio rappresentante della comunità a Chambéry insieme a quello del monastero, non è chiarito il motivo che aveva portato alla lite. Anche un atto del primo aprile 1404[99] continuava a far riferimento ai Meanesi: il conte Amedeo VIII, affermando di aver posto sotto la propria «salvaguardia et protetione» circa venti uomini di Meana che però erano uomini del monastero, dichiarò che con il suo gesto non

99. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 7, fasc. 2.

intendeva sottrarre all'abate i diritti che quest'ultimo aveva nei confronti di quegli uomini.

Tra marzo e aprile 1405 una decina di uomini di Mattie, dopo essere stati citati dal castellano sabaudo Micheletto *de Iallono*, si erano presentati presso la curia comitale di Susa facendo sì che Bartolomeo Calligari di Casalrosso, pidanziere e procuratore del monastero, si opponesse sostenendo che la situazione andava in *preiudicium* del monastero[100]. Nel frattempo l'abate aveva inoltrato una generica supplica al conte ribadendo come il castellano di Susa avviasse liberamente inquisizioni e processi, incarcerando gli uomini su cui l'abate aveva giurisdizione. Amedeo VIII inviò così a marzo e aprile due lettere patenti indirizzate agli ufficiali locali ribadendo loro l'ordine di rispettare la giurisdizione dell'abate[101].

Un quarto documento, prodotto nel maggio del 1405[102], aggiungeva altri elementi al primo esaminato. Rispetto all'iter finora osservato, avviato con invio di una supplica da parte dell'abate di S. Giusto e concluso con lettera patente emanata dai conti di Savoia o da uno dei loro *consilia*, il problema posto dall'abate segusino segue in questo caso un percorso differente. Infatti, lo stesso conte Amedeo VIII funge da procuratore per l'abate di S. Giusto Giacomo presentando egli stesso una supplica a Ludovico principe di Savoia-Acaia, giustificando il ricorso all'ultimo membro del ramo Acaia affermando «quod ipsi humilles abbas et conventus ad illustrem dominationem vestram habentem potestatem fuerunt protectores reddeantes supplicant reverenter eidem vestre magnifice dominationi ut circa predicta de remedio opportuno providere dignetur compellando eundem vicecastellanum». Le fonti tacciono sul motivo che spinse il conte di Savoia a inoltrare la supplica dell'abate, che si lamentava del comportamento di un funzionario sabaudo, al principe di Acaia.

Il contenuto della supplica toccava due punti. Innanzitutto, in quell'anno il vicecastellano sabaudo Micheletto *de Iallono* aveva avviato un processo *ex officio* contro Berteto

100. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 7, fasc. 7.
101. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 7, fasc. 6.
102. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 7, fasc. 8.

Boxinus e altri *manentes* del monastero abitanti a Mattie, nonostante l'abate avesse il mero e misto impero sul territorio e sugli uomini di quel villaggio in base alla permuta del 1212. Il vicecastellano aveva inoltre favorito l'insediamento di un anonimo *decanus* della curia sabauda di Susa nella casa di Berteto affinché prendesse sotto la propria custodia i beni di quest'ultimo. Si tratta della prima menzione della figura del decano tra gli agenti dipendenti della castellania sabauda di Susa, attestati invece frequentemente per esempio nei conti trecenteschi della castellania di Fossano: si tratta di esecutori di alcune incombenze giudiziarie, come notificare le accuse, procedere ai pignoramenti, occuparsi della tortura o delle esecuzioni capitali, che nel corso del loro lavoro indossavano una sorta di divisa che li rendeva riconoscibili[103].

Il decano aveva vissuto nella casa di Berteto, che si trovava nel territorio del monastero, «sumendo vittum ex bonis predictis» per molti giorni. Dopo che l'abate aveva denunciato il comportamento del vicecastellano al principe d'Acaia, quest'ultimo aveva inviato un *praeceptum* al vicecastellano affinché rimuovesse il decano dalla casa di Mattie, dove era mantenuto dalla famiglia di Berteto; in seguito anche l'abate clusino Guillaume de Challant[104], cancelliere sabaudo, e Jean Sostionis[105] consigliere del conte avevano spedito una *littera* al decano, ordinando al castellano sabaudo la restituzione dei beni al castellano abbaziale di Mattie. Poiché entrambi i *precepta* erano stati ignorati dagli ufficiali sabaudi, il decano aveva continuato a vivere nella casa di Berteto estorcendo ai membri della sua famiglia, oltre che cibo, anche otto fiorini. Come già denunciato dall'abate a marzo di quell'anno, il vicecastellano aveva inoltre fatto citare dieci uomini di Mattie sudditi del monastero per farli deporre come testimoni sotto giuramento, minacciandoli con il pagamento di multe o con la prospettiva di un perio-

103. C. Burzio, *Il principe, il giudice e il condannato* cit., p. 29.

104. Per la figura di Guillaume de Challant cfr. *infra*, p. 183, nota 127.

105. Jean Sostionis, *iurisperitus*, pochi anni dopo sarà giudice della valle di Susa e del Canavese (ASTO, SC, Paesi per A e B: da Castelnuovo Calcea a Ciriè, m. 61, fasc. 43 - 1408 maggio 26). Ancora nel 1437 risulta alla corte del duca Ludovico: D. Anex-Cabanis, D. Reymond (a cura di), *Les sources du droit du canton de Vaud. Moyen âge (x^e^-xvi^e^ siècle)*, vol. II: *Droits seigneuriaux et franchises municipales II. Bailliage de Vaud et autres seigneuries vaudoises*, Aarau, Basel 2001, p. 9, doc. x.

do di detenzione all'interno nel castello di Susa. I *manentes* tuttavia si erano ribellati alle intimidazioni del castellano sabaudo, rifiutandosi di testimoniare e ribadendo la loro dipendenza dall'abate, unico *dominus* che potesse effettivamente punirli. Il principe di Acaia Ludovico, a fronte della supplica, ordinò al vicecastellano Micheletto *de Iallono* di recarsi a Torino entro quindici giorni per rispondere dei comportamenti descritti dall'abate nel testo della supplica. La conclusione dell'episodio purtroppo rimane sconosciuta.

Nell'agosto del 1411 sorsero ben due conflitti tra i castellani sabaudi e gli ufficiali abbaziali. Nel primo caso[106], un *instrumentum* redatto ad Avigliana attesta che Giuliano Regis, monaco di S. Giusto e procuratore dell'abate, presentò a Jehan de Champrovent balivo della valle di Susa e del Canavese una *cedula papiri* in cui era riportato che Giuliano stesso aveva informato Jehan de Champrovent di aver appreso che quest'ultimo aveva catturato ad Avigliana Pietro de Alpe detto *Croys* di Mocchie, Giacometto *de Campo* di Frassinere e Giacomo Reale di Caprie, uomini e sudditi del monastero, per il mancato pagamento di un fitto di ventiquattro sestari di grano. Con l'*instrumentum* pervenutoci, il monaco chiedeva il rilascio dei tre uomini asserendo che questi non erano obbligati al pagamento della somma poiché Jean Sostionis, vicario generale cismontano e giudice della valle di Susa e del Canavese, si rifiutava di liberarli.

Non è possibile stabilire con certezza come la questione si risolse anche se, pochi giorni dopo, Amedeo VIII emise un ordine indirizzato generalmente a tutti i suoi ufficiali imponendo, sotto il pagamento di una pena di 55 lire forti, il rispetto della giurisdizione del monastero in seguito a una supplica dell'abate[107]. Le lamentele dell'abate sembrano riguardare un caso diverso rispetto a quello descritto nell'*instrumentum* precedente poiché in questa circostanza l'abate Giacomo, oltre a ricordare al conte tutti i diritti del monastero, faceva esplicito appello alle decisioni prese nella *littera* del 1404, in base alle quali i sudditi del monastero,

106. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 7, fasc. 17.
107. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 7, fasc. 4.

anche se tenevano la catena fuori dal domicilio nelle feste di Natale, Pasqua e Pentecoste, rimanevano comunque sotto la giurisdizione abbaziale. L'abate inoltre sottolinea l'illegittimità di coloro che cambiavano la catena con lo scopo di «se subthahere a iuridicione et dominio ipsorum domini abbatis et monasterii Sancti Iusti predicti, ponendo se in salvaguardia vestra [del conte]» e facendo *homagium* al conte. Infatti, molti sudditi dell'abate per «fraudare» il monastero avevano prestato ricognizioni nelle mani di German *de Croso*, commissario del conte, affermando di essere uomini del conte poiché tenevano la catena fuori dal feudo abbaziale nei tre giorni di festa. L'abate chiedeva la restituzione del mero e misto impero sui sudditi abbaziali che, dopo aver apposto momentaneamente la catena su un altro feudo, avessero prestato le ricognizioni e gli omaggi fatte al commissario sabaudo o chiunque altro. Il conte assecondò le richieste dell'abate, ordinando che gli ufficiali non tenessero conto delle ricognizioni raccolte da German *de Croso*.

Nei due anni successivi, più precisamente nel giugno 1412[108] e nel dicembre 1413[109], il conte Amedeo VIII invitò nuovamente i suoi ufficiali a rispettare le disposizioni del 1411; entrambe le *litterae* richiamano altrettante suppliche poste dall'abate, purtroppo non conservate, che avrebbero potuto fornire ulteriori informazioni sui conflitti sorti in questi due anni.

Al 1415 risale l'ultimo atto considerato per l'analisi delle problematiche sorte tra i Savoia e l'abbazia segusina[110]: il conte Amedeo VIII scrive ai suoi ufficiali – capitano del Piemonte, balivo e giudice della valle di Susa, castellani di Susa e di Avigliana, commissari preposti alla raccolta delle *extentae* – in riferimento a una supplica sporta dall'abate di S. Giusto andata perduta riguardo ad alcuni uomini di Meana che durante il giorno abitavano sul feudo dell'abate ma che nella notte dormivano sul feudo di altri, anche se non viene specificato se del conte o meno. Il conte ordina così ai suoi ufficiali, sotto la pena del pagamento di cento lire, l'interruzione di questa pratica minacciando gli uomini

108. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 7, fasc. 4.
109. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 7, fasc. 4.
110. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 7, fasc. 4.

insubordinati con sequestri o vendite dei loro beni. Anche in questo caso, i documenti non chiariscono i motivi che spingevano gli uomini a spostarsi tra un feudo e l'altro, anche se il conte descrive le azioni dei rustici con le parole «cavilosas et dolosas machinaciones, evasiones et subtilitates» sottintendendo un doppio fine alla base del trasferimento.

Negli stessi anni il fenomeno delle migrazioni interne preoccupava anche altri signori valsusini come i *de Iallono*, che esercitavano la giurisdizione sull'omonimo villaggio di Giaglione. Nel 1427 i fratelli Antonio e Micheletto *de Iallono* imposero una taglia per la costituzione delle doti delle figlie ai Giaglionesi che tuttavia, in segno di protesta, spostarono «cathenas seu coquipendias» nei feudi limitrofi cambiando il domicilio e sottraendosi quindi alla giurisdizione dei *de Iallono*. Il Consiglio degli ormai duchi di Savoia, oltre a ordinare agli uomini il ritorno nel feudo originario entro un anno, pena la confisca dei beni, impose ai Giaglionesi il pagamento della taglia, rivedendone tuttavia i criteri di ridistribuzione in modo che fossero favorevoli alla comunità[111]. Al contrario dei casi precedenti, in questa occasione i documenti esplicitano la causa che aveva spinto gli abitanti al cambio di domicilio: il gesto da parte dei Giaglionesi, oltre ad avere una forte valenza politica, rappresenta un esempio della consapevolezza che i rustici avevano riguardo al valore e alle conseguenze dello spostamento della catena.

6. L'esercizio della giustizia nella parte orientale della valle di Susa

Gli abati di S. Giusto si erano premurati di creare un compatto *dominium* intorno a Susa, sede del monastero: di conseguenza i conflitti nella parte occidentale della valle con i conti di Savoia riguardavano principalmente la giurisdizione sugli abitanti di Susa, essendo i villaggi intorno a esso o totalmente sotto il dominio abbaziale o sotto quello di altre signorie familiari. Una sentenza arbitrale del 1269 che attesta un conflitto di carattere patrimoniale tra l'abbazia di S. Giusto e il priorato di Novalesa, su alcune vigne all'interno di un'area non identificata lungo il corso del torrente

111. B. Molino, *Giaglione* cit., pp. 83-86; 113-14.

Cenischia[112], è l'unico documento che testimonia attriti con altri poteri nell'area immediatamente contermine al nucleo territoriale principale dell'abbazia segusina.

Nella parte orientale della valle, governata da S. Giusto mediante due castellanie con sede a Caprie e a S. Mauro (Almese), entrambe provviste di tribunale, il cenobio segusino si scontrò non solo con i conti di Savoia, rappresentati localmente dai castellani di Avigliana, ma anche con l'abbazia di S. Michele della Chiusa. Nelle fonti tràdite trequattrocentesche sono meno documentati i conflitti relativi alla parte orientale della valle, mentre la semplice lettura degli inventari archivistici mostra come la zona più a est del dominio abbaziale sarebbe diventata oggetto di frequenti conflitti con i Savoia a partire da metà del secolo XV fino al tardo secolo XVI.

6.1. La lite per la giurisdizione sulla strada (1338-1340)

Nel 1338 sorse l'unica lite conservata tra abbazia di S. Giusto e conti di Savoia relativa alla parte della valle verso la pianura torinese. Gli atti della controversia sorta tra Aimone conte di Savoia, rappresentato dal procuratore Humbert de Sallenove[113] e affiancato dall'ex balivo della valle di Susa Pierre Maréchal[114] e dall'attuale balivo Barthélemy Taverne de la Ravoire[115], e l'abate di Susa Martino Giusti insieme al castellano abbaziale di S. Mauro Antonio Giusti, rappresentati dal notaio di curia Matteo Panissera di Mon-

112. A. Galvagno, *La famiglia segusina dei Bartolomei* cit., pp. 10-12, doc. IV.

113. I Sallenove erano un famiglia del Genevois legata prima ai conti di Ginevra e poi ai Savoia. Oltre alle lite qui esaminata, non si sono trovati altri legami tra Humbert e il conte Aimone di Savoia.

114. Per ora Guido Castelnuovo non ha descritto il *cursus* della carriera di Pierre Maréchal. In generale, per la famiglia Maréchal originaria di Montmélian e per altri membri della famiglia inseriti nei quadri amministrativi sabaudi: G. Castelnuovo, *Ufficiali* cit., pp. 189; 280; 304-305; 310.

115. Il giurisperito Barthélemy Taverne de la Ravoire, nel 1337 giudice di Saint-Symphorien-d'Ozon per i conti di Savoia, era stato un uomo di fiducia del conte Edoardo, che lo aveva nominato suo procuratore in diverse occasioni, e poi del conte Aimone, come attesta la sua presenza alla redazione di numerosi atti. Membro del *Consilium cum domino residens*, in valle di Susa Barthélemy era stato castellano di Avigliana nel biennio 1338-1339. C. Nigra *et al*. (a cura di), *Eporediensia*, Tip. Chiantore-Mascarelli, Pinerolo 1900, p. 327, 355, 358; *Grand cartulaire de l'abbaye d'Ainay, suivi d'un autre cartulaire rédigé en 1286 et de documents inédits*, Imprimerie de Pitrat ainé, Lyon 1885, p. 302, doc. CXXXVIII; A. Normanm, *Documents relatifs à l'histoire des juifs a Genève, dans le pays de Vaud et en Savoie*, «Revue des étues juives», LXXXIII (1927), p. 71, doc. V; P. Nesta (a cura di), *Per un 'catasto'* cit., p. 11.

calieri, e portata all'attenzione del giudice generale delle appellazioni Pierre Ravais, sono raccolti all'interno di un registro conservato nell'archivio del cenobio segusino[116]. Il registro, mutilo della parte finale, riporta gli atti prodotti tra il 31 ottobre 1338 e il 16 giugno 1340, ovvero procure e *intentiones* proposte dai procuratori delle parti. Maggior importanza avrebbe avuto la seconda parte del registro, che probabilmente riportava l'escussione dei testimoni presentanti dalle parti e la risoluzione del conflitto. Il doppio elenco delle *intentiones* permette non solo la ricostruzione dei fatti accaduti ma anche l'analisi delle linee di strategia adottate dai procuratori.

***Intentiones* dei procuratori di S. Giusto**	***Intentiones* dei procuratori del conte di Savoia**
1. Pietro Ferrari, suo fratello Bernardo Porrera e Andrea Morreti di Almese provengono, abitano e hanno sempre abitato nel luogo di Almese.	1. Pietro Ferreri di Almese nel giugno del 1337 sulla *via* e *strata publica* di Almese aveva colpito in testa un *homo* del conte, Giovanni da Benna, che era morto a causa delle ferite dopo pochi giorni.
2. Il luogo di Almese e il suo territorio sono ed erano all'interno della castellania e del *mandamentum* di S. Mauro.	2. Pietro Ferreri era stato giudicato presso la curia abbaziale della castellania di S. Mauro e nel giudicarlo l'abate e il castellano furono *negligentes*.
3. Nei luoghi di S. Mauro e di Almese, l'abate di s. Giusto aveva *merum et mixtum imperium et omnimoda iurisdicio*.	3. Il conte e i suoi ufficiali hanno il *merum et mixtum imperium et omnimoda iurisdicio* su tutti e i singoli delinquentes nelle vie e nelle strade pubbliche nel comitato della Savoia.
4. Gli abati di S. Giusto così come i loro castellani, giudici, notai, gastaldi e famigli, in quanto possessori del mero e misto impero, della giurisdizione e del suo esercizio sui luoghi di S. Mauro e Almese possono *inquirire* contro i delinquenti in questi luoghi e punire i *malefactores*, sia in materia civile sia in materia criminale.	4. [pagina danneggiata]

aA

116. ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 16, m. 2 n. 10.

5. Pierre Maréchal, all'epoca castellano sabaudo di Avigliana e ora balivo della valle di Susa, aveva processato Pietro Ferrari, suo fratello Bernardo Porrera e Andrea Morreti di Almese presso la curia sabauda di Avigliana poiché il 9 febbraio 1348 avevano opposto resistenza armata contro Jacques Maréchal, all'epoca senza alcuna carica e ora castellano di Avigliana, che si era recato presso Almese con un manipolo di uomini per catturare Pietro Ferreri a seguito dell'ordine dato da Pierre Maréchal, il quale riteneva che Pietro Ferreri avesse ucciso impunemente un uomo.	5. Jacques Maréchal e altri uomini del castellano sabaudo di Avigliana erano stati aggrediti nella strada pubblica presso il ponte di Almese da alcuni abitanti del luogo che, armati, avevano sottratto l'omicida Pietro Ferreri alla loro cattura.
6. Pietro Ferreri abitava ad Almese al tempo della opposizione armata contro Jacques Maréchal e aveva sempre abitato ad Almese.	6. Il conte e i suoi predecessori, così come i loro ufficiali, hanno sempre avuto e hanno il *merum et mixtum imperium ac iurisdicio omnimoda* su tutti i *deliquentes* «ubicumque infra comitatum Sabaudie»
7. La curia della castellania abbaziale di S. Mauro aveva avviato un processo per omicidio contro Pietro Ferreri, conclusosi con una composizione.	7. [pagina danneggiata]
8. Pietro Ferreri, suo fratello Bernardo Porrera e Andrea Morreti e altri furono processati presso la curia di S. Mauro per aver aggredito il castellano sabaudo e i suoi uomini ad Avigliana dalla curia di S. Mauro	8. I luoghi di Almese, Malatrait e S. Mauro con castelli, mandamenti e pertinenze «sunt de baronie, feudo et infra baroniam comitatus Sabaudie»
9. Pierre Maréchal aveva ordinato al castellano abbaziale di S. Mauro, Antonio Giusto, la compilazione di un inventario dei beni di Pietro Ferreri, suo fratello Bernardo Porrera e Andrea Morreti, contro i quali la curia sabauda di Avigliana aveva avviato un processo il 10 giugno 1338.	9. Pietro Ferreri, suo fratello Bernardo Porrera e Andrea Morreti al tempo del crimine e del processo avevano beni presso Almese, Malatrait e S. Mauro descritti in un inventario prodotto dal castellano abbaziale Antonio Giusti.

10. Antonio Giusti e l''abate di S. Giusto si apponevano all'ordine del castellano sabaudo.	10. Tutto ciò detto precedentemente era «publica vox et fama» nella castellania di Avigliana, presso Almese, Malatrait e S. Mauro e altri luoghi contermini.
11. Tutto ciò detto precedentemente era «publica vox et fama».	

Tabella 1. *Le* intentiones *prodotte dai procuratori in occasione della lite tra il conte di Savoia e l'abate di S. Giusto (1338).*

L'incrocio dei due elenchi di *intentiones* permette la ricostruzione della catena degli eventi che aveva portato alla controversia: nel giugno del 1337 Pietro Ferreri di Almese sulla *via et strata publica* di Almese aveva colpito un *homo* del conte, Giovanni da Benna, morto pochi giorni dopo in seguito alle ferite riportate. Il castellano abbaziale di S. Mauro, Antonio Giusti, aveva così sottoposto Pietro a processo presso la curia della castellania dichiarandolo innocente. Il castellano sabaudo di Avigliana –all'epoca dei fatti Pierre Maréchal – aveva inviato un gruppo di soldati capeggiati da Jacques Maréchal – castellano in carica al momento della lite – a catturare Pietro Ferreri dichiarando «inpunitum» l'omicidio avvenuto a giugno. Come riportato anche nei conti di castellania sabauda di Avigliana[117], nel febbraio del 1338 gli abitanti di San Mauro, Almese e Malatrait[118], appostati presso il ponte di Almese, avevano impedito l'arresto di Pietro brandendo armi e bastoni. A sua volta Pierre Maréchal, divenuto nel frattempo balivo della valle di Susa, aveva avviato un processo contro gli almesini Pietro Ferreri, suo fratello Bernardo Porcera e Andrea Morceti per aver boicottato l'arresto di Pietro; il balivo aveva inoltre ordinato al castellano abbaziale di S. Mauro, Antonio Giusti, la compilazione di un inventario dei beni posseduti presso

117. «Libravit ad expensas ipsius castellani missi apud Camberiacum causa prosequendo appellationem super quibusdam preceptis et penis impositis dicto Anthonio per dominum Petrum Marrescalcum tunc balilivum Vallis Secusie occaxione cuiusdam excessus quem fecerunt homines Sancti Mauri contra familiam dicti ballivi quia volebat capere Petrum Ferrerium hominem dicti domini abbatis in dico loco per violentiam et stetit undecim diebus cum duobus equis et pro scripturis dicte apellationis: VII florenos – V denarios turonenses»: L. Patria, *Rubiana* cit., pp. 42-43.

118. Oggi Almese è comune autonomo, mentre Malatrait e S. Mauro sono borgate del comune di Almese.

Almese, Malatrait e S. Mauro dai tre inquisiti ma Antonio Giusti, dopo essersi consultato con l'abate di S. Giusto, si era rifiutato di obbedire al *preceptum* del balivo comitale.

La gravità della situazione aveva evidentemente indotto l'abate Martino e il conte Aimone a rivolgersi all'autorità del giudice delle appellazioni, carica ricoperta in quel momento da Pierre Ravais[119]. Sebbene non siano conservati l'elenco dei testimoni, le loro dichiarazioni o la sentenza emessa da Pierre Ravais, anche solo la lettura della *intentiones* permette alcune osservazioni riguardo agli obiettivi delle due parti. Innanzitutto notiamo una differenza tra le motivazioni che avevano inizialmente spinto il castellano sabaudo e quelle riportate formalmente dal procuratore del conte. Il castellano sabaudo Pierre Maréchal, secondo entrambe le *intentiones*, aveva agito ritenendo che Pietro Ferreri, suddito del monastero, fosse stato assolto ingiustamente (tra l'altro da un giudice dipendente dall'abate) per l'omicidio di un suddito del conte. A un livello più alto invece il procuratore del conte sottolinea come il conte e i suoi ufficiali avessero il *merum et mixtum imperium et omnimoda iurisdicio* su tutti e i singoli *delinquentes* lungo vie e strade pubbliche nel comitato: proprio per questo, al contrario delle *intentiones* proposte da S. Giusto, quelle presentate dal procuratore sabaudo sottolineano che l'omicidio era avvenuto sulla strada.

Ciò che quindi aveva mosso in prima istanza il castellano sabaudo alla cattura di Pietro Ferreri non era la conoscenza di un diritto specifico che poteva legittimamente esercitare – ovvero giudicare un qualsiasi uomo che avesse commesso un crimine sulla strada – ma il fatto che l'omicida di un *homo* del conte fosse stato, a suo parere, *iniuste* assolto. D'altra parte, il procuratore comitale intendeva difendere il diritto degli ufficiali sabaudi a giudicare non solo l'omicidio commesso da un suddito abbaziale sulla strada pubblica, ma anche l'*excessum* perpetrato dai tre almesini che avevano ostacolato armati i *familiares* del conte presso il ponte di Almese, ovvero sulla strada pubblica, come sottolineato dalle *intentiones* presentate dal procuratore comitale.

Il procuratore di S. Giusto vuole dimostrare invece che,

119. G. Castelnuovo, *Ufficiali* cit., p. 199. Per il fatto che la carica fosse ricoperta ininterrottamente tra il 1338 e il 1344 dai membri della famiglia Ravais, probabilmente originaria di Belley: *Ivi*, pp. 204-205.

all'interno dell'area di competenza della castellania abbaziale di S. Mauro, il cenobio esercitava il mero e misto *imperium* avviando inquisizioni contro i criminali, emettendo condanne e punendo i colpevoli, mentre il procuratore del conte riafferma la superiorità del conte e dei suoi ufficiali su qualunque altro potere, ribandendo che non solo aveva il diritto di punire coloro che commettevano crimini sulle strade del comitato sabaudo, ma che in generale i conti, rappresentati dai loro ufficiali, avevano la giurisdizione su qualunque delinquente nel comitato sabaudo.

Il procuratore comitale ribadisce da una parte che Almese, Malatrait e S. Mauro «sunt de baronie, feudo et infra baroniam comitatus Sabaudie» e dall'altra che i conti, tramite i loro ufficiali, hanno il *merum et mixtum imperium ac iurisdicio omnimoda* su qualunque delinquente «ubicumque infra comitatum Sabaudie»: per sillogismo, il conte ha il *merum et mixtum imperium* su Almese, Malatrait e S. Mauro. Come già osservato da Provero riguardo la lite sorta per gli uomini di Villar Dora tra i Savoia e i Sala, «la logica portante dell'azione sabauda» è quella di affermare una «suprema competenza giurisdizionale sull'intera baronia» e «uno specifico controllo sia sul piano territoriale […] sia su quello personale»[120]. L'abbazia segusina esercitava il proprio governo sulla parte bassa della valle sulla riva sinistra della Dora tramite castellanie con sede amministrativa in due castelli, il *castrum Capriarum* e il castello di S. Mauro: il potere abbaziale era fisicamente presente e particolarmente pervasivo nella zona, mentre il castellano sabaudo di Avigliana, che aveva giurisdizione sui sudditi comitali in quell'area, era materialmente più lontano. La resistenza armata dei contadini che scacciarono il castellano sabaudo e i suoi uomini non solo esprime la volontà dei rustici di difendere un loro compaesano, ma rappresenta una spia del fatto che in quei luoghi l'autorità comitale fosse percepita come debole e inferiore a quella di S. Giusto. La mancanza delle dichiarazioni dei testimoni non permette ulteriori speculazioni riguardo alla percezione dei rustici riguardo l'esercizio della giustizia da parte dell'abate e del conte su quella zona della valle.

120. L. Provero, *Le parole dei sudditi* cit., p. 210.

6.2. I contrasti con l'abbazia di S. Michele della Chiusa

I villaggi nella parte orientale della valle sulla riva sinistra della Dora erano anche parte del *dominium* di S. Michele della Chiusa: l'abbazia clusina, a partire dai primi anni dalla fondazione, esercitava la giurisdizione sul territorio ai piedi del monte Pirchiriano comprendente i villaggi di Sant'Ambrogio e Vaie e alcune zone oltre la Dora ai piedi della montagna in fronte al Pirchiariano, il Caprasio (oggi conosciuto come Rocca Sella), mentre nei secoli successivi il *dominium* dell'abbazia clusina si era esteso fino alla val Sangone comprendendo Giaveno, Valgioie e Coazze[121]. Anche S. Michele esercitava sui propri territori il «merum et mixtum imperium», come testimonia una serie di disposizioni raccolte nel 1359 per una contesa vertente tra S. Michele della Chiusa e il conte di Savoia relativa alla giurisdizione su una striscia di terra sita tra S. Ambrogio e Avigliana chiamata Mareschi[122]. Proprio tra le copie degli atti prodotti per la controversia si trova la prima attestazione di un contatto positivo tra S. Michele della Chiusa e S. Giusto di Susa: nel 1285 Berteto, figlio di Giovanni *de Clusa*, era stato ucciso sulla strada pubblica di Sant'Ambrogio da un tale di nome Peroneto che, dopo aver commesso il delitto, si era rifugiato presso il castellano di Caprie, dipendente da S. Giusto. L'abate segusino, riconoscendo la giurisdizione dei monaci clusini sull'uomo, aveva consegnato il reo al giudice legittimo ovvero l'obedienziario di Sant'Ambrogio che dipendeva dall'abbazia sul Pirchiriano[123].

I problemi con S. Michele della Chiusa nel corso del secolo XIV sono attestati da due arbitrati del 1322[124] e dell'anno 1400[125], ciascuno dei quali testimonia una serie di conflitti giurisdizionali di diversa natura, probabilmente accumulati

121. P. Cancian, G. Casiraghi, *Vicende, dipendenze e documenti* cit., pp. 56-57.

122. I testimoni ricordano le forche e le impiccagioni pubbliche avvenute davanti al *castrum* di Sant'Ambrogio e le pratiche di detenzione a opera degli abati clusini: P. Cancian, G. Casiraghi, *Vicende, dipendenze e documenti* cit., pp. 337-395, doc. LXXVI. La lite è stata studiata anche in L. Provero, *Le parole dei sudditi* cit., pp. 316-322; 324.

123. P. Cancian, G. Casiraghi, *Vicende, dipendenze e documenti* cit., p. 381. Cfr. anche E. Mollo, *Castrum Capriarum* cit., p. 72.

124. P. Cancian, G. Casiraghi, *Vicende, dipendenze e documenti* cit., pp. 204-213, doc. XXXVII.

125. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 37.

nel corso degli anni. Nel 1322 Filippo di Savoia-Acaia, eletto arbitro per la vertenza sorta tra suo fratello, ovvero l'abate clusino Guglielmo di Savoia-Acaia, ed Enrico Barralis abate di S. Giusto, risolse il conflitto in corso tra i due cenobi relativo all'esercizio di alcuni diritti nella zona di Caprie, Celle e val Pellata poiché «territoria ut dicitur non sunt bene divisa et determinata».

Innanzitutto furono fissati in maniera chiara i confini sulla parte montagna tra Caprie e Rubiana che, in seguito all'arbitrato, sarebbero stati segnati con cippi terminali da quattro uomini (due uomini di fiducia per ciascun abate), sottolineando la loro validità *in perpetuum*. Il principe Filippo stabilì che la parte di montagna compresa tra cippi terminali sino al *rivum de Fayetos* sarebbe stata di «proprietatem et usufrufctum» dell'abate di S. Michele, che vi avrebbe esercitato anche il «plenum dominium, merum et mixtum imperium et omnen segnoriam et iurisdictionem» tranne sugli uomini dell'abate di S. Giusto e tranne su coloro che entro detti confini avevano terre in proprietà, affitto o a censo, mentre il colle del Colombardo e la montagna detta *Viarestum* sarebbero stati di pertinenza dell'abate di S. Michele «pleno iure». La parte di montagna dai cippi terminali verso il colle del Colombardo e il colle detto *Viarestum* sarebbe spettata all'abate di S. Michele, che vi avrebbe esercitato il «merum et mixtum imperium» percependo i «quinque banna regalia videlicet homicidii, robarie, incendii, adulterii et false monete», mentre tutti altri crimini commessi in questo luogo dagli uomini di S. Giusto, dagli uomini di S. Michele o da altri *extranei* sarebbero stati *communia* tra i due abati che si sarebbero divisi i *banna*.

Dopo le disposizioni in merito ai diritti di pascolo, in conclusione il principe Filippo dichiarò che tutte le «iniurie, offensiones et danna» commesse fino a quel giorno dagli uomini dell'abate di S. Michele contro gli uomini e i beni degli uomini del monastero di S. Giusto e viceversa sarebbero stati dimenticati e i fideiussori liberati dai loro obblighi. I diritti dell'abbazia clusina risultarono particolarmente rafforzati in seguito all'arbitrato: d'altra parte, l'area oggetto di contesa separava i territori delle due castellanie di Caprie e di S. Mauro dipendenti da S. Giusto e, probabilmente, il principe Filippo aveva voluto evitare che il cenobio segusino creasse un dominio compatto e

incontrastato nella parte orientale della valle sulla riva sinistra della Dora.

Per quasi ottant'anni le fonti tacciono riguardo a eventuali screzi tra le due potenti abbazie valsusine fino all'anno 1400 quando Giacomo abate di S. Giusto e Guillaume de Challant abate di S. Michele della Chiusa[126] dovettero nuovamente ricorrere a un arbitro: anche in questo caso i conti di Savoia si inserirono nella controversia non solo facendo presenziare alla redazione degli accordi tra i due abati alcuni uomini di loro fiducia come Giacomo *Fostionis*[127] *consiliarius* del conte e Bertramin *Corvagia* giudice della valle di Susa e del Canavese[128], ma eleggendo anche come arbitro il capitano generale del Piemonte Iblet de Challant e di Montjovet, uomo di estrema fiducia al servizio dei conti di Savoia da oltre trent'anni e lontano parente dell'abate Guglielmo[129].

La lite, sorta in particolare per la riscossione della decima su una vigna nel territorio di Caprie, toccò in realtà molteplici punti relativi principalmente all'esercizio della giustizia nei villaggi a giurisdizione bipartita di Condove e Caprie. S. Giusto si trovò ad affrontare con l'abbazia sul Pirchiriano, così come a breve avrebbe dovuto fare con i conti di Savoia, i problemi derivati dalla mobilità dei rustici all'interno dei villaggi a giurisdizione mista.

L'*instrumentum* riporta inizialmente le dichiarazioni di Giacomo, abate di S. Giusto, consistenti in un elenco di diritti pertinenti all'abbazia segusina e di consuetudini relative all'esercizio della giustizia sui rustici abitanti nei due villaggi di Condove e Caprie, affermazioni contraddette in alcuni casi dall'abate Guglielmo. Innanzitutto Giacomo ricordò che, indipendentemente dal luogo in cui è stato commesso un delitto, gli *homines* del monastero segusino

126. Guillaume di Challant, abate commendatario di S. Michele della Chiusa, fu nominato cancelliere dal conte di Savoia Amedeo VIII dopo che la carica era stata ricoperta da suo fratello Antoine e mantenne l'incarico fino al 1405. Dall'anno successivo sino alla morte (1431) fu vescovo di Losanna: G. Castelnuovo, *Ufficiali* cit., pp. 156-157.

127. Giacomo Fostionis compare come testimone in due atti relativi alla castellania di Bourg-en-Bresse, in un caso insieme proprio a Iblet de Challant: J. Brossard, C. Jarrin (a cura di), *Cartulaire de Bourg-en-Bresse*, Chambaud, Bourg-en-Bresse 1882, pp. 93-100, doc. XXXVIII; pp. 100-101, doc. XXXIX.

128. Per Bertramin Cornagia cfr. *infra*, p. 221.

129. Per Iblet de Challant cfr. *supra*, p. 147, nota 38.

abitanti a Condove e Caprie anche se commettono crimine sul feudo di S. Michele devono essere giudicati dall'abate segusino e, ugualmente, se gli uomini di Condove e Capire sudditi dell'abate clusino commettono crimini sul feudo del monastero di S. Giusto devono essere giudicati e puniti dall'abate di S. Michele.

Giacomo inoltre dichiarò che se un uomo di qualsiasi *conditio* e di qualsiasi luogo commetteva un crimine nei luoghi di Caprie e Condove, il tribunale che per primo avesse avviato un processo contro quel delinquente avrebbe avuto il diritto di punirlo, mentre in risposta l'abate clusino Guglielmo affermò che se tale *extraneus* avesse commesso un crimine sopra il suo feudo allora spettava al suo tribunale punirlo. Inoltre, nel caso un uomo, abitante a Caprie o Condove e suddito di uno dei due abati, si fosse trasferito sopra il feudo dell'altro abate dopo aver commesso un delitto in tali villaggi, tale uomo avrebbe dovuto essere giudicato dalla curia del signore del feudo in cui era stato commesso il delitto.

L'abate segusino inoltre affermò che «antiquitus fuisse usisatum» che se un suddito di uno dei due monasteri, abitante a Caprie o Condove, risiedeva tuttavia sul feudo dell'altro monastero facendovi "focum cum chatena", il monastero del feudo in cui l'uomo faceva fuoco e catena aveva diritti sulla *successio* dell'uomo «secondum dictorum locorum consuetudinem».

Infine, Giacomo lamentava che l'abate clusino e i suoi ufficiali «perturbabant» l'abate di S. Giusto e i suoi ufficiali riguardo alla "domus superiori Molarum Capriarum", tenuta da Francesco Zopeti di Caprie: infatti, l'abate Giacomo sosteneva che la casa «movetur de feudo et emphiteusi suis et est supposita iuridictioni sue» presentando come prova due ricognizioni, una *antiquam* prodotta dai suoi predecessori e l'altra più recente; l'abate Guglielmo controbatté esibendo anch'egli una ricognizione e affermando che la casa muoveva sul feudo del cenobio clusino poiché, per antico uso, l'abbazia aveva la giurisdizione sugli abitanti di quella casa. Infine, l'abate clusino riportò un problema relativo alla mancata rimozione di alcune *fechie* costruite lungo il corso della Dora dagli uomini di Chiusa e di Condove, ordinata in precedenza dal *legum doctor*

Antoine de Challant[130], «amicus» dei due abati e fratello dell'abate Guglielmo, eletto arbitro in quell'occasione.

Iblet de Challant, dopo aver ascoltato i due abati, innanzitutto deliberò che gli uomini del territorio di Caprie e Condove, abitanti sul feudo dell'uno o dell'altro abate, avrebbero risposto esclusivamente alla giustizia del proprio signore e che gli abati avrebbero avuto ad anni alterni la giurisdizione sugli uomini *extranei* che avrebbero compiuto delitti all'interno dei territori di questi villaggi[131].

Stabilì inoltre che se un uomo di Caprie o Condove, risiedente sul feudo di uno dei due abati, dopo aver commesso un crimine su questi territori, si fosse trasferito sul feudo dell'altro abate, sarebbe stato giudicato dall'abate signore del feudo su cui abitava al tempo del delitto. I due abati raggiunsero anche un accordo in materia successoria: qualora un uomo, pur essendo suddito di un monastero, si fosse stabilito con la propria famiglia sul feudo dell'altro cenobio facendo "suum fochum cum cathena", alla sua morte i beni mobili sarebbero spettati al primo monastero, mentre quelli immobili sarebbero rimasti al secondo, al fine di evitare che il primo cenobio sottraesse terre al secondo.

Ancora in merito alle questioni di eredità, l'arbitro si espresse sui diritti degli abati nel caso della morte di un *estraneus*: la *successio* sarebbe stata incamerata dall'abate titolare del feudo sul quale l'*estraneus* fosse deceduto, mentre nel caso quest'ultimo fosse morto nel feudo comune la *successio* sarebbe stata di pertinenza di entrambi gli abati.

Riguardo alla giurisdizione specifica sulla "domus superiori Molarum Capriarum", poiché l'abate Giacomo aveva presentato la ricognizione più antica, Ibelt dichiarò la casa di pertinenza del cenobio segusino incontrando tuttavia le resistenze dell'abate Guglielmo che, dopo aver ribadito «fuisse usos» che la casa in questione fosse sotto la giurisdizione

130. Antoine de Challant, fratello dell'abate Guillaume, era stato anch'egli abate di S. Michele della Chiusa. Cancelliere sabaudo tra il 1402 e il 1404, fu poi nominato arcivescovo di Tarantasia diventando in seguito cardinale e vicecamerario apostolico: G. Castelnuovo, *Ufficiali* cit., pp. 156-157; F.C. Uginet, *Challant, Antoine de*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. XXIV, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1980.

131. Gli statuti dei villaggi siti nelle zone prealpine e alpine della Lombardia stabilivano a priori la giurisdizione perpetrata da o contro i forestieri: M. Della Misericordia, *Essere di una giurisdizione* cit., p. 106.

clusina, incaricò Ippolito e Galvagnino Barralis di Susa di compilare a tal proposito una *relatio* da consegnare a Iblet entro quindici giorni.

Infine, riguardo alla questione della rimozione delle *fechie* costruite lungo la Dora, ciascun abate nominò due persone di fiducia per far sì che gli ordini di Antoine de Challant fossero rispettati mentre Iblet si riservò di comunicare le proprie conclusioni entro un anno riguardo alle decime sulla vigna di Brutiseto e qualsiasi altra questione vertente tra i due.

7. La coscienza e la conoscenza dell'archivio monastico

Come risulta dalla descrizione complessiva degli screzi, l'abate di S. Giusto esce sempre vincitore dagli scontri con i castellani sabaudi, anche se questa osservazione va contestualizzata. Infatti, anche se le controversie si concludevano a favore dell'abbazia, era pur sempre l'autorità comitale (nella persona del conte o i suoi *consilia*) ad assumere il ruolo di arbitro e dunque arrogarsi la facoltà non solo di dirimere le controversie di tal genere, ma anche riconoscere i diritti e le prerogative del monastero: in tal modo, anche i conti di Savoia ne uscivano in qualche modo "vincitori".

Inoltre, le vittorie di S. Giusto sono da contestualizzare sul piano più puramente documentario, tanto ricordando che l'archivio da cui provengono queste fonti è quello dell'abbazia segusina, quanto tenendo conto che la composizione di un archivio è quasi sempre frutto di scelte consapevoli: si pensi per esempio alla totale assenza tra le carte abbaziali dei documenti che attestano la lunga lite nel corso della seconda metà del secolo XII con S. Maria Maggiore per la riscossione delle decime e conclusasi in sfavore del cenobio segusino[132]. Potrebbero esserci state altre liti con i conti di Savoia oltre a quelle documentate, senza che gli atti siano conservati nell'archivio abbaziale.

Nonostante questa imprescindibile premessa, nel corso delle liti tre-quattrocentesche gli abati segusini si dimostra-

132. I documenti relativi alla controversia tra il monastero di S. Giusto e il priorato di S. Maria Maggiore sono conservati nell'archivio della prevostura di S. Lorenzo d'Oulx da cui il priorato segusino dipendeva. Per un elenco completo degli atti: M. Bosco, *Le più antiche carte* cit. Gli atti sono editi in G. Collino (a cura di), *Le carte della Prevostura d'Oulx* cit.

no perfettamente consapevoli dei propri diritti e soprattutto dei documenti che li attestano, conservati con cura dalla comunità monastica e valorizzati nel corso dei secoli mediante la redazione non solo di copie ma anche di falsi, come l'importante diploma di Corrado II del 1037 – prima attestazione dei poteri giurisdizionali concessi a S. Giusto – giunto sino a noi esclusivamente in forma di falso del secolo XII o di copie successive di quest'ultimo[133].

Come sottolinea Filippo Valente, le carte che componevano il *thesaurus* rappresentante i titoli costitutivi dell'ente erano debitamente selezionate[134]: questo spiegherebbe il motivo per cui all'interno dell'archivio abbaziale sia dato poco risalto alle bolle papali. Nel corso dei primi anni di vita dell'abbazia, infatti, la Sede Apostolica si premurò in diverse occasioni di confermare a S. Giusto i suoi diritti, che tuttavia non erano stati concessi dai pontefici ma dai poteri laici. Per esempio, all'interno dell'archivio è assente non solo in originale ma anche in copia la prima e importante bolla emanata in favore del cenobio segusino da un pontefice[135], così come mancano in originale o in copia non solo le bolle papali relative alla controversia con S. Maria Maggiore, ma anche altre bolle concesse in favore di S. Giusto tra fine XI e metà XII secolo[136].

Il processo di costruzione e accrescimento dell'archivio abbaziale nel tardo medioevo privilegiò dunque l'asse dei documenti emanati dai Savoia, esaltando il carattere di monastero privato che da sempre definiva l'identità di S. Giusto. I documenti primari su cui si fondavano i poteri

133. Per questa e per tutte le edizioni dei documenti dalla fondazione fino al 1212 e per l'analisi delle copie e dei falsi di questi ultimi: C. Cipolla, *Le più antiche carte* cit.; M. Bosco, *Le più antiche carte* cit.; E. Cau, *Carte genuine e false* cit. La presenza e la datazione delle copie è stata corroborata da chi scrive con la visione del materiale in archivio.

134. F. Valente, *Nozioni di base per un'archivistica come euristica delle fonti documentarie*, in F. Valente, *Nozioni di base per un'archivistica come euristica delle fonti documentarie*, a cura di D. Grana, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 2000, p. 207.

135. Si tratta della bolla di Vittore II emessa nel 1057 che, in contrapposizione all'atto di fondazione, concedeva ai monaci di eleggere il proprio abate: cfr. *supra*, p. 60.

136. La bolla di Innocenzo IV del 1251 menziona le concessioni di protezione da parte dei pontefici Urbano II (1088-1099), Innocenzo II (1130-1143) e Celestino II (1143-1144). Per l'edizione più recente della bolla del 1251: W. Neirotti, *Patrimonio e rilievo* cit., pp. 22-28, doc. XI. Cfr. inoltre P. Kehr, *Regesta pontificum Romanorum*, Weimann, Berlin 1914, vol. 6, parte 2, p. 119.

signorili dell'abbazia erano quelli emanati da Corrado II nel 1037 e dai conti di Savoia nel 1212 e 1245, oltre che le permute effettuate con questi ultimi con oggetto alcuni villaggi valsusini: che nella memoria dei monaci tali documenti costituissero gli atti fondativi del potere abbaziale è testimoniato anche dalla presenza di molteplici copie di questi ultimi fatte redigere già dal secolo XIII. I monaci di S. Giusto iniziarono ad assumere ben presto consapevolezza dell'importanza dei documenti che attestavano i diritti del cenobio – come testimonia il falso dell'atto di fondazione fatto confezionare indicativamente tra i dieci e i trent'anni dalla fondazione vera e propria – ma fu solo a partire dal secolo XIII che iniziarono a creare un "archivio" facendovi confluire non solo gli originali ma anche le copie che iniziarono a far produrre proprio in questi anni: d'altra parte, il Duecento si aprì non solo con la crisi economica che travagliò il cenobio per tutto il tardo medioevo ma anche con la concessione a S. Giusto da parte di Tommaso I dei diritti comitali sugli uomini del monastero medesimo.

I monaci, che instauravano rapporti di fiducia con alcuni notai, coadiuvati probabilmente da questi ultimi iniziarono a porre le basi per una consultazione non solo agile da parte dei monaci per la difesa dei propri diritti, ma anche controllata per evitare la redazione di copie che pregiudicassero i diritti del cenobio. A partire dall'inizio del Trecento, quando la curia abbaziale e il relativo personale notarile iniziarono a stabilizzarsi formalmente, la produzione e la custodia documentaria, così come anche la redazione delle copie, furono affidate a personale compreso nelle strutture amministrative monastiche[137].

La volontà da parte della comunità monastica di porre in essere copie e falsi delle proprie scritture costitutive corrispondeva, molto probabilmente, a momenti in cui gli abati avevano concreta necessità di provare i propri diritti. Nel corso del Trecento gli abati ordinarono la redazione di copie dell'atto di fondazione (1029), della conferma di

137. La copia dell'atto di Tommaso I del 5 marzo 1212, redatta il 23 agosto 1348, fu sottoscritta dai notai di curia Giovanni Yno, Giovanni de Bruneto, Raimondo Lovarenchi, Martino Aschieri, mentre la copia dell'atto di fondazione confezionata il 13 ottobre 1360 fu approvata dai notai di curia Flocardo *de Iallono*, Peronetto Iomarii, David Molaris, Giovanni Yno.

Amedeo III e suo figlio Umberto con la concessione di altri diritti (1147) e dell'atto con cui i Savoia riconosceva a S. Giusto il diritto di esercitare i *banna* sui propri possedimenti (1212). In particolare, due di queste copie – quelle relative all'atto di fondazione e all'atto del 1147 – furono confezionate probabilmente per via di una controversia sorta con l'abate di S. Mauro di Pulcherada nell'ottobre del 1360[138], mentre al momento non si possono ricollegare le redazioni delle altre copie – prodotte negli anni 1327, 1339, 1348, 1360, 1366 – a particolari momenti della vita del cenobio. In ogni caso, probabilmente la motivazione che spingeva l'abate e i monaci alla produzione di copie delle pergamene costituenti il *thesaurus* dell'abbazia era la difesa dei propri diritti in occasione di particolari controversie.

Il *thesaurus* di pergamene attestanti diritti e privilegi di enti, comunità e famiglie era generalmente conservato in maniera più appartata e sicura rispetto alle altre carte: «le scritture che corroboravano tali diritti risultavano generalmente escluse dall'accesso e dalla possibilità di estrazione di copie che non fossero state autorizzate secondo precise procedure», con lo scopo di «garantire soprattutto il controllo sulla circolazione di copie attendibili di documenti tutt'altro che ordinari»[139]. D'altra parte, i canonici di S. Maria Maggiore nel secolo XII erano riusciti a procurarsi il (falso) atto di fondazione di S. Giusto con lo scopo di interpolarlo con alcune righe che attestassero i diritti del priorato sulle decime della valle ed è probabile che, con il processo di creazione e formalizzazione di una curia abbaziale con propri notai a sorveglianza dell'archivio, il controllo sulla documentazione sia diventato più attento e disciplinato.

Allo stato attuale della ricerca sembra che il secolo XIV sia stato esente dal processo di falsificazione delle pergamene attestanti gli *iura* abbaziali che aveva invece caratterizzato i

138. Nel 1360 le copie furono richieste da Tommaso *de Borgetis* prevosto di Sant'Antonino in quanto procuratore dell'abate di S. Mauro di Pulcherada. Gli studi finora condotti su S. Mauro di Pulcherada e su S. Giusto, oltre alla documentazione esaminata, non forniscono ulteriori informazioni riguardo ai rapporti tra S. Giusto e S. Mauro nel secolo XIV o a eventuali discordie sorte tra le due abbazie negli anni Quaranta. Per la bibliografia relativa a S. Mauro cfr. p. 73, nota 80.

139. L. Mineo, *La dimensione archivistica* cit., pp. 393.

due secoli precedenti: infatti non sono giunti in originale ma solo in forma di falsi prodotti tra i secoli XI-XIII il diploma di Corrado II del 1037 e l'atto del 1147 concesso da Amedeo III, mentre direttamente ex novo fu creata una donazione, fatta risalire al 1033, con cui i fondatori concedevano alcune terre e il diritto di pascolo sui territori di loro proprietà. Si ricordi, infine, la singolare vicenda dell'atto di fondazione, di cui fu redatto un falso in epoca adelaidina, successivamente oggetto di una nuova falsificazione da parte dei canonici di S. Maria Maggiore circa un secolo dopo[140].

Il cenobio segusino nel corso del Trecento si costruì dunque un archivio organizzato che sapesse rispondere alle esigenze della comunità monastica. Le stesse lettere patenti emanate dai Savoia nel corso degli anni costituivano un precedente su cui basarsi per la definizione dell'esercizio pratico di diritti – come la trasmissione dei protocolli notarili o la spartizione della carne dell'orso – che non erano stati specificati nel dettaglio all'interno delle scritture alla base dei poteri signorili dell'abbazia.

Man mano che sorgevano conflitti concreti derivati dalla convivenza dei due poteri appartenenti comunque a una diversa gerarchia, l'autorità superiore – ovvero il conte e i suoi tecnici – creava le regole per disciplinarli e il monastero era interessato alla conservazione e alla facile reperibilità di tutte quelle scritture che regolamentavano la gestione quotidiana del potere. Le lettere patenti emanate dal conte o dai suoi *consilia*, prodotte in seguito a una supplica sporta dall'abate, non erano indirizzate a quest'ultimo bensì agli ufficiali sabaudi locali (castellani, balivo, giudice) ma, nonostante questo, le lettere in forma originale sono conservate all'interno dell'archivio abbaziale: difficile determinare se il conte inviasse una seconda lettera "per conoscenza" anche all'abate oppure se tali lettere siano confluite nell'archivio di S. Giusto in un momento successivo e con modalità non documentate. Il fatto che il piccolo nucleo di lettere patenti sia confluito tra le carte del monastero rappresenta un sintomo della volontà, da parte degli abati e della comunità segusina, di porre in essere un archivio non solo agilmente consultabile per la gestione delle attività correnti ma che

140. Cfr. *supra*, p. 56, nota 13.

rispondesse anche alla richiesta di consultazione ogni qualvolta fosse necessario: infatti «il ricorso a forme di tesaurizzazione delle scritture a fini di autodocumentazione» è sollecitato in genere «da controversie giudiziarie, confinarie o da pretese della dominante ritenute pregiudizievoli per i diritti acquisiti»[141].

I motivi alla base delle controversie tra S. Giusto e i castellani sabaudi mutarono nel corso negli anni con conseguente cambiamento anche dei documenti indispensabili ai monaci per provare le proprie ragioni. Nei primi vent'anni del secolo XIV gli abati devono ancora difendere i diritti che, grazie a due permute con i conti di Savoia, esercitavano interamente sui villaggi di Mattie e Menolzio da una parte e su Meana, Mompantero, Foresto e Falcemagna dall'altra, ottenuti rispettivamente nel 1212 e nel 1307[142]: all'interno dei due atti di permuta i confini dei villaggi confluiti all'interno del territorio sotto il controllo monastico sono chiaramente delineati, rendendo semplice agli abati e ai loro notai dare prova delle proprie ragioni su quei villaggi e sugli uomini che vi abitavano al cospetto dei commissari inviati di volta in volta dal conte.

Man mano che tra gli uffici e gli ufficiali sabaudi si sedimentava la memoria (forse anche documentaria) delle prerogative giurisdizionali di S. Giusto sull'intero territorio dei villaggi intorno a Susa, i problemi iniziano a riguardare con particolare frequenza proprio la giurisdizione sulla villa segusina a partire dagli anni Quaranta del Trecento: la suddivisione delle case sottoposte ai due poteri all'interno di Susa era particolarmente complicata poiché la zona di Susa chiama Oltredora era "feudo comune" tra l'abate e il conte, mentre la giurisdizione sul resto delle abitazioni della villa andava riconosciuta casa per casa, senza una bipartizione netta tra una parte della villa sottoposta al conte e un'altra sottoposta al monastero. La partizione giurisdizionale così regolata generava confusione tra gli ufficiali delle curie su chi fosse suddito dell'abate e chi suddito del monastero[143]. Nessun documento pubblico, diploma o bolla attestava qua-

141. *Ivi*, pp. 394-395.
142. Cfr. *supra*, pp. 64 e 74.
143. Cfr. capitolo II, paragrafo 4.2.

li abitazioni fossero di pertinenza di una o dell'altra autorità motivo per cui, nel caso di Susa, l'abate doveva presentare come prova le ricognizioni che attestavano la soggezione dei rustici a uno o all'altro potere. Gli ufficiali del cenobio segusino predisponevano la raccolta delle ricognizioni già dall'inizio del Duecento, anche se sembra che solo dal secolo successivo i notai assunti dall'abbazia circolassero con regolarità lungo la valle per la compilazione della ricognizioni; il processo di formazione di una documentazione propria del monastero si concluse verso la metà degli anni Sessanta con sistematica raccolta delle ricognizioni in registri, prodotti da notai che erano stabilmente assunti dai monastero, che confluivano direttamente nell'archivio abbaziale[144].

La spartizione dei poteri – e in particolar modo quelli giudiziari – all'interno della valle provocava diversi generi di problemi. Nelle occasioni in cui gli ufficiali sabaudi giudicavano un suddito abbaziale potevano sequestrarne le terre, che tuttavia potevano far parte del feudo del monastero: gli abati dunque rivolgono le proprie lamentele al conte non solo per una generica prevaricazione nei confronti dei poteri da loro esercitati, ma anche per il tentativo di erosione del patrimonio abbaziale compiuta dagli ufficiali sabaudi. La preoccupazione relativa alla perdita delle terre monastiche sottostava anche all'arbitrato concluso nell'anno 1400[145] tra l'abbazia segusina e quella di S. Michele della Chiusa, che condividevano la giurisdizione sui villaggi di Caprie e Condove: infatti, in seguito all'accrescersi del fenomeno di micromobilità dei rustici tra i feudi dei due abati, l'arbitro decise tra le altre cose che se un suddito di uno dei due abati fosse morto sul feudo dell'altro, le terre del defunto sarebbero spettate all'abate che ne era il signore originario. Gli abati di S. Giusto sono ben consci che tanto la compresenza di diversi poteri sul medesimo territorio quanto la migrazione interna tra due giurisdizioni poteva provocare perdite all'interno del patrimonio monastico. Come le due permute del 1212 e del 1307 – che si riferivano in generale al territorio di quattro villaggi definendone con precisione i confini – così anche le ricognizioni – che invece riguardava-

144. Cfr. capitolo II, paragrafo 5.2.

145. Cfr. capitolo III, paragrafo 6.2.

no il singolo individuo e la singola *pecia* di terra nei villaggi a giurisdizione mista – erano strumenti fondamentali per attestare l'effettiva appartenenza non solo di un suddito alla giurisdizione abbaziale ma anche di una terra al feudo monastico, evitandone quindi la dispersione.

L'importanza delle ricognizioni emerge anche dal fatto che circa la metà di quelle prodotte nel Trecento è conservata in forma di copie prodotte in fogli sciolti alcuni anni dopo rispetto alla data dell'atto originale. In particolar modo, un buon numero delle copie delle ricognizioni raccolte nella prima metà del secolo è stato prodotto nei primi anni Sessanta del secolo XIV ovvero nello stesso periodo in cui furono prodotte copie anche delle pergamene costituenti il *thesaurus* dell'abbazia, tutte approvate dal giudice sabaudo della valle di Susa Bartolomeo de Caresana. Purtroppo, così come per le copie trecentesche degli atti costitutivi gli *iura* dell'abbazia, non siamo a conoscenza del motivo che spinse il cenobio a premurarsi di attestare in maniera sistematica i propri diritti sul patrimonio e sui suoi sudditi, ma la presenza delle copie di numerose scritture per lo più di natura diversa potrebbe essere indice tanto di una necessità pratica e immediata, che aveva spinto la comunità monastica a produrre prove concrete che certificassero i diritti del cenobio, quanto di una volontà di rinnovo e aggiornamento dell'archivio monastico che, come abbiamo visto, subirà cambiamenti proprio in quegli anni[146].

In conclusione, i risultati positivi ottenuti dai monaci segusini durante gli scontri con i castellani sabaudi derivavano anche da una precisa consapevolezza, da parte degli abati, dei diritti vantati e soprattutto dei documenti che li attestavano: proprio per questo nel testo delle suppliche destinate al conte i riferimenti ai documenti attestanti le prerogative monastiche erano sempre puntuali e, in occasione delle inchieste avviate dal conte e i suoi consiglieri, i procuratori abbaziali presentavano prontamente i documenti necessari ottenendo la vittoria sui castellani.

146. Cfr. Introduzione, paragrafo 3.2.

Tabella 2. *Le copie delle antiche pergamene prodotte nel corso del Trecento.*

Data della copia	Data dell'atto originale	Contenuto dell'atto	Richiedente la copia	Notaio che redige la copia	Notai che confermano	Colui che insinua l'atto
1327 gennaio 16	1307 novembre 17	In cambio del priorato di S. Ippolito d'Aix, S. Giusto ottiene da parte dei conti di Savoia la totale giurisdizione sui villaggi di Meana, Mompantero e Foresto	Enrico Barralis abate di S. Giusto			
1339 agosto 27	1037 dicembre 29	L'imperatore Corrado II conferma tutte le donazioni fatte in precedenza al monastero di S. Giusto	Rodolfo Am notaio di Almese procuratore dell'abate Martino Giusti	Guido Barbieri di Avigliana		Barthélemy Taverne de la Ravoire balivo e giudice della valle di Susa
1348 agosto 23	1212 marzo 5	In cambio della villa di Vigone, S. Giusto ottiene da parte dei conti di Savoia la totale giurisdizione sui villaggi di Mattie e Menolzio	Martino Giusti abate di S. Giusto	Giovanni Guersii	Giovanni Yno, Giovanni de Bruneto, Raimondo Lovarenchi, Martino Aschieri	

1360 ottobre 13	1029 luglio 9	Olderico Manfredi, sua moglie Berta e suo fratello Alrico vescovo di Asti fondano l'abbazia di S. Giusto di Susa	Tommaso de Borgetis prevosto di Sant'Antonino procuratore dell'abate di S. Mauro di Pulcherada		Flocardo de Iallono, Peroneto Iomarii, David Molaris, Giovanni Yno	Bartolomeo de Caresana giudice della valle di Susa
1360 ottobre 24	1147 marzo 8	Il conte Amedeo III e suo figlio Umberto confermano tutte le donazioni fatte dagli antecessori al monastero di S. Giusto e concedono certi diritti comitali su alcune terre.		Anteloneto Gentii		Bartolomeo de Caresana giudice della valle di Susa
1360 novembre 17				Giovannotto Panissera		Barthélemy Taverne de la Ravoire balivo e giudice della valle di Susa
	1212 marzo 5	Il conte Tommaso I conferma le donazioni fatte dai suoi predecessori al monastero di S. Giusto e concede tutti i suoi diritti sugli uomini				
1366 luglio 30	1037 dicembre 29	L'imperatore Corrado II conferma tutte le donazioni fatte in precedenza al monastero di S. Giusto	Edoardo di Savoia abate di S. Giusto di Susa			Bartolomeo de Caresana giudice della valle di Susa e del Canavese

Parte II.
La funzione giudiziaria

La seconda parte della ricerca approfondisce le peculiarità della giustizia abbaziale e la struttura istituzionale del tribunale. Inizialmente sono descritti i modi in cui il monastero aveva organizzato l'esercizio della giustizia nei propri territori, analizzando poi il sistema di cariche responsabili della gestione della giustizia abbaziale e fornendo un profilo prosopografico degli individui che occupavano tali posizioni (capitolo IV). Successivamente, viene esaminato il funzionamento concreto della curia segusina nella gestione della giustizia criminale: partendo dal contesto normativo che regolava le pratiche giudiziarie, si descrive l'organizzazione dei processi nel tempo e nello spazio, l'iter del processo criminale e come questo si riflettesse nella documentazione scritta (capitoli V e VI). Infine, sono delineati i contenuti delle cause trattate presso la curia, evidenziando da una parte come il governo abbaziale usasse il tribunale per disciplinare determinati comportamenti, dall'altra l'uso consapevole del tribunale da parte dei sudditi per la risoluzione dei conflitti privati, mostrando il suo impatto sulla vita quotidiana dei territori sotto la sua giurisdizione (capitolo VII).

Questa ricerca sulla giustizia signorile di S. Giusto potrebbe apparire priva di un sistematico confronto tra le risultanze documentarie del caso specifico e gli studi su altre realtà signorili. Va detto tuttavia che l'eccezionale documentazione giudiziaria signorile del cenobio segusino trova pochi confronti con altre ricerche simili, tanto che i recenti volumi editi al termine del PRIN *La signoria rurale nel XIV-XV secolo: per ripensare l'Italia tardomedievale*[1], risultato di una ricerca sistematica sulla signoria rurale nel periodo indicato, mostrano che non sono disponibili termini efficaci di confronto con il caso qui studiato. In altre parole al momento non è possibile effettuare una comparazione diretta con casi che presentino una giustizia signorile strutturata come quella studiata in questo libro. Quest'ultimo si è ispirato a studi condotti su poteri di diversa natura, come quello di Massimo Vallerani incentrato sul comune di Perugia, in cui sono analizzati nel dettaglio gli aspetti del funzionamento pratico di una curia. L'assenza di studi approfonditi sulle dinamiche giudiziarie signorili ha due cause. Innanzitutto pochi archivi conservano un corpus di documentazione giudiziaria così ampio da permettere ricerche articolate. Riguardo poi al caso specifico delle signorie abbaziali, vanno considerate anche le condizioni precarie in cui versano molti archivi diocesani e in genere ecclesiastici sul territorio italiano. Inoltre, l'analisi dettagliata delle attività quotidiane dei tribunali signorili, basata su una schedatura approfondita delle corpose fonti giudiziarie, rappresenta un'operazione estremamente lunga e impegnativa che richiede anche risorse considerevoli. Sebbene esistano importanti studi con oggetto i meccanismi giudiziari di città e stati regionali, qui chiamati a confronto quando possibile e necessario, queste ricerche non sono del tutto comparabili con il caso del monastero segusino.

1. A. Gamberini, F. Pagnoni (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. I cit.; F. Senatore (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. II cit.; A. Fiore, L. Provero (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. III cit.; S. Carocci (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. IV cit.; F. Del Tredici (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. V cit.

IV. L'amministrazione della giustizia: spazi, persone e carriere

Il capitolo analizzerà come il monastero gestisse l'esercizio della giustizia sul vasto territorio sotto il proprio dominio che si estendeva – se pur non ininterrottamente – lungo circa 35 km. Innanzitutto sarà esaminata l'articolazione dello spazio sotto il dominio abbaziale in circoscrizioni, indicando come l'organizzazione del territorio ricalcasse quella sabauda e giustificando la collocazione delle unità amministrative in base a strategie di controllo diretto su aree al confine con altri poteri signorili locali. L'indagine si focalizza poi sulle cariche che gestivano la giustizia, descrivendo modi e tempi con cui ciascuno degli ufficiali gravitava intorno ai *banca iuris* dell'abbazia e specificando i compiti svolti da ciascuno di essi in una costante comparazione con la parallela gestione della curia della castellania sabauda.

I paragrafi finali si occuperanno di tracciare un profilo delle famiglie, originarie tanto al di qua quanto al di là delle Alpi, che intrattennero un rapporto con il cenobio, evidenziando quali famiglie erano legate all'ente monastico di per sé e quali invece intrattenevano un legame con gli abati di volta in volta al governo di S. Giusto; nella descrizione prosopografica di uomini e famiglie, partico-

lare focus sarà posto sulle lotte intestine che, dividendo in due fazioni le famiglie dei *nobiles* di Susa, influenzarono la composizione tanto del capitolo monastico quanto dell'organigramma del tribunale abbaziale. Uno scambio continuo di personale caratterizzava inoltre la composizione dei quadri amministrativi della curia comitale e di quella monastica, che attingevano dallo stesso bacino di professionisti per la gestione della giustizia.

1. Gli spazi del potere

Gli abati segusini assunsero ben presto un atteggiamento imitativo nei confronti del potere superiore, ovvero i conti di Savoia, con cui tra l'altro condividevano la giurisdizione su alcune parti della valle di Susa. A partire dagli anni Sessanta del Duecento, i conti articolarono il principato in circoscrizioni minori chiamati "balivati" a loro volta suddivisi in ulteriori circoscrizioni dette "castellanie". Era tuttavia la castellania l'unità base del principato sabaudo, rappresentando essa un polo amministrativo, militare e giudiziario[1]. L'abbazia segusina, che aveva acquisito nei primi quarant'anni del secolo XIII i poteri giurisdizionali sui propri uomini[2], modellò in parallelo ai conti di Savoia il proprio territorio in castellanie e ministralie. Le castellanie sabaude annoveravano il ministrale tra il proprio personale, anche se questo non era titolare di una unità amministrativa, mentre nel caso di S. Giusto il ministrale era a capo di una circoscrizione minore del territorio sotto il diretto controllo abbaziale indipendente dalla castellania. Infatti, le castellanie con cui S. Giusto governava il proprio territorio erano quattro site a Mattie, Caprie, Mocchie e S. Mauro (ciascuna delle quali, come spiegato in seguito, comprendente anche alcuni villaggi contermini), mentre le ministralie si articolavano sulla villa di Susa stessa, sul villaggio di Giaglione e, insieme, sui villaggi di Foresto e Mompantero.

La ministralia di Susa, località sede del monastero medesimo, non svolgeva un ruolo di coordinamento rispetto alle altre ministralie e alle castellanie: in altre parole, sem-

1. Cfr. capitolo I, paragrafo 5.
2. Cfr. capitolo I, paragrafo 4.

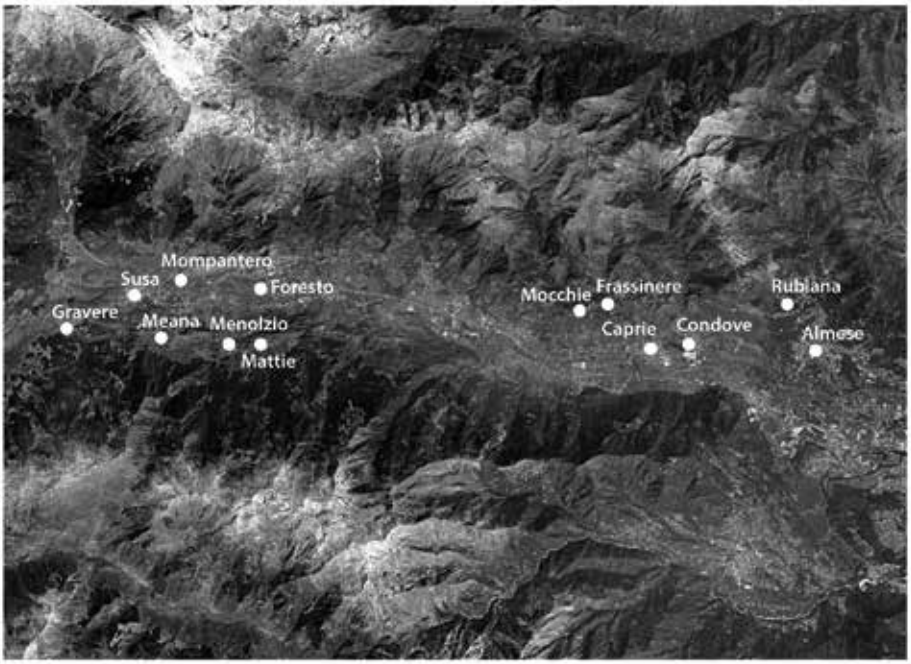

Fig. 3. I paesi compresi nelle ministralie e nelle castellanie di S. Giusto di Susa.

bra che l'amministrazione del territorio sotto il dominio abbaziale non fosse basata su una direzione amministrativa e giudiziaria con sede a Susa, poiché castellani e ministrali degli altri villaggi non dovevano rispondere in alcun modo ai ministrali di Susa, godendo ciascun ufficio di ampi margini di autonomia rispetto agli altri e dipendendo tutti in maniera uguale dall'abate.

1.1. Le ministralie

Il monastero di S. Giusto amministrava la villa di Susa, sede del suo potere, e i villaggi immediatamente confinanti con essa (Giaglione, Foresto e Mompantero), mediante articolazioni territoriali chiamate ministralie (*mistralie*), ciascuna guidata da un funzionario chiamato ministrale. Anche il villaggio di Mattie, prima che vi fosse eretta una castellania nel corso degli anni Quaranta del Trecento, era governato da un ministrale[3].

3. Ugo Tornator era ministrale in Mattie e Menolzio già nel 1274 (C. Dellavalle, *L'abba-*

Le ministralie non rivestivano tutte la medesima importanza: i ministrali di Giaglione da una parte e quelli di Mompantero e Foresto dall'altra avevano principalmente come compito la riscossione di censi e banna[4], oltre l'esercizio di una generica funzione di controllo sul territorio e sul patrimonio monastico in quei villaggi, mentre i ministrali di Susa si occupavano anche della gestione delle prime fasi delle cause civili e criminali in tribunale, dimostrando una certa competenza in materia di diritto. Infatti, il diverso bacino di reclutamento dei ministrali testimonia la rilevanza del loro incarico: mentre gli uomini che ricoprivano la carica di ministrale a Susa erano esponenti delle più importanti famiglie segusine[5] – e in alcuni casi cisalpine – tanto da essere definiti *nobiles*, invece i pochi nomi (tratti sporadicamente dalle fonti) delle persone che ricoprivano la carica di ministrale dei villaggi contermini non sono legati ad alcuna famiglia conosciuta[6].

Dalle fonti si ricava che la presenza di un ministrale in un determinato luogo implicasse anche l'esistenza di una specifica circoscrizione territoriale. Innanzitutto i rotoli dei conti, prodotti da ciascun ministrale, menzionano la *mistralia* di cui era responsabile il ministrale stesso[7]. Inoltre, nell'*instrumentum* relativo alla cessione della quota di giurisdizione su Giaglione da parte di S. Giusto in favore dei signori *de*

zia di S. Giusto cit., doc. LII). Costantino *de Iallono* è definito *vicegerens* per l'abate a Mattie e Menolzio tra il 1322 e il 1325 (ASTO, SC, Protocolli Notarili, vol. 4). Enrico Giusti nel 1343 era ministrale di Mattie (Registro 13; ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 19, m. 1-2, rotolo 8), mentre nel 1349 Giacometto Giusti ricopre la carica di castellano (Registro 18).

4. Come si può osservare dai rotoli dei conti prodotti dai ministrali: ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 19, m. 1-2, rotoli 6-7 per Giaglione (1339-1340; 1341-1343), rotoli 9 e 11 (1342-1343; 1343-1344) per Mompantero e Foresto.

5. Cfr. oltre paragrafo 3.

6. Tra il 1324 e il 1356 il ministrale di Giaglione era Pietro *Huldrico*, mentre tra il 1338 e il 1344 quello di Foresto e Mompantero era Guglielmo de Pino.

7. Per i rotoli dei conti prodotti dalla ministralia di Susa: ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 19, m. 1 e 2, rotoli 3, 13, 26, 32, 34, 36, 37, 39 (1332-1340; 1346; 1376-1378; 1385-1387; 1389-1390; 1390-1392; 1392-1394; 1400-1402). Per i rotoli dei conti prodotti dai ministrali di Giaglione, Foresto e Mompantero cfr. *supra*, nota 4. Si riporta a titolo esemplificativo la parte iniziale dell'intestazione del conto del ministrale di Susa Ippolito Bartolomei per il biennio 1376-1378: «Computus nobilis Ypoliti Bartholomei mistralis apud Secusiam pro reverendo in Christo patre domino domino Guidone abbate monasterii Sancti Iusti de Secusia de serviciis, exitibus et obventionis dicte mistralie dicti monasterii».

Iallono nel 1368, si afferma che il monastero teneva da circa venticinque anni una *mistralia* presso il villaggio[8]. In realtà, le fonti attestano che la *mistralia* di Giaglione esisteva almeno dal 1324, quella di Mompantero e Foresto dal 1342 e infine quella presso Mattie, sotto la giurisdizione abbaziale dal 1212, era già istituita nel 1274 per poi essere convertita in castellania negli anni Quaranta del Trecento.

Mentre la ministralia di Giaglione decadde in seguito alla cessione del villaggio in favore dei signori *de Iallono*, le ultime notizie della ministralia di Foresto e Mompantero risalgono all'anno 1343. Bisogna tenere conto, tuttavia, che nelle fonti esaminate le due ministralie sono raramente menzionate, forse per la loro natura poco istituzionalizzata o per il fatto che gli abitanti di quei villaggi gravitassero principalmente intorno a Susa: infatti, presso le ministralie periferiche non era attivo un tribunale, poiché i registri di cause testimoniano che presso la curia di Susa si recavano per essere giudicati gli abitanti di Gravere, Foresto, Giaglione, Mompantero e Meana, oltre che naturalmente i Segusini[9].

I primi ministrali attestati dipendenti da S. Giusto sono Bertrando *Tututi* e Raimondo Ferrandi per gli anni 1269 e 1270[10], mentre i primi rotoli dei conti riferibili nello specifico alla ministralia della valle Susa sono datati al 1332[11]: infatti, sembra che fino agli anni Quaranta esistesse l'unica figura del "ministrale della valle di Susa", mentre in seguito a quella data due persone distinte ricoprono altrettante cariche, ovvero il ministrale della valle di Susa e il ministrale di Susa[12]. Mentre il ministrale di Susa, come accennato, aveva responsabilità nell'amministrazione del patrimonio, nella redazione della contabilità e soprattutto nella gestione

8. C. Fabbro, *L'abbazia di S. Giusto* cit., p. 156, doc. II.

9. Cfr. *infra*, p. 335 sgg.

10. C. Dellavalle, *L'abbazia di S. Giusto* cit., doc. V, VI, VII, XIV; G. Collino (a cura di), *Le carte della Prevostura d'Oulx* cit., CCCVII.

11. Nei conti tra il 1332 fino al 1340 Giovanni da Bardonecchia di Bussoleno è definito "ministrale della valle di Susa": ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 19, m. 1 e 2, rotolo 3.

12. Nella prima metà del Trecento Costantino *de Iallono* (1322-1359) e Giacomo da Bardonecchia (1332) sono denominati entrambi "ministrali della valle di Susa". Negli anni Sessanta invece a fianco di Leonardo Barralis, ministrale di Susa, figura Giovanni Barralis ministrale della valle di Susa, così come nel decennio successivo il ministrale di Susa Ippolito Bartolomei è affiancato dal ministrale per la valle di Susa Giusteto Bartolomei.

quotidiana della giustizia, allo stato attuale non sono noti i compiti del ministrale della valle di Susa poiché, mentre le funzioni del ministrale di Susa sono ben esplicitate nelle carte, al contrario non sono conservati atti prodotti dai ministrali della valle di Susa e i compiti di questi ufficiali non sono deducibili dalla lettura delle fonti: il ministrale della valle di Susa Giovanni Barralis presiedette quattro cause tra il 1385 e il 1386[13], ma si tratta dell'unica attestazione di una funzione giudiziaria esercitata da tale carica. In un altro caso ancora, il ministrale della valle di Susa Giusteto Bartolomei avviò a un'inquisizione contro un suddito abbaziale, presieduta dal viceministrale di Susa Moruello Ferrandi, esercitando un ruolo di ulteriore supervisione e di controllo sui rustici dipendenti dal monastero[14]. Oltre a questo, sappiamo che i ministrali della valle di Susa maneggiavano documenti di contabilità non specificata[15].

1.2. Le castellanie

1.2.1. I CASTRA E I LORO TERRITORI

A parte la castellania di Mocchie, rappresentata da una casaforte di cui si perdono presto le tracce e che spesso è assimilata sia territorialmente sia amministrativamente a quella più vicina di Caprie, le altre castellanie hanno come sede centrale del potere un castello. Nel 1285 la struttura di Caprie è definita *castrum*, con riferimento a una costruzione in pietra (così come quelle comitali di Susa e Rivoli), mentre Mocchie, S. Mauro e Mattie sono indicate alternativamente come *castra*, *domus* o *forcia*, con probabile rimando a un castello di ridotte dimensioni in cui il legname prevaleva

13. Registro 41 (1372-10-12); Registro 55 (1385-03-24; 1385-04-17; 1386-03-21).

14. Registro 46, ff. 120r-120v.

15. Registro 51, ff. 15r-15v. Il ministrale della valle di Susa Giovanni Barralis il 13 marzo 1382 aveva consegnato a Giovanni Canavesio «quasdem scripturas suas seu quendam computum suum mistralie vallis Secusie pro transcripbendo <sic> et copiendo eidem denuncienti». Canevesio, accusato di aver consegnato le copie delle scritture al *nobilis* Antonio Bertrandi di Chianocco, nell'interrogatorio negò che Giovanni Barralis gli avesse dato alcun conto, mentre disse che era stato il notaio di curia Micheletto Fornerii a dargli «unum computum mistralie Secusie quem computum ipse qui loquitur copiavit et postea restituit dictum computum eidem Micheleto copia vero sibi ipsi reinuit». Giovanni continuò la sua testimonianza dicendo che in quello stesso anno Antonio Bertrandi, ministrale in valle di Susa per il monastero, sapendo che Giovanni stesso aveva la copia del conto, «requisivit eum ut supra tradetur dictam copiam iuribus monasterii exequendis».

sulle strutture in muratura. Il controllo dei castelli da parte dei monasteri, esercitato con le medesime finalità con cui lo facevano i poteri laici – ovvero come principale strumento di dominio – non solo costituiva una prassi consolidata, ma rappresentava, in alcune aree, un modello addirittura prevalente[16].

Tramite le quattro strutture fortificate, collocate strategicamente lungo tutta la bassa valle, S. Giusto amministrava, oltre che il patrimonio fondiario, principalmente il territorio su cui esercitava il *dominatus*. In particolare, era essenziale un controllo serrato sulla pianura a fondo valle verso Torino, non solo lontana dal centro monastico – e quindi più sfuggevole alla sorveglianza diretta dell'abate – ma anche al confine con territori e castelli di altri signori locali (l'abbazia di S. Michele della Chiusa, i signori di Villar Dora) e dell'episcopio torinese. La presenza di un *castrum* tuttavia non implicava che il monastero esercitasse totale giurisdizione sui villaggi compresi all'interno del territorio, poiché per esempio la giurisdizione sul villaggio di Caprie, sede del castello abbaziale di S. Giusto, era condivisa con l'abbazia di S. Michele[17]: le architetture fortificate non costituiscono «né una linea di divisione, né semplicemente un marcatore puntuale di territorialità»[18].

La castellania di Caprie esercitava la sua giurisdizione sulle località di Mocchie, Frassinere, Condove e Caprie anche se su questi ultimi due villaggi l'abbazia segusina non esercitava totalmente la propria giurisdizione, poiché la divideva con l'abbazia clusina. La castellania di Mocchie era subordinata a quella di Caprie poiché spesso – anche se non sistematicamente – il castellano di Caprie si qualifica anche come castellano di Mocchie[19]. La casaforte di Mocchie – nell'area oggi chiamata Castellasso – rivestiva una

16. L. Provero, *Monasteri e castelli nel medioevo italiano*, in *Il Castrum Capriarum e Condove* cit., p. 127. L'autore si riferisce in particolare al processo di incastellamento studiato da Pierre Toubert per il Lazio tra x e xi secolo: P. Toubert, *Dalla terra ai castelli: paesaggio, agricoltura e poteri nell'Italia medievale*, Einaudi, Torino 1995, pp. vii-xv.

17. Cfr. capitolo iii, paragrafo 6.2.

18. P. Comba, A. Longhi, E. Lusso, *Architetture fortificate* cit., p. 136.

19. Ricoprono entrambe le cariche Martino Barralis (1327-1328), Stefano Provana (1348-1353),Ugonetto *de Follonia* (1363-1365), Aimon *de Poypone* (1367-1368; 1369-1371), Bertino *de Thoyario* (1371-1372), Ippolito Barralis (1381-1385): ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 19, m. 1 e 2, rotoli 1, 16, 21, 22 bis, 23, 25, 27-30.

funzione di controllo degli alpeggi e delle attività minerarie più che una funzione giurisdizionale[20].

La castellania di S. Mauro[21], con sede nell'attuale territorio di Almese, comprendeva i villaggi di Almese e Rubiana: si tratta dei villaggi più a oriente e più lontani dall'abbazia di S. Giusto, all'interno della zona confinante sia con i territori dell'abbazia di S. Michele della Chiusa sia con quelli della castellania sabauda di Avigliana. Si trattava di un'area conflittuale che richiedeva un controllo diretto del dominato di S. Giusto.

La castellania di Mattie, che controllava i villaggi di Mattie e Menolzio, nel Trecento non aveva più un centro fortificato come sede del potere[22]: le sentenze della curia mattiese e altri atti erano redatti in fronte alla chiesa di S. Margherita, davanti al cimitero o ancora presso la casa dei notaio di curia, e non davanti al *castrum* come accadeva presso le altre castellanie[23].

I tre castelli di S. Mauro, Caprie e Mocchie, risorse di estrema importanza per S. Giusto, nel corso della seconda metà del Trecento furono alternativamente ipotecati per salvare l'abbazia dai debiti. Nel 1352 l'abate Martino Giusti, già indebitato con Stefano Provana, contrasse un ulteriore debito con Bartolomeo *de Brayda* per la somma di 3600 fiorini ipotecando i castelli di Mocchie e di Caprie come garanzia[24]. Nel 1369 l'abate Edoardo ricevette da Leonardo e Giovanni Barralis una somma per riscattare il castello di Caprie, tenuto ancora in pignoramento da Daniele e Bertino Provana da Carignano, signori di Villar Dora[25]. Infine, per recuperare la somma di sessantamila fiorini che avrebbe dovuto contribuire ai bisogni della Chiesa, l'antipapa Clemente VII nel 1383 impose ai monasteri piemontesi la vendita di alcuni beni tra cui il castello di S. Mauro di Al-

20. E. Mollo, *Castrum Capriarum* cit., p. 75 n. 38.

21. Alla castellania di S. Mauro è parzialmente dedicato il lavoro L. Patria, *Rubiana* cit., se pur incentrato sul villaggio di Rubiana compreso nel territorio della castellania.

22. Cfr. capitolo I, paragrafo 6.2.

23. Si rimanda generalmente all'unico registro conservato prodotto presso la curia di Mattie (Registro 8) e alle edizioni degli atti conservati nell'archivio comunale di Mattie: E. Patria *et al.*, *Mattie. La parrocchia. Il Patouà. Le pergamene*, Melli, Borgone 1980, pp. 317-362, docc. I-XXXIII.

24. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 5 fasc. 30.

25. ASTO, SC, Protocolli Notarili, vol. 7. Per la famiglia Provana cfr. *infra*, p. 262.

mese. Il conte Amedeo VI, dopo aver acquistato il castello, nel luglio del medesimo anno lo infeudò a Oddone Narro *De Merlingis* di Chieri per undicimila fiorini d'oro, la stessa cifra che il conte aveva versato al papa per ottenerlo[26], mentre a novembre l'abate Giacomo tentò di riottenere l'edificio chiedendo un prestito ai fratelli Savi di Susa per la somma novemila fiorini, ipotecando il castello medesimo[27]. Tuttavia le manovre dell'abate fallirono, poiché qualche anno dopo la figlia di Oddone, Alisia, cercò di vendere il castello a un certo Antonio da Ponte: l'abate Giacomo, tramite un procuratore, cercò di impedire la transazione[28] che tuttavia avvenne in egual modo nel 1394[29].

Nonostante queste cessioni – soprattutto quella del castello di S. Mauro, che comprendeva anche la giurisdizione a esso legata – dalla documentazione (rotoli dei conti, registri giudiziari e in generale gli atti sciolti) risulta chiaramente che S. Giusto continuò ancora per tutto il Quattrocento a esercitare la giurisdizione sul territorio delle castellanie.

1.2.2. Fisionomia di una castellania

Le castellanie erano un elemento fondamentale per la gestione del territorio e del patrimonio fondiario dell'abbazia poiché più ci si allontanava dal centro segusino, meno la presenza monastica poteva proporsi come esclusivo riferimento di promozione sociale e religiosa. Infatti «le fortificazioni avevano uno *status* ambiguo tra le funzione protettiva e lo strumento di dominio, in cui non è detto che il ruolo difensivo fosse predominante»[30], nascendo spesso come centro di potere più che da una necessità bellica[31]: da una parte i conti delle castellanie abbaziali riportano poche spese volte a migliorare o a mantenere le parti fortificate del castello, dall'altra la difesa dei *castra* di S. Giusto non era affidata a

26. ASTO, SC, Paesi, Città e provincia di Susa, S. Mauro d'Almese, fasc. 2.

27. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 22.

28. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 26.

29. ASTO, SC, Paesi, Città e provincia di Susa, S. Mauro d'Almese, fasc. 3.

30. A. Settia, *Proteggere e dominare. Fortificazioni e popolamento nell'Italia medievale*, Viella, Roma 1999, p. 158.

31. A. Settia, *Castelli e villaggi nell'Italia padana: popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo*, Liguori, Napoli 1984, pp. 41-45, 189-213; A. Longhi, *Architettura e politiche territoriali nel Trecento*, in M. Viglino M. Davico, C. Tosco (a cura di), *Architettura e insediamento nel tardo medioevo in Piemonte*, CELID, Torino 2003, pp. 23-69.

guarnigioni stabili ma rientrava negli obblighi degli abitanti dei villaggi circostanti[32]. Non sembra che il *castrum* di Caprie abbia svolto funzioni di ricetto per la popolazione locale, mentre a tale scopo fu adibito il castello di S. Mauro nel 1368 quando, in occasione delle incursioni da parte delle compagnie di ventura inglesi assunte da Filippo di Acaia, il castellano abbaziale ordinò agli abitanti di Almese, Rubiana e San Mauro di rifugiarsi presso il castello[33].

L'edificio del castello assolveva principalmente non solo alla funzione di gestione del patrimonio fondiario – essendo dotato di stalle, fienili, forno, magazzini e granaio – ma era anche simbolo della giurisdizione signorile abbaziale. Infatti, era presso il *castrum* che gli uomini delle castellanie prestavano giuramento di fedeltà agli abati[34] – che tra l'altro spesso sostavano nei castelli abbaziali in camere a loro riservate quando erano in viaggio o quando vi erano questioni da trattare in loco[35] – e sempre il *castrum* era sede del carcere e del tribunale: nonostante una sala fosse adibita a tribunale, spesso atti e sentenze erano redatti all'esterno del castello, mentre il carcere era di facile accessibilità e poco custodito, come testimoniano le frequenti evasioni[36].

Ogni castellania era dotata di un organigramma complesso, essendo il castello sede di un vero proprio centro amministrativo organizzato e volto tanto all'esercizio dei poteri signorili quanto all'amministrazione delle terre: oltre il castellano e il suo luogotenente, la figura più rilevante era il gastaldo, che rendeva pubbliche le disposizioni emanate dal castellano e dal giudice. Evidentemente il gastaldo percepiva qualche genere di emolumenti, poiché otteneva la carica in appalto pagando al monastero un censo in natura[37]. Altri funzionari minori erano il notaio di curia, il manderio e il nunzio (che avevano mansioni esecutive come pignoramenti, esazione delle multe, citazioni in giudizio),

32. E. Mollo, *Castrum Capriarum* cit., p. 81.

33. L. Patria, *Rubiana* cit., pp. 76-79.

34. Per Caprie: ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6 fasc. 36. Per Rubiana: L. Patria, *Rubiana* cit., pp. 207-208, doc. I.

35. E. Mollo, *Castrum Capriarum* cit., p. 87.

36. *Ivi*, pp. 89-90; G. Chiarle, *Personaggi e storie* cit., pp. 85-86.

37. Nel 1371 Pietro de Gilli versa una certa quantità di pepe e zenzero «pro firma gastauderie» di Rubiana (ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 19, m. 2 rotolo 25).

il clavario, il cellario (anch'esso con il compito di esazione dei tributi e controllo dei magazzini) e alcuni campari. Oltre a coloro che ricoprivano le cariche istituzionali, presso il castello lavorava un numero indeterminato di persone che si occupavano dei lavori manuali[38].

Sono tràditi due tipi di fonti prodotti dai castellani che sono confluite nell'archivio dell'abbazia: da una parte i rotoli dei conti e dall'altra i registri giudiziari. Presso la curia di ciascuna castellania era infatti presente stabilmente un notaio, differente dai colleghi che lavoravano presso il tribunale segusino, che insieme al castellano si occupava quotidianamente della gestione delle cause avviate da o contro i sudditi dell'abbazia che abitavano all'interno del territorio di ciascuna castellania. I rotoli, invece, che generalmente raccoglievano le spese e le entrate della castellania durante un anno solare, erano presentati all'abate e al ministrale di Susa per la revisione finale.

2. Le cariche

2.1. I ministrali e i loro luogotenenti

All'interno della struttura amministrativa dell'abbazia segusina, il ruolo maggiore era giocato dalla figura del ministrale. Da quel che risulta, i *ministeriales* (all'interno delle fonti abbreviato in *ministrales* o più frequentemente in *mistrales*) erano agenti signorili, episcopali o principeschi che si occupavano di gestione amministrativa. Nel caso sabaudo, in particolare, a partire dall'inizio del secolo XIII i ministrali iniziano a rendere la carica ereditaria, mentre in altri casi le ministralie erano tenute in feudo. In alcune zone oltralpine i castellani, in concorrenza con ufficiali locali dipendenti per esempio dagli enti religiosi, avevano trasformato questi ufficiali locali in loro subalterni[39]. Lungo la prima metà del Duecento assistiamo a un inglobamento della figura del ministrale, semplice agente di controllo all'interno del territorio comitale, nell'organigramma del funzionariato comitale, rendendola così una vera e propria carica amministrativa subordinata a quella di castellano[40].

38. E. Mollo, *Castrum Capriarum* cit., pp. 77-78; L. Patria, *Rubiana* cit., p. 38 sgg.
39. G. Castelnuovo, *Ufficiali* cit., p. 125.
40. Id., *L'administration* cit., pp. 10-14.

La carica del ministrale di S. Giusto non si può sovrapporre alle omonime figure attive presso altre istituzioni ecclesiastiche coeve come l'episcopato di Brescia, dove nel Trecento i *ministrales* erano nunzi nominati dal vescovo[41]. Invece il ruolo dei ministrali segusini, sebbene non ricalcasse totalmente la omonima figura presente nell'organigramma delle castellanie sabaude, era decisamente più importante: i ministrali dell'abbazia di S. Giusto assunsero infatti un ruolo chiave – per non dire principale – all'interno dell'amministrazione e del funzionamento signorile e patrimoniale del monastero segusino.

I ministrali (e i loro luogotenenti) erano funzionari laici esterni all'ambiente monastico, provenienti nella maggior parte dei casi dalle famiglie dei *nobiles* di Susa: a parte rari apporti esterni, esaminati successivamente[42], i ministrali erano quindi ufficiali di provenienza locale, profondamente radicati nel luogo che amministravano. Date le diverse funzioni esercitate, rappresentavano il collegamento intermedio tra il centro del potere – l'abate – e la società locale, di cui però facevano anch'essi parte. L'assunzione della carica da parte dei *nobiles* locali in alcuni casi portò, con l'accrescimento del prestigio personale, alla creazione di una vera e propria carriera funzionariale con l'assunzione di altre cariche amministrative non solo all'interno del monastero (come quella di castellano), ma anche negli uffici del comune e nella castellania sabauda di Susa. Dal canto loro, gli abati usavano l'assegnazione delle cariche come mezzo per la promozione di determinati lignaggi locali, come dimostrano le preferenze dei due abati segusini, Enrico Barralis e Martino Giusti, verso gruppi parentali alleati. Le cariche dunque conferiscono prestigio politico e sono indicatori del rango sociale di chi le ottiene: non è la concessione della carica a elevare socialmente chi la ottiene, ma sono solo i membri del ristretto numero delle famiglie appartenenti alle élites sociali segusine ad accedere alle cariche di ministrale e viceministrale[43].

41. F. Pagnoni, *L'episcopato di Brescia* cit., pp. 191-195.

42. Cfr. oltre paragrafo 3.3.2.

43. Ian Forrest ha dedicato una recente monografia ai *fidedigni*, uomini laici che operavano come intermediari tra comunità della diocesi e vescovo, riferendo a quest'ultimo le informazioni sulle realtà locali che permettevano al presule di governare il territorio.

Per via della specializzazione delle loro funzioni, è possibile suggerire che i ministrali abbaziali avessero un qualche genere di formazione. In particolare il ministrale Moruello Ferrandi[44], il viceministrale Flocardo *de Iallono*[45] e il viceministrale Pietro *de Pisse*[46], sono identificati nelle fonti come notai. Tuttavia quest'informazione emerge da documentazione accessoria: non possiamo escludere che altri ministrali fossero notai, ma non possiamo nemmeno affermare che tutti avessero una formazione notarile. In ogni caso, gli uomini che ricoprivano tale carica all'interno del monastero erano funzionari specializzati poiché si occupavano di amministrare sia la giustizia sia la contabilità.

Nessuna voce dei conti della ministralia di Susa, purtroppo conservati in esiguo numero e concentrati principalmente nella seconda metà del Trecento, riporta pagamenti in favore dei ministrali oppure somme o censi versati da essi per ottenere la carica in appalto, come invece accadeva per i loro colleghi ministrali della castellania sabauda che versavano annualmente un quantitativo di cera per il mantenimento dell'incarico[47]. All'interno di un protocollo notarile si conserva l'atto di assunzione a ministrale della valle di Susa per il monastero di Costantino *de Iallono* datato 27 giugno 1322[48]: si tratta dell'unico atto di assunzione conservatosi per il Trecento[49]. Purtroppo, il testo dell'atto non fornisce indicazioni né sulle modalità di attribuzione della carica, né su un'eventuale remunerazione. L'abate e i monaci, dopo aver verificato l'idoneità

Non si trattava di ufficiali vescovili, ma uomini della comunità spesso non di specchiata moralità che però garantivano un flusso costante di informazioni al vescovo, anche se mediato dagli interessi personali dei *fidedigni*. La scelta dei *fidedigni* tra i parrocchiani contemporaneamente portava con sé e creava divari all'intero della comunità: non solo per sceglierli il vescovo si basava su diseguaglianze già esistenti, ma riponendo fiducia in questi uomini contribuiva a crearne ulteriori. I. Forrest, *Trustworthy men: how inequality and faith made a medieval church*, Princeton University press, Princeton-Oxford 2018, in particolare pp. 114 sgg.; p. 162; p. 243 sgg; pp. 345 sgg.

44. Registro 30, foglio sciolto tra all'interno della coperta (1365-01-13).

45. Registro 12 (1360-08-12).

46. Registro 45 (1379-12-15).

47. Si rimanda generalmente alla serie ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, alla voce *firme*.

48. ASTO, SC, Protocolli Notarili, vol. 4, ff. 39v-40r.

49. Per il Quattrocento invece sono giunti due atti sciolti relativi all'assunzione del ministrale Giorgio Agliaudi: ASDS, ASC, m. 15 fasc. 486; m. 15 fasc. 497.

(*ydonetas*) alla carica di Costantino, gli concedono «ministraliam dicti monasterii hominum vallis Secusie et iurisditionis» con onori e diritti connessi, aggiungedo *licentia* e *mandatum* speciali con lo scopo di «inquirendi et puniendi quascumque personas». Sono inoltre consegnati a Costantino i registri utili allo svolgimento dei suoi compiti («per traditionem cuiusum libri ut moris est»). Infine Costantino promette, sotto l'obbligazione dei suoi beni, di tenere *bene et fideliter* l'ufficio della ministralia.

Non sembra la carica di ministrale avesse una durata prestabilita e, anzi, in certi periodi si assiste a un ricambio abbastanza frequente del personale. Alcuni uomini rimasero in carica pochi mesi mentre altri alcuni anni, fino al ministralato di Costantino *de Iallono* che durò ben trentasette anni. In media, nel corso del Trecento un ministrale rimaneva in carica cinque anni.

Il ministrale in carica era generalmente uno anche se, in determinati periodi, risultano essere due: Francesco e Giacometto Giusti, probabilmente fratelli[50], ricoprirono la carica tra il 1336 e il 1339, mentre tra il 1362 e il 1366 furono ministrali i fratelli Moruello e Francesco detto *Beriat* Ferrandi. Ciascun ministrale aveva una seconda persona al suo fianco, chiamata viceministrale, che compare solo nei registri di cause giudiziarie in quanto sostituto del ministrale stesso. Solo in un caso il viceministrale, alla decaduta del ministrale, fu immediatamente elevato a ministrale: Lorenzetto *de Iallono* ricoprì la carica di suo padre Costantino in seguito alla morte di quest'ultimo. Invece Ippolito Barralis, viceministrale dal 1370 al 1373, diventò ministrale solo nel 1383. A parte il caso di Vincenzo Agliaudi, luogotenente di due ministrali diversi, sembra che i viceministrali fossero scelti personalmente dal ministrale in carica e che la loro funzione fosse legata a quella del loro superiore. In alcuni casi, il ministrale scelse un proprio parente come braccio destro: Costantino *de Iallono* nominò il figlio Lorenzetto che, una volta diventato ministrale a propria volta, scelse come assistente suo fratello Flocardo; Giacometto Giusti predilesse il proprio parente Enrico; infine Leonardo

50. F. Chiapusso, *Saggio genealogico di alcune famiglie Segusine: dal secolo XII fin verso la metà del secolo XIX*, Gratti, Susa 1896, vol. 3, p. 117 sgg.

Barralis fu affiancato da suo fratello Ippolito che, divenuto ministrale qualche anno dopo, come assistenti optò per i nipoti Pietro e Matteo.

La figura del ministrale aveva un ruolo di primo piano all'interno della procedura giudiziaria criminale e civile della curia monastica. Infatti i ministrali, coadiuvati dal notaio di curia, si occupavano della prima parte della procedura raccogliendo i libelli e le escussioni dei testimoni, lasciando invece allo *iudex* il compito di emanare le sentenze. Tra le condanne a morte riportate nei registri abbaziali, solo in un caso viene riportato che la sentenza di impiccagione fu messa in atto dal ministrale[51], mentre negli altri non è specificato chi eseguì materialmente la condanna a morte. I ministrali di S. Giusto inoltre potevano recarsi presso i luoghi in cui era stato commesso un crimine per visionare le prove[52], oppure sostituirsi ai nunzi per la notifica di alcuni atti o per la riscossione di denaro dovuto alla curia. Nonostante il loro ruolo, che incuteva principalmente timore e rispetto, i ministrali erano comunque soggetti a insulti o aggressioni da parte dei rustici. Esemplare è il caso del ministrale Moruello Ferrandi che nell'estate del 1367 fu oggetto di vere e proprie persecuzioni da parte di Gilberto da Gorçano: quest'ultimo, dopo essersi appostato armato per giorni sotto casa del ministrale per insultarlo, una volta catturato e condotto davanti a Moruello, riuscì a divincolarsi dalla presa dei nunzi, aggredendo il ministrale con un *gladium* e graffiandolo al volto.[53].

I ministrali era inoltre responsabili della redazione della contabilità della ministralia di Susa, riportandola su un rotolo pergamenaceo – a modello della contabilità sabauda – suddiviso tra le entrate e le spese. All'inizio di ciascun rotolo i ministrali giurano sui vangeli di riportare i conti

51. «Apud furchas abbacie Secusie […] fuit infrascripta sententia diffinitiva […] per dictum mistralem executioni mandata» (F. Motto *L'attività giurisdizionale* cit., p. 254, doc. VII). I ministrali del priorato di S. Pietro di Novalesa, che esercitava l'alta e la bassa giustizia sui propri territori, alla fine del Duecento eseguivano personalmente le condanne che prevedevano mutilazioni fisiche e, in particolare, la marchiatura in viso con ferri bollenti: M. Chiaudano, *Le curie sabaude* cit., pp. 90-96, doc. XII.

52. In un'inquisizione per una violenza carnale avvenuta in casa della vittima, il ministrale rileva le impronte dello stupratore lasciate sul letto della donna (Registro 31, ff. 110r-112r).

53. Cfr. inoltre *infra*, p. 385.

bene et fideliter sotto pena di una multa di trentacinque lire[54]. I rotoli dei conti – redatti materialmente da un notaio della curia segusina – erano poi consegnati all'abate, a un notaio di curia e in alcuni casi al monaco elemosinario. I ministrali si occupavano anche della raccolta della *vendua*, ovvero la tassa di entratura del possesso del bene pagata al detentore del dominio eminente in occasione della vendita del bene medesimo[55].

Come vedremo nei prossimi paragrafi, nel corso del Trecento alcuni tra gli ufficiali specializzati (giudici, ministrali, notai) legati all'esercizio della giustizia abbaziale prestarono servizio, in momenti diversi, presso entrambe le curie di Susa, quella sabauda e quella abbaziale. Le competenze incrociate di tipo amministrativo, contabile e giudiziario, acquisite da questi uomini durante il lavoro presso una delle curie segusine, insieme al prestigio guadagnato grazie al rapporto privilegiato con l'abate, li rendevano figure appetibili tanto per gli uffici dell'altra curia quanto per quelli comunali. Ben sette uomini, dopo essere stati ministrali presso l'abbazia segusina, furono nominati sindaci di Susa, mentre una volta lasciata la carica di ministrale Moruello Ferrandi e Giusteto Giusti diventarono rispettivamente *clavarius* ed *extimator* del comune segusino. Altri quattro uomini furono poi scelti dal conte di Savoia come castellani in località esterne alla valle di Susa, anche in territorio oltralpino. Invece, i segusini Francesco Ferrandi detto *Beriat* e Luchino Savi prima lavorarono presso gli uffici sabaudi di Susa come ministrali, poi furono assunti con la medesima carica all'interno dell'abbazia[56]: in questo caso furono la reputazione e la formazione acquisiti grazie al lavoro negli apparati comitali a fornire ai due segusini i requisiti per l'ottenimento della carica abbaziale.

54. ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 19, m. 1 e 2, rotolo 32.

55. ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 16, m. 9 n. 39; m. 15. n. 58; § 8, m. 1-5.

56. Gli uomini diventati sindaci e consoli di Susa sono Moruello Ferrandi, Ippolito Barralis, Martino Barralis, Francesco Giusti, Vincenzo Agliaudi, Costantino *de Iallono*, Lorenzetto *de Iallono*, mentre quelli che ricoprirono in seguito la carica di castellano sabaudo Costantino *de Iallono*, Leonardo Barralis, Ippolito Barralis, Aimon *de Poypone*. Per le segnature e la ricostruzione delle carriere si vedano i paragrafi relativi alle diverse famiglie.

2.2. I giudici

2.2.1. L'operato presso il tribunale

Prima di soffermarsi sulla figura dello *iudex* che lavorava presso il monastero di S. Giusto, sia descrivendo il lavoro presso la curia sia delineando un profilo di coloro che ricoprirono questa carica, risulta necessario descrivere anche le funzioni dell'altra importante figura che esercitava la giustizia in valle di Susa, ovvero il giudice nominato dai Savoia. La valle di Susa, insieme ai territori gravitanti intorno alla valle d'Aosta e Lanzo, era l'unica terra cisalpina integrata nel sistema sabaudo composto da balivati e castellanie: nel resto dell'attuale Piemonte sotto il dominio sabaudo, infatti, era il vicario – assistito anch'egli da un giudice – a esercitare i medesimi poteri di castellani e balivi. L'esercizio della giustizia all'interno del principato sabaudo nella seconda metà del secolo XIII – secondo le disposizioni di Pietro II consolidate in seguito durante il governo di Filippo I – era demandato principalmente ai castellani, coadiuvati appunto da un giudice responsabile dei processi di primo grado[57]. Nonostante castellani e balivi giudicassero e pronunciassero sentenze in occasione dei reati minori, incamerando personalmente le relative ammende, «in generale le cause civili vere e proprie, i processi penali che comportavano ammende superiori a una certa entità, e probabilmente in qualche caso gli appelli, erano demandati ai giudici»[58] che erano professionisti laureati.

All'interno del territorio considerato, corrispondente al balivato sabaudo della valle di Susa, era presente dunque un giudice itinerante che, spostandosi tra le sedi di castellania o in altre località, reclutava di volta in volta in loco altri giurisperiti e notai per la risoluzione delle cause. Una volta ottenuto l'incarico, i giudici giuravano di esercitare le funzioni loro assegnate *bene et fideliter* e di render conto di tutte le entrate derivanti dall'amministrazione della giustizia[59]. Mentre i balivi, i castellani o i ministrali erano competenti per i reati punibili con il banno, dal canto suo il giudice

57. M. Chiaudano, *Le curie sabaude* cit.; P. Cancian, *Principato e «dominatus loci»* cit.; Ead., *La giustizia* cit.

58. A. Barbero, *Il ducato di Savoia* cit., p. 25.

59. M. Chiaudano, *Le curie sabaude* cit., p. 31.

sabaudo esercitava principalmente nei casi concernenti le materie civile e a lui spettava il giudizio dei crimini che comportavano la pena capitale, anche se era poi compito del castellano eseguire la sentenza[60]. Il giudice sabaudo, inoltre, aveva competenze sulla giurisdizione volontaria, ovvero la conferma di atti di diritto privato come tutele, *litere cure*, pubblicazioni dei testamenti e atti accessori (come gli inventari dei beni)[61].

Inizialmente i giudici percepivano un salario fisso, mentre a partire dalla seconda metà del Trecento era norma anticipare il denaro per ottenere la carica, generalmente ottimo trampolino di lancio per arrivare ai vertici del governo sabaudo[62]. In una data imprecisata agli inizi del secolo XIV, dopo l'annessione del Canavese al principato sabaudo, alla denominazione di *iudex vallis Secusie* si aggiunse anche *Canapicii*, territorio che al di qua delle Alpi, insieme alla valle di Susa, faceva parte della *terra vetus* in contrapposizione alla *terra principatus* (corrispondente all'antico principato d'Acaia, da Torino a Savigliano, da Moncalieri a Pinerolo)[63]. L'origine dei giudici della valle di Susa era generalmente transalpina, anche se già dagli anni Novanta iniziarono a essere nominati anche uomini originari al di qua delle Alpi[64]. Al momento nessuna ricerca ha studiato la formazione delle persone che ricoprivano questa carica, anche se si può notare che, mentre nel Duecento l'università di Bologna rimaneva la scelta principale, dal secolo successivo il quadro si complicò con l'apertura delle università di Montpellier e Avignone[65].

Anche S. Giusto si premurò di affidare la gestione della giustizia a un professionista a partire dagli anni Settanta

60. *Ivi*, pp. 37-38.

61. *Ivi*, p. 39.

62. G. Castelnuovo, *Ufficiali* cit., p. 257. In realtà già negli anni Sessanta del Duecento, mentre i giudici degli altri uffici del principato sabaudo percepivano un salario fisso, la giudicatura della valle di Susa era data in appalto per una somma di 20 lire viennesi: M. Chiaudano, *Le curie sabaude* cit., p. 32.

63. G. Castelnuovo, *Ufficiali* cit., p. 122.

64. P. Cancian, *La giustizia* cit., p. 257.

65. G. Castelnuovo, *Ufficiali* cit., p. 199; P. Rosso, *Carriere ecclesiastiche e risorse intellettuali in area alpina: gli studi universitari dei cadetti Savoia (secoli XIII-XV)*, in F. Panero (a cura di), *Comunità urbane e centri minori dei due versanti delle Alpi Occidentali. Circolazione di persone e relazioni culturali, politiche e socio-economiche*, Centro internazionale di studi sugli insediamenti medievali, Cherasco 2020, pp. 73-124.

del secolo XIII, modellando la struttura della propria curia e i compiti del proprio giudice in base all'esempio sabaudo. Nonostante sembra che una curia strutturata si sia formata a partire dai primi decenni del Trecento, il monastero di S. Giusto si avvaleva almeno dal 1272 di un giudice, che poteva giudicare i *maleficia* commessi dai sudditi del monastero e che aveva il diritto punire questi ultimi, non solo con la requisizione dei beni ma anche con la carcerazione, l'amputazione degli arti e persino con la morte, tanto che il cenobio deteneva presso Susa le proprie carceri e le proprie forche[66].

A partire dal 1324, primo anno coperto dai registri dalla curia abbaziale di Susa, possiamo osservare l'attività quotidiana della figura del giudice, definito «iudex curie monasterii Sancti Iusti de Secusia» oppure «iudex terre et iurisditionis monasterii Sancti Iusti de Secusia». Fin dai primi registri si nota come, nel corso dell'attività quotidiana del tribunale, i ministrali di Susa e i castellani abbaziali si occupassero con speciale delega della gestione delle cause criminali raccogliendo i libelli, escutendo i testimoni e provvedendo alla chiusura delle cause con il raggiungimento di un accordo tra le parti o con il pagamento di una multa, mentre il giudice raramente partecipava alla amministrazione quotidiana delle cause criminali intervenendo invece direttamente per l'emanazione delle sentenze (privilegio non detenuto dai ministrali) oppure saltuariamente per l'irrogazione dei banna. Al contrario, all'interno dei registri di cause civili discusse a Susa, l'intervento dei giudici – in alternanza con i ministrali – risulta decisamente più frequente, anche se non quotidiano, occupandosi questi della raccolta dei libelli, dell'emissione degli atti di comparizione e naturalmente dell'emanazione delle sentenze. Inoltre, ai giudici abbaziali era demandato il compito di amministrare la giurisdizione volontaria ovvero l'assegnazione di tutele e la redazione degli inventari dei beni dei defunti, riportati in registri a parte rispetto a quelli delle cause civili e criminali. Il giudice non svolgeva le sue mansioni solo presso la curia della ministralia di Susa, ma anche presso i tribunali delle

66. Si tratta delle *positiones* presentate nel 1275 dai monaci di S. Giusto in occasione della lite con Pietro *de Alavardo* per l'uso delle acque all'interno della villa di Susa. Per la descrizione della lite cfr. capitolo III, paragrafo 1.3.

castellanie abbaziali: in alcune occasioni si recava direttamente in loco, mentre in altri casi i criminali erano portati a Susa per l'esecuzione delle sentenza.

Non possediamo documenti che attestino forme di assunzione dei giudici. I conti dell'abbazia, riportati sui rotoli prodotti dal ministrali di Susa, sono tràditi in maniera frammentaria e, all'intero dei pochi rotoli superstiti, nessuna voce riporta eventuali pagamenti in favore dei giudici abbaziali fino al conto del biennio 1390-1392 che attesta una spesa di due fiorini e nove terzoli come *salarium* del giudice del monastero Egidio Zecca[67]. Nel conto successivo, riferibile al biennio 1392-1394, la somma data a Egidio «pro parte pensionis sue iudicature» ammonta invece a sette fiorini[68]. A fine del secolo XIV, il giudice percepiva dunque un salario fisso ma, poiché nei conti anteriori non sono registrati altri pagamenti in favore dei giudici, non sappiamo come funzionasse la prassi negli anni precedenti; l'assenza di attestazioni anteriori o di ulteriori documenti che chiariscano la natura del legame tra i giudici e il monastero rappresenta una lacuna significativa per ricostruire da una parte i rapporti che intercorrevano tra i giudici e il monastero e dall'altra il ruolo specifico esercitato da questi giudici, soprattutto per quanto riguarda la seconda metà del Trecento.

Infatti, nel corso degli ultimi quarant'anni del secolo XIV alcuni uomini che figurano come giudici del monastero ricoprirono anche cariche interne all'amministrazione del principato sabaudo[69]. In particolare Girardo *de Galeriis* di Racconigi, giudice presso la curia abbaziale nel 1360, fu nominato dal conte di Savoia giudice delle appellazioni per la valle di Susa e per il Canavese nel 1359; il vercellese Sigismondo da Carisio detto *Solerio* nel 1372 ricoprì contemporaneamente la carica di giudice sabaudo della valle di Susa e quella di giudice abbaziale; il savoiardo Pierre de Murs, *legum doctor*, fu castellano sabaudo tra l'inizio del 1372 e l'estate 1374 rivestendo per il primo anno e mezzo anche il ruolo di giudice S. Giusto, con il saltuario appellativo di «iudex monasterii in assisiis»; il pavese Surelone

67. ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 19, m. 1 e 2, rotolo 36.

68. ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 19, m. 1 e 2, rotolo 37.

69. Per le biografie e le carriere dei giudici con relativa bibliografia si veda paragrafo successivo.

di Mezza Barba, giudice sabaudo di Torino tra il 1368 e il 1382, fu anche giudice del monastero nella seconda metà degli anni Settanta; infine Beltramin Corvagia, di origini per ora sconosciute, fu giudice abbaziale nel 1398 mentre due anni dopo svolse l'incarico di giudice della valle di Susa e del Canavese per il conte di Savoia.

Nonostante il confronto con la lista – se pur non completa – dei giudici sabaudi della valle di Susa mostri come gli uomini che ricoprivano la carica di giudice sabaudo e quella di giudice abbaziale non fossero necessariamente la stessa persona, i dati sembrano mostrare l'esistenza un circuito di professionisti laureati strettamente collegato a quello del funzionariato sabaudo. Tuttavia è necessario chiedersi se questo fenomeno, ricorrente a partire dagli anni Sessanta, possa essere messo in relazione con l'emanazione del privilegio concesso nel 1356 dall'imperatore Carlo IV in favore del conte Amedeo VI: l'imperatore, con lo scopo di rendere il principato sabaudo un baluardo contro l'espansione francese, oltre a confermare tutti i privilegi spettanti ai conti di Savoia, delegò ad Amedeo in quanto vicario imperiale l'esercizio del diritto di giudicare in appello le cause discusse presso i giudici secolari di vescovati e abbazie siti entro i confini del principato sabaudo[70]. La concessione non riguardava le cause con protagoniste le persone dei vescovi o degli abati, che in appello avrebbero continuato a rivolgersi all'impero da cui direttamente dipendevano, bensì alle cause riguardanti i sudditi di vescovi e abati. Ad Amedeo fu quindi concesso un vero e proprio diritto "de non appellando", poiché le sue sentenze dovevano essere accettate senza contraddittorio[71].

Nonostante all'interno dei vasti studi sull'amministrazione sabauda Guido Castelnuovo o Alessandro Barbero non facciano cenno a una carica di questo genere, secondo Luigi Cibrario nel 1359 – e quindi in seguito all'emanazione della concessione imperiale – Girardo *de Galeriis* di Racconigi fu

70. G. Tabacco, *Lo Stato sabaudo nel Sacro Romano Impero*, Paravia, Torino 1939, pp. 83-84.

71. La concessione imperiale, fortemente voluta da Amedeo VI, rientrava nel progetto sabaudo in atto già dal secolo precedente volto all'erosione delle autonomie di vescovi e abati che frammentavano con nuclei di poteri autonomi il territorio del principato sabaudo: G. Castelnuovo, *Ufficiali* cit., pp. 61-63.

nominato dal conte di Savoia giudice delle appellazioni per la valle di Susa e per il Canavese[72]. Al momento sembra si tratti di una carica diversa rispetto a quella del giudice sabaudo della corte d'appello a Chambéry, attiva già dagli anni Trenta del Trecento: quando Girardo *de Galeriis* assunse l'incarico di giudice delle appellazioni per la valle di Susa e il Canavese, il giudice della appellazioni a Chambéry era Girard d'Estrées di Châtillon-en-Dombes (che ricoprì la carica dal 1352 al 1362)[73]: sembrerebbe quindi che la carica di giudice delle appellazioni di valle di Susa e Canavese fosse altra rispetto non solo al giudice delle appellazioni di Chambéry ma anche rispetto alla carica di giudice ordinario della valle di Susa. Il fatto che per i quasi cinquant'anni successivi all'emanazione del diploma di Carlo IV sei giudici abbaziali su sette facessero parte del funzionariato sabaudo potrebbe essere spia di una non sistematica ma comunque evidente commistione tanto di cariche quanto di funzionari all'interno di istituzioni diverse.

In ogni caso, il doppio ruolo rivestito da alcuni giudici nel corso della seconda metà del Trecento incideva notevolmente sulla loro presenza presso la curia abbaziale: facendo un confronto con le presenze di Giacomo *Iuvenis* (da una parte originario da Susa e dall'altra titolare solo della carica di giudice abbaziale) che, oltre a presiedere la curia abbaziale almeno due giorni al mese[74], ricoprì la funzione per ben sette anni, notiamo che invece gli altri giudici, attivi contemporaneamente anche all'interno dell'amministrazione comitale, non solo rimanevano in carica per un periodo molto più breve (massimo di due anni), ma sedevano presso il *bancum iuris* abbaziale con frequenza inferiore[75].

72. L. Cibrario, *Origini e progresso delle instituzioni della Monarchia di Savoia*, Stamperia reale, Torino 1854, p. 156.

73. G. Castelnuovo, *Ufficiali* cit., p. 206.

74. Data l'impossibilità di fornire la segnatura di ogni singola data, si rimanda generalmente ai registri in cui Giacomo *Iuvenis* figura come giudice: Registri 45, 47-52, 55.

75. Sigismondo da Carisio cinque volte in un anno (aprile, maggio e luglio 1372), Pierre de Murs cinque volte nel corso del 1373 (febbraio, aprile, maggio e luglio), Surleone Mezza Barba otto volte nell'arco di due anni (gennaio, febbraio e luglio 1375, febbraio, marzo e dicembre 1377). Nella prima metà del secolo, invece, i giudici di origine segusina ovvero Pietro Barralis (1324-1327;1355-1357) e Martino Giusti (1338-1355) presenziavo presso la curia abbaziale in media circa tre giorni a settimana.

2.2.2. Profili e canali di reclutamento

Nella seconda metà del secolo XIV alcuni uomini ricoprirono, oltre alla carica di giudice del monastero, anche ruoli all'interno dell'amministrazione giudiziaria sabauda. Visti non solo la specificità di queste figure e la loro eterogenea provenienza, ma anche il legame con la storia istituzionale dell'abbazia e dei conti di Savoia, ai profili prosopografici dei giudici del monastero sarà dedicato un apposito paragrafo rispetto a quelli degli altri ufficiali del monastero di origine prevalentemente segusina. Non sono al momento note le dinamiche di selezione dei giudici anche se sembra esserci da una parte un legame stretto con la persona che ricopriva la carica di abate (poiché i giudici risultano legati a un solo abate, al contrario dei ministrali che proseguono la loro carriera anche durante abbaziati differenti), dall'altra un'influenza dei conti dei Savoia nei criteri di assunzione o comune nei canali di selezione dei giudici abbaziali[76].

76. La situazione dell'abbazia di S. Giusto, ente religioso ma osservato in questa sede come potere signorile, pone lo studio prosopografico dei suoi giudici in un contesto peculiare. La delineazione dei profili dei giudici all'interno delle curie ecclesiastiche, ovvero quelle vescovili, corrisponde necessariamente alla sovrapposizione della carica di giudice alla figura del vicario vescovile che era un uomo di chiesa: Pagnoni, *L'episcopato di Brescia* cit., p. 162 sgg., Tanzini, *Una chiesa a giudizio* cit., 76 sgg., M. C. Rossi, *Gli 'uomini del vescovo'. Familiae vescovili a Verona (1259-1350)*, [s.n.], Venezia 2001, p. 37 sgg. I circuiti di reclutamento e i profili dei giudici laici che nei comuni seguivano il podestà sono stati oggetto di recenti studi: F. Pagnoni, *Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento*, in A. Bassani, M. Calleri, M. L. Mangini (a cura di), *Liber sententiarum* cit., pp. 61-73, I. Lazzarini, *Podestà, giudici, capitani a Mantova in età comunale*, in J.-C. Maire Vigueur (a cura di), *I podestà dell'Italia comunale*, vol. I: *Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri*, École Française de Rome, Roma 2000, vol. 1, pp. 141-145; M. Vallerani, *La familia du podestat. À propos de la mobilité des officiers et de la culture juridique dans l'Italie communale*, in *Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge. 40e Congrès de la SHMESP, Nice, 4-7 juin 2009*, Publications de la Sorbonne, Paris 2010, pp. 325-336. Per i meccanismi di reclutamento dell'officialità angioina: R. Rao, *La circolazione degli ufficiali nei comuni dell'Italia nord-occidentale durante le dominazioni angioine del Trecento. Una prima messa a punto*, in R. Comba (a cura di), *Gli Angiò nell'Italia nord-occidentale (1259-1382)*, UNICOPLI, Milano 2006, pp. 229-290 e P. Rosso, *Strategie di reclutamento e profili intellettuali dell'ufficialità locale angioina nell'Italia nord-occidentale (1259-1382)*, «Mémoire des princes angevins», X (2013-2017), pp. 1-37. Un recente contributo di Federico Del Tredici ha indagato il funzionamento della giustizia della signoria dei Borromeo soffermandosi sul personale: F. Del Tredici, *La giustizia dei Borromeo. Suppliche e costruzione di un piccolo stato signorile alla fine del medioevo*, «Archivio storico lombardo», CILCV (2019), pp. 71-103. Per una sintesi sul reclutamento degli ufficiali degli stati italiani tra tardo medioevo e prima età moderna: G. Castelnuovo, *Offices and officials*, in A. Gamberini, I. Lazzarini (a cura di), *The Italian Renaissance State*, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2012, pp. 368-384. Per il reclutamento dei giudici all'interno del principato sabaudo si vedano le note successive con la bibliografia di Guido Castelnuovo.

S. Giusto era dotata di un proprio giudice almeno dal 1272, quando un certo Guglielmo risulta giudice del monastero[77], forse quel Guglielmo Fargulli, *iurisperitus* segusino, che nel 1322 risulta essere *iudex curie domini abbatis Secusie*[78]. Dopo oltre quarant'anni di silenzio documentario, lo *iurisperitus* Pietro Barralis è definito come *iudex monasterii* in un'imbreviatura del 1317[79]: probabilmente Pietro iniziò a sostituire Guglielmo, suo cugino, quando questi inizio ad accusare i problemi di salute che lo avrebbero portato alla morte nel 1323[80]. Pietro Barralis presterà servizio durante l'abbaziato del suo parente Enrico sino ai primi di gennaio del 1328, quando fu rimosso dall'incarico con la presa del potere da parte del nuovo abate Martino Giusti, esponente di una tra le famiglie nemiche dei Barralis. Durante gli ultimi anni dell'abbaziato di Martino, Pietro tornerà a ricoprire la carica di giudice abbaziale alla fine del 1355, rimanendo in carica fino alla tragica morte avvenuta nel 1357[81].

Una volta destituito Pietro dallo scranno del tribunale, l'abate Martino lo sostituì con Andrea *de Bonadonna* (1334-1341), uomo di probabile origine oltralpina che nel decennio precedente era stato castellano per i Savoia (1319-1323)[82] e procuratore in Moriana per Amedeo v all'inizio degli anni Venti[83]. Nel 1338, per motivi non esplicitati, Andrea fu sostituito momentaneamente da Rodolfo *de Nepo-*

77. A causa del pessimo stato di conservazione dell'atto, nell'edizione l'autore non ha trascritto il cognome di Guglielmo: A. Galvagno, *La famiglia segusina* cit., doc. VI.

78. Nel 1323 Guglielmo Farguilli nel suo testamento aveva destinato tutto il suo patrimonio alla fondazione di una certosa femminile nella casa patera che si trovava a Menolzio (oggi borgata di Mattie), territorio sotto il dominio signorile di S. Giusto. Una volta defunto Guglielmo, gli esecutori testamentari – tra cui Francesco Bertrandi, priore della certosa di Monte Benedetto – tentarono per alcuni anni, sempre ostacolati dall'abate segusino Enrico Barralis, di trovare un'altra terra dove costruire il monastero. Nel frattempo il patrimonio lasciato da Guglielmo, a causa delle ingenti spese, si era ormai ridotto al minimo così che nel 1328 i certosini di Monte Benedetto, prendendo atto della situazione finanziaria e patrimoniale, rinunciarono al progetto: L. Patria, *Storia di un monastero* cit.

79. ASTO, SC, Protocolli Notarili, vol. 2 (1317-03-30).

80. L. Patria, *Storia di un monastero* cit., p. 262.

81. Per le fazioni interne a Susa e per la morte di Pietro Barralis cfr. oltre paragrafo 3.3.1.

82. *Archivio di Stato di Torino. Serie di Nizza e della Savoia: inventario*, [s. n.], Roma 1962, p. 15.

83. A. Gros (a cura di), *Histoire de la Maurienne. Des origines au XVI^e siècle*, Éditions des Régionalismes, Cressé 2013, vol. 1, p. 175.

tibus, membro di una famiglia originaria di Piobesi, vicino Torino, stabilitasi successivamente a Moncalieri. Rodolfo, presente nella documentazione moncalierese tra il 1338 e il 1341, risulta membro del consiglio e nel 1339 è indicato come rettore della società di popolo[84].

Dopo Andrea *de Bonadonna*, l'abate Martino assunse come giudice un suo omonimo parente, lo *iurisperitus* Martino Giusti, rimasto in carica fino alla morte avvenuta nel 1355. Una volta defunto anche Pietro Barralis, che prese il posto di Martino fino al 1357, per i tre anni successivi tra le pagine dei registri non compare alcun giudice. Girardo *de Galeriis* di Racconigi, nominato l'anno precedente giudice delle appellazioni di val di Susa e Canavese per conto dei Savoia, giudicò in quanto *iudex monasterii* dall'aprile al novembre del 1360.

All'interno dei registri di curia prodotti nel corso degli abbaziati di Giacomo Panissera (1362-1365) e di Edoardo di Savoia (1365-1371) non si accenna ad alcun giudice, facendo supporre che la giustizia dei sudditi abbaziali fosse stata lasciata per quel periodo totalmente in mano ai ministrali. In contemporanea all'elezione del nuovo abate Guido, avvenuta nel 1371, fu nominato giudice Sigismondo de Carisio. Il *legum doctor* Sigismondo da Carisio detto *Solerio*, di origine vercellese[85], già giudice della valle Susa e del Canavese per il conte di Savoia nel novembre 1370[86], nel febbraio del 1371 risulta essere *iudex* del monastero segusino[87]. Sigismondo, che presiedette le cause civili tra i mesi di aprile e luglio 1372, all'interno dei registri della curia abbaziale è appellato in maniera significativa con il doppio titolo di «legum doctor iudex Vallis Secusie et Canapicii ac monasterii Sancti Iusti de Secusia». Probabilmente già dagli inizi degli anni Settanta, in vista dell'espansione sabauda nel Vercellese (terra di conflitto con i Visconti per i decenni successivi),

84. Per la famiglia *de Nepotibus*: U.M. Delmastro, *Un "Popolo" tra comune e principe. Moncalieri, 1328-1367*, tesi di laurea magistrale, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Storici, a.a. 2019-2020, pp. 71, 92-93, 138, 140-141 e Id., *"Il popolo del principe"*, «Quaderni Storici», CLXIX (2022), p. 207.

85. P. Rosso, *Studio e poteri* cit., p. 199.

86. ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 6, vol. 4. Il registro, inventariato e descritto come "Consegnamenti di Susa ricevuti [da] Micheletto Fornerii", è in realtà un protocollo notarile dello stesso Micheletto.

87. Registro 8, f. 37r.

il conte Amedeo VI era intenzionato a intrattenere buoni rapporti con le importanti famiglie locali, tra i quali i de Carisio, famiglia nobile di Vercelli particolarmente attiva nel Duecento[88]. La nomina contemporanea a giudice della valle di Susa e a giudice del monastero di Sigismondo da Carisio, figura non proveniente dall'aristocrazia e dal funzionariato savoiardo ma dall'ambiente nobile universitario vercellese, potrebbe aver avuto, tra gli altri, lo scopo di creare e formalizzare una connessione con i nuclei familiari locali; dal canto loro, a queste famiglie poteva risultare utile stringere un rapporto privilegiato con il principe. Non è improbabile che l'abate di S. Giusto, sotto l'influenza di Amedeo VI, abbia deciso di inserire all'interno dei quadri amministrativi del cenobio Sigismondo de Carisio, già giudice della valle di Susa e del Canavese in nome del conte. Con un unico uomo a capo della gestione di entrambi i tribunali segusini, forse Amedeo VI sperava di prevenire i conflitti con l'abate nell'esercizio della giustizia in valle di Susa.

L'uomo che ricoprì la carica di giudice all'interno del tribunale abbaziale dopo Sigismondo fu una persona che godeva dell'estrema fiducia di Amedeo VI: si tratta di Pierre de Murs, esponente di spicco dell'alta società sabauda. Il padre, anch'egli di nome Pierre, diventò giudice d'appello negli anni 1345-1348, dopo aver prestato servizio ai Savoia come procuratore del Bugey, giudice di Moriana e Tarantasia e avvocato comitale, ricoprendo inoltre nel 1350 la carica di professore di diritto all'università di Avignone. Il figlio Pierre, ovvero colui di cui ci stiamo occupando, è definito

88. I signori di Carisio, ufficiali del vescovo di Vercelli e legati i marchesi del Monferrato nel corso del secolo XII, nel secolo successivo non riuscirono tuttavia ad affermarsi politicamente a Vercelli: F. Cissello, *La mobilità nella Chiesa per la storia di una città comunale. Territorio, confini e relazioni di Vercelli (XII-XIII secolo)*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Storici, a.a. 2014-2017, p. 176 sg. e 293-296 e R. Rao, *Fra comune e marchese. Dinamiche aristocratiche a Vercelli (seconda metà XII-XIII secolo)*, «Studi Storici», XLVI (2003), p. 78. Ringrazio Francesco per avermi concesso in lettura la sua tesi di dottorato. Due importanti membri della famiglia da Carisio furono Giacomo, che salì alla cattedra episcopale Torinese a inizio del secolo XIII, e Filippo, laureato all'università di Padova, figura di primo piano nei quadri dell'*Ordo Praedicatorum* nei decenni centrali del secolo XIII. A inizio Trecento il civilista Giovanni de Carisio, che operò frequentemente anche al di fuori dell'area vercellese, è attestato come *legum professor* (1306) e *iuris utriusque professor* (1310) a Vercelli. Per Giacomo de Carisio: G. Casiraghi, *Vescovi e città nel Duecento*, in *Storia di Torino*, vol. I cit., pp. 664-668. Per Filippo e Giovanni de Carisio: P. Rosso, *Studio e poteri* cit., pp. 20-28, 75, 196.

da Castelnuovo "dottore in legge e cavaliere"[89], attributi che ritroviamo riferiti a Pierre anche nei registri del tribunale segusino. Oltre a insegnare all'università di Angers[90], egli fu consigliere sabaudo tra il 1362 e il 1407, in quanto esperto di diritto, insieme a Guichard Marchand, con cui fece parte dei consigli ristretti che i duchi francesi imposero a Bona di Borbone in seguito alla morte di Amedeo VII e ai contrasti tra Bona e sua nuora, rimanendo all'interno del consiglio anche dopo l'avvento di Amedeo VIII. In base ai conti della castellania sabauda di Susa, Pierre de Murs fu castellano dal 2 gennaio 1372 al 19 agosto 1374[91] assistito dal suo luogotenente Girard Robert. In contemporanea alla carica di castellano sabaudo di Susa, Pierre de Murs ricoprì anche quella di giudice del monastero di S. Giusto per quasi un anno e mezzo: infatti, il *legum doctor* savoiardo mediò tra le parti in sei cause criminali, discusse tra il 10 febbraio 1372 e il 6 ottobre 1373[92], mentre tra febbraio e luglio del 1373 presiedette cinque cause civili. All'interno del registro di cause civili, Pierre de Murs è associato, come i suoi predecessori, alla definizione di « iudex terre iurisdicionis monasterii Sancti Iusti de Secusia» mentre in quello di cause criminali, oltre al semplice «iudex monasterii», in due occasioni è definito «iudex monasterii in assisiis».

Dopo Pierre de Murs, un terzo uomo incardinato tra i quadri dell'amministrazione sabauda entrò come giudice all'interno del monastero ovvero Surelone di Mezza Barba da Pavia[93] (1374-1377). Surleone, *iuris utriusque peritus*, era in Piemonte già dal 1365 come vicario del vescovo Giovanni di Rivalta[94]. Surleone fu poi nominato giudice di Torino per i Savoia nel 1368, con il compito di giudicare per conto del vicario, ricoprendo tale carica fino alla morte avvenuta nel 1382. In più occasioni fu appaltatore della gabella di To-

89. G. Castelnuovo, *Ufficiali* cit., pp. 205-206.

90. *Ivi*, pp. 162-163.

91. ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, m. 4.

92. Registro 38.

93. Pavia era un'importante fucina per il reclutamento dei giudici nei domini viscontei: F. Pagnoni, *Selezione e circolazione* cit., pp. 67-68.

94. P. Rosso, *Negli stalli del coro. I canonici del capitolo cattedrale di Torino (secc. XI-XV)*, il Mulino, Bologna 2014, p. 271. Nel 1380 Surleone stende un *consilium* relativo a una questione che coinvolgeva nuovamente i signori di Rivalta: Rosso, *Negli stalli del coro* cit., pp. 283-284.

rino e prestò denaro al comune, guadagnandosi una certa impopolarità[95]. Nel 1381 fu inoltre testimone alla pace di Torino, epilogo della guerra di Chioggia, ottenuta con la mediazione dello stesso Amedeo VI di Savoia, dimostrando la propria vicinanza al conte.

A sostituire Surleone fu Giacomo *Iuvenis*, primo segusino dopo trent'anni a ricoprire la carica di giudice. Il *dominus* Giacomo, *iurisperitus* nel 1365[96], aveva preso parte in prima persona ai conflitti sorti tra i *nobiles* di Susa nel 1356 che avevano portato alla morte del giudice Pietro Barralis ed era stato egli stesso bersaglio di una congiura – poi sventata – da parte dei Barralis volta alla sua morte[97]. In base alle fonti esaminate, non sembra che Giacomo abbia ricoperto anche cariche per i conti di Savoia ma rivestì ininterrottamente il ruolo di giudice abbaziale tra il 1378 e il 1385.

Dopo Giacomo, fu il giurisperito di Moncalieri Egidio (chiamato anche Gilio) Zecca a lavorare come giudice presso monastero segusino tra il 1389 e 1393. Egidio, attestato nella documentazione moncalierese dal 1358 sino agli anni Ottanta, non partecipò in maniera attiva alla vita comunale del paese natale, anche se negli anni precedenti alcuni membri della sua famiglia avevano preso parte al consiglio. Alla fine degli anni Cinquanta fu confinato insieme ad alcuni parenti a causa di una lite sorta con altre famiglie di Moncalieri[98].

Infine, l'ultimo giudice del monastero segusino attestato nel secolo XIV fu Beltramin Corvagia (1398), formatosi presso l'università di Pavia, dove fu anche rettore dell'*universitas iuristarum* nell'anno accademico 1376-77[99]. Oltre a essere giudice per il monastero segusino, in territorio cisalpino ricoprì la carica di giudice di Moncalieri[100] e nell'anno 1400 quella di giudice della valle di Susa e del Canavese per il

95. A. Barbero, *Un'oligarchia urbana* cit., pp. 18-19.

96. *Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur vel a catholicis scriptoribus celebrantur*, apud Socios Bollandianos, Bruxelles 1910, vol. 3, p. 684.

97. Cfr. oltre paragrafo 3.1.

98. Per la famiglia Zecca: U.M. Delmastro, *Un "Popolo"*cit., pp. 32, 42, 56, 65, 93, 148-149.

99. R. Maiocchi, *Codice diplomatico dell'Università di Pavia*, Premiata Tipografia Successori Fratelli Fusi, Pavia 1905, vol. 1, docc. 55, 63, 66, 67, 76.

100. G.C. Buraggi, *I giureconsulti dell'Università di Torino nel Quattrocento*, «Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino», LXIX (1913-1914), p. 62.

conte di Savoia[101]. Nel 1415, insieme a due colleghi, fu investito da Ludovico d'Acaia del compito di gestire la riscossione di pedaggi dovuti da privati cittadini di Torino[102].

Al contrario dei ministrali, i giudici non solo erano professionisti qualificati, ma provenivano nella maggior parte dei casi da fuori le mura segusine, spesso legati in qualche modo al conte di Savoia in carica: un ulteriore filo rosso che legava il tribunale della castellania sabauda e quello dell'abbazia.

2.3. I castellani

Il castellano, che faceva le veci dell'abate nella terra sotto la sua giurisdizione, rappresentava all'interno della circoscrizione la carica più alta, svolgendo il ruolo di raccordo tra l'abate e la società locale. Secondo alcuni capitoli degli statuti quattrocenteschi di Rubiana, villaggio che rientrava nella castellania di S. Mauro, il castellano di S. Giusto doveva giurare di osservare senza alcun abuso le leggi locali, mentre ai sindaci spettava l'incarico di sollecitare quest'obbligo, dando prova del giuramento con un atto redatto da un notaio[103].

Le castellanie erano quattro ma frequentemente le cariche di castellano di Caprie e di Mocchie erano ricoperte da una sola persona che, in alcuni casi, ricopriva anche quella di castellano di S. Mauro. Se all'inizio del Quattrocento i castellani di S. Giusto ricevevano un salario fisso insieme agli emolumenti sulle entrate derivanti da *vendue*, tutele e *banna*[104], forse per il secolo precedente si può ipotizzare una modalità diversa di concessione della carica: infatti, a metà del Trecento l'abbazia risulta indebitata con Stefano Provana[105] e con Bartolomeo de Brayda[106], castellani abbaziali rispettivamente nel 1348-1351 e nel 1354-1357, suggerendo l'affidamento della carica per appalto ai creditori

101. G. de' Conti Avogadro di Valdengo, *Storia della Abbazia di S. Michele della Chiusa*, Tip. di Pietro-Alberto Ibertis, Novara 1837, p. 23.

102. G. C. Buraggi, *I giureconsulti* cit., p. 62.

103. L. Patria, *Rubiana* cit., pp. 30-31.

104. ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 19, m. 3 fasc. 4; fasc. 44. I castellani di S. Mauro percepiscono un salario fisso di 25 fiorini annui, così come i castellani sabaudi nel 1442: G. Castelnuovo, *Ufficiali* cit., p. 122.

105. Per la famiglia Provana cfr. *infra*, p. 262.

106. ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 5 fasc. 30.

del monastero (i cosiddetti *mutua super officiis*)[107]. L'incarico non sembra avere una durata fissa anche se, in mancanza di fonti continuative come quelle che riportano i nomi dei ministrali, non è possibile formulare ipotesi precise.

La carica di castellano, al contrario dell'omonimo ufficio sabaudo, non era una funzione onorifica che gli ufficiali, una volta ottenuta, delegavano a terzi, ma un impegno concreto a tempo pieno: i castellani avevano un ruolo centrale nella gestione del patrimonio e del *dominium* presso le zone periferiche del territorio abbaziale. Mentre a fine Trecento i Savoia imposero ai loro castellani l'obbligo di residenza in loco[108], non sappiamo se tale obbligo fosse prescritto anche ai castellani abbaziali, sebbene dai registri giudiziari risulta che questi ultimi trascorressero gran parte del loro tempo presso la castellania a loro affidata, presiedendo quasi quotidianamente il tribunale. Ogni castellano era coadiuvato da un vice nominato probabilmente dal suo superiore, così come era d'uso all'interno degli uffici sabaudi[109] e come sembra confermare l'incontrastato dominio dei Barralis tra le cariche di castellano e vicecastellano nel terzo quarto del Trecento.

Nella maggior parte dei casi, coloro che ricoprivano la carica di castellano e del suo luogotenente non erano reclutati localmente, ma appartenevano alle famiglie dei *nobiles* segusini e potevano già aver lavorato come ministrali presso il monastero. Si trattava evidentemente di persone con una formazione specializzata, che prevedeva la conoscenza di nozioni di diritto. Così come per i ministrali, nel corso del Trecento anche la scelta dei castellani fu influenzata dalle lotte tra fazioni che divisero i *nobiles* di Susa per tutto il secolo[110].

I compiti dei castellani erano tanto l'esercizio dei poteri giurisdizionali in vece dell'abate quanto la coordinazione e il controllo della raccolta delle risorse e in generale delle entrate. Presumibilmente ogni anno i castellani portavano le pezze giustificative per la contabilità al monastero di Susa dove, coadiuvati dai notai della curia segusina, erano redatti i conti delle singole castellanie, su modello di quelli sabaudi

107. G. Castelnuovo, *Ufficiali* cit., p. 257.
108. *Ivi*, p. 125.
109. *Ivi*, p. 126.
110. Cfr. oltre paragrafo 3.1.

e suddivisi tra entrate e uscite sia di tipo signorile sia di tipo patrimoniale[111]. I castellani presentavano all'abate i conti giurando di «bene et fideliter computare» sotto pena il pagamento di una multa di venticinque lire[112].

Per quanto riguarda invece l'esercizio della giustizia, i castellani – sostituiti saltuariamente dai loro luogotenenti – avevano lo stesso compito dei ministrali presso la curia della ministralia di Susa, ovvero accogliere in prima istanza le cause criminali e civili: insieme al notaio della castellania, raccoglievano i libelli, escutevano i testimoni e mediavano tra le parti[113]. L'emanazione delle sentenze vere e proprie era devoluta, così come presso la curia della ministralia di Susa, alla figura dello *iudex terre ac iurisdicionis monasterii Sancti Iusti de Secusia*.

2.4. I notai

Il monastero di S. Giusto, che esercitava non solo competenze di alta e di bassa giustizia sui suoi uomini ma anche la giurisdizione spirituale sui fedeli delle parrocchie dipendenti dall'abbazia, si dotò di una curia abbaziale strutturata a partire dagli anni Venti del Trecento, comprensiva di giudici, ministrali, notai[114] e nunzi.

111. Tra il 1327 e il 1328, i conti delle castellanie di Mocchie, Caprie e S. Mauro (rotoli 1, 3 e 6) furono redatti da Rubeo Maoneri e poi dal suo parente Micheletto (rotoli 7 e 10), designati entrambi come notai del conte.

112. Si rimanda generalmente all'intestazione di ogni rotolo dei conti delle castellanie.

113. Per il secolo XIV sono traditi alcuni registri prodotti dalle curie delle castellanie: S. Mauro (Registri 15, 17, 27, 34), Caprie e Mocchie (Registri 19, 53, 57) e infine Mattie (Registro 36).

114. Il tema del rapporto tra le curie ecclesiastiche (in particolare vescovili) e i notai è stato oggetto di un crescente numero di studi portati avanti nel corso degli ultimi anni. A dare lo stimolo sono stati prima Robert Brentano negli anni Sessanta del secolo scorso (R. Brentano, *Due chiese* cit.), seguito una ventina di anni dopo da Giorgio Chittolini che, ragionando sul legame tra chiesa e notariato, mostrò da una parte come la condizione dei notai di curia oscillasse tra l'attività di libero professionista e quella di funzionario presso l'amministrazione diocesana e dall'altra come questi notai, in base alle loro competenze, operassero in nome del vescovo come fiduciari o procuratori (G. Chittolini, *«Episcopalis curiae notarius»* cit., pp. 221-227). L'indagine di Chittolini pose le basi per gli studi svolti a partire dalla metà degli anni Novanta, con importanti risultati confluiti degli atti di due convegni incentranti rispettivamente sui registri vescovili e sul rapporto tra chiese e notai: A. Bartoli Langeli, A. Rigon (a cura di), *I registri vescovili* cit.; *Chiese e notai (secoli XII-XV)*, numero monografico di «Quaderni di storia religiosa», Caselle di Sommacampagna 2004. Essendo impossibile fornire un'esaustiva storiografia negli ultimi trent'anni sul tema dei notai in rapporto agli enti ecclesiastici e religiosi, si propone un elenco essenziale degli studi incentrati sul territorio piemontese e alpino: P. Buffo, *La produzione documentaria* cit., pp. 299-320; P. Cancian, *Notai e monasteri*

Nel secolo precedente per la registrazione degli atti prodotti nel corso dell'esercizio del potere giudiziario i nuclei signorili valligiani si avvalevano delle prestazioni tecnico-specialistiche dei notai del luogo, che non erano all'esclusivo servizio di un singolo signore ma prestavano le loro competenze ai poteri valligiani, agendo sì da funzionari ma in quanto liberi professionisti. Inoltre tra i secoli XII e XIII i conti di Savoia, durante l'affermazione del loro potere in valle di Susa, si avvalsero dei notai locali come stabile reticolato burocratico, esercitando un forte condizionamento sul notariato cisalpino che orientò la propria attività in senso pubblico. Anche quando i Savoia stabilizzano la propria giurisdizione al di qua delle Alpi, nella seconda metà del secolo XIII, i notai continuarono a essere fondamentali per le attività comitali garantendo una certa continuità amministrativa in contrapposizione alla mobilità degli altri funzionari sabaudi. I notai non furono inglobati subito nelle strutture istituzionalizzate sabaude, ma a partire dal Trecento i castellani sabaudi concedevano in appalto la carica di *notarius curie*, generalmente a uomini di origine valsusina che non rinunciavano all'autonomia della libera professione.

La castellania sabauda instaurata a Susa negli anni Sessanta del Duecento, provvista di una vera e propria curia, rappresentò dunque un modello amministrativo e burocratico per la vicina abbazia di S. Giusto che non solo articolò anch'essa il territorio valligiano sotto il suo dominio in unità minori, ma adottò anche per la propria contabilità le stesse scritture poste in essere dagli ufficiali sabaudi, ovvero i rotoli pergamenacei, richiedendo inizialmente l'ausilio

cit., pp. 161-167; G.G. Fissore, *I monasteri subalpini e la strategia del documento scritto*, in *Dal Piemonte all'Europa* cit., pp. 87–105; Id., *I documenti cancellereschi* cit., pp. 281-304; Id., *Iacobus Sarrachus notarius et scopolanus Astensis ecclesie: i chierici notai nella documentazione capitolare e vescovile ad Asti fra XIII e XIV secolo*, «Atti della Società Ligure di Storia Patria, nuova serie», XLIII/1 (2003), pp. 365-414; Id., *Prassi autenticatoria e prospettive di organizzazione burocratica nella documentazione episcopale torinese alle soglie del Trecento*, in L. Pani (a cura di), *In uno volumine: studi in onore di Cesare Scalon*, Forum, Udine 2009, pp. 229-256; A. Olivieri, *Una carriera notarile tra enti religiosi e ceti eminenti. «Boso notarius» dalla valle di Susa a Torino nella seconda metà del secolo XII*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVI (1998), pp. 65-123; Id., *Per la storia dei notai chierici: il caso del Piemonte*, in D. Puncuh (a cura di), *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, Società Ligure di Storia Patria, Genova 2003, pp. 701-738; E.C. Pia, *La giustizia del vescovo* cit., pp. 17-36.

proprio di notai appartenenti al funzionariato comitale[115]. Non è da escludere un'influenza da parte delle strutture sabaude anche per quanto riguarda la burocratizzazione degli apparati giudiziari dell'abbazia e della documentazione da essi prodotta. Inoltre, la strutturazione di una curia e la produzione delle scritture giudiziarie si collocano all'interno di un processo in atto nelle diocesi italiane lungo i secoli XIII e XIV volto alla costituzione di un burocrazia organizzata, composta tanto da diversi uffici più o meno strutturati quanto da documentazione specializzata: l'avvicinamento dei meccanismi documentari ecclesiastici a quelli laici portò da una parte a una crescita dell'attenzione verso la registrazione corrente della contabilità e in generale degli atti relativi all'amministrazione, dall'altra al ricorso crescente alle forme documentarie prodotte dai notai, ovvero i registri[116].

Se ancora nei protocolli notarili degli anni Venti-Trenta del secolo XIV si trova traccia di atti prodotti per il tribunale dell'abbazia di S. Giusto, a partire dalla fine degli anni Trenta del Trecento il processo di burocratizzazione della curia abbaziale giunse a compimento: da quel momento, la curia assunse una stabile e definita fisionomia con una propria documentazione e un proprio personale notarile. D'altra parte, una norma del IV Concilio Lateranense (1215) aveva stabilito che i notai dovessero obbligatoriamente presenziare ai processi dei tribunali ecclesiastici e redigerne i verbali e le sentenze[117]. Progressivamente si affermò dunque la centralità dell'*officium scribanis*[118] gestito da notai che assumono una connotazione funzionariale all'interno delle strutture monastiche indipendentemente dalla persona dell'abate.

115. P. Buffo, *La documentazione* cit., p. 135.

116. Per il passaggio dalla scrittura dei processi in unità singole alla forma in *liber*: cfr. p. 298 sgg.

117. G. Chittolini, *«Episcopalis curiae notarius»* cit., p. 223.

118. L'espressione «officium scribanis» è tratta dall'atto di assunzione di Micheletto Forneri a notaio del tribunale di S. Giusto: edizione in L. Orla, *Il tribunale dell'abate* cit., pp. 166-170.

Notai dell'abate o notai per l'abate?[119]

Nel corso dei settant'anni coperti dai registri di cause giudiziarie prodotti dal tribunale di S. Giusto, prestarono servizio presso la curia abbaziale di Susa almeno ventisette notai, tra i quali ventuno identificati indifferentemente come *notarius*, *clericus* o *scriba*, e sei definiti invece *conscriba* o *viceclericus*.

I notai, figure indipendenti dagli abati o da altre cariche interne al monastero di S. Giusto, erano incardinati formalmente entro le strutture della curia abbaziale grazie a un atto di nomina: l'unico esemplare tra questi documenti conservatosi si riferisce all'assunzione del notaio Micheletto Forneri che iniziò a lavorare ufficialmente per il monastero di S. Giusto il 20 luglio 1362[120]. Grazie all'atto di investitura, Micheletto ottenne l'*officium scribanis* del monastero con il compito di svolgere le funzioni di scriba nelle cause vertenti di fronte all'abate e alla corte giudiziaria del monastero. Nell'atto era specificato che Micheletto avrebbe potuto estrarre atti dai protocolli di altri notai che erano passati sotto la tutela dell'abbazia e che avrebbe potuto assumere un aiutante. Micheletto pagò settanta fiorini per ottenere l'incarico e si stabilì che per gli anni a venire avrebbe dovuto versare annualmente all'abate otto fiorini. In linea con i notai vescovili, dunque, non sembra fosse previsto un salario fisso per il notaio, che percepiva invece gli emolumenti stabiliti per i diversi atti, facendosi pagare dalle parti per cui rogava in occasione dei processi[121]. Tuttavia, essendo tràdito solo l'atto di assunzione di Micheletto, è difficile stabilire se

119. Il titolo del paragrafo riprende, modificandolo, quello del saggio di Antonio Oliveri relativo al rapporto tra i notai di curia e il vescovo di Vercelli Aimon de Challant: A. Olivieri, *'Notai del vescovo' e 'notai per il vescovo'. Il caso del vescovo di Vercelli Aimone di Challant (1273-1303) nel quadro dell'evoluzione delle cancellerie vescovili tardoduecentesche nell'Italia settentrionale*, in L. Pani (a cura di), *In uno volumine* cit., pp. 473-502.

120. Edizione in L. Orla, *Il tribunale dell'abate* cit., pp. 166-170.

121. G. Chittolini, «*Episcopalis curiae notarius*» cit., p. 226. Per un confronto con le modalità di assunzione e remunerazione dei notai di curia della civitas di Torino sotto il governo dei principi d'Acaia e quelli dell'episcopio torinese: A. Olivieri, *Protocolli vescovili, offici notarili ed emolumenti professionali a Torino tra XIV e XV secolo*, in P. Cherubini, G. Nicolaj (a cura di), *Sit liber gratus quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica, Città del vaticano 2012, pp. 693-709; Id., *Il salario del notaio ad officia. Spunti torelliani e ricerche regionali. Il caso di Torino nel Trecento e nei primi decenni del Quattrocento*, in I. Lazzarini, G. Gardoni (a cura di), *Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomatica comunale di Pietro Torelli. Atti delle giornate di studi (Mantova, 2-3 dicembre 2011)*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 2013, pp. 213-230.

l'assegnazione dell'incarico di notaio della curia abbaziale sia stata disciplinata in maniera formale a partire da quella occasione o se una prassi simile fosse già in vigore in precedenza[122].

All'interno dei registri giudiziari i notai si autodefiniscono *notarius curie Secusie*: tale denominazione rimanda a un legame funzionariale tra il notaio e la curia piuttosto che a un rapporto personale tra il notaio e l'abate. Il lavoro svolto presso la curia non assorbiva completamente l'attività dei notai che ne facevano parte poiché essi, in parallelo alla carriera all'interno del tribunale, rogavano come liberi professionisti in favore di una clientela *extra curiam* composta da privati, da istituzioni ecclesiastiche valligiane e da signori locali, usufruendo sicuramente del prestigio professionale e sociale derivato dalla collaborazione con il potente monastero segusino. La mancanza della formula di identificazione «notarius abbatis» potrebbe essere interpretata come una prova che i notai non desiderassero rinunciare alla propria indipendenza lavorativa per essere all'esclusivo servizio di un solo potere[123]. Dal canto suo, il monastero di S. Giusto tendeva a regolamentare e formalizzare il rapporto con un numero ristretto di notai per la redazione della documentazione di curia, mentre per la stesura di altri atti (come quelli di natura patrimoniale) l'abbazia si avvaleva anche dell'intervento di altri notai che non lavoravano per il cenobio stesso.[124].

Nel caso S. Giusto si rivolgesse ai notai del suo tribunale anche per la redazione di *instrumenta*, questi agivano da liberi professionisti rogando sui protocolli che erano di loro proprietà: l'abbazia di S. Giusto in questo caso non risulta essere un committente speciale e all'interno dei registri

122. Gli unici due rotoli dei conti della ministralia di Susa superstiti compilati precedentemente all'assunzione di Micheletto (1332-1340 e 1346) non riportano alcuna voce relativa all'assunzione dei notai, mentre in quelli successivi, alla voce *Denarii censiis*, è riportato il pagamento di Micheletto Forneri, Giovanni Rifferi detto *Nicol*, Giovanni Brutini e Giovanni di Guglielmo consistente in otto fiorini all'anno per la «firma scrivanderie Secusie dicti monasterii»: ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 19, m. 1 e 2, rotolo 39, voce *Denarii censiis*.

123. P. Cancian, *Conradus imperialis notarius c*it., p. 27.

124. Prendendo a titolo esemplificativo i documenti conservati presso il fondo dell'Archivio Capitolare, nel corso di tutto il Trecento per la redazione degli atti come vendite, enfiteusi e albergamenti, S. Giusto si avvalse di altri professionisti esterni in nove casi su ventisette: ASDS, ASC, m. 4 fasc. 6, m. 6 fascc. 12 e 19, m. 7 fasc. 1, m. 8 fascc. 6, 28 e 29; m. 9 fascc. 1 e 5.

delle imbreviature gli atti rogati per l'abbazia si alternano a quelli per altri clienti del notaio. Mentre nei registri del tribunale di S. Giusto i notai si qualificano come «notarius curie», invece nella *completio* degli *instrumenta* rogati per il monastero segusino i notai si definiscono semplicemente «publicus imperiali auctoritate notarius» senza alcun riferimento al ruolo esercitato presso il tribunale: i notai della curia lavorano quindi per S. Giusto su due piani diversi a cui corrispondevano documenti diversi, definendosi in un caso *notarius curie* e nell'altro *publicus notarius*, dimostrandosi cioè consapevoli dei distinti ambiti in cui si muovevano nello svolgimento delle loro funzioni[125].

In ogni caso, il nome di un notaio che prestava servizio presso la curia di S. Giusto rimaneva legato permanentemente al monastero: almeno per la seconda metà del Trecento, infatti, il priorato segusino di S. Maria Maggiore si rivolse in maniera preferenziale ai notai assunti dalla curia sabauda rispetto che a quelli del tribunale di S. Giusto[126], eterno rivale del priorato per la cura d'anime nel territorio della bassa valle di Susa[127].

La destinazione dei registri di questi notai alla loro morte rappresentava una questione di grande importanza: l'abate esercitava il monopolio non solo sui registri di imbreviature dei notai sudditi del cenobio alla loro morte, ma anche su quelli prodotti dai notai del proprio tribunale nonostante tali protocolli facessero riferimento alla libera professione del notaio. Infatti, i protocolli di questi notai, contemporaneamente liberi professionisti e collaboratori di soggetti di ambito pubblico, assumevano importanza sotto due punti di vista: l'abate si preoccupava di curare il passaggio di tali registri in favore di altri notai che gravitavano attorno alla curia per garantire continuità, mentre gli altri notai, in base a interessi economici, aspiravano a recuperare le scritture dei colleghi defunti[128].

125. G.G. Fissore, *Iacobus Sarrachus* cit., p. 376.

126. Il priorato di S. Maria Maggiore di Susa instaurò per esempio un rapporto continuativo con il notaio della curia sabauda segusina Leonetto Veniteri (1374-1385): ASDS, ASC, mazzo 6 fascc. 1, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 19; mazzo 7 fasc. 14.

127. Per la descrizione delle liti sorte in materia di giurisdizione spirituale tra S. Giusto e S. Maria Maggiore sulle parrocchie della valle di Susa: G. Casiraghi, *La diocesi di Torino* cit., pp. 51-53.

128. F. Cagol, *Il ruolo dei notai nella produzione e conservazione della documentazione giudi-*

Nel 1319 sorse una vertenza tra il conte di Savoia Amedeo V e l'abate di S. Giusto riguardo a quale giurisdizione fosse prevalente per il possesso dei protocolli di un notaio defunto, suddito dell'abate ma allo stesso tempo famiglio della curia della castellania sabauda di Susa, poiché la duplice dipendenza metteva in dubbio quale potere fosse prevalente nella decisione per l'affidamento dei protocolli. Un arbitro, in base alle parole di alcuni testimoni, aveva stabilito che la castellania sabauda incamerasse le scritture relative alla curia comitale e l'abbazia le rimanenti, in base alla tradizione segusina per cui, alla morte di un notaio *homo* dell'abbazia, quest'ultima acquisisse i suoi protocolli e li affidasse a un altro notaio legato al cenobio. Il conte non aveva tuttavia seguito i consigli dell'arbitro e, allo stato attuale, non conosciamo la soluzione della controversia[129]. Sessant'anni dopo gli statuti del conte Amedeo VI avrebbero esplicitamente stabilito che i protocolli dei notai defunti non dovessero essere spostati dalla zona originaria e che dovessero essere possibilmente trasmessi a un figlio del defunto, anch'egli notaio, o a qualche altro notaio del luogo[130]. La norma fu ripresa anche dal capitolo XVI degli statuti di Susa del 1390: nessun *notarius habitator Secuxie vel burgensis* poteva dare, vendere o alienare i propri protocolli a qualcuno che non fosse residente a Susa; inoltre i protocolli sarebbero dovuti rimanere sempre a Susa, pena il pagamento di venticinque lire, mentre chi li avesse portati fuori dal territorio segusino avrebbe dovuto versare cento lire[131].

In ogni caso, gli stessi abati di S. Giusto non si adeguarono costantemente alle disposizioni contemplate nel documento del 1319 poiché per esempio, nell'archivio dell'abbazia segusina, sono presenti i protocolli di Micheletto Forneri, notaio della curia abbaziale ma suddito del conte di Savoia[132]: secondo quanto stabilito nel 1319, i protocolli

ziaria nella città di Trento (secoli XIII-XVI), in A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari* cit., pp. 151-152.

129. La vicenda è stata analizzata in P. Cancian, *Interventi sabaudi* cit.

130. Ead., *Notai e cancellerie* cit., p. 45.

131. C. Pacchiotti, *Ricerca storico giuridica sulla normativa vigente in Susa nei sec. XIV-XV*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, 1984 (d'ora in avanti *Statuti di Susa*), p. 207.

132. Cfr. *supra*, pp. 154-155.

relativi alla libera professione di Micheletto avrebbero dovuti essere incamerati in teoria dalla castellania sabauda.

2.4.1. L'identità dei notai

I notai che lavoravano contemporaneamente presso la curia segusina andavano da un minimo di uno a un massimo di quattro per ciascun anno. Tuttavia il dato fornito va letto come una cifra minima poiché il nome dei notai non è riportato sistematicamente all'interno dei registri e le loro identità sono state ricavate da sporadiche attestazioni all'interno del testo delle cause: è quindi molto probabile che i notai fossero di più.

I notai di S. Giusto si autodefiniscono, sembra in maniera indifferente, *notarius*, *scriba* o *clericus*, anche se il termine può far sorgere domande in merito allo *status* chiericale dei notai al servizio di una curia ecclesiastica[133]. In base ad alcune cause riportate all'interno dei registri, si può ipotizzare che con il termine *clericus* si intendesse effettivamente un notaio chierico di prima tonsura il quale, per esempio in tribunale o in occasione della convocazione della cavalcata, poteva invocare la propria appartenenza alla giurisdizione ecclesiastica. Infatti, nell'arco degli oltre settant'anni coperti dai registri giudiziari, molte cause furono intentate contro notai ma solo nel corso di alcune di queste i convenuti presentarono un atto di *protestatio* riguardo all'avvio del processo invocando il *beneficium clericale*[134]: nonostante non sia mai esplicitato, è probabile che in quanto clerici ritenessero necessario farsi giudicare presso il tribunale spirituale. Tra questi solo Antelmetto Genti di Susa era un notaio al servizio della curia segusina, mentre sembra che gli altri fossero semplici liberi professionisti. Nel testo delle cause è appuntato che i convenuti, oltre alla prova data dalla tonsura, consegnarono al tribunale una *littera* attestante il *beneficium*. Nonostante la presentazione di prove documentali attestanti lo stato clericale dei convenuti, tuttavia, i funzionari ab-

133. A. Olivieri, *Per la storia dei notai chierici* cit., pp. 701-738. Per osservazioni preliminari sull'uso del termine *clericus* all'interno della documentazione segusina: P. Buffo, *Reclutamento, prassi documentarie e compensi* cit., pp. 303-304.

134. Si tratta dei notai Martino Aschieri, Tommasetto Barralis, Antelmetto Genti in tre occasioni, Pietro Cayre, Francesco Ferrandi, Matteo de Gorçano: Registro 7, ff. 36r-38v; Registro 18, ff. 50r-51v; Registro 31, ff. 22r-22v, 37r-38r; Registro 46, ff. 133r-134v; Registro 48, ff. 70r-70v, 131r-131v, 136r.

baziali comminarono ugualmente una pena pecuniaria ai notai oppure nel caso del notaio Martino Aschieri, indagato per omicidio nel 1335, fu emanata dal giudice una vera e propria sentenza assolutoria.

Non possiamo dunque affermare con certezza se l'appellativo *clericus* indicasse effettivamente un notaio chierico oppure fosse rappresentativo di un rapporto funzionariale stretto tra il notaio e l'ente per cui rogava. Inoltre, nella *completio* degli *instrumenta* rogati dai notai segusini, sede dell'autorappresentazione del singolo notaio, quest'ultimo non fa mai riferimento al proprio status: in altre parole, non possiamo affermare che occorresse essere chierico per fare il notaio presso il tribunale di S. Giusto. In ogni caso i chierici, appartenenti agli ordini minori, secondo i canoni potevano contrarre matrimonio poiché, non prestando servizio d'altare, non dovevano preservare la castità[135]; il fatto che alcuni professionisti della scrittura al servizio della curia abbaziale risultino sposati e con figli[136] non implica quindi che i notai definiti *clerici* non appartenessero agli ordini minori.

La presenza di generazioni diverse di famiglie di notai al banco della curia abbaziale è attestata, tra le altre fonti, anche all'interno degli stessi registri di curia poiché alcuni notai si identificano come figli di altri professionisti precedentemente al servizio del tribunale abbaziale. Esemplificativo, tra gli altri, è il rapporto intrattenuto tra la famiglia Forneri e la curia segusina: nella seconda metà del Duecento erano stati legati a S. Giusto Pietro e Giovanni Forneri, rispettivamente padre e figlio[137], mentre nel secolo XIV furono altri due membri della famiglia Forneri a prestare il loro servizio

135. T. di Carpegna Falconieri, *Il matrimonio e il concubinato presso il clero romano (secoli VIII -XII)*, in *Vita religiosa e società tra XII e XIII secolo*, Sezione monografica di «Studi storici», XLI/4 (2000), pp. 951-952.

136. Per esempio il notaio Micheletto Forneri figura come futuro sposo all'interno di un atto dotale: da questa imbreviatura, datata 31 dicembre 1356, apprendiamo che il notaio Micheletto, figlio del fu Pietro detto *de Stephano* e di Francesca ancora in vita, era promesso sposo di Gaia *Cuchardi*, figlia di Giovanni. Micheletto esercitava già la sua professione, poiché nell'atto è definito *notarius*, ma entrerà al servizio dell'abbazia solo sei anni più tardi: Torino, ASTO, SC, Protocolli Notarili, m. 6, ff. 40r-41r. Invece il notaio Percevallo Brici era sposato con la *nobilis* Antonia (Registro 48, f. 98 r). Per la famiglia *de Brunetto* cfr. le note successive.

137. Bernardo Allavard, notaio segusino attivo tra il 1270 e il 1302, ricevette in consegna dall'abate Burno di S. Giusto di Susa i protocolli di Giovanni Forneri, il quale a sua

presso la curia di S. Giusto ovvero Roletto, attestato fra la fine degli anni Trenta e l'inizio degli anni Quaranta, e Micheletto, al servizio del tribunale dal 1362 fino alla sua morte avvenuta nei primi anni Novanta. Micheletto non era figlio di Roletto, essendo suo padre tale Pietro detto *de Stephano*[138], ma non possiamo escludere una parentela tra i due notai. Non solo risulta un'ipotetica trasmissione del mestiere di notaio da una generazione all'altra, ma anche una collaborazione stabile della famiglia Forneri con il monastero di S. Giusto nel corso del tempo. Anche Giovanni *de Brunetto* si definisce figlio di un altro notaio del tribunale abbaziale, Bartolomeo[139], mentre una trentina di anni dopo la morte di Giovanni un suo omonimo compare come *conscriba* tra le pagine dei registri di curia[140]. Nonostante non emerga una tendenza conclamata e perpetua alla dinastizzazione della carica di notaio, il monastero intratteneva rapporti preferenziali con alcune famiglie per anni e, nel caso della famiglia Forneri, addirittura per quasi due secoli.

Il reclutamento dei notai del tribunale avveniva prevalentemente su base locale: la maggior parte dei notai proveniva da Susa, mentre altri due da Avigliana e Rivoli, località all'interno del territorio del balivato sabaudo della valle di Susa. Fanno eccezione a questa tendenza Jean de André, proveniente da Peisey in Tarantasia, e Matteo Panissera di Moncalieri, attestato presso la curia segusina tra il 1338 e il 1343. Non fu l'insediamento di abati forestieri a favorire l'assunzione presso la curia di notai estranei al territorio valsusino, poiché sia Matteo Panissera sia Jean de André furono reclutati durante il governo di due abati segusini, rispettivamente Enrico Barralis e Martino Giusti: al momento, le ragioni che condussero i due notai a Susa per lavorare con l'abbazia non risultano chiare. Non abbiamo ulteriori notizie biografiche riguardo a Jean de André, mentre il

volta li aveva ricevuti dal padre Pietro: P. Cancian, *Interventi sabaudi* cit., pp. 216-218, doc. 1.

138. ASTO, SC, Protocolli Notarili, vol. 6, ff. 40r-41r. Pietro, insieme a Ruffino *Iuvenis*, nel 1346 fu console e sindaco di Susa: Registro 16 (1346-03-04).

139. Registro 20 (1349-07-19).

140. Registro 40 (1373-11-25).

nome di Matteo Panissera[141] ricorre frequentemente nella documentazione in quanto procuratore e quindi uomo di fiducia dell'abate Martino Giusti[142]. Un parente di Matteo, il notaio Giovannetto, tra il 1339 e il 1341 era stato nominato dal conte Aimone di Savoia commissario per la compilazione dei consegnamenti della castellania di Avigliana[143].

A conclusione delle brevi note riguardo alle carriere dei notai del tribunale di S. Giusto possiamo osservare che alcuni uomini circolarono tra la curia abbaziale e quella della castellania sabauda installata a Susa. Le due corti attingevano infatti dal medesimo circuito di esperti qualificati per il reclutamento del personale tecnico di curia come giudici, ministrali e notai, tanto che numerosi professionisti lavorarono alternativamente o in contemporanea per i due tribunali segusini. La commistione del personale portò l'abbazia di S. Giusto non solo ad adeguarsi alle forme documentarie poste in essere dal notariato comitale, adottando per la contabilità il classico documento sabaudo in forma di rotolo, ma anche per esempio a conformare la modulazione della procedura giudiziaria in linea con quella in uso presso le castellanie comitali. Nel 1357, cinque anni prima di essere assunto come notaio del tribunale abbaziale, Micheletto Forneri risulta impiegato come *viceclericus* della castellania sabauda di Susa, mentre Vincenzo Sesteri, notaio della castellania abbaziale di Caprie

141. Matteo Panissera, attivo a Moncalieri dal 1318, partecipò al consiglio cittadino della città natale dal 1328 (primo anno per il quale sono conservati gli ordinati) fino alla morte avvenuta nel 1361. Anche dopo aver cessato di lavorare presso la curia abbaziale di S. Giusto, Matteo è attestato nella documentazione abbaziale per alcuni anni, suggerendo un lungo soggiorno del notaio presso la villa di Susa. Per le informazioni sulla famiglia Panissera di Moncalieri: U.M. Delmastro, *Un "Popolo"* cit., pp. 32, 41-42, 93.

142. L'abate Martino nominò il notaio Panissera proprio procuratore durante una lite riguardo alla giurisdizione su alcuni uomini di Almese intercorsa tra l'abbazia e il conte Aimone e portata al cospetto del giudice delle appellazioni nel 1338: cfr. pp. 175 sgg. Nel 1342, invece, Matteo risulta parte del gruppo di funzionari abbaziali che presenziò alla risoluzione di un altro conflitto sorto con il conte di Savoia: cfr. pp. 175 sgg. Da un'annotazione vergata all'interno del protocollo del vescovo di Torino Tedisio, che raccoglie documenti prodotti tra il 1302 e 1314 dal notaio Francesco Barraco, apprendiamo che Matteo aveva redatto nell'agosto 1302 un atto per i figli del fu *dominus* Ruffino Provana: A. Olivieri, *I registri vescovili nel Piemonte medievale* cit., pp. 10-11. Nel 1329, inoltre, Matteo risulta inoltra *clericus* di Filippo Provana: P. Nesta (a cura di), *Per un 'catasto'* cit., p. 16. È possibile ipotizzare che la famiglia Provana, presente in valle con banchi di prestito, abbia rappresentato il collegamento tra il notaio di origini moncalieresi e il monastero di S. Giusto.

143. P. Nesta (a cura di), *Per un 'catasto'* cit., pp. 15-16. L'autore afferma che Giovannetto era proprio figlio di Matteo.

tra il 1388 e il 1392, fu assunto come notaio della curia sabauda segusina tra il 1390 e il 1400, e infine Peronetto *Iournaris*, che lavorò a fianco di Micheletto tra il 1375 e il 1377, diventò *clericus* della curia sabauda nel 1389[144]. Invece Percevallo Brici, *coadiuctor* di Micheletto tra il 1366 e il 1367, nel giugno del 1368 ricopre la carica di *clericus iuratus* della comunità di Susa in occasione della redazione dei nuovi *statuta et ordinamenta*[145].

2.4.2. Il lavoro dei notai presso il monastero

Presso la curia abbaziale lavoravano contemporaneamente più notai: nonostante non sia mai esplicitato, si può ipotizzare che tra i notai al servizio del tribunale uno tra questi assumesse funzioni dirigenziali e fosse il vero responsabile della documentazione giudiziaria[146]; in particolare sono stati identificati due notai con tali caratteristiche ovvero Giovanni Yno per il periodo 1343-1361 e Micheletto Forneri per il l'arco cronologico che va dal 1362 fino alla metà degli anni Novanta.

Gli elementi che portano alla formulazione di questa ipotesi sono diversi. Innanzitutto, le carriere di Giovanni e Micheletto presso la curia sono le più lunghe tra quelle ricostruite: Giovanni lavorò nel tribunale per circa venti anni e Micheletto per oltre trenta. Inoltre, perdiamo le tracce di Giovanni Yno nel 1361 e all'anno successivo risale l'assunzione di Micheletto, elemento che suggerisce la sostituzione di Giovanni da parte di Micheletto all'interno dell'organigramma del tribunale. Micheletto e Giovanni sono gli unici, nell'intestazione dei registri, indicati come notai responsabili dei registri medesimi, anche se non tutti i registri erano provvisti di intestazione e non tutte le intestazioni riportavano il nome del notaio[147]. Si può infine osservare che,

144. ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotolo 65.

145. Registro 54, f. 141r.

146. Un'organizzazione simile si trova nel contesto della curia vescovile senese: G. Chironi, *La mitra e il calamo: il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina, secoli XIV-XVI*, Accademia Senese degli Intronati, Roma 2005, p. 81.

147. Il nome di Micheletto compare nell'intestazione dei Registri 30 («Clerico existente Micheleto Fornerii notario de Secusia»), Registro 35 («In nomine Domini amen. Clerico existente Micheleto Fornerii notario de Secusia») e Registro 52 («In nomine Domini nostri Iesu Christi amen. Secuntur acta curie temporalis monasteri Sancti Iusti de Secusia sub anno domini MCCCLXXX quarto indicione VII tempore regiminis nobilis et circoscripti viri domini Iacobi Iuvenis de Secusia legum doctoris iudicis dicti monasterii et nobilis

nel corso delle rispettive carriere, indicativamente più dei due terzi delle pagine dei registri del tribunale sono vergati dalle loro mani.

Il ruolo centrale di tali notai è dimostrato infine da un altro fattore, ovvero l'ubicazione del tribunale signorile di S. Giusto. Infatti, la curia secolare non aveva inizialmente una sede fissa, poiché il *bancum iuris* risulta collocato generalmente al di fuori delle case dei notai del tribunale. Negli anni centrali del Trecento il *bancum* era posto davanti alla casa del notaio Giovanni Yno, mentre con l'assunzione di Micheletto Forneri nel 1362 il *bancum iuris* rimase fino alla fine del secolo (anche dopo la morte di Micheletto) di fronte alla sua casa in *ruata Prepositi*. Indipendentemente da abati, giudici o ministrali di S. Giusto, sono dunque i notai e le loro case a rappresentare nella concezione popolare uno dei simboli dell'esercizio della giustizia da parte dell'abbazia.

A fianco di tali notai, che garantivano stabilità e continuità all'interno della struttura burocratica della curia, gravitavano altri due tipi di professionisti: altri notai, che probabilmente avevano un rapporto meno formalizzato con la curia, e gli aiutanti. I colleghi del notaio responsabile, definiti anch'essi *notarius curie*, sono attestati generalmente per pochi anni suggerendo una rotazione abbastanza frequente degli altri notai rispetto a quello ufficiale: per esempio Giovanni Yno fu affiancato da altri otto colleghi durante la sua carriera ventennale presso la curia segusina. L'impegno di questi professionisti aveva un carattere più effimero, oppure dipendeva dalla presenza di un abate 'amico'[148]: proprio per questo è difficile stabilire quanti notai e con che titolo operassero simultaneamente presso il tribunale abbaziale.

Dall'altra parte, nell'atto di assunzione di Micheletto era previsto per il notaio del tribunale un aiutante e, infatti, durante il Trecento sono attestati sei professionisti definiti *viceclericus* o *conscriba*. Al momento non risulta che alcun *viceclericus* o *conscriba* abbia poi esercitato il ruolo di *notarius curie monasterii* negli anni successivi, mentre in contesti vescovili coevi, prima di potersi fregiare del titolo di notai *episcopalis curie*, gli interessati dovevano svolgere un perio-

Ypolicti Barralis mistralis in Secusia pro dicto monasterio et mei Micheleti Fornerii notarii clerici curie dicti monasterii»).

148. F. Pagnoni, *L'episcopato di Brescia* cit., p. 137.

do di praticantato presso il tribunale medesimo, figurando come testimoni agli atti degli altri notai[149].

I compiti dei notai in tribunale erano diversi e soprattutto indispensabili per condurre ordinatamente l'attività della curia: i notai potevano interrogare i testimoni e, grazie alle loro competenze, potevano essere anche nominati procuratori dell'abate nel corso di cause che vedevano coinvolto il monastero segusino, ma naturalmente le loro funzioni principali consistevano nel ricevere, preparare e redigere i documenti necessari alle funzioni del tribunale, e nel gestire l'archivio.

Le modalità di gestione dei registri da parte dei notai che operavano contemporaneamente all'interno della curia segusina sono strettamente legate alla gerarchia interna tra i notai stessi. È probabile che i notai si alternassero in tribunale secondo turni prestabiliti, nel corso dei quali ciascuno prendeva nota degli estremi della causa su schede in forma di fogli sciolti, ma solo uno fra loro alla fine disponeva queste schede in ordine cronologico e le ricopiava sui registri giunti sino a noi. L'addetto alla redazione finale del registro poteva quindi non essere lo stesso notaio che aveva steso le minute in tribunale servendosi dei fogli sciolti. Ricordando inoltre che le attestazioni dei nomi dei notai sono saltuarie, è difficile anche solo ipotizzare che alcuni tra i notai fossero specificatamente addetti a seguire una precisa tipologia di causa o a operare sotto alcuni giudici in particolare.

Anche la redazione di altri documenti in forma di registro, funzionali alla gestione del patrimonio monastico, rientrava tra le responsabilità dei notai del tribunale: da una parte le ricognizioni delle terre, dall'altra i registri attestanti la riscossione delle *vendue*. Tuttavia non sempre erano i notai del tribunale che si occupavano della compilazione di tale documentazione, poiché spesso i notai incaricati dovevano recarsi nei villaggi della valle per la raccolta delle ricognizioni e avrebbero dovuto lasciare scoperto il tribunale per settimane o anche per mesi.

I notai della corte abbaziale si occupavano anche della redazione della contabilità consegnata all'abate da diversi

149. Per esempio la curia episcopale bergamasca: F. Magnoni, "*Episcopalis curie notarii": appunti sul caso bergamasco*, in M. N. Covini *et al.* (a cura di), *Medioevo dei poteri: studi di storia per Giorgio Chittolini*, Viella, Roma 2012, pp. 107-109.

soggetti legati all'abbazia di S. Giusto, svolgendo probabilmente anche una funzione di controllo sulla contabilità presentata. I rotoli dei conti trecenteschi imitavano, sia nella forma sia nella organizzazione interna delle voci, la contabilità prodotta dalle castellanie sabaude: come già detto, inizialmente il notaio che si occupava della redazione della contabilità abbaziale era un notaio dell'ambiente comitale (*notarius principis*) probabilmente più avvezzo alla compilazione della contabilità, mentre a partire dagli anni Quaranta il compito passò ai notai del tribunale di S. Giusto.

Ben lontani dall'essere dei semplici *scriptores*, Giovanni Yno, Micheletto Forneri e i loro colleghi si distinguevano dal tabellionato locale – che lavorava con una clientela di quartiere e con una tipologia di documenti tutto sommato limitata: nel corso del lavoro presso il tribunale, questi notai si trovano anche a esercitare funzioni che vanno oltre quelle della scrittura, come per esempio interrogare i testimoni o visionare le prove dei crimini. Inoltre, questi professionisti della scrittura – garanti della continuità documentaria del monastero e quindi custodi della sua memoria – stringono forti legami con gli abati che si susseguono nel corso degli anni, ricoprendo ruoli estremamente importanti come per esempio quello di procuratore dell'abate. Infine, la buona reputazione ottenuta grazie al lavoro presso S. Giusto e grazie ai legami con l'abate consentiva loro di annoverare tra i propri clienti le famiglie *burgenses* di Susa e gli altri enti religiosi valsusini.

3. Individui e gruppi parentali al servizio dell'abbazia

Lo scopo dei prossimi paragrafi non sarà la ricostruzione delle complicate genealogie delle famiglie dei *burgenses et nobiles*[150] segusini, né dei rispettivi patrimoni[151], bensì da

150. All'interno delle fonti tale espressione accompagna i nomi delle famiglie o dei membri delle famiglie oggetto dei prossimi paragrafi. Per una riflessione sull'uso e sulle implicazioni del termine "nobile": G. Castelnuovo, *Être noble dans la cité. Les noblesses italiennes en quête d'identité (XIII^e^-XV^e^ siècle)*, Classiques Garnier, Paris 2014.

151. Per le ricostruzioni delle parentele, oltre che alla documentazione inedita: F. Chiapusso, *Saggio genealogico* cit., voll. 1-3; G. Mola di Nomaglio, *Dizionario araldico Valsusino. Passato (e presente) della Valle di Susa attraverso la rappresentazione araldica*, Segusium, Susa 2007; B. Molino, *Giaglione* cit. Per quanto riguarda la documentazione inedita, per evitare di appesantire le note, nel caso di fonti in forma di registro si indicherà solo la segnatura del documento senza specificare la paginazione dei singoli fogli.

una parte illustrare le dinamiche legate alla presenza dei membri di determinate famiglie all'interno del monastero[152] in precisi momenti della storia dell'abbazia e, dall'altra, cercare di delineare le carriere di alcuni uomini che prestarono servizio presso diverse istituzioni segusine (la curia abbaziale, quella comitale, gli uffici comunali). Nel contesto della descrizione delle famiglie, quindi, non sono riproposte ipotesi suggerite dalla storiografia più o meno recente su eventuali quote di poteri signorili esercitati da alcune di queste famiglie (in particolare Barralis e Bartolomei) su villaggi della valle di Susa: infatti, un'analisi approfondita avrebbe richiesto una capillare indagine (con oggetto centinaia di documenti) che non rientra tra gli obiettivi di questo lavoro. Poiché nella storiografia locale i termini "feudo" e "signoria" sono spesso usati in maniera induttiva, se non impropriamente (in quanto non solo manca la ricostruzione di un adeguato contesto, ma non sono esplicitate né indicate in nota nemmeno le segnature archivistiche delle fonti), si è preferito evitare di riportare informazioni parziali, pur riconoscendone l'importanza.

3.1. Le discordie tra le famiglie burgenses *di Susa*

Le famiglie dei *nobiles et burgenses* di Susa, divise in due fazioni, diedero vita a una lotta intestina durata per quasi tutto il secolo XIV, che colpì entrambe le parti con numerose morti[153]. In particolare gli omicidi documentati furono perpetrati durante i governi susseguenti dei primi due abati di certa provenienza segusina, ovvero Enrico Barralis (1287-1327) e Martino Giusti (1327-1361) le cui famiglie, tra l'altro, appartenevano ai due schieramenti opposti. I documenti non esplicitano il motivo alla base

152. Con l'obiettivo di ricostruire le fasi dei rapporti intrattenuti dalle famiglie locali con il monastero di S. Giusto, sono stati anche indicati i membri delle famiglie che hanno fatto parte del capitolo monastico. In Italia alcuni studi recenti hanno analizzato le dinamiche alla base del reclutamento dei canonici delle cattedrali: *Canonici delle cattedrali nel medioevo*, Cierre, Verona 2003 = «Quaderni di storia religiosa», X (2003); L. Filangieri, *La canonica di San Lorenzo a Genova. Dinamiche istituzionali e rapporti sociali (secoli X-XII)*, «Reti Medievali - Rivista», VII/2 (2006), pp. 1-37; P. Rosso, *Negli stalli del coro* cit.; M. Melchiorre, *"Ecclesia nostra". La Cattedrale di Padova, il suo capitolo e i suoi canonici nel primo secolo veneziano (1406-1509)*, Istituto storico italiano per il Medioevo, Roma 2014.

153. La vicenda è stata trattata in F. Chiapusso, *Saggio genealogico* cit., vol. 1. In questa sede sono stati ripresi in originale i documenti citati da Chiapusso, integrandoli con dati inediti ricavati dai rotoli dei conti e dai registri giudiziari.

della faida che, proseguita per quasi settant'anni, influenzò in maniera radicale la composizione degli organi amministrativi e giudiziari dell'abbazia segusina a seconda dell'abate in carica.

Tra il 1305 e il 1307, durante l'abbaziato di Enrico Barralis, alcuni uomini – tra cui Ugonetto figlio del fu Guglielmo Bartolomei – si macchiarono dell'omicidio del *dominus* Benedetto Agliaudi[154]. All'uccisione di Benedetto seguirono quasi trent'anni di pace, durante i quali era diventato abate Martino Giusti, finché all'inizio degli anni Trenta lo stesso Ugonetto Bartolomei rimase ucciso da Benedetto e Antonio Agliaudi, figli del fu Rondetto. L'omicidio di Ugonetto non era un fatto isolato, ma rappresentava il culmine di una serie di «inimicite, guerre, odii», tanto che il conte Aimone intervenne nel 1334 come mediatore tra le parti imponendo concordia alle due fazioni, composte da una parte dalle famiglie Bartolomei, Giusti, Ferrandi, *Iuvenis* e Lombardi, e dall'altra dalle famiglie Agliaudi, Aschieri, Barralis, *Cuyday* insieme a Giovanni Ferrandi "de Burgo" e a Giacometto *Mulerii*[155].

Il conte ordinò il ristabilimento della pace tra le famiglie e le generazioni future con pena il pagamento di 1000 marchi d'argento, escludendo tuttavia dagli accordi i due fratelli Agliaudi ovvero Benedetto, rimesso alla giustizia comitale, e Antonio, esiliato «extra terram dicti domini comitis», mentre il loro terzo fratello Ugonetto fu dichiarato innocente. Aimone vietò a coloro che erano nella stessa fazione degli Agliaudi di fornire aiuto a Benedetto e Antonio, oltre che danneggiare persone o beni delle parti avverse. Le volontà del conte furono pronunciate, oltre che alla presenza di alcuni rappresentanti delle diverse famiglie, anche al cospetto di Rodolphe de Montbel abate di S. Michele della Chiusa, Martino Giusti abate di S. Giusto di Susa, Lantelmo Gai priore di S. Pietro di Novalesa, Francesco prevosto del Moncenisio e Pietro priore di chiesa di S. Maria Maggiore di Susa: il coinvolgimento degli esponenti di tutti enti religiosi

154. «Ita sciendum est quod dominus percepit bona mobilia et immobilia illorum qui interfecerunt dominum Benedictum Aillaudi […] et hoc fiat per iudicium» (ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotolo 9). Cfr. inoltre ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 4 fasc. 13.

155. R. Ciotti, *Lo sviluppo feudale* cit., vol. 2, pp. 402-422, doc. LX.

della valle rappresenta un indicatore non solo della gravità della situazione ma anche della sentita necessità, da parte del conte, di un coinvolgimento delle istituzioni locali per il mantenimento della pace.

Nonostante le rigide disposizioni comitali, i conflitti proseguirono negli anni successivi coinvolgendo in particolare i Barralis e i Cuyday: Lorenzetto Barralis, condannato già l'anno precedente per una rissa[156], fu ucciso da parte dei Cuyday tra il 1341 e il 1342[157], mentre nel 1350 i Barralis uccideranno per vendetta Francesco Cuyday[158]. Il 15 aprile 1355 Antonio Bartolomei detto *Chalmaç*, figlio del fu Guglielmo, all'interno del palazzo abbaziale aggredì il giudice Martino Giusti, scaraventandolo a terra e cercando di accoltellarlo, ma fu fermato da Manuele Savi che lo privò dell'arma. Antonio, tuttavia, riuscendo a impossessarsi del coltello portato da Manuele, cercò di aggredire anche lo stesso abate Martino Giusti, mentre il giorno dopo per strada tentò nuovamente di pugnalare il giudice. Antonio, reo del crimine di lesa maestà e condannato al pagamento di 55 marchi d'argento, presentò una difesa che poggiava su tre punti: innanzitutto voleva dimostrare che il giudice Martino lo avesse provocato insultandolo; inoltre, la difesa di Antonio mirava a screditare i testimoni presenti ovvero Francesco Savi figlio di Manuele e Guigo di Reano priore di Montfuron, sostenendo da una parte la loro inaffidabilità in base alla loro parentela con l'abate, e dall'altra che Francesco Savi nel momento dell'aggressione fosse ubriaco; infine, in maniera molto più ambiziosa cercò di dimostrare

156. ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotolo 29, voce *banna condepnata*.

157. ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotolo 39, voce *opera castri*: «uno hostio dacto de novo in camera Sancti Pauli infra dictum castrum et pro quibusdem […] et fenestris oscurandis et murandis ad tenentum captos ibidem illos de Cuyday qui interfecerunt Laurecentum Barralis in mense februarii anno CCC°XLprimo ut in particularis inclusa ferramenta dicti hostii». ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotolo 40, voce *banna condepnata*: «Recepit a Iacobo filio Richardi de Cuyday quia cum Francisco de Cuyday in actu mortis Laurecenti Barralis arma portavit condempnato in decem libras viennenses escut. dedutta tercia parte abbatis Secusie capientis terciam partem bannarum in feudis communibus Ultra Duriam».

158. ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotolo 38, voce *Expensae*; rotolo 41, voce *banna*, retro del rotolo, il castellano «recuperet a Petro et Thomasseto Barralis VI^{xx} libras viennenses est. in quibus condepnati fuerunt propter mortem Francisci de Cuyday».

che, in base alle franchigie di Susa, il monastero non avesse i privilegi necessari per giudicare la sua causa[159].

Nell'agosto dell'anno successivo un nuovo omicidio sconvolse i precari equilibri dei nobili segusini: infatti, il giudice del monastero di S. Giusto Pietro Barralis e suo nipote Teobaldo furono uccisi mentre andavano a messa presso il convento di S. Francesco e del turpe omicidio furono accusati alcuni esponenti delle famiglie dello schieramento opposto ovvero Bartolomei, Ferrandi, Savi, Granateri, *Iuvenis*[160]. La relativa sentenza, emanata a Susa il 7 ottobre 1356, prevedeva che i colpevoli – identificati nelle persone di Giovanni, Giacomo e Bertrando Bartolomei, Giacomino, Ruffino, Francesco e Martino *Iuvenis*, Franceschino e Lorenzetto Ferrandi, Domenico Berriat, *frater* Giovanni Bartolomei di San Giorio, Manuele Savi, Giovannetto de Braida – dovessero recarsi in esilio a Châtelard-en-Bauges, dove sarebbero rimasti a disposizione del consiglio senza potersi allontanare. I condannati si dichiararono innocenti davanti al Consiglio e ricorsero in appello al conte Amedeo VI, che emise una nuova sentenza il 9 ottobre[161].

Nei mesi successivi furono prese ulteriori decisioni dal Consiglio, forse in seguito a una nuova fase della controversia non documentata sorta tra i Barralis e i Bartolomei, che risultano confinati rispettivamente a Montmélian e a Châtelard-en-Bauges nel gennaio del 1358. Alcuni esponenti della famiglia Bartolomei avevano protestato presso il Consiglio comitale riguardo al fatto che Pietro e Tommasetto Barralis, nonostante l'esilio, tornassero spesso impunemente a Susa. Il conte Amedeo VI accordò il perdono agli uomini di entrambe le famiglie l'11 gennaio 1358[162], concedendo che Barralis e Bartolomei lasciassero i rispettivi

159. Per la descrizione della causa cfr. capitolo VII, paragrafo 1.3.1.

160. Registro 24, ff. 130r-131v. Nonostante la causa fosse stata avviata *ex officio* presso il tribunale di S. Giusto, la sentenza fu poi emanata dal *Consilium* sabaudo (cfr. nota successiva).

161. G. Claretta, *Storia diplomatica dell'antica abbazia di S. Michele della Chiusa con documenti inediti*, Civelli, Torino 1870, p. 101 sgg. Originale in ASTO, SC, Materie politiche per il rapporto all'interno, Protocolli dei Notai della Corona, Protocolli dei notai ducali (serie rossa), Protocollo 53, f. 46.

162. ASTO, SC, Minutario del Segretario ducale Bonifacio de Mota n. 66 della serie già camerale ff. 5r-7r; ASTO, SC, Protocolli dei notai ducali e camerali. Repertorio alfabetico dei nomi di persona e dei toponimi in Materie politiche per rapporto all'interno, Protocolli camerali serie nera, m. 66, fasc. 66.

luoghi di confino e tornassero a Susa, confinandoli nelle loro abitazioni ma permettendo loro di poter visitare le rispettive proprietà fuori dai confini segusini a giorni alterni, per evitare un incontro tra le due fazioni. A sovraintendere le operazioni sarebbe stato il balivo della valle di Susa, che avrebbe potuto anche modificare le disposizioni in caso di necessità.

La composizione non solo del capitolo monastico di S. Giusto ma anche degli uffici amministrativi dell'abbazia risultò fortemente influenzata per quasi sessant'anni dalle lotte intestine tra i *nobiles* di Susa. I disordini e le violenze creati dalle fazioni, uniti ai numerosi episodi di confronto tra la curia sabauda e quella segusina che avevano animato quegli anni, probabilmente contribuirono a far sì che il conte Amedeo VI e papa Urbano V decidessero di porre ai vertici del potente monastero segusino un uomo che godeva della fiducia di entrambi, ovvero Edoardo di Savoia, membro del ramo Acaia e protetto del conte. Nel gennaio del 1366, ovvero nel corso dei primi mesi dell'abbaziato di Edoardo, due Barralis cercarono di uccidere il *legum doctor* e vicario dell'abate Giacomo *Iuvenis* – futuro giudice del monastero – nonostante una pace stretta tra le due famiglie l'8 ottobre 1358: infatti, a seguito all'omicidio di Pietro e Teobaldo Barralis e alla conseguente sentenza comitale, le due famiglie Barralis e *Iuvenis* avevano fatto redigere un *instrumentum* di concordia avente come garanti gli abati di S. Giusto e di S. Michele e il balivo sabaudo della valle di Susa, tanto che negli anni successivi i membri delle due famiglie «in signum pacis et concordie» avevano parlato, mangiato e bevuto insieme in alcune occasioni come *amici*[163].

aA

Tuttavia, non appena l'abate Edoardo lasciò Susa nella primavera del 1371 per sedere sullo scranno vescovile di Sion e fu sostituito da un (per ora) anonimo Guido, ripresero le contrasti tra le fazioni – e in particolare tra i Barralis e i Bartolomei – tanto che nel novembre 1371 fu stipulata una nuova tregua, voluta da Amedeo VI ma attuata da alcuni suoi rappresentanti tra cui l'abate Guido[164].

163. Registro 31, ff. 54r-58v.

164. ASTO, SC, Materie politiche per il rapporto all'interno, Protocolli dei Notai della Corona, Protocolli dei notai ducali (serie rossa), Protocollo 58, ff. 87r-88r.

3.2. Le famiglie segusine

Nel corso dei secoli l'origine dei religiosi e dei funzionari amministrativi del cenobio di S. Giusto fu prevalentemente di ambito segusino, trovando nei ceti eminenti delle città – ovvero le famiglie Barralis, Giusti, Bartolomei, *de Iallono*, Ferrandi, Agliaudi, Savi – un sicuro bacino di reclutamento da cui attingere.

Le famiglie instaurano un legame devozionale con la abbazia di S. Giusto, con lo scopo di rafforzare anche quello politico: i Barralis erano titolari di una cappella di famiglia dedicata a san Benedetto all'interno della chiesa segusina, retta generalmente da un monaco membro della famiglia[165]; una cappella di famiglia dedicata a S. Antonio nel cimitero dell'abbazia apparteneva invece ai Giusti[166]; i Bartolomei detenevano una cappella presso la chiesa del monastero e un'altra dedicata a san Bartolomeo presso il chiostro della chiesa parrocchiale di S. Paolo, che rientrava tra le dipendenze di S. Giusto; infine i Savi erano titolari di una cappella di famiglia dedicata a san Giovanni Battista[167]. Ulteriori strumenti politici, volti al rinsaldo del rapporto tra famiglie e l'abbazia, erano anche i testamenti (redatti da membri delle famiglie Giusti[168], Barralis[169], Bartolomei[170], Savi[171]) che prevedevano importanti lasciti a S. Giusto da parte dei gruppi parentali segusini.

165. Nel 1321 è attestato per la prima volta un cappellano e rettore della cappella di S. Benedetto, Antonio Barralis: ASDS, ACS, m. 3, fasc. 123.

166. ASDS, ASC, m. 8, fasc. 282.

167. ASDS, ASC, m. 8 fasc. 265.

168. Tra il 1274 e il 1402 testano in favore di S. Giusto sette membri della famiglia Giusti: ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 3 fasc. 21; m. 4 fasc. 20, fasc. 47; m. 5 fasc. 31; m. 6 fasc. 16, fasc. 41 e ASDS, ASC, m. 8, fasc. 282.

169. Tra il 1250 e il 1402 testano in favore di S. Giusto nove membri della famiglia Barralis: ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 3 fasc. 6, fasc. 13; m. 4 fasc. 37, fasc. 38 ; m. 6 fasc. 33, fasc. 41; ASDS, ACS, m. 5, fasc. 185, fasc. 186; m. 9 fasc. 286 – 1400.

170. Testano in favore di S. Giusto due membri della famiglia Bartolomei: ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 3 fasc. 12; ASDS, ASC, m. 3 fasc. 124.

171. I testamenti pervenutici per la famiglia Savi, quattro del 1390, indicano un legame tardivo col monastero: ASDS, ASC, m. 8 fasc. 264, fasc. 265, fasc. 267; ASTO, SC, Susa San Giusto, m. 6, fasc. 30.

La famiglia Barralis. I Barralis, attestati nelle fonti già alla fine del secolo XII[172], erano probabilmente tra le persone più potenti a Susa. Già dagli anni Venti del Duecento tale famiglia si preoccupò di inserire in maniera continuativa membri della propria famiglia tra i monaci di S. Giusto[173]. Nei primi decenni del Trecento i Barralis assunsero anche una certa importanza nell'ambito della politica locale: non solo al soglio abbaziale salì Enrico Barralis, primo abate di sicura origine segusina, che governò il monastero tra il 1287 e il 1327, ma il matrimonio contratto tra il ministrale di S. Giusto Filippone Barralis e Rosetta Provana, esponente della famiglia ricca e soprattutto fortemente legata al conte di Savoia[174], testimonia l'importanza rivestita dalla stirpe dei Barralis nella politica segusina durante i primi trent'anni del secolo.

La situazione cambiò con l'abbaziato di Martino Giusti (1327-1361), appartenente alla fazione opposta a quella dei Barralis: tra il 1328 e il 1369, infatti, nessun membro della famiglia compare all'interno del capitolo abbaziale o all'interno degli apparati amministrativi del monastero. Unica eccezione a questa dinamica risulta la carriera di Pietro Barralis: l'uomo, già giudice del monastero e destituito dalla carica con l'arrivo dell'abate Martino Giusti, fu riassunto da quest'ultimo nel 1355 fino alla morte dello stesso Pietro, assassinato insieme al nipote Teobaldo.

Con l'arrivo di Edoardo di Savoia a capo dell'abbazia (1365), i Barralis tornarono nuovamente a popolare le fila dei monaci e a ricoprire le cariche amministrative di S. Giusto, arrivando quasi a detenerne il monopolio nell'ultimo quarto del secolo: la famiglia Barralis dunque si riscattò socialmente dopo i pesanti avvenimenti che avevo caratte-

172. Rodolfo e Ulderico Barralis figurano come testimoni alla concessione delle franchigie alla villa di Susa nel 1198: L. Cibrario (a cura di), *Statuta ac privilegia* cit., coll. 5-8.

173. Entrarono tra le mura abbaziali i monaci Pietro (1227; 1289); Oberto prevosto di Foresto (1230-1231); Giacomo detto "de Elemosina" (1270-1298, elemosinario nel 1275); Enrico (1275-1280); Giovanni (1289-1292); Manuele (1289-1300, priore di S. Massimo); Antonio (1317-1325, nel 1320 priore di Sainte Marie di Valserres, nel 1321 rettore della cappella di S. Benedetto, prevosto di Borgone nel 1324, rettore della cappella di S. Maria del Ponte tra il 1340 e il 1346); Ugonetto (1322, 1336); Giovanni figlio di Martino (1322-1325); Guigo (1324); Barralino (1324-1340); Albertino (1369); Berteto (1374); Pietro e Urbano figli del fu Leonardo (1393).

174. La *nobilis et domina* Rosetta Provana risulta vedova nel 1351: Registro 22 (1351-03-15). Per i Provana cfr. *infra*, p. 262.

rizzato la famiglia negli anni precedenti, compreso l'esilio d'oltralpe, ricoprendo anche cariche per il conte di Savoia e per il comune di Susa[175].

La famiglia Giusti. I Giusti, insediati a Susa dall'inizio del Duecento[176], già da questo secolo risultato inseriti capillarmente all'interno degli enti ecclesiastici e religiosi valsusini[177] tra cui S. Giusto di Susa[178]. A questa famiglia appartennero due personaggi molto importanti per la storia dell'abbazia, cioè il giurisperito Martino Giusti, giudice del monastero (che morì tra il 1351 e il 1356) e l'abate Martino Giusti (1327-1361)[179], che favorì la nomina a castellani abbaziali di alcuni membri della sua famiglia[180] e che invece interdirà dal monastero le famiglie a lui opposte, tra cui i Barralis.

175. Leonardo, castellano di Balangerio prima del 1369, fu sostituito da Pietro figlio di Martino, mentre presso la castellania sabauda di Susa Filippone fu ministrale (1361-1374) e Martino Barralis vicecastellano (1388). Ippolito, *sindicus* di Susa nel 1406 insieme a Filippino di Gorzano, tra il 1408 e il 1411 fu castellano sabaudo di Giaveno. Infine Martino, che aveva governato le castellanie abbaziali a fondo valle alla fine degli anni Venti, fu sindaco di Susa nel 1339 insieme a Francesco Giusti e Pietro Bartolomei. ASTO, SC, Protocolli Notarili, vol. 7 (1369-10-25); ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotoli 51-52; Registro 54, ff. 104r-111r; F. Chiapusso, *Saggio genealogico* cit., vol. 1, pp. 175-177; A. Galvagno, *La famiglia segusina* cit., doc. XXXII.

176. Bartolomeo Giusti compare come testimone in un atto del 1202: G. Collino (a cura di), *Le carte della prevostura d'Oulx* cit., doc. VIII.

177. I membri della famiglia Giusti sono inseriti, anche con cariche importanti, tra le file di monaci e canonici di S. Pietro di Novalesa, S. Maria Maggiore di Susa, S. Lorenzo d'Oulx, S. Maria di Avigliana e S. Maria del Moncenisio.

178. Bartolomeo, Pietro cellario e prevosto di Foresto (1325-1348), Giacomo (1340), Eustachio rettore della cappella di S. Maria del Ponte (1346-1369) ed Enrico (1346): G. Collino (a cura di), *Le carte della prevostura d'Oulx* cit., p. 226 doc. CCXVII; F. Chiapusso, *Saggio genealogico* cit., vol. 2, p. 117; Registri 9, 13, 16, 20; ASTO, SC, Protocolli Notarili, voll. 7, 13, 14.

179. Al contrario di ipotesi formulate in ambito di storia locale, i due omonimi membri della famiglia non sono la stessa persona: oltre al fatto che il giurisperito Martino risulta sposato e con una figlia (ASTO, SC, Protocolli Notarili, vol. 6, 1356-05-16), i due Giusti agiscono contemporaneamente sia come giudici del tribunale abbaziale sia in altre occasioni (per esempio in un accordo stretto tra l'abate Martino Giusti e il priore di Monte Benedetto, tra i testimoni figura lo *iurisperitus* Martino Giusti: F. S. Provana di Collegno, *Notizie e documenti* cit., vol. 1, p. 320, doc. VIII).

180. Si tratta di Francesco (1328-1329), poi sindaco di Susa (1339-1340), e Antonio (1337-1340), nel 1335 viceministrale a Susa: A. Galvagno, *La famiglia segusina* cit., p. 74, doc. XXXII; p. 78, doc. XXXIII; ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 19, m. 1 e 2, rotoli 2 e 5.

La famiglia Bartolomei. L'importanza della famiglia Bartolmei[181] nel contesto delle vicende politiche e istituzionali valligiane bassomedievali risulta evidente dal fatto che i Bartolomei compaiono fin dal Duecento come testi tanto per atti che hanno come autori il potere comitale, S. Giusto, la certosa di Monte Benedetto e la prevostura ulcense, quanto in occasione delle concessioni da parte comitale in favore degli abitanti di Susa[182]. La famiglia inoltre acquistò dal conte di Savoia diritti sul transito e sul pascolo del bestiame a Susa[183] e detenne il pedaggio di S. Ambrogio[184].

Il legame con il monastero di S. Giusto si dimostra particolarmente saldo: nei momenti iniziali della crisi economica di S. Giusto, tra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII, i Bartolomei assumeranno il ruolo di fideiussori per il cenobio[185], dimostrando tra l'altro come la crisi economica del monastero non avesse riflesso o non fosse legata alle famiglie segusine. Riccardo Bartolomei fu inoltre uno tra gli arbitri scelti per risolvere una vertenza confinaria tra S. Giusto e S. Pietro di Novalesa[186].

Diversi membri della famiglia entrarono come ufficiali all'interno del monastero, anche se solo in seguito alla fine dei conflitti tra i *nobiles* segusini, quando ormai al comando del monastero vi era l'abate Guido[187]. Tuttavia, rispetto alle altre famiglie, solo pochi Bartolomei accedettero al cenobio in qualità di monaci[188].

181. Nonostante si tratti di una tesi di laurea, redatta quasi quarant'anni fa, la famiglia dei Bartolomei è stata finora l'unica oggetto di uno studio monografico: A. Galvagno, *La famiglia segusina* cit.

182. Cfr. *supra*, p. 96.

183. G. Foglia, *La nascita di un ente* cit., p. 24, doc. VIII.

184. F. Cognasso (a cura di), *Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino* cit., p. 133, doc. CXXXIV.

185. G. B. Rossano (a cura di), *Cartario della Prevostura poi Abazia di Rivalta* cit., p. 41, doc. XLIX; G. Collino (a cura di), *Le carte della prevostura d'Oulx* cit., p. 233, doc. CCXLIV.

186. A. Galvagno, *La famiglia segusina* cit., p. 10, doc. IV.

187. Ippolito fu ministrale di Susa (1375-1382), Giusteto ministrale per la valle di Susa (1379-1380), e infine Emanuele prima vicecastellano e poi castellano di Caprie e Mocchie (1393; 1396-1397).

188. Rodolfo figlio di Guglielmo (1289-1300), Rodolfo (1321-1341) e Rondetto (1292) furono semplici monaci, mentre Cardino (1348), Giovanni (1354), Giusteto (1367-1379) furono anche rettori della chiesa di S. Maria Maddalena dipendente dal monastero: A. Galvagno, *La famiglia segusina* cit., doc. XXI, XXIII, XXIV; G. Tonini, *Le vicende dell'abbazia* cit., doc. VIII; C. Dellavalle, *L'abbazia di S. Giusto* cit., doc. LXII, LXIII; ASDS, ASC, m. 6 fasc. 4; ASTO, SC, Protocolli Notarili, voll. 3, 4, 5, 13, 15, 20, 23, 32, 45.

La famiglia de Iallono. La famiglia *de Iallono*, inscindibilmente legata all'omonimo villaggio valsusino di Giaglione[189], iniziò a stringere legami con il monastero segusino solo a partire dal secolo XIV[190], con la nomina continuativa di tre membri della famiglia a ministrali di S. Giusto.

Costantino e i figli Lorenzetto e Flocardo, infatti, lavorano per il tribunale monastico per un totale di quasi quarant'anni. Costantino, che fu ministrale da 1322 al 1359, era un uomo importante tanto per i Savoia quanto per il cenobio segusino: fu sindaco di Susa (1333), castellano sabaudo di Chambéry (1341), partecipò come teste sia all'arbitrato pronunciato nel 1334 da Amedeo V in occasione delle lotte intestine tra le famiglie segusine[191] sia alla sentenza emanata nel 1356 in occasione della seconda fase della faida[192], mentre nel 1344 ricoprì l'importante ruolo di arbitro in occasione di una divergenza sorta tra l'abbazia di S. Giusto e la certosa di Monte Benedetto[193].

Durante il suo ministralato presso l'abbazia di S. Giusto, Costantino nominò come assistente il figlio Lorenzetto, anch'egli sindaco di Susa nel 1346. Una volta morto Costantino, Lorenzetto subentrò come ministrale dell'abbazia segusina, assumendo come luogotenente suo fratello Flocardo; i due fratelli rimasero in carica per poco più di un anno, ovvero dall'estate 1359 fino alla fine del 1360. L'abate Martino Giusti stava dunque intessendo legami solidi con la famiglia che sarebbero in seguito sfociati, per mano però del suo successore Edoardo di Savoia, con la concessione in enfiteusi dei beni e della giurisdizione posseduti dal monastero in Giaglione in favore di Vincenzo *de Iallono*, parente alla lontana dei tre uomini appena nominati[194].

Negli stessi anni, tra l'altro, i conti di Savoia nominaro-

189. B. Molino, *Giaglione* cit.

190. Già dall'inizio del Duecento la famiglia aveva invece intessuto duraturi rapporti con il priorato segusino di S. Maria Maggiore, poiché membri della sua famiglia ne risultano continuativamente priori o consiglieri: G. Mola di Nomaglio, *Dizionario araldico* cit., p. 68.

191. R. Ciotti, *Lo sviluppo feudale* cit., vol. 2, doc. LX, pp. 402-422.

192. G. Claretta, *Storia diplomatica* cit., p. 101 sgg.

193. ASDS, ASC, m. 4, fasc. 172. Il compromesso non incontrò l'approvazione del conte di Savoia che lo annullò un paio di anni dopo.

194. Cfr. *supra*, pp. 76-77.

no Roberto *de Iallono* giudice della valle di Susa (1350)[195]. Pochi anni dopo, entrò in S. Giusto come monaco Vincenzo (1369)[196], al momento non identificabile con certezza con un altro monaco omonimo nominato una trentina di anni più tardi (1392-1393) come prevosto della parrocchia di San Giorio e in seguito priore della Novalesa (1398)[197].

La famiglia Ferrandi. La famiglia Ferrandi intrattiene precocemente, rispetto alle altre famiglie, rapporti con l'abbazia segusina: infatti, il primo ministrale abbaziale di cui abbiamo notizia è Raimondo Ferrandi (1269). Tuttavia, i membri della famiglia Ferrandi non entrano in monastero fin dai primi secoli dopo la fondazione, così come accadde per altre famiglie segusine: infatti Lorenzetto risulta il primo Ferrandi monaco all'interno di S. Giusto solo nel 1374[198], seguito dal sacrista Bartolomeo nel 1392[199].

Poiché all'interno della faida tra le famiglie segusine quella dei Ferrandi risultava contrapposta a quella dei Barralis, l'assunzione di Giovanni Ferrandi come ministrale del monastero di S. Giusto (1322-1328) durante l'abbaziato di Enrico Barralis potrebbe sembrare insolita rispetto ai meccanismi di reclutamento esaminati finora: tuttavia, come emerge dall'arbitrato del 1334, in opposizione agli altri membri della sua famiglia Giovanni Ferrandi "de Burgo" risulta schierato dalla parte dei Barralis[200]. Sostenuto dall'abate Enrico Barralis con la nomina a ministrale, fu rimosso dalla carica con l'arrivo di Martino Giusti che predilesse altri membri della famiglia Ferrandi fedeli alla famiglia Giusti. Martino infatti assunse come ministrali i fratelli Francesco detto *Beriat* (1362-1366)[201] e

195. Registro 6 (1335-11-14).

196. ASTO, SC, Protocolli Notarili, vol. 7 (1369-04-26).

197. ASTO, SC, Protocolli Notarili, vol. 8 (1392 novembre; 1392 dicembre; 1393-08-01); N. Bartolomasi, *La pergamena di S. Giorgio del 1398 ed il priorato di S. Pietro di Novalesa*, in *La Novalesa. Ricerche, fonti documentarie, restauri*, Comunità benedettina dei S.S. Pietro e Andrea, Novalesa 1988, vol. 1, pp. 183-189.

198. Registro 23 (1355-11-18).

199. ASTO, SC, Protocolli Notarili, vol. 8 (1392).

200. Cfr. *supra*, p. 247.

201. Prima di ricevere l'incarico di ministrale abbaziale, Francesco fu ministrale presso la curia sabauda di Susa (1356-1361): ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotoli 44-50.

Moruello[202] (1362-1369), figli di Bartolomeo Ferrandi[203]. Prima di ricevere l'incarico di ministrale abbaziale, Francesco fu ministrale anche presso la curia sabauda di Susa (1356-1361)[204].

La famiglia Savi. I Savi (o Sapienti) sono un'antica famiglia segusina dalle elevate disponibilità economiche che, durante il Trecento, era titolare di un banco dei prestiti (*casane*)[205], evidentemente così conosciuto che in due occasioni il comune di Torino si rivolse alla famiglia segusina per ottenere denaro liquido[206]. Mentre fin dagli inizi del Duecento i Savi popolano le fila dei canonici ulcensi[207], solo due membri della famiglia risultano monaci di S. Giusto ovvero Antonio (1391-1392) ed Eustachio (1391-1392)[208]. L'entrata tardiva dei Savi all'interno del monastero, così come tardivi sono i testamenti dei membri della famiglia con disposizioni in favore di S. Giusto, indicano che il rapporto del cenobio segusino con la famiglia non fosse antico e consolidato come quello stretto con altre famiglie segusine, ma che fu costruito gradualmente nel corso del Trecento. Solo Luchino Savi, dopo essere stato ministrale per la castellania sabauda di Susa (1372-1385)[209] e sindaco di Susa insieme a Galvagnino Barralis (1379)[210], ricoprì la carica di ministrale per S. Giusto tra 1382 e 1383.

202. Nel giugno 1370, terminato il lavoro presso l'abbazia, Moruello Ferrandi era «collector talee et clavarius communitatis Secusie».

203. ASTO, SC, Protocolli Notarili, vol. 7 (11 febbraio 1369).

204. ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotoli 44-50.

205. Cfr. A.M. Patrone, *Le Casane astigiane* cit. Tra il 1375 e il 1385 i membri della famiglia Savi si rivolgono in molteplici occasioni alla curia abbaziale per denunciare debiti non saldati: Registro 43, ff. 10r-10v; 20v; 29r; 29v; 30v; Registro 46, ff. 121r; 122r-122v; Registro 48, ff. 70r-70v; Registro 51, ff. 152r-152v, 156r; Registro 54, f. 29v.

206. Nel 1352 Manuele Savi prestò al comune di Torino seicento fiorini d'oro ottenendo così, per l'anno successivo, che lui e i suoi figli maschi fossero accolti come nuovi cittadini di Torino. Nel 1388, invece, il maggior consiglio inviò un messo a Susa per chiedere un prestito ad Antonietto Savi: M. Baima (a cura di), *Libri consiliorum 1351-1353. Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali*, Archivio storico della città, Torino 1999, pp. 94-95; p. 150; M. Baima (a cura di), *Libri consiliorum 1387-1389. Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali*, Archivio storico della città, Torino 2006, p. 139.

207. G. Collino (a cura di), *Le carte della Prevostura d'Oulx* cit., pp. 336-337, doc. CCCXII.

208. Registro 54; ASTO, SC, Protocolli Notarili, vol. 8.

209. ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotoli 58, 60, 61, 62.

210. Registro 48 (1379-08-29).

3.3. Gli esterni alla valle di Susa

Il nucleo delle antiche famiglie dei *nobiles et burgenses* di Susa intratteneva, chi fin dalle origini e chi invece a partire dai secoli successivi, rapporti stabili e duraturi con il monastero di S. Giusto e rappresentava il principale bacino di reclutamento per i funzionari abbaziali. Tuttavia una minoranza degli uomini che ottennero il ruolo di ministrale, viceministrale o castellano fu reclutata esternamente alla villa di Susa: tali funzionari provenivano tanto dalla zona d'oltralpe quanto dalla cintura della valle di Susa. Quando è stato possibile ricostruire le carriere dei singoli individui o la storia delle famiglie di provenienza, sembra che in questi casi eccezionali il reclutamento fosse motivato da forti legami personali stretti da questi individui non solo con l'ente di S. Giusto o la persona dell'abate, ma anche con i protettori del monastero stesso ovvero i conti di Savoia che, in modi non documentati, influenzavano tanto la scelta dell'abate quanto la composizione del capitolo o degli uffici abbaziali[211].

3.3.1. Le famiglie oltralpine

La famiglia La Rochette. Nonostante il capitolo sia dedicato ai funzionari abbaziali laici che lavoravano all'interno delle curie di S. Giusto, è necessario parlare anche della famiglia La Rochette che, nel corso del Trecento, non espresse alcun funzionario abbaziale bensì, in maniera continuativa, un numero importante di monaci che ricoprirono diversi *officia maiora*[212]. Alcuni si occuparono della gestione delle cause per il monastero in alternanza con ministrali e giudici: l'elemosinario Humbert (1338-1358)[213] e l'elemosinario

211. In merito ai seguenti nominativi non sono state trovate altre notizie documentarie: Bertino *de Thoyario* fu ministrale per pochi mesi nell'estate del 1373 e, dopo aver lasciato la carica, ricoprì per tutto il 1374 quella di castellano di Caprie. Furono castellani di Caprie e Mocchie Bartolomeo *de Brayda* (1357) e Ugoneto *de Follonia* (1363-1365). Furono nominati viceministrali Giacomo Varcini detto de Bego (1376-1391) e Pietro Grandi di Susa (1388).

212. Hugues (1302-1343), Amédée (1317-1321), Humbert elemosinario (1317-1360), Henri (1336), Jean nipote di Hugues (1341), Aimon pidanziere e sacrista (1346-1374), Raymondin elemosinario (1368-1383) e Thibaut (1374): ASDS, ASC, m. 6 fasc. 4; A. Galvagno, *La famiglia segusina* cit., doc. xxv; ASTO, SC, Protocolli Notarili, voll. 2, 3, 5-7, 10, 12, 14-16; Registri 7, 9, 12, 13, 16, 20, 42, 45, 51; ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 6, vol. 4.

213. Per le cause criminali: Registri 7, 11, 24. Per le cause civili: Registro 14.

Raymondin (1370)[214] presiedettero il tribunale criminale e civile, mentre il sacrista Aimon gestì, in quanto vicario dell'abate, il tribunale delle cause spirituali negli anni Sessanta[215]. Un ramo dei La Rochette, potente famiglia oltralpina probabilmente proveniente dall'omonimo borgo savoiardo, era arrivato in valle di Susa a metà Duecento presumibilmente per volontà di Amedeo IV e fino alla metà del secolo alcuni membri della famiglia furono balivi o castellani per i Savoia in valle di Susa[216]. È probabile che la famiglia oltralpina si fosse stabilita in valle dopo esservi giunta grazie all'ottenimento di una carica comitale – così come era successo per i Bertrandi[217] – rimanendo comunque padrona di un certo prestigio e intrattenendo un rapporto privilegiato con il monastero segusino tanto da avere continuativamente, per tutto il Trecento, almeno un membro della loro famiglia all'interno del monastero.

La famiglia de Alevardo Una seconda famiglia di provenienza oltralpina radicatasi a Susa era quella dei *de Alavardo*, originaria dell'omonimo borgo di Allevard in Moriana e trasferitasi in valle probabilmente nella prima metà del secolo XIII. Giovanni *de Alavardo* compare come giudice sabaudo di Susa nel 1267[218], mentre il primo esponente della famiglia a entrare in contatto con il monastero di S. Giusto fu il notaio Bernardo[219], che verso la fine del Duecento intrattenne rapporti lavorativi non solo con l'abbazia – redigendo la documentazione connessa all'esercizio dei poteri giudiziari – ma anche con gli altri enti valsusini e le famiglie dei *nobiles* segusini. Alcuni membri della famiglia, ormai radicata in valle di Susa, seguirono la professione di Bernardo

214. Registro 35, ff. 155r, 155v, 156r.

215. ASDS, fondo ASVDC, parte I, fald. 20, fasc. 651; fald. 24, fasc. 661.

216. Si tratta di Rostaing castellano e balivo di Avigliana, Guillaume balivo della valle di Susa e castellano di Susa (1287-1290), Thibaut castellano di Caselette (1319-1322), Hugues balivo della valle di Susa (1319), Pierre vicecastellano di Susa (1355): G. Castelnuovo, *L'administration territoriale* cit., pp. 17-29 dell'edizione digitale; R. Ciotti, *Lo sviluppo feudale* cit., vol. 2, doc. XL; L. Patria, *"Homines Caselletarum"* cit., p. 148; p. 193; Registro 24 (1355-04-15).

217. Per i Bertrandi cfr. *supra*, p. 74 nota 85.

218. W. Neirotti, *Patrimonio e rilievo politico* cit., doc. XXXVIII; C. Dellavalle, *L'abbazia di S. Giusto* cit., doc. VI.

219. Cfr. S. Bertolotto, *Il registro di imbreviature* cit.

come il figlio Lorandino (1301-1344)[220], mentre Alavardo ricoprì la carica di ministrale per la castellania sabauda di Susa (1344-1345)[221] e infine Antonio quella di castellano di S. Mauro per l'abbazia segusina[222].

La famiglia Aigueblanche. La famiglia Aigueblanche, proveniente con molta probabilità dall'omonimo villaggio savoiardo, era insediata a Susa già negli anni Sessanta del Duecento[223].

L'abbazia di S. Giusto, nella prima metà del Trecento, si avvalse prima del notaio Pierre Aigueblanche per la redazione di alcuni atti[224], poi assunse come nunzio Barthélemy (1356-1360)[225]. Il notaio Jean Aigueblanche detto Merlino – figlio di un suo omonimo che aveva lavorato come notaio presso la curia sabauda di Susa (1356-1347)[226] – ricoprì la carica di ministrale per l'abbazia all'inizio del 1362.

È probabile che la carriera presso le curie segusine di Jean prima e di Merlino in seguito abbia promosso un avanzamento della condizione sociale della famiglia tanto da portare la figlia di Merlino, Marguerite, a sposarsi con Lorenzetto Ferrandi, appartenente a una delle famiglie dei *nobiles* segusini[227]. Gli Aigueblanche rappresentano un esempio di quei notai che «erano riusciti a instaurare rela-

220. M. Berarducci, *Le carte della certosa* cit., doc. XXXV.

221. ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotolo 33.

222. ASTO, SC, Protocolli Notarili, vol. 16 (1353-04-10).

223. I fratelli Guillaume, Philippe e Jacques, figli del fu Richard, riconoscono di tenere dal monastero di S. Giusto alcuni beni in Susa tra cui una casa *in civitate*: C. Dellavalle, *L'abbazia di S. Giusto* cit., doc. VIII. È probabile che si tratti dello stesso Jacques che nel 1261 vendette all'abbazia di S. Michele della Chiusa tutti i beni mobili e immobili che possedeva nel territorio di Vaie: M. Saracco, *Vayes* cit., nota 147. Risulta difficile ricondurre con sicurezza gli Aigueblanche presenti a Susa all'omonima famiglia oltralpina del secolo XIII legata ai conti di Savoia, tanto da essere titolare del feudo di Briançon: F. Bernard, *Les origines féodales en Savoie et en Dauphine*, Guirimand, Chambéry 1949, pp. 266-269.

224. M. Berarducci, *Le carte della certosa* cit., docc. XXXIII, XXXIV.

225. Registri 12 e 25.

226. Il legame di parentela viene esplicitato in: ASTO, SC, Protocolli Notarili, vol. 16 (1352-11-05). Per la carica di notaio di Jean Aigueblanche senior: ASTO, SR, Conti della castellania sabauda di Susa, rotolo 35.

227. Le nozze, contratte nel 1368, furono oggetto di una causa matrimoniale discussa presso il tribunale spirituale di S. Giusto poiché Lorenzetto, prima di sposare Marguerite, aveva scambiato le promesse matrimoniali con un'altra donna, tale Sigismonda Varcini. La causa si concluse in maniera favorevole per il matrimonio contratto tra Lorenzetto e Marguerite: L. Orla, *Matrimoni contrastati* cit., pp. 40-42.

zioni professionali e personali durature con gli ambienti nei quali si erano inseriti e nei quali esercitavano, e che avevano saputo sfruttare la maggiore integrazione del mondo notarile non rimanendo troppo vincolati ad un unico canale di mobilità»[228]. Il matrimonio con un membro della classe dei *nobiles et burgenses* rappresentava un passaggio decisivo, insieme per esempio al possesso fondiario, per l'integrazione e l'assimilazione all'élite segusina[229]. Infatti, le generazioni successive degli Aigueblanche riuscirono ad avviare una carriera all'interno degli enti ecclesiastici segusini[230]. Le conoscenze particolari di questi notai – che avevano creato una carriera presso le curie maturando competenze aggiuntive che a loro volta attiravano una clientela di un certo livello – permettevano loro di distinguersi dai colleghi e di aderire allo status delle élite locali.

La famiglia de Poypone. Alcuni membri della famiglia *de Poypone*, parte dell'entourage di Edoardo di Savoia, erano giunti a Susa dopo l'elezione di quest'ultimo ad abate di S. Giusto. Aimon *de Poypone* ricoprì la carica di castellano di S. Mauro (1367-1370) e di Caprie (1369-1371)[231], mentre il suo parente Humbert era designato *scutiferus* dell'abate nel 1368[232]. Dopo la nomina di Edoardo a vescovo di Sion[233], i *de Poypone* lo seguirono nuovamente oltralpe. La vicinanza con il protetto di Amedeo VI permise loro una rapida carriera nell'amministrazione sabauda: Aimon, prima semplice *domicellus et scutiferus*, fu balivo del Vallais (1377) e poi di Sion (1381), Philippe castellano di *Montisordei*, mentre

228. F. Pagnoni, *Notariato, fazione. Canali di mobilità sociale a Brescia tra XIV e XV secolo*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano*, vol. II: *Stato e istituzioni (secoli XIV-XV)*, Viella, Roma 2017, p. 174.

229. Cfr. M. N. Covini, *Una élite dinamica e aperta: la nobiltà urbana di Milano tra Tre e Quattrocento*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano*, vol. II cit., pp. 299-323 e in particolare p. 318.

230. Verso fine secolo Claude entrò come monaco presso S. Giusto (1392-1398), mentre nella prima metà del Quattrocento Pierre ricoprì la carica di priore di S. Maria Maggiore: ASTO, SC, Protocolli Notarili, vol. 8; Registro 61; ASDS, ASVDS, Parte I, m. 28, fasc. 685; ASDS, ASC, m. 15 fasc. 49.

231. ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 19, m. 1 e 2, rotoli 22 bis e 23.

232. C. Fabbro, *L'abbazia di S. Giusto di Susa* cit., p. 155, doc. II.

233. Galland, *Les papes* cit., p. 149.

Barthélemy e Humbert sono semplicemente denominati *domicellus*[234].

Se dunque il bacino di reclutamento della maggior parte dei monaci e soprattutto degli abati era la terra d'oltralpe (almeno fino al terzo quarto del Duecento), i funzionari laici che gravitavano nell'orbita abbaziali avevano origine principalmente valligiane. La famiglia *de Alavardo*, pur provenendo dalla Moriana, era ormai radicata stabilmente in valle di Susa mentre l'arrivo in valle di Susa e l'assunzione della carica di castellano abbaziale da parte di Aimon *de Poypone* erano strettamente collegate al legame personale tra l'abate Edoardo e la famiglia *de Poypone*, tanto che i membri della famiglia non si insediarono a Susa ma seguirono Edoardo nuovamente al di là delle Alpi in occasione della sua nomina a vescovo di Sion.

3.3.2. Le famiglie cisalpine

Gli ufficiali di origine cisalpina, come visto per quelli provenienti dall'area transalpina, erano poco numerosi, dato che per tali mansioni erano scelti generalmente uomini di origine segusina.

La famiglia Provana. Una famiglia particolarmente attiva in campo politico valsusino, anche se principalmente all'interno degli uffici sabaudi, era quella dei Provana[235]. I membri dell'importante famiglia piemontese, radicata a Carignano dalla fine del secolo XIII, iniziarono a stabilirsi in alcuni borghi piemontesi avviando banchi di prestito (*casane*) a Susa, Bussoleno e Avigliana dal 1290[236]. Fu così che nella prima metà del Trecento iniziarono anche un progetto di radicamento più solido tra la valle di Susa e la val Sangone; nel 1351 Guglielmo Provana risulta sindaco di Susa insieme a Raimondo Lovarenchi[237]. A partire dall'inizio del Trecen-

234. A causa delle innumerevoli attestazioni dei *Poypone* all'interno degli atti prodotti da Edoardo vescovo di Sion, si rimanda generalmente alle edizioni degli atti presenti in *Documents relatifs à l'histoire du Vallais*, Bridel, Lausanne 1880, vol. 6, Lausanne 1884.

235. Per i Provana: A. Sisto, *Banchieri-feudatari subalpini nei secoli XII-XIV*, Giappichelli, Torino 1963, pp. 67-94 e M. Gravela, *Provana*, in F. Del Tredici (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. V cit., pp. 139-143.

236. A.M. Patrone, *Le casane astigiane* cit., p. 62.

237. Registro 22. Cfr. Sisto, *Banchieri-feudatari* cit., p. 92. Probabilmente si tratta del

to membri della famiglia ricoprirono incarichi militari al servizio dei principi di Savoia-Acaia[238], per poi schierarsi a metà del secolo con il conte Amedeo VI in occasione del conflitto con il principe Giacomo di Savoia-Acaia. Infatti, i Provana risultano castellani di Susa per il conte di Savoia per buona parte della seconda metà del secolo: prima Nicola (1357-1359) e in seguito i suoi figli Eustachio (1374-1387) e Giacomo (1387-1390).

I Provana, tuttavia, avevano iniziato a intrattenere rapporti con S. Giusto già dall'inizio del Trecento con l'entrata di numerosi membri della famiglia tra le fila dei monaci[239]: il rapporto tra la famiglia e il monastero diventò così saldo che nella prima metà del Quattrocento Giacomo Provana avrebbe assunto la carica di abate di S. Giusto[240].

Dopo essersi garantiti un ruolo importante tra le mura del capitolo monastico, i Provana riuscirono a far eleggere castellano di Caprie e Mocchie Stefano (1348-1353)[241], entrato in possesso di una parte di feudo di Coazze nel 1344 e nominato castellano di Pinerolo nel 1350. Amedeo VI investì Stefano anche del feudo di Pianezza, alle porte della valle di Susa, tolto a Giacomo di Savoia-Acaia: l'inimicizia con il principe sfociò nel 1364 in un'aperta ribellione che portò Stefano ad allearsi con il marchese di Saluzzo e Bernabò Visconti[242]. Dopo la sconfitta degli Acaia, Amedeo VI non solo nominò Stefano balivo della valle di Aosta ma

medesimo Guglielmo figlio di Nicolò che, insieme agli zii Giovanni e Aimaro, acquistò il feudo di Pianezza nel 1372: P. Buffo, *La documentazione* cit., pp. 89-90.

238. Cfr. P. Buffo, *La documentazione* cit., pp. 89-90.

239. Nei primi decenni del secolo entrò nel monastero Taddeo Provana di Carignano (1317-1331) ricoprendo le cariche di cellario (1317-1321), di rettore della chiesa di S. Maria del Ponte (1321) e infine di prevosto di Vigone, seguito poi da Antonio (1374), Giovanni cellario (1374-1382) e Giovanni Provana di Favol (1380-1394) prima priore di S. Giusto d'Asti (1380), poi pidanziere (1387), priore del monastero (1392-1393) e infine priore di San Giorio e rettore della cappella della famiglia Savi sita in S. Giusto. A. Galvagno, *La famiglia segusina* cit., doc. XXIX; ASTO, SC, Protocolli Notarili, voll. 2, 3, 5, 8, 10, 13, 15; Registri 14, 54; ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 6, vol. 4; ASDS, ASVDS, Parte I, m. 18, fascc. 527 e 558; ASDS, ASC, m. 9 fascc. 271 e 272.

240. Allo stato attuale non si possono indicare i precisi estremi cronologici dell'abbaziato di Giacomo Provana ma, in base agli inventari, solo le date provvisorie 1432-1447: ASDS, ASC, m. 12 fasc. 377, m. 14 fasc. 414.

241. ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 19, m. 1 e 2, rotolo 16.

242. In quell'occasione il conte Amedeo VI intimò al castellano di S. Mauro di non prestare protezione ai membri della famiglia Provana ribelli al principe d'Acaia: L. Patria, *Rubiana* cit., p. 59.

gli concesse anche in albergamento perpetuo il luogo e la castellania di Lanzo.

Le altre famiglie di origine ciasalpina. Durante il governo dell'anonimo abate Guido (1371-1381), un ministrale e il suo vice furono reclutati fuori dalla valle di Susa, ovvero Giovanni Albezi di Giaveno e Pietro *de Pisse* di Moncalieri. Giovanni Albezi detto *de Sala*, assunto nel 1373 come ministrale, era membro di una tra le più importanti famiglie di Giaveno, in val Sangone, dove possedeva un castello nella omonima regione Sala. Gli Albezi erano una stirpe legata già dal secolo precedente all'abbazia di S. Michele della Chiusa, per la quale alcuni membri della famiglia ricoprirono la carica di castellano di Giaveno già dalla fine del Duecento e per quasi tutto il secolo successivo[243]. In particolare, lo stesso Giovanni Albezi aveva anche prestato servizio una decina di anni prima proprio presso l'abbazia di S. Michele della Chiusa nel ruolo di *rector* del monastero[244].

Invece il notaio Pietro *de Pisse* (oppure *de Pisio*), viceministrale scelto da Giovanni Albezi, apparteneva a una famiglia piuttosto importante e benestante di Moncalieri[245], dove un ramo della famiglia risulta continuativamente presente all'interno del consiglio della città dal 1343 fino al 1362. I membri della famiglia inizialmente ebbero contatti abbastanza importanti con i principi di Savoia-Acaia, tanto che nel 1331 il principe Filippo concesse loro di portare armi all'interno del territorio moncalierese, ma i rapporti si deteriorarono finché nel 1351 Giacomo di Savoia-Acaia rimosse la famiglia *de Pisse*, insieme a quella dei Vagnoni, dalla società di popolo di Moncalieri che in quel periodo governava il comune. Al momento, in assenza di informazioni sul cognome o sulla provenienza dell'abate Guido, non è possibile stabilire se la famiglia Albezi o la famiglia *de Pisse* fossero a lui personalmente legate. Sicuramente interessan-

243. E. Lusso, *Forme dell'insediamento* cit., pp. 24, 80; 83-84; 90. In generale per Giaveno: G. Claretta, *Il Comune di Giaveno nel medio evo: in quali modi il comune di Giaveno giungesse a conservare la propria autonomia*, Loescher, Torino 1886; G. Claretta, *Il comune di Giaveno e l'abbazia di S. Michele della Chiusa nell'età di mezzo: notizie storico-critiche e sfragistiche*, Paravia, Torino 1887.

244. G. Casiraghi, *La diocesi di Torino* cit., p. 183.

245. Per la famiglia *de Pisse*: U.M. Delmastro, *Un "Popolo"* cit., pp. 71, 92-93, 138, 140-141.

te è la ricostruzione della carriera di Giovanni Albezi, funzionario professionista che circola tra i monasteri valligiani.

Inoltre, si può notare che, tra i pochi funzionari di S. Giusto esterni alla realtà segusino, un piccolo nucleo proveniva dalla cittadina di Moncalieri: il notaio di curia Matteo Panissera (1338; 1342-1343), i giudici Rodolfo *de Nepotibus* (1338) ed Egidio Zeccha (1389-1393), il viceministrale Pietro *de Pisse* (1374-1379), senza dimenticare l'abate Giacomo Panissera (1362-1365). Evidentemente un filo rosso, al momento non individuabile, legava l'abbazia alla cittadina di Moncalieri.

Nome	**Provenienza**	**Carica**	**Abate**	**Prima attestazione**	**Ultima attestazione**
Bertrando Tututi	-	ministrale	Burno	1269-11-05	1270-12-06
Raimondo Ferrandi	Susa	ministrale		1269-10-23	1269-11-03
Filippone Barralis		ministrale	Enrico Barralis	1317-02-13	1321-11-09
Giovanni Ferrandi		ministrale		1322-07-03	1328-02-03
Francesco Giusti		ministrale	Martino Giusti	1334-09-03	1339-04-30
Antonio Giusti		viceministrale		1335-01-26	
Giacometto Giusti		ministrale		1336-03-09	1343-06-27
Enrico Giusti		viceministrale		1340-02-25	
Costantino *de Iallono*		ministrale		1322-06-27	1359-02-19
Lorenzetto *de Iallono*		viceministrale		1347-08-16	1359-06-22
		ministrale		1359-07-03	1360-12-18
Flocardo *de Iallono* notaio		viceministrale		1359-10-09	1360-12-13
Jean Aigueblanche detto Merlino, notaio		ministrale		1362-01-25	1362-04-11
Moruello Ferrandi		ministrale	Giacomo Panissera, Edoardo di Savoia	1362-08-04	1369-02-18
Francesco Ferrandi detto *Beriat*		ministrale		1362-08-12	1366-09-01
Vincenzo Agliaudi		viceministrale	Edoardo di Savoia; Guido	1367-03-27	1372-07-28
Leonardo Barralis		ministrale		1368-00-00	1373-04-19
Ippolito Barralis		viceministrale		1370-03-17	1373-11-15
Giovanni Barralis		viceministrale	Guido	1372-09-02	
Bertino *de Thoyario*	-	ministrale		1373-08-07	1373-10-26
Giovanni Albezi detto *de Sala*	Giaveno	ministrale		1373-12-23	1374-12-02
Pietro *de Pisse*	Moncalieri	viceministrale		1374-01-30	1379-02-01
Ippolito Bartolomei	Susa	ministrale	Guido; Giacomo abate di S. Maria di Cavour	1375-01-16	1382-11-20
Giacomo Varcini detto *de Bego*	-	viceministrale		1376-02-16	1391-06-26
Moruello Ferrandi	Susa	viceministrale	Guido	1379-06-14	1380-12-01
Luchino Savi		ministrale	Giacomo abate di S. Maria di Cavour	1382-12-02	1383-08-30
Ippolito Barralis		ministrale		1383-08-31	1398-12-10
Pietro Barralis		viceministrale		1384-05-06	1398-11-05
Pietro Grandi		viceministrale		1388-08-29	
Matteo Barralis		viceministrale		1395-01-14	1398-10-23

Tabella 1. *I ministrali al servizio di S. Giusto tra i secoli XIII e XIV.*

Nome	Conte	Prima attestazione	Ultima attestazione
Francesco *de Brenecio*	Amedeo IV	1249-02-02	1250-01-02
Giovanni *de Alavardo*	Pietro II	1267-12-10	
Isnardo Croco	Filippo I	1271	
Guglielmo *de Cumis*	Filippo I	1272-03-13	1275-04-22
Antonio di Castello	Filippo I	1277	
Rainero di Revigliasco	Filippo I	1285	
Ruffino Borgesio	Amedeo V	1291	
Guglielmo Giovane	Amedeo V	1292	1293
Guglielmo di Monte Aimone	Amedeo V	1311	
Pierre de Hauteville	Amedeo V	1317-04-21	1321-10-03
Guglielmo *de Altessano*	Amedeo V; Aimone	1322-01-19	1334-01-13
Jean Ravais	Edoardo	1323-11-13	
Giorgio Graciani	Edoardo	1328-01-27	
Raimondetto *de Solerio*	Aimone	1333-10-10	
Pietro *Fuxeri*	Aimone	1342-08-14	
Francesco da Ivrea	Amedeo VI	1348-10-13	
Roberto *de Iallono*	Amedeo VI	1350-06-18	
Bastiano da Montegioco	Amedeo VI	1350-07-26	1351-04-01
Bartolomeo *de Caresana*	Amedeo VI	1356-01-07	
Sigismondo da Carisio	Amedeo VI	1370-11-09	
Geronimo Balardi	Amedeo VII	1386-11-12	1388-06-06

Tabella 2. *I giudici della valle di Susa al servizio dei conti di Savoia tra i secoli XIII e XIV.*

Nome	Provenienza	Titolo	Abate	Prima attestazione	Ultima attestazione
Guglielmo de […]	-	-	Enrico Barralis	1271-02-16	
Pietro Barralis (I incarico)	Susa	*iurisperitus*	Enrico Barralis	1317-03-30	1328-01-27
Corrado *de Galeriis*	-	-	Enrico Barralis	1317-12-04	
Guglielmo Farguilli	Susa	-	Enrico Barralis	1321-11-06	1323-07-24
Andrea Bonadonna	Rivoli	-	Martino Giusti	1329-02-11	1355-11-14
Rodolfo *de Nepotibus* (sostituto di Andrea Bonadonna)	Moncalieri	*iurisperitus*	Martino Giusti	1338-02-28	1338-04-**
Pietro Rolii	-	-	Martino Giusti	1342-04-14	
Martino Giusti	Susa	*iurisperitus*	Martino Giusti	1351-08-20	1355-08-22
Pietro Barralis (II incarico)	Susa	*iurisperitus*	Martino Giusti		1357-05-20
Girardo *de Galeriis*	Racconigi	*iuris utriusque peritus*	Martino Giusti	1360-04-03	1360-11-06
Sigismondo da Carisio	Vercelli	*legum doctor*	Guido	1371	1372-07-01
Pierre de Murs	Savoia	*legum doctor*	Guido	1373-02-26	1373-07-24
Surleone Mezzabarba	Pavia	*iuris utriusque peritus*	Guido	1373-12-24	1377-12-09
Giacomo *Iuvenis*	Susa	*legum doctor*	Guido	1378-12-14	1385-03-04
Egidio Zecca	Moncalieri	*legum doctor*	Giacomo	1389-08-13	1393-12-03
Beltramin Corvagia	-	*iurisperitus*	Giacomo	1398-03-20	1398-05-20

Tabella 3. *I giudici al servizio del monastero di S. Giusto tra i secoli XIII e XIV.*

Nome	Carica	Prima attestazione	Ultima attestazione	Abate
Rondetto Chom.		1327		Martino Giusti
Bartolomeo Bruneti	notaio	1327-1328; 1334-1336		
Andrenetus Ruffi		1334		
Costantino di Costantino di Rivoli		1336		
Roletto Forneri		1338	1340	
Guglielmetto di Andrea di Avigliana		1340	1341	
Matteo Panissera di Moncalieri		1342	1343	
Giovanni Yno di Susa		1343	1361	
Raimondo Lovarenchi		1346		
Matteo Faeto		1346	1347	
Giovanni di Brunetto		1348	1365	
Giovanni Ruffi		1348	1349	
David Molaris		1350	1351	
Francesco Fornelli	*viceclericus*	1350	1351	
Giovanni Granateri	*coadiuctor*	1354		
Antelmetto Genti di Susa	notaio	1357	1378	
Giovanni Mourini		1358; 1380; 1382		Martino Giusti; Giacomo di Cavour
Giovanni de Nicola di Peisey	*conscriba*	1360		Martino Giusti
Micheletto Forneri di Susa	notaio	1362	1395	Giacomo Panissera; Edoardo di Savoia; Guido; Giacomo di Cavour
Percevallo Bricii	*coadiuctor*	1366	1367	Edoardo di Savoia
Giovanni Bruneti	*conscriba*	1373		Guido
Peronetto Io.	notaio	1374	1377	
Lorenzetto Cassini di Susa		1368	1377	
Giovanni Rifferi alias *Nicol* di Susa		1398		Giacomo di Cavour
Pietro P.	*viceclericus*	1397		

Tabella 4. *I notai al servizio di S. Giusto tra i secoli XIII e XIV*.

Nome	Carica	Abate	Prima attestazione	Ultima attestazione
Martino Barralis	Castellano di Caprie, Mocchie, S. Mauro	Enrico Barralis; Martino Giusti	1327	1328
Francesco Giusti	Castellano di Caprie	Martino Giusti	1328	1329
Antonio Giusti	Castellano di S. Mauro	Martino Giusti	1336-07-27	1336-09-17
Antonio Giusti	Castellano di Caprie, Mocchie	Martino Giusti	1337	1340
Stefano Provana di Carignano	Castellano di Caprie, Mocchie	Martino Giusti	1348	1353
Giacometto Giusti	Castellano di Mattie	Martino Giusti	1349-11-02	
Antonio *de Alavardo*	Castellano di S. Mauro	Martino Giusti	1353-04-10	
Bartolomeo *de Brayda*	Castellano di Caprie	Martino Giusti	1354-10-13	1357-05-11
Ugonetto *de Follonia*	Castellano di Caprie, Mocchie	Giacomo Panissera	1363	1365
Giovanni Barralis	Castellano di Mattie	Giacomo Panissera	1365	1371
Aimon *de Poypone*	Castellano di S. Mauro	Edoardo di Savoia	1366-01-19	1371
Aimon *de Poypone*	Castellano di Caprie	Edoardo di Savoia	1369	1371
Leonardo Barralis	Castellano di Mattie	Edoardo di Savoia	1371	
Ippolito Barralis	Vicecastellano di Mattie	Edoardo di Savoia	1371	1373-05-24
Bertino de Thoyario	Castellano di Caprie	Guido	1374-03-13	1374-12-16
Ippolito Barralis	Castellano di Caprie	Guido	1381	1386
Pietro Barralis	Vicecastellano di Caprie	Giacomo	1386	
Emanuele Bartolomei	Vicecastellano	Giacomo	1388	
Ippolito Barralis	Castellano di Mattie	Giacomo	1385	1392-01-18
Emanuele Bartolomei	Castellano di Caprie, Mocchie	Giacomo	1393-05-01	1397

Tabella 5. *I castellani al servizio del monastero di S. Giusto tra i secoli XIII e XIV*.

V. Norme, pratiche e procedure

Il capitolo sarà dedicato all'esame quantitativo e qualitativo dei dati tecnici riferiti agli oltre duemila processi criminali discussi presso la curia abbaziale di Susa nel corso del Trecento, raccolti in diciassette registri che coprono l'arco cronologico 1324-1394.

La giustizia abbaziale era organizzata in quattro curie, corrispondenti alle circoscrizioni minori in cui era articolato il territorio sotto il controllo di S. Giusto: la ministralia di Susa e le castellanie di Mattie, Caprie e S. Mauro[1]. Il numero esiguo dei registri superstiti riferibili ai tribunali delle castellanie, tra l'altro cronologicamente discontinui, ha orientato la scelta dell'oggetto di studio verso il corpus ricco e pressoché cronologicamente continuo dei registri prodotti dalla ministralia con sede a Susa, che comprendeva territorialmente oltre al terzo di Susa posto sotto la giurisdizione abbaziale, anche i villaggi di Meana, Mompantero, Foresto e Gravere. Il capitolo privilegia la giustizia criminale rispetto a quella civile: da una parte la composizione dei registri di cause civili, che prevede una dispersione degli

1. Cfr. capitolo IV, paragrafo 1.

atti di ciascuno dei processi entro il singolo registro, rende difficoltoso ricostruire l'iter di ciascuna causa, mentre i *libri* di cause criminali, raccogliendo al loro interno gli atti a seconda del processo, ben si prestano alla ricostruzione della procedura giudiziaria e della sua riproduzione in forma scritta; dall'altra, era la giustizia criminale a rappresentare l'oggetto di contesa alla base tanto dei conflitti quanto degli intrecci giurisdizionali con la curia della castellania sabauda.

L'analisi dei registri, fonti della pratica, permette di indagare l'organizzazione del microcosmo giudiziario, ovvero procedure, luoghi e persone, trattandosi di una fonte che testimonia la prassi ordinaria del tribunale: i registri infatti non sono espressione scritta di momenti eccezionali, bensì documenti che testimoniano le norme di comportamento quotidiano della curia. La schedatura delle carte è stata guidata da un criterio che potremmo definire politico e istituzionale, centrato cioè sugli strumenti che l'autorità aveva posto in essere per stabilire il proprio dominio mediante l'apparato giudiziario, designando comportamenti leciti e illeciti e disciplinando la vita sociale della collettività sotto il suo governo. Si è riservato così meno spazio a un approccio più socioantropologico[2] incentrato sui rapporti che legavano tra loro gli individui che adivano il tribunale. In altre parole, lo studio indaga il rapporto verticale stabilito tra uomini e signore mediante l'esercizio della giustizia, piuttosto che a quello orizzontale tra i sudditi dell'abbazia deducibile dalla lettura dei processi[3].

Innanzitutto saranno analizzate le norme legislative alla base dell'operato della curia di Susa, ovvero tanto le franchigie concesse e approvate dai conti Savoia quanto gli statuti prodotti dagli organi comunali di Susa, che regolavano il funzionamento generale e l'accesso a entrambi i tribunali temporali di Susa. Le due curie di Susa, ciascuna articolata secondo una propria organizzazione e un proprio organi-

2. A titolo esemplificativo: J. Bossy (a cura di), *Disputes and settlements*, Cambridge University Press, Cambridge 1983; W. Davies, P. Fouracre (a cura di), *The settlement of disputes* cit.; J J. P. Geary, *Vivre en conflit dans une France sans État: typologie des mécanismes de règlement des conflits (1050-1200)*, «Annales E.S.C.», XLI/5 (1986), pp. 1107-1135.

3. Si seguirà il modello proposto da studi del funzionamento concreto del tribunale come: M. Vallerani, *Il sistema giudiziario* cit.; M. Magnani, *Il funzionamento della giustizia* cit., pp. 497-566; M. Magnani, *I conflitti dei governati* cit., pp. 447-482; J. Carraway Vitiello, *Public justice* cit.; T. Dean, *Crime and Justice* cit.; L. Ikins Stern, *The criminal law system* cit.

gramma, si avvalevano per il controllo del territorio della franchigia anche di ufficiali comunali, nominati dal *consilium iuratum*, che non dipendevano da alcun tribunale in particolare ma che erano al servizio dell'intera collettività. Saranno poi presi in esame i registri giudiziari, ovvero la tipologia documentaria posta in essere dai notai di curia, al fine di ricostruire come l'abbazia traducesse la sua attività giudiziaria in forma scritta, e infine la procedura, inquisitoria e accusatoria, partendo dall'istruzione del processo fino alle testimonianze.

1. La normativa comune: franchigie e statuti

1.1. Gli statuti sabaudi

All'interno del territorio del principato sabaudo, la disciplina giudiziaria era definita dagli statuti emanati dai conti di Savoia e, in particolare, quelli di Pietro II (1263-1264 circa), di Edoardo V (1325) e di Amedeo VI (1379)[4]. Nel 1430 saranno poi redatti i *Decreta Sabaudae Ducalia* promulgati da Amedeo VIII, che da poco aveva ottenuto la dignità ducale[5], ma siamo già oltre l'arco cronologico preso in considerazione.

Tali raccolte normative avevano un duplice scopo: da una parte stabilire la prassi giudiziaria, dall'altra riorganizzare le competenze delle molteplici istituzioni giudiziarie sparse all'interno del principato sabaudo. Le norme emanate dalle autorità comitali probabilmente si riferivano solo ai tribunali e agli ufficiali dipendenti direttamente dal conte: i testi degli statuti, infatti, si rivolgono esplicitamente al *Consilium* oppure ai funzionari locali che amministravano a vari livelli la giustizia comitale come giudici, balivi, castellani e ministrali, mentre i poteri locali all'interno del principato sabaudo, come la signoria di S. Giusto, verosimilmente si

4. L. Chevailler, *Recherches sur la réception du droit romain en Savoie: des origines à 1789*, Gardet, Annecy 1953, pp. 21-45 per gli statuti di Pietro II e pp. 46-73 per quelli di Amedeo VI. Per gli statuti di Pietro II: M. Chiaudano, *Note agli statuti di Pietro II conte di Savoia*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XXXII (1930), pp. 233-240. Gli statuti sono stati editi in C. Nani, *Gli statuti di Pietro II conte di Savoia*, «Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino», s. 2, XXXII (1880), pp. 5-56.

5. Cfr. R. Comba, *Le Decreta Sabaudiae d'Amédée VIII: un projet de société*, in B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani (a cura di), *Amédée VIII - Félix V, premier duc de Savoie et Pape (1383-1451). Atti del convegno di Ripaille 1990*, Bibliothèque historique vaudoise, Lausanne 1992, pp. 179-190; U. Gherner, *La concezione della giustizia nel progetto politico di Amedeo VIII*, in B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani (a cura di), *Amédée VIII - Félix V* cit., pp. 201-215.

limitavano a seguire a grandi linee i princìpi stabiliti dagli statuti comitali riguardo alla procedura e alla gestione della documentazione giudiziaria.

I brevi statuti di Pietro II, primo tentativo di una legislazione generale nel territorio sotto il controllo sabaudo, si concentrano su quattro argomenti principali: la procedura, il diritto criminale, l'*ars notarie*[6] e il diritto civile. La preoccupazione principale del legislatore era accelerare la procedura giudiziaria, eliminando il più possibile le formalità. Si impone che le cause contro le persone in una condizione sfavorita erano da fare «sine scriptis et libelli oblatione» per velocizzare il corso del processo, a meno che queste persone non lo richiedessero espressamente. In generale, il libello era richiesto obbligatoriamente se il valore dell'oggetto della causa superava i 100 soldi forti, mentre nelle cause con valore tra 30 e 100 soldi il giudice era obbligato a trascrivere le sentenze sui registri, e infine non era indispensabile riportare per iscritto i processi che avevano un valore inferiore ai 30 soldi forti. Mentre un unico articolo è dedicato al diritto civile, incentrato sul rapporto debito-credito, gli statuti si occupano essenzialmente di tre reati afferenti al diritto criminale ovvero l'espropriazione di beni altrui, il falso giuramento e l'ingiuria. Nel caso un individuo sottraesse con violenza beni mobili o immobili di un'altra persona, doveva essere punito con un'ammenda di 60 soldi e deve restituire il bene rubato. La punizione dell'ingiuria *re* o *verbis*, invece, era scelta dal giudice che avrebbe dovuto valutare la qualità dell'offesa; per tale reato era consigliata una procedura rapida («simpliciter et de plano, sine strepitu iudicii et libelli oblatione»). Un capitolo in particolare era dedicato all'ingiuria pronunciata in presenza di un giudice oppure in tribunale, che prevedeva per l'accusato il pagamento di 40 soldi viennesi da versare entro dieci giorni, pena la fustigazione o l'incarcerazione.

Gli statuti promulgati da Amedeo VI nel 1379, che succedono quelli perduti del 1351, innanzitutto disciplinavano gerarchicamente le corti all'interno del principato sabaudo, dai *consilia* sino ai tribunali locali delle castellanie, e le remunerazioni che gli ufficiali delle curie periferiche inca-

6. Cfr. P. Cancian, *Gli statuti di Pietro II* cit., pp. 215-218.

meravano nel corso dei processi. Amedeo VI, come il suo predecessore, dedicò particolare attenzione alle persone in condizioni sfavorevoli istituendo a Chambéry l'avvocato dei poveri che, a spese del principato, si sarebbe occupato delle cause relative a tali persone.

Le fasi della procedura disciplinate dagli statuti riguardavano principalmente la parte iniziale e quella conclusiva dei processi. Particolare spazio infatti è riservato alla *comparitio* in tribunale dell'accusato, disciplinando tempi e modalità, poiché le infrazioni da tali norme portavano alla dichiarazione della contumacia. I capitoli inoltre stabiliscono che le cause criminali dovevano concludersi in prima istanza entro un anno dall'avvio, mentre quelle d'appello entro sei mesi. Il giudice emanava le sentenze nel corso di assisi tenute in ciascuna località quattro volte l'anno, una per stagione, e il castellano non poteva patteggiare con i rei (*concordare*)[7] se non durante le assise del giudice. Si specifica inoltre che la concordia era interdetta per una serie di reati come la redazione di documenti falsi o la falsa testimonianza, che andavano puniti «secundum rigorem».

aA

Le pene imposte, che fossero condanne o concordie, dovevano essere scritte in libri appositi da tenere quotidianamente al banco del tribunale e, una volta che la somma era stata versata, l'entrata andava segnalata nelle apposite rubriche (*banna concordata* e *banna condepnata*) all'interno della contabilità. Un discreto rilievo viene posto al trattamento delle persone rinchiuse in carcere, affidate alla custodia dei castellani che avevano l'obbligo di occuparsi del loro mantenimento; nessuno poteva essere posto in carcere o liberato se non con l'autorità del principe o di un giudice.

Gli articoli relativi al diritto civile, invece, riguardano da una parte il rapporto debito-credito e dall'altra gli istituti della tutela e della cura: in merito alla giustizia volontaria, come appunto la concessione delle tutele, S. Giusto si adeguò alla tradizione sabauda[8].

Si tratta di norme che regolavano in generale il funzionamento delle curie e le competenze di ogni ufficiale centrale o periferico del principato sabaudo, ma non disci-

7. Cfr. oltre capitolo VI, paragrafo 3.1.

8. Cfr. capitolo VII, paragrafo 1.8.

plinavano con precisione la procedura a parte alcune fasi. Come accennato, probabilmente S. Giusto non si adeguava a tali normative: oltre al fatto che all'interno dei registri sono assenti riferimenti agli statuti sabaudi, l'osservazione dell'attività ordinaria del tribunale mostra come gli ufficiali abbaziali si discostassero dagli statuti sabaudi e agissero in autonomia. Per esempio nella prassi della curia abbaziale i processi criminali, che secondo gli statuti sabaudi avrebbero dovuto concludersi entro un anno, potevano durare anche due o tre anni[9]. Inoltre nella curia di S. Giusto gli accusati di falsificazione di un documento, che secondo gli statuti di Amedeo VI non potevano avvalersi del blando strumento della concordia per la risoluzione del processo, raggiungono invece un accordo con il ministrale pagando un *bannum concordatum*.

1.2. Le franchigie e gli statuti di Susa

Prima di descrivere la vita quotidiana del tribunale temporale di S. Giusto, è necessario un breve panorama delle fonti normative locali che erano base comune al funzionamento tanto della curia abbaziale quanto di quella comitale di Susa, ovvero le franchigie e gli statuti: infatti, le franchigie definiscono i ruoli dei diversi soggetti coinvolti nei meccanismi giudiziari, specificando «da un lato gli ambiti in cui il signore può intervenire e le garanzie che deve offrire, e dall'altro i meccanismi di integrazione tra la giustizia del signore e quella della comunità»[10].

Il conte Tommaso I convalidò le consuetudini dei Segusini nel 1198[11], con la volontà di «promulgare […] iusticiam meam», integrando l'*usus Secusiensium* (che, si specifica, va dal Palo Bonizone[12] fino al *rivum* di Foresto), il precedente *instrumentum* concesso da Amedeo III[13] e la *iusticia* del nuovo

9. Cfr. oltre paragrafo 2.2.2.

10. L. Provero, *Le parole dei sudditi* cit., pp. 79-80.

11. L. Cibrario (a cura di), *Statuta ac privilegia* cit., coll. 5-8. Per il contesto della concessione degli statuti segusini: G. Sergi, *Potere e territorio* cit., pp. 189-194.

12. Il Palo Bonizone, inizialmente punto di riferimento per i due regni di Italia e di Borgogna, corrispondeva al Moncenisio. De Lavis-Trafford precisa che il Palo Bonizone, inizialmente sul Piccolo Moncenisio, nei primi decenni del secolo XIII fu trasferito sul Colle del Gran Moncenisio: M.A. De Lavis-Trafford, *Le pal de Bonizone*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LVII (1959), pp. 393-403.

13. Cfr. *supra*, pp. 61-62 e 95-96.

conte[14]. I conti di Savoia non avevano ancora concesso a S. Giusto i poteri giurisdizionali: la dichiarazione fu redatta nella camera dell'abate, che funge da mediatore tra i Savoia e la comunità[15], ma all'interno del testo delle franchigie non compaiono norme disciplinanti la convivenza tra poteri giudiziari, poiché in quel momento l'unico detentore di tale prerogativa era il conte di Savoia.

Dopo il protocollo, il conte inizia a enumerare una serie di reati con possibili varianti (per esempio, l'omicidio poteva essere *spontaneum* o *non spontaneum*) e le relative pene pecuniarie da imporre ai colpevoli. I reati contemplati all'interno di questo primo testo erano l'ingiuria, il furto, l'omicidio, l'incendio e l'effrazione di una casa altrui. Così come altre franchigie del territorio piemontese[16], l'atto stabilisce anche le modalità con cui la comunità può intervenire in ambito giudiziario: per alcuni reati era previsto un giudizio "inter bonos cives" o "inter vicinos", con intervento signorile solo nel caso "si placitare noulerint" o "si vicini emendare non poterint". Nel 1233 il conte Amedeo IV confermò le concessioni precedenti[17], aggiungendo le pene anche per delitti come l'adulterio o lo *stuprum*, e riconfermando la protezione a orfani e vedove che una quindicina di anni prima era stata concessa ai Segusini dai suoi predecessori[18].

Nel corso del Trecento i conti di Savoia si premurarono di ricordare ai loro ufficiali operanti sul territorio valsusino l'obbligo di osservare il testo delle franchigie segusine, imponendo solo *banna* in esse contemplati[19], fino a prevedere che tutti gli ufficiali sabaudi attivi in valle di Susa (balivo, castellano, giudice e i loro luogotenenti) giurassero sui Vangeli, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, di osservare scrupolosamente «franchisias, libertates ac bonos usus bonasque consuetudines loci et hominum <Secusie>»,

14. L. Cibrario (a cura di), *Statuta ac privilegia* cit., coll. 5-8. L'editore data il documento al 1197, ma per la questione della datazione corretta: G. Sergi, *Potere e territorio* cit., p. 191 n. 156.

15. L. Provero, *Le parole dei sudditi* cit., p. 49.

16. *Ivi*, p. 84.

17. L. Cibrario (a cura di), *Statuta ac privilegia* cit., coll. 9-12.

18. *Ivi*, coll. 8-9.

19. *Ivi*, col. 17.

prevedendo l'imposizione di una pena all'ufficiale renitente in caso contrario[20].

A fianco delle franchigie, che certificavano diritti e doveri tanto del conte quanto della collettività segusina[21], gli organi comunali di Susa redigevano gli statuti, articolati in capitoli tematici[22].

La prima copia tràdita fu redatta nel 1390[23] ma, in base ai testi dei processi, emerge che nel corso del secolo XIV una prima copia era stata redatta almeno nel 1365 e integrata o rinnovata negli anni successivi. In occasione della redazione degli statuti, tutti gli uomini e le donne, di qualsiasi condizione sociale, che avessero compiuto sette anni, avevano l'obbligo di giurare sui nuovi statuti tenuti tra le mani degli ufficiali abbaziali o sabaudi[24].

Le norme statutarie relative alla giustizia integravano quelle previste all'interno delle franchigie: infatti, all'in-

20. *Ivi*, coll. 19-22.

21. Dal canto loro, gli abati di S. Giusto concessero gli statuti alle comunità di Frassinere (1288, 1415), Mocchie (1298, 1313) e a tutti i villaggi compresi nella castellania di Caprie (1412). Per una recente edizione degli statuti di Frassinere: M. Del Savio (a cura di), *Gli statuti di Frassinere (1415): edizione del manoscritto dell'Archivio storico del Comune di Condove*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2021. Per l'edizione degli statuti concessi alla castellania di S. Mauro e Almese nei primi del Quattrocento: L. Patria, *Rubiana* cit., p. 247 sgg.

22. La distinzione tra franchigie e statuti non risulta sempre ben definita: in linea di massima, da una parte gli statuti sono «un sistema normativo tendenzialmente onnicomprensivo», dall'altra le franchigie «un testo destinato a regolare ben più specificamente l'interazione tra signore e sudditi» per specificare i limiti del potere signorile: L. Provero, *Le parole dei sudditi* cit., p. 79 sgg. Per gli statuti concessi nel territorio del principato sabaudo: R. Mariotte-Löber, *Ville et seigneurie: les chartes de franchises des comtes de Savoie (fin XII^e siècle – 1343)*, Academie Florimontane, Annecy 1973; F. Panero, *Consuetudini, carte di franchigia e statuti delle comunità rurali piemontesi, valdostane e liguri nei secoli XI-XV*, «Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo», CXXX (2004), pp. 7-32 e Id., *Comunità e carte di franchigia fra Delfinato, Savoia e Valle d'Aosta (secoli XII-XIV)*, in F. Panero (a cura di), *Comunità urbane* cit., pp. 33-71. Per un confronto con realtà esterne all'arco alpino un riferimento rimane fondamentale l'opera in tre volumi a cura di Didier Lett «Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (XII^e-XV^e siècle)»: D. Lett (a cura di), *La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle)*, Publications de la Sorbonne, Paris 2017; Id. (a cura di), *Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle)*, Éditions de la Sorbonne, Paris 2018; Id. (a cura di), *Les statuts communaux vus de l'intérieur dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle)*, Éditions de la Sorbonne, Paris 2020.

23. *Statuti di Susa*.

24. Nel 1369 una lunga causa fu avviata contro quarantaquattro segusini che, tra luglio e agosto 1365, non avevano prestato tale giuramento nonostante le *cridae* ordinate dal consiglio comunale. Edizione della causa in L. Orla, *Il tribunale dell'abate* cit., pp. 148-154, doc. v.

terno degli statuti del 1390 sono assenti capitoli dedicati ai reati già regolamentati nel testo nelle franchigie come l'aggressione, l'ingiuria, l'omicidio o l'adulterio. I capitoli degli statuti, invece, normavano altri comportamenti e fissavano le pene per le relative infrazioni come per esempio i rapporti di credito, il trasporto e il commercio di carne, vino, pane e formaggio, l'uso di beni comuni come boschi, acque e strade. Durante le inquisizioni avviate dalla curia, il ministrale faceva esplicito riferimento ai *capitola* degli statuti della comunità indicandone l'incipit e la data oppure, in alcuni casi, ricopiandone direttamente il testo integrale.

1.3. La regolamentazione dell'esercizio della giustizia

Gli statuti comunali della villa di Susa disciplinavano dunque uniformemente l'attività delle due curie temporali nel territorio della franchigia di Susa, ovvero quella di S. Giusto e quella della castellania sabauda, ciascuna agente nell'ambito della propria giurisdizione. Nella copia tràdita degli statuti segusini, nessun capitolo è dedicato alla suddivisione giurisdizionale di Susa tra il monastero di S. Giusto e i conti di Savoia, ma tale spartizione è attestata indirettamente da molti capitoli in cui si afferma che il singolo contadino per ottenere determinate autorizzazioni deve rivolgersi al tribunale del proprio signore («in curia domini cuius erit subditus»), oppure riguardo al pagamento di alcuni *banna* si afferma che «medietas pertineat domino contrafacientis, et alia medietas comunitati Secuxie». Nel caso specifico delle infrazioni sull'importazione del vino[25], gli statuti stabiliscono che il pagamento della pena andava diviso in terzi, ovvero una parte spettava alla comunità di Susa, una parte al signore dell'accusato e una parte all'accusatore, ma che «castellanus nec mistralis monasterii seu alter eorum nomine non possint exigere nec exigi facere penam domini nisi prius facta satisfactione comunitati predicte». La gestione della giustizia all'interno della stessa villa da parte di due tribunali diversi, ciascuno responsabile dei propri *homines*, era evidentemente un dato di fatto che non necessitava di ulteriori disposizioni formali.

Accanto alle curie, anche i consoli di Susa erano competenti per la risoluzione («concordare, terminare et or-

25. Cfr. capitolo VII, paragrafo 1.4.1.

dinare») di alcune cause minori civili («de aliquibus finibus, bealagiis, clausuris, divisionibus viis, tectis, arboribus, porticubus, conciis, muris, coperturis, picheris, metis, aliis rebus similibus»): il verdetto dei consoli era vincolante per le parti in causa, tanto che non era concesso l'appello ed era prevista una pena di 40 soldi per chi non avesse osservato la decisione dei consoli. Nel caso una vertenza avesse riguardato il console o un suo congiunto, il *consilium iuratum* avrebbe dovuto provvedere alla nomina di due o quattro *probi viri* per la risoluzione della causa[26].

I tribunali funzionavano tutto l'anno a eccezione di alcuni periodi in cui le attività erano sospese, in osservanza delle principali festività, ovvero dalla festa di S. Tommaso d'Aquino fino all'Epifania e i sette giorni precedenti e successivi alla Pasqua, oppure durante il periodo delle messi e in quello della vendemmia. Era inoltre espressamente statuito che, durante questi periodi di sospensione delle attività del tribunale, il tempo per presentare la difesa o altri documenti non dovesse essere computato né per l'attore né per il convenuto[27].

Le accuse potevano essere mosse presso le curie da chiunque fosse originario di Susa o dimorasse nel territorio in cui vigeva la franchigia, che fosse *fide dignus* e che prestasse un giuramento idoneo accusatorio («et quilibet fide dignus possit accusare et sibi credatur suo iuramento»).

Le denunce potevano essere sporte anche da quegli ufficiali comunali (*campari*, *foresterii*, *computatores*) che esercitavano compiti di sorveglianza e di controllo su determinate attività. I membri del clero e gli appartenenti agli ordini religiosi esterni alle franchigie di Susa che avessero avuto intenzione di accusare un segusino o un abitante nel territorio della franchigia avrebbero dovuto presentare un'idonea fideiussione come garanzia per pagamento delle spese processuali, altrimenti non si sarebbe dovuto procedere con il corso della causa. Il denaro o i beni dati in garanzia sarebbero stati trattenuti dagli ufficiali abbaziali o comitali, a seconda del tribunale competente, e sarebbero

26. *Statuti di Susa*, pp. 250-251 cap. 89.
27. *Ivi*, p. 203, cap. 10.

stati restituiti nel caso di vittoria della causa al termine della stessa[28].

I rei e gli attori potevano essere rappresentati in tribunale da un procuratore, anche se nessun procuratore di Susa o proveniente da territori al di fuori della franchigia ma abitante in Susa avrebbe potuto offrire i propri servigi per una persona *extranea* che avesse intentato un'accusa contro un segusino. Inoltre il procuratore, originario oppure forestiero ma abitante di Susa, non avrebbe potuto pretendere un guadagno superiore a due quarti per ogni udienza a cui prendesse parte.

Nessuna persona avrebbe potuto assumere o prestare una fideiussione per un'altra nel corso di un processo avviata contro il comune di Susa con oggetto le tasse, poiché in questi casi ognuno poteva e doveva agire solo per sé stesso e per propri interessi. Le accuse di questo genere, che potevano essere mosse sia dai consoli sia dal *consilium iuratum* di Susa, dovevano essere registrate nei libri del tribunale del signore del reo, al quale spettava metà della pena mentre l'altra metà era incamerata dalla comunità.

A tutela dei singoli segusini, gli statuti prevedevano che nessun abitante nel territorio di franchigia o che vi avesse possedimenti o beni potesse essere chiamato o citato in giudizio al di fuori del territorio di franchigia. Infatti, i membri della comunità avevano l'obbligo di essere giudicati dalla curia comitale o da quella abbaziale, tranne nel caso in cui a una persona fosse stata negata giustizia o si fosse vista respingere il procedimento: in questo caso, era ammessa la possibilità di rivolgersi a un altro tribunale esterno al territorio della franchigia, anche se ciò avrebbe comportato una sorta di messa al bando di tale soggetto poiché nessun abitante di Susa avrebbe potuto fornirgli l'alloggio o concedergli prestiti[29].

Gli statuti regolano inoltre la parte iniziale e quella finale del procedimento giudiziario. Qualora la persona citata non si fosse presentata in giudizio in seguito alla prima convocazione, questa poteva essere rinnovata ma, se l'ac-

28. *Ivi*, p. 206, cap. 15.

29. Anche gli statuti delle comunità della regione pre-alpina e alpina della Lombardia cercavano di impedire agli *homines* di rivolgersi a tribunali esterni in base ai propri interessi: M. Della Misericordia, *Essere di una giurisdizione* cit., p. 108.

cusato non si fosse presentato nemmeno dopo la seconda citazione, avrebbe dovuto pagare un'ammenda di 12 denari, oltre il risarcimento delle spese incontrate dalle parti e inoltre, dopo la terza convocazione, la pena era elevata a 5 soldi oltre al risarcimento delle spese.

Il regime delle prove per le accuse era dominato dal giuramento, dotato di un valore solenne nel caso fosse prestato da una persona *fide digna* e dimorante nel territorio di franchigia. La prova testimoniale era richiesta soprattutto per i crediti, poiché i *testes idoneos* dovevano garantire la veridicità del fatto, mentre per i crediti di elevata entità si richiedeva anche la prova documentale.

Gli statuti stabiliscono, capitolo per capitolo, l'entità delle sanzioni per ciascun comportamento illecito. La quasi totalità delle sanzioni consisteva nel pagamento del banno, ovvero una multa inflitta dall'autorità competente. Nel caso di specifici reati, oltre al pagamento del banno, il reo avrebbe dovuto provvedere anche al pagamento dell'emenda, cioè il risarcimento del danno al soggetto leso, per esempio il proprietario del bene rovinato, oppure il comune di Susa, qualora il reato ledesse l'intera collettività. In alcuni casi, un terzo della pena spettava al signore del reo mentre in altri, oltre alla pena pecuniaria, era prevista la confisca delle merci abusivamente importate, esportate o vendute senza osservanza della disciplina in materia, oppure il sequestro dei beni sottratti al comune, o ancora degli animali con cui erano state trasportate clandestinamente le merci. Se invece il debitore rifiutava di saldare la somma dovuta, poteva essere soggetto al pignoramento dei beni e dell'abitazione, assegnati al creditore come garanzia per il pagamento.

1.4. Gli ufficiali comunali al servizio delle curie

I Segusini, sudditi del conte o dell'abate, erano innanzitutto *cives*: il controllo sui sudditi da parte di uno e dell'altro potere era disciplinato dalle norme comuni che risiedevano nelle franchigie e negli statuti del comune di Susa, organo dotato di propri ufficiali che controllavano i comportamenti della collettività, indipendentemente dal signore cui rispondeva ciascun rustico. Non sembra fosse necessario che entrambe le giurisdizioni esprimessero rappresentanti

all'interno degli organi comunali[30]. L'organismo comunale si componeva innanzitutto di due *sindaci et consules* e del *consilium iuratum*, oltre che da ufficiali minori di nomina consigliare che interagivano con entrambe le curie temporali segusine.

Al vertice della struttura amministrativa comunale vi erano due *consules et sindaci*, nominati dal *consilium iuratum* e in carica per un anno, ai quali erano demandate le principali funzioni della gestione del comune. Entro un mese dalla loro nomina, i consoli erano tenuti perentoriamente a rivolgersi all'abate di S. Giusto e al priore di S. Maria Maggiore per raccomandare loro di istruire e ammonire «eorum subditos religiosos» affinché non provocassero danni o molestie a proprietà o beni dei laici e che rimborsassero i danni eventualmente arrecati[31]. Spettava ai consoli il controllo su tutti gli ufficiali nominati dal *consilium iuratum*: oltre ad avere il compito di far giurare loro fedeltà alla franchigia, i consoli potevano rimuoverli dall'incarico o sostituirli in caso di mancanze. Inoltre, avevano l'autorità di rilasciare licenze per l'esercizio delle attività commerciali e per lo sfruttamento del patrimonio boschivo, intimavano al rispetto della normativa vigente in materia penale e civile e risolvevano le questioni sorte tra privati in materia di confini[32]: a causa dei loro compiti di sorveglianza, i consoli si rapportavano spesso con la curia di S. Giusto segnalando ai ministrali abbaziali comportamenti illeciti tenuti dai sudditi del monastero, come per esempio danni ai beni comuni[33].

Il *consilium iuratum*, i cui membri erano nominati dal parlamento generale della città, aveva molteplici funzioni, tra cui il rilascio di concessioni e autorizzazioni tanto per l'esercizio di alcune attività quanto per la costruzione di edifici all'interno del territorio della villa. Il *consilium*, oltre a eleggere i consoli, nominava gli ufficiali posti al servizio non

30. Così accade invece nei comuni a giurisdizione mista del biellese (F. Negro, "*Et sic foret una magna confuxio*" cit., pp. 416-417) o anche in quelli dell'Ossola (M. Della Misericordia, *Divenire comunità* cit., p. 859).

31. *Statuti di Susa*, p. 249, cap. 87.

32. *Ivi*, p. 291, cap. 142 sgg.

33. Registro 31, f. 149v; f. 124r-125v; f. 94v. Registro 38, f. 83r; f, 75v; f, 63r. Registro 43, ff. 21r-22r. Registro 46 ff. 141r-141v; ff, 60r-61r; ff, 24v-25r. Registro 48, f. 29r; ff. 23r-24r; ff. 42r-43r; ff. 71r-72r. Registro 51 ff. 26r-26v; ff. 77r-77v; ff. 165v. Registro 54, foglio sciolto tra 35v e 36r; f. 36r; f. 214r.

solo dell'intera comunità ma anche delle due curie (*foresterii*, *camparii*, *legimatores mensurarum*) e si assicurava, insieme ai consoli, che questi prestassero giuramento di fedeltà alla franchigia. Il *consilium* infine controllava le tasse imposte alla collettività e in generale si occupava di tutte questioni a carattere amministrativo[34]. Benché i suoi membri non entrassero direttamente in contatto con la curia abbaziale, il *consilium* ritorna spesso tra le carte processuali come promotore degli *ordinata* che i Segusini infrangevano, tanto che gli atti prodotti durante le riunioni consigliari erano spesso ricopiati per intero nei *libri* giudiziari.

Oltre ai consoli, altri ufficiali comunali minori interagivano abitualmente con le curie segusine: si tratta da una parte di ufficiali sparsi sul territorio come *campari*, *forestari* e *caprarii*, oppure altri ufficiali con competenze più tecniche come gli *extimatores* e i *legitimatores mensurarum*. I campari, destinati alle zone periferiche di Susa come Urbiano (oggi frazione di Mompantero), Stadio, *apud Canales*, Castelpietra, Meana, si occupavano della tutela del patrimonio agricolo comune come prati, campi e vigne: oltre ad avere l'obbligo di muovere le accuse presso la curia competente contro coloro che provocavano danni alla *camparia*, avevano anche l'autorità di infliggere multe (*banna*) contro chi contravveniva alle disposizioni in materia agricola, determinando direttamente l'entità della multa. Gli statuti prevedevano pene severe contro i campari che avessero arrecato personalmente danni alle colture o ai campi posti sotto loro sorveglianza o, ancora, qualora avessero abusato della loro posizione oppure nel caso omettessero eventuali reati alle curie competenti: infatti, i campari avevano l'obbligo non solo di muovere accuse contro chi danneggiava le coltivazioni, ma anche di farlo entro dieci giorni a partire dalla scoperta del danno[35].

I *foresterii*, preposti alla tutela patrimonio boschivo, avevano il compito specifico di sorvegliare i boschi comuni della collettività di Susa – che si trovavano a Meana e a Mompantero – spesso soggetti alle mire improprie dei Segusini che,

34. *Statuti di Susa*, pp. 208-209, cap. 20-22 e pp. 216-217, cap. 34.
35. *Ivi*, cap. 26-31, pp. 211-215; cap. 44 p. 222.

nel corso del Trecento, saccheggiarono ripetutamente il legno dei *nemora* per scopi personali senza autorizzazione[36].

Annualmente era nominato anche un capraio comune, responsabile della custodia e della cura delle capre. I caprai conducevano gli animali nei pascoli e nei boschi rientranti nel territorio di franchigia o in quelli in cui i Segusini avevano il diritto di pascolo insieme con gli abitanti di Venaus e Novalesa e in località *Ruata Brusà*, nei pascoli lungo la strada verso il Rocciamelone e in quelli di Meana, di Mattie, al Mombello e al rio Merderello.

Le curie temporali di Susa potevano richiedere, nel corso delle cause, la consulenza specialistica di altri ufficiali comunali dotati di precise competenze tecniche. I due *eximatores*[37], che intervenivano per determinare prezzi e valori in caso di transizioni, danni arrecati o stima di beni mobili e immobili[38], compaiono frequentemente durante il corso delle cause civili relative a doti, inventari e testamenti ma mai all'interno dei *libri maleficiorum*. I due *legitimatores mensurarum* invece erano addetti al controllo della regolarità e alla legittimazione di pesi e misure usati nella pratica del commercio: in base a una formula specifica stabilita dagli statuti, registravano all'interno di un apposito *liber* tutte le misure e marcavano i pesi da loro riconosciuti come validi e regolari mediante un contrassegno, rappresentato dalla doppia apposizione del sigillo del conte di Savoia e dell'abate di S. Giusto[39].

Infine, l'ultimo tra gli ufficiali minori presenti frequentemente all'interno dei registri giudiziari era il *praecus* della comunità, che declamava ad alta voce (*voce praeconia*) per le vie di Susa gli ordinati emanati dal *consilium iuratum*[40]. Il *praecus* prestava servizio in favore di entrambe le curie occupandosi per esempio della proclamazione delle *cridae*, ovvero ulteriori richiami al reo che non si era presentato in tribunale nel giorno stabilito.

36. *Ivi*, pp. 210-211 cap. 25; cap. 32 pp. 215-216

37. Gli *extimatores* intervenuti nelle cause discusse presso il tribunale segusino erano Percevallo Guersi e Giovanni *Cachardi* tra il 1346 e il 1348 (Registro 42), Giovanni *Cachardi* e Barthélemy Aigueblanche nel 1351 (Registro 22), Andrea Varcini detto "Begat" e Benedetto da Urbiano tra 1372 e 1373 (Registro 40), Giusteto Bartolomei e Pietro *Aymarum* tra il 1390 e 1398 (Registri 56, 59, 60, 61).

38. *Statuti di Susa*, pp. 266-267, capp. 112-113.

39. *Statuti di Susa*, pp. 262-264, capp. 104-106.

40. Registro 31, ff. 30r-30v; Registro 38, f. 114r; Registro 43, ff. 27r-28v.

2. L'organizzazione della curia di S. Giusto

2.1. Struttura e competenze dell'apparato giudiziario

Alla fine del secolo XIII numerosi signori laici ed ecclesiastici d'oltralpe compresi nel dominio sabaudo possedevano «omnimodam iuridictionem», ovvero alta e bassa giustizia, sui loro dipendenti[41]: così nella parte di valle di Susa all'interno del principato sabaudo non solo il monastero di S. Giusto, ma anche S. Michele della Chiusa e la Novalesa esercitavano l'alta e la bassa giustizia sui territori dipendenti. Nell'alta valle di Susa – soggetta al Delfinato – la prevostura di S. Lorenzo d'Oulx invece era in grado di esercitare tutti i placiti eccetto i sette più importanti «scilicet omicidio, periurio, adulterio, incendio, furto, proditione»[42].

Il monastero segusino di S. Giusto era dotato di due curie: una temporale con cui esercitava il potere giudiziario sui suoi sudditi, e una spirituale, destinata a trattare le cause di competenza dei tribunali ecclesiastici *ratione materiae* o *ratione personae*. Per amministrare il vasto territorio sotto la propria giurisdizione signorile, S. Giusto aveva articolato la valle di Susa in circoscrizioni territoriali minori, dotate ciascuna di una curia: la ministralia di Susa, oggetto del nostro studio, e le castellanie periferiche di S. Mauro, Caprie e Mattie[43].

Carica	Unità in ruolo	Compiti
Giudice	1	Emana le sentenze
Ministrale	1	· Raccoglie i libelli nelle accuse · Avvia le inquisizioni · Interroga i testimoni · Patteggia con il reo (v. più avanti *concordia*)
Notaio	da 1 a 4	Gestisce e roga la documentazione del tribunale
Nunzio	da 2 a 3	· Consegna le citazioni · Pignora i beni · Cattura i rei

Tabella 8. *L'organigramma della curia della ministralia di Susa*.

41. N. Carrier, *Une justice pour rétablir la «concorde»* cit., p. 238.

42. M.A. Benedetto, *Ricerche sugli ordinati* cit., pp. 87-88.

43. Cfr. capitolo IV, paragrafo 1.

A capo del tribunale dell'abbazia di S. Giusto era posto dunque un giudice, definito «iudex curie monasterii Sancti Iusti de Secusia» oppure «iudex terre et iurisditionis monasterii Sancti Iusti de Secusia», presente sicuramente almeno dagli anni Sessanta del secolo XIII. Il giudice di S. Giusto era unico per tutto il territorio sotto il potere del monastero, e si spostava all'interno delle circoscrizioni abbaziali – la ministralia di Susa e le castellanie nella bassa valle – per emanare le sentenze in ciascuna corte dipendente dall'abate. Il giudice, titolato come *legum doctor* o *iurisperitus*, stazionava principalmente a Susa per la maggior parte del tempo prendendo parte alle fasi delle cause civili, mentre nel caso dei processi criminali interveniva principalmente per emettere un'eventuale sentenza, con la vistosa eccezione del giudice segusino Martino Giusti che partecipò attivamente fin dalle prime fasi sia alle cause *ex officio* sia a quelle *per accusationem*.

A livello quotidiano, la giustizia criminale e civile era gestita dai ministrali e dai loro luogotenenti, che seguivano i processi sin dalle prime fasi, raccogliendo il libello o istituendo le inquisizioni, fino al raggiungimento di un accordo (*concordia*)[44] con l'accusato: l'unica figura con cui la maggior parte dei giustiziabili entrava in contatto era dunque il ministrale, poiché solo una minoranza dei processi approdava nelle mani del giudice per l'emissione della sentenza. Se i giudici erano definiti esplicitamente *legum doctor* o *iurisperitus*, non si conosce la formazione dei ministrali e dei loro luogotenenti, anche se alcuni di loro erano notai, ma il carico di responsabilità che assumevano nella conduzione della giustizia abbaziale fa presupporre che avessero un qualche genere di formazione pregressa[45].

Il tribunale temporale dell'abbazia di S. Giusto era modellato sulla falsariga della struttura giudiziaria in uso presso le castellanie sabaude, il cui organigramma comprendeva un giudice itinerante e comune a tutte le castellanie comprese nel balivato, responsabile dell'emissione delle sentenze, e un castellano insediato in ciascuna circoscrizione che

44. Cfr. capitolo VI, paragrafo 3.1.
45. Cfr. capitolo IV, paragrafo 2.1.

disciplinava le fasi iniziali dei processi insieme a un notaio di curia[46].

A fianco dei giudici e dei ministrali di S. Giusto lavoravano tra i due e i quattro notai di curia che, oltre al loro lavoro strutturato presso il tribunale, conducevano parallelamente anche la libera professione. I professionisti della scrittura erano responsabili non solo della redazione della documentazione di curia, autenticandola con la propria sottoscrizione, ma gestivano anche l'organizzazione e la movimentazione dei registri che formavano un corpus documentario composto da singole unità ciascuna comunicante con le altre. Il notaio partecipava attivamente al processo, non solo predisponendo le scritture giudiziarie, ma anche traducendo oralmente in volgare il contenuto della documentazione per gli utenti del tribunale e viceversa trascrivendo in latino su carta gli interrogatori dei testimoni, operando una biunivoca transizione dall'orale allo scritto e dal volgare al latino. Il notaio, riportando il fatto in forma scritta e traducendolo in latino ma soprattutto nel linguaggio giuridicamente appropriato, rappresentava un filtro indispensabile tra gli utenti del tribunale e il personale di curia[47]. In assenza del ministrale, i notai potevano presidiare il *bancum iuris* raccogliendo direttamente le istanze dei sudditi.

Mentre il giudice di S. Giusto e il ministrale di Susa, coadiuvati dai notai, gestivano abitualmente l'attività del *bancum iuris*, altre figure potevano intervenire nel corso dei processi. Gli abati, che erano giudici dei propri sudditi in quanto loro signori e reali titolari dell'amministrazione della giustizia[48], figurano in un numero ridotto di cause criminali, essendo impegnati maggiormente – insieme ai loro vicari – nella gestione del tribunale spirituale. Martino Giusti presidiò un piccolo nucleo di inchieste durante il suo abbaziato: probabilmente per via dello status delle parti coinvolte, si occupò personalmente di porre in essere

46. Cfr. capitolo IV, paragrafo 1.2 e 2.3.

47. «Notaries were practically indispensable for the ordedly conduct of legal affairs, both in the courtroom and outside of it»: J.A. Brundage, *The medieval origins of the legal profession: canonists, civilians, and courts*, The University of Chicago Press, Chicago-London 2008, p. 397.

48. Altri abati che in prima persona esercitarono la propria autorità giudiziaria sono quelli di Farfa e di S. Ambrogio di Milano: G. Sergi, *L'esercizio del potere giudiziario* cit., p. 321.

i processi criminali contro due uomini di chiesa, ovvero il rettore della chiesa di S. Maria Maddalena[49] e il prevosto di S. Nicola di Borgone[50], accusati rispettivamente per furto e per aggressione, ma anche di accogliere la denuncia del sacrista del priorato di S. Maria Maggiore che era stato malmenato da due segusini[51]. Invece Giacomo, già abate di Cavour, si occupò direttamente della turpe inquisizione contro Guglielma e Giovanetta, madre e figlia di Frassinere, che avevano ucciso tre dei cinque bambini nati dalla relazione tra Giovanetta e il curato del loro paese[52]. Entrambi gli abati furono coinvolti solo nelle fasi iniziali dei processi, lasciando al ministrale o al giudice le decisioni in merito alla conclusione della causa.

Il ministrale poteva essere sostituito dal monaco elemosinario, carica ricoperta tra gli anni Trenta e Cinquanta da Humbert de La Rochette[53] e negli anni Settanta da Raymondin de La Rochette[54]: infatti, sembra che una quota non precisata dei sudditi abbaziali fosse identificata specificatamente come "sudditi dell'elemosineria", abitando su un sedime direttamente dipendente dall'*officium* dell'elemosinario, e che di conseguenza rispondesse direttamente al monaco elemosinario, espressamente designato come *dominus* di questi rustici. Il ministrale si occupava indistintamente di accogliere le accuse o istituire inchieste contro i giustiziabili dell'elemosineria (che risultano essere nel complesso una risicata minoranza) o contro i sudditi abbaziali, ma evidentemente in alcuni casi il monaco elemosinario preferiva intervenire di persona nel corso delle dispute tra i suoi giustiziabili. Il monaco elemosinario rivestiva sin dal secolo precedente un ruolo di rilievo all'interno dell'abbazia: oltre a presenziare sovente come testimone alla redazione degli atti concernenti le attività del monastero, interveniva insieme all'abate nella risoluzione delle cause[55].

49. Registro 18, ff. 47r-48r.
50. Registro 24, ff. 14r-16r.
51. Registro 18, ff. 74r-77v.
52. Registro 48, ff. 35r-40r.
53. Registro 7, ff. 114v-115r; Registro 11, ff. 77r-77v; Registro 24, f. 139r.
54. Registro 35, f. 154r, f. 154v; f. 155r.
55. S. Bertolotto, *Il registro di imbreviature* cit., p. 99.

I ministrali e i notai, che stazionavano al *bancum iuris* tra le mura di Susa, si avvalevano di altri funzionari itineranti che sorvegliavano il territorio sotto il controllo dell'abbazia: i *campari* di nomina comunale custodivano in maniera minuta le zone più rurali che componevano il territorio di Susa (Urbiano, Stadio, *apud Canales*, Castelpietra, Meana), mentre i ministrali abbaziali di Foresto e Mompantero da una parte e di Giaglione dall'altra riferivano i delitti compiuti nei villaggi sotto la loro custodia. I campari e i ministrali periferici riportavano al ministrale di Susa le denunce di quei rustici che non potevano recarsi personalmente al tribunale di Susa oppure riferivano alla curia reati che avevano osservato nella zona di loro competenza.

Un'altra figura essenziale all'interno dell'organigramma del tribunale abbaziale era quella del nunzio. I nunzi, che generalmente erano due o tre, si occupavano non solo di recapitare la citazione al convenuto, in forma scritta o orale, ma anche di raccogliere le istanze degli attori. Quest'ultima fase non è esplicitamente documentata tra le pagine dei registri, ma emerge in maniera tangenziale dal testo di inquisizioni istituite contro rustici che inizialmente avevano denunciato ai nunzi un loro compaesano e poi avevano negato tale azione[56]. I nunzi erano anche incaricati di recarsi personalmente a casa dei sudditi abbaziali per la riscossione delle imposte, per il pignoramento di beni mobili e immobili in seguito a condanne inflitte dal tribunale o ancora per la cattura dei rustici che andavano condotti in carcere o al *bancum iuris*: proprio per il loro contatto frequente con i *cives* in occasioni spiacevoli, erano spesso bersaglio di insulti o di violenze da parte dei sudditi abbaziali[57]. Mentre i nunzi della castellania del conte di Savoia facevano anche funzioni di corpo di polizia notturna sorvegliando la villa segusina, andando per esempio alla ricerca di un ladro o controllando che le armi portate corrispondessero a quanto stabilito dagli statuti[58], non sono mai registrati interventi di questo tipo da parte dei famigli della curia abbaziale.

56. Registro 35, ff. 92, 158r.
57. Cfr. capitolo VII, paragrafo 1.1.2.
58. Cfr. capitolo VII, paragrafo 1.1.1.

2.2. Spazi e tempi dell'amministrazione della giustizia

2.2.1. I luoghi della giustizia: tribunale e forche

Lo spazio giurisdizionale coperto dalla curia abbaziale della ministralia sita a Susa comprendeva i territori e gli abitanti dei villaggi Meana, Mompantero, Foresto, Gravere e del terzo della villa di Susa soggetto al potere di S. Giusto[59]: nel territorio della valle di Susa per giudicare un reo vigeva un criterio personale rispetto a un criterio territoriale, ovvero il signore giudicava i propri sudditi indipendentemente dal luogo in cui avessero commesso il crimine[60].

Sembra che, almeno in linea teorica, una deroga a tale principio fosse rappresentata dai crimini commessi lungo le strade della valle di Susa. Nel corso della famosa lite

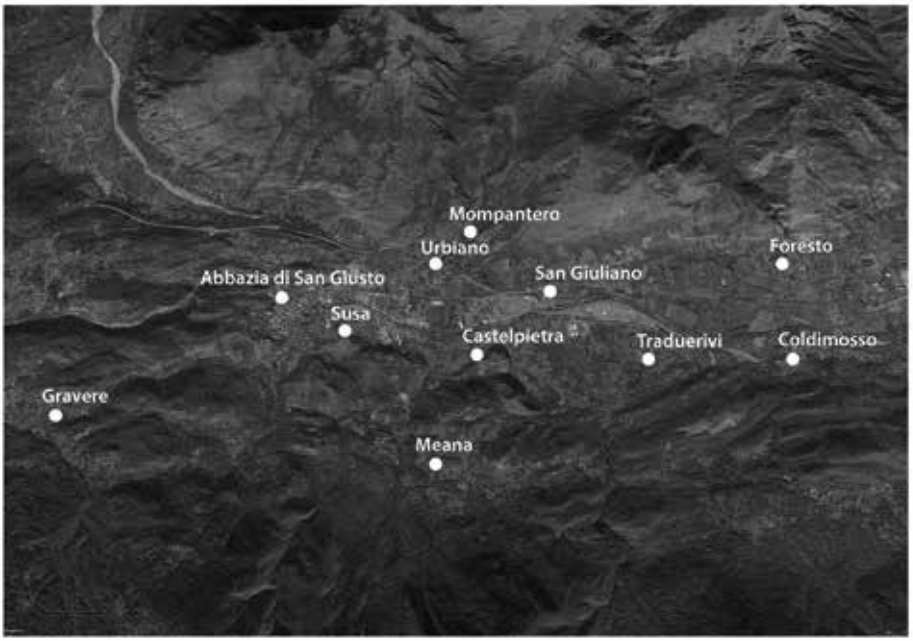

Fig. 4. I villaggi compresi nella ministralia di Susa sotto il dominio di S. Giusto di Susa.

59. Le altre aree soggette al potere del monastero erano coperte invece dai tribunali delle tre castellanie di dipendenza abbaziale site a S. Mauro, Capire e Mattie. In ambito giudiziario i castellani svolgevano nel territorio di loro competenza gli stessi compiti tenuti dai ministrali a Susa, occupandosi di tutti i processi criminali che si arrestavano alle fasi iniziali e lasciando al giudice del monastero il compito di emanare le sentenze in occasione del suo arrivo in loco: cfr. capitolo IV, paragrafi 1.2.2 e 2.3.

60. Cfr. *supra*, pp. 126-127.

sorta nel 1285 tra i conti di Savoia e Ulrico di Rivalta, che si contendevano il diritto di essere giudici della contesa tra i signori di Villar Dora e gli uomini di Villanova, i testimoni affermano che «super hiis qui offenduntur in stratis» la protezione e la giurisdizione spettava al conte[61]. Negli stessi anni, il medesimo principio era stato ribadito nel corso di una controversia tra il priore di Novalesa e il conte di Savoia, in occasione della quale il giudice della valle di Susa aveva stabilito che il priorato deteneva la giurisdizione su una specifica parte della valle Cenischia tranne che sulle strade, esclusiva pertinenza del conte («salvis stratis publicis»)[62]. Un'eccezione, dunque, rispetto al criterio di dipendenza personale che caratterizzava la giurisdizione sugli uomini della valle di Susa. Tuttavia sembra che questa regola, ben chiara negli anni Ottanta del Duecento, fosse comunque soggetta a interpretazioni: proprio nel 1285, infatti, l'abate di S. Giusto aveva consegnato ai monaci di S. Michele della Chiusa – e non al conte di Savoia – un tale Peronetto che aveva commesso un omicidio lungo la *strata publica* di Sant'Ambrogio, villaggio sotto la giurisdizione clusina[63].

In sei casi riportati nei registri della curia di S. Giusto, il notaio indica che il crimine denunciato era stato commesso lungo una strada tra un villaggio e l'altro: in due casi la *via publica* che da Susa andava verso Chiomonte, quella tra S. Pietro di Novalesa e Venaus, la strada tra Coldimosso e Susa, la via che si percorre scendendo dal Moncenisio, la strada tra Susa e Meana[64]. I crimini che lungo il Trecento ebbero come teatro la *strata publica* e che furono però giudicati presso il tribunale di S. Giusto potrebbero indicare come in realtà il criterio non fosse pienamente rispettato dai signori locali, oppure come i castellani sabaudi non prestassero particolare attenzione a questo vincolo. In

61. Per la lite cfr. capitolo III, paragrafo 1.2.

62. P. Cancian, *La giustizia* cit., p. 263.

63. P. Cancian, G. Casiraghi, *Vicende, dipendenze e documenti* cit., pp. 337-395, doc. LXXVI in particolare pp. 380-381.

64. Registro 11, ff. 55r-55v (aggressione); Registro 13, ff. 122r-122v (aggressione); Registro 30, ff. 116v-117r (il reo aveva ostacolato i famigli delle monache di Brione che scendevano dal Moncenisio conducendo i greggi delle monache), f. 146v (aggressione); Registro 43, ff. 42v-43r (aggressione); Registro 51, ff. 194v-196v (aggressione).

questi casi, evidentemente, i ministrali dell'abate facevano prevalere il principio di dipendenza personale (il rustico era suddito dell'abate) rispetto all'unico principio territoriale che probabilmente valeva in valle di Susa (i crimini commessi lungo le strade erano di pertinenza del conte e dei suoi ufficiali).

Il luogo dell'esercizio della giustizia temporale dell'abbazia di S. Giusto corrispondeva a un *bancum* collocato di fronte alla casa dei notai che si alternarono nel corso del Trecento al servizio del monastero. Sembra che tutte le fasi del processo, dalla consegna del libello all'emissione della sentenza, fossero discusse presso la casa del notaio di curia[65]. Mentre nella prima metà del secolo il *bancum* si spostava tra le case di più notai di curia, in seguito all'assunzione a notaio del tribunale di Micheletto Forneri avvenuta nel 1362 il *bancum iuris* stazionò di fronte alla sua abitazione in *ruata prepositi* per tutta la seconda metà del Trecento, anche dopo la morte di Micheletto[66]. Il palazzo abbaziale, sito a poche centinaia di metri dal monastero stesso nella *contrada foris portam*, era invece sede del carcere e del tribunale spirituale, presieduto dall'abate o dai suoi vicari.

Già dalla fine del secolo XIII, S. Giusto aveva posto le proprie forche nella parte nord occidentale della villa presso la porta adiacente al ponte di S. Marcellino (l'attuale ponte S. Rocco)[67], dove nel corso del Trecento alcuni condannati furono non solo impiccati ma anche decapitati[68]. La scelta di un ponte, collocato lungo la strada del Moncenisio e vicino a uno degli ingressi della villa, non era casuale: le condanne a morte dovevano essere visibili affinché la loro legittimità fosse riconosciuta pubblicamente. Si trattava di una forma di comunicazione tra l'abate e la collettività a lui soggetta, che non solo ascoltava la lettura pubblica della sentenza, ma assisteva anche alla sua messa in atto: i cadaveri appesi alle forche davanti alle porte della villa simboleggiavano il potere abbaziale esercitato

65. Cfr. *supra*, p. 243.

66. Secondo le ricostruzioni di Luca Patria, la *ruata prepositi* corrisponderebbe all'attuale via Francesco Rolando, a pochi metri dall'abbazia: L. Patria, *"Moenia vetera caludentia civitatem"* cit., p. 31.

67. L. Dezzani, L. Patria, *Territorio, strade e città* cit., p. 87.

68. Cfr. *infra*, pp. 382-383.

concretamente sul territorio, motivo per cui le forche non erano un monito solo per il popolo ma anche per gli altri poteri signorili contermini, demarcando il territorio di competenza del potere abbaziale[69].

2.2.2. Il calendario dell'amministrazione giudiziaria

Il numero di cause discusse presso la curia di Susa subisce importanti flessioni tanto nel corso degli anni considerati (1324-1394) quanto durante i singoli mesi: i fattori che influenzavano tali oscillazioni era condizionati tanto da elementi indipendenti dal microcosmo valsusino, come la peste o i ritmi dettati dai lavori agricoli, quanto dalla storia istituzionale propria di S. Giusto.

Usando come criterio la data di inizio di ciascun processo, la media di cause criminali discusse per anno è di 41. A parte momenti particolari, il flusso di processi avviati per anno subisce un costante aumento fino al 1375, quando inizia una fase calante. La crescita iniziale subì tuttavia fin da subito una battuta d'arresto: se tra la fine degli anni Venti e la fine degli anni Trenta la media si assesta a 38 cause l'anno, tra gli anni Quaranta e gli anni Cinquanta – in corrispondenza degli anni della peste accompagnati da un depopolamento generale[70] e da un'importante crisi economica – si scende a una drastica media di 12 processi per anno.

L'anno 1362 segna l'inizio della fase di affermazione del tribunale abbaziale come entità deputata alla risoluzione dei conflitti: da una parte, dopo i lunghi anni tormentanti sotto gli abbaziati dei segusini Enrico Barralis e Martino Giusti, al comando di S. Giusto arriva un abate esterno alla realtà valligiana, ovvero Giacomo Panissera, dall'altra a capo della

69. Cfr. F. Bretschneider, *Rete stradale e pratiche penali nel Sacro Romano Impero in età moderna*, «Quaderni storici», II (2018), pp. 355-360; M. Barbier, H. Mouillebouche, *La justice de Ray-sur-Saône à la fin du moyen âge: lecture historique, juridique et anthropologique*, in J-M. Cauchies, J. Guisset (a cura di), *Lieu de pouvoir, lieu de gestion. Le château aux XIII^e^-XVI^e^ siècles. Maîtres, terres et sujtes*, Brepols, Turnhout 2011, pp. 215-225.

70. Tra gli anni Venti e Trenta del secolo XIV nel Piemonte centrale e sud-occidentale si avvisano i primi segni di un regresso demografico, processo che culminerà con la peste del 1348. Mentre negli anni successivi altre zone del Piemonte continuano a essere soggette a un calo della popolazione, la valle di Susa, sede di transiti e commerci, presenta invece una ripresa: R. Comba, *La popolazione in Piemonte sul finire del medioevo. Ricerche di demografia storica*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1977, pp. 41-42, pp. 49-53, pp. 92-93; P. Rosso, *Movimenti migratori* cit., pp. 76-77.

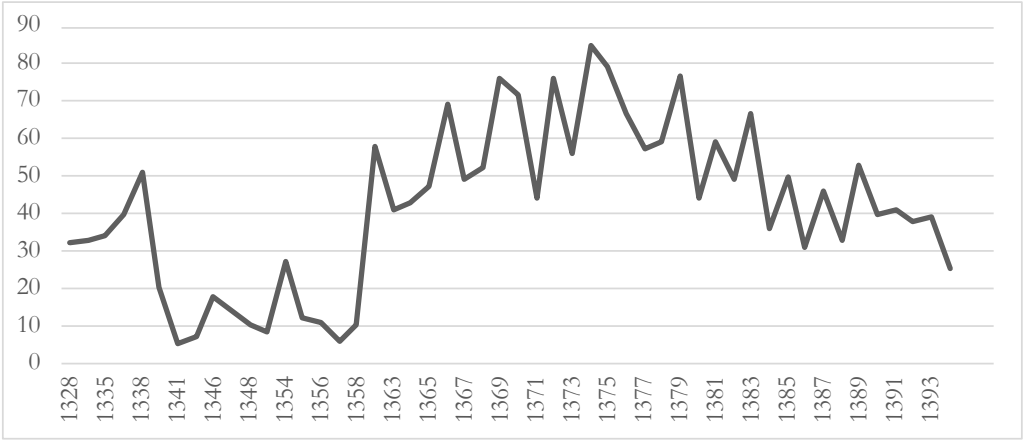

Figura 1. Cause intentate per anno (1324-1394).

gestione documentaria degli atti del tribunale viene posto l'organizzatissimo notaio Micheletto Forneri, già *viceclericus* presso la curia della castellania sabauda, che contribuisce con le sue competenze al rinnovo della gestione della giustizia abbaziale[71]. L'incremento dell'intervento giudiziario da parte dell'abbazia corrisponde infatti all'evoluzione e alla formalizzazione delle scritture dei processi stessi, poiché esiste «un parallelo stretto tra la capacità di giudicare e la capacità di documentare»[72]. Per il successivo trentennio, ovvero fino alla metà degli anni Novanta, la media si assesta su 51 processi per anno, con picchi durante l'abbaziato di Guido, mentre si assiste a una decrescita negli ultimi anni del secolo, corrispondenti al governo di Giacomo, già abate di Cavour.

Nonostante a livello globale le accuse (66%) superino di gran lunga le inquisizioni (34%)[73], tale tendenza subisce nel corso del tempo alcune flessioni. La proporzione tra le due procedure – che vede un numero superiore di accuse rispetto alle inquisizioni – rimane più o meno costante fino agli inizi degli anni Sessanta quando l'attività del tribunale riprende a pieno regime dopo gli anni difficili della peste, complici come abbiamo visto l'arrivo di un nuovo abate e l'assunzione di un nuovo notaio. Per il periodo 1363-1367,

71. Cfr. *supra*, pp. 45-46 e 117-119.
72. M. Vallerani, *La giustizia pubblica* cit., p. 115.
73. Cfr. più avanti paragrafo 3.2.

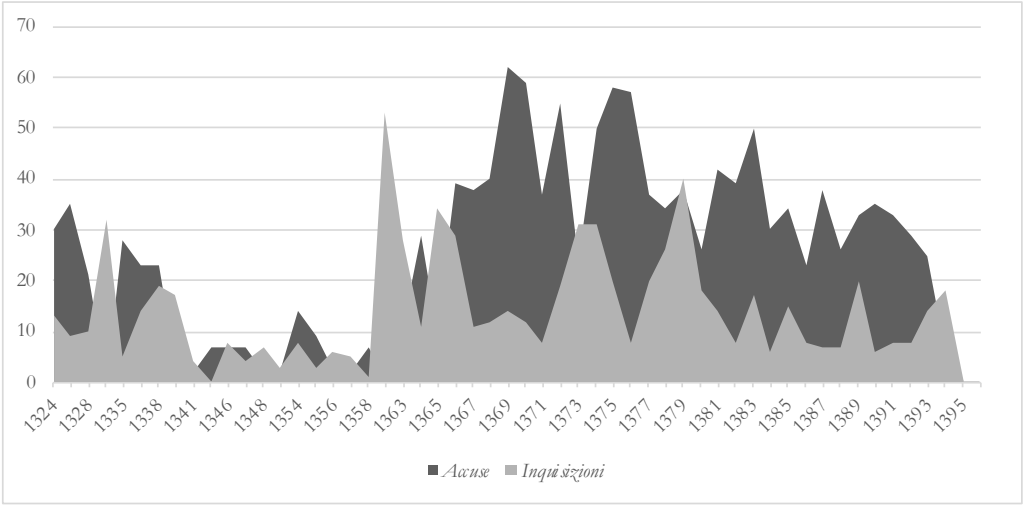

Figura 2.
Andamento annuale dei processi per procedura (1324-1394)

tuttavia, la curia lavora prevalentemente d'ufficio: nei primi anni di ripresa dopo il momento di crisi, il nuovo abate Giacomo Panissera cerca di imporre in maniera decisa l'autorità del monastero reprimendo d'ufficio non solo i delitti che ledevano l'intera collettività ma anche le liti sorte tra privati come ingiurie, reati agrari e aggressione; dal canto loro i rustici, osservando la ripresa delle funzioni della curia, iniziano pian piano a riporre nuovamente fiducia nel tribunale in quanto strumento di mediazione per i loro conflitti privati.

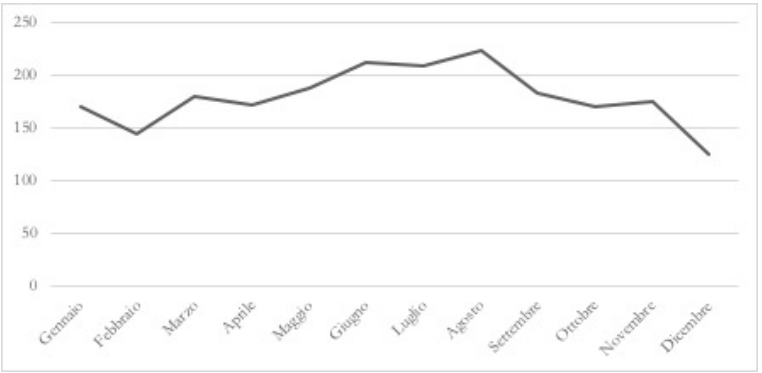

Figura 3.
Andamento mensile delle cause (1324-1394).

Il tribunale di S. Giusto, aperto dal lunedì al sabato tutto l'anno, tranne in occasione di festività religiose e in corrispondenza del periodo delle messi e della vendemmia, era

più o meno frequentato a seconda dei momenti dell'anno legati principalmente ai ritmi dettati dai lavori agrari. L'andamento mensile dei processi criminali risulta crescente dall'inizio dell'anno fino ad agosto, quando si raggiunge il picco, e poi decrescente fino a dicembre.

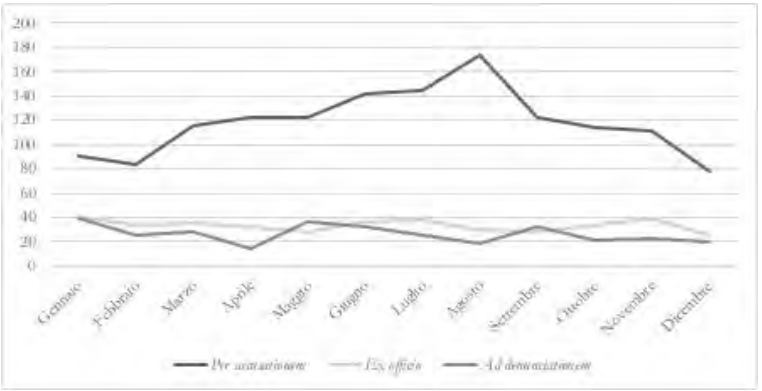

Figura 4. Andamento mensile delle cause a seconda della procedura (1324-1394).

A seconda della procedura, tuttavia, la lettura dei dati cambia leggermente: i processi per accusa privata erano avviati principalmente nei tre mesi estivi, corrispondenti a una mobilitazione dei rustici data dalla semina e dal raccolto, mentre le inquisizioni erano istituite più spesso nei mesi invernali di gennaio e novembre. Il calo generale dei processi nei mesi di settembre e ottobre era dovuto alla chiusura del tribunale in occasione della vendemmia, che occupava un'importante parte dell'attività dei rustici valsusini.

Un ulteriore dato per comprendere il funzionamento del sistema giudiziario di S. Giusto era la durata del processo che, in base ai dati, poteva allungarsi anche per anni: infatti, il ministrale o il giudice potevano chiudere un processo – che fosse accusa privata o inquisizione – tanto il giorno successivo all'istituzione della causa quanto fino a tre anni dopo[74]. È difficile tuttavia stabilire la media della durata di tutti i processi, ovvero quanti giorni passassero tra una fase

74. In alcuni statuti, come quelli di Perugia, o in ambito cisalpino Torino o Vercelli, la normativa stabiliva una specifica durata per il processo accusatorio e per quello inquisitorio: M. Vallerani, *Il sistema giudiziario* cit., p. 18; M. Magnani, *Il funzionamento della giustizia* cit., p. 510 L. Campisi, *Prassi giudiziaria a Vercelli nel XIV secolo*, «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», II (2018), pp. 141-143.

e l'altra della causa fino alla sua conclusione: infatti, l'unico atto sempre dotato della data cronica è il libello, mentre il notaio datava raramente le fasi successive – ovvero le testimonianze, la *cautio*, il rilascio di una copia del processo e la risoluzione delle cause (che avvenisse tramite sentenza o mediante concordia)[75].

3. Scrittura e struttura degli atti processuali

I successivi paragrafi hanno come oggetto la descrizione la procedura delle cause criminali, con lo scopo di comprendere il funzionamento giudiziario del tribunale abbaziale. Inizialmente si cercheranno di isolare e descrivere le singole fasi principali del processo focalizzandosi sull'uso, da parte dell'utenza del tribunale, degli strumenti messi a disposizione dall'azione giudiziaria: quanti processi completi, quali sono i motivi e i momenti di interruzione, quali percorsi precedono l'emissione sentenza. I registri raccoglievano tanto accuse private quanto inquisizioni ma, a parte la formulazione della parte iniziale della causa, i processi rispondono a una prassi giudiziaria unitaria: per questo motivo, le inquisizioni e le accuse saranno analizzate insieme.

La descrizione delle fasi della procedura seguirà di pari passo quella della forma scritta con cui tali atti erano riportati all'interno dei registri: «procedura e scrittura tendono infatti a coincidere. Ogni atto diventa un "atto scritto", relegando la parte orale del confronto al di fuori degli spazi giuridicamente rilevanti del processo»[76]. Per la redazione finale dei libri di curia i notai seguivano infatti non solo uno schema organizzativo delle fasi della procedura ma anche espressioni standard per ciascun momento del processo.

3.1. I libri maleficiorum

L'archivio dell'abbazia segusina conserva un corpus compatto e formalizzato di registri a partire dagli anni Venti del Trecento[77]: una parte non secondaria del potere e dell'affermazione giurisdizionale dell'istituzione abbaziale

75. Cfr. capitolo VI, paragrafo 3.1.

76. M. Vallerani, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari* cit., p. 280.

77. Cfr. Introduzione, paragrafo 3.2.

è dovuta anche alla «capacità documentaria, che consente di conservare e di certificare allo stesso tempo le emergenze giudiziarie dei conflitti privati e le decisioni dell'autorità»[78]. La redazione scritta eseguita da un notaio su un registro prodotto e conservato dall'abbazia conferisce ufficialità agli atti e soprattutto attesta l'esistenza della causa stessa («esiste solo ciò che sta *in actis*»)[79]: se ciò comportava che ogni scritta o segno apposti sul registro avevano un proprio significato, non implicava tuttavia che ogni azione avvenuta (come la *citatio*) o ogni scrittura ricevuta (per esempio gli atti sciolti prodotti dai notai privati) nel corso della causa fossero riportate o ricopiate sul registro.

A causa dell'assenza di ulteriori fonti, non si possono conoscere le forme intermedie con cui l'abbazia passò dall'affidarsi totalmente a un notaio privato e alla sua documentazione all'assumere invece propri notai di curia che costruirono per il cenobio un sistema documentario così complesso e articolato come lo troviamo negli anni Venti del Trecento[80]. All'interno dei protocolli notarili nei primi anni del Trecento si trovano ancora tracce di sentenze, ma anche la raccolta di queste ultime rientrò ben presto nell'interesse dei monaci, poiché le condanne dovevano pervenire agli ufficiali abbaziali incaricati della riscossione di multe e banna.

Ancora prima del controllo patrimoniale, agli abati interessò raccogliere e conservare in registri propri le scritture prodotte in ambito giudiziario, una documentazione che portava con sé tanto la prova tangibile del potere esercitato dal soggetto che lo poneva in essere, quanto il valore probatorio dei procedimenti riportati. Pietro Torelli, in relazione

78. M. Vallerani, *Il sistema giudiziario* cit., p. 21.

79. *Ivi*, p. 22.

80. All'interno della serie di registri di cause presenti nel fondo di S. Giusto sono presenti anche due registri, entrambi in cattivo stato di conservazione, prodotti alla fine del Duecento (1271-1272; 1293-1294): si tratta tuttavia di *libri* prodotti dal tribunale sabaudo di Susa poiché colui che presiede il tribunale tra gli anni 1271 e 1272 risulta essere Isnardo Croco «iudex Secusie pro domino comite Sabaudie» senza menzionare mai l'abbazia, in quegli anni già dotata di proprio giudice: ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 16, m. 1, n. 1 e 2. L'unico registro riportante cause giudiziarie duecentesche è un *liber* di imbreviature prodotto dal notaio Bernardo de Allavardo che, tra il 1280 e il 1293, verbalizzò al suo interno esclusivamente atti prodotti durante l'esercizio della giustizia, non solo da parte di S. Giusto ma anche da parte di altre realtà signorili valligiani, oltre ad alcune procedure arbitrali: per l'edizione del registro, conservato presso ASDS: si veda S. Bertolotto, *Il registro di imbreviature* cit., pp. 73-195.

all'avvio della prassi di tenuta dei registri giudiziari da parte del comune, ha sostenuto che in questa trasformazione abbia giocato un ruolo chiave il passaggio dal "principio privato", in base al quale erano le parti a dover tutelare i propri interessi e a doversi quindi occupare della redazione scritta degli atti, al "principio pubblico", che vedeva il comune preoccuparsi della redazione e della conservazione degli atti processuali in vista della tutela sia dei propri interessi sia di quelli dei *cives*[81]. Le osservazioni di Torelli potrebbero essere trasposte anche all'abbazia segusina, potere signorile che deteneva l'alta e la bassa giustizia sui propri sudditi – ovvero su una larga parte degli abitanti del territorio valsusino – ma che già dagli inizi del Trecento accusava la concorrenza degli ufficiali sabaudi, pronti a interferire con le prerogative giurisdizionali concesse al monastero nella prima metà del secolo precedente. L'elaborazione di un proprio sistema documentario assume un significato ideologico, diventando lo strumento con cui l'abbazia aspira a controllare ogni aspetto del proprio governo e del proprio patrimonio: «la "volontà di controllo totale" si traduce cioè in una volontà di scrittura totale"»[82].

I registri di cause prodotti dalla curia di Susa nel secolo XIV (1324-1394) sono 26 per le cause civili, 17 per quelle criminali, 9 per quelle spirituali e infine uno misto[83]; 8 invece sono i registri prodotti dai tribunali periferici delle castellanie di Mattie (1), Mocchie (2), Mocchie e Caprie (1), S. Mauro (3), Villar Almese (1). Sono pervenuti anche due registri recanti entrambi sia gli atti di tutela relativi agli orfani dei sudditi abbaziali sia gli inventari dei beni dei sudditi deceduti[84], materie che erano di competenza del giudice e rientravano quindi nel novero delle attività del tribunale.

Il registro di cause definito "misto" può essere il punto di partenza per la descrizione del complesso sistema posto in essere dai notai: questo documento, infatti, rappresenta

81. P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Consiglio nazionale del notariato, Roma 1980, p. 209.

82. L. Baietto, *Scrittura e politica* cit., Parte I, p. 10 dell'edizione digitale.

83. I registri di cause civili e criminali sono conservati in ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 16, m. 1-23 (1271-1448), mentre quelli di cause spirituali in ASDS, fondo ASVDC, Parte I, m. 21-28 (1344-1449).

84. ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 16, m. 4, registro 21 (1349-1360); m. 6 registro 29 (1362-1378).

un caso unico all'interno della serie, essendo frutto della sperimentazione del notaio Roletto Forneri che, negli anni 1340-1342, decise di appuntare all'interno del medesimo registro in ordine cronologico tutti i tipi di cause (spirituali, civili, criminali)[85]. Tale soluzione risultò evidentemente confusionaria tanto che i registri successivi tornarono all'articolazione originaria, che consisteva in un'organizzazione abbastanza complessa dei registri: tutte le fasi della procedura inerenti ai processi criminali sono racchiuse in un unico registro, e così anche quelle delle cause spirituali e in quelle civili, ma mentre il primo raccoglie gli atti a seconda della causa trattata, gli altri li riportano in ordine cronologico così come si presentavano al giudice. Si tratta rispettivamente delle tipologie di registri identificate come «Realakten», in cui sono raggruppati insieme gli atti relativi a una stessa causa, e «Iournalakten», in cui gli atti sono scritti ordine cronologico[86].

A parte l'eccezione del registro "misto" prodotto negli anni Quaranta, le pratiche di scrittura del processo criminale erano già stabili e formalizzate nei primi registri traditi che risalgono alla metà degli anni Venti: «la procedura stessa» infatti «si è trasformata gradualmente in una serie di scritture che registrano e certificano le singole fasi del processo»[87]. All'interno di un unico volume confluiscono tutti gli atti prodotti dall'autorità giudiziaria, relativi indistintamente tanto alla procedura accusatoria quanto a quella inquisitoria: i capi d'imputazione dei rei, le citazioni dell'accusato, le deposizioni degli imputati e dei testimoni, le fideiussioni ed eventuali accordi tra la curia e l'imputato[88]. Gli atti a carico delle parti invece, come per esempio le procure o le fideiussioni, sono redatte in carte sciolte, a volte allegate ai registri[89]. Il notaio appuntava le differenti

85. Registro 13.

86. P. Torelli, *Studi e ricerche* cit., p. 224.

87. M. Vallerani, *Giustizia e documentazione* cit., p. 277.

88. Così anche nei *libri maleficiorum* della curia vicariale di Torino: M. Magnani, *Il funzionamento della giustizia* cit., p. 499.

89. Le carte sciolte prodotti dalle parti si trovano più frequentemente nei *libri* di cause civili. Le carte di corredo conservate nei registri dell'attività giudiziaria del podestà di Bologna sono state oggetto di studio in M. Modesti, *Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatistici*, in A. Bassani, M. Calleri, M. L. Mangini (a cura di), *Liber sententiarum* cit., vol. 1, pp. 285-326.

modalità di risoluzione dei processi, segnalate tramite la combinazione di due elementi: una o più annotazioni poste sui margini della pagina e l'apposizione di una lineatura diagonale nella pagina di carattere procedurale. All'interno dei registri di cause criminali, a parte sporadici casi, non sono trascritte sentenze in forma estesa, che erano invece riportate in un'altra serie parallela di *libri sententiarum*, di cui è sopravvissuto un solo esemplare.

I notai abbaziali posero in essere una modalità di registrazione delle cause criminali basata su una scrittura continua della causa, in cui gli atti relativi a uno stesso processo erano trascritti consecutivamente all'interno dello stesso *liber*, a esclusione della sentenza, secondo una sequenza fissa e reiterabile degli atti principali che fu rispettata in maniera fedele per tutto il secolo. La scrittura del singolo processo non ha una lunghezza predefinita e, a seconda della complessità della causa, può occupare da mezza pagina fino anche a una decina di fogli.

La crescita dei processi presi in carico dalla curia nel corso degli anni comporta conseguentemente un aumento non solo del numero di libri prodotti ma anche della dimensione dei registri stessi, destinati alla raccolta di atti accessori prodotti all'esterno della curia come procure o fideiussioni. Per gestire in maniera ordinata il flusso continuo di carte, i notai dei tribunali avevano cercato di snellire il numero di atti scritti prodotti durante un processo, da una parte ricopiando nei libri solo quelli essenziali relativi alla fase istruttoria del processo e riportando le scritture interlocutorie (come le relazioni dei nunzi) nel caso fossero utili allo svolgimento della causa, dall'altra riferendosi agli altri *instrumenta* a carico delle parti solo con le informazioni essenziali (data cronica e nome del notaio) senza ricopiarne per intero il testo sul registro.

Il criterio cronologico permetteva di distinguere tanto un singolo registro dagli altri di identico contenuto, quanto una causa all'interno del *liber*. Infatti, il notaio cominciava la redazione di un nuovo registro in base al criterio dell'anno secondo lo stile della natività e lo concludeva con i processi iniziati a dicembre del medesimo anno, anche se in alcuni casi poteva essere coperto un arco cronologico di due o tre anni, con la vistosa eccezione del registro 54 che raccoglie i processi istituiti nel decennio 1385-1394. Invece, la raziona-

lità interna a ciascun registro era data dalla cronologia del singolo libello, al quale seguivano tutti gli altri atti riferibili a quella causa. Poiché i registri raccoglievano indistintamente processi istituiti secondo forme procedurali diverse (accuse e inquisizioni), la scelta di separare i registri l'uno dall'altro in base all'anno solare e quella di distribuire al loro interno i processi in base alla data del libello permettevano una più facile reperibilità della singola causa[90].

Segnatura registro	Data primo libello	Data ultimo libello	Carte	Processi
3	1324-01-08	1324-11-20	67	41
5	1327-01-15	1327-12-24	70	44
6	1324-01-07	1328-11-24	45	31
7	1327-01-10; 1334-03-04	1336-10-22	121	109
11	1338-01-24	1338-10-24	88	56
13	1340-02-11	1341-07-21	192	40
18	1346-01-25	1349-02-26	92	49
24	1355-03-29	1358-12-28	144	58
30	1362-08-04	1364-12-10	153	133
31	1365-03-17	1367-12-16	161	161
35	1368-01-08	1371-05-21	186	214
38	1371-07-16	1373-12-31	196	158
41	1374-01-07	1375-06-25	151	132
43	1375-07-24	1377-12-22	140	152
46	1378-01-05	1379-08-02	145	99
48	1379-08-03	1381-12-24	158	137
51	1382-01-03	1384-11-12	199	151
54	1385-01-02	1394-10-22	227	356

Tabella 9. *I registri di cause criminali prodotti dal tribunale abbaziale (1324-1394).*

Per la redazione scritta di un registro giudiziario, i notai segusini seguivano probabilmente la procedura in tre fasi che già applicavano per la redazione degli *instrumenta*. Inizialmente il notaio appuntava su un foglio sciolto – la scheda – le informazioni essenziali in maniera coincisa ovvero la data, i

90. La scelta degli estremi per iniziare e finire un registro non deve essere scontata: infatti, i notai di curia potevano anche scegliere criteri legati alla storia dell'istituzione per cui rogavano, per esempio la successione dei vescovi: M. Della Misericordia, *Le ambiguità dell'innovazione* cit., pp. 10-13 dell'edizione digitale.

nomi di attore e reo, il motivo della querela: all'interno dei registri sono infatti presenti alcune schede preparatorie, redatte su foglietti di scarsa qualità e di piccole dimensioni. Tra le pagine dei registri sono conservati anche fogli sciolti che, riportando il testo della causa per intero e corredato di tutti gli elementi in forma estesa, non si possono definire schede intese in senso classico ma che potrebbero essere considerati un'ulteriore forma intermedia tra la scheda e il registro.

Per esempio, il processo intentato contro Francesco Mulineri detto *Charaton* datato 13 gennaio 1369 è riportato su una carta sciolta conservata tra due fogli bianchi del registro, che a loro volta si collocano cronologicamente tra 7 e il 12 gennaio 1368, ovvero l'anno precedente[91]. L'unica scritta riportata dal notaio sulle pagine del registro è la rubrica, che riporta lo stesso nome dell'accusato protagonista della causa scritta sul foglio sciolto. Si potrebbe ipotizzare che il notaio scrivesse le cause in forma estesa su fogli sciolti e che, dopo averli messi in ordine cronologico, ne ricopiasse il testo sul registro in un secondo momento[92]. In questo preciso caso forse il notaio iniziò a ricopiare la causa sul registro scrivendo la rubrica ma, dopo essersi accorto di aver confuso i fogli (poiché stava ricopiando sul registro le cause del gennaio 1368 e non quelle del gennaio 1369), abbia smesso di ricopiare e abbia inserito il foglio tra le pagine nonostante il processo si collocasse cronologicamente più avanti.

Ulteriori indizi suggeriscono che il registro non fosse il primo supporto sul quale il notaio annotava le informazioni utili per il corretto svolgimento del processo. Innanzitutto, le cause scritte non sono sempre riportate in perfetto ordine cronologico sulle pagine dei registri: lo scarto è nella maggioranza di questi casi minimo, mentre in altri si incrociano processi intentati nel corso di mesi diversi. Inoltre, tra un paragrafo riportante una fase della procedura e l'altro (in genere tra il libello e l'interrogatorio del convenuto) il notaio lasciava spesso un ampio spazio bianco, che poteva occupare anche una pagina intera, suggerendo che il notaio volesse

91. Registro 35, ff. 3v-4r.

92. Una forma di intermedia di questo genere è attestata per esempio a Pisa nella prima metà del Trecento: A. Ghignoli, *Scrittura e scritture del notariato 'comunale': casi toscani nelle ricerche più recenti*, in I. Lazzarini, G. Gardoni (a cura di), *Notariato e medievistica* cit., p. 318.

ricopiare un testo annotato su un altro foglio sciolto oppure un *instrumentum* a carico delle parti, ma che non abbia poi concluso l'operazione. Infine, la scrittura usata nei libri non solo è molto posata ma tendenzialmente priva di refusi e correzioni, suggerendo una rielaborazione successiva.

I registri e gli atti in essi ricopiati sono dunque il frutto di un lavoro di selezione da parte del notaio di curia: una volta che le scritture relative a un processo sono riportate consequenzialmente sul registro, acquistano pieno valore probatorio. Il notaio, a questo punto, poteva estrarne *instrumentum* in pubblica forma su un foglio di pergamena rilasciato alle parti: l'estrazione poteva anche avvenire a grande distanza di tempo dalla conclusione della causa o addirittura poteva non avvenire affatto se le parti non ne facevano richiesta[93].

Nei testi delle cause sono assenti le sottoscrizioni notarili, trattandosi di veri e propri registri pertinenti all'ufficio giudiziario. Tuttavia i registri, anche se non sistematicamente, sono autenticati dalle intestazioni notarili senza interventi da parte dell'autorità dell'abate[94]: il notaio, infatti, continua a detenere la capacità di conferire forza probatoria alla documentazione.

3.2. Accuse e inquisizioni: un problema storiografico

Il confronto fra il numero di inquisizioni e il numero di accuse avviate nel corso dei settant'anni considerati rivela che le accuse (66%) erano decisamente più frequenti delle inquisizioni (34%): 735 inquisizioni (divise a loro volta tra 415 *ex officio* e 320 su denuncia di parte) e 1427 accuse.

Accuse	1427 (66%)
Inquisizioni	735 (34%)
Totale	2162

Tabella 10. *Le procedure giudiziarie nei* libri maleficiorum *di Susa (1324-1394).*

93. A. Bartoli Langeli, *Documenti e archivi*, in A. Bartoli Langeli, C. Cutini (a cura di), *Francesco d'Assisi*, vol. III cit., p. 38.

94. Sono dotati di intestazione i Registri 20, 22, 25, 28, 30, 33, 35, 37, 42, 43, 44, 49, 51 e 52. Si riporta a titolo esemplificativo l'intestazione del registro 20: «In nomine Domini amen. Sequitur liber causarum civilium curie monasterii Sancti Iusti de Secusia, componitus per Iohannem Yno de Secusia notarium et scribabam eiusdem curie sub anno Domini millesimo CCCLXVIII indicione prima».

Lo scarto risulta molto alto con la netta prevalenza della forma procedurale dell'accusa, che rimane uno tra gli strumenti prevalenti per trovare la risoluzione a una lite – soprattutto per via della figura mediatrice del giudice – portando un elevato numero di persone a rivolgersi autonomamente alla curia per sostenere un processo: il tribunale esercitava dunque un alto grado di attrazione sulla collettività, favorita anche probabilmente non solo da spese processuali sostenibili per una popolazione di ambito prevalentemente contadino e pastorale, ma anche da un'opinione pubblica che non vedeva il ricorso al tribunale come un atto infamante.

La storiografia attuale ha accantonato da tempo alcune interpretazioni riguardo alla differenza tra le due procedure, rinnegando per esempio un'associazione da una parte tra procedura accusatoria e giustizia riconciliatrice e dall'altra tra procedura inquisitoria e giustizia repressiva, o ancora sottolineando l'impossibilità di analizzare la giustizia di un'istituzione esclusivamente in base all'uso delle due procedure[95]. Nonostante ciò, spesso nei contributi recenti si postula ancora l'esistenza di un *iter* generalizzato che, culminato nel Trecento, avrebbe gradualmente portato nei tribunali comunali alla quasi totale sostituzione della forma dell'accusa privata con la accentramento delle funzioni giudiziarie nelle mani dell'autorità che si occupava d'ufficio delle liti private.

Sebbene studi relativi alle curie comunali dell'Italia centro-settentrionale abbiano dimostrato che effettivamente in alcuni contesti le inquisizioni avessero quasi del tutto soppiantato le accuse private[96], non si può applicare tale model-

95. Cfr. M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale* cit., capitoli III, V, VI e Id., *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)*, in J. Chiffoleau, C. Gauvard, A. Zorzi (a cura di), *Pratiques sociales* cit.; G. Alessi, *Giustizia pubblica, private vendette. Riflessioni intorno alla stagione dell'infragiustizia*, «Storica. Rivista quadrimestrale», XIII/39 (2007), pp. 1-28; M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia*, Giuffrè, Milano 2009, vol. 1, p. 114.

96. Per esempio Ascoli Piceno, Torino, e Milano: C. Storti Storchi, *Caratteri della giustizia negli statuti di Ascoli Piceno del 1377*, in E. Menestò (a cura di), *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV. Atti del convegno di studi, Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998*, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1999, pp. 37-69; M. Magnani, *Il funzionamento della giustizia* cit., pp. 497-566; C. Valsecchi, *«Per viam inquisicionis». Note sul processo criminale a Milano in un'età di transizione*, in A. Bassani, M. Calleri, M. L. Mangini (a cura di), *Liber sententiarum* cit., pp. 127-176.

lo a tutti i tribunali secolari italiani poiché ciascuna curia, a seconda del contesto geografico e della spanna cronologica considerati, rappresenta un caso a sé stante: il tribunale signorile di S. Giusto, dunque, risulta estraneo a tale *iter* non come "eccezione alla regola", bensì per la sua peculiare caratterizzazione.

Un ulteriore pregiudizio decostruito dalla storiografia recente riguarda la lettura di un collegamento tra la prevalenza delle accuse nei tribunali e una debolezza dell'autorità detentrice del potere giudiziario, che si limiterebbe a risarcire l'accusatore e a svolgere un ruolo di mediazione all'interno di conflitti privati: in realtà, l'avvio di un ristretto numero di inquisizioni derivava dagli alti costi in termini di risorse umane e finanziarie che l'istituzione doveva sostenere in occasione del processo inquisitorio, rendendo impossibile in alcuni contesti la persecuzione d'ufficio di ogni comportamento illecito. Altrettanto superato risulta il cosiddetto "paradigma evoluzionistico" che vede, insieme ad altri elementi, il passaggio dall'accusa all'inquisizione come «il segno di una compiuta struttura giudiziaria statale» e la conseguente affermazione della giustizia statale rispetto ad altre forme di giustizia: infatti, la giustizia e in particolare l'uso delle due procedure da parte di un tribunale non possono essere una delle variabili da considerare per lo studio delle fasi evolutive dell'autorità considerata[97].

Una volta accantonate alcune interpretazioni relative all'uso da parte dell'autorità delle due procedure, bisogna comunque evidenziare le oggettive differenze tra accusa e inquisizione, che rappresentavano altrettante modalità differenti per approcciarsi alla causa. Il modello accusatorio era definito "triadico" poiché richiedeva la presenza di tre soggetti (giudice, attore e reo), ciascuno dei quali aveva attribuiti compiti ben precisi: l'attore doveva incasellare e provare la sua accusa in base alle norme del diritto, il reo doveva presentare la propria difesa e infine il giudice aveva la responsabilità di citare le parti, obbligarle a stare in giudizio e infine emanare la sentenza. Il sistema inquisitorio, invece, prevedeva che il giudice indagasse d'ufficio su un crimine commesso. La differenza sostanziale tra le

97. M. Vallerani, *Procedura e giustizia* cit., p. 1 dell'edizione digitale.

due procedure risiede nel concetto di "fatto" alla base del processo, poiché mentre nell'accusa le parti ricostruiscono il fatto cercando di inquadrarlo nelle definizioni del diritto, invece nel processo inquisitorio il fatto è già presupposto come esistente, tanto che il giudice può indagare su un fatto senza conoscere l'identità del responsabile, con l'uso di criteri il più possibile obiettivi contemplando anche indizi certi, presunzioni e fama[98].

Nei processi accusatori tutti i passaggi avevano come scopo la determinazione del fatto, creando così una pretesa giuridicamente legittima: inizialmente il libello (in cui si sceglie l'*actio* da rivendicare) era volto alla definizione del fatto, poi le *positiones* alla ricostruzione in forma dialogica presentata dalle parti e infine le *intentiones* (gli articoli che le parti vogliono dimostrare e sui quali si redigono le domande da fare ai testi) alla verifica in base alle testimonianze. L'accusatore aveva la responsabilità di dimostrare che il fatto aveva violato un valore disciplinato dalla normativa, creando di conseguenza la pretesa dalla parte lesa tanto di vedere ristabilito il suo diritto quanto di avere risarcimento.

Il processo inquisitorio[99], invece, poteva iniziare in base alla pubblica fama del reato e alle informazioni giunte alle orecchie del giudice («ex publica vox et fama»), facendo sì che l'opinione della collettività riguardo alla fama del reato si integrasse con il giudizio del giudice: il processo inquisitorio rimane così formalmente triadico come quello accusatorio, poiché l'accusatore era sostituito dalla fama.

Altrimenti, l'inquisizione poteva iniziare anche in base alla denuncia di un ufficiale (nel nostro caso abbaziale, sa-

98. Id., *La giustizia pubblica medievale* cit., p. 75 sgg.

99. «Con Innocenzo III si stabilì nel diritto il principio che l'opinione pubblica (*publica fama*) poteva essere l'attrice stessa, e pertanto in tali casi il giudice, senza elevazione di accusa da parte di un determinato attore, procedeva d'ufficio all'esame della verità (*inquirere: non tanquam idem sit accusator et iudex, sed quasi denuntiante fama vel deferente clamore officii sui debiti exequatur*). Con ciò la procedura d'inquisizione entrava nel foro giudiziario»: W.M. Plochl, *Il diritto canonico della civiltà occidentale*, cit., p. 340. Per nascita e diffusione del processo inquisitorio: A. Dezza, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, Giuffrè, Milano 1989, vol. 1; M. Sbriccoli, *Vidi communiter observari* cit.; M. Vallerani, *Modelli processuali* cit., pp. 115-140; M. Vallerani, *Il sistema giudiziario* cit.; Id., *La giustizia pubblica medievale* cit.; A. Zorzi, *La justice pénale dans les états italiens (commune et principautés territoriales) du XIII au XVI siècle*, in X. Rousseuax, R. Levy (a cura di), *Le pénal dans tous ses états. Justice, états et sociétés en Europe (XII-XX siècles)*, Facultes universitaires Saint-Louis, Bruxelles 1997, pp. 47-63.

baudo, comunale), della vittima stessa o ancora di qualcuno che agiva per conto della parte lesa. In questi casi, la persona che aveva presentato una denuncia non svolgeva compiti dell'accusa né doveva accollarsi le spese processuali: infatti, indipendentemente da come fosse venuto a conoscenza del reato, il giudice aveva il compito ricostruire la verità dei fatti con tutti i mezzi a sua disposizione.

La demarcazione tra inquisizione e accusa risulta così sfumata. L'incremento della procedura inquisitoria nel secolo XIII che si registra in molte corti dell'Italia centrosettentrionale non corrisponde alla totale affermazione del potere statale all'interno delle curie, anche perché un privato cittadino poteva comunque agire in prima persona facendosi promotore dell'avvio di una procedura inquisitoria: chiedendo al giudice di istituire un'inquisizione per riparare a un'offesa, il privato non solo evitava i costi del processo, ma non era nemmeno tenuto a farsi carico dell'onere della prova. Nonostante dunque i vantaggi dell'inquisizione per impulso di parte, in alcuni contesti – come quello valsusino – i rustici sceglievano più frequentemente l'accusa. Agli occhi della parte lesa, infatti, il processo accusatorio poteva riservare altri benefici: l'attore controllava tanto la scelta dei testimoni quanto la conclusione del processo, nel senso che poteva scegliere di interromperlo e annullarlo prima della emissione della sentenza, giungendo per esempio a una soluzione extragiudiziaria con la parte avversa e usando in questo modo il processo come strumento per forzare la controparte al raggiungimento di un accordo.

All'interno del composito sistema bassomedievale per la risoluzione delle dispute, il tribunale pubblico era scelto come spazio privilegiato, essendo il ricorso alla curia evidentemente agevole e non troppo dispendioso, ma non era l'unico modo per trovare una soluzione ai conflitti privati. Un'alternativa all'accusa sporta al tribunale era il ricorso alla figura di un altro mediatore, ovvero l'arbitro. Alla fine del secolo XIII, quando i sistemi giudiziari della valle di Susa erano ancora in fase di costruzione, non era infrequente che i privati ricorressero all'istituto arbitrale per la risoluzione delle loro controversie. Le parti si rivolgevano ai membri delle famiglie *burgenses* segusine, le stesse che avevano stretti legami sia con i conti di Savoia sia con il monastero segusino. In

questo modo le famiglie dei *nobiles*, attraverso la strumentazione dell'arbitrato, prestavano alla comunità un servizio "pubblico"[100].

Man mano che si assestava il processo di formalizzazione dei poteri e delle relative curie, la procedura arbitrale, di matrice extragiudiziaria, era sempre meno usata ma non del tutto scomparsa, poiché ne troviamo traccia nei registri criminali ancora nel tardo Trecento: si tratta di un'ulteriore prova contro la teoria "evoluzionistica" che vede l'autorità centralizzare nelle proprie mani la gestione della giustizia. Per esempio un segusino aveva denunciato al tribunale di S. Giusto una sua compaesana poiché, in occasione di un arbitrato tra i due, la donna non si era presentata il giorno stabilito. La contesa, che verteva sulla compravendita di una certa quantità di vino, vedeva le parti – rappresentate rispettivamente da due ex ministrali della curia abbaziale, ovvero Moruello Ferrandi e Vincenzo Agliaudi – poste al giudizio dello stesso giudice abbaziale Giacomo *Iuvenis* che però, in questa occasione, agiva in veste di arbitro al di fuori dell'ambito giudiziario abbaziale[101].

Naturalmente solo una causa non può rappresentare un caso esemplificativo, ma risulta rilevante il fatto che i sudditi dell'abbazia, pur decidendo di comporre la loro lite in sede extragiudiziaria, avessero deciso di rivolgersi a tre persone in qualche modo legate a S. Giusto: non solo i due ex ministrali, che nel frattempo avevano anche ricoperto cariche all'interno delle strutture comunali continuando a rimanere personaggi in vista e dotati di una certa autorità e prestigio all'interno della villa segusina, ma anche l'arbitro scelto, ovvero il giudice abbaziale Giacomo *Iuvenis*, che anche all'esterno dell'abbazia rimaneva un punto di riferimento autorevole per i rustici.

3.3. Le fasi della procedura

Il processo nel secolo XIV si declina attraverso due procedure, quella inquisitoria e quella accusatoria: la procedura

100. All'interno del suo registro di imbreviature, il notaio Bernardo *de Alavardo* verbalizza sette procedimenti arbitrali tra il gennaio 1281 e il novembre 1282 riguardanti questioni di diritto civile come doti ed enfiteusi: S. Bertolotto, *Il registro delle imbreviature* cit., pp. 73-195.

101. Registro 51, ff. 153r-155r.

accusatoria prevedeva un confronto tra le due parti che si affrontano con la mediazione del giudice, mentre l'inquisitoria era un'inchiesta condotta dalle autorità giudiziarie. Nei tribunali comunali il notaio teneva generalmente due registri separati per le cause *ex officio* e le accuse[102], mentre nell'organizzazione documentaria del tribunale abbaziale segusino un singolo *liber* raccoglie entrambi i tipi di processo posti in ordine cronologico.

Nei registri segusini lo schema di un processo criminale si articola lungo tutto il Trecento secondo una sequenza fissa di atti e di scritture, uguale tanto per le accuse sostenute dalla parte lesa quanto per le inquisizioni condotte dal ministrale, raccolte indistintamente in ordine cronologico all'interno dello stesso registro così come, a sua volta, anche la stesura dei singoli atti in forma scritta risulta omogenea e ripetitiva nel corso degli anni. Le formalità erano una parte costitutiva del processo, rappresentando il potere dell'autorità giudiziaria di incasellare il conflitto tra privati secondo schemi prefissati rigidamente controllati dal personale di curia.

L'assetto generale dei processi, così come nei tribunali delle grandi città italiane, era «a forma di imbuto»[103]: la pressione processuale era esercitata principalmente nella parte iniziale della causa, mentre il ricorso alle testimonianze o la produzione delle prove riguardava una percentuale minore delle cause. I passaggi costitutivi del processo dunque sono quelli iniziali, mentre l'apparato probatorio e testimoniale risulta più debole: infatti, l'unico atto sempre riportato era il libello nel caso dell'accusa o l'atto di istituzione del processo nel caso delle inquisizioni, mentre gli altri atti a seguire – la relazione della citazione fatta dai nunzi, l'interrogatorio dell'accusato, le testimonianze, la fideiussione, l'assegnazione del tempo per la presentazione della difesa, l'attestazione del rilascio della copia all'accusa e infine una nota che indica il tipo di risoluzione del processo – erano opzionali.

102. E. Maffei, *Dal reato alla sentenza: il processo criminale in età comunale*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2005, p. 83; P. Torelli, *Studi e ricerche* cit., pp. 216-217.

103. M. Vallerani, *Procedura e giustizia* cit., p. 12 dell'edizione digitale.

Fase del processo	Numero cause	Percentuale
Libello	2162/2162	100%
Interrogatorio convenuto	1142/2162	52%
Relazione *citatio* e *cridae*	10/2162	1%
Testimonianze	542/2162	25%
Assegnazione delle *deffensio* all'accusato	450/2162	29%
Assegnazione della *corroboratio* all'accusa	78/2162	4%
Cautio dell'accusato	398/2162	18%
Rilascio copia all'accusato	469/2162	22%
Presentazione della *deffensio* da parte dell'accusato	15/2162	1%
Note conclusive	1555/2162	72%

Tabella 11. *Le fasi dei processi inquisitori e accusatori riportate nei* libri maleficiorum.

Il libello presentato dall'accusa o l'atto di avvio delle inquisizioni riportavano le informazioni essenziali per inquadrare la causa agli occhi del giudice in base al linguaggio standardizzato che permetteva una comunicazione condivisa tra tutti i protagonisti del processo: identità delle parti, procedura iniziale, reato. Una rubrica, posta in centro nella parte superiore della pagina, segnala l'inizio di ogni causa riportando il nome del reo all'accusativo preceduto dalla preposizione «contra». Le prime informazioni riportate sono la data cronica della presentazione del libello o dell'avvio dell'inquisizione, seguita dal nome dell'ufficiale abbaziale che riceveva il libello o istituiva la causa *ex officio*: il singolo processo era quindi identificato in base a giorno dell'istituzione della causa, essendo gli atti raccolti cronologicamente secondo quell'indicazione.

Le accuse. Il libello, ovvero l'atto con cui formalmente si istituiva a un'accusa privata, poteva essere presentato teoricamente da chiunque tranne alcune categorie di persone come servi, cittadini colpiti da bando, minori, prostitute, lenoni e vagabondi[104]. In alcuni casi, l'attore sceglieva di far-

104. E. Maffei, *Dal reato alla sentenza* cit., p. 77.

si rappresentare da un procuratore con un atto di delega, identificato nel testo del libello tramite le semplici indicazioni della data e del notaio privato che aveva redatto l'*instrumentum*. Non sembra esistesse un circuito di procuratori interno all'abbazia, anche se gli uomini nominati come tali appartengono frequentemente alle famiglie dei *nobiles* di Susa (Giusti, Barralis, Bartolomei, Agliaudi) oppure svolgono la professione di notaio: si tratta dunque di uomini riconosciuti pubblicamente come degni di fede in base allo status o alla professione. Invece nessun accusato fu mai rappresentato da un procuratore anche se, nei casi in cui erano coinvolti minori, questi agivano esplicitamente con l'autorità del padre mentre, se orfani, potevano agire in loro vece i rispettivi tutori. Il caso delle donne risulta più ambiguo, poiché solo in una minoranza di casi si specifica che le donne – sempre identificate come figlie, mogli o vedove di qualcuno – agiscono con l'autorità del marito o del padre: è probabile che le donne si recassero in tribunale sempre autorizzate dall'uomo per loro responsabile, ma che solo in alcuni casi il notaio si premurasse di specificarlo all'interno del libello[105].

Il notaio di curia riportava i reati con espressioni standard, estrapolando dall'esposizione dell'accusatore o del ministrale solo le informazioni essenziali come giorno, luogo e fatto, e riportandole in latino a mo' di racconto in terza persona. Lo scopo del libello nel corso del processo accusatorio era infatti mettere in evidenza il danno che l'attore affermava di aver subìto, tralasciando il contesto che sottostava al singolo comportamento come per esempio i rapporti sfaccettati che legavano i litiganti. In altri studi si è osservato che il libello poteva (ma non doveva) essere redatto da un notaio privato assunto dall'attore, lasciando al notaio del tribunale il compito di ricopiarlo nei registri[106]: nel caso del tribunale segusino, le formule usate si ripetono uguali nel corso dei decenni per le cause del medesimo tipo, suggerendo che fosse il notaio del tribunale a redigere i libelli seguendo probabilmente una delle numerose opere monografiche incentrate sulla redazione dei libelli che

105. Cfr. *infra*, pp. 341-343.

106. P. Torelli, *Studi e ricerche* cit., pp. 212-213.

circolavano tra i professionisti della scrittura. La precisa formulazione dell'accusa era essenziale, poiché l'attore doveva inquadrare il fatto all'interno di categorie tipizzate del lessico giuridico, con il fine di creare una pretesa giuridica. Inoltre, la definizione del comportamento del denunciato tramite un linguaggio standardizzato e condiviso da tutti i soggetti coinvolti era necessaria tanto al giudice per individuare la pena da comminare quanto al reo per preparare la propria difesa.

Il ministrale esaminava l'attendibilità degli atti portati al suo cospetto e in seguito, qualora lo ritenesse opportuno, assegnava un termine di dieci giorni affinché il denunciante dimostrasse la sua versione dei fatti («assignatio corroborationis»), ma il notaio riporta raramente questa fase nei libri di curia prima degli anni Settanta, quando inizia a essere appuntata più frequentemente durante il periodo in cui era in carica come giudice Giacomo *Iuvenis*.

Anno Domini M°CCCLXX, indicione VIII, die XXI mensis iulii.	**Data cronica**
Conquerendo denunciavit Iohannes Rey de Monte Panterio	**Accusatore**
nobili Ypolito Barralis de Secusia vicemistrali apud Secusia pro monasterio Sancti Iusti de Secusia	**Autorità**
contra Iohannem Voutherii de Monte Panterio.	**Accusato**
Super quod ipse Iohannes de anno presenti pluribus diebus et vicibus mensis iunii et iulii proximorum preteritorum dictus Iohannes Voutherii depascus fuit cum suis bestiis quamdam peciam prati cum droserio sitam in Salanchiis versus Saliçey, cui coheret pratum Dylvyons et Lo Sapey de Saliçeto et res dicti Iohannis Vontherii etc., in dampnum et preiudicium ipsius denunciantis.	**Reato**
Requirens super predictis veritatem inquiriri et ea reperta ipsum denunciatum puniri tam in banno quam in emenda de qua protestatur, iurans ad sancta Dei euvangelia corporaliter tactis scripturis dictam denunciationem fore veram et eam non fecisse dolo vel alio inhonesto.	**Richiesta di punizione (facoltativa)**

Tabella 12. *Esempio del libello di una causa* per accusationem *(Registro 35, f. 157r).*

Le inquisizioni. Le inquisizioni, invece, erano inchieste condotte dall'autorità giudiziaria che poteva agire d'ufficio «fama publica refferente» oppure sulla base della querela sporta da una terza persona che chiedeva alla curia di agire d'ufficio, evitando così l'onere della prova che, in questo modo, era responsabilità dell'autorità giudiziaria. Alcuni processi erano istituiti in base alla denuncia di ufficiali, che fossero abbaziali, comitali o comunali: si tratta generalmente di reati contro l'autorità che rappresentavano, contro la propria persona oppure comportamenti illeciti che danneggiavano l'intera comunità. Questo genere di processi non aveva una struttura o una procedura propria, perché gli ufficiali – sembra indifferentemente dal tipo di crimine denunciato o dall'ufficiale che riferiva il reato – potevano essere promotori dell'istituzione di un'inquisizione o dare direttamente avvio a un processo accusatorio.

Anno et indicione quibus supra die quarto mensis aprilis.	**Data cronica**
Hec est inquisitio que fit et fieri intenditur in curia Secusie reverendi in Christo patris et domini domini Edduardi de Sabaudia Dei gratia abbatis monasterii Sancti Iusti de Secusia per nobilem Ypolitum Barralis locumtenentem nobilis Leonardi Barralis mistralis apud Secusiam pro dicto domino abbate ex officio suo et dicte curie	**Definizione tipo causa**
contra Iohannem Garnerii habitantem Secusie hominem manentem et subdictum dicti monasterii.	**Accusato**
Super eo quod a duobus vel tribus annis citra, pluribus diebus pluribu que vicibus et temporibus dictus Iohannes, matrimonio copulatus cum Maria filia quondam Iohannis de Tilio dicti Pollen de Secusia, adulteravit et adulterium commisit cum Blaysia quondam filia Ysabelle filie quondam Villelmi de Montagna in domibus habitationum ipsius Iohannis Garnerii et extra, penam adhulterii incurrendo et committendo tociens quociens per eum fuit cum dicta Blaxia adhulteratum.	**Reato**

Tabella 13. *Esempio di atto di istruzione di un'inquisizione (Registro 35, f. 126v).*

Anno Domini M°CCCLXIX, indicione VII, die XVI mensis februarii.	**Data cronica**
Hec est inquisitio que fit et fieri intenditur per nobilem Morruellum Ferrandi mistralem apud Secusiam pro monasterio Sancti Iusti tam ex eius officio quam ad denunciationem et gravem querelam nobilis Nicolay de Bugella, locumtenentis viri nobilis domini Francisci de Longa Comba militis castellani Secusie pro illustri et magnifico principe domino Amedeo comite Sabaudie,	**Definizione tipo causa**
contra Iohannem Bergerii de Combaviana comorantem Secusie.	**Accusato**
Super eo quod cum de anno presenti quadam die dicti mensis dictus Iohannes veniret de Combavianna Secusiam et esset inter locum dictum Arbarea territorii Secusie et villam Secusie cum pluribus de dicto loco Secusie qui veniebant de exercitu dicti domini comitis, malo modo spiritu dyabolico imbutus in presencia dictorum qui secum veniebant quod domino comiti predicto male consultum fuit eo quod fecerat mori dominum Philippum de Sabaudia propter quod opus est ut se bene custodiat et caveat qualiter vadat, quoniam magnum supra hoc inminet sibi periculum atque dampnum, dedecus et vilipensionem predicta dicendo et proferendo in vilipensionem et conteptum dicti domini comitis, penas contra talia enormia proferentes incurrendo et commitendo.	**Reato**
Requirens dictus vicecastellanis super predictis veritatem inquirere et ea reperta ipsum punire prout iusticia suadebit.	**Richiesta di punizione (facoltativa)**

Tabella 14. *Esempio di atto di istruzione di un'inquisizione per impulso di parte (Registro 35, f. 60r).*

La comparizione e la contumacia. Disponendo la citazione dell'accusato si dava inizio alla causa, che fosse accusa o inquisizione[107]. I nunzi del tribunale si recavano presso l'abitazione del reo per notificargli la comparazione e, nel caso questi non fosse stato in casa, i nunzi rendevano pubblico l'ordine urlando e suonando le trombe nei luoghi più frequentati della villa o nelle vicinanze dell'abitazione

107. M. Vallerani, *Procedura e giustizia* cit., p. 5 dell'edizione digitale.

dell'imputato[108]. Il processo per accusa poteva interrompersi anche già in questa fase, senza che il denunciato si fosse presentato, suggerendo che le parti avessero raggiunto un accordo e che di conseguenza l'attore avesse ritirato la denuncia: infatti, poteva essere sufficiente anche solo l'ordine di comparizione per esercitare pressioni sulla parte avversa[109]. Generalmente, la fase della citazione non era riportata all'interno dei registri[110], tranne nel caso l'accusato non si fosse effettivamente presentato rendendo necessarie ulteriori *cridae* per la convocazione del reo o, in casi estremi, per la dichiarazione di contumacia.

Prima di proclamare la contumacia, ovvero l'assenza del reo, la chiamata era ripetuta per almeno tre volte, raddoppiando a ogni nuova occasione il *bannum pro contumacia* e infine il ministrale procedeva in assenza della parte convenuta[111]. Infatti, la contumacia non impediva un giudizio nei confronti del reo, assumendo anzi un valore giuridico ben preciso poiché l'assenza del reo era equivalente a un'ammissione di colpa[112]: proprio per questo solo nei casi di contumacia, con lo scopo di lasciare traccia scritta della corretta procedura effettuata, il notaio si premurava di verbalizzare prima le occasioni in cui i nunzi si erano recati a casa dell'accusato senza trovarlo, poi l'effettiva proclamazione delle tre *cridae* e infine la dichiarazione di contumacia[113].

Le exceptiones. Una volta ricevuta la citazione, il reo poteva presentare alla curia obiezioni che avrebbero potuto ostaco-

108. E. Maffei, *Dal reato alla sentenza* cit., p. 98.

109. D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, il Mulino, Bologna 2001, p. 145.

110. Torelli, riguardo i registri dei tribunali comunali, afferma che sui libri non sempre è presente l'annotazione riguardante o l'ordine da parte del giudice al nunzio di eseguire la *citatio* o la relazione del nunzio sul compito svolto: P. Torelli, *Studi e ricerche* cit., pp. 219-220 e 223. All'interno di un registro segusino (Registro 35) dieci delle trentanove cause discusse tra il 4 maggio e il 16 luglio 1370 presentano, a sinistra della rubrica o delle prime due righe del libello, una nota riportante il nome di uno tra i nunzi dipendenti dall'abbazia: probabilmente, il notaio indicò il nunzio che aveva raccolto la denuncia o quello che aveva portato la citazione al convenuto, ma si tratta di un caso unico all'interno dell'intero corpus.

111. Registro 13, ff. 120r-121r; Registro 30, ff. 49r-50r; Registro 38, ff. 16r-17r, 20r-20v; Registro 43, ff. 8r-9r; Registro 46, ff. 124r-125v, 135r-136v; 138v-139r; Registro 48, foglio sciolto tra 78v e 79r; Registro 54, ff. 16r-21r, 65r-66r, 89r-90r.

112. M. Chiaudano, *Le curie sabaude* cit., pp. 52-53.

113. G. Chironi, *La mitra e il calamo* cit., p. 107.

lare la prosecuzione del processo: si tratta delle *exceptiones*, che impedivano di perseguire il responsabile di un crimine a causa dello status della vittima o dell'offensore[114]. L'unico genere di *exceptio* presentato presso curia segusina era quello relativo allo stato clericale esposto da alcuni rei che svolgevano la professione notarile: infatti, nonostante numerosi notai fossero stati accusati o inquisiti, solo in alcuni procedimenti gli accusati produssero un atto di *protestatio* contro l'apertura del processo a loro carico, invocando il loro *beneficium clericalis*[115], con l'intenzione di far cadere la causa istituita presso la curia di S. Giusto per poi trasferirla presso il tribunale spirituale del vescovo di Torino.

I rei, oltre alla prova data dalla tonsura, consegnarono al tribunale anche una *littera* attestante il *beneficium*, con indicazione della data cronica e topica caratterizzanti il documento, mentre in un caso fu ricopiato sul registro direttamente l'intero testo del documento emanato dal vescovo di Torino attestante lo stato clericale del reo. Nonostante la presentazione di prove documentali che certificavano l'effettivo stato clericale dei notai, i ministrali abbaziali comminarono ugualmente una pena pecuniaria ai rei oppure Martino Aschieri, indagato per omicidio nel 1335, fu sottoposto a un intero processo che si concluse con una sentenza. Un caso ancora diverso fu la denuncia ai danni di Pietro Granaterii detto *Bole*, che affermava di essere un *clericus* senza avere l'apposito *instrumentum* per provare il suo stato[116].

Se in seguito alla citazione il reo si presentava in giudizio senza presentare alcuna *exceptio*, il processo iniziava il suo regolare svolgimento. All'interno delle accuse riportate nei registri manca totalmente traccia della *litis contestatio*, ovvero l'accettazione formale del processo e dei termini della controversia, così come erano redatti nel libello da parte dei litiganti: in tale occasione l'accusato avrebbe dovuto negare l'accusa rivoltagli, promettere di presentarsi ai precetti dell'autorità giudiziaria e impegnarsi pagare la pena in caso di condanna.

114. Per un approfondimento sulle eccezioni: G. Salvioli, *Storia della procedura* cit., vol. 2, p. 290 sgg; M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale* cit., pp. 139-142.

115. Registro 7, ff. 36r-38v; Registro 18, ff. 50r-51v; Registro 31, ff. 22r-22v, 37r-38r; Registro 46, ff. 133r-134v; Registro 48, ff. 70r-70v, 131r-131v, 136r.

116. Registro 24, ff. 60r-61v.

L'interrogatorio del reo e la confessione. Dopo la formulazione dell'accusa o dell'inquisizione, il denunciato era ascoltato e interrogato, giurando inizialmente di dire la verità e identificandosi – anche se non sistematicamente – come suddito del monastero in base al suo sedime abitativo: vista la frammentata giurisdizione valligiana, il ministrale voleva assicurarsi della legittimità del processo avviato contro il rustico[117].

Mentre nel corso delle accuse non era prevista la confessione del reo, quest'ultima era invece contemplata per le inquisizioni: in due processi i colpevoli confessarono i furti compiuti, pagando un *bannum concordatum*, mentre Pietro *de Hulrico* fu decapitato dopo aver ammesso di aver stuprato la propria figlia[118]. I ministrali non sottoposero mai alcun individuo alla tortura per ottenere la confessione del reo, e anzi in due casi il notaio specificò che il reo si era dichiarato colpevole senza l'uso di questa[119].

Le testimonianze. In seguito all'interrogatorio del denunciato, potevano essere ascoltati i testimoni presentati dall'accusa o prodotti dal ministrale nel caso delle inquisizioni. L'escussione dei testimoni era trascritta per intero, comprendendo cioè sia le domande sia le risposte riportate in forma di discorso indiretto («interrogatus si… dicit quod…») oppure, in riferimento agli articoli in cui poteva essere stata inizialmente articolata l'accusa («et primo supra primo articulo interrogatus, confitetur verum esse quod…»). Al posto o in seguito alle testimonianze, l'accusa o il ministrale che agiva d'ufficio potevano presentare altre prove a sostegno della denuncia come per esempio gli *instrumenta* notarili[120].

Le fasi che seguivano l'interrogatorio dell'accusato o dell'inquisito, ovvero l'assegnazione della difesa al reo, la fideiussione e il rilascio della copia all'accusato, non erano riportate sistematicamente né secondo un ordine preciso. Il ministrale poteva concedere al reo alcuni giorni, nella maggior parte dei casi dieci, per determinare la propria linea

117. M. Vallerani, *La documentazione giudiziaria al crocevia. Conflitti reali o riflessi emozionali?*, in D. Lett (a cura di), *I registri della giustizia penale* cit., p. 160.

118. Registro 13, ff. 125r-129r; Registro 30, ff. 62r-65r; Registro 48, ff. 129r-129v.

119. Registro 6 (1335 ottobre 16).

120. Per il sistema probatorio cfr. più avanti paragrafo 3.4.

difensiva («assignatus terminus x dierum pro suis <*del convenuto*> deffensionibus facendis») oppure assegnare all'accusatore ulteriori giorni per corroborare la propria accusa. A parte rari casi concentrati principalmente negli anni Venti, generalmente il reo non presentava alcuna *deffensio*.

La fideiussione. La fideiussione, ovvero la promessa da parte dell'accusato di pagare la pena in caso di condanna garantita da una o più persone chiamate fideiussori[121], nelle fonti segusine era chiamata *cautio* ed era riportata generalmente con una formula sintetica che indicava la data e il nome del fideiussore oppure, in rari casi, il notaio di curia trascriveva per intero l'*instrumentum* notarile di fideiussione. La *cautio*, nella logica del processo accusatorio, era essenziale per l'accusato poiché lo inseriva all'interno di una rete di rapporti che garantivano la sua fama agli occhi della corte. La fideiussione fu presentata solo nel 18% dei casi.

Le fasi conclusive. Il giudice, basandosi sulle testimonianze e sulle prove prodotte, poteva emanare la sentenza, ma questa non era la conclusione naturale e scontata del procedimento giudiziario: la maggior parte delle cause, infatti, s'interrompe prima del compimento dell'iter processuale, poiché l'accusato poteva concordare con il ministrale il pagamento di una somma (*bannum concordatum*) o raggiungere un accordo extragiudiziario fuori dal tribunale con la parte lesa[122].

Il notaio poteva rilasciare su richiesta una copia della causa («<*data cronica*> oblata fuit copia <*nome del reo* >») al reo, che poteva avanzare la richiesta qualche giorno dopo l'istituzione del processo così come mesi o anni dopo: infatti, il reo avrebbe potuto avere necessità di dimostrare anche molto tempo dopo il termine del processo, anche in più di un'occasione, che la causa si era conclusa con una precisa soluzione.

3.4. Il sistema probatorio

Il giudice o il ministrale valutavano quale forma di conclusione dare a ciascun processo non secondo coscienza, ma

121. M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale* cit., p. 130.

122. Per le fasi conclusive del processo cfr. capitolo VI, paragrafo 3.

in base ad *alligata et probata* cioè in base alle prove legali[123]. I giuristi classificavano e ordinavano le prove in base a una «gerarchia sensoriale» che andava dall'aver assistito direttamente al fatto sino al sentito dire[124]: «la doppia e concorde testimonianza oculare, le prove scritte o documentali, gli elementi probatori riconducibili alla categoria dell'evidenza o del *notorium*, oppure la confessione»[125].

	Nessuna testimonianza	**Solo interrogatorio reo**	**Solo testimonianze**	**Interrogatorio del reo e altre testimonianze**
Inquisizioni (415)	237 (57%)	113 (27%)	6 (1%)	59 (14%)
Inquisizioni su denuncia di parte (320)	94 (29%)	116 (36%)	10 (3%)	100 (31%)
Accuse (1427)	634 (44,5%)	444 (31,5%)	38 (2,5%)	310 (21,5%)
Totale (2162)	*966 (44,5%)*	*673 (31%)*	*54 (2%)*	*469 (21,5%)*

Tabella 15. *Le testimonianze nelle cause (dato complessivo: 2162 cause totali).*

123. Sul sistema probatorio: G. Alessi, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Jovene, Napoli 1979, pp. 3-99; A. Padoa Schioppa, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, il Mulino, Bologna 2003, pp. 280-288; I. Rosoni, *«Quae singula non prosunt collecta iuvant». La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Giuffrè, Milano 1995; M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Giuffrè, Milano 1998, pp. 223-254; B. Lemesle (a cura di), *La preuve en justice de l'Antiquité à nos jours*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2003. L'analisi dei sistemi probatori di età medievale derivate dallo studio di fonti giudiziarie è alla base dei seguenti studi: C. Wickham, *Legge, pratiche e conflitti* cit., pp. 132-162; M. Vallerani, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia* cit., pp. 60-81; 99-121; Id., *La giustizia pubblica medievale* cit., pp. 45-47; 94-100; Id., *Modelli di verità* cit., pp. 123-142; G. Alessi, *Prova legale e pena* cit., pp. 20-25. Per la differenza tra *probatio vera* e *probatio facta*: G. Marchetto, *Il "matrimonium meticulosum" in un "consliium" di Bartolomeo Cipolla (ca. 1420-1475)*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Matrimoni in dubbio* cit., pp. 250 -251; L. Turchi, *Adulterio, onere della prova e testimonianza. In margine ad un processo correggese di età tridentina*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Trasgressioni* cit., pp. 332-333.

124. M. Vallerani, *Procedura e giustizia* cit., p. 4 dell'edizione digitale.

125. M. Meccarelli, *Arbitrium* cit., p. 242.

Nel tribunale di S. Giusto il ricorso ai testimoni rappresenta tuttavia un'eccezione: la normalità era costituita da processi privi non solo di prove e di testimoni, ma anche dell'interrogatorio dell'accusato (44,5% delle cause), senza che questo fosse di impedimento alla chiusura del processo. Una quota ancora inferiore dei processi si limitava ad ascoltare l'accusato (31%), mentre solo in una minoranza di casi il ministrale interrogava tanto il denunciato quanto i testimoni (21,5%).

L'escussione dei testi non portava necessariamente a una soluzione della causa – indipendentemente da quale essa fosse – così come il fatto che non si ascoltassero il reo o altri testimoni non implicava che la causa fosse fatta cadere: infatti, la maggior parte delle cause (inquisizioni e accuse) giungeva a una risoluzione determinata dal tribunale – che fosse la comminazione di un *bannum concordatum* o l'emissione di una sentenza – anche senza l'ausilio dell'interrogatorio del reo e/o dei testi, ribandendo così come le fasi iniziali del processo rappresentassero il momento saliente per la risoluzione del processo stesso.

Il ricorso ai testi subisce flessioni importanti a seconda della procedura: le inquisizioni su denuncia di parte che riescono a raccogliere testimoni sono quasi il doppio rispetto alle inquisizioni semplici, dimostrando come gli utenti che chiedevano alla curia di intraprendere una causa *ex officio* poggiassero la loro accusa su una base solida, composta da un nucleo di testimoni disposti a farsi interrogare. Il bassissimo numero di testimoni prodotti nelle inquisizioni semplici dimostra invece come la pressione esercitata dalla curia che agiva d'ufficio contribuisse a una risoluzione del processo rapida, addirittura senza ascoltare nemmeno l'interrogatorio dell'inquisito.

Le testimonianze erano spesso l'unica prova presentata a sostegno dell'accusa. Non tutte le persone tuttavia erano idonee a fornire la testimonianza in tribunale in base ai criteri di *conditio, sexus, aetas, discretio, fama, fortuna, fides*. Per esempio, nelle cause criminali generalmente era richiesto di aver compiuto diciotto o vent'anni, oppure erano esclusi i condannati, i banditi, gli usurai manifesti, i giocolieri, i sodomiti per la loro cattiva fama, mentre per la religione non potevano testimoniare gli Ebrei, i Saraceni, gli eretici,

i simoniaci, gli scomunicati. Non erano ammessi nemici, amici e familiari del reo e, in genere, non erano ritenuti credibili i poveri e i vagabondi. Inoltre, erano inabili per natura i ciechi per le cose viste, i sordi per le cose sentite, i muti e i malati di mente[126]. Le donne, «in quanto tali, sono testimoni di poco peso: esiste una cultura giuridica che, pur non escludendo la testimonianza femminile, la considera con diffidenza, in base al principio per il quale *varium et mutabile verbum saepe foemina producit*»[127].

I testimoni ascoltati dal ministrale di S. Giusto andavano in media da un minimo di uno a un massimo di cinque, anche se in rari casi il numero dei testimoni poteva variare da sei fino a quattordici. Le testimonianze erano favorevoli all'attore che aveva presentato il libello o al ministrale che aveva avviato l'inchiesta, corroborando così la versione dei fatti presentata all'inizio del processo: l'unica occasione in cui un inquisito presentò i testimoni in propria difesa fu il processo contro Antonio Bartolomei[128]. La procedura in uso a Susa non prevedeva dunque quel confronto tipico delle curie urbane, poiché i testimoni si limitavano a essere quelli d'accusa.

A meno che non fossero reperiti testimoni oculari, il crimine era difficile da provare e a livello generale l'autorità giudiziaria si basava così sulla fama[129] che si era diffusa intorno

126. G. Salvioli, *Storia della procedura* cit., vol. 2, p. 417.

127. C. Cristellon, *Ursina Basso contro Alvise Soncin: il "consilium" respinto di Bartolomeo Cipolla e gli atti del processo (Padova e Venezia 1461-1462)*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Matrimoni in dubbio* cit., p. 287. Cfr. inoltre G. Minnucci, *Le dottrine dei primi glossatori canonisti intorno alla capacità processuale della donna*, in M. T. Guerra Medici (a cura di), *Orientamenti civilistici e canonistici sulla condizione della donna (Atti del Seminario Internazionale, Roma, 28-29 settembre 1991)*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1996, pp. 99-114; Id., *La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico. Da Graziano a Uguccione da Pisa*, Giuffrè, Milano 1989; Id., *Processo e condizione femminile nella canonistica classica*, in F. Liotta (a cura di), *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, Monduzzi, Bologna 1999, pp. 129-183.

128. Per la descrizione della causa cfr. capitolo VII, paragrafo 1.3.1.

129. Per il ruolo della fama nei processi medievali: M. Vallerani, *I fatti nella logica del processo medievale* cit., pp. 665-693; Id., *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori*, in *L'enquête au Moyen Âge*, a cura di C. Gauvard, Roma 2004, pp. 439-494; Id., *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo*, in P. Prodi (a cura di), *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, il Mulino, Bologna 2007, pp. 93-113; J. Théry, *Fama: l'opinion publique comme prouve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisitoire (XII-XV siècle)*, in B. Lemesle (a cura di), *La preuve en justice* cit., pp. 119-147; T. Kuehn,

al fatto, cioè «quell'insieme di mezzi conoscitivi indiretti e deduttivi che si prestano meglio a elaborare una vera gnoseologia del giudizio costruita intorno al giudice»[130]. Il concetto di "fama" tuttavia poteva essere considerato secondo due accezioni diverse: da una parte la fama del fatto criminoso oggetto del procedimento, che dava tra l'altro origine al processo *ex officio*, dall'altra la fama della persona accusata, determinata da una serie di elementi come l'opinione dei compaesani, lo status della famiglia, i comportamenti etc. e che rappresentava il grado di integrazione dell'individuo nella comunità. Durante il processo, tuttavia, i due distinti significati attribuiti alla fama tendono a fondersi: la fama del denunciato, cioè, assume un valore rilevante all'interno della ricostruzione dei fatti tanto da influenzare il giudice. Se queste considerazioni sono valide in particolare per le inquisizioni, principalmente incentrate sulla valutazione dell'inquisito, nelle accuse era il denunciante che cercava di screditare la fama dell'accusato mentre il giudice si limitava ad ascoltava le versioni del convenuto e dei testimoni.

Leggendo le testimonianze prodotte nel corso dei processi segusini, sembra tuttavia che i ministrali si discostassero da questa impostazione, prediligendo cioè la ricostruzione del fatto segmentandolo in ulteriori "microfatti" ed eventualmente le motivazioni che potevano aver mosso l'accusato, trascurando un'indagine incentrata sull'identità e sulla reputazione dell'accusato[131]. Non era infrequente che i testimoni citati non apportassero alcun contributo alla causa, rispondendo genericamente di non sapere nulla riguardo all'intera vicenda oggetto del processo («dicit se nichil scire»).

L'impostazione degli interrogatori non cambia a seconda del tipo di procedura adottata, poiché sia nel corso delle accuse sia nel corso delle inquisizioni il ministrale cerca di ricostruire il fatto e i suoi presupposti, anche se nel cor-

Fama as a legal status in Renaissance Florence, in T. Fenester, D. Lord Smail (a cura di), *Fama. The politics of talk and reputation in Medieval Europe*, Cornell University Press, Itacha-London 2003, pp. 27-46; F. Migliorino, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Giannotta, Catania, 1985; C. Wickham, *Fama and the law in Twelfth-Century Tuscany*, in T. Fenester, D. Lord Smail (a cura di), *Fama* cit., pp. 15-26.

130. M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale* cit., p. 96.

131. Id., *La documentazione* cit., p. 166.

so delle inquisizioni le domande sono improntate anche sulla qualità delle persone e sulla rete delle loro relazioni sociali, mentre nelle accuse il ministrale formulava le domande adattandosi alla ricostruzione fornita dal libello[132]. Rispetto al sintetico resoconto riportato in occasione dell'istituzione del processo, le testimonianze ricostruiscono il contesto sottostante al singolo episodio che aveva portato all'azione giudiziaria: l'exploit violento era spesso parte di uno scontro a livello più ampio basato non solo su conflitti personali ma su concreti disaccordi motivati dal possesso di beni e diritti. Per esempio Margherita, moglie di Stefano di Michele *de Reyus*, denunciò Caterina moglie di Udino Fea per averla assalita ma, grazie alle testimonianze, emerse che Margherita aveva una relazione con Udino, marito di Caterina, facendo così avviare al ministrale un'inquisizione per adulterio contro l'uomo[133].

Oltre all'escussione dei testimoni, l'accusatore o il ministrale potevano presentare come prove anche documenti o prove materiali a sostegno della propria ricostruzione del fatto. Nel corso delle accuse le prove presentate da ambo le parti sono con maggior frequenza, per non dire che rappresentano quasi la totalità, gli *instrumenta* notarili. Le scritture esibite dalle parti potevano riguardare attestazioni di proprietà, qualora fosse in atto una contesa per un pezzo di terra o per una casa[134], o per alcuni diritti come quelli di passaggio o di costruzione di una strada o di un corso d'acqua[135], per questioni di eredità[136] o infine come attestazione per un debito non saldato[137].

Si distingue – tanto per la lunghezza temporale del fatto quanto per l'insolito numero di *instrumenta* ricopiati – il

132. Cfr. G. Marchetto, *Il "matrimonium meticulosum"* cit., pp. 250-251; L. Turchi, *Adulterio* cit., pp. 332-333.

133. Registro 54, f. 8v.

134. Registro 5, ff. 42r-42v; Registro 6, ff. 22v-23r; Registro 7, ff. 32v, 51r-51v, 60r; Registro 24, ff. 139r, 141r, foglio sciolto tra 141v-142r; Registro 30, ff. 47r-48v, 97r-98v; Registro 54, ff. 206r-207v.

135. Registro 24, ff. 124r-125v, 142r-143v; Registro 41, ff. 65v-66v; Registro 43, ff. 82r-83v.

136. Registro 35, f. 79r.

137. Registro 18, f. 63r, 86r-86v; Registro 54, f. 135v.

processo contro Ugonetto Pascalis di Gorreto nel 1383[138]: nel corso dei precedenti dodici anni, Ugonetto era stato condannato sia presso la curia del monastero sia presso quella sabauda al pagamento di alcune somme in favore di Gonterio Marchisie, che nel frattempo era morto portando così suo figlio a presentare tutte le condanne ai danni di Ugonetto agli ufficiali abbaziali affinché costringessero Ugonetto a pagare i debiti. All'interno del registro sono così ricopiati per intero i cinque *instrumenta*, prodotti tanto dalla corte abbaziale quanto da quella sabauda, riportanti le condanne che avrebbero dovuto obbligare Ugonetto al pagamento delle somme dovute agli eredi di Gonterio.

Un'altra causa decisamente lunga ebbe come oggetto una truffa ordita ai danni di una vedova di Mompantero da parte di un suo compaesano, riguardo a un debito in realtà soddisfatto una ventina di anni prima ma che l'uomo giurava non fosse mai stato saldato, cedendolo fraudolentemente a una terza persona e falsificando l'*instrumentum* di ricevuta di debito[139].

La falsificazione degli *instrumenta* era uno tra i tanti reati giudicati presso il *bancum iuris* abbaziale: un segusino alterò un'enfiteusi per prendere possesso di una vigna[140], così come un meanese nel 1362 falsificò un albergamento redatto quasi un secolo prima, cambiando la somma annua dovuta all'abbazia di S. Giusto per un castagneto[141]. D'altra parte, il notaio Antelmetto Genti aveva denunciato per ingiuria un uomo che lo aveva accusato di avere redatto un *instrumentum* falso, mettendo così a rischio la buona reputazione del notaio[142].

aA

Anche nei processi *ex officio* il ministrale produceva a sostegno dell'inquisizione determinati tipi di documenti: si tratta delle cause istruite contro coloro che avevano infranto specifiche norme degli statuti, come per esempio macellai che contravvenivano alle disposizioni sulla vendita della carne, commercianti o tavernieri che usavano strumenti di

138. Registro 51, ff. 132r-135v.
139. Registro 35, ff. 15r-18v.
140. Registro 18, ff. 3r-6r, 7v, 9v.
141. Registro 30, ff. 54r-60v.
142. Registro 31, ff. 20r-21v.

misura falsificati, persone che cercavano di importare vino nato al di fuori del territorio della franchigia, o uomini che giocavano a dadi in orario notturno[143]. Gli ufficiali di curia recuperavano il capitolo degli statuti che gli accusati avevano disatteso e il notaio del tribunale poteva o ricopiarlo per intero al fondo del libello oppure riportarne solo l'incipit, indicandolo in ogni caso come base per sostenere il capo d'accusa.

Il riferimento a documenti definibili "pubblici", nel senso che regolavano la vita della comunità, era essenziale: la curia infatti declinava il confronto secondo un linguaggio condiviso tra il *civis*, che avrebbe dovuto comportarsi in base alle norme statutarie, e l'autorità signorile, che aveva il dovere di farle rispettare. L'alterazione degli strumenti di misura, per esempio, era un reato particolarmente sentito poiché ledeva l'intera collettività, tanto che furono personalmente i giudici del monastero – e non i ministrali – a esaminare di persona i pesi ritenuti falsificati nel corso di due processi[144].

aA

A sostegno di un'accusa o di un'inquisizione, potevano essere prodotte anche prove materiali. Per esempio, nel corso di un'inquisizione istituita per indagare lo stupro subìto da Caterina moglie di Berteto Mouneri[145], la prova presentata a sostegno dell'accusa fu un lenzuolo con impresse le impronte dell'indagato, identificato con il vicino di casa della vittima, tale Bartolomeo Leychieri detto *Riquet*, che si sarebbe introdotto di notte nella casa della donna mentre questa dormiva e l'aveva violentata nel suo letto. Dopo la formulazione dell'accusa, il notaio infatti riportò:

> Et ad fortiffficationem et coroborationem inquisitionis iamdicte facit et producit id mistralis contra delatum predictum articulos infrascriptos. Primo quod in lecto dictorum coniugum super lintenanibus dicti lecti fuit reperta forma cum luto sutclariorum quos id delatus tunc temporis in eius pedibus defferebat calciatos.

143. Cfr. capitolo VII, paragrafo 1.4.
144. Registro 41, ff. 77r-78v; Registro 48, ff. 8r-9r.
145. Registro 31, ff. 110r-112r.

La notte della violenza *Riquet*, Berteto (il marito di Caterina) e il fabbro Michele *de Verduino* erano stati incaricati da Giacomo Clerici, *excharguеytator seu gubernator gayti*, di fare il *gaytum* per la villa di Susa. Nel cuore della notte[146], mentre Michele e Berteto si erano trattenuti in una taverna, Riquet li aveva raggiunti in un secondo momento prima che ciascuno ritornasse alla propria abitazione. Era ancora buio quando Berteto, marito di Caterina, era andato a casa di Giacomo Clerici raccontandogli dello stupro ai danni della moglie e invitandolo a seguirlo presso l'abitazione dei coniugi affinché vedesse le lenzuola dove era rimasta impressa la forma di due piedi («forme duorum pedum sive duorum subtalarum acutorum mediocriter»): d'altra parte, Giacomo ricopriva una carica pubblica ed era una persona che avrebbe goduto di fiducia come eventuale testimone in tribunale. Tanto Giacomo Clerici quanto tale Antonio Garneri – che non era mai stati nominato in precedenza – nel corso dei rispettivi interrogatori esaminarono personalmente il lenzuolo («hostensis sibi ad oculum lecto forma scutillariorum ac ipsis scutillaribus dicti Riquetis») ed entrambi affermarono che le impronte corrispondevano alla forma delle scarpe di *Riquet*. La causa si concluse con una sentenza emanata dal giudice che, nonostante la prova fisica e le testimonianze, assolse *Riquet*.

aA

Anche il processo contro un giaglionese, accusato di aver aggredito con un'arma da taglio Giovanni de Peysey, rappresenta un unicum all'interno dei registri: il notaio registrò infatti che Giovanni, a sostegno della propria denuncia, aveva mostrato la ferita al giudice, al ministrale, al notaio di curia e ad altri due testimoni[147].

Il ruolo chiave del processo era quello di porre pressione sull'accusato o sull'inquisito: era sufficiente avviare una causa affinché il reo concordasse una pena con il ministrale oppure, nel caso delle accuse private, cercasse di risolvere il conflitto fuori dall'ambiente giudiziario. I testimoni e le prove erano prodotti solo quando la parte a giudizio era sicura in qualche modo di poter far valere le proprie ragioni, nonostante l'escussione di testimoni chiamati a deporre

146. Per dettagli sulla carica e sul *gaytum*, ovvero il servizio di guardia notturna a opera dei cittadini cfr. capitolo VII, paragrafo 1.6.

147. Registro 24, f. 30r.

contro di essa. Tuttavia, la prassi dimostra come anche nella percentuale dei processi con testimonianze, il reo patteggiasse la pena con l'autorità giudiziaria: lo strumento della concordia, che permetteva di contrattare il pagamento del *bannum* con il ministrale, era sicuramente più duttile di una sentenza di colpevolezza emessa da un giudice.

VI. Persone, reati ed esiti

Il capitolo, in continuità con quello precedente, indaga nel dettaglio gli elementi che costituivano il processo. Inizialmente si pone il focus sugli utenti del tribunale, intendendo tanto le persone originariamente implicate nel processo – accusatori e accusati – quanto il nucleo di individui che veniva coinvolto nel corso della causa come testimoni o fideiussori, ponendo l'attenzione in particolare sulle proporzioni tra le parti nel corso nelle accuse, sul coinvolgimento dei nuclei familiari e sulle caratteristiche identificatorie degli utenti che adivano il tribunale.

Sono in seguito classificati i reati, analizzando le caratteristiche generali delle tipologie maggiormente discusse presso la curia con considerazioni relative alla procedura usata per ciascuna. Infine, il capitolo analizza la risoluzione finale dei processi, mostrando le diverse soluzioni e le tendenze generali adottate nella prassi della curia di S. Giusto.

1. Accusati, inquisiti e accusatori

1.1. Le persone

L'azione giudiziaria non era limitata alle parti (o all'inquisito) e al giudice, ma coinvolgeva una rete di persone

inizialmente non implicate nel conflitto di partenza come fideiussori, procuratori e testimoni. Le stesse persone nel corso degli anni ritornavano frequentemente al *bancum iuris* con funzioni diverse a seconda dei processi, tanto nelle accuse quanto nelle inquisizioni. Il processo da una parte aveva una connotazione collettiva, poiché implicava il coinvolgimento di un insieme composito di persone, dall'altra portava alla luce una serie di legami di natura familiare o lavorativa tra persone disposte a testimoniare o a garantire per amici, vicini e compagni di lavoro.

Nell'arco di settant'anni (1324-1394) adirono il tribunale 6181 persone tra accusati, inquisiti, denuncianti, fideiussori e testimoni. Le persone inizialmente esterne al processo rappresentano il 30% degli utenti: si tratta dei fideiussori (6% delle persone) e dei testimoni (24%). Considerando che tali ruoli erano coinvolti solo in una minoranza dei casi, in media ciascun processo coinvolgeva tra le due e le tre persone. Non tutti coloro che interagivano con il tribunale erano sudditi di S. Giusto: gli unici che dovevano dipendere dalla giurisdizione abbaziale erano gli accusati e gli inquisiti, ovvero chi era sottoposto a processo, mentre tutte le altre persone potevano essere indipendentemente *homines* del conte di Savoia o dell'abate di S. Giusto o anche *extranei*.

Atti	Accusati	Accusatori	*Promotores*	Fideiussori	Testi	Procuratori	Totale
Accuse	1591	1469	-	220	843	19	**4142**
Inquisizioni	514	-	-	73	355	-	**942**
Inquisizioni su denuncia di parte	358	-	358	90	291	-	**1097**
Totale	**2463**	**1469**	**358**	**383**	**1489**	**19**	
Totale: 6181 persone							

Tabella 16. *Le persone che adirono il tribunale (1324-1394).*

Alcuni nomi ritornano numerose volte nei registri in veste di accusati o di accusatori. Da una parte, la giustizia pubblica era facilmente accessibile ai Segusini, che trovavano nel tribunale un normale luogo di confronto o comunque di soluzione ai loro conflitti, dall'altra la frequentazione del tribunale non era evidentemente ritenuta infamante né dal resto della comunità né dalle autorità. Inoltre, i denunciati spesso tendevano a replicare a un'accusa denunciando a

propria volta gli attori, in genere per il medesimo reato. Era frequente, specie se si possedeva un carattere rissoso, ritornare tra le due e le quindici volte in tribunale nel corso della propria vita. Il record di presenze alla curia segusina è tuttavia detenuto dal macellaio Udino Fea originario di Piossasco che fu denunciato e inquisito per ben 31 volte tra il 1362 e il 1390: non solo il *becarius* infrangeva ripetutamente le norme che regolavano l'esercizio della sua professione, ma spesso alzava le mani o imprecava indirizzando *verba iniuriosa* contro i suoi compaesani.

Un dato importante riguarda il confronto tra il numero dei denuncianti e quello dei denunciati nel caso delle accuse. Gli accusatori sono nel 98% dei casi persone singole, mentre gli accusati sono coinvolti in proporzioni leggermente differenti: per l'84% dei casi si tratta di una persona sola e per il restante più di una, con una netta prevalenza per i reati compiuti in coppia. Gli accusati in totale sono 1591 contro 1469 accusatori, con uno scarto minimo: le accuse quindi si giocavano quasi sempre su a livello paritario senza che gli accusati sopravanzassero gli accusatori.

Numero accusatori	Numero accuse	Numero accusati	Numero accuse
1	1395	**1**	1203
2	24	**2**	144
3	6	**3**	28
+4	2	**+4**	11
-	-	**ignoti**	41
totale	1427	**totale**	1427

Tabella 17. *Numero accusatori e accusati in rapporto al numero delle accuse*.

Numero *promotores*	Numero accuse	Numero accusati	Numero accuse
1	287	**1**	253
2	25	**2**	35
3	7	**3**	9
+4	1	**+ 4**	2
-	-	**ignoti**	21
totale	320	**totale**	320

Tabella 18. *Numero* promotores *e inquisiti in rapporto al numero delle inquisizioni avviate su istanza di parte*.

Gli autori dei reati collettivi erano nella metà dei casi parenti (52%), con una prevalenza dei reati commessi da coniugi che, uniti nei propri interessi economici e nelle proprie inimicizie, erano complici in aggressioni, ingiurie, furti e reati agrari.

Coniugi	64	21%
Padre e figli	40	13%
Fratelli	34	11%
Madre e figli	14	4,5%
Famiglia (padre, madre e figli)	8	2,5%
Nessun legame esplicitato	150	48%

Tabella 19. *Nuclei familiari coinvolti in accuse e inquisizioni.*

Non era così infrequente che invece i familiari si denunciassero ripetutamente tra di loro, come nel caso dei fratelli Bartolomeo e Ugonetto Garneri con le rispettive mogli[1] o ancora i fratelli Pietro e Peronetto Lort detto *Gallino* che, oltre a insultarsi e malmenarsi, litigarono anche per il diritto di vendemmia su una vigna[2].

Il tribunale era dunque uno tra i luoghi scelti per stemperare i conflitti, poiché spesso il singolo reato denunciato era solo un episodio che rientrava in una situazione di conflittualità ad ampio raggio, specie tra famiglie che abitavano vicine o che coltivavano campi adiacenti. Un esempio importante di scontri ripetuti tra gruppi famigliari è rappresentato dalle ostilità sorte tra le famiglie Vottero e Bianchi di Mompantero, che innescarono una vera e propria guerra tra vicini disputata presso il tribunale di Susa nel corso di tre anni, durante i quali alcuni membri di entrambe le famiglie si denunciarono a vicenda in diverse occasioni[3]. La disputa prese avvio nel luglio del 1369, quando Giovanetta, figlia di Stefano Bianchi, denunciò la sua omonima figlia di Giovanni Vottero per un'aggressione mentre un mese dopo Giovanni, il capofamiglia dei Vottero, denunciò quello dei Bianchi, Stefano detto *de Condrea* accusandolo di avergli

1. Registro 48, ff. 119r, 120r-120v, 121r-121v.
2. Registro 54, f. 28r, 172r, 175r, 201v.
3. Registro 35, ff. 80v-81r, 91r-94v. Registro 38, ff. 30v-31r.

rubato un importante numero di bestie (quattordici capre, un becco e un ariete) dalla sua proprietà.

Il medesimo giorno Giovanni Vottero accusò Stefano Bianchi e sua moglie Genta per essere entrati nel prato di Giovanni e averglielo rovinato, mentre l'indomani Stefano Bianchi intentò causa contro Giovanni e il figlio di quest'ultimo, Stefano, per aver ferito a sangue un bue appartenente ai Bianchi. Il giorno dopo ancora Stefano Bianchi denunciò Giovanni Vottero e i suoi tre figli (Giovanna, Stefano e Guglielmo) per aver fatto transitare il loro bestiame sul suo prato e nel corso della medesima giornata anche la moglie di Stefano Bianchi, Genta, fece causa a Giovanni Vottero poiché quest'ultimo l'aveva chiamata «puta» in presenza di altri testimoni. I rapporti tra le due famiglie risultano distesi fino al dicembre del 1371, quando Stefano Bianchi e Giacomo Vottero si denunciarono reciprocamente, accusandosi a vicenda di aver lasciato pascolare le bestie sul gerbido dell'altro.

I membri delle due famiglie, che abitavano a oltre un'ora di cammino dal tribunale, vedevano nel *bancum iuris* di S. Giusto lo strumento consono e soprattutto consueto per risolvere scaramucce di ambito vicinale che avevano preso il sopravvento all'interno dei rapporti tra le famiglie: tanto la violenza prima quanto l'uso del tribunale in seguito erano passaggi ordinari per ristabilire la fama della famiglia disonorata[4].

1.2. L'identità degli utenti del tribunale

Identificazione. Gli inquisiti, gli attori e i rei sono individuati e registrati nei documenti giudiziari secondo un formulario fisso che comprendeva nome, cognome ed eventuale soprannome, villaggio di provenienza in alcuni casi accompagnato da un preciso microtoponimo[5] e saltuariamente

4. C. Gauvard, *Violence et ordre public au Moyen Âge*, Picard, Paris 2005, pp. 11-16; J. Chiffoleau, *La violence au quotidien. Avignon au XIV^e siècle d'après les registres de la cour temporelle*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge-Temps Modernes», XCII/2 (1980), pp. 325-371. Con riferimento agli scontri tra schieramenti familiari opposti che avevano influenze sulla politica cittadina: A. Zorzi, *Ius erat in armis* cit., pp. 609-629.

5. A proposito della precisione con cui le fonti tre-quattrocentesche denotano lo spazio, Isabella Lazzarini ha osservato un'attitudine nelle fonti pubbliche tardomedievali volta a una «crescente, capillare e diversificata consapevolezza dei luoghi: lo spazio divenne sempre più noto, presente, familiare nelle sue componenti fondamentali, sia nel senso che le fonti pubbliche raggiungevano e fissavano in scrittura e ricordo – laddove neces-

il mestiere. Mentre il nome delle donne era sempre associato a quello di un uomo, essendo mogli, vedove o figlie di qualcuno[6], quello degli uomini era solo sporadicamente accompagnato dal patronimico: poiché in molti – ma non tutti – di questi casi si ribadisce che la persona agisce con il consenso del padre, si potrebbe ipotizzare che il patronimico fosse associato ai minorenni, ma non abbiamo prove certe o sistematiche per validare questa osservazione.

Residenza e domicilio. Il notaio appuntava più o meno sistematicamente il villaggio di provenienza tanto degli accusati e degli inquisiti quanto degli accusatori. La ministralia di Susa esercitava la sua giurisdizione sulla terza parte di Susa sotto il dominio abbaziale e sui villaggi di Meana, Mompantero, Foresto, Giaglione fino al 1368 (quando passò sotto la signoria dei *de Iallono*), Falcemagna (oggi frazione di Bussoleno), Gravere e altri nuclei abitativi che oggi compongono il comune di Gravere ma che all'epoca erano considerati come località a sé stanti (Losa, Orgivalle, Gorreto, Essimonte): mentre le persone giudicate dovevano necessariamente risiedere nei territori sotto il dominio abbaziale, gli accusatori o i promotori delle inquisizioni potevano provenire da altri villaggi o essere sudditi del conte.

La residenza era spesso indicata con il nome generico del villaggio (Susa, Meana, Foresto, Mompantero) anche se, nel caso di Susa, i rustici potevano sottolineare di abitare nelle zone più periferiche della villa ovvero Coldimosso, Traduerivi, Castelpietra, S. Giacomo e Urbiano. Qualora la persona provenisse da un determinato luogo ma fosse di passaggio a Susa, era indicato il villaggio di origine seguito da *commorans Secusie*.

La maggior parte degli accusatori, dei rei e degli inquisiti era originaria di Susa: in generale la vicinanza fisica al tribunale favoriva le denunce da parte degli abitanti dei paesi situati entro un breve raggio da Susa, sede del tribu-

sario – livelli minimi di dettaglio topografico e toponomastico (con quanto ne consegue di conservazione della memoria storica dei luoghi), sia nel senso che in una serie di ambienti socio-professionali connotati dal contatto con il potere pubblico veniva sviluppandosi – per quanto non necessariamente in modo progressivo e lineare – un'attitudine conoscitiva attenta alla più minuta realtà spaziale, e tecnicamente sofisticata». I. Lazzarini, *Scritture dello spazio* cit., p. 205.

6. Cfr. B. Del Bo, *Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e novità*, in A. Bassani, M. Calleri, M. L. Mangini (a cura di), *Liber sententiarum* cit., pp. 85-91.

nale. Per i rustici intentare una causa rappresentava una perdita non solo di denaro dovuta alle spese processuali, ma soprattutto di giornate di lavoro: gli abitanti dei villaggi contermini erano meno propensi a spostarsi e tendevano a rivolgersi al tribunale solo quando la situazione lo rendeva inevitabile.

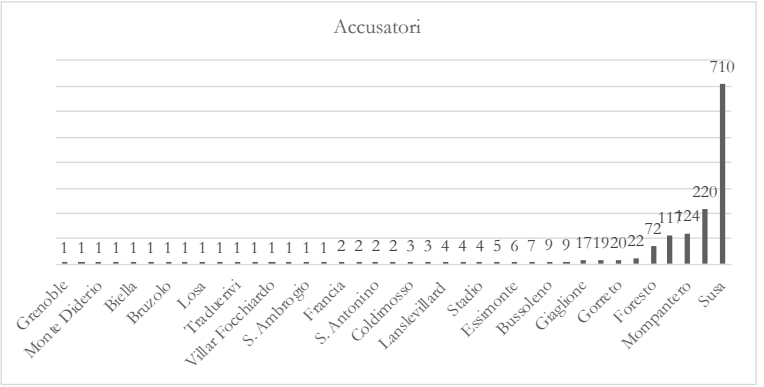

Figura 5.
La provenienza
degli accusatori.

Osservando le provenienze di accusati e inquisiti, soggetti quindi al giudizio della curia, si può notare che erano presenti *homines* originari di altri villaggi sotto il dominio di S. Giusto che erano dunque sudditi dell'abate ma il cui giudizio sarebbe spettato a una delle curie periferiche dipendenti del monastero sparse lungo la valle (Mattie, Menolzio, Frassinere, Mocchie); evidentemente tali giustiziabili si trovavano all'interno del territorio della ministralia di Susa in occasione del crimine, motivo per cui gli accusatori si rivolgevano alla curia di Susa.

Una minoranza di accusati, invece, era indicata come originaria di villaggi valligiani che – al momento – sappiamo non essere tra le dipendenze del monastero (Chianocco, Villar Focchiardo, Borgone) oppure di località esterne alla valle (in zona cisalpina Moncalieri, in ambito transalpino Moriana e Tarantasia). Riguardo al numero ridotto di persone con origini lontane dall'ambito giurisdizionale dell'abbazia si possono due possibili scenari: da una parte queste persone si erano trasferite a Susa ma nel pensiero collettivo erano riconosciute ancora come *extraneae* (per esempio il macellaio Udino Fea visse a Susa per oltre trent'anni ma all'interno delle fonti continuò a essere identificato come

"da Piossasco abitante a Susa"), oppure, in base al fluido cambio di residenza e domicilio attestato in numerose fonti e occasioni, questi *homines* alloggiavano temporaneamente per i motivi più diversi presso una casa sita nel feudo del monastero, facendo sì che l'abate avesse il diritto di giudicarli presso il proprio tribunale finché avessero abitato in quella casa.

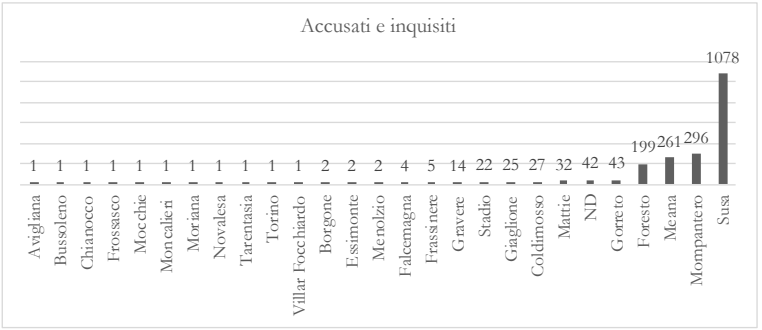

Figura 8.
La provenienza di accusati e inquisiti.

Figura 9.
La provenienza dei *promotores* delle inquisizioni su denuncia di parte.

La maggior parte dei conflitti sorgeva tra compaesani: la vicinanza di case e campi, o i legami personali intrattenuti tra le parti facilitavano le occasioni di confronto tra *homines*. L'«espace de vie» dei rustici[7] era quindi, in linea generale, strettamente limitato al proprio villaggio.

7. Cfr. *supra*, p. 93.

	Stesso villaggio	Villaggio diverso	Manca uno dei due dati
Accuse	757	239	431
Inquisizioni su denuncia	158	63	99
Totale	915	302	530

Tabella 20. *La provenienza comune tra accusatori*/promotores *e accusati.*

Mestiere. I mestieri sono segnati dal notaio solo in una piccola percentuale dei casi (15%)[8]: difficile individuare quale criterio identificatorio muovesse il notaio di curia poiché, oltre a segnalare le cariche professionali degli ufficiali abbaziali, sabaudi e comunali, qualificava principalmente gli artigiani e i commercianti (calzolai, fabbri, fornai, macellai) tralasciando la definizione professionale della maggior parte della popolazione valsusina che, probabilmente, si manteneva lavorando nei campi e nei pascoli. Alcuni processi, come per esempio quelli contro i macellai che vendevano carne putrefatta, rendevano indispensabile l'identificazione relativa al mestiere dell'imputato poiché il tribunale indagava su quella persona in quanto professionista, ma il notaio appuntava il mestiere del reo anche quando i crimini commessi non riguardavano la sfera lavorativa (per esempio, aggressioni o ingiurie): l'indicazione del mestiere svolto serviva al personale di curia per favorire in generale l'identificazione dell'imputato rispetto al resto della popolazione.

aA

I dati relativi al mestiere, tuttavia, vanno letti a seconda del ruolo che questi rivestono nel corso del processo. Un tipo di professionisti presente in gran numero tra le carte giudiziarie sono gli ufficiali pubblici, che però agiscono in quanto tali e non come persone private, denunciando al ministrale o reati che ledevano l'ordine pubblico oppure, nel caso si trattasse di violenze nei confronti della loro persona,

8. Un numero così basso di rilevazioni del mestiere non permette riflessioni approfondite sul rapporto di specifiche categorie professionali con la giustizia, anlisi svolta per esempio da Samuel K. Cohn in alcuni contributi su Firenze: S.K. Cohn jr., *Creating the Florentine State. Peasant and Rebellion, 1348-1434*, Cambridge University Press, Cambridge 1999; Id., *Criminality and the State in Renaissance Florence, 1344-1466*, «Journal of Social History», XIV (1981), pp. 211-233.

	Inquisizioni	Inquisizioni su denuncia di parte		Accuse		Totale
Mestiere	**Inquisiti**	***Promotores***	**Accusati**	**Accusatori**	**Accusati**	
Non detto	447	292	312	1216	1394	3661
Calzolaio	14	1	5	31	56	107
Notaio	11	12	9	42	23	97
Macellaio	15	1	8	11	33	68
Fabbro	7	3	4	21	26	54
Ecclesiastici	4	6	3	30	-	43
Famiglio dell'abate	-	10	-	19	2	31
Coltellaio	2	4	9	6	4	25
Famiglio del castellano sabaudo	-	4	-	21	-	25
Famiglio di privati	4	-	1	4	16	25
Campario	-	1	-	23	-	23
Sarto	1	2	-	8	7	18
Albergatore	3	2	1	1	9	16
Ufficiali comunali	-	1	-	10	1	12
Basterius	1	1	-	4	5	11
Console e sindaco di Susa	-	11	-	2	-	13
Chapellerius	-	1	-	2	6	9
Fornaio	1	-	2	2	1	6
Legum doctor	-	1	-	3	-	4
Ufficiali sabaudi	-	-	-	4	-	4
Conciatore di pelli	1	-	-	2	1	4
Iurisperitus	1	-	-	-	2	3
Bubulcus (coltivatore)	-	-	-	1	1	2
Marescalco	-	1	-	1	-	2
Panettiere	2	-	-	-	-	2
Pargeminerius	-	-	-	-	2	2
Tessitore	-	-	2	-	-	2
Ancilla	-	-	-	1	-	1
Barbiere	-	1	-	-	-	1
Buanderia (lavandaia)	-	-	-	-	1	1
Chalerius	-	-	-	1	-	1
Doratore	-	-	-	1	-	1
Mercanti	-	1	-	-	-	1
Messaggero del marchese di Ferrara	-	-	-	1	-	1
Mugnaio	-	-	-	-	1	1
Speziale	-	-	-	1	-	1

Tabella 21. *Il mestiere degli utenti del tribunale*.

tale reato si qualificava come vilipendio alla giurisdizione abbaziale[9].

I notai ritornano molto spesso tra le carte soprattutto come accusatori e, nel caso delle inquisizioni su denuncia di parte, la loro presenza supera di poco gli interventi degli ufficiali comitali e abbaziali: il notaio, figura rilevante e dotata di un certo prestigio nel piccolo borgo di Susa, da una parte grazie al suo mestiere era a conoscenza tanto dei legami stretti tra i paesani quanto degli affari e dei traffici di ciascuno, dall'altra la sua autorevolezza professionale era probabilmente accompagnata da una sorta di "dovere civico" che lo spingeva a riferire alla curia i fatti illeciti di cui veniva a conoscenza. Monaci, curati e canonici afferenti alle chiese valsusine ritornano frequentemente all'interno dei processi ma, anche in questo caso, principalmente come accusatori o promotori di inquisizioni per danni alla loro persona o all'ente cui appartengono[10].

Tra gli artigiani, erano i calzolai e i macellai a comparire più frequentemente al *bancum iuris*: i macellai di Susa, in particolare, infrangevano sistematicamente le norme statutarie che disciplinavano la loro professione[11].

Status. Lo status delle persone che adivano il tribunale era indicato solo nel caso dei *nobiles*, generalmente accusatori e mai accusati: *nobiles* erano gli ufficiali della castellania sabauda (castellani, luogotenenti e balivi), così come i ministrali del monastero o i consoli del comune che denunciavano al tribunale abbaziale comportamenti illeciti osservati nel corso delle loro funzioni. Anche i monaci di S. Giusto o altri ecclesiastici degli enti valsusini, che si recavano al *bancum iuris* per denunciare insulti o violenze alla propria persona oppure furti subiti, erano generalmente definiti *nobiles*. Altrimenti, i membri delle famiglie *burgenses* di Susa

9. Solo in due casi i nunzi figurano come accusati ma in quanto privati cittadini: Giacomino di Pratoboscherio fu accusato di stupro ai danni di una bambina, mentre Giovanni Buesi detto "da Mattie" aveva deviato senza autorizzazione un corso d'acqua: Registro 31, f. 93v; Registro 35, f. 134r.

10. Uno tra i pochi processi avviati contro un monaco di S. Giusto riguarda l'aggressione da parte del priore claustrale Macario ai danni dei famigli del conte di Savoia: cfr. *infra*, pp. 390-391.

11. Cfr. capitolo VII paragrafo 1.4.2. Per la figura del macellaio, in particolare quello in armi: V. Costantini, *"Carni in rivolta". Macellai a Siena nel Medioev*o, Pacini, Pisa 2014.

si rivolgevano al tribunale per chiedere la soluzione di un debito oppure per danni al proprio patrimonio fondiario. Un'unica eccezione riguarda le violenze perpetrate nell'ambito della faida tra le famiglie *burgenses* di Susa che videro i *nobiles* presentarsi al tribunale come imputati: da una parte l'assassinio di Pietro Barralis e di suo nipote Teobaldo, dall'altra il tentato omicidio di Giacomo *Iuvenis*[12].

Genere. Il tribunale era un ambiente frequentato maggiormente dagli uomini: valutando sia la procedura usata (inquisizione o accusa) sia il ruolo (accusatore, accusato, inquisito o promotore di un'inquisizione), la percentuale tra presenze maschili e quelle femminili rimane indicativamente la stessa: gli uomini rappresentano circa l'82% del totale e le donne il restante 18%. I ruoli all'interno di un determinato delitto come lo stupro erano fissi, poiché vedevano sempre come colpevoli gli uomini e come accusatrici le donne – se pur con l'autorità di un famigliare di sesso maschile – mentre esclusivamente donne furono incriminate con l'accusa di fare le fatture. Altrimenti, le donne sono coinvolte circa nel 20% dei casi nel corso dei processi relativi agli altri reati.

La presenza maggioritaria degli uomini tra le carte dei tribunali è attestata generalmente nelle corti italiane oggetto di alcune ricerche negli ultimi anni[13], anche se con percentuali diverse a seconda della singola curia. Per giustificare questo dato, Mario Sbriccoli ha sostenuto che i reati commessi dalle donne riportati nei registri non corrispondessero in realtà a quelli effettivamente compiuti, formulando la teoria della cosiddetta "cifra nera", ovvero lo scarto tra le effettive attestazioni documentarie e le denunce omesse, corrispondenti a comportamenti puniti direttamente dal *pater familias* in quanto responsabile dello *ius corrigendi*; in questo modo, Sbriccoli escludeva come causa della bassa quota di crimini commessi dalle donne il cosiddetto *deficit*

12. Cfr. capitolo IV, paragrafo 3.1.

13. Cfr. S. Cucini, *Violenza "femminile" e violenza "maschile" nei Libri Maleficiorum bolognesi del tardo Quattrocento*, in D. Lett (a cura di), *I registri della giustizia penale* cit., pp. 321-344; C. Lansing, *Crime and criminals*, in M. Schaus (a cura di), *Women and gender in medieval Europe, an encyclopedia*, Routledge, New York-London 2006, pp. 180-181; B. Del Bo, *Tutte le donne* cit., pp. 83-106.

approach, ovvero la debolezza "naturale", tanto fisica quanto caratteriale, che impedirebbe alla donna di commettere determinati reati[14]. Si è anche ipotizzato che le donne, non avendo accesso diretto alle armi, in caso di violenza fisica creavano meno danni alla vittima che, vista la lieve entità della ferita, preferiva evitare di portare il fatto davanti al tribunale[15].

Le donne denunciate o indagate dal tribunale abbaziale agivano nella maggior parte dei casi da sole, uscendo così dal pregiudizio che voleva le donne accompagnarsi solo con individui di sesso maschile, mentre i casi di omicidio commessi da una mano femminile rientrano invece nei clichés medievali del crimine muliebre. Infatti, le tre donne indagate come assassine dalla curia abbaziale compirono delitti considerati tipicamente femminili[16]: da una parte l'infanticidio, crimine con cui le donne coprono e cancellano una colpa, dall'altra l'avvelenamento, ovvero un delitto compiuto con l'inganno che, nelle donne, supplisce alla debolezza fisica[17].

A livello generale i conflitti in cui erano coinvolte le donne assumevano una dimensione limitata principalmente all'ambito vicinale: violenze verbali o fisiche, spesso reiterate nel tempo (soprattutto nei casi che vedevano coinvolte solo donne)[18] oppure reati agrari poiché anche la componente femminile della famiglia agiva autonomamente in tribunale per proteggere i diritti su campi, bestiame o corsi d'acqua che lavorava insieme al marito o al padre.

Un altro ambito che vedeva coinvolte maggiormente le

14. M. Sbriccoli, *Deterior est condicio foeminarum. La storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere*, in G. Calvi (a cura di), *Innesti: donne e genere nella storia sociale*, Viella, Roma 2004, pp. 74-81. Cfr. inoltre: D. Lett, *Uomini e donne nel Medioevo. Storia del genere (secoli XI-XV)*, il Mulino, Bologna 2014, p. 199.

15. Cfr. S. Cucini, *Violenza "femminile"* cit.

16. Cfr. *infra*, p. 469.

17. Cfr. D. Lett, *Uomini e donne* cit., pp. 210-211. M.A. Bourguignon, B. Dauven, *Une justice au féminin. Femmes victimes et coupables dans les Pays-Bas bourguignons au XVe siècle*, «Clio. Femmes, Genre, Histoire», XXXV (2012), pp. 215-238; M. Buyck, *The "Enormous and Horrendous" crime of poisoning: Bologna, ca. 1300-1700*, in S.R. Blanshei (a cura di), *Violence and justice in Bologna: 1250-1700*, Lexington Books, Lanham-Boulder-New York-London 2018, pp. 145-166.

18. Per esempio, negli anni Cinquanta Caterina moglie di Bartolomeo Garneri detto "Pane e Acqua", Giusta moglie di Pietro Pichol e Domenica moglie di Enrico Silvestri si denunciarono vicendevolmente per otto volte a causa di episodi violenti o insulti verbali.

donne e nello specifico le vedove era la tutela sui propri figli rimasti orfani in seguito alla morte del marito: l'affidamento della custodia dei figli e dei beni lasciati dal marito defunto andava regolato dalla curia dell'abate tramite una precisa procedura ma spesso le vedove ignoravano l'iter burocratico, volutamente o meno, occupandosi dei pupilli e gestendo i beni senza consenso della curia. Anche in questo caso, si tratta di reati legati principalmente all'ambito domestico e famigliare[19].

2. I reati

I reati sono stati classificati secondo due criteri: nel caso in cui il crimine fosse esplicitamente designato con una parola specifica all'interno del libello, si sono tradotti i termini dal latino all'italiano (per esempio, *adulterium* = adulterio, *iniuria* = ingiuria), altrimenti si è assegnata una definizione moderna alle espressioni usate per la descrizione del reato («ipsam carnaliter cognoscere per vim et violenter» = stupro). La classificazione proposta è quindi consapevolmente arbitraria e parziale, basata sulle parole scelte dall'accusatore per descrivere quello che a suo avviso era un torto subìto. La scelta di parole o formule per descrivere un reato non era frutto del caso: da una parte l'accusatore selezionava accuratamente in quale reato far rientrare il fatto che aveva intenzione di denunciare, dall'altra i notai usavano formulari che da una parte semplificavano la situazione e la inquadravano in definizioni standardizzate e dall'altra puntavano l'attenzione sul momento preciso del reato estrapolandolo dal contesto. Una lettura errata delle descrizioni contenute nei libelli, unita all'alto numero di accuse per violenze verbali e fisiche, hanno indotto molti ricercatori a individuare nella violenza una caratteristica endemica della società medievale: sarebbe invece necessario ricostruire il contesto delle relazioni personali, familiari e lavorative che legavano le parti di un processo al di là del deformato racconto iniziale presentato nel libello[20].

La classificazione dunque non tiene conto del contesto – soprattutto delle accuse – in cui ciascun comporta-

19. Cfr. capitolo VII, paragrafo 1.8.

20. Cfr. M. Magnani, *Violenza. Una discussione ancora aperta. Una risposta "à plusieurs"*, in D. Lett (a cura di), *I registri della giustizia penale* cit., pp. 273-299.

mento era stato tenuto, circostanze che tuttavia il ministrale ricostruisce grazie alle testimonianze. Infatti, nel testo del libello, si tendeva a descrivere l'azione illecita come un exploit momentaneo senza motivazione, quando in realtà il quadro era più sfaccettato. Esplicativo, in questo senso, il caso dell'aggressione ai danni di alcuni famigli della castellania sabauda da parte del priore di S. Giusto[21]: i famigli comitali denunciarono il fatto raccontando che si trovavano all'interno della chiesa di S. Giusto quando all'improvviso erano stati spintonati dal priore, mentre le testimonianze tratteggiano un contesto più complicato, poiché i famigli sabaudi erano entrati armati nella chiesa per catturare un fuggitivo e il priore aveva chiesto loro di andarsene, ricevendo in risposta grida e insulti. Gli scontri vanno dunque inseriti in un quadro più ampio e profondo: le testimonianze permettevano una nuova ricostruzione della lite su altre basi rispetto a quelle poste nel libello e una diversa rappresentazione posta in essere dalla controparte e dai testimoni[22].

Come accennato più volte, le accuse private (66%) rappresentavano una netta maggioranza rispetto alle inquisizioni (34%). Il dato dimostra come ancora nel Trecento l'accusa privata fosse estremamente diffusa e anzi, nel caso particolare del tribunale signorile segusino, risultasse preponderante. Infatti, porre in piedi una causa d'ufficio implicava per la piccola curia di S. Giusto un alto impiego di risorse umane e finanziarie: il giudice o il ministrale agivano d'ufficio solo quando i crimini commessi ledevano la *publica utilitas* e, di conseguenza, dovevano essere puniti: «l'intervento del giudice era *ex officio* perché rispondeva a un dovere del "pastore" di verificare il rumore che si innalza dai suoi sudditi»[23]. La richiesta di giustizia per iniziativa autonoma dei valligiani rimase alta lungo tutto il secolo, come dimostra la crescita delle accuse sporte presso la curia e della relativa messa a punto della documentazione: contribuiva all'uso frequente del tribunale, soprattutto per processi co-

21. Cfr. *infra*, pp. 390-391.
22. M. Vallerani, *La documentazione* cit., p. 162.
23. M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale* cit., p. 94.

me aggressioni fisiche e ingiurie, un generale contesto di conflittualità tra i rustici, che cercavano nel processo «una qualche forma di definizione del proprio disaccordo, una certificazione dello scontro che poteva risolversi all'interno del sistema giudiziario pubblico (raramente) o modificare uno status di relazioni interpersonali in stallo»[24].

In generale, considerando insieme inquisizioni e accuse, il reato più denunciato all'autorità giudiziaria era l'ingiuria[25], che comprendeva le offese verbali e gesti ritenuti offensivi come la rimozione del cappuccio dalla testa del denunciante, seguito dagli atti di natura violenta con o senza sangue. La proporzione tra le tipologie di reati denunciati cambia a seconda della procedura con cui erano vagliati dall'autorità giudiziaria: da una parte i crimini privati come furti, danni, ingiuria erano denunciati principalmente attraverso l'accusa delle persone interessate, dall'altra i crimini con valore turbativo dell'ordine pubblico, come omicidi, lesa maestà, infrazioni delle norme statutarie richiedevano un'azione diretta dell'abate e dei suoi ufficiali, mossi dall'interesse politico alla punizione di determinati reati[26].

Le inquisizioni. Le inquisizioni avviate con maggior frequenza erano quelle per il reato di furto, anche se risulta difficile comprendere tale dato. Erano istituiti come inquisizioni i processi con oggetto furti ai danni del monastero stesso, tra i quali ebbe particolare risonanza la sottrazione di una grande *olla cupri* dal palazzo abbaziale: l'abate Edoardo ordinò che in tutte le chiese di Susa, durante la messa «in diebus sollepnibus et festivis campanis pulsatis et candelis acensis», i curati e i rettori annunciassero pubblicamente che i ladri della *olla* avrebbero dovuto restituire l'oggetto all'abate pena la scomunica. I sospettati, una coppia di coniugi con il figlio, avevano ignorato tutti gli avvertimenti e

24. M. Vallerani, *Procedura e giustizia* cit., p. 9 dell'edizione digitale.

25. Così anche nel vicariato di Torino alla fine degli anni Ottanta del Trecento: M. Magnani, *Il funzionamento della giustizia* cit., p. 511 e in altri studi relativi a curie al di qua e al di là dei monti: N. Carrier, *Une justice pour rétablir la «concorde»* cit., pp. 237-257, J. Chiffoleau, *Les justices du Pape. Délinquance et criminalité dans la région d'Avignon au XIV siècle*, Publications de la Sorbonne, Paris 1984; Id., *La violence au quotidien* cit.

26. M. Vallerani, *Giustizia e documentazione* cit., pp. 282-283.

non solo avevano venduto la *olla* ma, una volta convocati in tribunale, non si erano presentati[27].

I ministrali istituivano un'inchiesta anche nel caso fossero stati derubati altri enti ecclesiastici segusini, come la chiesa di S. Maria del Ponte, l'ospedale dei Gerosolimitani, la chiesa di S. Maria Maddalena oppure la confraternita del S. Spirito di San Pietro di Susa. Un altro furto trattato d'ufficio dal tribunale fu quello legato all'omicidio di Giovanetta, figlia del fu Giovanni *de Alavardo* di Susa, che prima fu derubata poi assassinata e il suo corpo sotterrato di fronte a casa sua[28].

Per i ministrali della curia di S. Giusto, evidentemente, i furti erano considerati reati talmente gravi o comunque causa di disturbo dell'ordine pubblico da essere perseguiti d'ufficio. Le ingiurie e le violenze fisiche, invece, coinvolgevano personalmente le due parti che vedevano nel tribunale il luogo privilegiato per la risoluzione di conflitti di questo genere.

I delitti come l'aggressione e l'ingiuria erano trattati *ex officio* quando colpivano monaci oppure ufficiali di S. Giusto o della castellania sabauda, o ancora in casi di violenze – come gli omicidi – o stupri talmente gravi ed eclatanti che richiedevano l'intervento diretto dell'autorità giudiziaria per ristabilire l'ordine, o infine nel caso qualcuno spargesse voci pericolose per l'equilibrio della comunità come i pettegolezzi riguardo a eventuali attacchi dalle compagnie di mercenari o alla presenza di "masche" o valdesi tra le mura segusine[29].

La volontà di mantenere un certo ordine morale, legato indissolubilmente alla religione, era ciò che muoveva i ministrali a reprimere condotte irregolari in ambito sessuale e famigliare come l'adulterio o l'incesto, oppure ad arginare comportamenti che uscivano dai tradizionali binari della fede come la pratica delle fatture. L'abate, mediante il tribunale, aveva interesse nel reprimere d'ufficio anche quei reati che intaccavano gli interessi e la salute della collettività come l'uso illecito degli strumenti di misurazione,

27. Registro 31, ff. 16v-18v.
28. Registro 24, ff. 99r -102r.
29. Cfr. *infra*, pp. 461-462.

	Inquisizioni	Accuse	Totale
Aggressione	106	350	456
Ingiuria	67	387	454
Furto	157	237	394
Reato agrario	28	259	287
Altro	54	76	130
Debito insoluto	31	90	121
Vilipendio abate e monastero	62	16	78
Furto beni comuni	13	19	32
Adulterio	28	-	28
Non detto	4	22	26
Tutela	22	-	22
Omicidio	16	2	18
Effrazione	4	9	13
Infrazione norme vendita carne	9	4	13
Vilipendio castellania sabauda e conte di Savoia	6	5	13
Infrazione norme importazione vino	11	1	12
Sacrilegio	10	1	11
Infrazione norme vendita pane	1	-	11
Infrazione norme uso strumenti di misura	9	1	10
Stupro	4	6	10
Minaccia	2	6	8
Danni ai beni comuni	4	3	7
Fattucchiere	5	1	6
Periurium	6	-	6
Incesto	5	-	5
Incendio	1	2	3
Infrazione norme gioco d'azzardo	3	-	3
Tentato omicidio	3	-	3
Rifiuto di fare *gayta*	2	-	2
Tentato stupro	1	1	2
Complicità in omicidio	1	-	1
Consiglio comunale	1	-	1
Essere *lenona*	1	-	1
Infrazione norme uso porte	1	-	1
Stuprum	1	-	1

Tabella 22. *I reati*.

la corretta vendita di beni alimentari come carne o pane, anche se questi processi potevano essere avviati da privati truffati dai commercianti. Alcuni delitti, invece, erano di esclusiva pertinenza dell'autorità giudiziaria, poiché non andavano a ledere una persona o la comunità, bensì il potere signorile dell'abate e potevano essere avviate *ex officio* o al massimo per denuncia di un ufficiale abbaziale: si tratta di tutti quei comportamenti che andavano in vilipendio alla giurisdizione del monastero e dell'abate di S. Giusto, come disattendere gli ordini emanati dalla curia, denunciare un suddito del monastero alla curia sabauda, malmenare gli ufficiali del monastero, rompere i sigilli di un sequestro.

Le accuse. I processi per accusa erano focalizzati principalmente verso quei reati che riguardavano i rapporti interpersonali come le aggressioni, le ingiurie e i reati agrari. Si tratta di crimini che il tribunale non aveva interesse a reprimere d'ufficio, ma che invece i contadini ritenevano così lesivi per la loro vita privata, per la loro *fama* e per i loro interessi economici, tanto da dover ricorrere a una terza persona, ovvero l'autorità abbaziale, per la risoluzione delle loro dispute.

I processi multipli. Su 2162 processi criminali avviati nell'arco cronologico considerato, i capi d'accusa sono in realtà 2228: infatti, lo stesso processo poteva contestare al reo fino a quattro reati insieme. Si tratta di una minoranza dei casi, poiché solo nel 5% delle cause gli accusati si trovarono a doversi difendere da due o più imputazioni diverse.

	Inquisizioni	Inquisizioni su denuncia di parte	Accuse	Totale
1 capo d'imputazione	408	300	1342	2050
2 capi d'imputazione	4	19	79	102
3 capi d'imputazione	2	1	5	8
4 capi d'imputazione	1	-	1	2
Totale	415	320	1427	2162

Tabella 23. *Il numero di capi d'accusa in rapporto ai processi.*

La combinazione più frequente era formata dai reati congiunti di violenza fisica e verbale: l'attore generalmente denunciava che il reo prima lo aveva insultato con *verba iniuriosa* e in seguito anche aggredito fisicamente. Altrimenti, le violenze verbali e fisiche erano associate ad altri reati come il furto (prima di sottrarre di mano un oggetto all'attore, il reo lo aveva insultato o aggredito fisicamente) oppure i reati agrari (per esempio una colluttazione poteva scaturire nel tentativo di impedire l'accesso a un campo oppure nel contrastare il furto di bestiame). Alcuni processi, invece, si basavano sull'insieme di due o più reati sessuali: infatti, due persone che avevano una relazione extraconiugale potevano incorrere non solo nel reato di adulterio ma anche in quello di incesto (nel caso fossero parenti o affini), oppure in quello di *stuprum* (nel caso la donna non fosse sposata) o ancora in tutti e tre i reati insieme nello specifico processo contro Martino *de Argenta*[30].

Se i processi visti finora si basavano su una singola "azione" che però contemplava più reati, poteva capitare che il ministrale avviasse contro "criminali incalliti" un'unica causa che comprendeva molti capi d'accusa: per esempio all'interno dello stesso processo un uomo fu accusato di tentato omicidio, aggressione, ingiuria e infine per aver giocato a dadi in orari non consoni, oppure un altro ancora fu inquisito contemporaneamente per furto, per l'infrazione di un sequestro, per il mancato pagamento della taglia e infine per aver denunciato un suddito abbaziale alla curia sabauda[31].

Aggressione e ingiuria	60
Altre combinazioni	25
Aggressione e reato agrario	13
Aggressione e furto	8
Ingiuria e furto	5
Ingiuria e reato agrario	2

Tabella 24. *Le combinazioni dei reati denunciati nel corso del medesimo processo.*

30. Registro 18, ff. 87r-90r.

31. Registro 18, ff. 62r-62v.

I luoghi dei reati. La maggior parte dei reati criminali denunciati presso la corte abbaziale ebbe come teatro la villa di Susa, in linea con i dati relativi alla provenienza di attori, rei e inquisiti[32]. Infatti, da una parte Susa era probabilmente la villa più popolosa all'interno della parte di valle rientrante sotto le competenze del tribunale abbaziale, dall'altra, essendo collocata strategicamente lungo la via francigena, Susa rappresentava un polo attrattivo in quanto sede di mercato, di numerosi enti religiosi meta di pellegrinaggi e del castello sabaudo: non era infrequente che persone provenienti da villaggi circostanti o da altri territori cisalpini o oltralpini si trovassero momentaneamente a Susa per i propri affari o vi transitassero per recarsi altrove, rimanendo però vittime dei delitti commessi dai Segusini[33].

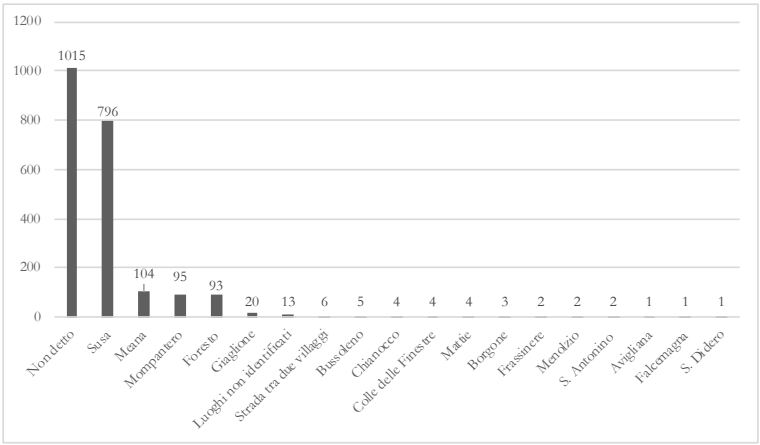

Tabella 25. *I luoghi dei crimini*.

32. Cfr. *supra*, pp. 335-337.

33. Per esempio Beatrice, originaria di un paese vicino Losanna, era stata rapita e violentata sulla strada di Susa mentre tornava nel suo villaggio (cfr. *infra*, pp. 478-479) mentre i soldati del conte di Savoia, che sostavano regolarmente a Susa durante i loro viaggi tra Chambéry e Torino, furono vittime di furti o di truffe (cfr. capitolo VII, paragrafo 1.6). Un messaggero del marchese di Ferrara, intento a cavalcare lungo le strade della valle di Susa per portare una *littera* a un destinatario non specificato, fu fermato da un mattiese che, dopo avegli rubato la lancia, lo aveva minacciato con quest'ultima sottoponendolo a un vero e proprio interrogatorio riguardo il suo passaggio in quel territorio (registro 31, f. 101v).

3. Gli assetti finali dei processi

I *libri maleficiorum* raccoglievano consequenzialmente tutte le informazioni di un singolo processo, che fosse accusatorio e inquisitorio ma, a parte rari casi riferibili principalmente agli anni Venti, nei registri non sono riportate le sentenze scritte in forma estesa, poiché tali atti erano trascritti in altri registri apposti (*liber sententiarum*).

La sentenza, tuttavia, non era la conclusione scontata del processo e anzi, nel caso del tribunale segusino, era la soluzione meno praticata tanto per le inquisizioni quanto per le accuse private, poiché nella maggior parte dei casi il processo si arrestava alla fase di reperimento dei testimoni oppure subito dopo la loro escussione. Le parti trovavano nel processo medievale uno strumento duttile che comprendeva numerosi modi di risoluzione del conflitto e ciascuna curia, come vedremo, creava propri linguaggi, procedure e scritture per rispondere con molteplici sistemi alla richiesta di mediazione da parte del popolo.

L'assetto finale delle cause aperte presso la curia di S. Giusto poteva esprimersi secondo quattro modalità:

– abbandono delle parti;
– motivi procedurali;
– raggiungimento di una *concordia* tra il ministrale e il reo;
– emissione di una sentenza (assolutoria o di condanna).

Lo strumento per sbloccare il conflitto non era difatti il processo nel suo complesso, quanto piuttosto la presentazione al tribunale della disputa formalizzata in termini giuridici davanti alla figura mediatrice del giudice che costringeva la controparte a presentarsi presso il *bancum iuris*. Dal canto suo l'accusatore, portando la lite nell'arena pubblica del tribunale, doveva anche assumersi la responsabilità della difficoltosa impresa di presentare prove e testimonianze a sostegno della sua accusa. Entrambe le parti, dunque, avevano interesse a concludere la causa il più in fretta possibile tanto che la maggior parte delle cause si ferma prima della fase probatoria[34].

All'interno dei registri segusini le informazioni riguardo alla risoluzione del processo, di qualsiasi genere fosse,

34. M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale* cit., pp. 143-144.

erano segnate con una nota apposta al fondo dell'ultimo atto della causa trascritto del registro. La causa infatti non solo poteva concludersi in molteplici modi, ma anche in corrispondenza di diverse fasi del processo, come in seguito alla presentazione del libello, oppure dopo la presentazione dell'accusato, dopo le testimonianze o dopo le fideiussioni.

Su un totale di 2162 cause criminali, quasi il 72% (1555 cause cioè 274 *ex officio*, 246, inquisizioni su denuncia di parte, 1035 accuse) sono dotate di un apparato di una o più note – scritte in modulo più piccolo rispetto al testo delle cause e collocate o in centro allo specchio della pagina oppure sui margini di quest'ultima – che indicano in che modo il processo stesso si è concluso. Alle note era sempre associata una lineatura doppia e diagonale, dall'angolo in alto a destra a quello in basso a sinistra: si trattava di un rapporto biunivoco, poiché le note erano sempre associate alla lineatura e viceversa[35].

Inquisizioni	274/415 (66%)
Inquisizioni su denuncia di parte	246/320 (77%)
Accuse	1035/1427 (72,5%)
Totale	1555/2162 (72%)

Tabella 26. *I processi riportanti un'annotazione conclusiva.*

Possiamo dividere le note in tre categorie, corrispondenti alle possibili conclusioni del processo:

– La causa termina con una sentenza di assoluzione o di condanna.
– La causa termina con il raggiungimento della *concordia*, ovvero una sorta di patteggiamento della pena tra il reo

35. Nei frontespizi i notai potevano indicare il sistema di lineatura che avrebbero usato nel proprio protocollo, non essendoci un unico sistema di lineatura uguale per tutti i notai. Nei protocolli notarili la lineatura è strettamente legata all'estrazione dell'*instrumentum* in *publicam formam*, anche se in genere è prevista una lineatura particolare che indichi la cassazione per volontà delle parti. Il sistema dei registri giudiziari di S. Giusto prevedeva invece che la lineatura fosse esclusivamente di tipo procedurale, essendo sistematicamente associata alla presenza di annotazioni relative alla cessazione della causa in seguito alla comminazione di un *bannum concordatum*, all'emissione di una sentenza o alla cancellazione del processo per motivi procedurali. Cfr. G. Costamagna, M. Maira, L. Saginati, *Saggi di manuali e cartolari notarili genovesi (secoli XIII e XIV). La triplice redazione dell'instrumentum genovese*, [s.n.], Roma 1960, p. 18.

e l'autorità giudiziaria, con conseguente pagamento di un *bannum concordatum*.

– La causa termina per motivi procedurali.

Le note erano composte da un insieme standardizzato di parole o elementi, combinati tra loro a seconda della risoluzione della causa: la coniugazione del verbo *concordare*, la coniugazione del verbo *cassare*, la coniugazione del verbo *cancellare*, la presenza o assenza di una somma da pagare e altre informazioni specifiche. L'osservazione capillare delle note, confrontata con le fonti di natura contabile, ha permesso di comprendere il significato di ciascun elemento:

– il verbo *concordare* – da solo, insieme alla indicazione della somma da pagare e/o insieme ai verbi *cassare* o *cancellare* – indica che la causa terminò con il pagamento di una somma da parte del reo, i cosiddetti *banna concordata*;
– le note con i verbi *cassare*, *cancellare* o una combinazione dei due elementi ma senza il verbo *concordare* individuano i processi cancellati per motivi di natura procedurale;
– i verbi *condepnare* e *absolvere*, invece, si riferiscono all'emissione di una sentenza rispettivamente di condanna e assolutoria.

	Inquisizione	Inquisizione su denuncia di parte	Accusa	Totale
Concordia	212	172	742	1126
Senza indicazioni	141	74	392	607
Nota procedurale	32	43	148	223
Sentenza	23	25	105	153
Altro	12	6	40	58

Tabella 27. *Le conclusioni dei processi.*

Esaminando nel complesso i processi discussi nei registri, la maggior parte delle cause terminò con un *bannum concordatum* mentre le sentenze, assolutorie o condanne, rappresentano una minima parte sul totale (10%), addirittura

più bassa della percentuale delle cause che si interruppero per motivi procedurali (14%).

Al momento non conosciamo la conclusione delle cause prive di annotazioni e lineatura che rappresentano il 28% del totale. Le pagine di tutte le cause con le note presentano anche una lineatura diagonale, mentre i processi senza note finali sono anche prive della lineatura: l'assenza dei due elementi era quindi voluta e aveva un significato preciso che allo stato attuale non si può indicare con precisione. Si potrebbe ipotizzare che il processo sia stato fatto cadere, che una delle parti non fosse stata in grado di proseguire oppure che le parti abbiano raggiunto un accordo extragiudiziario: infatti, il tribunale poteva fungere da semplice strumento di pressione per risolvere disaccordi quotidiani in modo che la controparte, una volta aperto un confronto pubblico in tribunale, fosse più propensa a scendere a compromessi indipendentemente da un'imposizione del giudice.

Un buon numero di processi riporta una doppia annotazione, anche se non sembra esserci un motivo alla base della scelta: le annotazioni che si riferiscono a una stessa causa avevano infatti significato pressoché identico anche se esposto con parole diverse: per esempio, una nota riportava «concordavit» e l'altra «cassata fuit presens inquisitio de mandato domini vicarii et Moruelli Ferrandi mistralis quia cum eis concordavit». Inoltre in alcuni casi il testo del processo si distribuisce su più pagine e il notaio appose un'annotazione per ciascuna pagina, mentre in altri le note sono due in una pagina unica, oltre al fatto che moltissime cause del registro occupano due o tre pagine e le annotazioni sono presenti esclusivamente nella prima o nell'ultima pagina. Sembrerebbe dunque che la doppia annotazione non fosse dotata di un significato proprio.

Prima della descrizione delle singole modalità di conclusione dei processi (concordia, sentenze e motivi procedurali) sono necessarie alcune considerazioni generali: la lunghezza dei processi dipendeva infatti da snodi procedurali come la presenza o meno dell'imputato, la sua fama e la sua capacità di difendersi.

I testimoni. In un tribunale dove la prassi era rappresentata

da processi interrotti prima dell'emissione della sentenza, un ruolo importante gioca la presenza o meno dei testimoni per valutare che impatto avesse l'escussione dei testi sull'evoluzione della causa.

	Nessuna testimonianza	**Solo interrogatorio reo**	**Solo testimonianze**	**Interrogatorio del reo e altre testimonianze**
Inquisizioni (415)	237 (57%)	113 (27%)	6 (1%)	59 (14%)
Inquisizioni su denuncia di parte (320)	94 (29%)	116 (36%)	10 (3%)	100 (31%)
Accuse (1427)	634 (44,5%)	444 (31,5%)	38 (2,5%)	310 (21,5%)
Totale (2162)	*966 (44,5%)*	*673 (31%)*	*54 (2%)*	*469 (21,5%)*

Tabella 28. *Le testimonianze nelle cause (dato complessivo: 2162 cause totali)*

In poco meno della metà dei processi (44,5%) non intervennero i testimoni. Mentre in generale era decisamente più frequente che si ascoltasse solo il reo senza altri testimoni (31%), accade raramente che siano ascoltati solo i testimoni senza interrogare in primis il reo (2%). Nel restante numero di cause (21,5%) erano ascoltati sia il reo sia altri testimoni.

Se invece analizziamo i dati a seconda della procedura, i risultati cambiano leggermente. In meno della metà di cause *ex officio* (43%) e in poco più di metà di quelle *per accusationem* (55,5%) furono ascoltati i testimoni, mentre ben nel 71% delle inquisizioni su denuncia di parte il ministrale riuscì a produrre testimoni: i *promotores* che si rivolgevano alla curia chiedendo di avviare un inquisizione erano quindi sicuri della denuncia che stavano sporgendo e del fatto che un gruppo di persone fosse disponibile a sostenere l'accusa sotto giuramento.

	Processi terminati dopo escussione dei testimoni	Processi terminati senza escussione dei testimoni	Processi senza escussione testimoni non terminati
Inquisizioni (415)	124 (30%)	168 (40%)	123 (30%)
Inquisizioni su denuncia di parte (320)	181 (56%)	65 (20%)	74 (24%)
Accuse (1427)	517 (36%)	508 (36%)	402 (28%)
Totale (2162)	*38%*	*34%*	*28%*

Tabella 29. *Il rapporto tra testimonianze e processi conclusi.*

Cause con testimonianze e interrogatorio del reo (469/2162)						
	Altre	**Sentenza di assoluzione**	**Nota procedurale**	**Sentenza di colpevolezza**	***Banna concordata***	**Nessuna indicazione**
Inquisizioni	1	3	6	2	25	22
Inquisizioni su denuncia di parte	2	6	16	1	54	21
Accuse	8	16	47	5	137	97
Totale	*11*	*25*	*69*	*8*	*216*	*140*

Tabella 30. *Le conclusioni dei processi in cui furono interrogati il reo e i testimoni.*

Cause con solo l'interrogatorio del reo (673/2162)						
	Altre	**Sentenza di assoluzione**	**Nota procedurale**	**Sentenza di colpevolezza**	***Banna concordata***	**Nessuna indicazione**
Inquisizioni	6	1	11	5	51	39
Inquisizioni su denuncia di parte	-	3	8	-	25	80
Accuse	16	21	42	15	196	154
Totale	*22*	*25*	*61*	*20*	*272*	*273*

Tabella 31. *Le conclusioni dei processi in cui fu interrogato solo il reo.*

Il fatto che non si ascoltassero il reo e/o altri testimoni non implica automaticamente che la causa non proseguisse oltre la fase iniziale: infatti, un buon numero di cause (sia *ex officio* sia *per accusationem*) risulta giungere a una conclusione – indipendentemente da quale fosse – anche senza l'ausilio della testimonianza del reo o di altri testi: ben il 40% delle inquisizioni *ex officio*, il 20% delle inquisizioni su denuncia di parte e il 36% delle accuse. La continuazione della causa fino all'escussione dei testi, d'altra parte, non sottintendeva che si decidesse per una risoluzione imposta dall'autorità giudiziaria: il 28% dei processi che arrivò sino alla fase dell'ascolto dei testi non proseguì, trovando probabilmente soluzione in un accordo extragiudiziario.

L'andamento generale dei processi era "a imbuto": la causa si concludeva nella maggior parte dei casi subito dopo l'istituzione del processo e con la comminazione di un *bannum concordatum*, suggerendo che bastasse l'avvio di un'accusa o di una inquisizione per convincere il reo a chiedere un patteggiamento accordandosi con il ministrale. Man mano che il processo proseguiva con l'interrogatorio del reo, l'ascolto dei testimoni, la richiesta della presentazione della *deffensio* o della *corroboratio*, la tensione scemava tanto che le parti o l'autorità giudiziaria stessa potevano interrompere il processo senza che si arrivasse a una conclusione imposta dal ministrale o dal giudice.

In seguito alle testimonianze, il processo poteva ancora proseguire con una o più fasi descritte in precedenza.

I tempi. Solo in 249 cause tra le 1555 con note (16%) la conclusione della causa, indipendentemente da quale fosse, era corredata anche dall'indicazione della data. In base a questi pochi dati, apprendiamo che il tempo per concludere un processo poteva dilatarsi notevolmente, poiché potevano passare anche tre anni prima che il ministrale o il giudice chiudessero la causa. In generale, la maggior parte dei processi si concludeva nell'arco dell'anno in cui erano stati istituiti.

	Stesso anno	1 anno dopo	2 anni dopo	3 anni dopo
Inquisizioni	31	9	2	1
Inquisizioni su denuncia di parte	31	14	24	2
Accuse	109	32	3	3
Totale	171	55	29	6

Tabella 32. *I tempi di conclusione dei processi.*

Analizzando i dati a seconda della procedura e della conclusione, osserviamo come i dati seguano l'andamento generale: la maggior parte dei processi si conclude entro un anno. Si tratta tuttavia i dati parziali perché, come accennato, la data della conclusione è riportata solo in una minoranza dei processi.

Inquisizioni con indicata la data della conclusione (43/415)				
	Stesso anno	**1 anno**	**2 anni**	**3 anni**
Concordia	28	7	2	1
Nota procedurale	2	2	-	-
Sentenza	1	-	-	-
Totale	31	9	2	1

Tabella 33. *I tempi di conclusione delle inquisizioni semplici.*

	Stesso anno	1 anno	2 anni	3 anni
Concordia	27	13	10	2
Nota procedurale	3	1	2	-
Sentenza	1	-	-	-
Totale	31	14	12	2

Tabella 34. *I tempi di conclusione delle inquisizioni su denuncia di parte.*

	Stesso anno	1 anno	2 anni	3 anni
Concordia	99	31	2	2
Nota procedurale	10	1	-	1
Sentenza	-	-	1	-
Totale	109	32	3	3

Tabella 35. *I tempi di conclusione delle accuse.*

Nell'arco di una sola giornata, tanto il giudice quanto il ministrale potevano occuparsi della risoluzione di più cause avviate nei mesi o negli anni precedenti, fino a nove processi in un giorno. Per via del basso numero di note datate sul totale, tuttavia, non possiamo affermare con certezza che i ministrali e i giudici si dedicassero sistematicamente in giornate predefinite alla risoluzione dei processi. Tra l'altro, le note iniziano a essere datate più frequentemente solo a partire dall'autunno 1362, ovvero in seguito all'assunzione di Micheletto Forneri, il professionista della scrittura che diede avvio all'indirizzo formale e soprattutto all'eleganza che contraddistingue i registri compilati da quella data fino alla fine del secolo.

Il momento dell'interruzione della causa. A livello generale si nota che, a qualsiasi fase si interrompesse il processo, la soluzione più praticata era sempre quella della concordia anche se, analizzando le singole fasi, si possono notare alcune differenze. Quando il giudice assegnava un termine all'accusato per presentare la difesa, la causa era fatta cadere nella maggior parte dei casi: l'accusato, una volta messo davanti alla difficoltà di trovare testimonianze e prove in suo favore, preferiva probabilmente chiedere alla controparte un accordo extragiudiziario.

Lo stesso accadde nei rari casi in cui l'accusato presentò effettivamente una difesa: una volta messe a confronto le due strategie giudiziarie, una delle parti si rendeva conto che l'indirizzo della causa stava andando in proprio sfavore, facendo sì che la causa si interrompesse senza interventi da parte dell'autorità giudiziaria.

Il ministrale poteva inoltre chiedere alla parte lesa di portare prove a sostegno della propria accusa e, anche in questo caso, dopo la richiesta di *corroboratio* la maggior parte delle cause era fatta cadere. La fideiussione, o *cautio*, rappresentava già uno step più avanzato dell'iter processuale: in seguito all'atto della fideiussione, la conclusione più frequente era la comminazione di un *bannum concordatum*, anche se non di molto superiore all'abbandono della causa.

	Assegnazione della *defensio* (450/2162)	**Assegnazione della *corroboratio* (78/2162)**	***Cautio* (398/2162)**	**Rilascio copia (469/2162)**	**Presentazione *deffensio* (15/2162)**	**Totale**
Bannum concordatum	24	2	180	243	1	450
Senza note	128	59	133	100	9	429
Nota procedurale	45	27	42	56	1	171
Sentenza di assoluzione	43	19	25	43	2	132
Sentenza di condanna	24	23	11	27	-	85

Tabella 36. *Il momento della conclusione delle cause*.

Gli ufficiali. Ciascun ufficiale presente al *bancum iuris* era predisposto a occuparsi di specifiche forme di risoluzione del processo, anche se circa nella metà dei casi non si specifica quale figura avesse portato a termine la causa.

Analizzando invece la parte dei casi in cui il notaio specificava quale ufficiale avesse condotto la risoluzione, osserviamo che in generale la maggior parte delle cause era conclusa con un *mandatum* dal ministrale o dal suo luogotenente (circa il 30% in ciascun tipo di causa), che saltuariamente agivano di concerto con l'abate (0,5% circa), il giudice (1%), il monaco elemosinario, che si occupava dei suoi uomini (0,5%), e il notaio di curia (0,5%). In un numero estremamente ridotto di cause, tutte le altre figure appena nominate agivano da sole: tali interventi non sono al momento giustificabili, poiché non sembra che queste figure intervenissero in sostituzione o di concerto con il ministrale in occasione di cause particolari.

Le sentenze erano invece di esclusiva pertinenza del giudice ma anche l'abate, in quanto signore e quindi giudice supremo dei suoi sudditi, poteva emettere una sentenza.

Inquisizioni concluse (274/2162)					
	Sentenza	***Banna Concordata***	**Nota procedurale**	**Altro**	**Presenza percentuale**
Non detto	19	96	8	11	134 (48%)
Ministrale o viceministrale	-	83	4	4	91 (33%)
Ministrale e vicario	1	15	-	-	16 (5%)
Abate	2	11	-	-	13 (4%)
Giudice e ministrale	-	7	-	-	7 (2%)
Giudice	1	4	1	-	6 (2%)
Vicario dell'abate	-	3	1	-	4 (1%)
Ministrale e notaio	-	1	1	-	2 (0,5%)
Giudice e monaco elemosinario	-	1	-	-	1 (0,5%)
Monaco elemosinario	-	1	-	-	1 (0,5%)

Tabella 37. *Gli ufficiali responsabili della conclusione delle inquisizioni semplici.*

Inquisizioni su denuncia di parte concluse (246/2162)					
	Sentenza	***Banna Concordata***	**Nota procedurale**	**Altro**	**Presenza percentuale**
Non detto	22	79	5	8	114 (46%)
Ministrale o viceministrale	-	73	-	2	75 (30%)
Ministrale e vicario	-	23	-	1	24 (9%)
Abate	2	6	3	1	12 (4%)

Giudice e ministrale	1	7	-	-	8 (3%)
Giudice	-	5	2	-	7 (3%)
Monaco elemosinario	-	2	1	-	3 (1%)
Abate e ministrale	-	1	-	-	1 (0,5%)
Ministrale e giudice	-	1	-	-	1 (0,5%)
Ministrale e notaio	-	1	-	-	1 (0,5%)
Vicario dell'abate	1	-	-	-	1 (0,5%)

Tabella 38. *Gli ufficiali responsabili della conclusione delle inquisizioni su denuncia di parte.*

Accuse concluse (1035/2162)					
	Sentenza	***Banna Concordata***	**Nota procedurale**	**Altro**	**Presenza in percentuale**
Non detto	81	378	61	56	576 (56%)
Ministrale o viceministrale	4	323	18	12	357 (34%)
Giudice	7	17	9	-	33 (3%)
Abate	1	13	-	1	15 (1%)
Giudice e ministrale	-	10	2	-	12 (1%)
Ministrale e vicario	-	11	-	-	11 (1%)
Monaco elemosinario	-	6	1	-	7 (0,5%)
Ministrale e notaio	1	5	-	-	6 (0,5%)
Notaio	-	6	-	-	6 (0,5%)
Ministrale e monaco elemosinario	2	2	-	-	4 (0,5%)

Vicario dell'abate	-	1	2	-	3 (0,5%)
Abate e monaco elemosinario	-	2	-	-	2 (0,5%)
Abate e ministrale	-	1	-	-	1 (0,5%)
Vicecastellano di Mattie	-	1	-	-	1 (0,5%)

Tabella 39. *Gli ufficiali responsabili della conclusione delle accuse*.

3.1. La concordia

I *banna concordata* erano le multe il cui ammontare era stato, appunto, concordato fra l'autore del reato e un ufficiale del tribunale, mentre i *banna condepnata* erano le somme pagate in seguito all'emissione una sentenza di condanna. Rispetto dunque alla realtà di altri casi italiani conosciuti, dove con "composizione" o "concordia" era indicato un accordo stretto tra le parti, nel principato sabaudo la concordia indicava una sorta di patteggiamento tra il reo e l'autorità giudiziaria[36]. Il personale della curia di S. Giusto, influenzato dalle pratiche della castellania sabauda di Susa[37], adottò questa forma di trattativa che, all'interno delle carte giudiziarie, era indicata con precise espressioni in forma di nota apposta al fondo della causa. Le note che includevano il verbo *concordare*, anche senza che fosse esplicitata la somma da pagare, indicavano che il processo era terminato con una contrattazione tra il ministrale e il reo per il pagamento di una determinata somma che, una volta versata nelle casse del monastero, era registrata nella contabilità abbaziale sotto la voce *banna concordata*. Infatti, confrontando i *banna concordata* pagati e registrati nella contabilità abbaziale con le note apposte al fondo della relativa causa riportata nel *liber*

36. Parte di alcuni studi sulle castellanie in area sabauda, basati sulle fonti contabili, hanno posto riflessioni sull'uso della concordia: E. Dullin, *Les châtelains* cit., pp. 149-151; N. Carrier, *Une justice pour rétablir la «concorde»* cit., pp. 237-257; Id., *Les communautés montagnardes* cit., p. 95; M. Constant, *La justice dans une châtellenie savoyarde* cit., pp. 388-394; R. Comba, *«Apetitus libidinis coherceatur»* cit., pp. 538-539; P. Dubuis, *Comportamenti* cit., pp. 580-584; C. Burzio, *Il principe, il giudice e il condannato* cit., pp. 43-47.

37. I testi legislativi sabaudi non disciplinano la composizione come conclusione di un processo, se non tangenzialmente in alcuni capitoli degli statuti di Amedeo VI, mentre gli *Statuta Sabaudie* del 1430 stabilirianno esplicitamente che, una volta costituita difesa, l'accusato non potrà più concordare: N. Carrier, *Une justice pour rétablir la «concorde»* cit.

maleficiorum, si osserva che tutti questi processi presentano sempre una nota con il verbo *concordare*, coniugato in maniera diversa o accoppiato con altri elementi, anche senza la specificazione della somma da pagare («concordavit cum mistrali et ideo cancellatum est et cassatum»; «concordavit»; «concord. ad III florenos»)[38].

Gli studi relativi alle castellanie sabaude oltralpine hanno evidenziato come generalmente i *banna condepnata*, ovvero le ammende inflitte a seguito di una sentenza di condanna, erano una decisa minoranza (circa un quarto) rispetto ai *banna concordata*, comminati in seguito a una transazione tra il giudice e il giustiziabile[39]. Mentre i rotoli dei conti sabaudi permettono di confrontare esclusivamente il numero di processi conclusi o con *banna concordata* o con un *banna condepnata*, i registri di S. Giusto consentono invece un'indagine più ampia comprendendo anche le sentenze assolutorie e i processi interrotti: nel complesso di tutta l'attività del tribunale abbaziale nel Trecento, dunque, i *banna concordata* rappresentano il 72% dei processi conclusi con l'intervento dell'autorità giudiziaria.

La concordia era quindi una forma di composizione alternativa alla sentenza che fermava il percorso della giustizia: la maggior parte dei processi si interrompe dunque alle fasi iniziali, ovvero il momento in cui si concentrava la massima tensione o tra le parti o tra l'inquisito e l'autorità giudiziaria. La negoziazione era totalmente in mano al ministrale, che filtrava le cause da portare al cospetto del giudice per l'emissione della sentenza, mentre il giudice si occupa della procedura della concordia solo in rari casi. L'accusato poteva negoziare la concordia in qualsiasi momento della causa: subito dopo essere stati citato, in seguito al proprio interrogatorio o posteriormente alla dichiarazione dei testimoni. L'escussione dei testi non rappresenta un elemento di pressione fondamentale per la richiesta della

38. Mentre i registri conservati coprono quasi ininterrottamente il periodo dal 1324 al 1394, altrettanto non si può dire per le fonti contabili che registrano i *banna* pagati: possediamo infatti solo cinque rotoli dei conti, per di più riferibili all'ultimo quarto del secolo (1376-1378; 1385-1387; 1389-1390; 1390-1392; 1392-1394). Le osservazioni riportate sono quindi basate su un numero ristretto di fonti contabili.

39. Generalmente nei rotoli dei conti delle castellanie oltralpine i *banna condepnata* sono ¼ dei *concordata*: N. Carrier, *Une justice pour rétablir la «concorde»* cit., p. 242 sgg.

concordia, poiché solo il 18% delle concordie fu chiesto dopo aver ascoltato i testimoni.

	Inquisizioni	*Accuse*	*Inquisizioni su denuncia di parte*	**Totale per testimonianze**
Con testimoni	43	133	58	234/1126
Senza testimoni	169	609	114	892/1126
Totale per procedura	212/1126	742/1126	172/1126	

Tabella 40. *I processi conclusi con un mandato di concordia (1126) in rapporto alle testimonianze.*

L'interpretazione storiografica, in passato, ha considerato debole e inefficace la giustizia penale nelle città dell'Italia medievale a causa delle basse percentuali delle condanne vere e proprie rispetto ad altre soluzioni come la concordia o la sospensione del processo, mentre la più recente interpretazione revisionista ("processuale o strumentale") ha guardato all'impiego di tali soluzioni sotto una nuova luce: il basso numero di sentenze emesse indica non tanto una debolezza del sistema giudiziario quanto piuttosto una ricerca di composizione e riconciliazione rispetto a un atteggiamento di persecuzione e punizione[40].

Il confronto tra l'uso della *concordia* nel tribunale signorile di S. Giusto e in quello dell'autorità vicariale di Torino sotto il controllo sabaudo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta del Trecento[41] mostra come la forma di patteggiamento tra l'autorità giudiziaria e il denunciato, se pur usata in centri distanti solo una cinquantina di chilometri e per di più siti all'interno dello stesso principato, fosse raggiungibile attraverso percorsi completamente differenti.

Nei *libri maleficiorum* torinesi, infatti, la forma di patteggiamento tra l'imputato e l'autorità vicariale, definita *compositio*, interveniva in seguito all'emissione di una sentenza di colpevolezza, prevedendo una trattativa tra reo e giudice riguardo alla riduzione della pena stabilita dalla sentenza, il

40. Cfr. S.R. Blanshei, *Politica e giustizia* cit. e T. Dean, *Crime and Justice* cit., pp. 19-20.
41. M. Magnani, *Il funzionamento della giustizia* cit., pp. 546-554.

cui pagamento sarebbe stato registrato nei rotoli dei conti torinesi sotto la categoria dei *banna concordata*. La pratica posta in essere dal tribunale di S. Giusto invece risulta pienamente inserita nella realtà sabauda oltralpina e si adegua all'uso dello strumento della *concordia* in atto nelle pratiche di giustizia delle castellanie sabaude già ipotizzato dalla storiografia precedente[42]: nell'attività della curia abbaziale la *concordia*, sempre con il significato di contrattazione della pena tra l'autorità giudiziaria e l'imputato, interrompeva il processo – accusatorio o inquisitorio – fin dalle prime fasi e, almeno per quanto emerge dalle carte giudiziarie, non era previsto alcun genere di patteggiamento in seguito all'emissione di una sentenza di condanna, essendo la *concordia* un'alternativa a quest'ultima e non una sua modifica.

I differenti percorsi che nelle due curie cisalpine portavano a una composizione spiegano per quale motivo nel vicariato torinese non solo le sentenze fossero la soluzione preferita per la conclusione di un processo, ma anche come mai le condanne rappresentassero la decisa maggioranza delle sentenze, mentre nel caso del tribunale abbaziale segusino solo una piccola quota di processi (10%) termina con una sentenza, per di più nella maggioranza dei casi assolutoria, poiché la procedura più usata era l'interruzione del processo con conseguente pagamento del *bannum concordatum*. I ministrali di S. Giusto quindi cercavano e riuscivano a far concludere una larga parte dei processi prima che arrivasse nelle mani del giudice, tanto che gli utenti probabilmente si accordavano con il ministrale nelle fasi iniziali temendo l'emissione di una sentenza definitiva da parte del giudice, mentre nel caso del tribunale torinese la sentenza non era un atto immutabile poiché la condanna poteva essere mitigata attraverso la contrattazione della pena imposta.

Osservando nel dettaglio la distribuzione dei processi terminati grazie alla concordia a seconda della procedura, del reato e della presenza dei testimoni si possono trarre alcune conclusioni. Rispettando le proporzioni assunte dalla globalità dei processi analizzati, la maggior parte delle

42. R. Comba, *«Apetitus libidinis coherceatur»* cit., p. 538 in nota; P. Dubuis, *Comportamenti* cit., p. 581.

cause terminata con il pagamento di un *bannum concordatum* era istituita tramite un processo d'accusa, riguardava una violenza fisica o verbale e si era conclusa senza l'ausilio delle testimonianze.

La somma concordata che era effettivamente versata nelle casse del proprio signore poteva essere superiore o (più frequentemente) inferiore rispetto a quella stabilita dalle franchigie o dagli statuti per il reato commesso: l'importo previsto dalla normativa infatti era la base della negoziazione che avveniva tra il ministrale e il denunciato, tanto che lo stesso crimine era punito con il pagamento di somme diverse a seconda del singolo processo. La variazione poteva anche dipendere da circostanze attenuanti o aggravanti applicate al reato di base, come per esempio identità della

	Inquisizioni		**Accuse**		**Inquisizioni su denuncia di parte**		**Totale (per tipo di accusa)**
	Con testimoni	**Senza testimoni**	**Con testimoni**	**Senza testimoni**	**Con testimoni**	**Senza testimoni**	
Ingiuria	-	13	59	176	16	19	283
Aggressione	3	31	13	186	16	23	272
Furto	5	30	31	95	-	60	221
Reato agrario	3	-	15	87	3	7	115
Debito	-	-	1	58	1	16	76
Vilipendio autorità abbaziale	7	31	-	10	3	9	60
Altro	4	11	3	27	2	8	55
Adulterio	-	18	-	1	-	-	19
Tutela	-	17	-	-	-	1	18
Non detto	-	-	1	9	-	2	12
Furto beni comuni	1	3	1	4	1	1	11
Danni	-	-	2	6	-	-	8
Sacrilegio	-	7	-	-	-	-	7
Infrazione norme vendita carne	-	1	1	1	1	1	5

Infrazione norme uso misure	-	5	-	-	-	-	5
Infrazione statuti importazione vino	2	3	-	-	-	-	5
Periurium	-	-	-	5	-	-	5
Stupro	-	-	1	3	1	-	5
Fattucchiere	1	3	-	-	-	-	4
Omicidio	1	2	-	1	-	-	4
Danno beni comuni	1		-	3	-	-	3
Minaccia	-	-	1	2	-	-	3
incesto		2	-	-	-	-	2
Rifiuto fare *gaytum*	-	1	-	-	-	1	2
Infrazione norme uso porte	-	1	-	-		-	2
Infrazione norme vendita pane	-	1	-	-	1	-	2
Tentato omicidio	1	1	-	-	-	-	2
Tentato stupro	-	1	-	1	-	-	2
Complicità omicidio	-	1	-	-	-	-	1
Incendio	-	1	-	-	-	-	1
Infrazione norme uscite notturne	-	-	-	-	-	1	1
Totale (per tipo di procedura)	53	184	129	675	46	149	-
Totale (per tipo di procedura)	237		804		195		-

Tabella 41. *I processi conclusi con un bannum concordatum. Sono stati contemplati i singoli capi d'accusa e non i processi.*

vittima, momento del giorno o della notte, intenzionalità, entità del danno causato, tutti motivi che purtroppo non sono mai esplicitati nelle note. Una piccola percentuale delle concordie, invece, era sottoposta al giudizio del giudice o dell'abate: probabilmente il ministrale non era riuscito a raggiungere con il giustiziabile un accordo relativo e sperava che la paura della sentenza invogliasse il reo a concordare la pena.

3.2. Le sentenze

A parte alcune sentenze trascritte più o meno frequentemente fino al 1338[43] e saltuariamente negli anni successivi (in occasione di processi per omicidio o altre cause particolarmente rilevanti)[44], all'interno dei *libri maleficiorum* non sono riportate per esteso le sentenze: la conclusione con l'emissione di una sentenza era indicata con una stringata nota al fondo del testo del processo mentre le sentenze erano scritte per intero su registri a parte.

La presenza di un *liber sententiarum*, che riporta le sentenze emesse tra il 1378 e il 1397[45], indica che probabilmente dopo il 1338 il notaio di curia decise di adottare parallelamente una serie di registri a parte che raccogliesse solo le sentenze delle cause criminali e dei quali si è conservato un solo *liber*: si trattava d'altra parte di un periodo di sperimentazione da parte del notaio di curia Roletto Forneri, che tra il 1340 e il 1342 aveva messo a punto un registro "misto" che raccogliesse ogni genere di processo – civile, spirituale, criminale – discusso presso il tribunale abbaziale, abbandonando in seguito il progetto probabilmente per via del risultato confusionario[46]

Il *liber sententiarum* raccoglie le sentenze emesse da tre giudici che si susseguirono alla guida del *bancum iuris* abbaziale: un giudice anonimo che però, seguendo la cronotassi dei giudici abbaziali, dovrebbe essere identificabile con Gia-

43. Registro 3, ff. 2v-3r, 3r, 12r, 28r-28v, 40r-40v, 41r-43r, 46r-47v, 48r-49v, 65r-66v; Registro 5 ff. 30r, 31r-31v, 39r-39v, 41r-41v; Registro 6, fogli sciolti tra 9v e 10r, ff. 22r, 36r, 41v-42r; Registro 7, ff. 36r-38v, 42v-48r, 48v-50r, 55v-56r, 69v, 77r-78r, 80v-81r; Registro 11, ff. 70r-72v, 82r-88v.

44. Registro 18 ff. 74r-77v, 78r-83v, foglio sciolto tra 85v e 86r, 87r-90r; Registro 24, ff. 51r-51v, 52r-52v; Registro 46, ff. 57r-57v; Registro 48, ff. 35r-40r; Registro 54, f. 48r.

45. Registro 47.

46. Cfr. *supra*, pp. 300-301.

como *Iuvenis* di Susa (15 dicembre 1378 -17 dicembre 1379), Giacomo *Iuvenis* di Susa in questo caso esplicitamente nominato (5 maggio 1382 – 16 febbraio 1384), Egidio Zecca di Moncalieri (13 agosto 1389-3 dicembre 1393) e Beltramin Corvagia (tre sentenze emesse nel giorno 20 marzo 1398). I giudici assunti dal monastero nella seconda metà del Trecento ricoprivano anche altre cariche all'interno del funzionariato sabaudo[47] – con l'eccezione di Giacomo *Iuvenis* residente a Susa – e presidiavano in maniera meno costante il tribunale abbaziale, al contrario dei predecessori di origine segusina che all'inizio del secolo XIV si occupavano quasi quotidianamente dell'operato del tribunale. Per ottimizzare dunque il tempo trascorso a Susa, il giudice emanava fino a quindici sentenze nell'arco di due o tre giorni.

Le sentenze rappresentavano un momento formale dell'attività del tribunale, dovendo essere prima lette ad alta voce in presenza di testimoni e in seguito trascritte su registro. Il testo di ciascuna sentenza risulta estremamente sintetico: il notaio appunta inizialmente la data in cui era stato originariamente istituito il processo, con quale procedura era stato avviato e da quale ufficiale, l'accusa di partenza, poi riporta direttamente la decisione del giudice («condepnamus» o «absolvamus») specificando la pena nel caso di una condanna, senza riportare elementi utili alla ricostruzione del processo, al sistema probatorio o alle motivazioni che avevano spinto il giudice alla sua decisione. A conclusione del testo, il notaio riportava che la sentenza era stata letta davanti alla casa del notaio Micheletto Forneri, ovvero dove stazionava il *bancum iuris* del monastero, e i nomi dei testimoni che avevano ascoltato la declamazione dell'atto: la lettura ad alta voce della sentenza era un atto solenne tanto che i testimoni convocati appartenevano alle famiglie dei *nobiles* di Susa (Giusti, Aschieri, Ferrandi, Bartolomei, Barralis) oppure erano altri notai di Susa.

Il *liber* delle sentenze risulta legato, grazie alle annotazioni e soprattutto grazie alla data dell'istituzione del processo, ai *libri maleficiorum* che raccoglievano per l'appunto il libello o l'atto di istituzione delle inquisizioni e le testimonianze. All'interno della sentenza, il notaio riportava sempre la da-

47. Cfr. capitolo IV, paragrafo 2.2.2.

ta di inizio del processo: essendo infatti i registri articolati secondo l'ordine cronologico del libello, il riferimento alla data di avvio del processo all'interno del testo della sentenza era fondamentale per il rimando al *liber* adeguato. Tuttavia, se il sistema documentario rendeva agile risalire all'originale *liber maleficiorum* per chi leggeva la sentenza riportata sul *liber sententiarum*, al contrario non era possibile risalire dai registri delle cause al relativo *liber sententiarum*: le note a bordo della pagine dei *libri maleficiorum*, infatti, riportavano solo la conclusione della sentenza indicando «absolutus fuit» oppure «condepnatus fuit» senza riferimenti alla data di emissione della sentenza, rendendo difficoltoso il recupero del relativo registro di sentenze.

Le sentenze registrate nel *liber sententiarum* sono 94, tra le quali oltre la metà assolutorie (63%), il 26% riportava invece una condanna pecuniaria mentre il testo del rimanente 11% non fu copiato per intero all'interno del registro. Si tratta di un dato in linea con altri casi di studio, poiché generalmente le condanne rappresentano quasi ovunque una parte minore dei processi avviati presso una curia[48]. Il fatto che generalmente le sentenze fossero la soluzione adottata solo per una minima quota dei processi, e che queste a loro volta fossero per la maggior parte assoluzioni, indica che tanto i ministrali quanti i sudditi preferivano concludere il processo nelle prime fasi, quando era esercitata il massimo di pressione conflittuale sull'accusato che, pur di non imbarcarsi in un conflitto regolato dall'autorità pubblica di media-lunga durata, preferiva concludere mediante una forma di patteggiamento che poteva in qualche modo controllare.

L'alto numero di sentenze assolutorie non indica una debolezza dell'apparato giudiziario poiché il processo non perseguiva come unico scopo la punizione del colpevole, ma aspirava a creare una convivenza civile nell'interesse dell'intera collettività. L'elevato numero di assoluzioni era dunque «la spia di una visione funzionale della giustizia come sistema compositivo inteso a mantenere in primo luogo

48. M. Vallerani, *Procedura e giustizia* cit., p. 12 dell'edizione digitale.

	Inquisizioni		Accuse		Inquisizioni su denuncia di parte		Totale
	Assoluzione	Condanna	Assoluzione	Condanna	Assoluzione	Condanna	
Aggressione	2	-	12	9	3	3	29
Ingiuria	1	-	11	13	1	2	28
Furto	3	3	12	2	4	1	25
Reato agrario	-	-	18	3	1	-	22
Altro	1	-	7	1	3	1	13
Debito insoluto	1	-	6	-	2	-	9
Vilipendio al monastero	-	2	1	-	1	1	5
Omicidio	-	4	-	-	-	-	4
Adulterio	1	2	-	-	-	-	3
Danno	-	-	-	-	2	-	2
Incesto	-	1	-	-	-	-	1
Stupro	-	-	-	-	1	-	1
Infrazione norme uso strumenti di misurazione	1	-	-	-	-	-	1
Minaccia	-	-	-	-	1	-	1
Infrazione norme importazione vino	-	-	-	-	-	1	1
Non detto	-	-	1	-	-	-	1
Danni beni comuni	1	-	-	-	-	-	1
Incendio	-	-	1	-	-	-	1
Furto in danno alla comunità	-	-	-	1	-	-	1
Totale	11	12	69	34	19	9	

Tabella 42. *Le sentenze comminate in base alle note apposte al fondo delle cause riportate nei* libri maleficiorum. *In questo caso sono stati contemplati i singoli capi di accusa e non i processi.*

lo “status pacifico”, anche limitando le soddisfazioni della respublica se questo serve a diminuire il numero delle liti»[49].

49. *Ivi.*, pp. 9-12 dell’edizione digitale. Al contrario Alessandra Bassani commenta che

Abbiamo analizzato nel dettaglio il *liber sententiarum* poiché si tratta di un unicum all'interno del corpus di registri ma, come accennato, anche grazie alle semplici note appuntate sui *libri maleficiorum* al fondo dei singoli processi («condepnatus fuit» oppure «absolutus fuit») possiamo osservare nel complesso che il panorama delle sentenze emanate tra il 1324 e il 1394 sostanzialmente rispecchia quello emerso dal singolo registro: da una parte una tendenza all'assoluzione (64%) rispetto alle condanne (36%), dall'altra i reati più sottoposti a sentenza sono ingiuria, aggressione, reati agrari e furti, che si staccano di una buona percentuale rispetto agli altri. In generale, le accuse (66%) superano di netto le inquisizioni *ex officio* (16%) e quelle su denuncia di parte (18%).

	Inquisizioni	**Accuse**	**Inquisizioni su denuncia di parte**	**Totale (per conclusione)**
Assoluzione	12	74	18	99 (64%)
Condanna	11	31	7	55 (36%)
Totale (per procedura)	23 (16%)	103 (66%)	28 (18%)	

Tabella 43. *Le soluzioni delle sentenze in base alle note apposte al fondo delle cause riportate nei* libri maleficiorum. *In questo caso sono stati contemplati i processi.*

La confessione. Mentre in altre realtà cisalpine, come per esempio il vicariato di Torino[50], la confessione di colpa nel corso del processo inquisitorio rappresentava una modalità frequente per giungere all'emissione della sentenza, nel tribunale abbaziale di Susa i casi in cui il reo ammetteva la propria colpevolezza sono una quantità irrisoria. La con-

la sentenza assolutoria a conclusione di una inquisizione era il risultato di «una autocritica che il processo fa a sé stesso», poiché, essendo scopo del processo penale trovare e condannare un colpevole, se colui che era stato processato risulta innocente il processo stesso non consegue il risultato per il quale l'autorità l'aveva posto in essere»: A. Bassani, *Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*, in in A. Bassani, M. Calleri, M. L. Mangini (a cura di), *Liber sententiarum* cit., pp. 175-176.

50. M. Magnani, *Il funzionamento della giustizia* cit., pp. 528-541.

fessione era conveniente al reo in circostanze particolari, ovvero quando un alto numero di testimonianze contrarie all'accusato rendeva difficile a quest'ultimo proporre una difesa basata sulla negazione della colpa, rendendo la confessione l'unica strada percorribile: il contenuto dell'ammissione di colpa andava attentamente modulato, poiché il reo doveva fornire una versione dei fatti che ridimensionasse la propria colpevolezza e difendesse la propria *bona fama*.

Tra le carte segusine, un caso emblematico dell'uso della confessione è offerto dall'inchiesta condotta da Pietro *de Huldrico* di Giaglione: nel novembre 1362 il ministrale inquisì l'uomo per via della «fama publica» e del «clamor» che si erano creati attorno al fatto contestato, ovvero che nel novembre dell'anno precedente Pietro, nella propria casa di Giaglione, aveva violentato «contra leges et canonicas santiones» Giovanna, sua figlia naturale nata da un legittimo matrimonio. Il ministrale ascoltò tredici testimoni che tratteggiarono un quadro ancora più turpe rispetto a quello ricostruito inizialmente: la povera Giovanna, che al momento del processo era andata a vivere dalla zia, aveva infatti parlato personalmente a numerosi compaesani riguardo alle violenze subìte dal padre non solo nel giorno indicato in origine dal ministrale, ma anche in occasioni precedenti, esternando la volontà di voler scappare da Giaglione e dalle angherie del padre. Una vedova raccontò inoltre che più volte Giovanna le aveva mostrato le cosce livide dopo gli stupri perpetrati da Pietro. Per via dell'alto numero di testimonianze contrarie, a Pietro non restava che la confessione spontanea, sperando forse nella clemenza del giudice di fronte al suo gesto: l'uomo tuttavia non cercò di difendersi, limitandosi ad ammettere le proprie colpe, tanto che il giudice alla fine lo condannò alla decapitazione.

La pena capitale. La condanna a morte, decretabile solo mediante una sentenza da parte del giudice, rappresenta una minoranza tra le pene imposte (sette casi)[51], poiché alla maggior parte dei rei fu imposto il pagamento di una somma (*banna condempnata*).

51. Per le condanne a morte cfr. capitolo VI, paragrafo 4.1.

3.3. Le cause concluse per motivi procedurali

La chiusura di un processo poteva essere motivata da fattori o errori dipendenti dalla procedura. Nella maggior parte di questi casi, il notaio non specificò con precisione i motivi per cui il processo si interruppe, appuntando semplicemente che la causa era stata *cancellata* o *cassata*. In una minoranza dei casi, invece, il notaio appone una sintetica e formulare spiegazione.

Le semplici espressioni «non probata», «non procedit» o «non valet» sono difficilmente inquadrabili in schemi rigidi: da una parte i processi che riportano queste note sono sia inquisitori sia accusatori, e dall'altra i testimoni potevano indifferentemente essere stati ascoltati o meno. Potrebbe

	Inquisizioni	**Inquisizioni per denuncia di parte**	**Accuse**	**Totale (per tipo di nota)**	**Esempio**
Altre	12	6	40	58	-
***Cancellata e/o cassata* (senza altre indicazioni)**	4	14	26	44	*Cancellata est de precepto domini abbatis*
non procedit	9	2	31	42	*non procedit et ideo cancellata*
Morte del reo o dell'accusato	4	5	23	32	*mortuus est et ideo cancellata*
non valet	3	1	18	22	*Cassata est quia non valet de precepto L. mistralis*
non probata	-	4	15	19	*non probatur et ideo cancellata*
Il reo non era suddito dell'abate	-	2	5	7	*non sunt manentes monasterii*
Cambio curia	-	1	5	6	*Remissa est ad viam civilem per dominum iudicem*
via ordinaria	1	-	3	4	*Remissa est dicta denuncia quia dictum iudicem per suam sentenciam ad viam ordinariam*
Fuga dell'accusato	-	-	3	3	*Affugit*

Tabella 44. *Le note procedurali.*

trattarsi dunque di insufficienza o di assenza di prove, oppure per altri motivi non meglio precisati[52].

Mentre l'annotazione «mortuus est» indica che il processo terminò a causa del decesso di una delle due parti – non essendo mai indicata l'identità del morto –, più complicato sembra assegnare un significato alla nota «affugit» che, tradotta letteralmente, indicherebbe la fuga dell'accusato. Infatti, non sembra che tale nota corrispondesse a una dichiarazione di contumacia: da una parte la contumacia in altri processi era espressamente indicata, in relazione tra l'altro all'emissione di una sentenza di condanna («condepnatus fuit de contumacia»), dall'altra nei casi di contumacia il denunciato evitava proprio di presentarsi alla curia, mentre nel corso di due fra i tre processi considerati il reo comparì al *bancum iuris* e fu anche interrogato dal ministrale. La scarna nota «affugit» segnala dunque che l'accusato era fuggito, senza però fornire indicazioni riguardo ai provvedimenti presi dalla curia in seguito all'evento.

La giurisdizione mista sulla valle di Susa creava confusioni tra i rustici che dovevano denunciare i loro compaesani al tribunale, oltre al fatto che alcune situazioni fluide, rappresentate dalle persone *extranae* che dimoravano momentaneamente nel territorio valligiano, sfuggivano a definizioni nette e chiare. Nonostante le precauzioni prese dal ministrale con la richiesta al reo di identificarsi come suddito del monastero, alcuni processi accusatori furono annullati dopo che il personale di curia aveva scoperto che S. Giusto in realtà non aveva giurisdizione sui denunciati.

Tra i sette accusati rimessi alla curia sabauda, due abitavano a Susa: nel primo caso si afferma semplicemente che l'accusato «est homo domini comitis», nel secondo emerge nuovamente il problema della mobilità interna alla villa tra sedimi abitativi del conte e quelli dell'abate, poiché si specifica che al tempo del delitto il reo non era suddito del monastero bensì del conte, sottintendendo che avesse

52. Nei registri giudiziari della curia del vicario di Torino l'espressione «non probatum» indicava una sentenza assolutoria emanata in seguito alla difficoltà o all'impossibilità di rintracciare i testimoni, mentre nel caso di S. Giusto – confrontando le note sui *libri maleficiorum* con gli atti del *liber sententiarum* – non sembra esserci un collegamento tra questa formula e l'emissione di una sentenza: M. Magnani, *Il funzionamento della giustizia* cit., p. 523.

cambiato la residenza tra il momento del crimine e quello dell'istituzione della causa («cassata et cancellata de mandato Iacometi Iusti mistralis quia dictus Rondetus dicto tempore non erat homo dicti monasterii Sancti Iusti sed domini comitis Sabaudie»)[53]. In tre processi, invece, nel libello l'accusatore non specificò l'origine del denunciato, ignorando probabilmente tale informazione, facendo presupporre che si trattasse di un uomo che risiedeva a Susa solo momentaneamente e tra l'altro sul feudo comitale[54], mentre Antonio Ruffo che era originario di Cocconato «non fuit repertus homo monasterii»[55]. Nell'ultimo caso, invece, fu un giaglionese a essere oggetto di contesa tra due curie signorili nel 1365, quando S. Giusto deteneva ancora il terzo di quota di giurisdizione su Giaglione[56]: il ministrale abbaziale aveva istruito un'inchiesta contro un suddito dei signori *de Iallono*, ai quali fu poi trasferita la causa dopo aver scoperto l'errore («cassata fuit presens inquisitio de precepto domini abbatis et Vincencii de Iallono cui pertinebat dicta inquisitio»)[57].

Il frazionamento della giurisdizione temporale non era l'unica fonte di confusione tra gli abitanti di Susa in merito al funzionamento della giustizia sul territorio: l'abate di S. Giusto, infatti, era contemporaneamente signore temporale e spirituale e il doppio tribunale abbaziale poteva generare disorientamento nei semplici sudditi riguardo alle competenze tanto *ratione materiae* quanto *ratione personae* di ciascuna curia. Ugualmente le differenze tra il tribunale civile e quello criminale riguardo a determinati reati potevano dare origine a dubbi anche tra il personale di curia. Al tribunale civile furono trasferiti una causa non specificata contro un mompanterese accusato dal curato di Foresto[58] e un processo tra due privati riguardo a un debito non saldato[59].

Due processi a carico del notaio Giovanni Granateri di Susa, forse per via del suo status clericale, furono invece

53. Registro 11, ff. 55r-55v; Registro 43, ff. 42r-42v.
54. Registro 30, foglio sciolto all'interno della coperta, ff. 107r-107v; Registro 43, f. 38r.
55. Registro 48, f. 33r.
56. Per la permuta cfr. *supra*, pp. 76-77.
57. Registro 31, ff. 34v-35r.
58. Registro 46, f. 110r.
59. Registro 38, f. 108r.

trasmesse alla curia spirituale[60], così come una causa iniziata con un'accusa di aggressione sfociata in seguito in un processo più ampio riguardo all'albergamento del priorato di S. Saturnino di Susa, dipendente dalla prevostura d'Oulx: nel 1372 Giovanni Balardi di Avigliana, in base a una concessione del priore di S. Saturnino, si stava occupando del priorato medesimo «cum domibus, rebus et possessionibus ipsius priorati». Martinetto Barralis aveva fatto irruzione nella *domus* del priorato, aveva malmenato il famiglio di Giovanni chiamato *Çuchardus*, rubato le chiavi e infine chiuso fuori dalla *domus* lo stesso *Çuchardus*. Nella sua testimonianza Martinetto Barralis raccontò che effettivamente aveva cacciato il famiglio dal priorato, ritenendo che fosse suo diritto entrare nel priorato: secondo Martinetto infatti i procuratori del priore di S. Saturnino, con l'autorità e il consenso del prevosto di Oulx, avevano affittato a Martinetto «dictas res et posessiones dicti priorati Sancti Saturnini» e Martinetto affermò di poter dimostrare le proprie dichiarazioni presentando alla corte *publica instrumenta*. Probabilmente a questo punto il ministrale, rendendosi conto che il processo iniziava a vertere su chi effettivamente tenesse in albergamento il priorato, preferì trasferire la causa al tribunale spirituale presieduto dall'abate o dal suo vicario[61].

4. Le pene

4.1. Multe, ammende e condanne a morte

La quasi totalità delle punizioni anche per i reati più gravi – compreso l'omicidio – si concretizzava con il pagamento di una somma, diversa a seconda del tipo di reato commesso, definita *bannum*. Nella contabilità abbaziale, su modello dei rotoli sabaudi, le somme versate erano suddivise a seconda della conclusione della causa: i *banna concordata* erano pattuiti in seguito a una composizione tra l'accusato e il ministrale, mentre i *banna condepnata* erano le somme stabilite da una sentenza di colpevolezza emanata dal giudice.

In base agli statuti, la somma del banno comminato al suddito abbaziale non confluiva interamente nelle casse del monastero: per tutta una serie di reati, infatti, un terzo

60. Registro 38, ff. 23r, 26r.

61. Registro 38, f. 55r.

della somma spettava al signore, un terzo all'accusatore e un terzo al comune di Susa. In altri casi, invece, oltre al banno il reo doveva risarcire anche l'accusatore del danno arrecato come per esempio il caso del padrone di animali che hanno danneggiato i campi o le vigne altrui. Tali norme spiegherebbero come mai la somma versata al monastero da parte del reo non corrispondesse in realtà alla totalità della somma che, tramite le note, era comminata all'accusato.

Nel caso il reo non potesse pagare la pena comminatagli, la curia aveva facoltà di pignorargli i beni mobili o immobili o ancora incarcerarlo. Siamo tuttavia poco informati riguardo alla prassi adottata dalla curia in questi casi, poiché le incarcerazioni o i pignoramenti sono descritti tangenzialmente all'interno di altri processi ma non sono mai trascritti in quanto atti a sé stanti.

Il ministrale e il giudice, in base alla condizione del reo, potevano esentarlo dal pagamento della pena «propter paupertatem»: mentre in tre casi[62] la pena fu semplicemente *quitata* o *cancellata*, invece una donna accusata di adulterio, non potendo permettersi di pagare la somma impostale, «promisit ab indo se castam manere»[63]. Nel caso di Susa risulta al momento impossibile determinare le procedure che assegnassero lo status di "povero" a un individuo abitante nel territorio della franchigia di Susa: le scritture giudiziarie non indicano né come avvenisse tale valutazione, né a opera di chi (ufficiali sabaudi, abbaziali o comunali) , né se venissero redatti documenti specifici a supporto di tale riconoscimento. D'altra parte siamo al momento poco informati sulle forme di tassazione a cui erano sottoposti i Segusini, che si trattasse della taglia comitale o di altre tasse abbaziali o comunali[64].

62. Si tratta di un caso di ingiuria, un mancato prestato servizio a fare *gaytum* presso le porte di Susa e un irregolare ingresso notturno nella villa segusina: Registro 24, f. 54v; Registro 30, ff. 73r-73v, Registro 41, f. 24r.

63. Registro 38, f. 90r.

64. Il tema del "valore delle cose e delle persone" è stato recentemente oggetto di studi e convegni, in particolar modo focalizzati (ma non solo) sullo studio delle fonti fiscali, volte a «valutare la situazione patrimoniale dei cittadini per procedere a una distribuzione proporzionale dei carichi fiscali diretti». L'interrogativo che ha mosso autori come Vallerani, Gravela e Mezingher era rappresentato dalla comprensione delle modalità con cui fossero calcolati i valori indicati da queste fonti ma soprattutto cosa questi rappresentassero: M. Vallerani (a cura di), *Valore delle cose e valore delle persone: dall'antichità all'età*

Le pene pecuniarie versate nelle casse del monastero erano registrate nella contabilità abbaziale in forma di rotolo pergamenaceo sotto due voci differenti a seconda del modo in cui era stata comminata la pena: i *banna concordata* erano le multe versate in seguito a un accordo, detto concordia, tra il ministrale e il reo, mentre i *banna condepnata* erano versati in seguito a una sentenza di condanna. I rotoli dei conti, che ricoprono un arco cronologico piuttosto ristretto e discontinuo (1376-1378; 1385-1387; 1389-1390; 1390-1392; 1392-1394), riportano un totale di 227 entrate, così suddivise:

	1376-1378	**1385-1387**	**1389-1390**	**1390-1392**	**1392-1394**
Banna concordata	31	26	29	55	63
Banna concordata in assisiis domini iudicis	-	-	10	-	-
Banna condepnata	6	-	3	4	-
Totale	37	26	42	59	63

Tabella 45. *Le attestazioni delle multe pagate registrare nella contabilità abbaziale*.

Nel rispetto di tutti i dati finora analizzati relativi alla risoluzione delle cause, i *banna concordata* (94%) sono decisamente più numerosi rispetto ai *banna condepnata* (6%) e addirittura in due bienni (1385-1387 e 1392-1394) non fu pagato alcun *bannum condepnatum*.

Il reo non versava subito la somma che gli era stata imposta: il 61% dei *banna* fu pagato entro i due anni rispetto alla conclusione della causa, mentre il restante fu corrisposto con calma negli anni successivi fino a un massimo di sei anni. È però impossibile, senza la serie completa dei conti, indicare con precisione quanti *banna* comminati furono poi effettivamente pagati ed entro quanto tempo: infatti, come si evince grazie a un confronto da una parte tra le date del libello e tra quelle del mandato del ministrale (se presente) nel caso dei *banna concordata*, e dall'altra tra la data del li-

moderna, Viella, Roma 2018 e M. Gravela (a cura di), *Certifying Inequalities*, «Quaderni Storici», CLXI/1 (2020).

bello e quelle della sentenza nel caso dei *banna condepnata*, molto spesso non erano i rustici a pagare in ritardo rispetto alla data di avvio della causa, essendo gli ufficiali giudiziari a provvedere alla conclusione di un processo anche anni dopo l'avvio di quest'ultimo. È probabilmente lo stesso motivo per cui, facendo un confronto tra il registro di sentenze e i rotoli dei conti, risulta che solo sei tra le ventiquattro persone che subirono una condanna riportata nel registro di sentenze pagarono i *banna* nei conti superstiti.

Causa	Data libello	Data sentenza (Registro 47)	Data pagamento (biennio)
Registro 46, ff. 11r-11v	1378-02-23	1378-12-15	1376-1378
Registro 54, ff. 139r	1389-05-25	1389-08-14	1389-1390
Registro 54, ff. 195r-195v	1391-08-23	Non detto	1390-1392
Registro 54, ff. 36r	1386-06-19	1389-08-13	1389-1390
Registro 54, ff. 125r	1389-01-23	1391-09-07	1390-1392
Registro 54, ff. 97r-97v	1388-07-12	1391-09-09	1390-1392

Tabella 46. *I tempi della giustizia: dal libello al pagamento del banna.*

Rare sono le pene di natura non pecuniaria, consistenti per lo più nella confisca delle merci abusivamente importate o esportate o vendute senza osservanza della disciplina in materia. Le pene corporali invece erano previste esplicitamente dagli statuti solo nel caso in cui, per il reato di bestemmia, il reo non volesse o non fosse in grado di adempiere al pagamento della pena pecuniaria e consistevano nell'immersione nell'acqua della Dora[65]. Rispetto alla castellania sabauda, la cui contabilità attesta in maniera più frequente punizioni di tipo corporale come amputazioni di

65. *Statuti di Susa*, cap. 2. Anche in altre parti d'Europa le pene per la blasfemia assumevano una dimensione collettiva e rappresentavano una purificazione simbolica (immersione in acqua, corbellatura oppure innaffiamento): L. Otis, *Une contribution à l'étude du blasphème au bas Moyen Âge*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa, Atti del convegno di Varenna, 2-15 giugno 1979*, Giuffrè, Milano 1980, pp. 214-215.

piedi, naso e orecchie, i ministrali abbaziali – almeno dalla lettura delle annotazioni – non infersero mai ai rei questo genere di punizione[66]. Solo nel caso della sentenza emessa contro Martino *de Argenta* di Falcemagna il giudice specificò che il condannato, qualora non avesse potuto assolvere al pagamento della somma imposta, sarebbe stato condannato all'amputazione del piede destro[67].

La pena capitale invece fu imposta a otto persone nel corso di sette processi. Il lungo abbaziato di Martino Giusti si contraddistinse per diverse condanne a morte: nel corso di otto mesi del 1328, appena insediato l'abate, il giudice ordinò l'impiccagione di tre ladri[68]. Nel 1362 fu invece decapitato Pietro *de Hudrico* di Giaglione dopo che l'uomo aveva confessato di aver violentato ripetutamente la propria stessa figlia[69]. La stessa sorte subì Francesca, moglie di Giovanni Beçonis detto *Bagide* di Susa, nel 1383: purtroppo le carte del processo sono in gran parte illeggibili a causa dei danni causati dall'acqua, ma risulta comprensibile che la donna avesse ucciso il proprio genero somministrandogli un veleno[70]. Ancora più scabrosa risulta la storia delle due frassineresi Guglielma, moglie di Giacomo di Croso, e di sua figlia Giovanetta, vedova di Giovanni Pasquareti, prima imprigionate nel *castrum Capriarum* e poi impiccate a Susa nel luglio del 1380. Le due donne infatti si erano macchiate di numerosi crimini: entrambe, seppur sposate, avevano avuto una relazione con il curato di Frassinere, compiendo i delitti di adulterio e incesto, e avevano ucciso in fasce tre dei cinque bambini nati dalla relazione tra Giovanetta e il curato[71]. I crimini più gravi che portarono i giudici a propendere per la condanna a morte erano per la maggior parte omicidi legati alla sfera familiare e sessuale: altri omi-

66. Nel 1406 una donna detta Bilia, accusata di adulterio e di furto sacrilego di alcuni beni della chiesa di Caprie, fu condannata a essere rasata, frustata e trascinata fino al confine della castellania di Capire per poi essere bandita per sempre dalle terre sotto il dominio di S. Giusto sotto pena del rogo: G. Chiarle, *Personaggi e storie di vita* cit., pp. 95-100; Id., *L'amministrazione della giustizia* cit., p. 154.

67. Registro 18, ff. 87r-90r.

68. Registro 6, ff. 4v-6v, foglio sciolto tra ff. 9v-10r, 10r-11r, 27r-29r.

69. Registro 30, ff. 62r-65r.

70. Registro 41, ff. 124r-127r.

71. Registro 48, ff. 35r-40r.

cidi compiuti nel corso del secolo furono infatti puniti con il semplice pagamento di un'ammenda[72].

L'attestazione dell'avvenuta esecuzione era riportata in seguito alla sentenza: il notaio, presente all'esecuzione, riportava quale pena capitale fosse stata inflitta (due decapitazioni e sei impiccagioni), chi aveva materialmente eseguito la condanna (generalmente il ministrale), il luogo dell'esecuzione (le forche site al ponte di S. Marcellino)[73] e i nomi dei testimoni più rilevanti presenti alla condanna a morte.

4.2. La prigione

Gli statuti non prevedevano ufficialmente pene detentive, ma che sin dagli anni Settanta del Duecento il monastero S. Giusto fosse provvisto di un carcere e che ne facesse uso è attestato indirettamente dal testo di alcune cause. Il carcere del monastero era posto all'interno del palazzo abbaziale di S. Andrea, sito poco fuori le mura nella contrada di Fuori Porta, manifestazione emblematica del potere detenuto dall'abate.

In generale, nel tardo medioevo la carcerazione rappresentava un'alternativa al pagamento di multe e ammende, oppure a complemento di queste come le pene corporali. In prigione erano rinchiusi tanto i debitori, portati in carcere su istanza dei loro creditori, quanto i *capti ex maleficii* ovvero ladri, omicidi, incendiari, falsari, diffamatori, ingiuriatori, bestemmiatori, stupratori, bigami, adùlteri, giocatori d'azzardo, ubriachi, folli e altra gente molesta e violenta, rinchiusi in prigione in attesa di una condanna, per scontare una punizione, oppure per motivi preventivi se ritenuti pericolosi per il resto della collettività[74].

Le condizioni interne alla prigione non erano tra le più favorevoli per i detenuti: oltre alla privazione di libertà, generalmente ai prigionieri era dato poco cibo ed erano costretti a dormire per terra. Giovanni Rebelle di Susa, condannato nel 1347 per una lunga serie di delitti, l'anno successivo risulta essere legato «a ceppo et ferris» nelle

72. Cfr. capitolo VII, paragrafo 2.2.

73. Cfr. capitolo V, paragrafo 2.2.1

74. M. Gazzini, *Storie di vita e di malavita: criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del Medioevo*, Firenze University Press, Firenze 2007, pp. 12-13, p. 21; cfr. inoltre G. Geltner, *La prigione medievale. Una storia sociale*, Viella, Roma 2012.

carceri del monastero e alcune persone, garantendo sotto l'obbligazione dei loro beni che Giovanni non sarebbe fuggito, ottennero dal ministrale abbaziale che Giovanni fosse almeno liberato dai ceppi. Un'ulteriore nota, redatta nella *camera* del carcere, informa che Giovanni, dopo aver giurato di non scappare, fu così liberato dai ceppi e dai ferri per opera dei famigli del monastero[75].

Era pertanto inevitabile tentare la fuga e gli stessi monaci di S. Giusto, probabilmente impietositi dalle dure condizioni a cui erano sottoposti i detenuti, si resero complici di ben due evasioni. Le evasioni carcerarie erano frequenti anche a causa della relativa accessibilità delle prigioni[76]: non solo i prigionieri potevano muoversi in casi eccezionali, ma all'interno delle prigioni entravano procuratori, familiari, ufficiali pubblici e monaci. Per esempio nel 1328 il ladro Umberto Brunceri di Mompantero, dopo essere evaso dal carcere segusino, era stato ricatturato nel Delfinato e poi condannato a morte[77].

Nel 1373, in occasione di una collaborazione tra la curia sabauda e quella abbaziale[78], durante una ronda notturna per la villa segusina il vicecastellano sabaudo Girard Robert aveva catturato Stefano Polleti di Susa, credendolo responsabile di alcuni furti commessi a Susa nei giorni precedenti. Il vicecastellano, dopo aver appreso che si trattava di un suddito del monastero, aveva portato Stefano nel palazzo abbaziale dove lo «recluxit in turre dicti palacii, in solario in quo est gabia sive carcer gabie ipsius abbacie», imponendogli di non uscire senza licenza del giudice o del ministrale abbaziale finché non si fossero trovati i colpevoli dei furti ma Stefano, in vilipendio della curia, era fuggito. Una volta interrogato, Stefano rivelò di essere stato liberato da un monaco di S. Giusto, *frater* Bartolomeo da Villa Franca, che l'aveva fatto scendere dal solaio fin nel palazzo abbaziale dove Stefano «iacuit illa nocte et inde non exivit usque die dominica sequenti quam die dominus Petrus de Muris

75. Registro 18, ff. 62r-62v.

76. Nel 1374 tre prigionieri fuggirono dal carcere della castellania abbaziale di Caprie: G. Chiarle, *L'amministrazione della giustizia* cit., p. 150.

77. Registro 6, ff. 27r-29r.

78. Registro 38, f. 158r.

iudex dicti monasterii ipsum qui loquitur de dicto palacio licenciavit et relaxavit ut dicit».

Nello stesso anno[79], Giovanni Pascaleti di Gorreto, accusato di aver tagliato alcune piante dalla vigna di un compaesano, fu condotto dai due nunzi del monastero Giovanni da Mattie e Giacomo Crosseti nel palazzo abbaziale, dove fu «incarceratus in gabia dicti palacii donec fecisse super predictis iusticie complementum», evadendo la notte stessa. Riguardo alla grave vicenda, furono interrogati i tre nunzi del monastero: Giovanni da Mattie confermò di aver condotto Giovanni nella *gabia*, chiudendola a chiave, mentre gli altri nunzi testimoniarono di aver sempre richiuso a chiave la *gabia* ogni volta che avevano portato cibo al prigioniero. Dopo qualche giorno fu interrogato il fuggitivo Giovanni, evidentemente ricatturato: egli raccontò che per la fuga aveva ricevuto l'aiuto di due monaci di S. Giusto, *frater* Bartolomeo da Villa Franca e *frater* Pierre da Grézy-sur-Isère, mentre sulla soglia del palazzo il monaco sacrista gli aveva offerto da mangiare e da bere.

Il carcere fu teatro di alcune aggressioni denunciate presso la curia. Gilberto da Gorçano di Susa, accusato inizialmente per aver insultato e aggredito ripetutamente il ministrale abbaziale Moruello Ferrandi nel 1366[80], una volta davanti al *bancum iuris* del monastero fu preso in custodia dai nunzi che avevano portato al palazzo abbaziale per rinchiuderlo nel carcere ma, giunti presso la *gabia*, Gilberto aveva aggredito nuovamente il ministrale. Nel 1388, invece, il ministrale avviò un'inquisizione contro il *basterius* segusino per vilipendio nei confronti dell'abate: infatti l'uomo, dopo aver testimoniato in un'altra causa presso la curia, si era recato a Oulx lamentandosi che l'abate di S. Giusto e i suoi famigli lo avevano costretto a testimoniare e che l'avevano incarcerato ingiustamente[81]. Infine nel 1391 il ministrale inquisì Ugonetto Borelli detto *de Crotta* di Susa poiché i famigli della curia abbaziale, che stavano conducendo tale Giovanni de Crotta al carcere sito nel palazzo abbaziale per alcuni delitti da lui commessi, avevano denunciato che

79. Registro 38, f. 168v.
80. Registro 31, ff. 105r-108r.
81. Registro 54, ff. 89r-90r.

Ugonetto, dopo essersi affiancato furtivamente ai famigli, si era introdotto nel carcere dove aveva picchiato Giovanni[82].

Come si nota dagli esempi, il carcere di S. Giusto compare solo incidentalmente all'interno dei registri: come luogo in cui era stato commesso un crimine, oppure come luogo da cui evadono i criminali in vilipendio alla giurisdizione abbaziale, anche se in precedenza non era stato riportato tra le carte dei registri che qualcuno fosse stato incarcerato. All'interno delle carte giudiziarie non sono mai esplicitati i motivi per cui le persone erano rinchiuse nella prigione, ma evidentemente era una prassi: al momento non possiamo sapere se tali indicazioni fossero riportate su documenti non tràditi oppure se non fossero proprio registrate in forma scritta. Inoltre, mentre la contabilità della castellania sabauda di Susa riporta le spese sostenute per il mantenimento dei prigionieri all'interno del castello dei Savoia, nei pochi conti superstiti della ministralia di Susa non sono annotate spese di questo genere.

82. Registro 54, f. 187v.

VII. I sudditi e il tribunale: reati e conflitti

L'ultimo capitolo, di natura più narrativa rispetto al precedente, vuole descrivere i reati che il tribunale di S. Giusto perseguiva autonomamente o che giudicava in base alle denunce dei suoi sudditi, raggruppandoli in alcuni casi in base alla formulazione dell'accusa (per esempio l'aggressione o i delitti a sfondo sessuale) e in altri preferendo riunire cause che, pur essendo basate su capi d'accusa diversi tra loro, sono però accumunate da un tema specifico (come la disobbedienza agli ufficiali di curia).

In questa prospettiva si cercherà di porre in rilievo il rapporto dei sudditi con l'autorità giudiziaria, intendendo con ciò tanto le modalità e i motivi per cui i rustici ricorrevano alla curia, quanto il rispetto o lo spregio che dimostravano nei confronti del potere signorile dell'abate, rappresentato dalle persone dei suoi ufficiali.

Sfondo comune a tutto il capitolo sono le sfumature che aveva assunto il rapporto tra la curia temporale di S. Giusto e quella della castellania sabauda: da una parte la prassi ordinaria che si era creata per la gestione della giustizia in una villa a giurisdizione mista, dall'altra i modi in cui gli stessi rustici vivevano e interpretavano questo intreccio di tribunali, ufficiali e poteri.

1. I conflitti contro l'autorità

1.1. L'esercizio del diritto come campo di tensione

1.1.1 Scontri e collaborazioni tra gli ufficiali delle curie

Nella prima parte della ricerca sono state analizzate le tensioni che caratterizzavano il rapporto tra la curia abbaziale e quella sabauda, insieme alla particolare forma scritta che il dialogo tra le due autorità supreme aveva assunto, ovvero una lettera patente emessa dal conte di Savoia o dai suoi *consilia* in risposta a una supplica sporta dall'abate di S. Giusto. Nati a livello locale tra gli ufficiali dei due signori, tali conflitti risultavano talmente gravi da essere portati all'attenzione prima dell'abate e poi del conte. Anche se la contemporanea presenza di due tribunali temporali all'interno della medesima villa creava difficoltà a livello quotidiano, non tutte erano presentate alle due autorità supreme: la maggior parte delle frizioni, attestate indirettamente all'interno dei registri giudiziari o al contrario oggetto principale di alcune cause, trovavano soluzione direttamente presso i *banca* dei tribunali. La conflittualità tra le due curie assumeva molteplici sfaccettature: non solo gli ufficiali cercavano di prevalere su quelli dell'altro tribunale, catturandone o giudicandone i sudditi, ma in primis i rustici giocavano – ingenuamente o meno – sull'ambiguità data dalla giurisdizione a macchia di leopardo espressa casa per casa[1].

Le carte giudiziarie di S. Giusto, tuttavia, testimoniano anche episodi di collaborazione tra i castellani sabaudi e i ministrali abbaziali. Per esempio nell'autunno 1365 Pietro, famiglio del castellano sabaudo di Susa, nel corso della ronda notturna in occasione della festa di S. Maria, vedendo che tale Amedeo da Burget in Moriana portava con sé un *gladium* oltre la misura consentita, cercò di sequestrarglielo. Il calzolaio Giacomo Borelli, che era in compagnia di Amedeo, prima accusò il nunzio di effettuare un sequestro illecito poi, dopo aver strappato di mano il *gladium* al famiglio sabaudo, scappò via. Pietro, dopo aver inseguito e catturato Giacomo, lo condusse al castello di Susa detenendolo per l'*excessus* commesso, ignorando tuttavia che Giacomo fosse manente del monastero. Giacomo, probabilmente dal carcere – luogo meno blindato di quanto si potrebbe im-

1. Cfr. capitolo II, paragrafo 4.2.

maginare[2] – riuscì a parlare con un proprio famiglio ordinandogli di sobillare la popolazione locale per via di quella che, secondo Giacomo, era una ingiustizia. Eseguendo gli ordini di Giacomo, il famiglio andò per le strade di Susa urlando «fora! fora!» e creando ostilità nella popolazione verso i famigli del conte[3]. Dopo aver scoperto l'equivoco, Giacomo fu affidato dagli ufficiali comitali al tribunale del proprio signore, ovvero l'abate.

Un episodio simile accadde nel 1373: durante un'altra ronda notturna per la villa segusina il vicecastellano sabaudo Girard Robert aveva catturato Stefano Polleti di Susa, credendolo responsabile di alcuni furti commessi nella villa. Girard, dopo aver appreso che Stefano era suddito del monastero, lo aveva rinchiuso nel carcere sito nella torre del palazzo dell'abate, imponendogli di non uscire senza licenza degli ufficiali abbaziali. Stefano, in vilipendio della curia, era tuttavia riuscito a fuggire grazie all'aiuto di due monaci di S. Giusto[4].

Nello stesso anno un secondo malinteso sorse tra il personale delle due corti per via del rustico Gonterio Marchisie, accusato insieme ai figli per il furto e il trasporto illecito dei pali dal battifolle della villa di Susa[5]. Dopo l'interrogatorio e la fideiussione degli accusati, Gonterio riportò al ministrale abbaziale che gli ufficiali del tribunale sabaudo avevano intenzione di avviare un'inchiesta contro di lui con la medesima accusa. Si presentò così al *bancum iuris* dell'abbazia Tommasetto Gregori, ministrale della curia comitale, raccontando che in un primo momento, sospettando che Gonterio fosse responsabile del furto, lo aveva minacciato dicendo «aut tu invenies quis cepit dictum tornafollum aut ego dicam quod tu cepisti eum» senza alcuna intenzione di scavalcare l'autorità abbaziale. Tommasetto, a conclusione della sua testimonianza, riferì che dopo attente ricerche aveva ritrovato le travi sottratte al battifolle, contribuendo così all'assoluzione dei tre accusati.

Anche se le carte giudiziarie attestano episodi di concordia, non mancarono momenti di conflittualità tra gli ufficiali

2. Cfr. capitolo VI, paragrafo 4.2.
3. Registro 31, ff. 40r-41r.
4. Registro 38, ff. 158r.
5. Registro 38, ff. 169r-170r.

dei due tribunali. Lo scontro più violento tra i rappresentanti dei due poteri, che avvenne negli anni Trenta del secolo XIV, vide come protagonisti da una parte due famigli del castellano sabaudo e dall'altra un monaco di S. Giusto: si tratta di una causa avviata contro il priore claustrale del monastero per aggressione ai danni di alcuni ufficiali della castellania sabauda ma le testimonianze raccontano l'esistenza, sottesa a uno scambio di insulti e di spinte, di un conflitto tra poteri a livello più ampio. Nel 1336, su denuncia dei famigli del castellano sabaudo Pietro *de Frania* e Giovanni *de Nyot*, presso la curia di S. Giusto fu intentata un'inquisizione contro Macario, il priore claustrale del monastero[6]. Secondo il libello, formulato in base al racconto fornito dai famigli del castellano, all'interno della chiesa di S. Giusto il monaco avrebbe spintonato e fatto cadere rovinosamente per terra i due uomini senza motivazione apparente. I famigli, ritenendo il gesto una grave ingiuria tanto nei loro confronti quanto verso il conte di Savoia, chiedevano all'abate di punire il priore in maniera adeguata, portando così l'abate a istituire un processo.

L'interrogatorio del priore descrisse però uno scenario più complesso rispetto a quello tratteggiato dai famigli: il monaco Macario, senza fornire ulteriori spiegazioni sull'identità dell'uomo, iniziò il racconto dicendo che una domenica tale *Roddetus de Lossona* era entrato nel campanile della chiesa di S. Giusto, evidentemente per scappare alla cattura da parte degli sgherri del conte. Poco dopo, questi ultimi erano entrati nella chiesa sistemandosi davanti alla porta del campanile per fermare un'eventuale fuga di *Roddetus*. Non essendo consueto che all'interno della chiesa avvenissero questi soprusi, il priore Macario aveva chiesto ai due famigli di uscire e di aspettare all'esterno, ricevendo insulti come risposta. L'indomani, in presenza di tale Enrico Giusti, i due famigli avevano minacciato il priore, mentre due giorni dopo il famiglio sabaudo Giovanni era entrato nel monastero fino alla camera del priore Macario, dove lo aveva assalito con un coltello, provocandogli ferite alla testa e alle mani, intimando poi al priore di tacere riguardo alla violenza subita.

Dopo Macario furono ascoltati numerosi testimoni, tra

6. Registro 7, ff. 82v-85r. Macario è attestato come priore tra il 1317 e il 1341.

cui alcuni monaci: i *fratres* Pietro Ruffi, Ugonetto Barralis ed Henri de La Rochette, presenti nella chiesa di S. Giusto, confermarono di aver assistito prima all'arrivo dei famigli sabaudi, poi alle richieste di Macario di andare via e infine agli insulti da parte dei famigli, ma nessuno di loro aveva visto il priore spingere i due uomini. La versione di Macario fu suffragata anche da altri tre testimoni, che si trovavano nella chiesa al momento del diverbio, e infine Enrico Giusti confermò che i due famigli avevano minacciato il priore in sua presenza.

Non sappiamo come finì la causa, poiché il testo s'interrompe dopo le testimonianze, ma l'episodio attesta un attrito tra le due giurisdizioni, nonostante in questo caso quella abbaziale fosse rappresentata non da un ufficiale del tribunale, bensì da un monaco. Benché non sia esplicitato se Macario avesse impedito che i famigli sostassero all'interno della chiesa in quanto luogo sacro, in quanto sede del potere abbaziale o entrambi, nel suo interrogatorio il priore rimarca più volte come tale gesto da parte dei famigli comitali "non fosse consueto", riferendosi non solo a una tradizione che probabilmente non voleva ingerenze degli ufficiali sabaudi all'interno degli edifici sacri di S. Giusto, ma sottolineando anche la volontà di non creare un pericoloso precedente che avrebbe visto gli ufficiali del conte accedere liberamente alla chiesa di S. Giusto per esercitare il potere giudiziario. I famigli del castellano sabaudo, secondo i racconti del monaco, reagirono in maniera violenta all'opposizione da parte del priore, probabilmente ritenendola sia illegittima sia umiliante, tanto da richiedere una violenta vendetta nei confronti del priore: i gesti compiuti dai famigli indicano la volontà di prevaricare con la forza non solo il monaco, ma anche il potere che egli rappresentava.

1.1.2. L'illecito trasferimento di giurisdizione

Nel corso del Trecento i ministrali di S. Giusto si occuparono sistematicamente di indagare e punire coloro che avevano denunciato un suddito abbaziale presso la curia della castellania sabauda di Susa. L'accusa era generalmente formulata con gravi toni: «ussurpando iurisdicione dicti monasterii et alteri domino eam atribuendo in grave preiudicium ipsius monasterii», o ancora «in grande dapnum et iniuriam et diminutionem iuris et honoris dicti monasterii» o infine

«in grande dapnum, diminutionem et preiudicium dominationis et iurisdicionis supradicti monasterii et officialium eiusdem trahendo totaliter dominationem et segnoriam ipsius monasterii extraneam iurisdicionem absque aliqua causa precedente».

Purtroppo la maggior parte della cause termina prima dell'interrogatorio del reo, privandoci di una parte essenziale del processo: la testimonianza dell'inquisito, infatti, avrebbe permesso di comprendere come i rustici concepissero e vivessero nel quotidiano la giurisdizione mista della villa di Susa. Il macellaio Udino Fea, originario di Piossasco, fu inquisito nel 1373 dal viceministrale e poi condannato al pagamento di una multa per aver fatto citare un fabbro segusino, manente e suddito del monastero, dal manderio della curia sabauda[7]. Nel novembre del 1383 il ministrale inquisì i segusini Margherita vedova di Giovanni Bataglardi e Pietro Mercerio, poiché Pietro aveva rubato una certa quantità di *mercerie* dal banco di Margherita ma quest'ultima, pur sapendo che Pietro era manente e suddito del monastero ovvero dell'elemosineria, lo aveva denunciato alla curia del conte[8]. Infine nel 1390 il suddito abbaziale Pietro Lort denunciò due uomini che, oltre ad averlo fatto convocare presso la curia della castellania sabauda di Susa, lo avevano fatto scomunicare presso il tribunale spirituale di S. Maria Maggiore, sottintendendo che il signore temporale e spirituale di Pietro fosse in realtà l'abate di S. Giusto[9].

Solo nel corso di due inquisizioni furono interrogati gli accusati. Il 9 novembre 1378 Pietro de Rivo detto *de Burgeto*, calzolaio di Susa, fu inquisito poiché quello stesso giorno aveva denunciato Tommasetto Polleti di Mattie alla curia comitale e aveva fatto sequestrare dagli ufficiali sabaudi alcuni beni di Tommasetto, pur sapendo che il monastero di S. Giusto esercitava «omnimodam iurisdicionem» sul villaggio di Mattie. Una volta interrogato, Pietro spiegò che aveva interpellato gli ufficiali del tribunale sabaudo «non credens aliquid offendere seu preiudicare iuri dicti monasterii, quia nesciebat sed totaliter ignorabat dictum

7. Registro 38, f. 172v.
8. Registro 51, f. 65r.
9. Registro 54, f. 173r.

monasterium habere iurisdicionem Secusie in hominibus loci Mathiarum»[10]. L'anno successivo il ministrale avviò una causa contro il macellaio Udino Fea il quale, pur sapendo di essere suddito del monastero, si era presentato alla curia di conte di Savoia e aveva accettato una condanna pronunciata dal giudice sabaudo[11]. Udino, nel corso dell'interrogatorio, ammise di essere andato presso la curia sabauda per riscattare una cavalla di sua proprietà, sequestrata dagli ufficiali sabaudi su indicazione di un altro uomo. Se nel primo caso il reo giustificò il proprio gesto ammettendo di non essere a conoscenza del funzionamento giurisdizionale della valle di Susa, nel secondo il macellaio Udino – inquisito non per aver denunciato qualcun altro presso la curia comitale, ma per essersi fatto giudicare egli stesso presso il tribunale sbagliato – propose un'argomentazione concreta, indipendente da eventuali conflitti giurisdizionali, cioè il recupero di un animale sequestrato dal tribunale sabaudo.

Nonostante la curia di S. Giusto non abbia preso provvedimenti specifici a tal riguardo, anche il caso di Rosa, moglie di Andrea *de Pereiro*, mostra come i rustici concepissero in maniera confusa l'esistenza di due diversi tribunali tra le mura segusine. La donna aveva querelato Giovanni Vottero per averle tirato un pugno in pieno viso e, immediatamente dopo il libello, il notaio riportò che Rosa aveva minacciato il ministrale dicendogli: «Si vos non facitis michi ius de ista qui conqueritur de me minus iuste, ego recurram ad aliam curiam domini comitis!»[12]. Giovanni pagò un *bannum* per aver malmenato la donna, ma null'altro viene detto riguardo a eventuali disposizioni contro Rosa per la sua dichiarazione. Sembra evidente che Rosa non avesse chiaro il funziomento parallelo delle due corti temporali segusine, ciascuna dipendente da un'autorità diversa: per la donna la curia del conte era semplicemente un altro tribunale o piuttosto un tribunale gerarchicamente superiore a cui rivolgersi per ottenere la giustizia richiesta.

Più frequentemente accadeva che nel corso di accuse private tra rustici il ministrale, venuto a conoscenza del fat-

10. Registro 46, f. 64r.
11. Registro 48, f. 25r.
12. Registro 35, f. 179r.

to che l'attore avesse avviato in precedenza la medesima causa presso la curia della castellania sabauda, iniziasse a sua volta un processo inquisitorio contro l'attore. In alcuni casi, invece, semplicemente all'interno del testo della causa il notaio segnala che vi era stata una sorta di interferenza tra le due corti senza che fosse avviato in parallelo un secondo processo. Nell'estate 1348, nel corso di una causa presieduta dal giudice Martino Giusti contro Martino *de Argenta* di Falcemagna, accusato di aver avuto rapporti carnali con sua cognata[13], emerse che la moglie di Martino, Agnese, si era rivolta in precedenza al vicecastellano sabaudo accordandosi per i crimini commessi dal marito. La motivazione riportata da Agnese per giustificare il ricorso alla curia sabauda era in realtà doppiamente fallace poiché la donna sosteneva che il feudo dove era stato commesso il crimine, il paese di Falcemagna, fosse di pertinenza del conte: tuttavia da una parte in valle di Susa per giudicare un crimine non prevaleva il criterio spaziale bensì quello personale (ovvero, ciascun signore giudicava i propri sudditi indipendentemente dal luogo in cui fosse stato commesso il crimine)[14], dall'altra secondo i termini della permuta del 1307 con i conti di Savoia[15] il territorio del villaggio di Falcemagna e i suoi abitanti rientravano totalmente sotto la giurisdizione abbaziale quindi, anche nel caso in cui fosse prevalso un criterio spaziale, il ragionamento di Agnese non avrebbero poggiato su basi veritiere. Tuttavia, mentre nel registro è presente la sentenza emessa dal giudice contro Martino per i crimini sessuali da lui commessi, null'altro viene detto riguardo ad Agnese che, nell'interrogatorio, si limitò a confermare le sue azioni presso la curia comitale.

Nel 1354 Bartolomeo Garneri, detto "Pane e Acqua" di Susa denunciò al tribunale abbaziale il suo compaesano Giacomo de Losana detto *Chavalerium*, manente dell'elemosineria di S. Giusto, per aggressione fisica e verbale[16]. Nel corso del processo il viceministrale avviò *ex officio* una seconda causa contro lo stesso Giacomo, che nei giorni precedenti aveva denunciato per aggressione Bartolomeo, anch'egli

13. Registro 18, ff. 87r-90r.
14. Cfr. *supra*, pp. 126-127.
15. Cfr. *supra*, p. 74.
16. Registro 24, ff. 36r-36v.

suddito dell'elemosineria, alla curia sabauda. Già dal libello era emerso che Bartolomeo alloggiava («faciat omnimodam mansionem») nella stessa casa di Giacomo, a sua volta suddito dell'abate, rendendo il gesto di Giacomo – ovvero denunciare Bartolomeo al tribunale comitale – ingiustificabile, poiché all'interno della villa a giurisdizione mista di Susa la casa era l'elemento che distingueva i sudditi del conte da quelli dell'abate[17]. Nell'interrogatorio Giacomo ammise di essere suddito dell'elemosineria e che il suo *dominus* era Humbert, il monaco elemosinario, poiché la sua casa si trovava nella contrada Fuori Porta «super feudo ipsius elemosinarie». Dopo che il ministrale lo incalzò chiedendogli se sapesse su quale feudo abitasse Bartolomeo, Giacomo prima cambiò argomento raccontando di essere andato presso la curia sabauda in quanto *male informatus*, poi fu costretto ad ammettere di sapere che la casa dove alloggiava Bartolomeo si trovava nel feudo dell'elemosineria, trattandosi della propria abitazione. Nonostante il testo della causa sia barrato, sono assenti note relative alla punizione inflitta a Giacomo.

Guglielmo *de Trogis* di Susa e il suo compaesano Giovanni Buesi, calzolaio, nel gennaio 1370 si presentarono insieme al *bancum iuris* del monastero per denunciarsi a vicenda: Guglielmo accusò per primo Giovanni, raccontando che questi aveva fatto irruzione nell'abitazione di Guglielmo e l'aveva malmenato, poi fu Giovanni a denunciare Guglielmo con una versione rovesciata dell'episodio, raccontando cioè che mentre Giovanni stava passeggiando per strada Guglielmo era uscito di casa e aveva forato la sua giacca con un *dardum*. Subito dopo il libello di questa seconda causa, il notaio riporta che inizialmente Guglielmo aveva denunciato Giovanni Buesi alla curia del castellano sabaudo, pur sapendo che in realtà Giovanni era suddito dell'abate. Nell'interrogatorio, Guglielmo dichiarò semplicemente che si era rivolto prima al tribunale sabaudo pensando che Giovanni fosse manente del conte e non del monastero[18].

A seguito della denuncia di Antonio Rufi, originario di Cocconato, contro Tommaso Vair di Susa per aggressione, nel 1379 il ministrale avviò un'inchiesta *ex officio* contro To-

17. Cfr. capitolo II, paragrafo 4.2.
18. Registro 35, f. 176r.

masso poiché quest'ultimo, pur sapendo che Antonio Rufi «habitantem Secusie fore hominem manentem et subdictum dicti monasterii Sancti Iusti», lo aveva denunciato alla curia della castellania sabauda. La causa fu *cassata et cancellata* per precetto del monaco elemosinario il 23 dicembre[19].

Da altre cause emerge un'ulteriore differenziazione giurisdizionale che vigeva all'interno della villa di Susa: i *familiares* dell'abate godevano di uno status giurisdizionale particolare poiché, indipendentemente dalla loro abitazione, era consuetudine che nel luogo di Susa i famigli dell'abate rispondessero direttamente alla sua giurisdizione, probabilmente in base al diploma di Corrado II che prevedeva che l'abate potesse giudicare i suoi *famuli*[20]. Per esempio, nel registro di ricognizioni posto in essere dagli ufficiali sabaudi nel 1365 si specifica che Giovanni Buesi detto "da Mattie", nunzio del monastero di S. Giusto, non era suddito del conte di Savoia anche se la casa in cui abitava si trovava nel feudo comitale, con l'aggiunta che Giovanni, finché fosse stato manderio della curia abbaziale, sarebbe stato di conseguenza suddito del monastero di S. Giusto[21].

La complicata giurisdizione casa per casa, intrecciata per lo più con lo status dei singoli individui, generava ulteriore confusione tra i rustici riguardo a quale corte rivolgersi per denunciare i propri compaesani. Nel maggio 1356 Antonio Viceconte di Villar Focchiardo *Secusie commorans*, uomo del monastero, fu indagato su denuncia di Giovanni Yno, notaio della curia abbaziale, poiché quello stesso giorno Antonio, davanti alla casa di Giovanni sita in *ruata prepositi*, aveva prima insultato il notaio e poi lo aveva minacciato, ponendo le mani sul proprio coltello e puntando le dita verso gli occhi del notaio. Inoltre Antonio si era recato presso la curia del conte facendo citare Giovanni, pur sapendo che Giovanni era *manens et familaris* del monastero. Sfortunatamente, non è riportata la testimonianza del reo né è indicata una risoluzione della causa[22].

19. Registro 48, f. 32r

20. *MGH*, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, IV, pp. 349, 407, doc. CCLIV, CCLXXXIX e C. Cipolla, *Le più antiche carte* cit., pp. 84-90, doc. IV.

21. Cfr. *supra*, p. 108.

22. Registro 24, ff. 97r-98r.

Mentre nel caso di Giovanni Yno all'interno del libello si sottolinea semplicemente che il notaio fosse *manens et familaris* del monastero, nel caso di un altro processo si specificò invece che un nunzio del monastero abitava proprio presso i locali dell'abbazia. Nel 1388 infatti il ministrale di S. Giusto, su denuncia del famiglio dell'abate Benedetto Vacheri, intentò un processo contro Giacomo Pellicceri e Guglielmetto *Sartor* di Susa che avevano fatto sequestrare dal nunzio del tribunale sabaudo alcuni beni di Benedetto per un debito insoluto. L'inquisizione si basava sul fatto che Benedetto, nunzio del monastero, abitava con l'abate, il quale aveva giurisdizione sul suo famiglio in ogni genere di causa[23]. Nel testo del libello si specifica che Benedetto Vacheri era famiglio e nunzio dell'abate già da lungo tempo, «et se et opera sua locavit eidem domino abbati per unum annum proximum nunc venturum». Nel corso della testimonianza fornita, Giacomo Pellicceri raccontò che insieme a Guglielmetto aveva contattato in prima istanza un altro nunzio della curia monastica, ovvero Eustachio Eusebi, affinché sequestrasse alcuni beni a Benedetto, ma Eustachio aveva detto loro che il sequestro andava eseguito dai famigli del conte di Savoia poiché Benedetto era *raderius*, portando così Giacomo e Guglielmetto ad affidare il compito a un famiglio della castellania sabauda. Giacomo Pellicceri, sapeva che Benedetto era famiglio dell'abate ma raccontò che, prima di recarsi presso la curia comitale, aveva chiesto al *mulaterius* di S. Giusto se Benedetto fosse *asegnatus* all'abate, ricevendo una risposta negativa. Giacomo affermò infine di sapere che il monastero avesse giurisdizione «in commorantibus super feudo suo et servientibus dicto monasterio». L'altro accusato, Guglielmetto *Sartor*, confermò tutte le risposte date da Giacomo anche se specificò che egli, al contrario di Giacomo, non aveva chiesto ulteriori chiarimenti al *mulaterius* dell'abate. Fu così interrogato Eustachio Eusebi, altro nunzio della curia, che negò di aver avuto una conversazione con Giacomo Pellicceri riguardo alla giurisdizione sui famigli dell'abate.

La qualifica di *raderius* evidentemente generava dubbi riguardo alla giurisdizione di chi se ne fregiava. Nell'agosto

23. Registro 54, ff. 77r-78r

del 1370 il notaio Peronetto Romani di Susa fu convocato presso il tribunale abbaziale poiché aveva denunciato il suo famiglio Nicolino alla curia della castellania sabauda di Susa con l'accusa di aver fatto mangiare dai lupi due asini appartenenti allo stesso Peronetto[24]: l'accusa si basava sul fatto che Nicolino, essendo suddito e manente dell'elemosineria di S. Giusto, avrebbe dovuto essere denunciato al tribunale del monastero. Dopo la denuncia di Peronetto presso la curia sabauda, gli ufficiali di quest'ultima avevano catturato Nicolino e l'avevano portato al castello di Susa, dove al momento del processo era ancora detenuto. Peronetto ammise di aver denunciato Nicolino al ministrale della curia sabauda, «credens tunc quod ipse Nicolinus esset raderius et pertineret domino comiti, licet cum eo moraretur et esset locatus ad annum». Anche in questo caso, secondo la testimonianza dell'accusato, lo status di *raderius* aveva creato confusione riguardo al tribunale competente. È difficile capire in questo caso se l'errore sia stato accidentale o meno poiché il ministrale e il *manderius* sabaudi sottolinearono come, immediatamente dopo la denuncia, si erano recati per le vie di Susa per catturare Nicolino con Peronetto al seguito per identificare l'uomo. Forse Peronetto aveva deciso di rivolgersi al tribunale secolare con l'idea che gli ufficiali sabaudi avrebbero preso subito provvedimenti, o forse veramente non era a conoscenza dello stato giuridico di Nicolino.

1.1.3. La mobilità degli *homines*

Verso la fine del Trecento i problemi oggetto degli scontri tra le due curie e le rispettive autorità (l'abate e il conte) assumono una nuova veste: alla confusione data dalla giurisdizione esercitata casa per casa sul territorio segusino, si aggiunge l'incertezza della giurisdizione legata a una mobilità interna alla villa stessa o comunque all'interno del territorio valligiano da parte dei rustici che, ingenuamente (per esigenze lavorative o familiari) o volontariamente (per scappare dal proprio signore), non risiedevano stabilmente in una casa – elemento caratterizzante della giurisdizione – ma cambiavano frequentemente la loro abitazione (azione che, nei documenti, è descritta con l'espressione

24. Registro 35, ff. 160r-160v.

"spostare la catena")[25]. I documenti che attestano un confronto diretto tra gli abati e i conti riguardo all'argomento risalgono all'inizio del Quattrocento, mentre grazie alla lettura dei registri possiamo osservare come il problema avesse iniziato a essere stringente almeno una ventina di anni prima.

Nel 1379 il ministrale inquisì Giovanni Viberti detto *de Sarreta* di Susa, che aveva fatto sequestrare dal nunzio della curia sabauda alcuni beni al suddito abbaziale Giovanni Maçardi *iunior* di Susa. Nel libello è infatti specificato che Giovanni Maçardi *iunior* da circa dieci anni era manente e suddito del monastero, abitando a Susa con Giovanni Bertoleti detto *Gineta*, e che il monastero aveva su di lui il «merum et mixtum imperium et omnimodam iuridicionem in omni causa». Viberti giustificò il proprio gesto affermando che Maçardi non si trovava a Susa al momento della denuncia, anche se affermò di sapere che Bertoleti era uomo del monastero e che di conseguenza Maçardi, finché risiedeva in Susa nella casa di Bertoleti, era anch'egli uomo del monastero[26].

Pochi anni dopo il ministrale intentò un processo contro Pietro Cayre e Bartolomeo Leychieri detto *Riquet* di Susa: i due uomini avevano fatto sequestrare per mano del manderio della curia sabauda alcuni beni al fabbro Giacomino da Cavour, uomo del monastero, tenuti da quest'ultimo nella casa di Guglielmetto Richieri detto *la Fava*, anch'egli manente dell'abate. Pietro Cayre raccontò che, insieme a *Riquet*, aveva fatto sequestrare i beni di Giacomino alla curia del conte perché all'epoca Giacomino era tornato alla sua *patria*. Pietro, alla domanda se Giacomino fosse o meno uomo del monastero, rispose che lo era finché abitava nella sua casa presso Susa ma che ora era fuggito[27].

A pochi giorni di distanza, nell'autunno del 1383, il nuovo ministrale Ippolito Barralis avviò due inquisizioni basate sullo spostamento della catena, ovvero il cambio di domicilio da parte di due manenti del monastero[28]. Il libello della prima causa, intentata contro Michele Tornatoris

25. Cfr. capitolo II, paragrafo 3; capitolo III, paragrafo 5.
26. Registro 46, ff. 120r-120v.
27. Registro 51, ff. 138v-139r.
28. Per il significato dell'espressione: capitolo II, paragrafo 3.

detto *Brusiaç*[29], purtroppo non è trascritto: le *intentiones* sono precedute da un ampio spazio vuoto, evidentemente destinato al libello. Così come per la causa successiva, si è scelto di riportare per intero il contenuto delle *intentiones*, al fine di mostrare come in queste fasi iniziali il personale del tribunale concepisse ed esprimesse non solo il potere esercitato dell'abbazia ma anche il problema della micromobilità dei rustici.

1) Inizialmente si specifica che è consuetudine del luogo di Susa che tutti gli uomini di Susa, gli abitanti e coloro che «habitationem suam facientes cum foco et familia sua» in una casa che si trovi sul feudo del conte di Savoia risultano essere uomini e sudditi del conte di Savoia, mentre coloro che «faciunt mansionem» in una casa che si trova sul feudo dell'abate e del monastero, risultano essere sudditi e manenti dell'abate e del monastero.

2) L'abate «habet merum et mistum imperium et omnimodam iuridicionem» su coloro che abitano sul feudo del monastero ed è loro «verus et legitimus dominus». Coloro che abitano sul feudo del monastero, definiti "uomini e sudditi dell'abate", convergono alla curia temporale del monastero e ai suoi ufficiali e rispondono a loro in occasione delle cause civili e criminali.

3) La casa di Michele Tornatoris detto *Brusiaç* si trova a Susa *in Burgo* nel feudo e dominio *in solidum* del monastero. Coloro che abitano o hanno abitato in questa casa «consuerunt» essere uomini e sudditi del monastero.

4) Michele inoltre è originario di Mattie, villaggio interamente sotto la giurisdizione dell'abate.

5) Michele abita nella casa *in Burgo* a Susa da circa sette anni con la propria famiglia («in ea mansionem suam fecit cum foco et familia sua ibi personaliter habitanto»).

6) Michele, pur abitando nella casa sita a Susa *in Burgo*, in danno dell'abate aveva posto e tenuto la catena per circa sette anni nella casa di Agatona Molare, in quella di Guigo Alloudi e nella grangia sita sotto la cappella di S. Maria Maddalena a Susa, nonostante la sua famiglia non abbia mai risieduto («mansionem facere») in alcuno di questi luoghi. Michele negava di essere uomo e suddito dell'abate, cercando così di sottrarsi alla giurisdizione che quest'ultimo esercitava su di lui.

29. Registro 51, ff. 166r-168r

7) Tutte le informazioni contenute negli articoli precedenti sono note a tutti.

A conclusione delle *intentiones*, il ministrale presentò come prova due *publica instrumenta* di ricognizioni fatte da Michele riguardo alla casa sita *in burgo*, ovvero l'abitazione che secondo la curia conferiva a Michele lo status di suddito dell'abate: all'interno del registro fu lasciato uno spazio bianco destinato alla copia degli *instrumenta*, che tuttavia alla fine non furono trascritti. L'unico interrogato fu Michele, che inizialmente si limitò a confermare il contenuto dei primi cinque articoli, relativi da una parte alla giurisdizione di S. Giusto e dall'altra alle proprie origini mattiesi e alla residenza in Susa, mentre riguardo al sesto articolo, con oggetto lo spostamento della catena, l'accusato si dilungò nel fornire la sua risposta. Michele raccontò di aver tenuto la catena nei luoghi descritti nell'articolo, ma senza intenzioni malevole nei confronti dell'abate («in opprobrium domini abbatis»), aggiungendo che in occasione delle feste principali portava il cibo da cuocere nelle case di Guigo e Agatona, e non nella sua grangia, «confitendo quod propter tales actus se hominem et subdictum dicti monasterii esse denegabat».

Pochi giorni dopo, il ministrale inquisì Pietro Castagni di Mompantero[30]. Le *intentiones* presentante dal ministrale ricalcano approssimativamente quelle della causa precedente: le prime riguardano in generale la tipologia di giurisdizione detenuta da S. Giusto e i luoghi in cui questa era esercitata, mentre le ultime riguardano nello specifico gli spostamenti del rustico tra case diverse.

1) La villa di Mompantero e gli uomini o abitanti di Mompantero sono «de feudo et directo dominio» dell'abate di S. Giusto, che è il «verus et legitimus dominus» della villa e degli uomini della villa.

2) Gli uomini di Mompantero e coloro che vi abitano sono uomini e sudditi del monastero e devono rispondere alla curia e agli ufficiali del monastero in ogni causa civile e criminale.

3) Pietro Castagni era a Mompantero da vent'anni e qui faceva fuoco e famiglia nella sua casa.

30. Registro 51, ff. 169r-170.

4) Pietro, senza alcuna causa legittima, aveva spostato la catena da cinque anni in una casa, che asserisce essere di sua proprietà, sita a Susa nella contrada Oltre Dora nella strada verso la Porta dell'Arco, «absque eo quod ibi suam familie sue personalem aliquam faceret mansionem», negando di essere uomo dell'abate.

Nel corso dell'interrogatorio, Pietro confermò il contenuto dei primi due articoli, con oggetto i poteri giurisdizionali di S. Giusto sui suoi uomini in generale e sui Mompanteresi nel particolare, mentre parlò più approfonditamente della propria condizione abitativa: Pietro da vent'anni viveva a Mompantero, ma da circa diciotto anni in occasione delle principali festività abitava e teneva la catena nella casa di Susa dove «aducebat de vitualibus pro se et sui bergerii et pastores cum suis animalibus omnibus et remanebant in dicta domo ipius qui loquitur sita in Montempantero et semper ibi stabavit». A suo giudizio, poiché teneva la catena nella casa di Susa – che evidentemente si trovava nel feudo del conte – e non in quella di Mompantero, Pietro non si riteneva uomo dell'abate. Sia Michele sia Pietro pagarono un *bannum concordatum* ma, a causa del sintetico sistema di note, non conosciamo altro riguardo alla conclusione delle due inquisizioni.

La descrizione delle singole cause permette di trarre alcune conclusioni riguardo non solo ai ragionamenti che muovevano i rustici, poiché era la loro interpretazione della divisione giurisdizionale che portava all'istituzione dei processi presso il tribunale, ma anche riguardo ai modi in cui S. Giusto concepiva il proprio potere sui propri sudditi. Nella concezione dei rustici, lo spostamento del domicilio – atto quindi dalla durata momentanea – implicava automaticamente una decadenza della dipendenza dall'abate. Così, Giovanni Viberti aveva denunciato Giovanni Bertoleti alla curia del conte, pur essendo consapevole che Bertoleti risiedesse in una casa sul feudo dell'abate, in quanto da tempo non si trovava più a Susa. Un episodio simile si verificò quattro anni dopo, quando due uomini presentarono denuncia contro Giacomino da Cavour alla curia sabauda spiegando che, sebbene Giacomino fosse stato uomo dell'abbazia finché risiedeva a Susa, si erano rivolti al tribu-

nale della castellania poiché, in quel momento, Giacomino era tornato nel suo paese d'origine.

Nell'arco di pochi giorni del 1383 sorsero problemi relativi allo spostamento della catena da parte di due rustici che, per un motivo o per l'altro, ritenevano di non essere più sudditi del monastero: il fatto che il ministrale avesse avviato due inquisizioni a pochi giorni di distanza suggerisce che, in occasione di qualche evento –forse il rinnovo delle ricognizioni – il personale abbaziale avesse effettuato un controllo riscontrando irregolarità. Michele *Tornatoris*, che abitava a Susa insieme alla sua famiglia nella zona chiamata *Burgo*, all'interno del feudo del monastero, negli ultimi sette anni aveva posto la catena – da solo, mentre la famiglia era rimasta nella casa *in Burgo* – nelle case di altre due persone e nella grangia di sua proprietà. In base ai suoi spostamenti, Michele sosteneva di non essere suddito del monastero: le motivazioni addotte dall'accusato risiedevano nel fatto che egli, in occasione delle feste principali, portava il cibo presso altre due case. Lo stesso problema si pose con Pietro Castagni che da oltre vent'anni abitava con la famiglia in un'abitazione di Mompantero ma che aveva spostato la catena in una casa sita a Susa nella contrada di Oltredora, senza che la famiglia vi abitasse: anche Pietro negava di essere suddito dell'abate, asserendo che da diciotto anni trascorreva le feste a Susa, dove cucinava per sé e per i suoi pastori. I rustici dunque ritenevano che gli spostamenti dell'abitazione anche momentanei della persona determinassero un cambiamento del proprio (o altrui) status giurisdizionale. In particolare, sia Pietro sia Michele giustificavano la propria posizione individuando come luogo della loro residenza la casa dove trascorrevano le feste e non l'abitazione indicata dagli ufficiali abbaziali: ai loro occhi, evidentemente, il luogo in cui trascorrevano le feste religiose rappresentava un simbolo emblematico riguardo alla loro effettiva residenza. Invece i ministrali, tanto nella formulazione del libello quanto in quella delle *intentiones*, pongono in risalto due elementi diversi: da un parte enfatizzano il fatto che il cambiamento di catena fosse avvenuto "senza alcun legittimo motivo", anche se né nel testo della cause né all'interno delle lettere patenti emanate dal conte negli anni successivi si esplicita che, per spostare il proprio *domicilium*, fosse necessario un legittimo motivo o una sor-

ta di autorizzazione da parte delle autorità; dall'altra per sottolineare come l'effettiva residenza fosse altra rispetto quella che ritenevano gli accusati, i ministrali specificavano che, nonostante il rustico avesse spostato la catena presso un'altra abitazione, la famiglia di quest'ultimo continuava a vivere e mangiare nella prima casa.

All'interno di queste quattro cause discusse a fine secolo XIV troviamo già gli elementi che saranno alla base dell'accordo stretto tra Amedeo VIII e l'abate Giacomo oltre vent'anni dopo, nel 1404[31]: in quell'occasione si stabilirà che se un rustico risiedeva stabilmente (aveva il *domicilium*) sul feudo dell'abate ma abitava temporaneamente (teneva la catena) sul feudo del conte o viceversa, la giurisdizione sarebbe spettata al signore del feudo su cui l'individuo aveva il *domicilium* e non al signore sul cui feudo teneva semplicemente la catena. Invece, nel caso un rustico si fosse recato sul feudo dell'altro potente con moglie, figli, famiglia, catena, «toto domicilio suo» e facendovi fuoco continuo (spostando cioè il *domicilium* ovvero la residenza), ciò avrebbe comportato anche il cambiamento del signore a cui l'individuo avrebbe dovuto rispondere. Sembra che il problema concreto all'origine dell'emanazione di questo atto fosse sorto a causa degli abitanti di Meana (paese interamente sotto la giurisdizione abbaziale) che domiciliavano momentaneamente sul feudo del conte in occasione delle feste di Natale, Pasqua o Pentecoste, anche se né all'interno della supplica né all'interno della *littera* patente sono chiariti i motivi pratici che avevano portato allo spostamento della catena di alcuni meanesi e per di più in occasione di quelle festività. Se dunque nel testo delle cause e in particolar modo nel corso degli interrogatori i ministrali pongono indirettamente come fattore discriminante tra residenza e domicilio la presenza della famiglia del rustico o meno all'interno di una delle due case, nell'atto del 1404 si stabilità ufficialmente che si sarebbe considerato cambio di residenza solo quando il rustico avrebbe portato con sé anche la famiglia.

1.2. La negligenza degli ufficiali comunali e abbaziali

Gli statuti regolavano con precisione la nomina, le funzioni e gli obblighi tanto dei membri del *consilium iuratum* quan-

31. Cfr. capitolo II, paragrafo 3.

to degli ufficiali comunali. Questi funzionari, che non dipendevano direttamente da una delle due curie, quando infrangevano le norme che disciplinavano il loro lavoro erano giudicati e puniti dal tribunale dell'autorità di cui erano sudditi.

Il *consilium iuratum* era composto da un certo numero di uomini eletti dal parlamento generale, ovvero l'assemblea cui prendevano parte tutti i capi famiglia di Susa. Alcuni capitoli degli statuti disciplinano lo svolgimento delle riunioni del *consilium*[32]: oltre all'obbligo di doversi presentare con puntualità alle riunioni, i componenti avevano il divieto di arringare, intervenire o esulare dai punti dell'ordine del giorno della riunione fissati dal console o altri ufficiali, oltre a non poter interrompere un altro membro del *consilium* durante un discorso. Poiché non sono tràdite fonti prodotte direttamente dagli organi comunali di Susa, la descrizione delle poche inquisizioni contro membri del *consilium* permette uno sguardo, seppur parziale, sulle pratiche del comune segusino. Nel 1369 i consoli e il consiglio comunale avevano stabilito che nessun abitante di Susa avrebbe dovuto dare consiglio o aiuto agli abitanti di Meana, Gravere, Gorreto, Losa, Altaretto, Mompantero, Foresto e Orgivalle, tenuti a pagare una taglia, e tale disposizione era stata oggetto di *crida* per Susa e dintorni. Nel corso di una riunione del consiglio nel refettorio del monastero, Giovanni *de Bonadie* era comunque intervenuto in favore degli abitanti di Meana e per questo era stato denunciato[33]. Invece pochi anni dopo, nel 1372, il vicecastellano sabaudo Girard Robert fece avviare un'inquisizione contro uno dei membri del *consilium*, Galvagnino Barralis di Susa. Quello stesso giorno, il 30 gennaio, i «nobiles burgenses et alii homines consiliari iurati loci Secusie et universitatis eiusdem» si erano riuniti al suono della campana nel refettorio della chiesa di S. Francesco per ordine del conte di Savoia e del vicecastellano di Susa, «pro ordinando et faciendo taleam de IIM et VC florenis in quibus dicta communitas tenetur eidem domino nostro pro compositione et concordia cum eodem domino nostro facta nomine ipsius universitatis pro facto usurariorum etc.»

32. *Statuti di Susa*, pp. 208-209, capp. 20-22.

33. Registro 35, ff. 82r-83v.

In occasione della riunione Galvagnino, in disaccordo con alcune questioni esposte da un altro consigliere, Vincenzo Agliaudi, si era alzato dal suo posto e, dopo aver accusato Vicenzo di mentire, lo aveva colpito con il suo *gladium* fino all'intervento di altri consiglieri[34].

Gli statuti regolavano anche lo svolgimento del lavoro da parte dei diversi ufficiali comunali, sia quelli fissi come consoli, campari, *caprarii*, e *forestarii*, sia quelli provvisori come per esempio i raccoglitori della taglia. I campari, per esempio, erano obbligati a muovere le accuse contro coloro che danneggiavano le coltivazioni entro dieci giorni a partire da quello in cui erano venuto a conoscenza del danno: se tale termine non fosse stato rispettato, l'accusa non avrebbe potuto essere più mossa e non sarebbe stato possibile richiedere il pagamento del danno subìto. Pietro Gaudolli detto *Castagni*, campario di Foresto, fu inquisito nel 1376 per aver occultato una denuncia: una vedova di Foresto si era recata al cimitero della chiesa di S. Giovanni di Foresto e aveva denunciato allo stesso Pietro che le vacche di un altro forestese erano entrate nel prato delle vedova rovinandolo ma Pietro, *fraudelenter et dolose*, aveva occultato tale denuncia[35]. Giovanni Bertini detto il Giovane invece fu denunciato nel 1379 perché tre anni prima, quando rivestiva l'ufficio di *caprarius* per la comunità di Susa, si era macchiato di numerosi furti[36]. Pietro Balp di Foresto, invece, esercitò l'ufficio di campario senza licenza nel corso del 1386[37].

Altri problemi si riscontrano anche con gli uomini incaricati di riscuotere la taglia, i *talliatores talee*, che potevano facilmente frodare i rustici nel corso del loro incarico. La taglia, nata come tributo straordinario tra i secoli XI e XII, nei secoli successivi iniziò a essere riscossa per motivi diversi e in differenti periodi dell'anno a seconda delle peculiarità di ciascuna castellania sotto il dominio sabaudo: in alcuni territori la taglia corrisponde al pagamento per il servizio di protezione del territorio, in altri era riscossa per consuetudine in mesi precisi configurandosi come un tributo pubblico, altrimenti poteva ricadere sui prodotti venduti al

34. Registro 38, ff. 51r-51v.
35. Registro 43, ff. 76v-77v.
36. Registro 48, ff. 3r-3v e foglio sciolto tra 3v e 4r.
37. Registro 54, ff. 32v.

mercato, mentre in altre castellanie ancora la taglia era legata proporzionalmente alla terra tenuta in feudo o in concessione[38]. Allo stato attuale non siamo a conoscenza delle modalità e dei tempi di riscossione della taglia specificatamente all'interno della castellania di Susa, che comprendeva al suo interno anche il territorio sotto la giurisdizione dell'abbazia, ma all'interno dei registri sono presenti alcune cause contro i *talliatores* nominati in occasione dell'imposizione di ogni singola taglia. Tre uomini di Mompantero erano stati nominati nel 1385 *talliatores talee* per la raccolta della taglia imposta i loro compaesani ma «taleam talliaverunt et taxaverunt fauçament et malvaysament et maxime» ai danni di alcuni abitanti di Mompantero[39]. Un paio di anni dopo, Antonietto Pini fu accusato di ingiuria poiché aveva sparso la voce che i due *talliatores* di Foresto avessero incamerato personalmente la taglia pagata da Antonietto[40]. Invece negli anni Trenta due uomini di Foresto furono indagati poiché, in occasione dell'imposizione di una taglia, si erano spacciati come *taxatores* – nonostante altri due uomini ricoprissero legittimamene tale incarico – e avevano incamerato personalmente le quote versate dai compaesani[41].

Un ufficiale invece direttamente dipendente dall'abate di S. Giusto era l'addetto alla raccolta della *leyda*. Infatti nel 1212 il monastero di S. Giusto, in occasione dello scambio con il conte di Savoia dei territori di Mattie e di Vigone, aveva ottenuto anche il diritto sulla *leyda*[42], vocabolo oltralpino che indicava il *theloneum* ovvero il dazio pagato da coloro che arrivavano in un villaggio per vendere la propria merce al mercato[43]. Al momento non siamo informati sulle modalità con cui S. Giusto si occupava della raccolta del pedaggio ma, mediante il confronto con altri signori del Piemonte, sembra che il responsabile della riscossione, il *leyderius*, avesse alle proprie dipendenze un *collector*, incari-

38. Cfr. F. Panero, *Un tributo bassomedievale gravante su servi e liberi: la "taglia" in Savoia e in Piemonte (secoli XII-XV)*, in J. M. Martin, R. Alaggio (a cura di),*"Quei maledetti Normanni". Studi offerti a Errico Cuozzo per i suoi settant'anni da Colleghi, Allievi, Amici*, Centro europeo di studi normanni, Ariano Irpino 2016, vol. 2, pp. 783-798.

39. Registro 54, ff. 5r-6r.

40. Registro 54, ff. 51r.

41. Registro 11, ff. 78r-78v.

42. C. Cipolla, *Le più antiche carte* cit., pp. 109-115, doc. VIII.

43. M.C. Daviso di Charvensod, *I pedaggi* cit., p. 19.

cato di raccogliere materialmente il pedaggio, e uno *scriptor*, con il compito di tener conto di tali entrate e rilasciare le ricevute del pagamento[44]. Nel 1380 due *veyturerii et mercatores* provenienti da Lanslebourg denunciarono Tommaso Guilleti alias *Vair* di Susa che ricopriva la carica di «leyderius et officiarius ad leydam colligendam in Secusia» in nome del monastero[45]. L'accusa sottolinea che Tommaso, nominato *leyderius* dall'abate Guido, aveva giurato sulle Sacre Scritture «dictam leydam bene, fideliter et legaliter exigere, recuperare et levare». Tommaso avrebbe infranto il giuramento estorcendo pagamenti extra non solo ai *mercatores* ma anche ad altri uomini della valle di Susa, in grande vilipendio dell'abate e del monastero. Come *verifficatio et corrobatio* dell'inquisizione il viceministrale produsse il testo dell'*ordinatio*, che tuttavia non fu effettivamente ricopiato. Non siamo a conoscenza di come si risolse la causa, poiché il reo morì nel frattempo.

Sempre riguardo alla riscossione illecita di una gabella, qualche anno prima Giusteto Bartolomei, che aveva acquisito legittimamente da un anno il diritto di riscuotere il pedaggio o la gabella pagata a Meana per il transito di cose e persone, denunciò tre meanesi che, senza il permesso di Giusteto, «exigerunt et recuperaverunt» la gabella dall'aprile dell'anno precedente fino a febbraio dell'anno in corso[46]. In questo caso, tuttavia, non è esplicitato se si trattasse di un pedaggio appannaggio del monastero – essendo il villaggio di Meana sotto la sua totale giurisdizione – o se fosse un pedaggio di pertinenza comitale, ricordando che Meana rientrava nel territorio delle franchigie di Susa, anche se nei conti della castellania comitale di Susa non sembra esservi traccia di un particolare pedaggio riscosso proprio a Meana[47].

Un ultimo processo, dal testo purtroppo breve che non permette di comprendere ulteriori dettagli riguardo all'ufficiale chiamato *registrator*, riporta che alcuni uomini di Meana avevano denunciato il loro compaesano Pietro figlio di Tommaso Giorio: Pietro rivestiva a Meana il ruolo di

44. *Ivi*, p. 112.
45. Registro 48, ff. 75r-76v.
46. Registro 43, ff. 79v-80v.
47. M.C. Daviso di Charvensod, *I pedaggi* cit., pp. 347-349.

registrator con il compito di «registrum in ipso loco bene et legaliter facere» e, nello svolgimento del suo ufficio, non aveva registrato un reddito di 2 fiorini dovuti da un uomo per una casa sita in Meana, incorrendo nel reato di *periurium*. Nell'interrogatorio, anch'esso scarno, Pietro affermò semplicemente di non aver registrato il censo non credendo fosse necessario[48].

1.3. La disobbedienza agli assetti istituzionali

Come già osservava Mario Chiaudano, nei territori sotto la giurisdizione dei conti di Savoia si consta una certa insofferenza nei confronti degli ordini emanati dalla giustizia, fenomeno che spiega l'alta presenza nei rotoli delle castellanie sabaude di banni comminati dalla curia sabauda per violazioni di sequestri[49]. Anche le carte giudiziarie dell'abbazia di S. Giusto raccolgono un elevato numero di processi, generalmente inquisizioni oppure iniziati grazie alle denunce del personale delle varie istituzioni segusine, avviati contro coloro che avevano infranto ordini o sequestri imposti dalla curia abbaziale o da quella sabauda oppure che avevano avuto scontri più o meno violenti con gli ufficiali dei due tribunali (giudici, ministrali, nunzi).

Le aggressioni verbali e fisiche contro gli ufficiali abbaziali sono attestate costantemente lungo tutto il Trecento tra le carte giudiziarie del monastero. I rustici impedivano ai nunzi della curia di effettuare sequestri, o non facendoli proprio entrare in casa o cercando di strappare dalle loro mani i beni confiscati, mentre quasi tutto il personale della curia (giudici, ministrali, notai, nunzi) era vittima di violenze fisiche, insulti e minacce[50]. Ancora, c'era chi passava davanti al *bancum iuris* – collocato lungo strada pubblica – per insultare ministrali, giudici o notai, accusandoli di *malitia* o di essere bugiardi oppure affermando generale la curia era una *robaria*[51]. I nunzi erano più frequentemente soggetti alla rabbia dei rustici, essendo a diretto contatto con questi

48. Registro 54, f. 140v.

49. M. Chiaudano, *Le curie* cit., pp. 65-66.

50. Registro 3, ff. 3v, 60r-60v; Registro 5, ff. 62v-63r; Registro 30, foglio sciolto all'interno dei ff. 1v-2r del fascicolo sciolto; Registro 31, ff. 14r, 27r-28r, 88r, 105r-108r, 129r-129v; Registro 48, ff. 99r-99v; Registro 54, f. 42r, 42v, 133r, 135r, 202v, 227v.

51. Registro 18, ff. 17r-17v; Registro 24, ff. 119r-121r; Registro 38, ff. 37v-39r; Registro 51, ff. 128r-128v.

ultimi, portando le citazioni agli accusati o a effettuando i sequestri oltre al fatto che, al contrario dei ministrali, i nunzi non appartenevano alle famiglie *burgenses* di Susa e incutevano di conseguenza meno timore reverenziale.

Gli attacchi nei confronti tanto dei nunzi quanto dei ministrali erano gravi sotto due punti di vista: non solo i *familiares* e gli ufficiali abbaziali vedevano sminuiti il proprio onore e il proprio ufficio[52], ma era innanzitutto l'autorità dell'abate a essere messa in discussione, tanto che i rustici autori di tali atti erano denunciati per vilipendio nei confronti dell'abate e del monastero che questi ufficiali rappresentavano. Gli stessi abati e monaci furono destinatari di violenze e brogli: Antonio Bartolomei cercò di accoltellare, oltre il giudice del monastero, anche l'abate Martino Giusti nel 1355[53], mentre il monaco elemosinario Raymondin de La Rochette fu preso a sassate dopo aver rimproverato due segusini che si erano addormentati durante il loro turno di guardia[54], e infine il monaco Giorgio Soleri fu inseguito e pugnalato da un segusino mentre passeggiava lungo strada pubblica[55]. L'abate Edoardo di Savoia, invece, prima fu truffato da alcuni uomini di Foresto riguardo alla vendita di un bue[56] e poi fu colpito direttamente dall'insofferenza dei Segusini: un gruppo di uomini nel 1370 si era intrufolato nel chiostro di S. Giusto e aveva ucciso un uccello di compagnia di proprietà dell'abate rinchiuso in una gabbietta, anche se l'accusa rivolta a colpevoli, rimasti ignoti, non fu inquadrata nel reato di lesa maestà ma in quello di *sacrilegium*[57].

La repressione degli attacchi fisici e verbali alle cariche abbaziali assumeva un valore politico tanto nella definizione del potere signorile dell'abbazia, in perpetuo scontro con quello comitale, quanto in generale nel mantenimento dell'ordine pubblico. In alcune città del nord Italia (Milano, Como o Novara) le norme statutarie tardomedievali preve-

52. Cfr. G. Chittolini, *L'onore dell'officiale* cit., p. 108 sgg.

53. Registro 24, ff. 44r-48v. Per la descrizione dettagliata della causa cfr. più avanti paragrafo 1.3.1.

54. Registro 35, f. 12r. Edizione della causa in L. Orla, *Il tribunale dell'abate* cit., pp. 141-142, doc. 1.

55. Registro 54, ff. 188v-189v.

56. Registro 31, ff. 49r-50r.

57. Registro 35 (1370 aprile 4).

devano esplicitamente come aggravante dei reati di ingiuria e aggressione non solo la condizione della persona offesa (il podestà e la sua *familia*) ma anche il luogo in cui era stato commesso il reato come il tribunale o il palazzo comunale[58]. Come emerge con chiarezza dalla causa avviata contro Antonio Bartolomei, analizzata nelle prossime pagine, le norme statutarie o le franchigie di Susa invece non esplicitavano che il reato di base fosse punito più gravemente in base alla condizione di ufficiale della vittima dell'offesa: si tratta probabilmente di una prassi, in linea con altre realtà coeve, che si era instaurata nelle curie temporali segusine, volta a mantenere il rispetto dell'esercizio delle funzioni pubbliche da parte dell'abate. Le numerose inquisizioni avviate per reati di questo genere contro il personale dell'abbazia segusina sottendevano una particolare attenzione a punire le azioni dei rustici che tanto minavano l'autorità delle istituzioni abbaziali quanto impedivano l'effettivo e regolare svolgimento della giustizia.

Alcune delle norme statutarie citate prevedevano aggravanti se l'ingiuria o la violenza, seppur tra due cittadini, fosse avvenuta alla presenza del personale di curia: infatti, anche se non indirizzate direttamente agli ufficiali, la pronuncia di *verba iniuriosa* davanti al giudice era ritenuto un atto irrispettoso verso le istituzioni che quindi andava represso con durezza, in quanto segno di dissenso o di sfiducia verso le magistrature comunali[59]. Anche a Susa non era infrequente che nel corso di un processo le parti e i testimoni dessero vita a ulteriori conflitti verbali e fisici, oltre a quelli che già avviati un maniera ufficiale presso la curia[60]: nei libelli si sottolinea che il reato era avvenuto presso il

58. R. Bianchi Riva, *Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le offese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea*, in A. Bassani, M. Calleri, M. L. Mangini (a cura di), *Liber sententiarum* cit., pp. 256-257. Anche gli statuti del conte di Savoia Pietro II prevedevano un'aggravante per l'ingiuria commessa in tribunale o in presenza di un giudice: L. Chevailler, *Recherches* cit., p. 40.

59. R. Bianchi Riva, *Iniuria e insultus* cit., pp. 249-250. Rimanendo in ambito piemontese, le consuetudini di Vico del 1210 specificano che sono di pertinenza del signore i reati commessi in luoghi dotati di uno specifico connotato pubblico come il mercato, il castello o la chiesa: L. Provero, *Le parole dei sudditi* cit., p. 81.

60. Registro 3, ff. 40r-40v; Registro 5, f. 29v; Registro 24, f. 114r; Registro 31, f. 70r; Registro 38, ff. 147v-148r; Registro 41, ff. 122v-123r, 128r-128v; Registro 43, f. 13v, 75r (due cause), 75v, 97v; Registro 46, ff. 33r, 53r-53v, 54r, 76r-76v; Registro 51, ff. 60v-61r, 141r; Registro 54, ff. 121v, 125v, 175v, 185r, 218r.

bancum iuris del monastero alla presenza del giudice o del ministrale anche se, data la frammentarietà della contabilità e delle note riportanti la pena imposta, non sappiamo se questo fosse considerato un'aggravante anche a Susa.

Un reato frequentemente commesso dai sudditi abbaziali era la rottura dei sigilli apposti su case o terreni sequestrati, che si trattasse di entrare nei propri beni (spesso per continuare a lavorare i campi o raccogliere i frutti maturi)[61] o di compiere un furto o ancora per vendere beni non propri[62]. Non solo i beni immobili erano posti sotto sequestro, ma anche quelli mobili: in un caso specifico il nunzio della curia portò in casa di una segusina un *cacabum* sequestrato a un altro manente del monastero, ma la donna lo restituì al proprio compaesano e per questo fu denunciata[63]. Al contrario alcuni manenti furono processati per aver fatto sequestrare beni da parte dei nunzi senza autorizzazione[64].

Rientrava nel novero dei reati commessi in vilipendio della curia e del monastero la mancata esecuzione degli ordini imposti dal ministrale o dal giudice ai sudditi che, per un motivo o per l'altro, si rapportavano con la giustizia abbaziale: molti rustici furono inquisiti per la mancata comparizione in tribunale nel giorno stabilito[65], altri furono accusati per l'appropriazione di beni in pignoramento[66], o anche per mancato il pagamento della taglia[67]. Altri ancora furono denunciati per essersi rifiutati di giurare presso la curia prima di essere interrogati nel corso di un processo[68] o infine per non aver rispettato i termini di una sentenza emessa dal tribunale medesimo[69]. Un meanese, invece, fu perseguito per aver tentato di liberare sua sorella mentre il nunzio del monastero la stava conducendo al palazzo abbaziale[70]. Inoltre la curia inquisì un uomo di Mompantero

61. Registro 48 ff. 69r-69v, 137r; Registro 51, ff. 68r-68v; Registro 54, ff. 31r, 37r, 72r-72v, 81v, 94r-94v, 145r-145v, 173r, 215v; 217v, 221v, 227v.

62. Registro 18, ff. 55r-55v; Registro 54, f. 44r.

63. Registro 54, ff. 67r-67v.

64. Registro 43, f. 24r; Registro 54, f. 30r.

65. Registro 30, ff. 49r-50r; Registro 31, ff. 27r-28r, 95v, 156r-156v; Registro 54, f. 214r.

66. Registro 54, ff. 195r-195v.

67. Registro 54, ff. 96v, 156v.

68. Registro 46, ff. 57r-57v; Registro 18, ff. 17r-17v.

69. Registro 54, ff. 195r-195v, 199v.

70. Registro 54, f. 41r.

per un motivo particolare[71]: l'uomo infatti era stato interrogato dal ministrale abbaziale «super quibusdem secretis tangentibus honorem et statum ipsius monasterii» e aveva poi rivelato tali *secreta* a un suo compaesano.

I problemi riscontrati durante l'esercizio quotidiano del potere giudiziario da parte degli ufficiali di S. Giusto erano i medesimi incontrati anche dagli ufficiali della curia sabauda, che intrattenevano comunque rapporti con i sudditi abbaziali: questi ultimi potevano infatti recarsi al tribunale della castellania sabauda come attori (ovvero per denunciare al tribunale sabaudo un suddito del conte) o come testimoni in processi avviati dal castellano comitale. In questi casi, presso il *bancum iuris* di S. Giusto si recavano direttamente gli ufficiali della castellania sabauda (castellani o i loro luogotenenti, ministrali, nunzi) per denunciare *homines* del monastero che, in qualche modo, avevano interferito con lo svolgimento delle abituali attività del tribunale comitale. Questi casi, frequenti nel corso del Trecento, sono testimonianza di momenti di collaborazione tra le due curie: benché un reato fosse stato commesso nei confronti di dipendenti della castellania o fosse avvenuto nei locali della curia sabauda, gli ufficiali del conte – riconoscendo la superiorità del criterio di dipendenza personale – si rivolgevano al tribunale del signore cui il rustico era soggetto, ovvero quello del monastero di S. Giusto.

Anche chi commetteva violenze verbali o fisiche ai danni degli ufficiali comitali era accusato di agire «in grandem iniuriam et contenptum dicti domini nostri comitis»[72]. I nunzi della curia sabauda erano aggrediti o insultati[73], così come accadeva a quelli abbaziali, ma anche i notai non erano esenti da ingiurie o violenze da parte dei Segusini[74]. Più frequentemente i rustici cercavano di ribellarsi in qualche modo ai sequestri imposti dalla curia sabauda: chi entrava in case sigillate[75], chi rubava oggetti confiscati[76], chi impediva ai nunzi di effettuare un sequestro con reazioni

71. Registro 30, f. 72r.
72. Registro 30, ff. 111r-111v; Registro 35, f. 60r, 62r.
73. Registro 38 f. 81 r, 121v; Registro 51, f. 88v; Registro 54, ff. 93v, 103r.
74. Registro 38, f. 147v-148r; Registro 51, ff. 36r-37r.
75. Registro 18, ff. 47r-48r; Registro 48, f. 98r.
76. Registro 18 f. 65r; Registro 51, ff. 87v. 48, ff. 28r-28v, 116r-116v.

anche violente[77]. Ancora, alcuni ospitarono presso la propria dimora uomini ricercati dagli ufficiali della castellania[78] oppure c'era chi aveva cercato di liberare un uomo mentre era condotto al castello dagli ufficiali sabaudi[79]. Un caso particolare, già analizzato in precedenza, fu quello del segusino Giacomo Borelli che, per aver impedito ai famigli del conte di effettuare il sequestro di un'arma non conforme agli statuti di Susa, fu condotto nelle carceri del castello sabaudo dagli sgherri del conte, ignari del fatto che si trattasse in realtà di un suddito abbaziale[80]. Infine, un segusino fu denunciato per aver prestato falsa testimonianza in una causa avviata presso la curia comitale[81]. I locali del tribunale sabaudo furono teatro di alcune ingiurie, ma i processi furono avviati presso la curia del monastero poiché gli accusati erano sudditi dell'abate[82]. Nel 1340 invece Raimondino Mermeti di S. Martino di Rivoli denunciò alla curia abbaziale un segusino che, quello stesso giorno, aveva afferrato Raimondino per le vesti e l'aveva condotto a forza presso la curia del conte per ottenere il rimborso di un debito[83].

Il contenimento delle offese agli ufficiali signorili e la punizione per il mancato rispetto degli ordini imposti da questi ultimi erano necessari da parte delle autorità. Tali gesti si traducevano infatti in oltraggi diretti al potere dell'abate, rischiando di trasformarsi in situazioni più pericolose per la stabilità in generale della valle e più in particolare della villa di Susa stessa: gli uffici abbaziali e parzialmente quelli sabaudi erano infatti ricoperti dai membri delle famiglie dei *nobiles* segusini, le stesse famiglie che per quasi tutto il Trecento turbarono l'ordine pubblico della villa[84]. Era quindi essenziale tutelare l'abate e i suoi *officiales* da aggressioni o atti irrispettosi di qualsiasi genere al fine assicurare la stabilità sociale e politica necessaria per il governo del territorio.

Le carte dei registri non documentano alcuna rivolta di

77. Registro 18, ff. 64r-64v; Registro 46, ff. 80r-81r.
78. Registro 31, ff. 85r, 160v-161r.
79. Registro 54, f. 120v.
80. Registro 31, ff. 40r-41r, 160v-161r.
81. Registro 54, ff. 132r-132v.
82. Registro 54, f. 40v; Registro 38, f. 105r.
83. Registro 13, f. 111r.
84. Cfr. capitolo IV, paragrafo 3.1.

massa contro le autorità di Susa, intendendo con questo termine una violenza attiva[85]. Un unico caso documentato di resistenza passiva avvenne nel settembre 1346 quando fu denunciato un *manupolium*, *unio seu conspiratio* segreto ordito dalle fornaie di Susa che per due giorni fecero mancare il pane al minuto nella villa segusina tramite una serrata dei forni[86]. Le fornaie, riunite nella chiesa della Madonna del Ponte, protestavano contro una tassa straordinaria (*subsidium seu leva*) imposta dalla comunità di Susa con l'appoggio comitale volta al reperimento di denaro per le riparazioni da effettuarsi alle strade e ai ponti di Susa. L'imposta, che colpiva il passaggio degli animali da basto e da sella sulla terra della franchigia, aveva ripercussioni su alcune attività produttive di Susa come quelle di fornai, albergatori e tavernieri. Solo una tra le fornaie accusate pagò un fiorino alle casse abbaziali per aver partecipato alla *conspiratio*.

1.3.1 La giurisdizione a giudizio: la causa contro Antonio Bartolomei

Nella descrizione delle cause, particolare rilievo riveste l'inquisizione contro Antonio Bartolomei, che si dipanò tra la primavera del 1355 e i primi mesi del 1357. Il processo si colloca all'interno della narrazione delle dispute sorte in merito all'effettiva giurisdizione di S. Giusto su parte del territorio segusino, ma con dinamiche e modalità diverse da quelle descritte in precedenza, che vedevano protagonisti l'abate e il conte di Savoia. In questo caso, infatti, l'origine della giurisdizione di S. Giusto e i modi in cui il monastero esercitava la giustizia furono messi in discussione non da un ufficiale sabaudo bensì da un suddito dell'abbazia segusina che, per rispondere a una grave accusa di aggressione, incentrò la propria difesa sul fatto che gli ufficiali abbaziali applicassero in maniera errata le norme delle franchigie per poi mettere generalmente in dubbio la legittimità dell'esercizio della giurisdizione da parte del monastero.

85. Per un recente studio di sintesi sulle rivolte contro i signori nell'Italia tardomedievale: M. Gravela, *Altre rivolte. Violenza antisignorile nell'Italia tardomedievale*, in S. Carocci (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. IV cit., pp. 277-297 e in particolare per il Piemonte pp. 287-288.

86. Registro 18, ff. 35r-38v. La causa è riassunta e parzialmente edita in: L. Patria, *Consortie, confrarie e società di devozione* cit., pp. 109-111.

Il 15 aprile 1355 Antonio Bartolomei, figlio di Guglielmetto ed esponente di una *nobilis* famiglia segusina, fu indagato per una serie di violenze compiute nel corso della medesima giornata[87]. Nel palazzo abbaziale, precisamente nel luogo chiamato *inter tres portas*, Antonio – che, come emergerà dalle testimonianze, era in stato di ebrezza – aveva prima insultato il giudice del monastero Martino Giusti e poi, afferrandolo per il collo, lo aveva fatto cadere per terra e infine, se non fosse stato fermato da altri presenti, avrebbe accoltellato il giudice con il proprio pugnale. Con l'arma ancora in mano, Antonio si era poi scagliato contro l'abate Martino ma, anche in questo caso, era stato bloccato dagli astanti. Nel corso dello stesso giorno, Antonio aveva inoltre aspettato per strada il giudice Martino Giusti e l'aveva nuovamente malmenato.

La formulazione delle accuse da parte del ministrale Costantino *de Iallono* per i crimini commessi da Antonio risulta essenziale per la comprensione dei successivi sviluppi della causa. Non solo l'aggressione alla persona dell'abate è classificata come delitto di lesa maestà, ma anche quella ai danni di Martino Giusti in quanto ufficiale abbaziale: «committendo crimen lese magestatis et incurrendo penas non solum de iure statutas sed etiam alias penas magnas et graves editas contra talia peragentes in dicto monasterio seu in personas monachorum et officialium ipsius monasterio prout caveretur privilegiis monasterii antedicti». Quello stesso giorno l'abate aveva inoltre condannato Antonio al pagamento di 100 marchi d'argento per tutte le malefatte commesse, ma Antonio si era rifiutato di corrispondere la somma impostagli. Poiché quest'ultima informazione è contenuta nel testo del libello ma il registro non riporta altri procedimenti contro Antonio, probabilmente l'abate aveva direttamente inflitto la pena ad Antonio con rito abbreviato senza iniziare un vero e proprio processo, che fu invece avviato nei giorni successivi dopo il mancato pagamento della pena da parte di Antonio.

Dopo aver ascoltato sei testimoni tra il 16 e il 18 aprile 1355, il ministrale impose ad Antonio il pagamento di 100 fiorini d'oro, somma che ancora il 24 settembre dello

87. Registro 24, ff. 44r-48v.

stesso anno risulta non saldata. Antonio, infatti, stava studiando una strategia per impostare la propria difesa, che presentò alla corte abbaziale il 1° aprile 1356[88]. La difesa di Antonio si basava su quelli che secondo lui erano errori che potremmo definire procedurali («talis inquisitio est male et inepta concepta et formata») commessi dalla corte abbaziale nella lettura del testo delle franchigie di Susa: innanzitutto, egli sosteneva che il reato di aggressione a una persona non potesse essere aggravato dal fatto che questa ricoprisse la carica di ufficiale della curia monastica; inoltre, egli dichiarava che non fosse possibile infliggere più di 60 soldi come pena per il reato di aggressione; infine, sempre sulla scorta del testo delle franchigie, Antonio affermava che non fosse consentito imporre a un reo una pena complessiva superiore ai cinque soldi. Inoltre, secondo Antonio il processo andava rivisto per ulteriori due motivi: innanzitutto, l'abate non poteva essere giudice di una causa che lo vedeva coinvolto in prima persona; infine, alcuni monaci che avevano fornito la loro testimonianza riguardo alle violenze avvenute all'interno del palazzo abbaziale erano imparentanti con l'abate Martino e, di conseguenza, non potevano essere ritenuti testimoni affidabili.

Antonio Bartolomei presentò così tredici *intentiones* e una lista di sette testimoni, che furono ascoltati tra aprile e luglio 1356 dai notai di entrambe le curie segusine, ovvero Martino Aschieri detto *de Crosato*, scriba del tribunale sabaudo, e Giovanni Yno, clerico della curia abbaziale. La *deffensio* di Antonio e le relative *intentiones*, infatti, poggiavano su una rilettura a suo dire errata delle franchigie alla base dell'operato quotidiano di entrambe le curie temporali segusine, tanto che oltre al giudice abbaziale Pietro Barralis (la vittima dell'aggressione, il giudice Martino Giusti, era infatti deceduto qualche mese prima) fu coinvolto anche il giudice sabaudo Bartolomeo *de Caresana*: la sentenza – purtroppo non presente all'interno del registro – sarà infatti poi emessa da entrambi i giudici di Susa.

Le *intentiones* mostrano le diverse linee di difesa impostate da Antonio con l'aiuto, probabilmente, di un suo

88. Registro 24, ff. 64r-84v.

procuratore. Nella prima parte delle *intentiones* Antonio si concentra sul fatto criminoso in sé, volendo dimostrare come in realtà egli fosse stato provocato dal giudice (articolo I), come fra i testimoni principali presentati dall'accusa uno fosse ubriaco (articolo VI) mentre altri ancora non fossero affidabili in quanto parenti dell'abate (articolo VII). Antonio inoltre giocò la carta di quella che oggi definiremo "incapacità di intendere e di volere", affermando di essere stato egli stesso ebbro quel giorno e di non essere stato padrone delle proprie azioni (articolo V), ma sottolineando di provenire da una famiglia di uomini *boni et fideles* (articolo IV). Nell'ultima parte delle *intentiones*, invece, Antonio cercò di focalizzarsi sul fatto che il personale di entrambi i tribunali temporali segusini, in occasione di un'aggressione fisica nei confronti dei rispettivi ufficiali, imponesse pene maggiori rispetto a quelle previste dal testo delle franchigie per una semplice aggressione e che, sempre secondo le parole delle franchigie, la somma delle pene imposte dalla curia non potesse superare i cinque soldi rendendo non valida la pena comminata in prima battuta ad Antonio (articoli X e XI).

Mentre alcuni testimoni scelti da Antonio Bartolomei furono chiamati in quanto presenti ai fatti (Manuele e Francesco Savi, Mermeto de Gay) e altri probabilmente per il loro stato di *burgenses* (Ruffino *Iuvenis*, il *dominus* Giacomo *Iuvenis* – che dopo qualche anno sarebbe diventato giudice del monastero – e Francesco Ferrandi), risulta più difficile spiegare le motivazioni che spinsero Antonio a far deporre – inoltre per primi – Giacometto *de Aya* e Benedetto da Urbiano poiché da una parte, come emerge dalle loro testimonianze, non erano presenti ai fatti avvenuti il 15 aprile dell'anno precedente, dall'altra non erano esponenti di famiglie *burgenses* o comunque non ricoprivano cariche particolari all'interno delle istituzioni segusine tali da giustificarne la scelta.

Il ritratto dell'accusato tratteggiato dai testi presentanti da Antonio stesso risulta estremamente cupo: un uomo perennemente ubriaco, già processato e ritenuto colpevole di un omicidio negli anni passati, e il cui padre, descritto da Antonio come *bonus et fidelis*, era stato in realtà esiliato anni prima dalla *baronia* sabauda per l'omicidio del *dominus* Benedetto Agliaudi. Ciascuna delle ultime quattro

intentiones, riferite alla giurisdizione di S. Giusto, si articola ulteriormente in altre domande. Le risposte dei testimoni fornite alle vaghe domande formulate da Antonio risultano altrettanto generiche e nella maggior parte dei casi emerge un certo stupore da parte dei testimoni alle affermazioni proposte: nonostante non sia giunta la sentenza pronunciata dai giudici, sembra possibile dedurre che le testimonianze non abbiano avvallato la difesa presentata da Antonio, costruita sul fatto che tanto la curia abbaziale quanto quella sabauda infrangessero sistematicamente le norme delle franchigie. Alle domande riguardo al rispetto delle franchigie da parte dell'abate Martino e dei suoi predecessori, nonché da parte degli ufficiali abbaziali e sabaudi, i testi risposero semplicemente di credere che l'abate e i suoi ufficiali rispettassero le franchigie in tutti i casi previsti. In particolare formulando l'articolo IX, in cui si affermava che l'abate e i suoi *officiales* avessero sempre imposto *penae et multae* ai loro sudditi in base al testo delle franchigie, Antonio si aspettava probabilmente che i testimoni negassero tale dichiarazione, mentre tutti e sette si limitarono a confermarla. Anche alle due *intentiones* successive, in cui si affermava prima che gli ufficiali comminassero pene superiori a quelle contenute nelle franchigie, poi che le curie imponessero pene maggiorate nello specifico a chi offendeva *gentes et officiales* delle due curie, i testimoni risposero negando tale affermazione o ammettendo di non saperne nulla: solo Francesco Savi aggiunse di ricordare che tale Durando *de Bogiis*, a causa di una *rebellio* contro i famigli del conte, era stato catturato e condotto al castello del conte dove era stato giudicato presso la curia sabauda.

Nonostante le risposte incerte date dai testi, le motivazioni proposte da Antonio riguardo alla lettura delle franchigie sembrano poggiare, all'apparenza, tanto su solide basi documentarie quanto sulle prassi effettivamente in corso nelle due corti segusine. Fin dalle franchigie concesse nel 1198[89], confermate poi in diverse occasioni negli anni successivi, per le aggressioni era infatti prevista la pena di 60 soldi senza riferimento a un aumento causato dal fatto che la vittima fosse un *officialis* delle curie segusine. La

89. L. Cibrario (a cura di), *Statuta ac privilegia* cit., coll. 5-8.

seconda obiezione formulata da Antonio, ovvero che non fosse possibile comminare a un reo una pena superiore a cinque soldi, trova conferma solamente in una concessione del 2 aprile 1357 promulgata da Amedeo VI, quindi in realtà posteriore di un anno allo svolgimento della causa, ma che si limita in realtà a confermare le *libertates* precedenti secondo le parole stesse del conte[90]. In particolare, il testo della concessione si apre con l'elenco dei compiti di balivi, giudici e castellani e tutti i loro luogotenenti che prenderanno servizio in valle di Susa: dopo aver ribadito che tutti gli ufficiali sopranominati sono tenuti, entro dieci giorni dal loro insediamento, a giurare di osservare le franchigie, le libertà e i buoni usi dei Segusini, il testo promulgato da Amedeo VI ribadisce che agli ufficiali è vietato «penam seu multam aliquam imponere sui indicere summam quinque solidorum viennensium excedentem» agli uomini di Susa o che abitano all'interno del territorio delle franchigie, tranne nel caso della mancata partecipazione alla cavalcata del conte di Savoia, «et si contrarium fieret penaque contra nostram presentem concessionem imponeret nulla sit ipso iure et per nos habeatur processusque qui super hiis fierent in contrarium irriti sint penitus et inanes»[91]. Le carte dei registri del tribunale di S. Giusto, inoltre, testimoniano che le violenze fisiche e verbali ai danni dei membri della *familia* abbaziale o comitale fossero realmente definiti all'interno dei processi come crimini di lesa maestà: nella prassi, dunque, la curia di S. Giusto riteneva effettivamente tali reati come cosa altra rispetto alle semplici accuse di ingiuria o aggressione

Le altre *intentiones* proposte da Antonio miravano a indagare la natura delle franchigie e dei privilegi in base ai quali S. Giusto esercitava i propri poteri temporali: dopo aver chiesto ai testimoni quale autorità avesse concesso le franchigie ai Segusini, ottenendo come risposta i conti di Savoia o un generico *imperator*, le domande formulate da Antonio tendevano a voler scoprire se all'interno del testo delle franchigie fosse contemplata esplicitamente la concessione della giurisdizione all'abbazia di S. Giusto e quali

90. *Ivi*, coll. 19-22.

91. Per la cavalcata cfr. più avanti paragrafo 1.6.1.

fossero nello specifico le parole usate nelle *concessiones* a favore del monastero, ricevendo anche in questo caso sistematicamente la risposta «nescit». In effetti, all'interno delle franchigie destinate agli *homines et burgenses* segusini, i conti di Savoia non accennano mai esplicitamente ai poteri concessi a S. Giusto[92]: i privilegi giurisdizionali in favore dell'abbazia segusina, infatti, si trovano esclusivamente in documenti indirizzati al monastero medesimo, conservati presso l'archivio di S. Giusto e quindi difficilmente consultabili dai semplici segusini, al contrario probabilmente dei testi delle franchigie. Infatti le risposte di Manuele Savi, membro della ricca famiglia di prestatori segusini[93], lasciano sottendere tanto una conoscenza diretta del testo delle franchigie quanto una frequentazione assidua dei tribunali segusini: in un caso «respondit quod non recordatur quamvis pluries viderit et legerit ipsas franchisias» mentre in seguito, interrogato se le franchigie di Susa comprendessero disposizioni riguardo agli abati di S. Giusto o alla giurisdizione del monastero, «respondit quod eodem modo vidit uti ipsis franchisiis in curia dicti monasterii per officiales eiusdem quencumodo in curia dicti domini comitis eius officiales uti vidit». In ogni caso, probabilmente Antonio non conosceva altri documenti oltre al testo delle franchigie, all'interno delle quali effettivamente mancano riferimenti espliciti all'esercizio della giustizia da parte dell'abate di S. Giusto.

Nel complesso della causa rimane dubbio il significato del terzo articolo, «Item quod est ab<s>que eo quo sederet in loco iuridico pro tribunali», e tutte le successive domande a esso collegate. Ben cinque testimoni su otto rispondono di non sapere nulla a tal riguardo, mentre il *dominus* Giacomo *Iuvenis* e Francesco e Manuele Savi si prodigano nelle risposte. Manuele Savi interpretò in maniera letterale l'articolo affermando che il defunto giudice Martino Giusti non "sedeva" nel luogo del tribunale ma esercitava le sue funzioni stando in piedi. Tra i testimoni emerge un po' di confusione su quale fosse la sede del tribunale abbaziale: Manuele Savi rispose che gli abati e i loro giudici erano

92. Si fa indirettamente cenno alla partizione quando si afferma che i boschi sono per due terzi comuni agli abitanti di Susa e per un terzo di pertinenza dell'abate: L. Cibrario (a cura di), *Statuta ac privilegia* cit., col. 7.

93. Per la famiglia Savi cfr. *supra*, p. 257.

soliti amministrare la giustizia nel palazzo abbaziale e, in particolare, nel luogo detto *camera prioris*, mentre Giacomo *Iuvenis* testimoniò che il *bancum iuris* monastico era collocato davanti alla propria casa o anche davanti all'abitazione del notaio di curia Giovanni Yno; in realtà entrambi i testimoni avevano ragione poiché presso il palazzo abbaziale era amministrata la giustizia spirituale da parte dell'abate o del suo vicario, mentre davanti alla casa del notaio quella temporale dai ministrali e dal giudice.

Ai suoi testi Antonio chiese inoltre se il monastero, tramite i suoi ufficiali, fosse legittimato a esercitare la giustizia in qualunque luogo di Susa: Manuele Savi asserì che l'abate e i suoi giudici potevano esercitare la giurisdizione in qualsiasi luogo del monastero e nel palazzo abbaziale tranne «in loco sacro», mentre gli altri interrogati non furono in grado di fornire una risposta. La lettura del testo dell'inquisizione, della *deffensio* presentata da Antonio o delle *intentiones* non chiarisce lo scopo di Antonio nel proporre tale *intentio*: il palazzo abbaziale era in effetti il luogo in cui si era consumata l'aggressione ai danni del giudice, ma ciò non è mai indicato per esempio come aggravante per il reato.

Il 26 luglio 1356 l'accusato Antonio Bartolomei portò al giudice abbaziale e a quello sabaudo, che lavoravano di concerto per la risoluzione della causa, un insieme di documenti per corroborare la propria difesa: il testo della *inquisitio*, la sua *deffensio*, la *attestatio testium* e una serie di copie delle franchigie e di un privilegio concesso dal conte Tommaso al monastero, probabilmente l'atto del 1212 emesso da Tommaso I[94]. L'ultimo atto all'interno del registro risale al 31 gennaio 1357: il nunzio della curia riportò al notaio di essersi recato a casa di Antonio Bartolomei con l'ordine di presentarsi il giorno successivo per ascoltare la sentenza emessa da entrambi i giudici ma, non avendolo trovato in casa, aveva lasciato l'ordine di comparazione alla moglie. Come accennato, la sentenza non è ricopiata all'interno del registro: sarebbe stato interessante comprendere come i giudici delle due curie – che, almeno dalle fonti note, per la prima e unica volta collaborano per la risoluzione di una causa – avessero dato soluzione a un'accusa molto

94. C. Cipolla, *Le più antiche carte* cit., pp. 109-115, doc. VIII.

grave nei confronti del personale dei due tribunali stessi, ovvero l'infrazione ripetuta dei testi delle franchigie che normavano la vita dei Segusini e delle diverse istituzioni. Almeno in linea teorica, una parte delle obiezioni di Antonio Bartolomei poggiavano su solide basi documentarie, ma non possiamo sapere se nel corso dei secoli conti e abati avessero raggiunto un accordo, scritto o meno, relativo all'imposizione di una pena superiore per chi aggredisse gli ufficiali delle due curie. In ogni caso, il processo contro Antonio Bartolomei rappresenta un *unicum* all'interno dei registri: nel corso degli oltre settant'anni coperti dalla documentazione giudiziaria, si tratta dell'unico caso in cui è un suddito di S. Giusto, e non gli ufficiali sabaudi, a metterne in dubbio tanto la giurisdizione quanto i modi con cui questa era esercitata nel quotidiano, accusando delle medesime irregolarità anche la curia sabauda.

1.4. I reati amministrativi

Gli statuti e le franchigie normavano la vita comune dei Segusini, indipendentemente se questi fossero sudditi abbaziali o comitali. Nonostante tutti i reati fossero previsti e disciplinati dagli statuti, alcune cause furono intentate con la precisa motivazione «penam statutorum et ordinamentorum dicti loci Secusie contra talia peragentes edictorum incurrendo et committendo»: sono reati che danneggiavano in qualche modo l'intera comunità, come la falsificazione dei pesi o l'uso di oggetti volti alla pesatura non approvati dall'autorità, l'infrazione delle particolari norme relative al commercio e all'importazione ed esportazione del vino, e infine la vendita delle carne in base ai prezzi diversi da quelli stabiliti dagli statuti. Sono inquisizioni avviate dal ministrale *ex officio* oppure su denuncia dei consoli di Susa o di altri ufficiali: la prevenzione e la repressione di reati di questo tipo avevano riflesso tanto sull'ordine quanto sulla salute pubblica, portando tutti gli ufficiali segusini – abbaziali, sabaudi e comunali – a controllare capillarmente tali attività.

1.4.1. Il commercio e la produzione del vino

La produzione del vino, attestata in valle di Susa già dall'alto medioevo, rappresentava un'attività importante tanto per i poteri locali quanto per i rustici e, in particolare, la

località di Urbiano (oggi frazione di Mompantero) era sede di un buon numero di vigneti[95]. Il monastero di S. Giusto risultava un produttore di vino grazie non solo alla conduzione diretta, con particolare presenza nei vigneti nella parte orientale della valle, più vicina alla pianura torinese e quindi con clima più mite, ma anche grazie l'esazione di censi e decime in natura lungo tutto il suo territorio; dal canto suo, la castellania sabauda nei primi quindici anni del Trecento possedeva vigne a Meana, Foresto e Urbiano[96].

I conti di Savoia, fin dai primi anni della loro espansione cisalpina, usarono il commercio del vino come oggetto di concessione per favorire i rapporti con i Segusini tanto che, tra i secoli XII e XIV, i conti emanarono diversi atti volti a regolare i privilegi della villa valsusina riguardo alla compravendita del vino. Sembra che già il conte di Savoia Umberto III, in una data imprecisata del suo governo (1148-1189), avesse concesso agli uomini di Susa, tramite una carta non tràdita, l'esenzione dal pagamento di pedaggi o *leida* nel territorio del comitato, suggerendo la valorizzazione di un commercio non solo oltralpe ma anche verso la pianura piemontese[97]. Nel 1198 i Segusini, mettendo per iscritto le proprie consuetudini, affermarono tra l'altro che secondo gli *usus Secusiensium* i vigneti non solo erano sottratti a ingerenze signorili («vinee nostre sub potestate nostra sunt») ma erano anche sorvegliati da speciali ufficiali detti *custodes vinearum*. I gastaldi, che dovevano rispettare i *custodes*, potevano esigere solo due corvées da ogni contrada per i lavori nelle vigne del conte. Infine, uno specifico banno era previsto per i danni ai vitigni, mentre il commercio del vino era libero da ogni peso bannale[98].

Il conte Amedeo IV, nel corso dei suoi vent'anni di governo, si premurò in diverse occasioni di tutelare il commercio del vino in valle di Susa: infatti il conte, che intendeva privilegiare la villa di Susa in quanto punto di

95. Alla produzione e al commercio del vino in valle di Susa sono dedicati due saggi, a cura di Luca Patria e Daniela Boarino, raccolti nella monografia curata da Rinaldo Comba: D. Boarino, *Organizzazione e costi* cit., pp. 37-49; L. Patria, *Il vino in montagna* cit., pp. 195-243.

96. D. Boarino, *Organizzazione e costi* cit., p. 39.

97. L. Patria, *Il vino in montagna* cit., p. 200.

98. L. Cibrario (a cura di), *Statuta ac privilegia* , cit., coll. 5-8.

appoggio dell'espansione sabauda verso il Torinese, nel corso del suo governo cercò in maniera costante di supportare la produzione (garantendo protezione ai lavoratori) e il commercio del vino all'interno del territorio segusino. Nel 1233 confermò le concessioni precedenti, individuando nella produzione vinicola un settore privilegiato dell'attività commerciale dei Segusini[99], mentre nel 1245 il conte «dedit hominibus Secusie quod nemo de foris Secusie possit mittere vinum infra Secusiam nisi fuerit vicinus esiudem loci», con l'affidamento del compito di sequestrare il vino ai castellani sabaudi di Susa e Avigliana. Per volontà dell'università dei *cives* segusini era inoltre previsto che nessuno avrebbe impedito l'ingresso ai funzionari del conte e a quelli dell'abate nei *cellaria* dei Segusini per il sequestro del vino. Negli stessi giorni l'abate di S. Giusto ottenne dal conte le importanti concessioni riguardo le prerogative giurisdizionali sui propri *homines*, tra cui il divieto per il conte di richiamarli per la cavalcata nei mesi della vendemmia[100]. Pochi anni dopo, nel 1250, Amedeo IV prese sotto la propria protezione gli uomini del Delfinato che, provenendo dall'alta valle, nei mesi di settembre e ottobre si recavano a Susa e nel suo territorio per la vendemmia e per il trasporto del vino[101].

Nel 1313, in occasione di una lite aperta tra i villaggi di Susa e Bussoleno che vedeva gli *homines* di quest'ultimo rivendicare la facoltà «portandi vinum Secusie et per territorium Secusie et vendendi ad eorum liberam voluntatem», il conte Amedeo V si pronunciò a favore dei Segusini che ottennero il privilegio di espellere dal mercato il vino degli altri produttori, ai quali fu vietato di trasportare il vino attraverso il territorio della franchigia, con il fine di rendere inefficaci le iniziative commerciali delle comunità minori contermini. In un anno imprecisato nel primo ventennio del Trecento i *burgenses* di Susa riscattavano inoltre dal conte la gabella sul vino che usciva dalla città in direzione del Delfinato[102]. Dopo oltre quarant'anni di silenzio documentario, nel 1371 il conte Amedeo VI indirizzò una

99. *Ivi*, coll. 9-12.
100. *Ivi*, coll. 13-14.
101. *Ivi*, coll. 15-16.
102. L. Patria, *Il vino in montagna* cit., pp. 210-212.

nuova carta ai Segusini esentandoli, tra l'altro, da qualsiasi pedaggio sulle sue terre e ridefinendo i termini del privilegio sul commercio del vino, con importanti eccezioni concesse alla Novalesa per il transito attraverso il passo di Pietra Stretta. Inoltre, mentre nel 1245 le concessioni attribuivano solo a coloro che erano compresi nella *vicinatas* la facoltà di introdurre vino forestiero in Susa, nel 1371 si impose il divieto perentorio a chiunque di importare *vinum extraneum* nell'ambito della castellania e della valle di Susa, con la pena del pagamento di venticinque lire forti[103]. Nel 1391 il nuovo conte Amedeo VII rinnovò le restrizioni all'importazione ma dietro il pagamento della considerevole somma di 5000 fiorini che i Segusini avrebbero dovuto saldare nell'arco di sette anni[104]. Il controllo dell'accesso al mercato del vino e le agevolazioni in merito alla produzione di quest'ultimo furono quindi oggetto di favorevoli concessioni da parte dei conti di Savoia nei confronti della comunità segusina. Negli statuti nel 1390 ben quattro capitoli sono dedicati proprio alla vendita e al trasporto del vino[105]: le norme statuarie cercano di razionalizzare e selezionare l'accesso al mercato, controllare il commercio transalpino e l'introduzione o il transito del vino sul territorio segusino, prevedendo l'espulsione del vino degli altri produttori a cui viene proibito di trasportare il loro prodotto attraverso il territorio segusino.

Nonostante le concessioni sabaude fossero in teoria volte alla tutela degli interessi dei Segusini, le norme sull'importazione e sull'esportazione del vino senza rispetto dei confini delle franchigie – riconfermate negli anni mediante *ordinata* del *consilium* comunale fatti poi gridare per tutto il territorio della franchigia – furono sistematicamente infrante nel corso del Trecento[106]. Le norme si ammorbidirono verso la metà del secolo poiché nel 1367, nel corso di un processo contro cinque uomini, nel libello si specifica che nessuna persona, di qualsiasi stato e condizione,

103. *Ivi*, p. 215.

104. *Ivi*, p. 221.

105. *Statuti di Susa*, pp. 243-245, capp. 79-82.

106. Registro 7, f. 115v; Registro 24, ff. 4r-5v. Registro 31 ff. 151r-154v; Registro 35, f. 44r; Registro 43, ff. 71v-72r; Registro 46, ff. 98v-100r; Registro 48, ff. 41r-41v, 42r-43r, 96r-96v.

avrebbe potuto portare o fatto portare «infra Secusiam nec franchisias Secusie» vino che non fosse stato prodotto nel territorio della franchigia, tranne il caso in cui il vino fosse stato prodotto nelle vigne di colui che lo portava[107], mentre nel 1372 si aggiunge che l'importazione era vietata solo con finalità commerciali, mentre era concessa «pro suo bibere ad minutum»[108].

La quasi totalità delle cause fu intentata per l'importazione all'interno del territorio segusino di vino prodotto all'esterno del territorio della franchigia, possibile solo con la licenza dei consoli di Susa e del proprio *dominus*. In questi casi era difficile negare l'evidenza, poiché i colpevoli erano stati colti in flagranza di reato spesso nel mezzo della notte, così nei loro interrogatori gli accusati cercavano di fornire alla corte scuse plausibili riguardo alle loro azioni. Un uomo affermò di aver portato il vino dentro Susa con l'autorizzazione dei consoli, motivazione che tuttavia si rivelò una bugia poiché il reo fu condannato. Molti si giustificarono affermando che il vino importato era prodotto da loro stessi ma nato in vigne esterne al territorio della franchigia, credendo in tal modo di agire legittimamente: come abbiamo visto, alla fine le normative negli anni Sessanta si ammorbidirono e fu concesso ai Segusini di portare all'interno del territorio vino nato in vigne di proprietà site fuori da Susa. Tre segusini, che avevano le vigne in una località al confine tra Mattie (villaggio autonomo fuori dalla franchigia) e Castelpietra (zona rurale di Susa), difesero la loro posizione sostenendo di aver sempre creduto che le vigne si trovassero all'interno di Susa, poiché erano sotto la sorveglianza del campario di Castelpietra. I contadini cercano così di plasmare la loro difesa distorcendo le norme a loro piacimento, forzando le maglie degli statuti con lo scopo di cercare una scappatoia "legalizzata" alle loro malefatte.

1.4.2. La vendita della carne

Nel tardo medioevo le autorità pubbliche praticavano un doppio controllo sulla vendita della carne: da una parte non era inconsueto che fissassero i prezzi di vendita delle carne (il cui costo per libbra indicava quali fossero le carne più

107. Registro 31, ff. 151r-154v.
108. Registro 46, ff. 98v-100r.

pregiate e quelle più economiche) compilando una sorta di listino prezzi e prevedendo una punizione per coloro che eccedessero le somme stabilite[109]; dall'altra si occupavano di disciplinare la qualità e l'igiene della vendita, in base «a quella sorta di contratto sanitario che durante tutto l'ancien régime veniva stipulato fra i consumatori e il potere per meglio tutelare e garantire la salute e la qualità dell'igiene pubblica»[110].

I macellai segusini lavoravano e vendevano la carne in una zona sita entra le mura chiamata *becaria* anche se, al contrario di altri casi italiani, all'interno degli statuti non è specificato che i macellai dovessero lavorare all'aperto, in modo non solo da garantire una certa tutela sanitaria e igienica ma anche da poter essere pubblicamente controllati. In particolare, gli statuti segusini del 1390 e alcuni ordinati emanati negli anni precedenti stabilivano innanzitutto che, per esercitare il mestiere di macellaio, fossero necessari un'autorizzazione del *consilium iuratum*, il pagamento di una somma e un giuramento «in manibus illus domini cuius fuerunt manentes et subdicti». Alcuni capitoli degli statuti sono volti alla disciplina della vendita dei prodotti di macelleria: oltre a calmierare i prezzi delle diverse carni, si proibisce la vendita di carni malsane e si rende obbligatoria la fornitura di una quantità di prodotto *ad sufficientiam* secondo i bisogni degli abitanti di Susa. Presso il proprio banco, inoltre, i macellai potevano vendere esclusivamente carni di montone, mucca, agnello, maiale, pollame e uccellagione[111]. Gli statuti disciplinavano anche i prezzi per la cottura e la vendita di altri cibi come pane, pesci e formaggio[112], ma nel corso del secolo solo un fornaio fu denunciato per aver aumentato i prezzi per la cottura del pane[113].

I macellai segusini, tra cui spicca per insubordinazione

109. Per il caso di Pistoia: G. Francesconi, *Sulle tavole della città. La disciplina della carne: macellazione, vendita e tutela nella Pistoia due-trecentesca*, in *Pan di legno e vin di nuvoli. L'alimentazione della montagna tosco-bolognese*, Gruppo di studi Alta Valle del Reno - Società pistoiese di storia patria, Porretta Terme-Pistoia 2010, pp. 55-77 e in particolare p. 62.

110. *Ivi*, p. 62.

111. *Statuti di Susa*, capp. 35-40, pp. 217-220.

112. *Ivi*, p. 241, capp. 74-75; pp. 267-270, capp. 114-117.

113. Nel 1367 un fornaio fu denunciato dai consoli di Susa perché da oltre quindici anni, nonostante l'*ordinatum* del consiglio giurato, cuoceva un sestario di pane oltre la cifra prevista dagli statuti: Registro 31, ff. 124r-125v.

Udino Fea originario di Piossasco, infransero costantemente le norme che regolavano la professione nell'ultimo quarto del Trecento[114]. Infatti, troviamo questo tipo di inquisizioni solo dal 1368 in avanti, quando probabilmente fu emanato il primo *ordinamentum* – confermato negli anni successivi – relativo alla regolazione dei prezzi e della modalità di vendita. In alcune occasioni, come prova a sostegno delle inquisizioni avviate dai ministrali o su denuncia di altri pubblici ufficiali (come quelli sabaudi o quelli comunali), spesso il notaio di curia riporta per intero il testo dell'*ordinatum* comunale oppure indicava semplicemente la data di emanazione di quest'ultimo.

Il primo *ordinatum* noto, emanato dal *consilium iuratum* il 25 aprile 1368 in presenza di Nicola *de Bugella*, vicecastellano sabaudo di Susa, normava il prezzo massimo a cui vendere le libbre della carne, stabiliva l'obbligo di distribuire carni *sanas et nitidas* e disponeva che i macellai fornissero prodotti a sufficienza per i bisogni dei Segusini[115].

I macellai di Susa infransero ripetutamente le norme contenute in questo *ordinamentum*: nello stesso 1368 un privato denunciò Martino da Essimonte di Susa per essersi rifiutato di pesare la carne prima di venderla[116], mentre nel maggio del 1369 il ministrale inquisì ben tre macellai segusini: la prima causa fu avviata *ex officio* contro Gonterio Lombardi[117], la seconda su denuncia del ministrale sabaudo e diversi *burgenses* di Susa contro Udino Fea[118] e la terza su denuncia dei consoli di Susa contro Andrea Varcini detto *Begar*[119], poiché tutti e tre i *becarii* avevano venduto la carne a un prezzo più alto rispetto a quello stabilito dall'*ordinamentum*. Un'ulteriore accusa rivolta a Udino fu quella di aver tenuto aperto il suo banco anche dopo l'avvio dell'inquisizione.

Il 17 giugno 1368, a pochi mesi da quello di aprile, fu

114. Anche nei registri del vicariato di Torino i macellai erano indagati frequentemente per aver trasgredito alle norme igieniche sulla vendita della carne, così come nella contabilità sabauda fossanese: M. Magnani, *I conflitti dei governati* cit., p. 463; C. Burzio, *Il principe, il giudice e il condannato* cit., p. 52.

115. Registro 35, f. 23r.

116. Registro 35, f. 23r.

117. Registro 35, f. 72r.

118. Registro 35, ff. 73r, 73v.

119. Registro 35, ff. 117r-117v.

pubblicato anche un secondo *ordinamentum* che disciplinava nuovamente i prezzi per le carni di montone, pecora, maiale e bue e stabiliva che i macellai «non possunt nec debeant abstulere seu augerre aliquam grassiam nec pennam de aliqua bestia»[120]. Tale articolo fu menzionato nel luglio 1389 quando, su richiesta dei *burgenses*, *homines* e *personae* di Susa, furono inquisiti tutti i macellai di Susa sudditi del monastero (Udino Fea, Gonterio Lombardi, Amedeo Regis e suo figlio) che, in contrapposizione a quasi tutte le norme statutarie, avevano ordito una *cospiratio*: oltre ad aver distribuito la carne a prezzi diversi rispetto a quelli stabiliti, non avevano venduto carne da giugno in avanti e non avevano giurato nelle mani del proprio signore per esercitare la professione[121].

La vigilia di Natale del 1375 i *sindici et consules* di Susa agirono in tribunale nuovamente contro tutti i macellai sudditi del monastero, colpevoli dell'infrazione dell'«ordinatum et capitulatum» redatto due mesi prima che stabiliva il prezzo massimo a cui potevano essere vendute le carni di montone, pecora, bue e maiale nel periodo compreso dal 28 ottobre fino a Natale dello stesso anno[122]. La normativa sulla carne, rinnovata il 9 giugno 1378 e confermata l'11 maggio 1380, fu di nuovo infranta da alcuni macellai denunciati dal sindaco di Susa[123].

Nel corso degli ultimi quarant'anni del secolo, i macellai furono inquisiti anche per altri motivi senza specifico riferimento agli ordinati: Udine Fea vendette due volte carne *morbosa*[124], reato per cui era prevista una multa di 60 soldi, mentre nel 1372 alzò a propria discrezione i prezzi della carne di mucca[125]. Invece, Martino di Essimonte e suo figlio furono denunciati nell'ottobre del 1375 per aver venduto ripetutamente presso il loro *scandalum* oltre dieci libbre di carne per volta[126].

Per tutto il secolo assistiamo quindi a un doppio feno-

120. Registro 54, ff. 141r-144v.
121. Registro 54, ff. 141r-144v.
122. Registro 43, ff. 21r-22r.
123. Registro 51, f. 73r; Registro 48, ff. 71r-72r.
124. Registro 31, f. 140r.
125. Registro 38, f. 88v.
126. Registro 38, ff. 116r-116v.

meno: da una parte un continuo rinnovo, da parte delle istituzioni comunali, delle norme che stabilivano il prezzo delle carni in vendita, e dall'altra frequenti tentativi da parte dei macellai di infrangere tali norme. Poiché la maggior parte delle cause contro i macellai si concludeva con il pagamento di un *bannum concordatum*, cioè una somma frutto di una contrattazione tra reo e ministrale, evidentemente i macellai di Susa ritenevano più conveniente infrangere le norme statutarie – azione che portava a un aumento degli introiti – e poi eventualmente pagare un *bannum* che, tutto sommato, potevano permettersi: in altre parole, anche se costretti a corrispondere una multa, i macellai comunque guadagnavano sul lungo termine grazie alle loro azioni improprie come la manomissione dei pesi o la vendita di carne putrida. Il cadenzato rinnovo delle norme statutarie sulla professione dei macellai dimostra come questa categoria professionale attuasse una vera e propria resistenza collettiva all'autorità pubblica.

Poiché i loro crimini sono basati su prove "oggettive", come carne marcia o strumenti del peso contraffatti, o ancora la parola degli ufficiali pubblici preallertati dalla popolazione, nel corso degli interrogatori gli accusati non possono far altro che ammettere le loro colpe ma cercando una giustificazione più o meno plausibile: davanti alla prova scritta presentata dal notaio comunale, testimonianza che gli *ordinamenta* erano stati oggetto di *cridae* per tutta la villa, i macellai affermano di non aver udito il *praecus* declamare il contenuto dell'*ordinamentum* o comunque di non aver sentito in giro nulla riguardo a tali norme, agendo quindi in buona fede, oppure dichiarano di aver frainteso determinate parti dell'*ordinamentum*. Alla domanda del ministrale se avessero giurato sugli statuti – che contenevano le norme infrante – i macellai rispondono affermativamente, precisando tuttavia di non essere a conoscenza del contenuto degli statuti su cui avevano prestato giuramento. Gli interrogatori del ministrale cercavano di appurare se il comportamento del singolo macellaio fosse comune anche agli altri *becarii* di Susa, ma gli artigiani generalmente si coprono le spalle a vicenda, affermando di non sapere cosa facevano o pensavano gli altri macellai; in un'occasione tuttavia Martino da Essimonte ammise candidamente che nessun macellaio di Susa lavorava seguendo gli statuti.

1.4.3. La falsificazione degli strumenti di misura

Le autorità comunali di Susa esercitavano una doppia sorveglianza sugli strumenti di misura usati da bottegai, mercanti e tavernieri grazie ai *legitimatores mensurarum*[127], due uomini addetti al controllo della regolarità e alla legittimazione dei pesi e misure usati nella pratica del commercio in Susa e nel territorio in cui vigeva la franchigia. Ogni anno per tale carica erano scelti due uomini della villa che, una volta eletti, giuravano nelle mani nel castellano e alla presenza dei consoli. I *legitimatores* compilavano un libro che raccoglieva tutte le misure e i pesi da questi riconosciuti come validi e regolari, che erano contrassegnati con il *signum* sia dell'abate di S. Giusto sia del conte di Savoia[128]. Una volta che un commerciante o un taverniere avesse avuto i suoi pesi e misure registrati come veri e onesti, non poteva essere né accusato né punito per falsità nella misurazione, anche se il suo peso fosse stato più o meno preciso, tranne nel caso fosse stata creata una palese falsificazione. Dal canto loro, i commercianti segusini giuravano nelle mani dei consoli di conservare questi pesi in luogo idoneo e protetto in modo da evitare che tali strumenti potessero essere alterati, distrutti o danneggiati[129]. Lo stesso conte di Savoia Amedeo VI si era premurato di inviare, tramite lettere patenti del 10 marzo 1352, un elenco di disposizioni sul controllo degli strumenti volti alla pesatura modellati su «antiquas ordinationes et statuta et privillegia»[130]: d'altra parte, alcuni sudditi del monastero nel corso della seconda metà del Trecento cercarono di guadagnare grazie alla falsificazione dei pesi e all'uso di misure non approvate e ritenute dunque false per la vendita di carne, olio, formaggio, avena e vino nelle taverne[131].

Oltre ai pesi conservati da ciascun venditore presso la

127. A Pistoia erano gli operai di S. Iacopo che detenevano, nella seconda metà del Duecento, il controllo delle misure per il vino, per i liquidi e per la vendita delle carni: G. Francesconi, *Sulle tavole della città* cit., p. 15.

128. La richiesta del doppio sigillo era attiva almeno dal 1362, poiché una causa di quell'anno riporta il capitolo degli statuti redatti un anno imprecisato incentrato su tale argomento (Registro 30, ff. 6r-6v).

129. *Statuti di Susa*, pp. 262-264, capp. 104-108.

130. Registro 38, f. 114r.

131. Registro 30, ff. 6r-6v, 8r-9r; 131r; Registro 31, f. 82r; Registro 38, ff. 117r-119r; Registro 48, ff. 8r-9r, 127v-128r; Registro 54, ff. 73r-74r, 179r.

sede della propria attività, a Susa era presente anche un *grossum pondus communis*, il cui uso era obbligatorio per chiunque – abitanti, *burgenses* e stranieri – dovesse pesare le merci prima della vendita (non si poteva «ponderare seu pondus facere nisi ad pondus vocatum "pondus grossum" videlicet a summam decem libras», pena il pagamento di 60 soldi). Responsabile della sua sorveglianza era un funzionario comunale chiamato *collector ponderis*, carica tenuta nel 1372 da Giacomo *Iuvenis*, che dopo qualche anno sarebbe diventato giudice del monastero[132].

Nel 1374 il *grossum pondus communis* fu manomesso: prima fu accusata una coppia di coniugi di Susa, che da circa tre anni teneva il *pondus* in appalto («ad firmam») da Jean Aigueblanche detto Merlino[133] ma, in seguito agli interrogatori di rei e testimoni, l'accusa fu rivolta in un secondo momento contro il fabbro Michele *de Verduino* al quale era stata recentemente affidata la riparazione del *pondus*. In quell'occasione, il giudice del monastero Surleone Mezzabarba esaminò personalmente il peso dichiarandolo falsificato[134], così come qualche anno dopo il giudice abbaziale Giacomo *Iuvenis*, alla presenza dei consoli di Susa, controllò di persona le misure private usate da due rei, anche in questo caso dichiarandole falsificate[135]. Il reato era dunque ritenuto particolarmente lesivo per la comunità, tanto che i giudici del monastero valutavano personalmente le condizioni degli strumenti di misura.

1.4.4. I delitti nelle ore notturne: il gioco d'azzardo e il consumo del vino

Negli statuti italiani spesso una rubrica prevedeva una serie di aggravanti per i delitti commessi dopo il suono della campana della sera: la notte è «la grande aggravante della giustizia medievale»[136], poiché agire durante l'oscurità era ritenuto segno del carattere furtivo dell'azione compiuta[137].

132. Registro 38, f. 114r.

133. Registro 41, ff. 68r-73r.

134. Registro 41, ff. 77r-78v.

135. Registro 48, ff. 8r-9r.

136. M. Vallerani, *Giustizia e documentazione* cit., p. 301.

137. Esempi in: S. Mantini, *Per un'immagine della notte fra Trecento e Quattrocento*, «Archivio Storico Italiano», CXXII (1985), p. 589. Cfr. inoltre M. Sbriccoli (a cura di), *La notte: ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, Ponte alle Grazie, Firenze 1991.

Gli statuti del 1390 vietavano, in generale, a ogni persona *extranea vel privata* di aggirarsi per Susa dopo i rintocchi del campanile del castello «nisi cum lumine aut cantando aut habuerit iustam et legitimam causam eundi»[138]. Una disposizione del 1368, confermata nel 1390, vietava in particolare l'apertura delle taverne dopo il suono della campana. Se a fine secolo nessuna disposizione regolava il gioco d'azzardo, invece prima del 1379 una norma recitava: «in ipso loco Secusie alicubi in domibus, tabernis vel extra de nocte post […] horam campane ludere ad taxillos sub pena LX^ta^ solid. pro quolibet et vice qualibet quam fuerit contrafactum».

Dai registri sembra che solo gli sgherri del conte avessero l'autorità per svolgere la sorveglianza notturna delle vie di Susa, tanto da essere loro a catturare i sudditi dell'abate colti in flagranza di reato dopo il tramonto e portarli nel carcere del monastero, in attesa di un giudizio da parte degli ufficiali abbaziali competenti. In situazioni particolari, come per esempio la festa di S. Maria a settembre, che attirava pellegrini diretti alla chiesa di S. Maria del Ponte, la sorveglianza notturna era implementata. Una notte poco prima del giorno di santa Maria un famiglio del castellano sabaudo, cercando di sequestrare a un uomo di provenienza oltralpina un *gladium* oltre le misure consentite dagli statuti di Susa, finì per azzuffarsi con un segusino che voleva difendere l'amico[139]. Qualche anno prima, sempre in occasione della festa mariana, il *domicellus* del castellano di Susa e altri famigli sabaudi erano alla *porta arcus* per sorvegliare l'ingresso dei pellegrini quando un segusino li aveva presi in giro raccontando che alcuni ladri, dopo aver derubato diverse persone, erano fuggiti per la *porta arcus*[140]. Susa, sita lungo la via Francigena e sede essa stessa di luoghi di culto, indipendentemente dalle feste attirava nel corso dell'anno un alto numero di pellegrini, che potevano essere vittime delle angherie degli abitanti locali: nel 1384 tre pellegrini provenienti da Venezia denunciarono un paio di segusini per aver rubato loro le borse[141], mentre l'anno successivo un

138. *Statuti di Susa*, p. 242, cap. 77.
139. Registro 31, ff. 40r-41r.
140. Registro 30, ff. 18r-18v.
141. Registro 51, ff. 187r e 187v.

calzolaio originario di Moncalieri, nel corso di una rissa avvenuta in una locanda, uccise il pellegrino Jean de Thonon[142].

I reati commessi dopo il tramonto, seppur in numero ridotto, permettono di osservare i comportamenti dei Segusini e analizzare le norme che li disciplinavano. Nell'inverno 1376 un segusino, denunciato per aver venduto vino presso la sua taverna dopo il suono della campana, pagò un fiorino di multa[143]: l'accusa – basata su un *ordinatum*, promosso per volontà del castellano e dei *consiliarii* durante l'anno in corso e ratificato dal *consilium iuratum communis Secusie* in presenza del vicecastellano sabaudo Giordanino Provana – vietava a qualunque persona o *tabernator* di Susa la vendita di vino *ad minutum* «post pulsationem campane castri Secusie» sotto pena di 60 soldi.

Nel 1379 il consiglio comunale segusino aveva emanato un *ordinatum* che proibiva il gioco d'azzardo dopo il suono della campana serale. Negli ultimi secoli del medioevo gli statuti di diverse città italiane regolavano con estrema rigidità il gioco d'azzardo[144], tollerato e disciplinato dall'appaltatore della *gabella ludi*[145]. La volontà dei legislatori era far rispettare ai giocatori luoghi e tempi prestabiliti: in alcune città erano deputati al gioco spazi aperti come strade, piazze e fiere, per permettere il controllo da parte dell'autorità e per consentire ai passanti di identificare i giocatori come esempi negativi; inoltre, come a Susa, in molte città italiane era proibito giocare d'azzardo dopo il suono della campana del tramonto. Le autorità cercavano così di costruire uno spazio e un tempo limitati e controllati: da una parte, il gioco d'azzardo spingeva gli scommettitori a vivere con espedienti e truffe, senza un onesto lavoro; dall'altra, lo sperpero del denaro influiva negativamente sui modelli economici e sociali che regolavano l'intera comunità.

Tra le oltre duemila cause criminali discusse nel corso del Trecento, solo quattro riguardano l'infrazione delle norme

142. Registro 54, ff. 16r-21r.

143. Registro 43 ff. 71v-72r.

144. A. Degrandi, *Problemi di percezione e rappresentazione del gioco d'azzardo*, in *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, a cura di G. Ortalli, Fondazione Benetton-Viella, Treviso-Roma 1993, pp. 109-120.

145. Come si vedrà nelle prossime righe, a Susa era previsto che gli ufficiali sabaudi dessero in appalto la *gabella ludi*, anche se i conti della castellania di Susa non presentano una voce relativa alla concessione di tale appalto.

sul gioco d'azzardo. Nel 1347 Giovanni Rebelle detto *de Plano* fu inquisito, oltre che per una lunga serie di reati tra cui alcuni furti e un tentato omicidio, anche per crimini inerenti al gioco d'azzardo[146]: nonostante infatti gli officiali della castellania sabauda l'avessero rimosso dall'incarico, Giovanni continuava a tenere la *gabella ludi* e sollecitava molti *homines* di Susa a giocare nell'orario notturno, convincendoli a portare i propri beni come pegno a casa dello stesso Giovanni, dove questi forniva ai malcapitati dadi truccati per giocare. Invece nell'estate del 1379, nel corso di due processi distinti, furono inquisiti tre uomini poiché, giocando a dadi dopo il suono della campana, avevano scommesso denaro: in un caso i due inquisiti erano in una taverna, nell'altro l'accusato si trovava in una casa privata[147]. In entrambi i casi, furono gli ufficiali della castellania sabauda a riportare al ministrale abbaziale le accuse visto che erano gli sgherri del conte a occuparsi della vigilanza notturna della villa segusina. I due processi furono costruiti sull'infrazione di un *ordinatum* emanato dal *consilium iuratum* di Susa, oggetto di numerose *cridae*, in cui si affermava che in alcuna casa, taverna o altro luogo, «nulla prorsus persona cuiuscumque status et conditionis existat, audeat vel presumat ludere ad taxillos ad peccuniam de nocte videlicet post pulsationem campane castri Secusie sub pena LX solidorum».

1.5. Il danneggiamento e il furto dei beni comuni

Le fonti analizzate non sembrano indicare particolari problemi sorti da una parte tra conti di Savoia e abati di S. Giusto e dall'altra tra sudditi abbaziali e sudditi comitali per la gestione e l'uso dei beni comuni all'interno di una villa a giurisdizione mista[148]. Fin dalla prima franchigia concessa dai conti di Savoia in favore dei Segusini nel 1198, l'unico accenno alla divisione in terzi dei beni comuni riguarda il bosco («nemoris alberici due parte <sic> sunt communes totius nostre civitatis, tercia pars abbatis»[149]) ma null'altro

146. Registro 18, ff. 62-62v.

147. Registro 48, f. 11r.

148. Flavia Negro, in riferimento alle comunità del biellese a giurisdizione mista passate poi sotto il totale controllo sabaudo, accenna che l'accesso ai beni comuni rientrava tra i problemi derivati dal cambio di dominazione ma non descrive dettagliatamente lo svolgersi di tali dinamiche: F. Negro, *"Et sic foret una magna confuxio"* cit., p. 446.

149. L. Cibrario (a cura di), *Statuta ac privilegia* cit., coll. 7 e 12.

emerge su altre spartizioni o sull'uso dei beni comuni da parte dei sudditi dell'abate e di quelli del conte. È probabile che i sudditi dell'abate, in quanto *cives* di Susa, avessero accesso come gli altri ai due terzi dei boschi mentre i monaci usassero per i propri affari il restante terzo.

Dal canto suo, fin dai primi accordi con i Savoia l'universalità dei Segusini si dimostrò tenace nella tutela delle proprie prerogative su alcuni beni comuni come gli incolti: nel 1198 si dispose che i gerbidi dal Moncenisio fino a Foresto, di pertinenza fiscale, fossero amministrati da un gastaldo eletto con l'approvazione dei conti di Savoia. I *comunia* di Susa non divennero mai veri e propri beni comunali quanto piuttosto beni collettivi sorvegliati dagli ufficiali sabaudi: questo a causa da una parte della poca istituzionalità degli organismi comunali e della comunità in quanto tale, e dall'altra dell'importanza delle attività silvo-pastorali per l'economia[150].

All'interno degli statuti di fine secolo XIV diversi capitoli regolano l'uso dei beni comuni, ovvero boschi, acque e pascoli, senza fare cenno a eventuali regolamentazioni date dalla giurisdizione mista sulla villa segusina. Gli statuti vietavano di fare *folliacerie* nei boschi comuni del territorio segusino senza un'autorizzazione concessa dal *consilium iuratum*. Era inoltre impedita al singolo segusino qualsiasi attività diretta a sottrarre terreni al bosco comune per adibirli alla coltivazione. Il taglio delle piante dei boschi era permesso solo a chi avesse ottenuto l'autorizzazione dai consoli; anche ai forestieri senza permesso era interdetto il taglio di piante nei boschi siti nel territorio della franchigia o in quelli in cui gli abitanti di Susa erano soliti far provvista di legna da ardere. Era vietata la scorticatura di larici e pini, inoltre i contadini non potevano entrare nei boschi né con un'ascia né con animali.

In occasione dei processi relativi all'infrazione di queste norme il tribunale del monastero entra in contatto con gli ufficiali del comune ovvero consoli, campari e *forestarii* che, tramite le loro denunce, facevano avviare le inquisizioni dal ministrale abbaziale. In particolare, per tutto il Trecento i

150. R. Rao, *Comunia. Le risorse collettive nel Piemonte medievale*, LED, Milano 2008, pp. 146-157.

boschi comuni – che si trovavano a Meana, Mompantero e Foresto – furono saccheggiati ripetutamente[151], mentre in un caso un rustico provocò un incendio nel bosco comune di Mompantero[152]. Per il furto degli alberi nei boschi della comunità gli accusati si organizzavano durante i giorni di festa in cui era proibito lavorare , sperando forse in un minore controllo, tanto che in molti casi i rei furono assolti per mancanza di testimoni. Un uomo fu invece inquisito perché, pur avendo l'autorizzazione dei consoli di Susa per tagliare alcune *biolle* dal bosco della comunità, ne aveva tagliate più di quante prevedeva la licenza[153].

Altro tema rilevante nella gestione degli spazi della villa erano l'uso e la tenuta delle acque dei fiumi e dei torrenti che scorrevano all'interno della villa o nelle zone più rurali, ovvero Dora, Cenischia e Gelassa, che erano normati nel dettaglio da sei capitoli degli statuti; alcuni di questi erano dedicati al corso del Gelassa, che tra l'altro non scorreva all'interno di Susa bensì attraversava la zona montuosa a sud-ovest della villa, corrispondenti alle zone di Gravere, Losa, Altaretto ed Essimonte. Negli statuti si ribadisce il divieto di condurre l'acqua di qualsiasi corso lungo le strade pubbliche «nisi faciat bonam viam ab una parte et hoc taliter quod sico pede possit ire quilibet, et tam cum bestiis quam curm curibus et lentis, absque molestia» e, nel caso una *bialera*[154] fosse fatta passare per la strada pubblica, non avrebbe dovuto impedire il transito degli animali[155].

A monte degli statuti rimaneva la concessione del 1147 da parte dei conti di Savoia in favore di S. Giusto, in base alla quale le acque del Cenischia, della Dora e del Gelassa che passavano per Susa erano interamente di pertinenza dell'abbazia[156]. A dimostrazione della particolare attenzione che S. Giusto poneva alla sorveglianza e all'uso delle acque, negli anni Settanta del secolo XIII una lunga lite, affida-

151. Registro 13, f. 147v; Registro 18, f. 1v; Registro 31, f. 78r, 94v; Registro 41, f. 118r; Registro 46, ff. 141r-141v; Registro 48, ff. 23r-24r, 17r-17v, 123v; Registro 51, ff. 77r-77v, 165v; Registro 54, ff. 36, 218v (due cause).

152. Registro 31, f. 149v.

153. Registro 35, f. 49r.

154. Termine piemontese usato nelle fonti per indicare un corso d'acqua.

155. *Statuti di Susa*, pp. 221-225, capp. 42-47; p. 231, cap. 58.

156. C. Cipolla, *Le più antiche carte* cit., p. 105, doc. VII.

ta a due arbitri, aveva visto protagonisti da una parte il monastero – sostenuto dal castellano sabaudo – e dall'altra il segusino Pietro *de Alavardo*, che aveva deviato il corso dell'acqua della Dora senza l'autorizzazione del cenobio[157].

I pochi processi intentati per l'uso improprio delle acque riguardavano quelle della Dora, che nel 1365 strariparono portando grandi danni alla villa di Susa[158]. In quella situazione di emergenza il *consilium* emise una serie di ordinanze, che conosciamo grazie alle infrazioni commesse dai sudditi segusini: l'inondazione infatti aveva distrutto alcune case portando i materiali nel letto del fiume o lungo le rive. Dopo che il *consilium* aveva stabilito che nessuna persona avrebbe dovuto appropriarsene, sotto la pena di essere accusata di furto, il notaio Leonetto Veniterii lamentò la sottrazione del materiale appartenente a due case di sua proprietà distrutte dalla Dora[159]. Nell'estate dello stesso anno, invece, alcuni manenti del monastero aggredirono con delle pietre i *massari* della comunità di Susa che, in base a un ordinato del parlamento generale, stavano lavorando lungo la riva della Dora per la costruzione di opere volte al contenimento delle acque, arrecando così danno a tutto il popolo della villa[160]. Negli anni successivi si succedettero alcuni episodi di danni compiuti da privati cittadini alle strutture di contenimento dell'acqua fluviale (rimozione di una *barria*, danneggiamento di una *exclosa*, furto di travi del ponte)[161] oppure in altri casi furono inquisiti quei Segusini che deviarono per propri scopi personali l'acqua della Dora[162].

Nonostante non sia accennato in altre fonti, la comunità di Susa gestiva un gregge di capre mediante un ufficiale comunale chiamato *caprarius communis Secusie*, che denun-

157. Per la descrizione della lite cfr. capitolo III, paragrafo 1.2.

158. Nel 1365, in seguito alla piena della Dora avvenuta anche a Torino, il maggior consiglio – così come il *consilium* di Susa – vietò di impossessarsi del legname portato dalla piena, in modo che restasse a disposizione del massaro del comune per la riparazione del ponte: L. Mercalli, D. Cat Berro, *Duemila anni di clima in Val di Susa. Da Annibale al riscaldamento globale*, SMS, Moncalieri 2018, p. 205.

159. Registro 31, ff. 30r-30v-

160. Registro 31, f. 23r.

161. Registro 51, ff. 193r-193v; Registro 54, ff. 39r-40r, 214r.

162. Registro 38, f. 75v.

ciò al tribunale abbaziale un meanese con l'accusa di aver aggredito e ferito le capre del comune di Susa[163].

1.6. I Segusini e le guerre

Le guerre che si susseguirono all'interno del principato sabaudo nel corso del Trecento influenzarono tanto i comportamenti dei rustici quanto le disposizioni emanate dagli organismi comunali e, di conseguenza, le tipologie di cause trattate presso il *bancum* del tribunale. In particolare, quattro importanti momenti ebbero un impatto sulla vita e sulle abitudini dei Segusini: la guerra sabaudo-delfinale (1324), le scorrerie delle compagnie di ventura inglesi assoldate prima da Giacomo (1362) e poi da Filippo d'Acaia (1367-1368) contro il conte Amedeo VI e, infine, i conflitti tra Teodoro II Paleologo, marchese di Monferrato, e il conte Amedeo VII. In alcuni casi le guerre fanno da sfondo ai crimini denunciati, mentre in altri influenzarono direttamente la gestione dei beni e della vita comune dei valligiani e in particolare dei Segusini; d'altra parte Susa, a metà percorso lungo la strada che da Chambéry andava fino a Torino, era luogo di sosta delle truppe di soldati comitali che potevano essere vittime di truffe o di furti da parte dei Segusini[164].

La guerra sabaudo-delfinale a metà anni Venti colpì direttamente la valle di Susa, tanto che i conti di Savoia promossero la costruzione della famosa *bastia* presso Essimonte (oggi nel territorio di Gravere) per difendere il confine con il territorio del Delfinato. Nel settembre 1324 il castellano e i sindaci di Susa avevano sollecitato le popolazioni di tutti i villaggi valsusini affinché accorressero in aiuto agli abitanti della villa contro gli *homines* del Delfinato: in tale occasione un uomo di Villar Focchiardo, seguendo i vessilli della sua comunità durante il viaggio verso Susa, aveva minacciato un altro uomo[165]. Nella medesima occasione alcuni uomini di Mompantero furono denunciati e condannati per non

163. Registro 43, f. 114v.

164. Il macellaio Udino Fea truffò il nobile Chemisard, che con i suoi uomini stava andando in soccorso al conte di Savoia a Verrua contro il marchese di Monferrato, vendendogli l'avena per i cavalli con un misurino falsificato (Registro 54, f. 179r), mentre un segusino rubò cavalli e altri beni non specificati ad alcuni soldati del conte di Savoia che alloggiavano presso una *domus albergarie* di Susa (Registro 54, ff. 82r-86v).

165. Registro 3, ff. 46r-47v.

essersi recati con le armi in sussidio ai Meanesi attaccati dai soldati del Delfinato[166].

In particolare la piana tra Chiomonte (villaggio passato sotto il controllo della prevostura ulcense nel secolo precedente[167]) e Gravere risultava luogo di scontro tra le milizie del Delfinato e quelle sabaude. Nonostante i Chiomontini avessero cercato di mantenere una posizione neutrale nel corso del conflitto, il territorio del loro villaggio non fu esente da incursioni belliche che, condotte dalle milizie locali, si trasformavano in atti di razzia. Nel corso di un'incursione della milizia segusina in cerca di bottino tale Giovanni Ruffi assassinò il parroco di Chiomonte che, in groppa a un asino, stava raggiungendo Susa. Lo stesso Giovanni, insieme ai suoi *socii*, qualche mese prima era stato condannato per aver rubato a un chiomontino di nome Pietro cinque asini e il vino da loro trasportato da Susa verso Chiomonte per riportalo a Susa, affermando «quod dictus Petrus prefatum vinum portabat ad inimicos et ad opus inimicorum, videlicet gentium Dalphinatus»[168].

Il secondo gruppo di cause avviate in occasione di uno scontro bellico si concentra negli anni Sessanta del secolo XIV, durante la guerra dei conti di Savoia con i principi d'Acaia. I processi legati a questo momento riguardano la sicurezza della città e la sorveglianza sugli ingressi all'interno di Susa, dotata di porte che regolavano l'accesso alla parte romana della villa. La più importante era quella oggi chiamata Porta Savoia, a ridosso del monastero di S. Giusto, da cui partiva il percorso per il Moncenisio, affiancata dalla *Porta Mercati* (torre porta aperta sul filo delle mura a ridosso di S. Maria Maggiore). La *Porta Pedis Castri* invece era costruita ai piedi del castello sabaudo sullo spigolo sud occidentale delle mura. Il lato settentrionale delle mura era servito dalla *Porta Boata* o *Bovalis* (una torre porta protetta da un tornafolle e sottoposta alle inondazioni del fiume), quello orientale dalla *Porta Merceriarum*, mentre il settore meridionale dalla *pusterla ruate Sancti Francisci*[169].

166. Registro 3, f. 55r.

167. Cfr. *supra*, p. 69.

168. L. Patria, P. Nesta, V. Coletto, *Storia della Parrocchia* cit., pp. 53-54 con edizione della causa *Ivi*, pp. 274-275, doc. II.

169. L. Patria, *Dai moenia vetera* cit., pp. 234-235.

Nel corso delle ore notturne le porte erano chiuse per proteggere la villa dal pericolo rappresentato delle *societates anglorum* assoldate dagli Acaia ma i Segusini, poco tolleranti verso le restrizioni imposte, entravano e uscivano dalla villa grazie a sotterfugi[170]. Il 21 settembre del 1362 fu inoltre ordinato che si facesse «gaytum et custodiam vigilem» per tutta la notte presso la porta *Merceriarum*, assegnando il compito a Giovanni Magno di Coldimosso che, tuttavia, se ne andò prima del tempo stabilito[171]. Nel giugno del 1365 Giovanni Rosseti detto *Vinet*, *mercenarius ac laborator communis Secusie*, denunciò di aver subìto un furto da parte di una coppia di coniugi mentre stava contribuendo alla costruzione di opere di difesa della *villa*: Giovanni infatti, che stava portando un certo numero di rami «ad exclosas que fiebant econtra palacium abbacie in aquam Durie pro deffensione villle Secusie», era passato davanti alla casa dei coniugi Silvestri i quali, volendo appropriarsi del materiale, lo avevano aggredito rompendogli i denti per poi rubare i rami[172].

La tensione e la situazione di incertezza causate dalla guerra provocavano disagi e malcontento nella popolazione, che si lasciava sfuggire cattiverie verso il conte e la sua politica di guerra[173]: gli ufficiali abbaziali erano molto attenti a reprimere questo genere di dicerie, che potevano turbare il fragile equilibrio della villa. Le autorità si premuravano inoltre di soffocare in maniera decisa le voci che correvano tra i Segusini per evitare che si generasse panico immotivato difficilmente contenibile: nel 1363 un calzolaio fu inquisito e poi assolto per aver diffuso la voce che il conte aveva proclamato una cavalcata per il giorno successivo[174], mentre nel 1368 una segusina fu condannata per aver raccontato che un suo compaesano era pronto ad aprire le porte della villa per favorire l'ingresso delle compagnie di mercenari inglesi assoldate da Filippo d'Acaia.

I conflitti bellici rendevano le autorità particolarmente attente alla sorveglianza delle strutture fortificate a difesa

170. Registro 30, ff. 73r-73v.
171. Registro 30, ff. 35r-35v.
172. Registro 31, ff. 26r-26v.
173. Registro 35, ff. 60r, 62r.
174. Registro 30, ff. 111r-111v.

della villa: nella primavera del 1373 fu intentata una causa contro Gonterio Marchissie di Susa e i suoi due figli, che erano entrati nel battifolle («tornafollum») di Susa, sito lungo la strada pubblica presso la porta *de Arcum* «in conservationem et fortifficationem civitatis Secusie et in utilitatem tociu rei publice». I tre, accusati di aver rubato alcuni pali del battifolle e di averli portati nei loro possedimenti, furono poi prosciolti da ogni accusa[175]. Un processo simile fu istituito due anni dopo contro un gruppo di uomini che aveva portato via «postes, claves et clavaturas» da una porta che il sindaco e console di Susa, «pro bono statu et honore domini nostri comitis Sabaudie clausura et securitate dicte valle Secusie», aveva fatto costruire nella contrada d'Oltredora[176].

Così come nel decennio precedente, anche negli anni Settanta alcuni abitanti di Susa furono accusati per aver mancato l'obbligo del *gaytum* notturno. Infatti, a seguito delle guerre tra Amedeo VI di Savoia e il duca di Milano, il conte e il suo *consilium Ripolis residens* «sepe et sepius mandaverint per sua patentes litteras et sub magnis penis per suas villas, civitates ac loca et terras citra montes fieri bona custodia atque gaytum die noctuque ipsaque locae diligenter custodiri ne aliquod sinistrum sive periculum contingere posset quobis modo». Probabilmente in seguito alla disposizione comitale, gli organismi comunali avevano creato la figura del «exchargueytator seu gubernator gayti Secusie electus et ordinatus a communitate Secusie», carica ricoperta nei diversi processi da tale Giacomo Clerici di Susa. Negli statuti del 1390 un capitolo sarà poi dedicato appositamente all'obbligo da parte degli uomini cui era stato ordinato di fare «gaytum seu eschargaitum» di svolgere tale incarico, con il pagamento di una pena di tre soldi in caso contrario[177]. Nel corso delle guerre tra i conti di Savoia e il duca di Milano, Giacomo Clerici riportò in tre occasioni che gli uomini scelti per fare *gaytum* di notte presso la porta *Merceriarum* oppure nella *platea* sita nella contrada Oltredora erano venuti meno ai loro doveri, non presentandosi

175. Registro 38, ff. 169r-170r.
176. Registro 41, ff. 150r-151v.
177. *Statuti di Susa*, p. 242, cap. 76.

o abbandonando la loro postazione per andare a bere in taverna o tornare a casa per riposare[178].

1.6.1. La cavalcata

Negli anni Settanta del Trecento Amedeo VI avviò una cavalcata cioè un diritto che, in base all'atto del 1245, il conte di Savoia si riservava su tutti gli uomini di Susa, compresi quelli del monastero[179]. L'impiego degli *homines* del monastero nelle cavalcate del conte era circoscritto: infatti, l'azione dell'esercito era limitata territorialmente «citra montes et citra Padum», per un tempo di quindici giorni e per un sola volta all'anno, arco di tempo che però non poteva coincidere con il periodo delle messi e delle vendemmie. Inoltre, i Segusini non avrebbero dovuto raggiungere i luoghi delle operazioni militari prima del passaggio dell'esercito comitale in Susa[180].

Le condizioni per la partecipazione dei Segusini alla cavalcata erano state regolate con precisione anche negli anni Trenta del secolo XIV[181]. La cavalcata prevedeva il coinvolgimento di tutti gli *homines* della castellania di Susa: mentre le comunità fornivano soprattutto la fanteria, gli esponenti del notabilato locale combattevano a cavallo. I limiti geografici e temporali contrattati erano validi solo per l'esercito generale (*ost vali*) ma non erano applicabili al "soccorso" dovuto al conte in situazioni di emergenza[182]. Nel 1334, dopo la cospirazione torinese contro gli Acaia e la morte

178. Registro 41, ff. 11r-12v, 24r, 87r-87v.

179. Nello stato visconteo lo *ius ad bellum* era spesso rivendicato da soggetti che i Visconti miravano a controllare riducendone, tra l'altro, l'autonomia militare (A. Gamberini, *La legittimità contesa* cit., p. 187 sgg). Le fonti segusine, al momento, non attestano rivendicazioni simili da parte dell'abate di S. Giusto che si limitava a fornire i propri uomini quando il conte di Savoia lo richiedeva.

180. L. Cibrario (a cura di), *Statuta ac privilegia* cit., coll. 13-14.

181. «L'assenza di partecipazione o la partecipazione limitata degli uomini di una comunità agli *exercitus* e alle cavalcate indette dai Savoia-Acaia non erano sempre il risultato di un sommatoria di defezioni individuali: spesso erano usate dalle istituzioni comunali come strumento di negoziazione politica in vista dell'ottenimento di maggiori autonomie o condizioni fiscali più favorevoli»: P. Buffo, *I registri della giustizia criminale* cit. Cfr. inoltre Id., *Guerra e costruzione del publicum nel principato di Savoia-Acaia (1295-1360)*, in «MEFRM», CXXVII/1 (2015), pp. 149-168.

182. Per la distinzione fra "esercito generale" e "soccorso" nel territorio del Monferrato: A. Settia, "*Sont inobediens et refusent servir": il principe e l'esercito nel Monferrato dell'età avignonese*, in *Piemonte medievale* cit., p. 94 sg.

di Filippo[183], il precipitare degli eventi aveva richiesto l'intervento *ultra Padum* dei contingenti segusini: prima che le truppe dei Segusini attraversassero il ponte di Villafranca, su richiesta dei sindaci di Susa il conte Aimone aveva riconosciuto mediante un *instrumentum* da una parte che tale azione non intendeva pregiudicare le libertà segusine e dall'altra che il contingente segusino era fornito al conte come aiuto *de gratia speciali*. Nel 1339, invece, i sindaci di Susa si erano opposti all'indizione di una cavalcata *ultra montes* presso Chambéry, sostenendo che le convocazioni oltralpe da tempi immemori dovessero avvenire grazie a un atto del conte che chiedeva esplicitamente ai Segusini di andare in suo soccorso, poiché l'obbligo di recarsi in tali territori non era previsto all'interno delle franchigie[184].

Tornando agli anni Settanta, probabilmente in occasione del salvataggio della città di Asti minacciata dai Visconti, furono inquisiti centoventidue sudditi del monastero di S. Giusto, residenti a Susa, Foresto e Meana, che «non iuverunt in cavalcata»[185] promossa dal conte Amedeo VI. Le prime due pagine del registro dedicate alla causa, munita solo di rubrica, avrebbero dovuto accogliere il testo del libello ma furono lasciate bianche. Il processo inizia così direttamente con gli interrogatori dei rei: dopo aver giurato di dire la verità, ciascun accusato giustifica la sua assenza dalla cavalcata in poche parole. Un buon numero di uomini testimoniò di essere stato presente alla cavalcata ma ricoprendo il ruolo di portavessilli, sottolineando di aver pagato una certa somma ai consoli di Susa per questo incarico evidentemente meno pericoloso. Alcuni motivarono l'assenza con il proprio stato di salute, spesso indicando la zona del corpo malata («erat infirmus»; «erat claudus»), oppure asserendo di doversi prendere cura dei genitori anziani o delle mogli puerpere, mentre altri usarono come scusa l'età («erat senex», «erat sexuagenarius») oppure la condizione economica («propter eius paupertatem»). Ancora, certi uomini addussero una tra le motivazioni elencate

183. Cfr. A. Barbero, *Torino sabauda. Dalle lotte di parte e dalle congiure antisabaude a un nuovo equilibrio sociale e istituzionale*, in R. Comba (a cura di), *Storia di Torino*, vol. II cit., pp. 232-238; M. Gravela, *Processo politico* cit., pp. 483-552.

184. L. Patria, *Dai moenia vetera* cit., p. 237.

185. Registro 38, ff. 129r, 130r-135r.

ma aggiungendo di aver fatto partecipare alla cavalcata un loro famiglio incaricato di sostituirli.

Altre giustificazioni presentate dai rustici richiedono invece particolare attenzione poiché permettono di comprendere come i rustici vedessero sé stessi in rapporto ai loro obblighi. L'assenza del libello purtroppo non permette di sapere con precisione la destinazione dell'esercito comitale – anche se si trattava probabilmente di Asti – ma in ogni caso i Segusini si mostrano ben conosci degli accordi precedenti con i conti di Savoia riguardo ai limiti territoriali della cavalcata: infatti molti raccontarono di essere arrivati fino a un certo paese (Chiusa di S. Michele, Caselle, Torino, Rivoli) per poi tornare indietro, asserendo «quia non fuit ausus sequi quia iam transuerat exercitus», «quia non fuit usus ire ulterius» o ancora «quia non fuit usus sequi ultra». Un gruppo di uomini invece giustificò l'assenza affermando di ricoprire una carica comunale, abbaziale o comitale (il *forestarius*, il console, un *gabellator*, alcuni campari), mentre usarono il loro status clericale tanto i notai Peronetto Iovinarii («quia est clericus paratus fidem facere») e Leonetto Veniterii («quia clericus et beneficiatus») quanto il ministrale del monastero segusino Giovanni Barralis («quia est clericus et ministralis in valle Secusie pro monasterio et ultra hec fuit tempore dicte cavalcate vicemistralis pro dicto monasterio apud Secusiam»)[186]. Infine, tre uomini motivarono l'assenza con il proprio stato giurisdizionale: Giacometto *Iournarii* affermò di non essere andato alla cavalcata e di non esserci mai andato «quia non tenet hospicium», così come Pietro da Conflans risponse che «non tenet in Secusia aliqua bona immobilia», anche se entrambi ammisero di pagare la taglia a Susa, mentre Bernardo *Magerii*, usando l'espressione ritornata più volte nei documenti, disse che non aveva partecipato «quia non tenet focum nec cathenam sed moratur cum Iohanne de Galiana».

Una causa con simile impostazione era stata avviata una decina di anni prima contro quarantaquattro abitanti nel territorio della franchigia di Susa che non avevano giurato sugli statuti di Susa[187]: anche in questo caso gli interroga-

186. A Bologna i redattori degli Ordinamenti sacrati e sacratissimi erano esentati dal partecipare alle spedizioni militari: S.R. Blanshei, *Politica e giustizia* cit., p. 332.

187. Cfr. *supra*, p. 278.

tori, estremamente brevi, volevano accertare se tali uomini avessero giurato e, nel caso non l'avessero fatto, ascoltare la giustificazione a tale mancanza. Se nelle pagine dell'inquisizione contro i sudditi che non avevano giurato sugli statuti una nota posta in corrispondenza del nome di ciascun accusato indicava la conclusione dell'indagine (alcuni effettivamente avevano giurato, mentre i negligenti pagarono una multa), altrettanto non si può dire per i disertori della cavalcata: al momento non sappiamo quali giustificazioni furono accettate o meno dai giudici.

Nel mese di agosto 1387 le comunità e gli uomini della castellania di Susa misero a disposizione una certa quantità di *clientes et homines armigeri* affinché seguissero il conte Amedeo VII di Savoia per soccorrere il castello e il luogo di Verrua assediati dal marchese di Monferrato[188]. Tutti i *clientes* di Susa e della castellania, dopo essere usciti insieme dal territorio della valle, erano andati come consuetudine «sub regimine rectoris et banderie loci Secusie super hoc ut assuetum est electorum» e si erano fermati a Pecetto, dove solitamente l'esercito del conte alloggiava nel corso della cavalcata. Dopo che l'esercito si era stabilito negli alloggiamenti, nel corso della notte tre segusini avevano rubato vino, formaggio, candele di cera, bisacce di tela e altri beni di proprietà del nobile Nicola Bertrandi. Una volta scoperto il furto, quest'ultimo aveva chiesto ai *rectores* dei *clientes* della castellania di Susa, ovvero Galvagnino Barralis e Pietro de Roma, che secondo la consuetudine avevano giurisdizione sugli uomini all'interno dell'esercito, la punizione dei colpevoli. I due *rectores* avevano invece indicato chi fosse il signore dei due colpevoli al nobile Bertrandi, che il dieci settembre si presentò alla curia abbaziale sporgendo denuncia e ottenendo la punizione dei colpevoli[189].

1.7. I delitti contro l'ordine religioso: sacrilegi e dissidenze

Il tribunale secolare di S. Giusto si occupava anche di disciplinare le trasgressioni ad alcune disposizioni ecclesiali. Gli statuti di Susa prevedevano che, tranne in caso di

188. A. Barbero, *L'insurrezione dei Tuchini nel Canavese (1386-1391)*, in M. Montesano (a cura di), *«Come l'orco della fiaba». Studi per Franco Cardini*, SISMEL Edizioni del Galluzzo, Firenze 2010, p. 323.

189. Registro 54, ff. 56r-57v.

estrema necessità, non si lavorasse («instrumenta in formam publicam levando, suendo, fabricando, secando, murando, carpetando, putando, ligonizzando ligna, cindendo vineas, prata, terras colendo, cultivendo») durante alcune festività religiose: nel corso della seconda metà del Trecento, molti rustici infransero la norma lavorando durante le feste dell'Eucarestia, del Corpus Domini, e nei giorni dei santi Pietro e Paolo, santa Maria e Pasqua[190]. In un altro caso ancora, alcuni uomini furono inquisiti poiché avevano mangiato la carne durante la domenica di quinquagesima[191].

Incorsero nel reato di sacrilegio tanto l'uomo che rubò tre ostie in attesa di essere consacrate sull'altare della chiesa di Chianocco[192], quanto il segusino che sottrasse una lettera dall'altare della chiesa segusina di S. Evasio destinata al parroco[193]. Pietro di Tommaso Giori, invece, nel giorno della festa del corpo di Cristo del 1393 in presenza dell'abate di S. Giusto «dixit quod non credebat esse peccatum adaquare in dicto festo, que omnia sunt heretica»[194]. Ancora con tale accusa furono indagati non solo gli ignoti che, entrati nel chiostro del monastero, avevano ucciso un uccello di compagnia di proprietà dell'abate Edoardo di Savoia[195] ma anche una segusina che aveva tolto la vita al cane di compagnia del monaco elemosinario di S. Giusto[196]. Invece, come abbiamo visto, le truffe o le aggressioni verbali e fisiche ai danni delle persone dell'abate, dei monaci o degli ufficiali laici del monastero erano classificate come delitti di lesa maestà[197].

Oltre a queste piccole trasgressioni, gli ufficiali dell'abbazia erano particolarmente attenti alla repressione di tutte quelle forme alternative di religiosità che mostravano come la società alpina non rispondesse omogeneamente alla fede imposta dalla Chiesa romana, appellandosi a piccoli rituali

190. Registro 38 ff. 175v, 176r-176v; Registro 43, f. 2r; Registro 46, f. 126r; Registro 54, ff. 218v, 219v-220r.

191. Registro 54, f. 5r.

192. Registro 31, f. 79r.

193. Registro 41, f. 111r.

194. Registro 54, f. 214r.

195. Registro 35, (1370 aprile 4).

196. Registro 41, f. 108r.

197. Cfr. J. Chiffoleau, *La religion flamboyante*: *France (1320-1520)*, Éd. Points, Paris 2011.

o addirittura abbracciando altre fedi come quella valdese: tali comportamenti erano ritenuti un pericolo destabilizzante per la società montana tanto da essere contenuti con assiduità dalle autorità non solo religiose ma anche secolari.

Gli abati di S. Giusto erano reattivi a tutto ciò che poteva creare rotture nell'equilibrio dato dal rispetto della fede imposta dalla gerarchia ecclesiastica: negli anni della peste e precisamente nel 1348 il tribunale della castellania abbaziale di S. Mauro catturò un brianzonese con l'accusa di aver avvelenato pozzi e fonti[198]. Infatti, da qualche tempo circolava la teoria per cui ebrei e mendicanti fossero parte di un complotto volto alla diffusione della peste mediante l'inquinamento di pozzi e fonti con i veleni[199]. Alcuni mesi più tardi anche la prevostura di Oulx istituì un processo simile a Chiomonte contro un uomo che in questo caso fu esplicitamente collegato agli ebrei («ad requisicionem quorundam Iudeorum»)[200].

Una serie di processi, distribuiti tra i registri di cause civili e quelli di cause criminali, riguarda la repressione dell'eresia valdese nel territorio sotto la giurisdizione abbaziale[201]. Nel secolo XIV, cioè quando s'iniziano ad avere notizie riguardo alla presenza valdese in valle di Susa, in Italia i movimenti ereticali stavano tramontando, anche se il fenomeno ereticale era ancora diffuso in zone come quella dell'arco alpino-occidentale e in particolar modo nelle aree marginali. La sua presenza in valle di Susa diminuì in seguito alle grandi inquisizioni del Trecento, anche se nel secolo successivo un buon numero di abitanti di alcuni villaggi

198. L. Patria, *La magia dell'esclusione* cit., doc. I. Cfr. inoltre: L. Patria, *Rubiana* cit., pp. 75-76.

199. Cfr. G. Dahan, *Les juifs en France médiévale: dix études*, Les Éditions du Cerf, Paris 2007; J. Hanska, *Mendicant Preachers as Disseminators of Anti-Jewish Literary Topoi: The Case of Luca da Bitonto*, in *From Words to Deeds: The Effectiveness of Preaching in the Late Middle Ages*, a cura di G. M. Muzzarelli, Brepols, Turnhout 2014, pp. 117-138; R. Bonfil, *Tra due mondi: cultura ebraica e cultura cristiana nel Medioevo*, Liguori, Napoli 1996; C. Cluse (a cura di), *The Jews of Europe in the middle ages (tenth to fifteenth centuries): proceedings of the international Symposium held at Speyer, 20-25 october 2002*, Brepols, Tunrnhout 2004.

200. V. Coletto, *Anno 1348: la peste nera nell'alta valle della Dora*, «Novel Temp: quaderno di cultura e studi occitani alpini», XVII (1981), p. 43.

201. Salvo quando diversamente segnalato, si è fatto riferimento a: G.G. Merlo, *Eretici e inquisitori nella società piemontese del Trecento. Con l'edizione dei processi tenuti a Giaveno dall'inquisitore Alberto de Castellario (1335) e nelle valli di Lanzo dall'inquisitore Tommaso di Casasco (1373)*, Claudiana, Torino 1977; L. Patria, *«Sicut canis reddiens ad vomitum»* cit.; Id., *«Prope suburbia Inferni»* cit.

continuava ad aderire a credenze eterodosse. Nonostante le fonti coeve parlino genericamente di «valdesi», nel periodo interessato questa definizione era applicata a comunità e individui che, a seconda del contesto geografico e dell'altezza cronologica, si rifacevano a diversi insiemi di riti e credenze. Questa pluralità di esperienze religiose era anche dovuta al predicatore itinerante tipica del credo valdese, ovvero il *barba*: erano proprio tali figure, nelle zone alpine o isolate, a supplire alle esigenze spirituali dei fedeli.

Grazie a processi e interrogatori studiati principalmente da Giovanni Grado Merlo e Marina Benedetti, che in realtà interessano solo marginalmente le valli di Susa, si possono ricavare informazioni sulla diffusione del valdismo in queste zone e in particolar modo sulla localizzazione delle riunioni di culto, dette sinagoghe. «Tale zona alpina e subalpina, percorsa dalle vie che univano l'Italia alla Francia, costituiva la linea di contatto tra il mondo transalpino e quello padano. Furono così possibili due fenomeni diversi e convergenti: da un lato l'immigrazione e il transito di eretici, d'altro lato l'emergere e il potenziarsi a livello locale di nuclei ereticali in continuo contatto con i centri in cui più vivace si manteneva la dissidenza religiosa»[202].

La valle di Susa era in contatto da una parte con la val Sangone e dall'altra con la valle Pellice e la val Chisone, importanti sedi di comunità valdesi. Con la val Sangone sono documentati rapporti di reciproco scambio: alle riunioni che si tenevano al Folatone (attualmente nel territorio di Vaie) partecipavano anche valdesi della val Sangone, mentre alcuni abitanti di Mocchie si recavano alle assemblee a Valgioie. In generale sono attestati gruppi più numerosi ad Almese, Villar Focchiardo e Susa, mentre nuclei minori sono presenti a Mocchie, Bussoleno, Sant'Ambrogio, Novaretto (Caprie) e Meana. In particolare Meana, zona di transito tra valle di Susa e l'alta val Chisone, era punto di passaggio quasi obbligato per i *barba*: infatti, molti racconti e leggende hanno come protagonisti valdesi di Meana in età tardo medievale e protomoderna, tra cui la celebre Mar-

202. G.G. Merlo, *Distribuzione topografica e composizione sociale delle comunità valdesi in Piemonte nel basso medioevo*, «Bollettino della Società di studi valdesi», CXXXVI (1974), p. 55.

gherita Latoda che fu impiccata al Colletto sulla montagna di Meana negli anni Ottanta del Trecento[203].

Altre aree valsusine soggette al passaggio dei *barba* erano da una parte il territorio di Oulx, che portava alla vicina Pragelato, zona ad alta densità valdese e sotto la giurisdizione della prevostura di S. Lorenzo[204], e dall'altra l'area intorno ad Avigliana, snodo non solo verso la pianura torinese ma anche con la val Sangone, soggetta a S. Michele della Chiusa[205]. Le due solide isole eterodosse della valle risultano tuttavia essere, ancora nei primi secoli dell'età moderna, la già citata Meana e Mattie, due villaggi sotto la totale giurisdizione signorile di S. Giusto che, per via della loro posizione marginale e difficile da raggiungere, assicuravano agli eretici una certa tranquillità e protezione. I due villaggi furono sede di attività inquisitoriali promosse da Tommaso da Casasco[206] tra gli anni Sessanta e Settanta del Trecento,

203. M. Benedetti, *Le donne valdesi nella scrittura del passato e nella costruzione del futuro*, «Revue de l'histoire des religions», CCXVII (2000), p. 171 sg. Nel corso della ricerca chi scrive ha cercato tracce del processo contro Margherita Latoda – che, in quanto meanese, era soggetta alla giurisdizione signorile di S. Giusto – sia nei registri prodotti dall'abbazia segusina sia nella contabilità monastica e comitale senza tuttavia trovarne traccia: nel caso il processo sia realmente avvenuto, probabilmente fu registrato in documenti rimasti nelle mani degli inquisitori.

204. Nel periodo immediatamente successivo alla crociata condotta dal commissario apostolico Alberto de Capitani nella valle di Pragelato nel 1488, si tennero alla prevostura d'Oulx due importanti inchieste contro un sarto di Pragelato (1492) e contro due *barba* di origine umbra di passaggio in valle di Susa (1495): G.G. Merlo, *Val Pragelato 1488. La crociata contro i valdesi: un episodio di una lunga storia*, Coop. Tip. Subalpina, Torre Pellice 1988; M. Benedetti, *I margini dell'eresia: indagine su un processo inquisitoriale (Oulx, 1492)*, Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2013; Ead., *La valle dei Valdesi: i processi contro Tommaso Guiot, sarto di Pragelato (Oulx, 1495)*, Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2013.

205. Rodolphe de Montbel, abate di S. Michele della Chiusa, collaborò a stretto contatto con l'inquisitore Alberto de Castellario di Cuneo, frate predicatore insediatosi nel 1335 a Giaveno per raccogliere informazioni e, in seguito, processare i valdesi che si trovavano nel territorio sotto la giurisdizione signorile dell'abate clusino: G.G. Merlo, *Eretici e inquisitori* cit.; Id., *Eretici nelle terre chiusine agli inizi del Trecento*, in *Spiritualità, culture e ambiente* cit., pp. 17-35. Recentemente il processo è stato ripreso, nel corso della stesura di una tesi magistrale presso l'Università degli Studi di Torino, da Enrico de Biasio: E. De Biasio, *L'eresia come fatto sociale. Studio di due registri inquisitoriali d'area piemontese del Trecento*, tesi di Laurea, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Storici, a.a. 2017/2018.

206. L'attività di Tommaso di Casasco di Chieri, già *inquisitor hereticae pravitatis* nel 1361, è documentata solo una decina di anni più tardi: nel 1370 risulta per un interrogatorio a Chieri, dove tornò ancora nel 1376 e nel 1380, mentre tra maggio e giugno del 1373 avviò inquisizioni nei luoghi di Leinì, Lanzo e Pessinetto. Negli anni Settanta risulta particolarmente attivo nel Pinerolese, condannando tra l'altro gli assassini dell'inquisitore

di cui troviamo sporadiche tracce nella documentazione dell'abbazia segusina[207].

È interessante notare come proprio a Susa, sede principale della cura d'anime della valle con le due chiese di S. Giusto e di S. Maria Maggiore, fosse presente un certo numero di valdesi. Non fu un caso se nel 1365, presso il convento dei frati minori di Susa, fu ucciso un inquisitore, il domenicano Pietro Cambiano di Ruffia di Savigliano, riconosciuto nel 1856 come beato della Chiesa cattolica[208]. Il caso di omicidio fu preso in carico dalla corte temporale dell'abbazia di S. Giusto poiché un *instrumentum* di fideiussione, presente tra le pagine di un registro giudiziario, mostra che tale Ugo Giordani di Mattie era stato indagato dalla curia di S. Giusto agli inizi del 1365 per l'assassinio dell'inquisitore[209]. Senza formulare ipotesi azzardate, si può notare che il presunto omicida dell'inquisitore provenisse da una roccaforte valdese della valle di Susa, ovvero l'isolato paese di Mattie.

All'interno della coperta dello stesso registro si trova inoltre un secondo documento, in questo caso relativo alla repressione dei fermenti ereticali: il 14 gennaio sempre del 1365 tale Pietro *de Tecto* abitante di Susa fu sottoposto a interrogatorio da *frater* Pietro di Torino *inquisitor heretice*

Antonio Pavonio di Savigliano, e per un certo periodo operò anche a Carmagnola. Nel 1383, infine, fu nominato cardinale della Chiesa romana: E. De Biasio, *L'eresia come fatto sociale* cit., pp. 23-24.

207. All'interno dei registri di cause civili prodotti dalla curia di S. Giusto, sono riportati due atti redatti alla presenza del ministrale abbaziale nel gennaio 1374: da una parte una promessa di non evasione dal carcere abbaziale da parte di Rondetto Rifferi detto "De Grangia" di Meana e dall'altra una *cautio* in favore di un mattiese, entrambi condannati dall'inquisitore Tommaso da Casasco: ASTO, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 16, m. 6, ff. 28-30. Invece i protocolli del notaio Micheletto Forneri conservano due atti relativi alle inquisizioni di Tommaso di Casasco del 1374: l'*instrumentum* del 13 marzo attesta un accordo di natura pecuniaria tra l'abate di S. Giusto e l'inquisitore, poiché Tommaso di Casasco aveva imposto al campario di Mattie, colpevole di aver lasciato scappare un'abitante di Mattie durante il suo trasferimento a Susa presso l'inquisitore, una multa di cento fiorini; invece il 25 maggio l'inquisitore, dopo aver dichiarato colpevoli di eresia in contumacia i mattiesi Ugone di Castagneretto e sua moglie, affida metà dei beni mobili e immobili dei colpevoli al signore temporale dei due fuggitivi, ovvero l'abate di S. Giusto: ASTO, SR, Abbazia di S. Giusto di Susa, § 6, m. 4, f. 12r-12v e 23v-24v.

208. C. Turletti, *Storia di Savigliano corredata di documenti*, Tipografia Bressa, Savigliano 1879, vol. 3, pp. 29-30 nota 2 e vol. 4, pp. 355-356; G.G. Merlo, *Eretici e inquisitori* cit.; A. Dillon Bussi, *Pietro Cambiano di Ruffia*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. XVII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1974.

209. Registro 30, foglio sciolto all'interno della coperta.

pravitatis, con lo scopo di «dicere veritatem causa tam de se quam de aliis et accusare quoscumque sciret peccasse contra fidem catholicam». L'interrogatorio si inserisce all'interno di una inquisizione più ampia, che probabilmente faceva riferimento a sua volta ad altri processi avvenuti oltre una ventina di anni prima. Infatti, dopo che all'interrogato fu chiesto se egli o i suoi genitori fossero stati mai generalmente coinvolti in altri processi, l'inquisitore iniziò a porre domande precise riguardo alla presunta fuga di Pietro da un'inquisizione avviata alcuni anni prima: grazie all'insieme delle risposte, apprendiamo che quando Pietro aveva tra gli otto e i nove anni, insieme ai suoi genitori, era scappato in Calabria probabilmente in occasione di una *inquisitio*, anche se Pietro si giustificò affermando di essere all'epoca solo un *puer*. Pietro, dopo aver vissuto per venti anni in Calabria, dove si era sposato, era poi tornato a Susa in un momento non specificato. Alla fine dell'interrogatorio, tuttavia, l'inquisitore si dichiara insoddisfatto delle risposte del teste e, mediante un altro atto redatto il medesimo giorno, Pietro *de Tecto* dichiara al ministrale abbaziale, con la garanzia di un fideiussore, che non uscirà dal palazzo abbaziale di S. Giusto, dove al momento era detenuto su ordine dell'inquisitore, senza prima aver avuto licenza dal giudice del monastero o dal ministrale stesso, sotto la pena del pagamento di centro lire e dell'incarcerazione di Pietro.

Agli inizi del secolo XV un altro inquisitore, Giovanni da Susa[210], si appoggiò all'abate di S. Giusto per attuare la sentenza contro l'eretico Giovanni Sensi catturato nei pressi del villaggio di Caprie, che rientrava sotto la giurisdizione temporale del monastero. Sensi, originario della Sardegna e precisamente di Iglesias, era una sorta di predicatore itinerante che raccontava di saper sanare gli infermi e distribuiva cartigli. Nel corso dell'interrogatorio l'eretico sardo, estraneo alla realtà valligiana, non fu in grado di fornire all'inquisitore le informazioni che più gli interessavano,

210. Giovanni da Susa, a fianco dell'inquisitore Antonio da Settimo a Chieri, nel settembre 1387 iniziò dopo qualche anno a operare ufficialmente in qualità di inquisitore della Lombardia superiore e della marca genovese. Attivo a Chieri a fine anni Novanta, nel 1412 agisce di concerto con il vescovo di Torino Aimone sia per l'assoluzione a tre uomini indagati per eresia sia per la concessione a terzi di beni sequestrati agli eretici. Compare un'ultima volta nel 1415: E. De Biasio, *L'eresia come fatto sociale* cit., pp. 26-27.

ovvero i nomi dei *barba* che transitavano per la valle e il coinvolgimento degli abitanti locali: infatti, Giovanni Sensi era solo di passaggio in valle e tutti i riti di stampo "eretico" cui aveva preso parte erano avvenuti ben lontano dal Piemonte. Alla fine del processo egli fu esposto, con indosso una mitra, in cima a una scala nella piazza principale di Avigliana, come simbolo del degrado che minacciava la santità della chiesa, ma anche come monito alla popolazione locale. È impossibile tuttavia definire Giovanni, che sarà condannato a morte nel 1403, un vero e proprio valdese: dalle sue testimonianze emergono credenze popolari miste, con alcuni influssi musulmani, attinte da tutti i paesi visitati e in particolare dalla Spagna[211].

L'abate di S. Giusto o i suoi ufficiali non agivano contro gli eretici autonomamente ma si appoggiavano dunque agli inquisitori, generalmente frati domenicani, anche se in quanto signori degli accusati erano coinvolti nel corso dei processi: l'interrogatorio di Pietro *de Tecto* da parte dell'inquisitore Pietro da Torino non solo avvenne all'interno del palazzo abbaziale, ma fu vergato dall'inconfondibile mano del notaio di curia di S. Giusto, ovvero Micheletto Forneri, così come la causa sostenuta dall'inquisitore Giovanni da Susa contro l'eretico sardo si trova trascritta nei registri del tribunale del castellano abbaziale di Caprie, che sarà coinvolto in prima persona nella cattura dell'accusato e poi nell'esecuzione materiale della sua condanna a morte. Dopo la grande repressione del secolo XIV la presenza valdese in valle di Susa appare nel Quattrocento diminuita o comunque contenuta: da una parte i valdesi erano più attenti e dall'altra gli esponenti della gerarchia ecclesiastica si accontentarono, evidentemente, che questi mantenessero un formale comportamento ortodosso. In ogni caso Meana[212], Mattie e, nella prima età moderna, Chiomonte[213], riman-

211. L. Patria, «*Sicut canis reddiens ad vomitum*» cit., pp. 121-61; Id., «*Prope suburbia Inferni*» cit., pp. 13-54. Una prima edizione del processo, corretta in numerosi punti da Patria negli articoli sopracitati, è stata fornita in L. Canalia, *Il processo contro il valdese Giovanni Sensi di Sardegna*, «Bollettino della Società di studi valdesi», CXCIX (2006), pp. 3-50.

212. Meana risulta sede di un'ampia comunità valdese ancora nel Cinquecento: L. Patria, «*Informationes contra hereticos Medianae*»: *la comunità valdo-riformata di Meana di Susa in un'inchiesta del secolo XVI*, «Bollettino della Società di Studi Valdesi», CLI (1982), pp. 93-109.

213. L. Patria, P. Nesta, V. Coletto, *Storia della Parrocchia* cit., p. 73 sgg; L. Patria, *Nella*

gono in valle casi isolati ma comunque rappresentativi di una costante presenza "alternativa" alle pratiche cultuali più tradizionali.

Un piccolo nucleo di cinque cause, intentante tra metà anni Venti e metà anni Settanta del Trecento, vede alcune donne accusate di essere "fattucchiere" o meglio di praticare *sortilegia et feyturia*[214]. Nonostante nel testo del libello a tali reati non sia mai esplicitamente associata un'accusa precisa (come per esempio il reato di ingiuria definito *iniuria*), dalle parole usate dai notai di curia emerge una preoccupazione per la destabilizzazione della fede che potremmo definire "ortodossa", poiché le azioni delle accusate sono definite «contra fidem catolicam» oppure le donne stesse sono indicate come «spiritu diabolico imbute Deique timore postposito et regecto». Il tribunale di S. Giusto, in qualità di autorità signorile ma pur sempre ente monastico, non agiva solo per evitare che i sortilegi (o gli intrugli spacciati per tali) arrecassero danni concreti ai propri manenti, ma anche per controllare la spiritualità dei sudditi quando questa usciva dai binari tradizionali della religione della Chiesa romana. I riti "magici" erano infatti indicatori, così come l'adesione alla fede valdese, di nuove necessità cultuali e spirituali da parte della popolazione rurale. Dal canto suo, il tribunale tendeva a reprimere elementi di superstizione e in generale di squilibrio che potevano turbare le piccole comunità di villaggio valsusine: tali processi infatti, furono tutti avviati *ex officio*, poiché le autorità abbaziali erano preoccupate non solo per la stabilità della ortodossia ecclesiastica, ma anche per la sicurezza e la salute dei propri sudditi, che si ritrovavano in casa animali morti o che bevevano pozioni preparate con erbe o fluidi corporei di ogni genere.

I processi avviate contro le "fattucchiere" sono accumunati da alcuni fattori, in primis l'ambiente totalmente femminile delle pratiche "magiche": non solo le accusate sono tutte donne e per di più sole (una concubina, tre vedove e un'orfana), ma anche coloro che chiedono istruzioni su co-

stessa chiesa di montagna: cattolici e ugonotti a Chiomonte nella seconda metà del Cinquecento, in *Fedeli in chiesa*, Cierre Edizioni, Verona 1999, pp. 155-214.

214. Le cinque cause sono edite e studiate in L. Patria, *La magia dell'esclusione* cit., pp. 41-68. L'autore tuttavia tralascia il processo avviato *ex officio* il 27 settembre 1362 contro Antonia moglie di Rondetto de Cornaleto (Registro 30, ff. 39r-41r).

me fare le fatture o pagano per ottenerle sono donne. Non bisogna però dare per scontato che si tratti esclusivamente di popolane e contadine: dalle testimonianze emerge che anche la *domina* segusina Giorgia, vedova di Francesco *Iuvenis*, aveva applicato e insegnato ad altre il sortilegio per impedire che un marito tradisse la propria sposa. Infatti, le cosiddette "fatture" erano generalmente rituali volti a far innamorare o riconquistare un uomo con torte o intrugli, anche se non mancano generici *maleficia*.

Mentre presso la curia segusina del Trecento le donne accusate pagano al proprio signore una semplice multa, a metà degli anni Settanta del secolo precedente il priore di Novalesa aveva imposto come pena a due fattucchiere, oltre all'espulsione dalla terra monastica, il cammino completamente nude per le strade di Novalesa[215]. Non sappiamo precisamente di quali colpe si fossero macchiate le due donne novalicensi, ma evidentemente i riti praticati dalle fattucchiere giudicate dal ministrale di S. Giusto erano atti sì deplorevoli ma non così gravi da non poter essere puniti con il semplice pagamento di un banno.

1.8. La tutela sugli orfani

Uno tra i diritti del signore che rientravano nell'ambito della giurisdizione volontaria, esercitato nel concreto dal giudice del monastero – e non dal ministrale – era quello di concedere la tutela sugli orfani dei sudditi abbaziali[216]. Già dal 1216 i conti di Savoia avevano preso sotto la propria protezione vedove e orfani di Susa, concedendo a uomini e donne segusini di poter assegnare, tramite testamento, la *tutela* della propria casa e dei propri beni[217]. La condizione di vedovanza era ritenuta particolarmente delicata per gli equilibri della società locale per via dell'assegnazione dell'eredità lasciata dai mariti defunti e della dipendenza dei figli minori orfani di padre (detti *pupilli)*; la vedova, inoltre,

215. M. Chiaudano, *Le curie sabaude* cit., p. 93.

216. La giustizia di S. Giusto aveva adeguato le procedure per l'affidamento della tutela dei pupilli e dell'eredità del defunto a quelle stabilite dagli statuti sabaudi: L. Chevailler, *Recherches* cit., p. 70.

217. L. Cibrario (a cura di), *Statuta ac privilegia* cit., coll. 8-9.

aveva possibilità di creare nuovi legami familiari e intrecci patrimoniali con un nuovo matrimonio[218].

La concessione della tutela (*decretum* oppure *littere tutele*) era vista come uno dei diritti fondamentali nell'esercizio della giurisdizione da parte del monastero – tanto che fu oggetto di due casi di conflitto con il conte di Savoia[219] – oltre che rappresentare una fonte di entrata: spettava al giudice nominare i tutori dell'orfano ed emanare la relativa *littera* corrispondeva a una specifica entrata registrata in una voce a parte nei conti sia dei castellani sabaudi sia dei ministrali abbaziali (*tutele*)[220]. Presso il tribunale abbaziale il notaio di curia poneva in essere registri appositi che raccoglievano gli atti relativi alla concessione delle tutele (misti agli inventari dei beni dei defunti), poi estratti in fogli sciolti come *instrumentum*. In particolare, oltre all'affidamento stesso della persona del *pupillus*, ciò che sembra veramente contare è la gestione dei beni del defunto legati al pupillo.

Ventidue inquisizioni furono intentate contro coloro che amministravano i beni di un *pupillus* dopo la morte del padre senza la dovuta *licencia*. Nella maggioranza dei casi si tratta delle vedove del padre del pupillo che gestivano i beni lasciati in eredità ai propri figli, probabilmente dando per scontato la legittimità delle loro azioni[221], mentre in altri casi la vedova – pur avendo affidata legittimamente la tutela del figli – fu inquisita in seguito al matrimonio contratto con un altro uomo[222]: infatti, in occasione delle seconde nozze, la vedova doveva presentarsi presso la curia per la redazione di un atto di *remissio tutele*, con cui la donna rinunciava ad amministrare le persone dei figli e i beni del marito defunto, e poi di un nuovo atto di tutela con cui pupilli ed eredità erano affidati ad altre persone idonee, generalmen-

218. Per l'istituto della tutela sui minori orfani tra tardo medioevo e prima età moderna: G. Calvi, *Il contratto morale. Madri e figli nella Toscana moderna*, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 8; C.M. Fisher, *Guardianship and the rise of the Fiorentine state*, in A. Bellavitis, I. Chabot (a cura di), *Famiglie e poteri in Italia tra medioevo ed età moderna*, École Française de Rome, Roma 2009, pp. 265-282.

219. Cfr. *supra*, pp. 158 sgg. e 165 sgg.

220. Si rimanda generalmente ai conti prodotti della castellania sabauda e a quelli dell'abbazia di S. Giusto.

221. Registro 7, f. 100r; Registro 30, ff. 45v-46r, 51r-52r, 70r-70v, 84r, 114r (due cause), 114v-115r; 149r-149v; Registro 43, f. 34v; Registro 51, f. 84r.

222. Registro 38, ff. 2r-2v, 87r.

te parenti del *pupillus* stesso. Una minoranza di processi fu invece avviata contro uomini che non solo senza licenza della curia, ma anche senza particolari legami di parentela o spirituali con i pupilli[223], ne amministravano i beni[224].

Tra il 1393 e il 1394 tre inquisizioni furono istituite con la semplice motivazione che il reo «non fecit inventarium tempore debito»[225]: infatti, una volta nominati, i tutori dei pupilli avevano l'obbligo di far redigere entro breve termine un inventario dei beni del pupillo stesso e tale documento poteva essere steso da un notaio ed essere approvato successivamente dal giudice, che vi apponeva il *sigillum curie*, oppure poteva essere fatto redigere direttamente davanti al giudice in presenza degli eventuali debitori del pupillo[226]. Invece, nel 1395 i tutori della figlia di un defunto uomo di Meana furono inquisiti poiché, pur avendo fatto redigere l'inventario dei beni mobili e immobili della pupilla, avevano occultato da questo alcune proprietà[227].

Poiché in alcuni periodi le cause risultano ravvicinate temporalmente (tre cause tra ottobre e gennaio 1362-1363, quattro cause nel novembre 1364) si potrebbe ipotizzare che in alcuni momenti i giudici o i ministrali effettuassero una sorta di supervisione sulla concessione delle tutele.

2. I conflitti interpersonali

2.1. Aggressione e ingiuria

Le denunce contro le forme di violenza fisica e verbale occupano la maggior parte delle pagine dei nostri registri: infatti, le accuse per aggressioni e ingiurie insieme rappresentano oltre il 40% delle cause totali.

	Ex officio	*Ad denunciationem*	*Per accusationem*	**Totale**
Ingiuria	22	57	342	421
Aggressione	43	55	305	403

223. Era frequente che il padrino, responsabile dell'educazione religiosa del fanciullo, ne diventasse il tutore legale in caso di morte dei genitori: G. Alfani, *Padri, padrini, patroni. La parentela spirituale nella storia*, Marsilio, Venezia 2007.

224. Registro 30, ff. 81v-92r; Registro 38, ff. 145v-146r; Registro 43, ff. 74r-74v.

225. Registro 54, f. 216r (due cause), 218v.

226. M. Chiaudano, *Le curie sabaude* cit., pp. 40-41.

227. Registro 54, ff. 225v-227r.

Aggressione e ingiuria	-	8	45	53

Tabella 47. *I reati di ingiuria e aggressione nei registri di cause criminali.*

Anche se con uno scarto minimo rispetto al reato di violenza fisica, l'ingiuria rappresenta in assoluto quello più denunciato presso la curia temporale di S. Giusto: si tratta dell'atto volto a offendere una seconda persona mediante le parole, riportate all'interno del libello dal notaio in un misto di latino e volgare. «Nei comuni italiani, l'ingiuria fu considerata ben presto un reato che non solo ledeva l'onore e la reputazione del singolo, ma che offendeva anche l'intera comunità, minacciando la *concordia civium* (e, a seconda dei soggetti contro i quali era rivolta, anche alterando gli equilibri di potere del contesto socio-politico delle città). Il contenimento di divisioni e contrasti nella comunità costituiva un obiettivo strategico dei comuni medievali nella tutela dell'ordine pubblico, tanto più in una società in cui litigi e alterchi – che potevano facilmente degenerare in risse, ferimenti e talvolta anche in omicidi – dovevano essere all'ordine del giorno»[228].

L'ingiuria. L'ingiuria[229] poteva essere denunciata come reato autonomo oppure, in una minoranza di casi, era parte di un crimine complesso che comprendeva anche percosse o ferimenti. Rispetto ai dati raccolti per esempio a Bologna e a Milano[230], che mostrano come tali processi fossero principalmente inquisizioni avviate dall'autorità comunale, a Susa il reato di ingiuria (così come quello di aggressione) prendeva generalmente avvio per un'accusa privata presentata direttamente dall'ingiuriato. La quasi totalità dei processi per ingiuria avviati *ex officio* vedono come vittime ufficiali pubblici (castellani, giudici, ministrali, notai) della curia sabauda e di

228. R. Bianchi Riva, *Iniuria e insultus* cit., p. 240.

229. Cfr. J. Chiffoleau, *La violence au quotidien* cit., p. 352 sg.; N. Gonthier, *«Sanglant Coupaul!» «Orde Ribaude». Les injures au Moyen Âge*, Presses universitaires de Rennes, Rennes 2007; T. Dean, *Crime and justice* cit., pp. 113-134.

230. C. Tardivel, *Giudicare la violenza verbale alla fine del Medioevo. Il reato di verba iniuriosa nei registri giudiziari bolognesi della seconda metà del Trecento (1350-1390)*, in D. Lett (a cura di), *I registri della giustizia penale* cit., pp. 301-320; R. Bianchi Riva, *Iniuria e insultus* cit., pp. 239-264.

quella monastica oppure ecclesiastici appartenenti ai diversi enti valligiani. Il più delle volte i processi per *verba iniuriosa* (oltre il 81%) furono portati invece in tribunale a seguito di una denuncia privata, mentre la parte rimanente dei processi fu avviata su richiesta di un denunciante privato, che poteva essere la vittima o una terza persona che agisce in sua vece. Solo una piccola percentuale tra i casi includeva tra le accuse non solo l'ingiuria ma anche l'aggressione: nel racconto dell'accusatore, generalmente il reo prima lo aveva insultato gravemente e poi lo aveva anche malmenato. Anche per le aggressioni fisiche possiamo notare, in linea generale, le medesime proporzioni riguardo alla procedura usata: 75% dei processi avviati su denuncia privata, 10% *ex officio* (la maggior parte dei quali per violenze perpetrate contro ufficiali o monaci) e 13% su richiesta di un denunciante. La richiesta di giustizia da parte dei rustici valligiani riguardo a tali reati risulta nel complesso stringente.

Nella quasi totalità delle accuse l'ingiuria era rivolta in forma orale, anche se era ritenuto un gesto equiparabile all'ingiuria la rimozione dalla testa del *capucium*, insulto molto presente tra le carte valsusine. Il testo dei libelli – costruito ad arte in base alle parole dell'attore – riportava generalmente che l'ingiuriato, intento nel proprio lavoro o comunque in altri momenti della quotidianità, era stato improvvisamente insultato dall'accusato senza alcun motivo apparente. Tuttavia spesso le testimonianze provano come in realtà fosse stato l'attore a provocare per primo il reo, oppure come tali exploit fossero uno degli anelli di una lunga catena di reciproche denunce tra persone o gruppi familiari, come nel caso delle famiglie mompanteresi dei Vottero e dei Bianchi[231].

Le parole pronunciate ai danni dell'accusatore erano quasi sempre le stesse: Trevor Dean, studiando i casi di Bologna, ha mostrato come «l'uso dell'insulto si basasse sullo "stigma di genere» (gender stigma), cioè essere una "puttana" per le donne o "ladro" e "traditore" per gli uomini»[232] e tale affermazione si può riportare anche per i registri

231. Cfr. *supra*, pp. 333-334.

232. C. Tardivel, *Giudicare la violenza* cit., p. 312 con riferimento a T. Dean, *Gender and Insult in an Italian City: Bologna in the Later Middle Ages*, «Social History», XXIX/2 (2004), pp. 217-231.

della curia segusina: l'epiteto maggiormente affibbiato alle donne è *puta*, accompagnato o meno da *rufiana*, mentre altre sono definite *troya et vil* oppure *cruanda et merdosa*. Invece, gli uomini erano insultati con espressioni come *filius de puta*, *gluton*, *laron*, *traditor*, *carnifex* oppure con la famosa accusa medievale di "mentire per la gola" («tu mentiris per gullam»).

L'ingiuria denunciata non si limitava a uno scambio di insulti avvenuto sul momento, ma la causa poteva anche avviarsi perché all'attore erano giunte voci che il reo raccontava a terze persone storie – naturalmente a suo giudizio false – sul conto dell'ingiuriato: per esempio, che aveva rubato delle mele, che aveva picchiato un bambino, che prestava soldi a usura, che aveva insultato il conte di Savoia. Alcune ingiurie verbali, se pur indirizzate contro un singolo contadino, potevano turbare l'ordine pubblico rendendo necessario l'intervento dell'autorità per porre freno ad alcune dicerie: per esempio, una segusina fu denunciata per aver spaventato alcuni compaesani raccontando che tale Francesco Giusti avrebbe aperto le porte della villa a una compagnia di mercenari inglesi assoldata da Filippo d'Acaia[233]. In più occasioni Ugonetta, rettrice dell'ospedale di S. Giusto[234], e l'amica Domenica Silvestri si rivolsero alla curia poiché alcune compaesane avevano sparso la voce che Ugonetta e Domenica gestissero un bordello all'interno dell'ospedale medesimo[235], mentre altre donne furono accusate di avere relazioni extraconiugali o di vendere il proprio corpo a monaci o canonici di S. Giusto, S. Maria Maggiore e Novalesa[236]: in questi casi

233. Cfr. *supra*, pp. 110 e 443.

234. Già nel 1280 a capo dell'ospedale del monastero era posta tale «domina Amata helemosinaria et retrix domus helemosinarie monasterii»: C. Dellavalle, *L'abbazia di San Giusto* cit., pp. 15-16. Difficile dire se *domina* Amata e Ugonetta «hospitalaria hospitalis monasterii Sancti Iusti de Secusia», a distanza di quasi cento anni l'una dall'altra, ricoprissero esattamente lo stesso ruolo poiché Amata è definita sia *domina* sia *retrix,* mentre Ugonetta sembra avere origini più umili. Pare comunque che la tradizione di una donna alla testa dell'elemosineria sia rimasta costante in quasi un secolo. Ancora agli inizi del Seicento, inoltre, una donna – tale Maria Gognarda – si occupa dell'ospedale del monastero segusino: A. Zonato, *Hotel Dieu e ospedali per pellegrini in Valle di Susa. Alcune suggestioni dai documenti dell'Archivio Storico Diocesano*, in N. Faure, R. Sibille (a cura di), *Hotel Dieu e Bachà 'd Mèi 'd Vierà. L'ostello dei pellegrini e la fontana du Milieu di Salbertrand*, Alzani, Pinerolo 2016, p. 20.

235. Registro 31, f. 86r; Registro 35, ff. 37r,-37v.

236. Registro 30, fascicolo sciolto tra copertina e f. 1r, f. 44v; Registro 31, f. 88v; Registro 48, ff. 120r-120v, 144r.

non era solo la reputazione delle donne a essere messa in cattiva luce, ma soprattutto quella degli uomini di chiesa che, con la loro persona, rappresentavano gli enti religiosi ed ecclesiastici. Altri pettegolezzi erano ritenuti particolarmente destabilizzanti all'interno dei piccoli villaggi, contando che tali voci potevano anche dare seguito a indagini da parte delle autorità abbaziali sensibili nei confronti delle vittime di tali chiacchiere: in particolare, alcune donne denunciarono chi raccontava che loro praticavano le fatture[237] oppure altri portarono davanti al giudice chi li aveva accusati di essere valdesi[238].

Alcuni casi di studio, per esempio il tribunale di Bologna, hanno valutato come il giudice esaminasse non solo le parole pronunciate ma anche lo status sociale dell'ingiuriato, poiché i vocaboli usati dovevano risultare effettivamente disonorevoli per l'ingiuriato e non essere semplicemente parole scortesi[239]. Tuttavia, nei registri segusini le decisioni degli ufficiali giudiziari che ponevano fine ai processi – che questi si risolvessero con sentenze estese o con *concordiae* – non sono mai motivate: non sappiamo dunque in base a quali criteri i ministrali e i giudici monastici valutassero le parole o lo status dell'ingiuriato.

L'aggressione fisica. Il secondo reato più denunciato al *bancum iuris* del monastero è la violenza fisica: «l'aggressione contro una data persona è infatti la manifestazione più semplice del contrasto tra individui o famiglie rivali e di riflesso è anche il modo più diffuso di presentarlo in sede processuale»[240]. La presenza preponderante di tali crimini ha portato gli studiosi di altre aree a parlare di una vera e propria "criminalità da antico regime" tanto da riconoscere il conflitto come «un dato strutturale delle società premoderne»[241]: le reazioni violente, infatti, erano uno tra i modi ordinari e consueti con cui le persone – a qualsiasi segmento sociale appartenessero – si rapportavano con le altre. Nonostante questo, da una parte

237. Le cause sono edite in L. Patria, *La magia dell'esclusione* cit., pp. 64-65, doc. v; p. 65, doc. vi.

238. Registro 31, f. 98v.

239. C. Tardivel, *Giudicare la violenza* cit., p. 316.

240. M. Vallerani, *La giustizia pubblica* cit., p. 125.

241. L. Tanzini, *Una Chiesa a giudizio* cit., pp. 170-171.

le istituzioni normavano questi comportamenti in maniera stringente, dall'altra l'abbondanza di tali processi indica la necessità, da parte dei rustici, di ricorrere al tribunale – ovvero una disciplina imposta dall'alto – come forma di riequilibrio dei conflitti violenti[242].

I registri segusini non descrivono mai vere e proprie risse[243], mentre lo scenario stereotipato proposto all'interno del libello è sempre il medesimo: l'attore in genere sta passeggiando, chiacchierando con un amico o pascendo il bestiame «pacifisse stando et nemini iniuriando», quando il reo l'ha aggredito improvvisamente «malo modo et iniurioso animo» oppure «animo diabolico spiritu imbuto». Generalmente erano quattro gli elementi che non mancavano mai dalla descrizione di un'aggressione fisica: il tipo di violenza, l'eventuale strumento usato, la parte del corpo colpita e l'eventuale effusione di sangue. Se per esempio nel caso del tribunale di Perugia è stato possibile studiare il valore probatorio dato dai giudici a tali variabili[244], nel caso di Susa la struttura delle fonti impedisce tale valutazione a causa del sistema di punizione espresso per note sintetiche e della mancanza di motivazioni a giustifica delle poche sentenze superstiti.

Le aggressioni erano descritte nei minimi dettagli: le violenze fisiche potevano essere a mani nude (scazzottate, calci, tirate violente dei capelli[245]), mentre in altri casi le vittime erano state afferrate per la gola o buttate a terra a spallate. L'aggressore poteva anche impugnare armi o oggetti usati come tali: le più usate erano le pietre, scagliate direttamente o impugnate durante una scazzottata, in genere il primo oggetto a portata di mano dell'aggressore, a dimostrazione del fatto che spesso questi atti di violenza non fossero premeditati. Il secondo tipo di arma usato dagli aggressori era

242. J. Chiffoleau, *Les justices du Pape*, p. 110. Cfr. inoltre W. Brown, P. Gorecki (a cura di), *Conflict in medieval Europe: changing perspecives on society and culture*, Ashgate, Aldershot 2003 e J. Chiffoleau, C. Gauvard, A. Zorzi (a cura di), *Pratiques sociales et politiques* cit.

243. Le risse sono documentate solo in due casi: Registro 7, ff. 90r-93v; Registro 24, ff. 14r-16r.

244. M. Vallerani, *Il sistema giudiziario* cit., p. 45 sgg.

245. «L'atto odioso di scoprire, scompigliare e tirare i capelli, di usarli per trascinare a terra una donna senza nemmeno toccarla oppure per trattenerla impedendole di reagire alle percosse, ricorre con frequenza nelle fonti, anche quando la violenza non è apertamente a sfondo sessuale»: G. Piccinni, *Storie di corpi e di destini*, in A. Esposito, F. Franceschi, G. Piccinni (a cura di), *Violenza alle donne: una prospettiva medievale*, il Mulino, Bologna 2018, p. 158.

il *gladium*, usato o di piatto o di punta. L'uso delle armi, pur non essendo proibito, era regolato dalle norme statutarie: un coltello, che non poteva essere più lungo di tre piedi e mezzo compreso il manico, doveva essere *signatum* presso il banco della curia del conte, con alcune precisazioni particolari per gli *hospiti*[246]. Gli attori potevano specificare che l'aggressione avesse loro provocato una perdita di sangue («ad magnam sanguinis effuxionem»), ma non tutte le aggressioni erano finalizzate al ferimento dell'avversario, poiché spesso l'intento era la provocazione o l'umiliazione: per questo spesso il *gladium* è usato di piatto, a mo' di bastone, e non di punta. Lo spargimento di sangue, in ogni caso, rappresenta un punto di rottura, che determina l'entità del crimine e quindi della punizione[247].

Senza entrare nel dettaglio riguardo agli studi di genere, si possono fare alcune osservazioni sulla violenza femminile prendendo spunto dai recenti studi riguardo al registro di sentenze emanate a fine secolo XIV dal giudice dei malefici di Milano[248]. Per esempio sono state accantonate alcune interpretazioni che differenziano e tipizzano i reati tra maschili e femminili: da una parte le donne sarebbero più portate per l'aggressione verbale rispetto a quella fisica, dall'altra nel caso di un'effettiva violenza quest'ultima si manifesterebbe in base ad alcune peculiarità (come i graffi e lo strappo dei capelli). Il caso segusino conferma il fatto che le donne commettano più violenze verbali (30% dei casi) rispetto a quelle fisiche (15%), ma smentisce il pregiudizio in base al quale l'aggressività femminile si esprimesse tramite forme poco intense poiché nei registri sono presenti molti casi di efferata violenza commessi da donne a mani nude o con oggetti contundenti. Così come a Milano, nella maggioranza dei casi le donne di Susa non commettono reati insieme ad altri, ma sono autrici uniche di ingiurie e aggressioni fisiche.

La maggior parte dei reati di violenza fisica e verbale avveniva a Susa, sede del tribunale e abitato più popoloso della valle. Il luogo del reato era principalmente l'area più urbana di Susa, suddivisa tra "contrade" o zone (*in civitate*

246. *Statuti di Susa*, pp. 239-241, cap. 72-73.
247. J. Chiffoleau, *Les justices du Pape* cit., p. 147.
248. B. Del Bo, *Tutte le donne* cit., pp. 83-106.

ovvero all'interno delle mura, *fuori porta* ovvero l'area immediatamente fuori le mura dove erano siti l'ospedale di S. Giusto e il palazzo abbaziale, *in marçano, Oltredora* ovvero l'area a nord delle mura e del ponte sulla Dora), mentre pochissimi reati sono commessi nelle attuali borgate o frazioni di Susa site in aree più rurali come San Marcellino, Coldimosso, Traduerivi e Urbiano (oggi frazione di Mompantero). L'area interna e quella immediatamente esterna alle mura, ovvero quelle più popolate e più frequentate, sedi di traffici commerciali e delle chiese con cura d'anime, rappresentavano i luoghi di maggior frizione tra i contadini.

Escludendo la villa di Susa, il paese all'interno della ministralia che risulta teatro prediletto dei crimini violenti è Mompantero, un piccolo villaggio sito sulla montagna a circa quattro chilometri di Susa, seguito da Foresto, Meana e Giaglione.

	Aggressione	**Ingiuria**	**Ingiuria e aggressione**	**Totale**
Non detto	104	124	9	237
Susa – zona non specificata	93	121	12	226
Susa – fuori porta	32	33	5	70
Susa – *in civitate*	13	37	6	56
Mompantero	27	12	7	46
Foresto	27	16	-	43
Meana	21	13	4	38
Susa – "in marçano"	9	8	3	20
Susa – Oltredora	11	5	3	19
Stadio	12	-	2	14
Susa – *in ruata galicianorum*	5	7	2	14
Susa – *in mercato*	4	11	-	15
Giaglione	9	1	1	11
Susa – *in becaria*	2	7	-	9
Strada tra due villaggi	6		-	6
Gorreto	1	4	-	5
Susa – *ruata prepositi*	3	2	-	5

Susa – San Marcellino	3	2	-	5
Susa – Urbiano	2	1	1	4
Gravere	2	1		3
Susa – *apud canales*	2	1		3
Susa – *in burgo*	-	2	1	3
Susa – *forum*	1	2	-	3
Susa – *vico prepositi*	-	3	-	3
Bussoleno	-	2	-	2
Chianocco	1	-	1	2
Susa – S. Giuliano	-	2	-	2
Susa – *in ruata cortesia*	1	1	-	2
Susa – *Burgetum*	-	2	-	2
Susa – *ruata Durie*	2	-	-	2
Frassinere	1	-	-	1
Gorreto	1	-	-	1
Mattie	1	-	-	1
Susa – *ad taglapié*	1	-	-	1
Susa – Coldimosso	1	-	-	1
Susa – *in pedem castri*	1	-	-	1
Susa – *ruata de Montecenisio*	1	-	-	1
Susa – S. Eusebio	1	-	-	1
Susa – S. Evasio	1	-	-	1
Susa – *subtus castrum*	1	-	-	1
Sant'Antonino	-	1	-	1
Susa – Traduerivi	-	-	1	1
Falcemagna	-	-	1	1

Tabella 48. *I luoghi di ingiurie e aggressioni.*

La conflittualità valsusina assume così una connotazione prettamente vicinale, poiché gli episodi di attrito sorgevano principalmente tra persone provenienti dallo stesso villaggio: rustici che vivono in case affiancate o che coltivano campi adiacenti, oppure legati da rapporti interpersonali che possono dare origine agli episodi di violenza registrati tra le carte del tribunale. Un semplice insulto o uno schiaffo, inquadrati all'interno di un lessico giuridico, rappresentano

solo l'exploit riportato in forma scritta di rapporti sfaccettati tra compaesani non sempre intellegibili dalle fonti.

I dati vanno tuttavia letti tenendo conto che in un'alta percentuale dei casi il notaio non appuntò la provenienza di una o di entrambe le parti in cause, rendendo così impossibile un confronto tra i paesi di origine.

	Stesso villaggio	**Villaggio diverso**	**Manca uno dei due dati**
Aggressione	229	48	126
Ingiuria	240	42	139
Aggressione e ingiuria	35	10	8
Totale	504	100	273

Tabella 49. *Provenienza di accusatori e accusati nei reati di ingiuria e aggressione.*

Le persone *extranae* al territorio della valle di Susa, ovvero quel territorio compreso tra Bardonecchia e Avigliana, sono in numero estremamente ridotto. Si tratta sempre di attori o di promotori di inquisizioni che, giunti a Susa per i motivi più diversi, si trovavano a scontrarsi con gli abitanti del luogo. Le informazioni ricavate dallo scarno libello e dalle poche testimonianze non permettono di comprendere sempre le motivazione che aveva spinto queste persone a recarsi a Susa.

Una piccola percentuale di cause (57 su 877) vide coinvolti tra gli accusati una o più persone legate da rapporti familiari e, nella maggior parte di questi processi, si tratta di coppie di coniugi. Nel contesto valsusino, dunque, la conflittualità dunque si esprimeva generalmente in rapporti uno contro uno.

	Aggressione	**Ingiuria**	**Ingiuria e aggressione**	**Totale**
Coniugi	15	12	4	31
Padre e figli	5	4	1	10
Fratelli	7	3	-	10
Madre e figli	1	3	1	5

Provenienza	Ruolo nel processo	Reato	Provenienza parte avversa	Luogo del crimine	Motivazione presenza a Susa
Sommariva del Bosco	Attore	Ingiuria	-	-	-
Briançon	Attore	Ingiuria	Susa	-	-
Savoia	Attore	Ingiuria	Susa	Susa	-
Torino	*Promotor* inquisizione su denuncia	Aggressione	Susa	Susa	-
Lanslevillard	Attore	Aggressione	-	-	-
Francia	Attore	Aggressione	Susa	Susa	-
Francia	Attore	Aggressione	Susa	Susa	All'ospedale dell'elemosina di S. Giusto con altri "Christi pauperes"
Saint-Jean-de-Maurienne	Attore	Aggressione	Susa	Susa	-
Chambéry	Attore	Aggressione e ingiuria	Susa	Susa	-
Lanslevillard	Attore	Aggressione e ingiuria	Susa	Susa	*coadiutor* di Leonetto Veniterii notaio della curia sabauda di Susa

Tabella 50. *Gli extranei coinvolti in ingiurie e aggressioni.*

Famiglia (padre, madre e figli)	1	-	-	1

Tabella 51. *Aggressioni e ingiurie compiute da gruppi parentali.*

2.2. Gli omicidi

I casi di omicidio perpetrati nell'arco dei settant'anni esaminati risultano essere diciotto, oltre due casi di tentato omicidio e un caso di aborto provocato. Infatti nel maggio 1376 Peronetta, moglie di Giovanni Berno di Mompantero, denunciò due compaesane, madre e figlia, che avevano malmenato Peronetta così violentemente tanto che la don-

na, incinta di circa quattro mesi, aveva perso il bambino che portava in grembo. Peronetta denunciò quindi le due donne non solo per aggressione ai danni della propria persona ma anche per l'omicidio del bambino. Dal registro non apprendiamo se l'accusa di omicidio ai danni del feto sia stata effettivamente accolta come tale, ma grazie alle annotazioni sappiamo che la causa non fu *probata*[249].

Il processo per il procurato aborto fu l'unica accusa privata di omicidio, mentre gli altri processi furono istituiti *ex officio* dal ministrale: inoltre, non conosciamo le soluzioni adottate dalla curia per la risoluzione di tutti questi processi. Mentre il notaio Martino Aschieri di Susa fu dichiarato innocente con una sentenza per l'omicidio di una concubina[250], Giovanni Buesi, Ardizzone da Moncalieri e Pietro Davy[251] per tre delitti diversi furono dichiarati contumaci, mentre altri due processi si conclusero con una sentenza di morte a danno dei rei, entrambe pronunciate dal giudice Giacomo *Iuvenis*: da una parte Guglielma, moglie di Giacomo di Croso, e sua figlia Giovanetta, entrambe di Frassinere, nel 1379 furono condannate all'impiccagione per numerosi crimini, tra cui l'omicidio di tre su cinque bambini appena nati avuti da Giovanetta con il curato del suo villaggio[252], e dall'altra Francesca moglie di Giovanni Beçonis detto *Bagide* che, accusata di aver avvelenato il genero, fu decapitata nel 1383[253]. Infine, mentre nove casi si risolsero con il pagamento di un *bannum concordatum* o di un *bannum condepnatum*, non conosciamo la conclusione dei processi rimanenti.

Conclusione	Numero di cause
Sentenza di condanna	5
Bannum concordatum	4
Non detto	4
Contumacia	3
Sentenza assolutoria	1
Nota procedurale	1

249. Registro 43, ff. 46v-48r. Per alcune osservazioni su infanticidio e aborto provocato nelle carte giudiziarie delle signorie d'Anjou: I. Mathieu, *Les justices seigneuriales* cit., pp. 225-228.

250. Registro 7, ff. 36r-38v.

251. Registro 38, ff. 16r-17r, 20r-20v; Registro 54, ff. 16r-21r.

252. Registro 48, ff. 35r-40r.

253. Registro 51, ff. 124r-127r.

Tabella 52. *Le conclusioni delle cause per omicidio.*

Mentre la maggior parte degli omicidi si inseriva in contese sorte tra privati degenerate in efferati delitti, alcuni tra i crimini commessi e giudicati presso la curia turbarono in maniera inequivocabile la quiete della villa segusina. Due inquisizioni, in particolare, si collocano all'interno della faida tra le famiglie dei *nobiles* di Susa[254]: prima l'assassinio del giudice abbaziale Pietro Barralis e suo nipote Tibaldo, avvenuto nel 1357 presso il convento di S. Francesco, e nove anni dopo il tentato omicidio di Giacomo *Iuvenis* per mano dei Barralis in cerca di vendetta. L'omicidio di Pietro e Teobaldo Barralis, exploit dei contrasti creatasi tra le famiglie *burgenses* segusine, dopo essere stato inizialmente preso in carico dal tribunale abbaziale passò nelle mani del *consilium* sabaudo che condannò all'esilio presso Châtelard-en-Bauges tredici persone esponenti delle famiglie Bartolomei, *Iuvenis*, Ferrandi e Savi.

Poco meno di una decina d'anni dopo l'omicidio di Pietro e Tibaldo, altri due membri della famiglia Barralis – ovvero Tommasetto figlio di Filippone e Tommasetto figlio di Giovanni – alla presenza di alcuni testimoni, tra cui il castellano sabaudo, tentarono di assassinare con un *gladium* il vicario abbaziale Giacomo *Iuvenis* per vendicare l'omicidio dei loro parenti avvenuto anni prima perpetrato, tra gli altri, da alcuni parenti di Giacomo. Dopo essere stati bloccati dal castellano i due Barralis prima scapparono presso le proprie abitazioni, dove si munirono di armi "da guerra", e poi si appostarono lungo le vie di Susa in attesa del passaggio di Giacomo *Iuvenis* per ucciderlo ma, anche in questo caso, furono intercettati dal castellano comitale[255]. Nel libello formulato dall'accusa si sottolinea come nel 1358, pochi mesi dopo l'omicidio di Pietro e Teobaldo Barralis, fosse stato redatto un *instrumentum* di concordia specificatamente tra le famiglie Barralis e *Iuvenis*, tanto che in passato i membri delle due famiglie avevano banchettato insieme come *amici*. La causa, conclusasi con il pagamento di un *bannum concordatum*, fu affidata dall'abate Edoardo di

254. Cfr. capitolo IV, paragrafo 3.1.

255. Registro 31, ff. 54r-58v.

Savoia al suo uomo di fiducia Aimon *de Poypone*, che ricopriva la carica di castellano abbaziale di S. Mauro: non è da escludere che, per evitare ulteriori disordini, l'abate abbia voluto togliere il processo dalle mani dai ministrali abbaziali Moruello e Francesco Ferrandi, appartenenti alla fazione opposta a quella dei Barralis.

Il convento di S. Francesco di Susa fu teatro nel 1365 anche dell'efferato assassinio di un inquisitore, il domenicano Pietro Cambiano di Ruffia di Savigliano[256]. Un documento finora rimasto inedito, in forma di foglio sciolto presente all'interno delle pieghe della coperta di un registro, riguarda proprio l'omicidio dell'inquisitore[257]: si tratta dell'*instrumentum* di *cautio*, redatto il 16 febbraio 1365 alla presenza del giudice Giacomo *Iuvenis* e del ministrale Moruello Ferrandi, nel corso del processo contro Ugo Giordani di Mattie, accusato appunto dell'omicidio del domenicano. Purtroppo all'interno del registro non sono presenti altri atti relativi al processo per omicidio contro Ugo Giordani. Tale assenza potrebbe essere giustificata in base a due ipotesi diverse: da una parte, poiché a Mattie – paese di origine dell'accusato – era presente un tribunale periferico dell'abbazia segusina con un proprio notaio che produceva documentazione in registro autonoma rispetto a quella redatta presso la curia segusina, le carte relative all'intero processo potrebbero essere all'interno di un registro del tribunale mattiese non tradito, come tra l'altro la maggior parte dei registri prodotti dal tribunale della castellania; dall'altra, come per altri processi particolarmente gravi o lunghi, il notaio potrebbe aver prodotto un fascicolo autonomo relativo alla causa contro Ugo Giordani andato poi perduto.

Un altro omicidio che ebbe risonanza all'interno del territorio valligiano fu quello di un altro uomo di chiesa, ovvero il curato di Chiomonte, avvenuto nel corso della guerra sabaudo-delfinale: la vittima era Tommaso *de Canusco* che, pur essendo figlio illegittimo di Ugone da Bardonecchia, consignore dell'omonimo villaggio, e di una sua concubina, aveva ottenuto la dispensa papale nel 1317 per l'accesso ai voti religiosi. Il curato, che in groppa a un ronzino stava

256. Cfr. *supra*, p. 452.

257. Registro 30, foglio sciolto all'interno della coperta.

raggiungendo la casa dei Barralis a Susa nel 1324, era stato brutalmente ucciso con una *lancea* in un occhio nel corso di un'incursione dei soldini segusini. Giovanni Ruffi, identificato come l'assassino del curato, fu condannato dal giudice abbaziale al pagamento di 60 lire[258].

2.3. I delitti a sfondo sessuale

L'unico studio interamente dedicato alla giustizia della castellania comitale di Susa si deve a Pierre Dubuis, che ha condotto una ricerca sui reati a sfondo sessuale presenti nei conti della castellania tra medioevo e prima età moderna[260]. Dubuis, che al momento della scrittura del saggio non aveva

258. L. Patria, P. Nesta, V. Coletto, *Storia della parrocchia* cit., pp. 53-54 con edizione della causa *Ivi*, pp. 274-275, doc. II.

	Adulterio	**Violenza sessuale**	**Tentativo di violenza sessuale**	***Stuprum***	**Incesto**	**Prostituzione**	**Totale decennio abbazia**	**Totale decennio castellania sabauda**[259]
1324-1330	1	1	-	-	-	-	2	8 (1321-1330)
1331-1340	-	-	-	-	-	-	-	12
1341-1350	1	-	-	1	1	-	3	12
1351-1360	-	-	-	-	-	-	-	20
1361-1370	4	2	-	-	1	-	7	27
1371-1380	8	4	1	-	1	-	14	22
1381-1390	8	3	-	-	-	-	11	56
1391-1394	10	1	1	-	2	1	15	25 (1391-1400)
Totale	*32*	*11*	*2*	*1*	*5*	*1*	*51*	*182*

Tabella 53. *I reati sessuali e familiari nei registri di cause criminali.*

259. I dati della castellania sabauda riportati nella tabella provengono da: P. Dubuis, *Comportamenti* cit., p. 606, tavola 3.

260. P. Dubuis, *Comportamenti* cit. I reati sessuali registrati nei conti delle castellanie sabaude sono stati anche oggetti degli studi di Rinaldo Comba e di Prisca Lehmann: R. Comba, *«Apetitus libidinis coherceatur»* cit., pp. 529-576; P. Lehmann, *La répression des délits* cit.

a disposizione studi relativi ai poteri temporali esercitati dal cenobio segusino, fornisce un'analisi parziale dei dati raccolti poiché prende in considerazione il tribunale di S. Giusto esclusivamente in quanto corte spirituale: lo studioso osserva che i casi di natura sessuale e familiare erano trattati sia dal tribunale abbaziale sia dal tribunale sabaudo, anche se gli attori preferivano recarsi presso la curia spirituale di S. Giusto per ottenere o una composizione del conflitto o, nel caso di controversie matrimoniali, il divorzio (prerogativa esclusiva del diritto canonico), mentre chi si recava dal castellano aveva intenzione di ottenere la punizione del reo.

A livello teorico di competenze non mancano sovrapposizioni tra la curia spirituale di S. Giusto e quella secolare comitale, come i casi di adulterio o *stuprum* che possiamo trovare in entrambi i tribunali in quanto reati di foro misto, cioè quei reati per i quali avevano competenza, all'interno del medesimo ambito territoriale, sia il tribunale ecclesiastico sia il tribunale secolare. Infatti, gli attori che intentavano tali cause potevano scegliere liberamente a quale tribunale rivolgersi: per evitare un'eventuale doppia condanna del colpevole, valeva il principio della prevenzione, ossia giudicava esclusivamente il primo tribunale cui si faceva ricorso. La scelta non era comunque dettata dal caso: in generale rivolgersi al tribunale ecclesiastico significava far giudicare la causa secondo il procedimento civile, mentre presentarsi al tribunale secolare implicava un procedimento penale. Il confine tra le due procedure non era sempre netto e il tribunale ecclesiastico poteva giudicare sia una causa penale sia una causa civile. Inoltre la medesima lite poteva essere presentata a entrambi i tribunali sotto forma di reati diversi, cercando di ottenere completa giustizia. Tuttavia non erano solo le parti interessate a scegliere quale via intraprendere: spesso i giudici, valutando i singoli casi, non solo potevano scegliere la procedura, ma spesso esortavano la risoluzione del conflitto fuori dal tribunale. A volte erano i rapporti tra le autorità laiche e quelle ecclesiastiche di un determinato territorio a far giudicare un determinato tipo di reato da un tribunale piuttosto che dall'altro.

Mentre nel resto d'Europa era comune che le corti ecclesiastiche avessero riconosciuta una competenza specifica sui reati della sfera sessuale, in Italia era più frequente che le violenze familiari, l'adulterio o la sodomia fossero

discusse presso la corti secolari cittadine. La storiografia recente ha messo in mostra come le norme statutarie delle città avessero assunto nel tardo medioevo «una spiccata torsione moralizzante»[261] volta a regolare reati di natura familiare o sessuale. Nei registri delle corti spirituali si trovano principalmente processi con oggetto questioni relative il sacramento del matrimonio (divorzio e separazione, validità del vincolo matrimoniale) rispetto agli altri tipi di reati di questo ambito come l'adulterio. Paradossalmente, nella gestione giudiziaria del matrimonio le corti ecclesiastiche agivano in maniera meno moralizzante dei giudici secolari occupandosi della rottura del vincolo matrimonio piuttosto che dei comportamenti illeciti dentro e fuori il matrimonio[262].

Tuttavia, come accennato, Dubuis considera il tribunale di S. Giusto esclusivamente come corte spirituale, anche se in realtà l'abbazia era dotata anche di una curia temporale. Riguardo ai reati sessuali di foro misto, dunque, i punti di frizione tra il tribunale abbaziale e quello sabaudo viaggiavano su due piani diversi: da una parte la materia dei reati a foro misto era contesa tra il tribunale laico sabaudo e quello spirituale di S. Giusto, dall'altra i reati a sfondo sessuale erano trattati da entrambi i tribunali signorili a seconda della dipendenza giurisdizionale dell'accusato. Nel caso dei due tribunali secolari, le differenze tra la corte sabauda e quella abbaziale sono da ricercare non tanto nelle tipologie di cause che trattavano ma nelle persone che dovevano rivolgersi a un tribunale piuttosto che all'altro in base al potere al quale erano soggetti. Naturalmente il tribunale spirituale del monastero era l'unico tra i due che potesse occuparsi di cause con oggetto materie di diritto canonico, e dunque i fedeli delle parrocchie valsusine dipendenti a S. Giusto, a prescindere dal signore cui erano soggetti, si rivolgevano all'abate per le questioni matrimoniali di competenza ecclesiastica. Recenti studi condotti da chi scrive proprio sulle

261. L. Tanzini, *Una Chiesa a giudizio* cit., p. 255.

262. Le ricerche condotte da Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni hanno costituito le prime analisi di storici italiani, condotte su fonti italiane, capaci di inserirsi in un panorama di studi, come quello dedicato al matrimonio pre e post tridentino, fino a quel momento dominato dalla storiografia straniera: S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Coniugi nemici* cit; Iid. (a cura di), *Matrimoni in dubbio* cit.; Iid. (a cura di), *Trasgressioni* cit.; Iid. (a cura di), *I tribunali del matrimonio* cit.

cause matrimoniali discusse presso il tribunale spirituale di S. Giusto confermano la tendenza generale accennata poc'anzi: presso la corte spirituale, l'abate e i suoi vicari si occupavano di processi legati alla conferma o alla rottura del vincolo matrimoniale[263], mentre il ministrale e il giudice secolare amministravano i reati sessuali e familiari di foro misto come l'adulterio.

Lo studio di Dubuis e le sue conclusioni sulla scelta del tribunale a cui appellarsi vanno dunque lette all'interno di questo quadro: alcune questioni inerenti al matrimonio e ai reati sessuali erano di foro misto e quindi solo in quel caso le persone avrebbero potuto scegliere, in base al risultato che volevano ottenere, se appellarsi a un tribunale che trattava cause secolari (assoggettandosi quindi alla giurisdizione del loro signore 'naturale'), oppure adire al tribunale ecclesiastico di S. Giusto.

Grazie ai poteri temporali e spirituali, l'abate esercitava un controllo e una disciplina pressoché totale sulle relazioni sessuali e familiari del territorio valligiano. Gli ufficiali della curia temporale di S. Giusto erano molti attenti alla repressione dell'adulterio e dell'incesto, poiché tutti i reati di questo tipo furono trattati mediante processo inquisitorio *ex publica vox et fama*: infatti, l'adulterio era considerato un reato particolarmente grave poiché «genera o meglio può generare violenza, omicidi, spergiuri, false testimonianze e quasi ogni altro crimine; macchia l'onore del matrimonio, la fama degli uomini, il decoro di un popolo; provoca dolori e fratture pari – se non più profonde – a quelle che la morte di un figlio può dare; discredita non solo una famiglia, ma tutta una stirpe»[264]. Al contrario, le violenze sessuali – a parte due casi – furono tutte denunciate tramite accusa privata dalle vittime o da parenti di queste ultime.

In particolare negli ultimi vent'anni coperti dai registri si assiste a un notevole incremento delle inquisizioni contro gli adùlteri. L'aumento delle multe comminate per adulterio

263. Tra il 1361 e il 1368 gli abati di S. Giusto e i loro vicari presiedettero sette cause matrimoniali, tra cui due richieste di *divortium*, due matrimoni clandestini e tre «multy-party litigation», ovvero processi che avevano alla base la validazione o meno del vincolo che era di esclusiva competenza ecclesiastica: L. Orla, *Matrimoni contrastati* cit., pp. 57-104.

264. A. Marchisello, *"Alieni thori violatio": l'adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618)*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Trasgressioni* cit., p. 144.

alla fine del Trecento si registra anche in altri territori del principato sabaudo: nel periodo precedente, le preoccupazioni date prima dalla peste e poi dalle guerre fino agli anni Settanta rendevano probabilmente difficoltoso da parte delle autorità il controllo capillare dei comportamenti sessuali dei sudditi[265]. D'altra parte, a cavallo tra Tre e Quattrocento le norme statutarie delle città del principato sabaudo, sempre più influenzate dal diritto canonico, testimoniano un incremento della vigilanza verso le relazioni non inquadrate nel matrimonio fino ad arrivare alla redazione dei *Decreta Sabaudie Ducalia* nel 1430 che proibiranno esplicitamente nei territori sabaudi la convivenza e la fornicazione tra un uomo e una donna non sposati[266].

Confrontando i dati raccolti dai registri del tribunale abbaziale con quelli tratti dalle fonti contabili sabaude, si osserva un alto numero di reati sessuali all'interno rotoli dei conti sabaudi rispetto alle carte giudiziarie prodotte dal monastero. Se pur vero che a livello generale il numero di rustici che rispondevano alla giustizia comitale era superiore a quello dei sudditi dell'abate (due terzi contro un terzo), tuttavia i rotoli pergamenacei sono fonti di natura contabile e indicano quindi esclusivamente le denunce conclusesi con il pagamento di una somma mentre i registri del tribunale abbaziale includono ogni genere di accusa e inquisizione, anche quelle terminate con l'assoluzione del reo o per altri motivi di naturale procedurale. Sembra quindi che la castellania sabauda reprimesse con maggior frequenza i comportamenti sessuali "irregolari" rispetto al tribunale di S. Giusto anche se, per quanto riguarda la curia comitale, non conosciamo la proporzione fra processi avviati per accusa privata o per decisione del giudice, ovvero come funzionasse la repressione di tali reati da parte degli organismi sabaudi.

Le proporzioni tra reati sessuali di diverso tipo risultano le medesime in entrambe le corti: un numero alto di processi sui comportamenti illeciti all'interno del matrimonio rispetto a quelli avviati per violenza. All'interno dei rotoli dei conti della castellania sabauda è riportato un numero

265. R. Comba, *«Apetitus libidinis coherceatur»* cit., pp. 529-576 in particolare pp. 544-545.
266. *Ivi*, p. 550.

ridotto di cause per prostituzione (un caso per decennio circa), mentre il tribunale abbaziale istituì solo un'unica inquisizione contro una donna accusata di essere *lenona* della figlia[267]. Al contrario per esempio della vicina Avigliana, la prostituzione a Susa non era apparentemente regolamentata anche se le fonti testimoniano, almeno nel 1335, una casa chiusa tra le mura della villa[268].

2.3.1. Violenza sessuale e *stuprum*

La parola *stuprum* nel lessico giuridico medievale aveva due accezioni: da una parte *stuprum sine vi*, cioè un rapporto sessuale al di fuori del matrimonio con una nubile o una vedova, dall'altra *stuprum cum vi*, ovvero la violenza carnale su una donna non consenziente (stupro in italiano).

La violenza sessuale rientrava nel novero del cosiddetti reati di foro misto: la vittima poteva cioè scegliere se rivolgersi al tribunale ecclesiastico o al tribunale secolare secondo il principio della prevenzione. Se la donna si rivolgeva al tribunale secolare, il reato era perseguibile esclusivamente per via penale; nel caso fosse ricorsa al tribunale ecclesiastico, poteva scegliere tra la procedura civile o quella penale. La differenza era la pena inflitta al reo, e dunque la scelta era dettata da cosa volesse ottenere la donna: nel caso della procedura penale, le corti secolari infliggevano pene pecuniarie, mentre nel caso della procedura civile il tribunale ecclesiastico costringeva il colpevole o a sposare la donna o a dotarla, per riparare alla perdita dell'onore. Era comune che le donne o gli uomini delle loro famiglie, insoddisfatti della sentenza di uno dei due tribunali, si rivolgessero all'altro.

L'onore e l'onestà della donna erano fattori valutati attentamente dal tribunale: gli accusati cercavano di screditare la buona fama della donna, asserendo che il rapporto sessuale non solo era stato consenziente ma anzi sollecitato dalla stessa donna, insinuando inoltre che la donna avesse già precedentemente una vita sessuale immorale. Al contrario la difesa delle donne era giocata sulla resistenza al rapporto sessuale[269], tanto che ai fini processuali si espli-

267. Registro 54, f. 218r.

268. P. Dubuis, *Comportamenti* cit., p. 602.

269. D. Hacke, *La promessa disattesa: il caso di Perina Gabrieli (Venezia 1620)*, in S. Seidel

citava che la donna avesse urlato e negato la sua volontà a dimostrazione della sua contrarierà all'atto: in altre parti d'Italia, tra l'altro, alcuni statuti ritenevano punibile il colpevole solo nel caso la donna avesse gridato[270]. All'interno del corpus di cause criminali discusse presso il tribunale segusino, in un caso l'accusa presentò una prova fisica, ovvero l'impronta dei piedi lasciata dal reo sul lenzuolo di una donna violentata nel proprio letto: il ministrale si recò personalmente presso l'abitazione della vittima per controllare i segni lasciati dalle scarpe, dichiarando che tuttavia questi non corrispondevano alle calzature dell'uomo accusato e assolvendolo di conseguenza[271].

Nonostante le vittime dello stupro fossero donne, nel corso dei processo queste ultime erano spesso sostenute da parenti maschili: non solo bisognava tutelare l'onore della famiglia, ma entravano anche in gioco componenti economiche come la dote. Nel libello le donne sono sempre qualificate come mogli o figlie legittime di qualcuno, sottolineandone così l' onore e la buona fama.

Nel registri segusini sono contenuti due casi di tentativi di stupro[272] e undici denunce per stupri veri e propri[273]. Particolarmente efferato risulta il crimine commesso nel 1382 dai segusini Pietro Cayre, Bartolomeo Leychieri detto *Riquet* e Lorenzetto Cassini ai danni di una straniera proveniente da un paese nei pressi di Losanna, facile preda poiché priva di protezione o di legami in valle di Susa. La donna, che si chiamava Beatrice ed era sposata con Giovanni *de Lutrye*, stava tornando al proprio villaggio oltralpe insieme ad altre due persone e si trovava sulla via pubblica presso il ponte sul Cenischia nella località Stadio, quando i tre accusati, armati, avevano aggredito il gruppetto e, dopo aver rapito Beatrice, l'avevano portata presso la casa di *Riquet* dove era stata ripetutamente stuprata dai tre uomini per

Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Matrimoni in dubbio* cit., p. 404.

270. G. Piccinni, *Storie di corpi* cit., p. 156.

271. Registro, ff. 110r-112r.

272. Registro 38, f. 40r; Registro 54, f. 217v.

273. Registro 5, ff. 34v-35v, 58r-60r; Registro 31, ff. 110r-112r; Registro 43, ff. 37r-37v; Registro 46, ff. 103r-103v; Registro 48, f. 13r; Registro 51, ff. 78r-82r, foglio sciolto tra ff. 81v e 82r; Registro 54, ff. 30v, 31v, ff. 192v-193r.

tutta la notte[274]. Tuttavia nell'interrogatorio Beatrice – forse in preda alla vergogna – confermò il rapimento, che aveva tra l'altro numerosi testimoni, ma negò la violenza sessuale tanto che la causa non proseguì dopo l'escussione dei testimoni. Bartolomeo Leychieri detto *Riquet*, tra l'altro, era già stato accusato di violenza sessuale una quindicina di anni prima ma era stato assolto anche in quel caso[275].

Ancora più turpe fu la violenza avvenuta nella primavera del 1370, quando un forestese denunciò uno dei nunzi del tribunale abbaziale, Giacomino di Pratoboscherio, per aver stuprato la figlia. La bambina, che aveva circa dieci anni e che si sottolinea essere vergine prima dell'aggressione, stava pascendo il bestiame a Foresto quando Giacomino aveva consumato la violenza. Il padre della bambina presentò quattro testimoni, ma nessuno fu ascoltato e la conclusione della causa non è esplicitata[276]. Nel medioevo non esisteva una denominazione specifica per la violenza su un minore, che rientrava nel caso generale di *stuprum cum vi* (o, nel caso la vittima fosse un fanciullo, *sodomia*). Qualora si trattasse di una bambina, come nel nostro caso, l'accusa sottolineava non solo la sua condizione di verginità ma anche il fatto che fosse figlia legittima di suo padre, a dimostrazione della sua buona fama[277]. Al contrario della casistica osservata da Didier Lett per Bologna, in cui i molestatori di bambini sono generalmente persone appartenenti alle categorie marginalizzate come vagabondi o servitori, nell'unico caso presente tra i registri segusini l'accusato ricopre invece una carica abbaziale che continuò a mantenere ancora per lungo tempo, nonostante la grave denuncia.

Qualche anno prima un altro uomo che in precedenza aveva lavorato per il monastero in quanto ministrale, Pietro *de Hudrico* di Giaglione, fu inquisito per aver avuto in più occasioni rapporti sessuali non consenzienti con la propria stessa figlia, anche se in questo caso non si sottolinea né età

274. Registro 51, ff. 78r-82r e foglio sciolto tra 81v e 82r.

275. Registro 31, ff. 110r-112r.

276. Registro 35, f. 134r. Per l'edizione della causa: L. Orla, *Il tribunale dell'abate* cit., p. 160.

277. D. Lett, *Genre et violences sexuelles commises contre des enfants dans les registres judiciaires de Bologne au XVe siècle*, «Annales de démographie historique», CXXXV/1 (2018), pp. 141-172.

né l'eventuale condizione di verginità: il reato di incesto, confermato da numerosi testimoni, fu ritenuto talmente grave che l'uomo, giudicato colpevole, fu decapitato[278].

L'unico caso di *stuprum* presente nei registri, ovvero nel significato di rapporto sessuale avvenuto al di fuori del matrimonio sarà trattato nel dettaglio nel paragrafo successivo: Martino *de Argenta* di Falcemagna, avendo rapporti consenzienti con la sorella della moglie, si era reso infatti colpevole tanto del reato di *stuprum* quanto di quelli di adulterio e di incesto[279].

2.3.2. L'adulterio

Il termine "adulterio", secondo la dottrina canonistica, qualifica un rapporto sessuale extramatrimoniale commesso dalla donna o dall'uomo. In realtà erano sorte diverse teorie riguardo a cosa potesse essere annoverato come adulterio, teoricamente differente dallo *stuprum* per la violazione di una donna d'altri: costituivano senz'altro adulterio sia il caso in cui una donna sposata avesse avuto rapporti con un uomo celibe, sia quello in cui si fosse unita carnalmente con un uomo anch'egli sposato; restava invece incerta (e lo sarà fino al pieno Seicento) la qualificazione dell'unione carnale tra un uomo sposato e una donna nubile, oscillante tra *stuprum* e adulterio.

aA

L'adulterio era un reato di foro misto: era possibile intentare una causa civile con l'obiettivo di ottenere la separazione, ma questa era possibile esclusivamente nel foro ecclesiastico; se invece lo scopo era la punizione del coniuge adùltero, si procedeva per via criminale nel foro ecclesiastico o secolare. L'adulterio è compreso nei *delicta difficilis probationis*, cioè era difficile dimostrare il reato, poiché nella maggior parte dei casi il rapporto era consumato in segreto; il giudice accetta dunque presunzioni, indizi e congetture, valutando però con attenzione la loro validità e accertandosi che siano conformi allo *ius commune*. La confessione di uno dei due partner era in teoria la prova migliore, ma questo non accadeva di frequente. Quindi «nei fatti, una condanna per adulterio richiedeva la confessione degli imputati, la prova della loro cattiva fama e parecchie congetture e

278. Registro 30, ff. 62r-65r.
279. Registro 18, ff. 87r-90r.

presunzioni»[280]; queste ultime non erano difficili da trovare, purché riportate dai testimoni in tribunale. Nonostante la difficoltà di provare tale crimine, nel tribunale segusino il 75% dei processi per adulterio si concluse con il pagamento di un *bannum concordatum* da parte degli inquisiti: il ministrale riusciva dunque a ottenere la confessione di traditori, produrre le prove della relazione – anche senza testimonianze – o fare pressione sugli adùlteri.

Nei registri di cause criminali del foro signorile di S. Giusto sono riportati 27 processi intentanti per adulterio: in 9 casi fu denunciato un uomo[281], in altri 11 una donna[282] e nei rimanenti 7 casi entrambi gli adùlteri[283], anche se in 5 casi su 7 si tratta sempre della stessa coppia formata da Giovanni Rifferi detto *Viret* di Meana e Caterina moglie di Giacomo di Poncet di Mattie, che furono inquisiti cinque volte nell'arco di un lustro per via della loro relazione extraconiugale con conseguente nascita di figli. Nei casi in cui la corte abbia inquisito solo uno dei due adùlteri, è probabile che solo quest'ultimo fosse suddito dell'abbazia.

In alcuni casi al reato di adulterio si aggiungono alcune aggravanti: in sei cause si specifica che dalla unione adultera erano nati figli, mentre in due processi gli accusati furono inquisiti anche per il reato di *incestum*. Nel medioevo, tuttavia, il termine incesto assumeva un significato più ampio rispetto a quello attuale. Erano infatti proibiti il matrimonio e i rapporti sessuali tra consanguinei ma lungo i secoli furono concepite molte teorie riguardo al grado che rendeva due persone parenti e alla misura dei gradi, finché il IV Concilio Lateranense stabilì come grado ultimo il quarto. La parentela spirituale, invece, risulta dai vincoli creati dal battesimo (o dalla cresima) tra il battezzato (o il cresimato) e i suoi padrini e madrine, mentre l'affinità si riferisce al rapporto tra coniuge e i parenti della controparte poiché, tramite il rapporto sessuale (*copula carnalis*), ogni parente di un coniuge è ritenuto parente anche dell'altro. L'affinità,

280. L. Turchi, *Adulterio* cit., p. 332.

281. Registro 11, ff. 68r-68v; Registro 18, ff. 87r-90r; Registro 38, f. 121r; Registro 41, f. 2r; Registro 43, ff. 39v-40r, 53v-54r; Registro 54 f. 202v, 213r, 218r.

282. Registro 30, ff. 11, 84r; Registro 38, f. 90r; Registro 46, f. 9r; Registro 48, ff. 35r-40r, 111r-111v, 143v; Registro 54, ff. 30v, 119r, 200r, 217r.

283. Registro 54, ff. 118v, 156v, 172r, 192v, 217r.

creata dalla *copula*, poteva essere generata all'interno di un regolare matrimonio o in rapporti extraconiugali (*affinitas ex copula illecita*), tanto che unioni carnali precedenti al matrimonio con un parente della persona che si intende sposare impediscono un'unione lecita[284].

Nei registri del tribunale segusino un solo caso riguarda esclusivamente l'incesto tra consanguinei avvenuto tra una donna vedova e il proprio figlio[285], mentre in due inquisizioni il ministrale aggiunge all'accusa di adulterio anche quella di *incestum*, nonostante si trattasse nello specifico di *affinitas*. Martino *de Argenta*, che aveva tradito la moglie con la sorella di quest'ultima, donna nubile e vergine, fu inquisito con la triplice accusa di *adulterium*, incesto e anche *stuprum*[286]. La vicenda di Giovanetta, vedova di Giovanni Pasquerati di Frassinere, risulta ancora più grave: la donna, che intratteneva una relazione con il curato di Frassinere, si macchiò di adulterio (poiché la relazione era iniziata quando il marito di Giovanetta era ancora in vita), di incesto (poiché il curato aveva una relazione anche con la mamma di Giovanetta) e di omicidio, avendo ucciso tre dei cinque bambini nati dalla relazione con il curato[287]. Un caso simile si trova anche nei registri vescovili toscani: nel 1303 il tribunale vescovile di Fiesole avviò un processo contro un pievano accusato di adulterio e infanticidio poiché il prete aveva commesso adulterio con una vedova, dalla quale aveva avuto due figlie che, con l'aiuto di una seconda donna, erano stato uccise e sepolte. In questo caso, alcuni testimoni avevano assistito alla scena del seppellimento dei cadaveri delle bambine ma il prete fu assolto, avendo dimostrato che i testimoni erano i medesimi che anni prima avevano assaltato e depredato la chiesa[288].

2.3. I reati agrari

In base agli statuti, i consoli di Susa avevano il compito di risolvere le questioni private sorte tra i Segusini riguardo

284. J. Gaudemet, *Il matrimonio in occidente*, Società editrice internazionale, Torino 1996, pp. 157-159.

285. Registro 54, f. 215v.

286. Registro 18, ff. 87r-90r.

287. Registro 48, f. 35r-40r.

288. L. Tanzini, *Una Chiesa a giudizio* cit., p. 128.

ai confini dei campi, ai muri, alle divisioni dei terreni e all'apposizione dei segnali di confine. La loro decisione in merito alla vertenza aveva valore assoluto, avendo i rustici l'obbligo di adeguarsi alla decisione dei consoli pena una multa di quaranta soldi[289]. Non sappiamo se tali disposizioni fossero state inserite *ex novo* all'interno degli statuti del 1390 oppure se fossero in vigore già precedentemente: infatti, i registri di cause del tribunale di S. Giusto sono ricchi di quelli che potremmo definire "reati agrari", che rappresentano il 12% delle cause criminali.

Ex officio	***Ad denunciationem***		***Per accusationem***	
	Privati	**Ufficiali**	**Privati**	**Ufficiali**
6	1	21	241	18
		22		259

Tabella 54. *Le procedure e i numeri dei reati agrari.*

La definizione di "reati agrari" comprende quei reati «concernenti oggetti e situazioni propri dell'economia rurale»[290], a loro volta distinguibili tra espropri di terreni e infrazioni da una parte o danni dall'altra. Mentre i primi nei registri segusini erano definiti con la formula «deiicere de possessione» oppure «spoliare de possessione» di un determinato terreno (prato, vigna, orto, grangia), i danni potevano invece riguardare diversi beni. Gli animali giocavano un ruolo fondamentale all'interno delle accuse: i rei potevano essere denunciati per aver fatto transitare o pascolare il proprio bestiame nelle proprietà dell'attore rovinandole[291], oppure gli accusati avevano ferito o ucciso animali da cortile o da stalla (maiali, bovi, agnelli, galline, capre) di altri contadini. Altrimenti, era il diritto di passaggio a essere messo in gioco nel corso dei processi: i rei erano denunciati per aver transitato sui terreni degli attori senza averne diritto anche se in alcuni casi, dietro la presentazione di *instrumenta*, gli accusati riuscirono a dimostrare di possedere già da tempo un diritto di passaggio sui beni dell'attore. Anche i confini tra beni appartenenti a persone diverse erano provati gra-

289. *Statuti di Susa*, pp. 250-251, cap. 89.
290. M. Vallerani, *Il sistema giudiziario* cit., p. 73.
291. *Statuti di Susa*, p. 226, cap. 49; p. 230, capp. 56-57.

zie agli atti notarili: sono infatti frequenti i casi di rimozione o spostamento delle pietre che definivano i confini tra i campi. Ancora, un altro oggetto di contesa era il corso delle acque: nella maggior parte dei casi, i rei erano denunciati per aver fatto passare una *bialera* sui terreni degli attori oppure ne avevano deviato o danneggiato il corso o ancora l'avevano definitivamente distrutta, senza ovviamente il consenso degli attori[292]. Allo stesso modo, i vicini litigavano per la costruzione, l'ostruzione o la distruzione illecita di una strada oppure di un muro. Alcune infrazioni possono essere considerate, come osserva Vallerani, in un crocevia di rapporti con altri reati come per esempio il furto: in molti casi il reo *incidit* alberi e piante altrui, oppure *secavit* il prato o ancora *vendemiavit* la vigna senza averne l'esplicita autorizzazione per appropriarsi di legna, frutta e ortaggi.

Nella maggioranza dei casi, questi processi erano avviati direttamente dalla parte lesa; altrimenti, in occasione di queste denunce, la curia veniva a contatto diretto con ufficiali comunali come consoli, *forestarii* ma soprattutto campari, ovvero la polizia campestre di dipendenza comunale, che riportava al ministrale comportamenti illeciti dei rustici facendo avviare le inquisizioni dal tribunale. I campari potevano segnalare direttamente alla curia reati riguardanti danni ai beni comuni come strade, canali e boschi oppure potevano accogliere le denunce da parte di privati e riportarli al ministrale, evitando così agli abitanti delle zone rurali di Susa o dei paesi limitrofi la perdita di giornate di lavoro per recarsi direttamente al tribunale monastico.

All'interno di uno dei primi registri superstiti (che copre l'arco cronologico marzo 1334 - ottobre 1336)[293] le accuse presentate dai campari sono raccolte in apposti fogli sciolti intitolati «Acuse champeriorum» suddivisi in diciannove accuse separate tra loro da una rubrica; per ciascuna sono riportati in maniera sintetica gli elementi essenziali, cioè data di compilazione dell'atto e nome del campario che aveva riportato il reato alla curia, seguiti dalla data cronica del crimine, dal nome dell'accusato e dal tipo di accusa mossa oppure, nel caso gli autori fossero ignoti, era segnalato sol-

292. *Ivi*, pp. 222 -225, capp. 44, 45, 47.

293. Registro 7, fogli sciolti tra ff. 34v e 35r, 117r-121v.

tanto il reato. I campari si recavano presso la curia di Susa saltuariamente poiché nello stesso giorno riportavano al notaio del tribunale anche più di dieci accuse insieme, raccolte nel corso della loro quotidiana sorveglianza ai campi. Alcune volte le accuse riportate in questi fogli sciolti sono barrate singolarmente mediante una linea obliqua, senza note o altre informazioni. È probabile che i fogli ritrovati all'interno del registro compilati dai notai del tribunale fossero schede preparatorie, compilate sul momento in base ai racconti orali o a ulteriori documenti presentati dai campari, il cui contenuto era poi riportato in forma estesa sul registro. Tuttavia, poiché all'interno del registro non sono riportate per esteso le cause annotate sui fogli sciolti, è probabile che il notaio per qualche motivo non sia riuscito a ricopiarle sul registro e abbia lasciato semplicemente il foglio sciolto come traccia scritta di tali accuse.

2.4. I rapporti di debito e credito

I recenti studi di Lorenzo Tanzini per i vescovadi toscani e di Ezio Claudio Pia per quello astigiano[294] hanno messo in luce come parte rilevante della documentazione giudiziaria delle corti vescovili italiane fosse dedicata al controllo del credito e alla repressione dell'usura: nei rapporti creditizi tra laici, la Chiesa si elegge arbitro nel distinguere i comportamenti leciti da quelli illeciti. Nel caso di Asti, inoltre, gli ecclesiastici o il personale tecnico del tribunale vescovile agiscono ricorrentemente in prima battuta come creditori o testimoni di tali atti.

Sarebbe naturale accostare il tribunale monastico di S. Giusto con quello spirituale dei vescovadi astigiani e toscano, ma bisogna ricordare che questa ricerca studia l'attività del tribunale signorile con solo sporadiche incursioni in quella della curia spirituale. Le cause relative ai debiti insoluti che troviamo tra le pagine dei registri civili e cri-

294. E.C. Pia, *La giustizia del vescovo* cit., pp. 37 sgg; L. Tanzini, *Una chiesa a giudizio* cit., p. 235 sgg. Tanzini rileva come gli uomini d'affari fiorentini portassero le loro controversie all'attenzione del tribunale vescovile o meglio del notaio del vescovo, sebbene questi argomenti fossero competenza della giustizia ecclesiastica per via della fiducia riposta dai mercanti nell'autorità episcopale: L. Tanzini, *Gli arbitrati del vescovo: giustizia vescovile e controversie private a Firenze fra Tre e Quattrocento*, in E. Maccioni, S. Tognetti (a cura di), *Tribunali di mercanti e giustizia mercantile nel tardo Medioevo*, Olschki, Firenze 2016, pp. 107-126.

minali sono presentate alla corte secolare poiché l'abate è il signore temporale del debitore insolvente. All'interno dei registri di cause spirituali analizzati dagli altri studi citati, i tribunali vescovili si occupavano di cause relative all'attività creditizia in base alle competenze *ratione personae* (se una o entrambe le parti in causa erano ecclesiastici e religiosi) o a quelle *ratione materiae* (l'usura). Tuttavia, questi compiti istituzionalmente stabiliti non giustificano il ricorso al tribunale da parte dei laici per la risoluzione dei loro problemi in ambito creditizio: «alla base di questo coinvolgimento della corte vescovile vi è la scelta dei contraenti di affidare le loro relazioni finanziarie a mediatori socialmente riconosciuti, opzione che si basa su meccanismi giuridici ricorrenti, usati dall'utenza laica ed ecclesiastica del tribunale»[295]. È bene ricordare dunque che quello di S. Giusto è sì un tribunale di un ente monastico, ma analizzato in queste pagine in quanto tribunale signorile, alla stessa stregua cioè di un tribunale cittadino secolare.

Gli statuti di Susa normavano in maniera precisa le questioni relative ai debiti: se l'entità del debito vantato dall'attore era inferiore a 60 soldi, il reo non poteva pretendere la presentazione del libello accusatorio o della prova scritta del debito medesimo, che poteva essere provato anche grazie alle testimonianze o in qualunque altro modo idoneo. Il reo doveva saldare immediatamente il debito, tranne nel caso fosse in grado di dimostrare di aver già pagato o che il debito gli fosse stato rimesso[296]. Nei registri delle cause criminali, il debitore insolvente era convocato con l'accusa di aver commesso *periurium* e il creditore, come prova, presentava al tribunale un *instrumentum* di debito i cui estremi (data topica e cronica, nome del notaio) erano riportati nel testo del libello insieme all'entità della somma non ancora corrisposta. Nessun attore presentò testimoni, limitandosi a esibire come unica prova gli *instrumenta*. In alcuni casi il processo fu trasferito presso la corte civile, mentre in altri il reo fu condannato al pagamento di una somma: grazie al confronto con le fonti contabili dell'abbazia apprendiamo che solo una parte della somma imposta confluiva nelle

295. E.C. Pia, *La giustizia del vescovo* cit., p. 53. Si rimanda anche a M. Della Misericordia, *Giudicare con il consenso* cit., pp. 179-218.

296. *Statuti di Susa*, pp. 199-201, capp. 6-8.

casse del monastero mentre, in questo caso, con la parte rimanente della pena il reo saldava il debito contratto.

Nel territorio segusino esistevano veri e propri circuiti di prestatori, rappresentati in particolare dalla famiglia Savi[297]. Assenti tra le cause criminali ma presenti frequentemente in quelle civili sono invece i membri del ramo segusino della famiglia astigiana dei Roero: in particolare Perino, attestato stabilmente a Susa dal 1369, esercitò qui l'attività di prestito su pegno, così come anche gli altri membri della famiglia rimasta ad Asti. Perino fu tuttavia bollato come usuraio manifesto tanto che nel 1382, in occasione della sua morte, sorse una lite tra il vescovo di Torino e il priore di S. Maria Maggiore di Susa, accusato di aver dato sepoltura ecclesiastica a Perino senza richiedere le usuali cauzioni[298].

Anche l'abate di S. Giusto si occupava della repressione dell'usura, ma in veste di giudice del tribunale spirituale: per esempio, l'abate Edoardo di Savoia inviò una lettera citatoria ai figli del defunto usuraio segusino Tommasetto Barralis poiché era giunta voce all'abate che Tommasetto, quando era in vita «in humanis multa per ussurariam pravitatem et aliis illicitis modis extorquerit», ricordava ai figli che avrebbero dovuto consegnare all'abate gli *incerta* prodotti dal padre. Nel caso questo non fosse avvenuto, Tommaso non avrebbe avuto *ecclesiastica sepultura*[299]. Il tribunale spirituale si occupava anche, per esempio, di casi relativi alle eredità o alle doti: la sorella di Antonio Barralis, Beatrice, aveva sposato il nobile Giacomo *Dondedey de Breneçtio* di Vigone portando una dote di seicento fiorini tra monete e beni mobili; Giacomo aveva però promesso di restituire i seicento fiorini a Beatrice o ai suoi eredi. Beatrice aveva dato inoltre a suo fratello Antonio «ex causa donationis omnia sua bona mobilia et immobilia, credita, iura et actiones presencia et fuctura ubicumque fuit et quocumque nomine et modo censeantur et ipsum suum procuratorem faciendo et in locum suum ponendo». Tuttavia Beatrice era deceduta,

297. Per la famiglia Savi cfr. *supra*, p. 257.

298. Cfr. A. Fiore, *Roero*, in F. Del Tredici (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. v cit., pp. 195-199; A. Zonato, L. Gatto Monticone, *I Roero e la Val di Susa*, in A. Zonato (a cura di), *Rocciamelone: il gigante di pietra*, Centro culturale diocesano, Susa 2008, p. 63.

299. ASDS, fondo ASVDC, parte I, fald. 24, fasc. 661, f. 29v.

e così Antonio si era rivolto al tribunale affinché Giacomo gli restituisse i seicento fiorini[300].

La Chiesa, infatti, aveva un particolare interesse nel controllo dei testamenti nonostante fosse una competenza anche delle curie secolari: non solo i testamenti potevano contenere donazioni e legati in favore della Chiesa stessa, ma quest'ultima voleva anche controllare la liceità delle eredità trasmesse secondo le norme del diritto canonico, controllando per esempio che le eredità non fossero frutto di usure[301]. Gli ufficiali abbaziali controllavano anche le doti: l'unica causa di adulterio presente nei registri di cause civili, per esempio, è incentrata sulla richiesta, da parte di un marito tradito, di poter incamerare la dote da parte della moglie che, dopo aver rubato al marito beni e denaro per un valore di 27 fiorini e mezzo, vagabondava da anni per la valle e fornicava con altri uomini[302].

Grazie quindi alle due corti, spirituale e temporale, S. Giusto esercitava un controllo capillare e abituale sui temi relativi al credito di qualsiasi genere. Al contrario del vescovado di Asti, non abbiamo al momento notizie – anche se andrebbe indagata accuratamente in tal senso la produzione del tribunale spirituale – di un circuito interno al capitolo monastico o agli uffici del tribunale abbaziale volto al prestito di denaro. I notai che stipulavano gli *instrumenta* di debito potevano essere gli stessi che lavoravano in tribunale come notai di curia, ma in questo caso operanti come liberi professionisti anche se il lavoro presso il tribunale di S. Giusto li rendeva operatori della scrittura particolarmente degni di fiducia agli occhi dei clienti[303].

300. ASDS, fondo ASVDC, parte I, fald. 24, fasc. 661, ff. 72r-72v.

301. L. Tanzini, *Una Chiesa a giudizio* cit., p. 236.

302. Registro 40, ff. XXVIIIr-XXXV.

303. Cfr. capitolo IV, paragrafo 2.4.

Conclusioni

L'analisi dei registri giudiziari del corposo archivio di S. Giusto di Susa ha consentito di condurre un esame approfondito non solo dell'amministrazione della giustizia nel corso del Trecento, ma anche di effettuare una valutazione preliminare di alcuni aspetti del sistema di governo signorile dell'abbazia segusina. Le osservazioni possono essere accorpate in due grandi temi: il rapporto con i conti di Savoia e quello con i propri sudditi, quest'ultimo intrinsecamente legato alla pervasività della signoria abbaziale di S. Giusto.

Signoria e potere superiore

Il rapporto con il potere superiore rappresentato dai conti di Savoia rappresenta un filo rosso che lega la descrizione di tutti gli aspetti dell'esercizio della giustizia da parte del cenobio segusino: in particolare, l'influenza esercitata sulle forme d'esercizio e di legittimazione del potere signorile, il controllo del principe sull'abate e sul potere che quest'ultimo esercitava sugli *homines*, e infine la circolazione di modelli burocratici legati alle forme concrete di amministrazione del potere sul territorio e alle forme documentarie poste in essere.

Lo studio delle pratiche giudiziarie di S. Giusto offre un contributo alla comprensione dei modi in cui i poteri statali

del Tre e Quattrocento influenzavano l'esercizio della signoria nelle zone rurali[1]. L'abbazia di S. Giusto rappresenta un esempio di signoria del Piemonte occidentale, in quanto struttura di potere nata tra i secoli XI e XII ma ancora robusta nel tardo medioevo. Questa continuità plurisecolare dimostra la capacità delle signorie di evolversi e adattarsi ai cambiamenti sociali, politici ed economici, mantenendo una presenza stabile e influente. Le diverse origini delle signorie influivano significativamente sulla loro stabilità e longevità e, in alcune regioni, la centralità della signoria era frutto di una continuità storica secolare, indicando notevole capacità di adattamento e resilienza. La signoria di S. Giusto può essere un esempio di come le strutture di potere locale potessero integrarsi e talvolta resistere alle pressioni dei poteri statali emergenti, creando un particolare equilibrio tra autorità locale e centralizzazione: tale adattamento, unito alla capacità di mantenere saldo il proprio potere in un contesto mutevole, testimonia la flessibilità e la strategia politica della signoria abbaziale che, attraverso una gestione sapiente di risorse e relazioni, riusciva a preservare la propria autonomia e a esercitare un'influenza significativa sulle comunità locali.

Nel corso dei secoli gli abati di S. Giusto dimostrano dunque una certa abilità nel bilanciare il confronto con l'autorità superiore dei Savoia e nel mantenere una certa autonomia dall'autorità medesima, coincidente per di più con la famiglia protettrice del cenobio. Con l'obiettivo di ottenere sostegno e protezione il monastero segusino cercava costantemente un dialogo costruttivo con i conti di Savoia, ma al contempo sapeva imporsi per salvaguardare la propria indipendenza: la duplice strategia era necessaria per garantire la sopravvivenza e il benessere dell'abbazia, permettendo ai monaci di gestire le risorse, organizzare la vita comunitaria e preservare il proprio potere temporale. Dal canto loro, i conti di Savoia erano interessati a mantenere un rapporto equilibrato con S. Giusto per stabilizzare il controllo sabaudo sulla valle di Susa. La capacità degli abati di S. Giusto di negoziare e mediare, senza cedere eccessi-

1. F. Del Tredici, *Signorie rurali e poteri superiori in Italia settentrionale (secoli XIV-XV)*, in S. Carocci (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. IV cit., pp. 317-341.

vamente alle pressioni esterne, contribuì in modo significativo alla longevità e alla rilevanza dell'istituzione segusina nonostante i cambiamenti politici e sociali susseguitisi nel corso degli anni.

Il continuo dialogo con i conti di Savoia produsse un sistema comprensivo tanto della conflittualità quanto delle forme di soluzione adottate di volta in volta: un confronto continuativo che assume lineamenti diversi a seconda di fattori dipendenti sia dalle azioni dei due poteri sia dai comportamenti dei rustici oggetto delle loro contese. Le suppliche e le lettere patenti prodotte rispettivamente dall'abate e dal conte non sono da considerare un punto di arrivo, bensì episodi da collocare all'interno di un lungo processo che vede S. Giusto affermare consapevolmente la propria identità e regolare i rapporti con i conti di Savoia, che costituivano il potere centrale in via di consolidamento.

Il piccolo nucleo documentario formato da suppliche e lettere patenti può essere considerato come una sequenza di singoli momenti che, nel corso del tempo, contribuiscono alla sedimentazione degli equilibri sottesi alla convivenza tra i due poteri. Il rinnovo ricorrente dei contenuti della documentazione dimostra tuttavia come tali equilibri non fossero frutto di un'unica sistemazione esterna e imposta, bensì fossero costruiti di volta in volta a partire da un singolo conflitto. Inoltre il sistema di soluzioni trovate, attestate nella forma documentaria delle lettere patenti, era sempre messo in discussione: le lettere patenti non mettono definitivamente fine al conflitto trattandosi di una documentazione definibile come "attiva", poiché gli accordi rappresentano solo una tra le tappe del dialogo tra conti e abbazia. La pratica ordinaria del tribunale abbaziale quindi, in un contesto che prevedeva una pluralità di poteri, contribuì alla definizione e alla costruzione della giurisdizione sul territorio da parte di S. Giusto mediante un regolare dialogo e una continua negoziazione con il potere principesco.

Nel corso di questo confronto assistiamo a una strutturazione in senso burocratico e a un consolidamento istituzionale del tribunale signorile di S. Giusto, un laboratorio dinamico che accoglieva le pratiche provenienti dalla tradizione sabauda grazie a un perpetuo scambio di tecniche e personale specializzato. Inoltre, l'immissione da parte dei conti di Savoia di uomini di provata fiducia all'interno sia

dei quadri amministrativi sia del capitolo monastico (compresa la carica di abate) di S. Giusto rappresenta sicuramente un veicolo di ingerenza tra il potere principesco sabaudo e quello signorile del cenobio segusino.

La contaminazione tra curie originò così un variegato sistema documentario su rotolo e su registro, volto al capillare controllo di terre e uomini con la conseguente composizione di un archivio proprio dell'abbazia, costituito da un preciso e selezionato insieme di pergamene pronto alla consultazione nel caso di liti di natura giurisdizionale. Il fenomeno rientra in una più vasta tendenza tardomedievale dei soggetti politici (locali, principeschi, comunali) ad adattare le proprie scritture alle sempre più cogenti esigenze amministrative[2]. La variabilità dei risultati dipendeva dall'entità degli investimenti economici e intellettuali che ciascuna signoria dedicava alla creazione di sistemi di documentazione amministrativa, che dovevano tenere conto non solo delle risorse economiche e umane disponibili, ma anche delle ambizioni politiche e finanziarie delle stesse signorie, oltre che dell'organizzazione amministrativa dei territori sotto il loro controllo. Ulteriore elemento determinante era la predisposizione dei poteri locali, soggetti a un controllo variabile della dinastia dominante, a emulare le forme documentarie di quest'ultima. Un esempio di questa tendenza è fornito proprio dall'area del principato sabaudo, caratterizzata da una precoce formalizzazione dell'amministrazione contabile e delle relative scritture, volte al controllo dell'azione degli ufficiali comitali. Tale pratica influenzò alcuni poteri locali, che provarono a costruire sistemi amministrativi composti da ufficiali specializzati e scritture formalizzate per il governo dei propri territori.

Nel caso specifico di S. Giusto di Susa, Paolo Buffo ha osservato un significativo investimento nella replica delle prassi contabili e delle forme documentarie principesche da parte del cenobio segusino, con l'obiettivo di rafforzare l'autonomia del potere degli abati e l'efficacia del loro controllo sui propri funzionari. L'imitazione non solo potenziava l'apparato di ufficiali abbaziali preposti al governo

2. P. Buffo, *Forme e funzioni della documentazione contabile nelle signorie rurali italiane (secolo XIII-inizio secolo XV): appunti per un questionario*, in S. Carocci (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. IV cit., pp. 50-56.

locale e all'amministrazione centrale, ma introduceva anche nuove prassi per garantire il controllo del *dominus* sul loro operato. Per S. Giusto, dunque, si evidenzia una tendenza non comune a tutte le signorie italiane, ma peculiare dell'area e delle caratteristiche specifiche del cenobio segusino: l'adozione, da parte dei domini rurali, dei medesimi «linguaggi documentari» impiegati dal potere centrale con cui si rapportavano[3].

Pervasività della signoria

I registri delle cause criminali hanno permesso di comprendere il funzionamento di uno specifico tribunale signorile di area alpina, senza incasellarlo in categorie o tendenze rigide ma sottolineandone la particolarità in base alle consuetudini locali. La lettura delle carte giudiziarie ha consentito anche la descrizione del ruolo della giustizia signorile all'interno non solo delle strutture politiche locali e regionali, ma anche della società locale, rappresentando uno strumento a disposizione degli abati per disciplinare i comportamenti dei suoi sudditi: ciò è stato possibile indagando innanzitutto la prassi e il funzionamento del tribunale, l'organizzazione e le sue forme documentarie, e infine gli schemi della procedura.

Il tribunale rappresentava per i sudditi di S. Giusto uno strumento abituale per la risoluzione dei conflitti tra gli individui, che sceglievano intenzionalmente di incasellare le proprie contese all'interno di pratiche imposte dalla curia sottoponendosi al suo giudizio. In un recente contributo Luigi Provero, alla domanda «a che cosa serviva la signoria ai sudditi, alla fine del medioevo?» risponde con «protezione, risorse e mediazione», identificando il signore come mediatore nella comunicazione politica tra comunità locali e principe[4]; questa riflessione mette in luce il ruolo fondamentale della signoria nella creazione di un ponte tra necessità locali e strutture del potere superiore. Mentre mancano documenti che testimonino il ruolo dell'abate di S. Giusto come mediatore nel senso inteso da Provero, si può invece affermare che la signoria del cenobio segusino

3. *Ivi*, pp. 62-63, 67-68.

4. L. Provero, *L'azione politica dei sudditi*, in S. Carocci (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. IV cit., p. 273.

funzionasse come intermediario tra i sudditi stessi, piuttosto che tra sudditi e principe. Come emerso dalla lettura dei registri, la vita quotidiana dei rustici era spesso segnata da conflitti intestini di varia natura: all'interno di questo quadro i sudditi cercavano una figura capace di mediare e risolvere le loro controversie. Una signoria abile nell'intervenire efficacemente all'interno dei conflitti locali poteva consolidare il proprio potere e la propria legittimità agli occhi dei sudditi, creando un senso di reciprocità e fiducia; la mediazione diventava quindi un elemento chiave per mantenere la coesione sociale e la stabilità all'interno della comunità. Pertanto, il potere signorile dell'abate di S. Giusto era efficace nella misura in cui rispondeva alle necessità dei sudditi tramite un'attiva mediazione dei conflitti: questo non solo rafforzava il ruolo e l'autorità dell'abate, ma offriva anche ai sudditi una struttura di supporto che poteva trasformare le tensioni quotidiane in opportunità di consolidamento sociale e politico. La signoria rappresentava dunque un elemento cardine per la gestione delle dinamiche interne alla società valligiana, garantendo una forma di ordine e stabilità che era cruciale per la sopravvivenza e il benessere della comunità.

Il processo rappresentava una delle fasi del conflitto tra i sudditi, senza che questi ultimi vedessero necessariamente il ricorso al tribunale come una soluzione definitiva: la consapevolezza di poter concludere un processo con la formula della concordia, che permetteva non solo un processo estremamente rapido, ma anche la possibilità per il reo di poter accordare il pagamento della pena con il ministrale, permetteva un uso strumentale e tutto sommato agevole del tribunale da parte dei sudditi.

La curia di S. Giusto agiva d'ufficio in un numero limitato di casi: i ministrali avviavano inchieste principalmente per regolare i comportamenti dannosi per la comunità, mentre la maggior parte dell'attività della corte abbaziale è rappresentata dalle accuse private avviate per disciplinare la violenza tra i rustici. Non si tratta dunque di un tribunale repressivo che agisce d'ufficio, ma più uno strumento di mediazione usato frequentemente dai contadini affinché il conflitto si esprima e sia poi predisposto alla composizione.

Nel contesto dell'abbazia di S. Giusto e della valle di Susa, non ci sono evidenze di rivolte antisignorili violente da

parte dei sudditi o tentativi di contrattazione: gli *homines* valsusini non sembrano dunque giocare un ruolo politico attivo all'interno delle giurisdizioni esaminate. Tuttavia, emerge una forma di resistenza passiva da parte dei rustici contro le autorità rappresentate dal cenobio segusino e dagli ufficiali dei conti di Savoia che, con l'obiettivo di facilitare l'amministrazione e la burocrazia quotidiana, cercavano di imporre schemi rigidi per inquadrare stabilmente residenza e domicilio dei sudditi. Tali schemi, però, risultavano inadeguati rispetto alla realtà dinamica delle abitazioni, influenzata da motivi lavorativi, familiari o personali che rendevano la residenza un elemento tutt'altro che stabile.

I rustici, a volte inconsapevolmente, adottavano comportamenti che si insinuavano tra le maglie di un sistema burocratico confusionario; l'abitazione, tra l'altro, non rappresentava un problema rilevante nella vita quotidiana dei rustici se non nel momento in cui dovevano porsi in relazione con il potere superiore, per esempio in occasione appunto del ricorso alla giustizia o in occasione di pagamenti diversi. L'interazione tra i sudditi e la signoria di S. Giusto, paradossalmente, non creava tensione tra *homines* e monastero bensì tra il cenobio e i conti di Savoia. I poteri cercavano così di accordarsi, adattando la normativa e la documentazione ai comportamenti degli *homines*, ma le sottigliezze riguardanti la residenza definitiva o temporanea rimanevano elementi difficili da gestire. Tale sistema, dunque, cercava di imporre ordine in una realtà che per sua natura sfuggiva a rigide categorizzazioni, evidenziando la difficoltà di governare un territorio con dinamiche abitative fluide e complesse.

Gli abati che si susseguirono al governo del cenobio di Susa costruivano il loro consenso anche attraverso una serie di legami personali con le famiglie *nobiles et burgenses* della villa, secondo una dinamica influenzata dalla lotta tra fazioni che sconvolse la tranquillità di Susa per gran parte del Trecento. Le persone vicine all'abate in carica non solo godevano di una posizione privilegiata, ma erano anche parte integrante del complesso sistema di governo dell'abbazia. Questi individui rappresentavano strumenti essenziali per la gestione quotidiana del potere, permettendo un controllo diretto e capillare della società del villaggio, specialmente nelle castellanie situate nella parte orientale della valle,

cioè quella più lontana dal monastero. In questa particolare fascia "privilegiata" della popolazione segusina, il potere signorile non fungeva da elemento di omogeneizzazione sociale ma al contrario contribuiva a una gerarchizzazione interna più marcata: essere membri dell'amministrazione signorile rappresentava un fattore cruciale per determinare la collocazione sociale di un individuo e un riconoscimento visibile a tutta la comunità.

In conclusione, in base ai recenti studi sulle signorie è necessario fare qualche preliminare osservazione sulla pervasività della signoria abbazia di S. Giusto alla luce di quanto emerso dalla ricerca, poiché il tema della pervasività risulta essenziale per comprendere l'essenza di un potere signorile. Sandro Carocci, nel recente contributo all'interno del PRIN da lui coordinato, ha ripreso il concetto già espresso in studi precedenti dando a "pervasività" l'accezione di «capacità della signoria di penetrare a fondo la realtà circostante»[5].

A livello generale possiamo osservare come la signoria di S. Giusto risponda a determinate caratteristiche delineate da Carocci per alcune tipologie di signorie tardomedievali senza pretesa di rigide categorizzazioni[6]. Nonostante l'associazione non sia sempre automatica, i signori di dimensioni più piccole come S. Giusto, che operavano in contesti territoriali limitati, tendevano a sviluppare un sistema di controllo più pervasivo per massimizzare le risorse a loro disposizione. Inoltre, è più facile trovare signori molto pervasivi all'interno di aree in cui la signoria era un elemento fondamentale del sistema politico locale: un esempio paradigmatico di tale contesto, nel Trecento, è proprio la valle di Susa, caratterizzata dalla diffusa presenza di signorie abbaziali e famigliari. Infine, durante il tardo medioevo la pervasività era una caratteristica distintiva delle superstiti signorie della prima generazione, sorte nei secoli XI-XII, proprio come quelle piemontesi. Questo modello di dominio signorile riflette una strategia di sopravvivenza e consolidamento del potere in un'epoca di incertezze e trasformazioni sociali. Come conseguenza, la

5. S. Carocci, *Pervasività della signoria*, in S. Carocci (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. IV cit., p. 299.

6. *Ivi*, pp. 302-305.

fedeltà verso il signore spesso superava l'identità comunitaria, portando a una debole organizzazione collettiva dei villaggi, come abbiamo visto proprio nel caso della villa di Susa.

La pervasività, dunque, rappresenta sia la capacità sia l'intenzione del signore di esercitare un controllo costante e influente, penetrando profondamente nel mondo sotto il suo dominio: un controllo che si manifesta nelle pratiche sociali, nella gestione del tempo, e nell'organizzazione degli insediamenti e degli spazi abitativi. S. Giusto, usando la corte giudiziaria come strumento, mediava tra parti contrapposte intervenendo direttamente sui legami tra i sudditi: l'abbazia, estremamente pervasiva nella vita quotidiana dei suoi contadini, controllava infatti i rapporti di debito e credito, le relazioni famigliari e sessuali, la proprietà e la vita nei campi. Erano proprio i sudditi, riconoscendo l'autorità della corte abbaziale, a portare le loro questioni private davanti ai giudici, vedendo in questa mediazione dall'alto una possibilità di risoluzione dei loro conflitti e accettando di buon grado la disciplina imposta. Il sistema giudiziario signorile non solo garantiva ordine e stabilità, ma permetteva anche di rafforzare il senso di appartenenza e coesione all'interno della comunità.

La corte di S. Giusto rappresentava dunque un importante punto di riferimento per i sudditi, un luogo dove trovare giustizia e mediazione nelle controversie quotidiane. La sua funzione andava ben oltre quella di semplice risoluzione dei conflitti: era un'istituzione che contribuiva a modellare il tessuto sociale, a mantenere l'ordine e a garantire una convivenza quanto più possibile armoniosa tra gli abitanti del territorio. I documenti giudiziari mostrano come le decisioni prese all'interno di questo contesto potessero influenzare significativamente la vita quotidiana della popolazione locale: le cause presentate presso il tribunale abbaziale spesso riguardavano questioni di proprietà terriera, controversie commerciali e dispute familiari, riflettendo le preoccupazioni e le priorità di una società fortemente interconnessa.

Lo studio dell'attività del tribunale abbaziale ha messo in evidenza il legame che unisce S. Giusto, la società locale e i conti di Savoia: la curia di S. Giusto rappresentava dunque una delle basi di un sistema di relazioni capillarmente esteso

sul territorio e intrinsecamente connesso con le dinamiche politiche e sociali caratteristiche della valle di Susa tardo-medievale.

Bibliografia

Fonti inedite

Archivio di Stato di Torino, Sezione Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Susa San Giusto.

Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Camera dei conti, Piemonte, Conti delle castellanie, Articolo 74, Paragrafo 1.

Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Camera dei Conti, Piemonte, Vescovati, abbazie e benefizi, Articolo 706 Abbazia di S. Giusto di Susa.

Archivio Storico Diocesano di Susa, fondo Archivio Storico Capitolare di San Giusto di Susa.

Archivio Storico Diocesano di Susa, fondo Archivio Storico Vescovile e Diocesano di Susa.

Fonti edite

(sono in questo elenco studi di cui è stata usata in prevalenza l'appendice documentaria)

Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur vel a catholicis scriptoribus celebrantur, apud Socios Bollandianos, Bruxelles 1910, vol. 3.

Archivio di Stato di Torino. Serie di Nizza e della Savoia: inventario, [s. n.], Roma 1962.

D. Anex-Cabanis, D. Reymond (a cura di), *Les sources du droit du canton de Vaud. Moyen âge (X^e^-XVI^e^ siècle)*, vol. II: *Droits sei-*

gneuriaux et franchises municipales II. Bailliage de Vaud et autres seigneuries vaudoises, Aarau, Basel 2001.

M. Baima (a cura di), *Libri consiliorum 1351-1353. Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali*, Archivio storico della città, Torino 1999.

– , *Libri consiliorum 1387-1389. Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali*, Archivio storico della città, Torino 2006.

B. Baudi di Vesme, E. Durando, F. Gabotto (a cura di), *Cartario della abazia di Cavour*, Società storica subalpina, Pinerolo 1900.

M. Berarducci, *Le carte della certosa di Montebenedetto e gli usi notarili della valle di Susa tra il XIII ed il XIV secolo*, tesi di Laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1969-1970.

E. Berger, *Les registres d'Innocent IV*, E. Thorin, Paris 1884, vol. 1.

D. Bosio, *L'amministrazione sabauda in Val di Susa tra il 1304 e il 1313*, tesi di Laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1970-1971.

L.C. Bollea (a cura di), *Cartario della abazia di Breme*, [s.n.], Torino 1933.

M. Bosco (a cura di), *Cartario della Losa e Monte Benedetto dal 1189 al 1252*, Palazzo Carignano, Torino 1974.

J. Brossard, C. Jarrin (a cura di), *Cartulaire de Bourg-en-Bresse*, Chambaud, Bourg-en-Bresse 1882.

T. Chapperon, *Jacques de Montmayeur. Étude historique*, «Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie», VIII (1866).

L. Cibrario (a cura di), *Statuta ac privilegia civitatis Secusiae*, in *HPM, Leges Municipales*, IV, regio Typographeo, Torino 1838.

R. Ciotti, *Lo sviluppo feudale nella bassa valle di Susa fino alla metà del XIV secolo*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1968-1969, voll. 1-2.

C. Cipolla, *Le più antiche carte diplomatiche del monastero di S. Giusto di Susa: (1029-1212)*, Forzani e C. tip. del Senato, Roma 1896.

– , *Monumenta Novaliciensia vetustiora: raccolta degli atti e delle cronache riguardanti l'Abbazia della Novalesa*, Forzani e C. tipografi del Senato, Roma 1898, vol. 1.

– , *La «Bulla maior» di Cuniberto vescovo di Torino in favore della prevostura di Oulx*, in «Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino», serie 2, L (1899-1900).

– , *Briciole di Storia Novalicense*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano», XXII (1901), pp. 7-34.

G. Claretta, *Storia diplomatica dell'antica abbazia di S. Michele della Chiusa con documenti inediti*, Civelli, Torino 1870.

F. Cognasso (a cura di), *Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino (998-1300)*, [s.n.], Torino 1914.

G. Collino (a cura di), *Le carte della Prevostura d'Oulx: raccolte e riordinate cronologicamente fino al 1300*, Tipografia già Chiantore-Mascarelli, Pinerolo 1908.

M. Deambrogio, *Ricevidori e castellani sabaudi in Val di Susa dal 1322 al 1331*, tesi di Laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1971-1972.

C. Dellavalle, *L'abbazia di S. Giusto di Susa nella seconda metà del XIII secolo*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1975-1976.

Documents relatifs à l'histoire du Vallais, Bridel, Lausanne 1880, vol. 4.

C. Fabbro, *L'abbazia di S. Giusto di Susa: ricerche storico giuridiche*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1964-1965.

G. Foglia, *La nascita di un ente monastico legato al potere locale e il suo sviluppo in senso signorile: S. Giusto di Susa*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1974-1975.

P. Fontana (a cura di), *Documenti sulle relazioni tra la casa di Savoia e la Santa Sede nel Medio Evo (1066-1268)*, [s.n.], Torino 1939.

F. Gabotto (a cura di), *Cartario di Pinerolo fino all'anno 1300*, Tipografia Chiantore-Mascarelli, Pinerolo 1899.

– , *Asti e la politica sabauda in Italia: al tempo di Guglielmo Ventura, secondo nuovi documenti*, Tipografia Chiantore-Mascarelli, Pinerolo 1903.

F. Gabotto, G.B. Barberis (a cura di), *Le carte dello Archivio arcivescovile di Torino: fino al 1310*, Tipografia Chiantore-Mascarelli, Pinerolo 1906.

A. Galvagno, *La famiglia segusina dei Bartolomei fra spunti signorili ed esperienza comunale (secoli XII-XIV)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1981-1982.

A. Garcya y Garcia (a cura di), *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum*, Biblioteca apostolica vaticana, Città del Vaticano 1981.

M. D. Gaschino, *I rendiconti della castellania sabauda di Avigliana dal 1264 al 1282*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1971-1972.

P. Gastaldo, *La castellania di Susa nei rendiconti finanziari del 1264-*

1279, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1969-1970.

L. Gatto Monticone, *Il priorato di Santa Maria di Susa: organizzazione signorile e gestione del patrimonio fondiario (XIII secolo)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Magistero, a.a. 1987-1988.

Grand cartulaire de l'abbaye d'Ainay, suivi d'un autre cartulaire rédigé en 1286 et de documents inédits, Imprimerie de Pitrat ainé, Lyon 1885.

A. Gros (a cura di), *Histoire de la Maurienne. Des origines au XVI^e siècle*, Éditions des Régionalismes, Cressé 2013, vol. 1.

M.C. Guigue, *Petit cartulaire de l'abbaye de Saint-Sulpice en Bugey, suivi de documents inédits pour servir à l'histoire du diocèse de Belley*, Mougin-Rusand, Lyon 1885.

P. Kehr, *Papsturkunden in Turin bericht uber die Forschungen von L. Schiaparelli*, «Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen, Philologisch- historische Klasse», I (1901), pp. 58-115.

P. Kehr, *Regesta pontificum Romanorum*, Weimann, Berlin 1914, vol. 6, parte 2.

R. Lo Giudice, *Un cartulario medievale della certosa di Montebenedetto*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, 1970.

R. Maiocchi, *Codice diplomatico dell'Università di Pavia*, Premiata Tipografia Successori Fratelli Fusi, Pavia 1905, vol. 1.

MGH. Diplomata regum et imperatorum Germaniae, II (https://www.dmgh.de, maggio 2024)

MGH. Diplomata regum et imperatorum Germaniae, IV (https://www.dmgh.de, maggio 2024).

MGH, Diplomata regum et imperatorum Germanie, V (https://www.dmgh.de, maggio 2024).

M.P. Mazzoni, *I rendiconti della castellania di Susa del conte di Savoia dal 1279 al 1304*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1970-1971.

E. Mosca (a cura di), *Gli antichi Statuti di Bra, 1461: riproduzione anastatica del codice originale, trascrizione e traduzione italiana, introduzione, indici, glossario, appendici e breve scelta di passi di Ordinati braidesi dal 1356 al 1388*, Editrice artistica piemontese, Savigliano 2002.

F. Motto, *L'attività giurisdizionale degli abati dell'abbazia di San Giusto di Susa fino al XVI secolo*, tesi di Laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1982-1983.

W. Neirotti, *Patrimonio e rilievo politico dell'abbazia di S. Giusto di Susa nei decenni centrali del XIII secolo,* tesi di laurea, Universi-

tà degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1975-1976.

C. Nigra *et al.* (a cura di), *Eporediensia*, Tip. Chiantore-Mascarelli, Pinerolo 1900.

A. Normanm, *Documents relatifs à l'histoire des juifs a Genève, dans le pays de Vaud et en Savoie*, «Revue des étues juives», LXXXIII (1927), pp. 63-73.

L. Orla, *Il tribunale dell'abate: prassi giudiziarie, documentazione e notariato a Susa nella seconda metà del Trecento*, tesi di laurea magistrale, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Storici, a.a. 2015-2016.

C. Pacchiotti, *Ricerca storico giuridica sulla normativa vigente in Susa nei sec. XIV-XV*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, 1984 = *Statuti di Susa*.

C. Patrucco *et al.* (a cura di), *Miscellanea Valdostana*, Tipografia Chiantore-Mascarelli, Pinerolo 1903.

F. S. Provana di Collegno, *Notizie e documenti d'alcune certose del Piemonte*, Paravia, Torino 1894, vol. 1.

– , *Notizie e documenti d'alcune certose del Piemonte*, Paravia, Torino 1901, vol. 2.

M. Quilico, *L'amministrazione sabauda in Val di Susa dal 1313 al 1322*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1971-1972.

Rodolfo il Glabro, *Cronache dell'anno Mille (Storie)*, a cura di G. Cavallo, G. Orlandi, Fondazione Lorenzo Valla-A. Mondadori, Milano 1989.

G. B. Rossano (a cura di), *Cartario della Prevostura poi Abazia di Rivalta Piemonte fino al 1300*, Stab. Tip. A. Ricci, Pinerolo-Savona 1912.

Statuti di Susa = C. Pacchiotti, *Ricerca storico giuridica sulla normativa vigente in Susa nei sec. XIV-XV*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, 1984.

G. Tonini, *Le vicende dell'abbazia di San Giusto di Susa fino al 1300*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1965-1966.

Studi e ricerche

Bibliografia

R. Ago, *La feudalità in età moderna*, Laterza, Roma 1994.

G. Alessi, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Jovene, Napoli 1979.

– , *Giustizia pubblica, private vendette. Riflessioni intorno alla stagio-*

ne dell'infragiustizia, «Storica. Rivista quadrimestrale», XIII/39 (2007), pp. 1-28.

G. Alfani, *Padri, padrini, patroni. La parentela spirituale nella storia*, Marsilio, Venezia 2007.

B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani, E. Pibiri (a cura di), *Pierre II de Savoie, "le Petit Charlemagne" († 1268), Actes du colloque international, Lausanne, 30-31 mai 1997*, Université de Lausanne, Lausanne 2000.

B. Andenmatten, G. Castelnuovo, *Produzione e conservazione documentarie nel principato sabaudo, XIII-XV secolo*, «Bullettino dell'Istituto italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», CX/1 (2008), pp. 279-348.

B. Andenmatten *et al.* (a cura di), *Helvetia Sacra*, vol. I/5: *Das Bistum Sitten. Le Diocèse de Sion. L'Archidiocèse de Tarentaise*, Schwabe & Co, Basel 2001.

A. Andenna, *Adelaide e la sua famiglia tra politica e riforma ecclesiastica*, in *La contessa Adelaide e la società del secolo XI (Atti del Convegno di Susa, 14-16 novembre 1991)*= «Segusium», XXXII (1992), pp. 77-102.

G. Andenna, R. Salvarani (a cura di), *La memoria dei chiostri. Atti delle prime Giornate di Studi medievali, Laboratorio di Storia monastica dell'Italia settentrionale (Castiglione delle Stiviere, 11-13 ottobre 2001)*, Marietti - CESIMB, Torino-Brescia 2002.

F.-J. Arlinghaus *et al.* (a cura di), *Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Stàdten des Spàtmitte lalters*, Klostermann, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006.

G. Avarucci, R. M. Borraccini Verducci, G. Borri (a cura di), *Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel basso Medioevo (secoli XIII-XV). Atti del Convegno di studi (Fermo, 17-19 settembre 1997)*, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1999.

G. de' Conti Avogadro di Valdengo, *Storia della Abbazia di S. Michele della Chiusa*, Tip. di Pietro-Alberto Ibertis, Novara 1837.

L. Baietto, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII (Parte I)*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVIII/1 (2000), pp. 105-165.

– , *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII (Parte II)*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVIII/2 (2000), pp. 473-528.

A. Barbero, *Il dominio dei signori di Luserna sulla Val Pellice (secoli XI-XIII)*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCI (1993), pp. 657-690.

– , *Un'oligarchia urbana*, Viella, Roma 1995.

– , *Torino sabauda. Dalle lotte di parte e dalle congiure antisabaude*

a un nuovo equilibrio sociale e istituzionale, in R. Comba (a cura di), *Storia di Torino*, vol. II: *Il basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536)*, Einaudi, Torino 1997, pp. 214-241.

– , *Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano*, Laterza, Roma-Bari 2002.

– , *Storia del Piemonte: dalla preistoria alla globalizzazione*, Einaudi, Torino 2008.

– , *L'insurrezione dei Tuchini nel Canavese (1386-1391)*, in M. Montesano (a cura di), *«Come l'orco della fiaba». Studi per Franco Cardini*, SISMEL Edizioni del Galluzzo, Firenze 2010, pp. 315-331.

– , *I principati feudali: l'Ovest*, in A. Gamberini, I. Lazzarini (a cura di), *Lo Stato del Rinascimento in Italia: 1350-1520*, Viella, Roma 2014, pp. 167-182.

M. Barbier, H. Mouillebouche, *La justice de Ray-sur-Saôn à la fin du moyen âge: lecture historique, juridique et anthropologique*, in J-M. Cauchies, J. Guisset (a cura di), *Lieu de pouvoir, lieu de gestion. Le château aux XIII^e^-XVI^e^ siècles. Maîtres, terres et sujtes*, Brepols, Turnhout 2011, pp. 215-225.

P. Baronio, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nella Lombardia del basso Medioevo*, «Ricerche storiche», XXI (1991), pp. 167-182.

A. Bartoli Langeli, *Documenti e archivi (catalogo della mostra di Perugia per l'VIII centenario della nascita di Francesco d'Assisi)*, in A. Bartoli Langeli, C. Cutini (a cura di), *Francesco d'Assisi*, vol. III. *Documenti e archivi. Codici e Biblioteche. Miniature*, Electa, Milano 1982.

– , *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et ideologie dans la genése de l'Etat moderne*, École Française de Rome, Rome 1985, pp. 35-55.

– , *Le fonti per la storia di un comune*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XV)*, [s.n.], Perugia 1988, pp. 5-21.

A. Bartoli Langeli, N. D'Acunto, *Gli archivi come fonti. Considerazioni sul metodo*, in G. Andenna, R. Salvarani (a cura di), *La memoria dei chiostri. Atti delle prime Giornate di Studi medievali, Laboratorio di Storia monastica dell'Italia settentrionale (Castiglione delle Stiviere, 11-13 ottobre 2001)*, Marietti-CESIMB, Torino-Brescia 2002, pp. III-XI.

A. Bartoli Langeli, A. Rigon (a cura di), *I registri vescovili dell'Italia settentrionale: secoli XII-XV. Atti del Convegno di studi (Monselice, 24-25 novembre 2000)*, Herder, Roma 2003.

N. Bartolomasi, *La pergamena di S. Giorgio del 1398 ed il priorato*

di S. Pietro di Novalesa, in *La Novalesa. Ricerche, fonti documentarie, restauri*, Comunità benedettina dei S.S. Pietro e Andrea, Novalesa 1988, vol. 1, pp. 183-189.

A. Bassani, *Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*, in A. Bassani, M. Calleri, M. L. Mangini (a cura di), *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, Società Ligure di Storia Patria, Genova 2020, vol. 1, pp. 177-204.

A. Bassani, M. Calleri, M. L. Mangini (a cura di), *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, Società Ligure di Storia Patria, Genova 2020, voll. 1-2.

R. H. Bautier, J. Sornay, *Les sources de l'histoire économique et sociale du moyen âge*, Éditions du Centre National de la recherche scientifique, Paris 1968-1971.

M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna. Atti del convegno (Trento 21-23 ottobre 1999)*, il Mulino - Duncker & Humblot, Bologna-Berlin 2001.

M. Benedetti, *Le donne valdesi nella scrittura del passato e nella costruzione del futuro*, «Revue de l'histoire des religions», CCXVII (2000), pp. 167-178.

– , *I margini dell'eresia: indagine su un processo inquisitoriale (Oulx, 1492)*, Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2013.

– , *La valle dei Valdesi: i processi contro Tommaso Guiot, sarto di Pragelato (Oulx, 1495)*, Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2013.

M.A. Benedetto, *Ricerche sugli ordinamenti dei domini del Delfinato nell'alta val di Susa*, Giappichelli, Torino 1939.

– , *La Collegiata di San Lorenzo d'Oulx*, in *Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare sec. X-XII. Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso storico subalpino*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1966, pp. 103-128.

F. Bernard, *Les origines féodales en Savoie et en Dauphine*, Guirimand, Chambéry 1949.

B. Bertini, *Realtà ecclesiastica e realtà politica*, in I. Ricci Massabò, M. Gattullo (a cura di), *L'Archivio di Stato di Torino*, Nardini, Fiesole 1994, pp. 159-161.

S. Bertolotto, *Il registro di imbreviature (1280-1293) del notaio segusino Bernardus de Alavardo*, «Bollettino storico-bibliografico Subalpino», CXI (2013), pp. 73-195.

R. Bianchi Riva, *Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le offese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea*, in A. Bassani, M. Calleri, M. L. Mangini (a cura di), *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, Società Ligure di Storia Patria, Genova 2020, vol. 1, pp. 239-264.

D. Bizzarri, *Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale*, «Studi Senesi», XXXII (1916), pp. 19-136, ora in Ead., *Studi di storia del diritto italiano*, a cura di F. Patetta, M. Chiaudano, Lattes & C., Torino 1937, pp. 61-158.

S.R. Blanshei, *Politica e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*, Viella, Roma 2016.

D. Boarino, *Organizzazione e costi dei lavori nelle vigne sabaude di Pinerolo e di Susa fra XIII e XIV secolo*, in R. Comba (a cura di), *Vigne e vini nel Piemonte medievale*, L'arciere, Cuneo 1990, pp. 37-49.

R. Bonfil, *Tra due mondi: cultura ebraica e cultura cristiana nel Medioevo*, Liguori, Napoli 1996.

A. Borgi, *Ricerche sull'abbazia di S. Mauro di Pulcherada*, «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», XCIV (1996), pp. 643-652.

M. Bosco, *Le più antiche carte del monastero di S. Giusto di Susa*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXIII (1975), pp. 577-595.

– , *Il rapporto fra S. Giusto e Monte Benedetto e fra due modelli di presenza monastica*, in L. Patria, P. Tamburrino (a cura di), *Esperienze monastiche nella Valle di Susa medievale*, Tipolito Melli, Susa 1989, pp. 169-174.

F. Bosman, E. Genta, *Sviluppo insediativo del «burgus Sancti Ambrosii»: indagine stratigrafica delle strutture murarie (sec. XI-XVI)*, in A. Salvatori (a cura di), *Spiritualità, culture e ambiente nelle Alpi occidentali*, Edizioni rosminiane, Stresa 1998, pp. 181-195.

J. Bossy (a cura di), *Disputes and settlements*, Cambridge University Press, Cambridge 1983.

M.A. Bourguignon, B. Dauven, *Une justice au féminin. Femmes victimes et coupables dans les Pays-Bas bourguignons au XV^e siècle*, «Clio. Femmes, Genre, Histoire», XXXV (2012), pp. 215-238.

M. Buyck, *The "Enormous and Horrendous" crime of poisoning: Bologna, ca. 1300-1700*, in S.R. Blanshei (a cura di), *Violence and justice in Bologna: 1250-1700*, Lexington Books, Lanham-Boulder-New York-London 2018, pp. 145-166.

R. Brentano, *Due chiese: Italia e Inghilterra nel XIII secolo*, il Mulino, Bologna 1972.

F. Bretschneider, *Rete stradale e pratiche penali nel Sacro Romano Impero in età moderna*, «Quaderni storici», II (2018), pp. 355-360.

W. Brown, P. Gorecki (a cura di), *Conflict in medieval Europe: changing perspecives on society and culture*, Ashgate, Aldershot 2003.

J.A. Brundage, *The medieval origins of the legal profession: canonists, civilians, and courts*, The University of Chicago Press, Chicago-London 2008.

P. Buffo, *Sperimentazione istituzionali e gerarchiche di poteri: documenti per lo studio dei principati territoriali di Savoia-Acaia e di Monferrato (fine secolo XIII -prima metà del secolo XIV)*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Storici. a.a. 2010-2012.

– , *Guerra e costruzione del publicum nel principato di Savoia-Acaia (1295-1360)*, in «MEFRM», CXXVII/1 (2015), pp. 149-168.

– , *Gérer la diversité. Les comptables des Savoie-Achaïe face aux comptabilités urbaines et ecclésiastiques*, in T. Pécout (a cura di), *De l'autel à l'écritoire. Aux origines des comptabilités princières en Occident (XII^e-XIV^e siècle). Actes du Colloque international d'Aix-en-Provence, 13-14 juin 2013*, Éditions De Boccard, Paris 2015, pp. 407-411.

– , *La produzione documentaria di monasteri e canoniche regolari nelle Alpi occidentali: nuove luci sulle scritture extranotarili*, in M. Bottazzi *et al.* (a cura di), *La società monastica nei secoli VI-XII. Sentieri di Ricerca*, Centro Europeo Ricerche Medievali-École Française de Rome, Trieste-Roma 2016, pp. 299-320.

– , *Carlo Cipolla e il metodo per l'edizione delle fonti medievali: le note di lettura per la Deputazione subalpina di storia patria*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CXIV/2 (2016), pp. 467-521.

– , *La documentazione dei principi di Savoia-Acaia. Prassi e fisionomia di una burocrazia notarile in costruzione*, Palazzo Carignano, Torino 2017.

– , *Forme e prassi documentarie in movimento sui due versanti delle Alpi occidentali (secoli XI-XIV)*, in M. Bottazzi, P. Buffo, C. Ciccopiedi, (a cura di), *Le vie della comunicazione nel medioevo: livelli, soggetti e spazi d'intervento nei cambiamenti sociali e politici. Progetto Atelier jeunes chercheurs. 2: Giornate di studio Roma, 20-21 ottobre 2016*, CERM-École Française de Rome-Gaspari, Trieste-Roma-Udine 2019, pp. 173-197.

– , *Reclutamento, prassi documentarie e compensi dei notai delle curiae nella legislazione sabauda fino ad Amedeo VIII*, in *La loi du prince. La raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII (1430)*, Palazzo Carignano, Torino 2019, vol. 1, pp. 291-315.

– , *Spunti cancellereschi e autonomie dei redattori nella documentazione del principato sabaudo (secoli XII e XIII): nuove proposte di indagine*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncuh*, Società Ligure di Storia Patria, Genova 2019, vol. 1, pp. 285-302.
– , *I registri della giustizia criminale nel sistema documentario del principato sabaudo (Piemonte, secoli XIII-XIV)*, in D. Lett (a cura di), *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, École Française de Rome, Roma 2020, pp. 105-127.
– , *Forme e funzioni della documentazione contabile nelle signorie rurali italiane (secolo XIII-inizio secolo XV): appunti per un questionario*, in S. Carocci (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. IV: *Quadri di sintesi e nuove prospettive di ricerca*, Firenze University Press, Firenze 2023, pp. 51-80.
G. C. Buraggi, *I giureconsulti dell'Università di Torino nel Quattrocento*, «Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino», LXIX (1913-1914).
C. Burzio, *Il principe, il giudice e il condannato. L'amministrazione della giustizia a Fossano all'inizio del Trecento*, L'arciere, Cuneo 1990.
F. Cagol, *Il ruolo dei notai nella produzione e conservazione della documentazione giudiziaria nella città di Trento (secoli XIII-XVI)*, in A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna. Atti del convegno di studi (Siena, 15-17 settembre 2008)*, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, Roma 2012, pp. 139-190.
G. Calvi, *Il contratto morale. Madri e figli nella Toscana moderna*, Laterza, Roma-Bari 1994.
P. Cammarosano, *La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali*, in A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna. Atti del convegno di studi (Siena, 15-17 settembre 2008)*, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, Roma 2012, pp. 15-35.
– , *Le campagne nell'età comunale (metà sec. XI-metà sec. XIV)*, Loescher, Torino 1982.
– , *Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al "Caleffo Vecchio" del Comune di Siena*, Accademia senese degli Intronati, Siena 1991, pp. 5-81.
– , *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Carocci, Roma 2016.

L. Campisi, *Prassi giudiziaria a Vercelli nel XIV secolo*, «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», II (2018), pp. 131-150.

L. Canalia, *Il processo contro il valdese Giovanni Sensi di Sardegna*, «Bollettino della Società di studi valdesi», CXCIX (dicembre 2006), pp. 3-50.

P. Cancian, *Conradus imperialis aule notarius. Un notaio del XIII secolo nell'assestamento politico della val di Susa*, «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXX (1982), pp. 5-33.

– , *Notai e monasteri in val di Susa: primi sondaggi*, in L. Patria, P. Tamburrino (a cura di), *Esperienze monastiche nella Valle di Susa medievale*, Tipolito Melli, Susa 1989, pp. 161-167.

– , *Interventi sabaudi su conservazione e trasmissione di protocolli notarili a Susa e a Rumilly (secoli XIV e XV)*, «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXXVII (1989), pp. 211-223.

– , *Notai e cancellerie: circolazione di esperienze sui due versanti alpini dal secolo XII ad Amedeo VIII*, in *La frontière: nécessité ou artifice? Actes du XIII^e colloque franco-italien d'études alpines (Grenoble, 8-10 octobre 1987)*, Centre de recherche d'histoire de l'Italie et des pays alpins, Grenoble 1989, pp. 43-51.

– , *Gli statuti di Pietro II alla luce delle norme sul notariato*, in B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani, E. Pibiri (a cura di), *Pierre II de Savoie "Le petit Charlemagne" († 1268). Colloque international (Lausanne, 30-31 mai 1997)*, Université de Lausanne, Lausanne (2000), pp. 5-18.

– , *Aspetti problematici del notariato nelle Alpi occidentali*, «Bollettino storico bibliografico subalpino», XCIX (2001), pp. 249-26.

– , *Principato e «dominatus loci»: una ridefinizione giudiziaria dei loro rapporti alla fine del secolo XIII*, «Bollettino storico bibliografico subalpino», CII (2004), pp. 223-83.

– , *La giustizia tra i secoli X e XIII come indicatore delle gerarchie politiche in Valle di Susa*, in P. Del Vecchio, D. Vota (a cura di), *Storia delle valli di Susa*, vol. I: *Preistoria, età romana e medioevo fino al Trecento*, Graffio, Borgone 2018, pp. 249-270.

– , *Moncenisio: valico, ospizio, paese*, Graffio, Borgone di Susa 2019.

P. Cancian, G. Casiraghi, *Vicende, dipendenze e documenti dell'abbazia di S. Michele della Chiusa*, Palazzo Carignano, Torino 1993.

Canonici delle cattedrali nel medioevo, Cierre, Verona 2003 = «Quaderni di storia religiosa», X (2003).

S. Carocci, *Signorie di Mezzogiorno: società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Viella, Roma 2014.

– , *Pervasività della signoria*, in S. Carocci (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. IV: *Quadri di sintesi e*

nuove prospettive di ricerca, Firenze University Press, Firenze 2023, pp. 299-316.

S. Carocci (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. IV: *Quadri di sintesi e nuove prospettive di ricerca*, Firenze University Press, Firenze 2023.

J. Carraway Vitiello, *Public Justice and the Criminal Trial in Late Medieval Italy. Reggio Emilia in the Visconti Age*, Brill, Leiden-Boston 2016.

N. Carrier, *Une justice pour rétablir la «concorde». La justice de composition dans la Savoie de la fin du Moyen Âge*, in *Les Règlements des conflits au Moyen Âge. Actes du 31 congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public (Angers, juin 2000)*, Publications de la Sorbonne, Paris 2001, pp. 237-259.

– , *Les communautés montagnardes et la justice dans les Alpes nord occidentales à la fin du Moyen Âge. Chamonix, Abondance et les régions voisines, XIV^e^-XV^e^ siècles*, «Cahiers de Recherches Médiévales», X (2003), pp. 89-118.

N. Carrier, F. Mouthon, *"Extentes" et "reconnaissances" de la principauté savoyarde. Une source sur les structures agraires des Alpes du Nord (fin XIII^e^-fin XV^e^ siècle)*, in *Terriers et plans-terriers. Actes du colloque de Paris, septembre 1998*, Association d'Histoire des Sociétés Rurales–École Nationale des Chartes, Rennes-Paris 2002, pp. 217-242.

G. Casiraghi, *La diocesi di Torino nel Medioevo*, Palazzo Carignano, Torino 1979.

– , *L'organizzazione ecclesiastica di San Michele della Chiusa nella diocesi di Torino (sec. XI-XIV)*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXXV/1 (1987), pp. 363-379.

– , *Vescovi e città nel Duecento*, in G. Sergi (a cura di), *Storia di Torino*, vol. I: *Dalla preistoria al comune medievale*, Einaudi, Torino 1997 pp. 658-684.

– , *Il monachesimo nella Valle di Susa*, in C. Bertolotto *et al.* (a cura di), *Valle di Susa. Tesori d'arte*, Allemandi, Torino 2005, pp. 29-36.

– , *Studi di storia monastica medievale piemontese*, Effatà, Cantalupa 2019.

A. Castagnetti, *I possessi del monastero di S. Zeno di Verona a Bardolino*, «Studi medievali», XIII (1972), pp. 95-159.

G. Castelnuovo, *Quels offices, quels officiers? L'administration en Savoie au milieu du XV^e^ siècle*, «Études Savoisiennes», II (1993), pp. 3-43.

– , *Lo spazio sabaudo medievale: modelli, gerarchie, frontiere*, «Archivio per l'Alto Adige. Rivista di studi alpini», LXXXVIII-LXXXIX (1994-95), pp. 483-490.

– , *Ufficiali e gentiluomini: la società politica sabauda nel tardo Medioevo*, Angeli, Milano 1994.
– , *Les élites urbaines et le prince dans les Etats de Savoie à la fin du Moyen Âge*, in *Les élites urbaines au Moyen Âge: XXVII Congrès de la S.H.M.E.S. (Rome, mai 1996)*, Publications de la Sorbonne, Paris 1997, pp. 257-268.
– , *Physionomie administrative et statut social des officiers savoyards au bas Moyen Âge: entre le prince, la ville et la seigneurie (XIV^e-XV^e siècle)* in *Les serviteurs de l'État au moyen âge: XXIX. Congrès de la S.H.M.E.S. (Pau, mai 1998)*, Publications de la Sorbonne, Paris 1999, pp. 181-192.
– , *L'administration du comté de Savoie au XIII^e siècle*, in B. Andenmatten, A. Paravicini-Bagliani, E. Pibiri (a cura di), *Pierre II de Savoie, «le petit Charlemagne»*, Université de Lausanne, Lausanne, 2000, pp. 55-106.
– , *Service de l'État et identité sociale. Les Chambres des comptes princières à la fin du Moyen Âge*, «Revue Historique», CCCIII /2 (2001), pp. 489-510.
– , *Le prince, ses villes et le politique: pouvoirs urbains et pouvoir savoyard des deux côtés des Alpes (Chambéry et Turin, XIV^e-XV^e siècles)* in L. Croq (a cura di), *Le prince, la ville et le bourgeois (XIV^e-XVIII^e siècles)*, Nolin, Paris 2004, pp. 47-64.
– , *Omaggio, feudo e signoria in terra sabauda (metà '200-fine '400)*, in F. Cengarle, G. Chittolini, G. M. Varanini (a cura di), *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio. Atti del convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003)*, «Reti Medievali Rivista», V/1 (2004), Firenze 2005, pp. 175-202.
– , *Les officiers en action dans les Etats de Savoie à la fin du Moyen Âge (milieu XIV^e-milieu XV^e siècle)*, in *Entre monts et rivages: les contacts entre la Provence orientale et les régions voisines au Moyen Âge*, APDCA, Antibes 2006, pp. 173-198.
– , *«Contra morem solitum»: un conflit d'archives savoyard en 1397. Quelques réflexions sur l'écrit, ses pouvoirs et les pouvoirs dans une principauté du bas Moyen Âge»*, in I. Lazzarini (a cura di), *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, «Reti Medievali», IX (2008).
– , *Offices and officials*, in A. Gamberini, I. Lazzarini (a cura di), *The Italian Renaissance State*, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2012, pp. 368-384.
– , *Les protocoles des comtes de Savoie, moyens et enjeux du pouvoir princier sur l'écrit (première moitié du XIV^e siècle)*, in L. Mailloux, A. Verdon (a cura di), *L'enquete en questions: de la réalité à la*

vérité dans les modes de gouvernement: *Moyen Âge, temps modernes*, CNRS Éd., Paris 2014, pp. 185-193.

– , *Être noble dans la cité. Les noblesses italiennes en quête d'identité (XIII[e]-XV[e] siècle)*, Classiques Garnier, Paris 2014.

– , *Avanti Savoia! Medievistica e principato sabaudo: un percorso di ricerca (Italia, Francia, Svizzera, 1990-2016)*, in A. Raviola Blythe, C. Rosso, F. Varallo (a cura di), *Gli spazi sabaudi: percorsi e prospettive della storiografia*, Carocci, Roma 2018, pp. 17-32.

G. Castelnuovo, O. Mattéoni (a cura di), *De part et d'autre des Alpes: les chatelains des princes a la fin du moyen Âge. Actes de la table ronde de Chambery, 11 et 12 octobre 2001*, Publications de la Sorbonne, Paris 2006.

E. Cau, *Carte genuine e false nella documentazione arduinica della prima metà del secolo XI*, in *La contessa Adelaide e la società del secolo XI (Atti del Convegno di Susa, 14-16 novembre 1991)*= «Segusium», XXXII (1992), pp. 183-214.

M.G. Cerri (a cura di), *Novalesa: nuove luci dall'abbazia*, Electa, Milano 2004.

S. Cerutti, M. Vallerani, *Introduction a Suppliques. Lois et cas dans la normativité de l'époque modern*, «L'Atelier du Centre de recherches historiques», XIII (2015).

P. Champoud, *Les droits seigneuriaux dans le Pays de Vaud d'après les reconnaissances reçues par Jean Balay de 1403 à 1409*, Klausfelder, Vevey-Lausanne 1963.

G. Cherubini, *Una comunità dell'Appennino dal XIII al XV secolo. Montecoronaro dalla signoria dell'abbazia del Trivio al dominio di Firenze*, Olschki, Firenze 1972.

L. Chevailler, *Recherches sur la réception du droit romain en Savoie: des origines à 1789*, Gardet, Annecy 1953.

L. Chiappa Mauri, *Progettualità insediativa e interventi cistercensi sul territorio milanese nel secolo XIII*, «Studi Storici», XXIX (1988), n. 3, pp. 645-669.

– , *Tra consuetudine e rinnovamento: la gestione della grande proprietà fondiaria nella Lombardia centrale (X-XII secolo)*, in *Aziende agrarie nel medioevo. Forme della conduzione fondiaria nell'Italia nord-occidentale (secoli IX-XV)*, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Cuneo 2000, pp. 59-91.

F. Chiapusso, *Saggio genealogico di alcune famiglie Segusine: dal secolo XII fin verso la metà del secolo XIX*, voll. 1-3, Gratti, Susa 1896.

G. Chiarle, *Fondazioni monastiche e organizzazione del territorio. Il*

caso di Brione. Parte prima: (secoli X-XIII), «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CVIII/2 (2010), pp. 325-416.

– , *Personaggi e storie di vita nei registri criminali della castellania di Caprie-Condove*, «Segusium», LII (2013), pp. 79-100.

– , *L'amministrazione della giustizia nella castellania di Caprie-Condove*, in *Il "Castrum Capriarum" e Condove. Fortificazioni e poteri nel Medioevo Valsusino, Atti della giornata di studi (Condove, 18 gennaio 2014)*, Segusium, Susa 2015, pp. 131-158.

M. Chiaudano, *Le curie sabaude nel secolo XIII: saggio di storia del diritto processuale con documenti inediti,* Stamperia Aristica Nazionale, Torino 1927.

– , *Note agli statuti di Pietro II conte di Savoia*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XXXII (1930), pp. 233-240.

– , *La finanza sabauda nel sec. XIII*, vol. I: *I rendiconti del Dominio dal 1257 al 1285*, Cassa di risparmio di Torino, Torino 1933.

– , *La finanza sabauda nel sec. XIII*, vol. II: *I "rotuli" e i "computi" della corte di Filippo I conte di Savoia e di Borgona dal 1269 al 1885*, Cassa di risparmio di Torino, Torino 1934.

– , *La finanza sabauda nel sec. XIII*, vol. III: *Le "Extente" e altri documenti del Dominio (1205-1306)*, Cassa di risparmio di Torino, Torino 1937.

Chiese e notai (secoli XII-XV), numero monografico di «Quaderni di storia religiosa», Caselle di Sommacampagna 2004.

J. Chiffoleau, *La violence au quotidien. Avignon au XIV^e siècle d'après les registres de la cour temporelle*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge-Temps Modernes», XCII/2 (1980), pp. 325-371.

– , *Les justices du Pape. Délinquance et criminalité dans la région d'Avignon au XIV siècle*, Publications de la Sorbonne, Paris 1984.

– , *La religion flamboyante*: *France (1320-1520)*, Éd. Points, Paris 2011.

J. Chiffoleau, C. Gauvard, A. Zorzi (a cura di), *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes l'Occident à la fin du Moyen âge*, École Française de Rome, Roma 2007.

G. Chironi, *La mitra e il calamo: il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina, secoli XIV-XVI*, Accademia Senese degli Intronati, Roma 2005.

G. Chittolini, *«Episcopalis curiae notarius». Cenni sui notai di curie vescovili dell'Italia centro-settentrionale alla fine del Medioevo*, in *Società, istituzioni, spiritualità: studi in onore di Cinzio Violante*, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto 1994, vol. 1, pp. 221-227.

– , *«Quasi-città». Borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo*,

«Società e Storia», XLVII (1990), pp. 3-26 ora in G. Chittolini, *Città, comunità e feudi nell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Unicopli, Milano 1996, pp. 85-104.

L. Cibrario, *Discorsi sulle finanze della monarchia di Savoia nei secoli XIII e XIV*, «Memoria de la real Accademia delle scienze di Torino», 1 serie, XXXVI-XXVII (1832-1834).

– , *Origini e progresso delle instituzioni della Monarchia di Savoia*, Stamperia reale, Torino 1854.

C. Ciccopiedi, *Diocesi e riforme nel medioevo: orientamenti ecclesiastici e religiosi dei vescovi nel Piemonte dei secoli X e XI*, Effatà, Cantalupa (Torino) 2012.

– , *Governare le diocesi: assestamenti riformatori in Italia settentrionale fra linee guida conciliari e pratiche vescovili (secoli XI-XII)*, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 2016.

F. Cissello, *La mobilità nella Chiesa per la storia di una città comunale. Territorio, confini e relazioni di Vercelli (XII-XIII secolo)*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Storici, a.a. 2014-2017.

G. Claretta, *Cronistoria del municipio di Giaveno dal secolo VIII al XIX con molte notizie relative alla storia generale del Piemonte*, Civelli, Torino 1875.

– , *Il Comune di Giaveno nel medio evo: in quali modi il comune di Giaveno giungesse a conservare la propria autonomia*, Loescher, Torino 1886.

– , *Il comune di Giaveno e l'abbazia di S. Michele della Chiusa nell'età di mezzo: notizie storico-critiche e sfragistiche*, Paravia, Torino 1887.

C. Cluse (a cura di), *The Jews of Europe in the middle ages (tenth to fifteenth centuries): proceedings of the international Symposium held at Speyer, 20-25 october 2002*, Brepols, Tunrnhout 2004.

F. Cognasso, *A Palo Bonizonis versus Italiam*, in *Studi storici in onore di Gioacchino Volpe per il suo 80 compleanno*, Sansoni, Firenze 1958, vol. 1, pp. 195–207.

S.K. Cohn jr., *Creating the Florentine State. Peasant and Rebellion, 1348-1434*, Cambridge University Press, Cambridge 1999.

– , *Criminality and the State in Renaissance Florence, 1344-1466*, «Journal of Social History», XIV (1981), pp. 211-233.

V. Coletto, *Anno 1348: la peste nera nell'alta valle della Dora*, «Novel Temp: quaderno di cultura e studi occitani alpini», XVII (1981), pp. 41-51.

P. Comba, A. Longhi, E. Lusso, *Architetture fortificate e poteri lungo la valle della Dora nel tardo medioevo*, in P. Del Vecchio, D. Vota

(a cura di), *Storia delle valli di Susa*, vol. II: *Dal Quattrocento all'Unità d'Italia*, Graffio, Borgone di Susa 2019, pp. 133-172.

R. Comba, *La popolazione in Piemonte sul finire del medioevo. Ricerche di demografia storica*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1977.

– , *Le villenove del principe. Consolidamento istituzionale e iniziative di popolamento fra i secoli XIII e XIV nel Piemonte sabaudo*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società: studi per Giovanni Tabacco*, Einaudi, Torino 1985.

– , *«Apetitus libidinis coherceatur». Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte Tardo Medievale*, «Studi Storici», III (1986), pp. 529-576.

– , *Le Decreta Sabaudiae d'Amédée VIII: un projet de société*, in B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani (a cura di), *Amédée VIII - Félix V, premier duc de Savoie et Pape (1383-1451). Atti del convegno di Ripaille 1990*, Bibliothèque historique vaudoise, Lausanne 1992, pp. 179-190.

– , *L'economia* in R. Comba (a cura di), *Storia di Torino*, vol. II: *Il basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536)*, Einaudi, Torino 1997, pp. 96-158.

R. Comba (a cura di), *Storia di Torino*, vol. II: *Il basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536)*, Einaudi, Torino 1997.

R. Comba, L. Patria (a cura di), *L'abbazia di Rivalta di Torino nella storia monastica europea. Atti del convegno (Rivalta di Torino, 6-7-8 ottobre 2006)*, Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della provincia di Cuneo, Cuneo 2008.

M. Constant, *La justice dans une châtellenie savoyarde au Moyen Âge: Allinges-Thonon*, «Revue historique de droit française et étranger», L (1972), pp. 388-394.

P. Corrao, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nella Sicilia del basso Medioevo*, «Ricerche storiche», XXI (1991), pp. 473-491.

G. Costamagna, M. Maira, L. Saginati, *Saggi di manuali e cartolari notarili genovesi (secoli XIII e XIV). La triplice redazione dell'instrumentum genovese*, [s.n.], Roma 1960.

V. Costantini, *"Carni in rivolta". Macellai a Siena nel Medioevo*, Pacini, Pisa 2014.

M.N. Covini, *La trattazione delle suppliche nella cancelleria sforzesca: da Francesco Sforza a Ludovico il Moro*, in C. Nubola, A. Würgler (a cura di), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa, secoli XIV-XVIII*, il Mulino, Bologna 2002, pp. 107-146.

– , *Scrivere al principe. Il carteggio interno sforzesco e la storia documentaria delle istituzioni*, in I. Lazzarini (a cura di), *Scritture e*

potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo), «Reti Medievali», XI (2008).

– , *'De gratia speciali'. Sperimentazioni documentarie e pratiche di potere tra i Visconti e gli Sforza*, in M. Vallerani (a cura di), *Tecniche di potere nel tardo Medioevo: regimi comunali e signorie in Italia*, Viella, Roma 2010, pp. 183-206.

– , *Una élite dinamica e aperta: la nobiltà urbana di Milano tra Tre e Quattrocento*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano*, vol. II: *Stato e istituzioni (secoli XIV-XV)*, Viella, Roma 2017, pp. 299-323.

C. Cristellon, *Ursina Basso contro Alvise Soncin*: *il "consilium" respinto di Bartolomeo Cipolla e gli atti del processo (Padova e Venezia 1461-1462)*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Matrimoni in dubbio: unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, il Mulino, Bologna 2001, pp. 279-303.

A. Crosetto, C. Donzelli, G. Wataghin, *Per una carta archeologica della valle di Susa*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXIX (1981), pp. 377-385.

P. Cozzo, *"Un affare ridotto a buon termine": l'erezione della diocesi di Pinerolo (1747-1749)*, in A. Bernardi *et al.*, *Il settecento religioso nel pinerolese. Atti del convegno di studi, 7-8 maggio 1999*, Museo Diocesano, Pinerolo 2001, pp. 341-412.

S. Cucini, *Violenza "femminile" e violenza "maschile" nei Libri Maleficiorum bolognesi del tardo Quattrocento*, in D. Lett (a cura di), *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, École Française de Rome, Roma 2020, pp. 321-344.

W. Davies, P. Fouracre (a cura di), *The settlement of disputes in early medieval Europe*, Cambridge University Press, Cambridge 1986.

M. C. Daviso di Charvensod, *I pedaggi delle Alpi occidentali nel Medio Evo*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1961.

G. Dahan, *Les juifs en France médiévale: dix études*, Les Éditions du Cerf, Paris 2007.

Dal Piemonte all'Europa: esperienze monastiche nella società medievale. Atti del XXXIV Congresso Storico Subalpino (Torino, 27-29 maggio 1985), Deputazione subalpina di storia patria-Regione Piemonte, Torino 1988.

E. De Biasio, *L'eresia come fatto sociale. Studio di due registri inquisitoriali d'area piemontese del Trecento*, tesi di Laurea, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Storici, a.a. 2017/2018.

D. De Franco, *La difesa delle libertà: autonomie alpine nel Delfinato tra continuità e mutamenti (secoli XVII-XVIII)*, Angeli, Milano 2016.

M.A. De Lavis-Trafford, *Le pal de Bonizone*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LVII (1959), pp. 393-403.

T. Dean, *Gender and Insult in an Italian City: Bologna in the Later Middle Ages*, «Social History», XXIX/2 (2004), pp. 217-231.

– , *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge University Press, Cambridge 2007

A. Degrandi, *Problemi di percezione e rappresentazione del gioco d'azzardo*, in G. Ortalli (a cura di), *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, Fondazione Benetton-Viella, Treviso-Roma 1993, pp. 109-120.

B. Del Bo, *La spada e la grazia. Vite di aristocratici nel Trecento subalpino*, Palazzo Carignano, Torino 2011.

– , *Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e novità*, in A. Bassani, M. Calleri, M. L. Mangini (a cura di), *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, Società Ligure di Storia Patria, Genova 2020, vol. 1, pp. 83-106.

M. Del Savio (a cura di), *Gli statuti di Frassinere (1415): edizione del manoscritto dell'Archivio storico del Comune di Condove*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2021.

F. Del Tredici, *Il quadro politico-istituzionale dello Stato visconteo-sforzesco (XIV-XV secolo)*, in A. Gamberini, I. Lazzarini (a cura di), *Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520*, Viella, Roma 2014, pp. 149-166.

– , *La giustizia dei Borromeo. Suppliche e costruzione di un piccolo stato signorile alla fine del medioevo*, «Archivio storico lombardo», CILCV (2019), pp. 71-103.

– , *Signorie rurali e poteri superiori in Italia settentrionale (secoli XIV-XV)*, in S. Carocci (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. IV: *Quadri di sintesi e nuove prospettive di ricerca*, Firenze University Press, Firenze 2023, pp. 317-341.

F. Del Tredici (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. V: *Censimento e quadri regionali*, Universitalia, Roma 2021.

M. Dell'Omo, *Documentazione tardomedievale a Montecassino: aspetti della produzione, conservazione e tipologia delle fonti*, in G. Avarucci, R. M. Borraccini Verducci, G. Borri (a cura di), *Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel basso Medioevo (secoli XIII-XV). Atti del Convegno di studi (Fermo, 17-19 settembre 1997)*, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1999, pp. 307-340.

M. Della Misericordia, *Giudicare con il consenso. giustizia vescovile, pratiche sociali e potere politico nella diocesi di Como nel tardo medioevo*, «Archivio storico ticinese», XXXVIII (2001) pp. 179-218.

– , "*Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobidienti". Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo)*, in C. Nubola, A. Würgler (a cura di), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa, secoli XIV-XVIII*, il Mulino, Bologna 2002, pp. 147-215.
– , *Le ambiguità dell'innovazione. La produzione e la conservazione dei registri della chiesa vescovile di Como (prima metà del XV secolo)*, in A. Bartoli Langeli, A. Rigon (a cura di), *I registri vescovili dell'Italia settentrionale: secoli XII-XV. Atti del Convegno di studi (Monselice, 24-25 novembre 2000)*, Herder, Roma 2003, pp. 85-139.
– , *Divenire comunità: comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo Medioevo*, UNICOPLI, Milano 2006.
– , *Essere di una giurisdizione. Istituzioni di giustizia e generazione dei luoghi nella montagna lombarda (secoli XIV-XVI)*, «Quaderni storici», XLVII (2012), pp. 78-124.
U.M. Delmastro, *Un "Popolo" tra comune e principe. Moncalieri, 1328-1367*, tesi di laurea magistrale, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Storici, a.a. 2019-2020.
– , *"Il popolo del principe"*, «Quaderni Storici», CLXIX (2022), pp. 197-228.
A. Dezza, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, Giuffrè, Milano 1989, vol. 1.
L. Dezzani, L. Patria, *Dalla* Segusio *romana alla villa Secusie medievale: forme urbane, strade e risorse ambientali*, «Segusium», XLVIII (2009), pp. 11-46.
T. di Carpegna Falconieri, *Il matrimonio e il concubinato presso il clero romano (secoli VIII-XII)*, in *Vita religiosa e società tra XII e XIII secolo*, Sezione monografica di «Studi storici », XLI/4 (2000), pp. 943-971.
A. Dillon Bussi, *Pietro Cambiano di Ruffia*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. XVII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1974.
P. Dubuis, *Comportamenti sessuali nelle Alpi del Basso Medioevo: l'esempio della castellania di Susa*, «Studi storici», XXVII (1986), pp. 577-607.
E. Dullin, *Les châtelains dans le domaines de la maison de Savoie en deçà des Alpes*, Chambaz, Grenoble-Chambéry, 1911.
J. Dupâquier, *Sédentarité et mobilité dans l'ancienne societé rurale. Enracinement et ouvertur: faut-il vraiment choisir?*, «Histoire et societés rurales», XVIII (2002), pp. 121-135.
A. Esposito, *Estouteville, Guillaume d'*, in *Dizionario biografico degli*

italiani, vol. XLIII, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1993, pp. 456-460.

L. Filangieri, *La canonica di San Lorenzo a Genova. Dinamiche istituzionali e rapporti sociali (secoli X-XII)*, «Reti Medievali - Rivista», VII/2 (2006), pp. 1-37.

A. Fiore, *Signori e sudditi. Strutture e pratiche del potere signorile in area umbro-marchigiana (secoli XI-XIII)*, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 2010.

– , *I rituali della violenza. Forza e prevaricazione nell'esperienza del potere signorile nelle campagne (Italia centro-settentrionale, secc. XI-XII)*, «Società e storia», CXLIX (2015), pp. 435-467.

– , *Roero*, in F. Del Tredici (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. V: *Censimento e quadri regionali*, Universitalia, Roma 2021, pp. 195-199.

A. Fiore, L. Provero (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. III: *L'azione politica locale*, Firenze University Press, Firenze 2021.

C.M. Fisher, *Guardianship and the rise of the Fiorentine state*, in A. Bellavitis, I. Chabot (a cura di), *Famiglie e poteri in Italia tra medioevo ed età moderna*, École Française de Rome, Roma 2009, pp. 265-282.

G.G. Fissore, *Problemi della documentazione vescovile astigiana per i secoli X-XII*, «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXI (1973), pp. 417-510.

– , *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti*, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1977.

– , *La diplomatica del documento comunale fra notariato e cancelleria. Gli atti del comune di Asti e la loro collocazione nel quadro dei rapporti fra notai e potere*, «Studi medievali», XIX (1978), pp. 211-244.

– , *Pluralità di forme e unità autenticatoria nelle cancellerie del medioevo subalpino (secoli X-XIII)*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Einaudi, Torino 1985, pp. 145-167.

– , *I monasteri subalpini e la strategia del documento scritto*, in *Dal Piemonte all'Europa: esperienze monastiche nella società medievale. Atti del XXXIV Congresso Storico Subalpino (Torino, 27-29 maggio 1985)*, Deputazione subalpina di storia patria-Regione Piemonte, Torino 1988, pp. 87–105.

– , *Un caso di controversia gestione delle imbreviature: notai, vescovi e comune a Ivrea nel secolo XIII*, «Bollettino Storico Bibliografico subalpino», XCVII (1999), pp. 67-88.

– , *I documenti cancellereschi degli episcopati subalpini: un'area di*

autonomia culturale fra la tradizione delle grandi cancellerie e la prassi notarile, in C. Haidacher (a cura di), *Die Diplomatick der Bischofsurkunde vor 1250. Referate zum VIII Internationalen Kongress für Diplomatik (Innsbruck, 27 september - 3 oktober 1993)*, Tiroler Landesarchiv, Innsbruck 1995, pp. 281-304.

– , *Le forme extranotarili di autenticazione: considerazioni su radici e modelli di un'area periferica della documentazione nell'Italia settentrionale*, in *Libri e documenti d'Italia dai Longobardi alla rinascita delle città*, Arti Grafiche Friulane, Udine 1996, pp. 199-230.

– , *Vescovi e notai: forme documentarie e rappresentazione del potere*, in G. Cracco (a cura di), *Storia della chiesa d'Ivrea dalle origini al XV secolo*, Viella, Roma 1998, pp. 867-923.

– , *Iacobus Sarrachus notarius et scopolanus Astensis ecclesie: i chierici notai nella documentazione capitolare e vescovile ad Asti fra XIII e XIV secolo*, «Atti della Società Ligure di Storia Patria, nuova serie», XLIII/1 (2003), pp. 365-414.

– , *Prassi autenticatoria e prospettive di organizzazione burocratica nella documentazione episcopale torinese alle soglie del Trecento*, in L. Pani (a cura di), *In uno volumine: studi in onore di Cesare Scalon*, Forum, Udine 2009, pp. 229-256.

D. Fonseca, *La signoria del monastero Maggiore di Milano sul luogo di Arosio (secoli XII-XII)*, Istituto grafico Silvio Basile, Genova 1974.

I. Forrest, *Trustworthy men: how inequality and faith made a medieval church*, Princeton University press, Princeton-Oxford 2018.

F. Franceschi, *Il linguaggio della memoria. Le deposizioni dei testimoni in un tribunale corporativo fiorentino fra XIV e XV secolo*, in J.-C. Maire Vigueur, A. Paravicini Bagliani (a cura di), *La parola all'accusato*, Sellerio, Palermo 1991, pp. 213-232.

G. Francesconi, *"La signoria davanti al Comune". Una sententia del 1223 per la giurisdizione personale del vescovo sugli uomini di Fagno*, «Bullettino Storico Pistoiese», CVIII (2006), pp. 175-186.

– , *Sulle tavole della città. La disciplina della carne: macellazione, vendita e tutela nella Pistoia due-trecentesca*, in *Pan di legno e vin di nuvoli. L'alimentazione della montagna tosco-bolognese*, Gruppo di studi Alta Valle del Reno - Società pistoiese di storia patria, Porretta Terme-Pistoia 2010, pp. 55-77.

– , *Scrivere il contado: i linguaggi della costruzione territoriale cittadina nell'Italia centrale*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge», CXXIII/2 (2011), pp. 516-519.

B. Galland, *Les papes d'Avignon et la Maison de Savoie. 1309-1409*, École française, Roma 1998.

A. Gamberini, *Lo Stato visconteo: linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, F. Angeli, Milano 2005.

– , *La legittimità contesa: costruzione statale e culture politiche (Lombardia, secoli XII-XV)*, Viella, Roma 2016.

A. Gamberini, F. Pagnoni (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. I: *Gli spazi economici*, Pearson Italia-Università degli studi di Milano, Dipartimento di studi storici, Milano-Torino 2019.

M. Garufi, *Il castello di S. Giorio di Susa e la famiglia Bertrandi*, tesi di laurea, Università di Torino, Torino a.a. 2013-2014.

M. Garufi, A.M. Ludovici, *Il borgo medievale di San Giorio di Susa*, Graffio, Borgone 2017.

S. Gatti, *L'abbazia benedettina di S. Maria di Cavour*, «Bollettino della Società Storica Pinerolese», XII/1 (1995), pp. 29-39.

L. Gatto Monticone, *Susa. Il priorato di Santa Maria. Organizzazione signorile e gestione del patrimonio fondiario (sec. XIII)*, «Segusium», XXIX (1990), pp. 23-88.

– , *Il consegnamento di Mattie all'elemosina di Santa Maria di Susa*, in G. Popolla (a cura di), *Antichi Tesori di Inchiostro. Documenti e volumi dal XI al XIX secolo*, [s.n.], Bussoleno 2001, pp. 57-61.

L. Gatto Monticone, A. Salvatico, *Una valle di transito fra la tarda antichità e la fine del medioevo. La Valle di Susa*, in F. Panero (a cura di), *Il popolamento alpino in Piemonte. Le radici medievali dell'insediamento moderno*, Consiglio regionale del Piemonte, Torino 2006, pp. 289-332.

L. Gatto Monticone, A. Zonato, *Fondo "Archivio Storico Vescovile e Diocesano di Susa (1202-2000)". Inventario*, Susa 2012.

J. Gaudemet, *Il matrimonio in occidente*, Società editrice internazionale, Torino 1996.

C. Gauvard, *Violence et ordre public au Moyen Âge*, Picard, Paris 2005, pp. 11-16.

M. Gazzini, *Storie di vita e di malavita: criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del Medioevo*, Firenze University Press, Firenze 2007.

J. P. Geary, *Vivre en conflit dans une France sans État: typologie des mécanismes de règlement des conflits (1050-1200)*, «Annales E.S.C.», XLI/5 (1986), pp. 1107-1135.

M. Gelting, *Les hommes, le pouvoir et les archives: autour des reconnaissances du mas Diderens à Hermillon*, «Études Savoisiennes», III (1994), pp. 5-45.

G. Geltner, *La prigione medievale. Una storia sociale*, Viella, Roma 2012.

U. Gherner, *Un professionista-funzionario del Duecento: Broco, notaio Avigliana*, «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXXV (1987), pp. 387-443.

– , *La concezione della giustizia nel progetto politico di Amedeo VIII*,

in B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani (a cura di), *Amédée VIII - Félix V, premier duc de Savoie et Pape (1383-1451). Colloque international: Ripaille-Lausanne, 23-26 octobre 1990*, Bibliothèque historique vaudoise, Lausanne 1992, pp. 201-215.

– , *Il borgo medievale e le sue chiese fra XI e XIII secolo*, in P. Del Vecchio (a cura di), *Sant'Antonino note storiche artistiche. Il borgo medievale tra XI e XIII secolo. Il complesso parrocchiale*, Morra, Condove 1998, pp. 6-21.

A. Ghignoli, *Scrittura e scritture del notariato 'comunale': casi toscani nelle ricerche più recenti*, in I. Lazzarini, G. Gardoni (a cura di), *Notariato e medievistica: per i cento anni di studi e ricerche di diplomatica comunale di Pietro Torelli. Atti delle giornate di studi (Mantova, Accademia nazionale Virgiliana, 2-3 dicembre 2011)*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 2013, pp. 313-322.

A. Giorgi, S. Moscadelli, *Ut ipsa acta illesa serventur. Produzione documentaria e archivi di comunità nell'alta e media Italia tra Medioevo ed Età moderna*, in A. Bartoli Langeli, A. Giorgi, S. Moscadelli (a cura di), *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età moderna*, Dipartimento di filosofia, storia e beni culturali, Roma-Trento 2009, pp. 19-24.

A. Giorgi, *Ogni cosa al suo posto. I libri maleficiorum nell'Italia comunale (secoli XIII-XV): produzione, conservazione e tradizione*, in D. Lett (a cura di), *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, École Française de Rome, Roma 2020, pp. 37-94.

A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna. Atti del convegno di studi (Siena, 15-17 settembre 2008)*, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, Roma 2012.

N. Gonthier, *«Sanglant Coupaul!» «Orde Ribaude». Les injures au Moyen Âge*, Presses universitaires de Rennes, Rennes 2007.

M. Gravela, *Processo politico e lotta di fazione a Torino nel secolo XIV: la congiura del 1334 contro Filippo d'Acaia*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CVIII/2 2010, pp. 483-551.

– , *Altre rivolte. Violenza antisignorile nell'Italia tardomedievale*, in S. Carocci (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. IV: *Quadri di sintesi e nuove prospettive di ricerca*, Firenze University Press, Firenze 2023, pp. 277-297.

– , *Provana*, in F. Del Tredici (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. V: *Censimento e quadri regionali*, Universitalia, Roma 2021, pp. 139-143.

M. Gravela (a cura di), *Certifying Inequalities*, «Quaderni Storici», CLXI/1 (2020).

P. Grossi, *Le abbazie benedettine nell'alto Medioevo italiano: struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione*, Le Monnier, Firenze 1957.

F. Grosso, *Vita economica delle abbazie piemontesi (sec. X-XIV)*, Apud Aedes Universitatis Gregorianae, Roma 1940.

C. Guilleré, J.L. Gaulin, *Des rouleaux et des hommes. Premières recherches sur les comptes de châtellenies savoyards*, «Études Savoisiennes», (1992), pp. 51-108.

P. Guglielmotti, *I certosini in Piemonte*, in *Il monachesimo italiano nell'età comunale. Atti del IV Convegno di Studi Storici sull'Italia Benedettina, Abbazia di S. Giacomo Maggiore, Pontida (Bergamo), 3-6 settembre 1995*, Badia di Santa Maria del Monte, Cesena 1998, pp. 139-161.

– , *Linguaggi del territorio, linguaggi sul territorio: la vai Polcevera genovese (secoli X-XIII)*, in G. Petti Balbi, G. Vitolo (a cura di), *Linguaggi e pratiche del potere: Genova e il Regno di Napoli tra Medioevo ed Eta moderna*, Laveglia, Salerno 2007, pp. 241-268.

– , *Villenove e borghi franchi: esperienze di ricerca e problemi di metodo*, «Archivio storico italiano», CLXVI/1 (2008), pp. 79-86.

P. Guglielmotti (a cura di), *Distinguere, separare, condividere: confini nelle campagne dell'Italia medievale*, «Reti medievali», VII /1 (2006).

O. Guyotjeannin, *Conflits de juridiction et exercice de la justice à Parme et dans son territoire d'après une enquête de 1218*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen-Âge, Temps modernes», XCVII/1 (1985), pp. 183-300.

W. Haberstumpf, *Dinastie europee nel Mediterraneo orientale: i Monferrato e i Savoia nei secoli XII-XV*, Scriptorium, Torino 1995.

D. Hacke, *La promessa disattesa: il caso di Perina Gabrieli (Venezia 1620)*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Matrimoni in dubbio: unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, il Mulino, Bologna 2001, pp. 395-413.

J. Hanska, *Mendicant Preachers as Disseminators of Anti-Jewish Literary Topoi: The Case of Luca da Bitonto*, in G. M. Muzzarelli (a cura di), *From Words to Deeds: The Effectiveness of Preaching in the Late Middle Ages*, Brepols, Turnhout 2014, pp. 117-138.

L. Ikins Stern, *The criminal law system of medieval and Renaissance Florence*, Johns Hopkins University Press, Baltimore-London 1994.

Y. Jeanclos, *L'arbitrage en Bourgogne et en Champagne du XII au XV*

siècle. Étude de l'influence du droit savant, de la coutume et de la pratique, Centre de recherches historiques, Dijon 1977.

T. Kuehn, *Fama as a legal status in Renaissance Florence*, in T. Fenester, D. Lord Smail (a cura di), *Fama. The politics of talk and reputation in Medieval Europe*, Cornell University Press, Itacha-London 2003, pp. 27-46.

W. Kurze, *Monasteri e nobiltà nel senese e nella Toscana medievale: studi diplomatici, archeologici, genealogici, giuridici e sociali*, Ente provinciale per il turismo di Siena, Siena 1989.

La Basilica di San Giusto: la memoria millenaria della cattedrale segusina. Atti del convegno - Chiesa Cattedrale di San Giusto in Susa (21 ottobre 2000), Centro culturale diocesano, Susa 2002.

La memoria silenziosa. Formazione, tutela e status giuridico degli archivi monastici nei monumenti nazionali. Atti del convegno (Veroli-Ferentino, 6-8 novembre 1998), Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 2000.

C. Lansing, *Crime and criminals*, in M. Schaus (a cura di), *Women and gender in medieval Europe, an encyclopedia*, Routledge, New York-London 2006.

I. Lazzarini, *Gli atti di giurisdizione: qualche nota attorno alle fonti giudiziarie nell'Italia del Medioevo (secoli XIII-XV)*, «Società e storia», LXVII (ottobre-dicembre 1992), pp. 825-845.

– , *Podestà, giudici, capitani a Mantova in età comunale*, in J.-C. Maire Vigueur (a cura di), *I podestà dell'Italia comunale*, vol. I: *Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri*, École Française de Rome, Roma 2000, vol. 1, pp. 141-145.

– , *Scritture dello spazio e linguaggi del territorio nell'Italia tre-quattrocentesca. Prime riflessioni sulle fonti pubbliche tardomedievali*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», CXIII (2011).

D. Le Page (a cura di), *Contrôler les finances sous l'Ancien Régime. Regards d'aujourd'hui sur les Chambres des comptes. Colloque des 28, 29 e 30 septembre 2007-Paris*, Comité pour l'Histoire Économique et Financière de la France, Paris 2011.

P. Lehmann, *La répression des délits sexuels dans les Etats savoyards. Châtelaines des diocèses d'Aoste, Sion et Turin, fin XIII^e-XV^e siècle*, Université de Lausanne, Lausanne 2006.

D. Lett, *Uomini e donne nel Medioevo. Storia del genere (secoli XI-XV)*, il Mulino, Bologna 2014.

– , *Genre et violences sexuelles commises contre des enfants dans les registres judiciaires de Bologne au XV^e siècle*, «Annales de démographie historique», CXXXV/1 (2018), pp. 141-172.

D. Lett (a cura di), *La confection des statuts dans les sociétés méditer-*

ranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle), Publications de la Sorbonne, Paris 2017.
– , *Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle)*, Éditions de la Sorbonne, Paris 2018.
– , *Les statuts communaux vus de l'intérieur dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle)*, Éditions de la Sorbonne, Paris 2020.
B. Lemesle (a cura di), *La preuve en justice de L'Antiquité à nos jours*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2003.
D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, il Mulino, Bologna 2001.
– , *Il reato di stupro tra foro ecclesiastico e foro secolare*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Trasgressioni: seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, il Mulino, Bologna 2004, pp. 351-382.
A. Longhi, *Architettura e politiche territoriali nel Trecento*, in M. Viglino M. Davico, C. Tosco (a cura di), *Architettura e insediamento nel tardo medioevo in Piemonte*, CELID, Torino 2003, pp. 23-69.
– , *L'architettura del castello nei paesaggi del potere valsusini: modelli, processi ed esiti*, in *Il "Castrum Capriarum" e Condove. Fortificazioni e poteri nel Medioevo Valsusino. Atti della giornata di studi (Condove, 18 gennaio 2014)*, Segusium, Susa 2015, pp. 93-122.
– , *Cavalieri, ufficiali e capimastri: cantieri di castelli nell'età di Amedeo V di Savoia (1285-1323)*, in S. Castronovo (a cura di), *Carlo Magno va alla guerra. Le pitture del castello di Cruet e il Medioevo cavalleresco tra Italia e Francia. Catalogo della mostra (Torino, Palazzo Madama, 29 marzo-16 luglio 2018)*, Libreria Geografica, Novara 2018, pp. 46-59.
A.M. Ludovici, *Una comunità e il suo territorio. Per una storia della diocesi di Susa dalle origini alla metà del Novecento*, Centro Culturale Diocesano, Susa 2019.
E. Lusso, *Forme dell'insediamento e dell'architettura nel basso medioevo. La regione subalpina nei secoli XI-XIV*, Associazione Culturale Antonella Salvatico, La Morra 2010, pp. 77-92.
– , *Domus hospitales: ricoveri per viandanti e poveri nei territori subalpini percorsi dalla strada di Francia (secoli XI-XV)*, Marco Valerio, Torino 2010.
– , *Villenove, borghi franchi e mobilità geografica dei contadini nel Piemonte meridionale*, in R. Lluch Bramon *et al.* (a cura di), *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna*,

Centro internazionale di studi sugli insediamenti medievali Cherasco 2015, pp. 41-62.

M. Magnani, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino alla fine del Trecento. Il sistema probatorio, la pena e la sua negoziazione*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CIX (2011), pp. 497-566.

– , *Conflittualità politica in un comune "ad autonomia limitata". L'esempio della Torino sabauda alla fine del secolo XIV*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CX/2, 2012, pp. 449-477.

– , *I conflitti dei governati a Torino alla fine del Trecento*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CXII/2, 2014, pp. 447-482.

– , *Violenza. Una discussione ancora aperta. Una risposta "à plusieurs"*, in D. Lett (a cura di), *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, École Française de Rome, Roma 2020, pp. 273-299.

F. Magnoni, "*Episcopalis curie notarii": appunti sul caso bergamasco*, in M. N. Covini *et al.* (a cura di), *Medioevo dei poteri: studi di storia per Giorgio Chittolini*, Viella, Roma 2012, pp. 97-117.

E. Maffei, *Dal reato alla sentenza: il processo criminale in età comunale*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2005.

J.-C. Maire Vigueur, *Forme di governo e forme documentarie nella città comunale*, in A. Bartoli Langeli, C. Cutini (a cura di), *Francesco d'Assisi*, vol. III: *Documenti e archivi. Codici e Biblioteche. Miniature*, Electa, Milano 1982.

– , *Giudici e testimoni a confronto*, in J.-C. Maire Vigueur, A. Paravicini Bagliani (a cura di), *La parola all'accusato*, Sellerio, Palermo 1991, pp. 105-123.

– , *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie Médiévale*, «Bibliothèque de l'École des chartes», CLIII (1995), pp. 177-185.

M. Maniaci, *Rotoli medievali greci e latini (e non solo): tipologie, funzioni, prospettive di ricerca*, «La Bibliofilia», CXX (2018), pp. 353-375.

S. Mantini, *Per un'immagine della notte fra Trecento e Quattrocento*, «Archivio Storico Italiano», CXXII (ottobre-dicembre 1985), pp. 565-594.

P. Marchetti, *De iure finium: diritto e confini tra tardo Medioevo ed età moderna*, Giuffrè, Milano 2001.

G. Marchetto, *Il "matrimonium meticulosum" in un "consliium" di Bartolomeo Cipolla (ca. 1420-1475)*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Matrimoni in dubbio: unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, il Mulino, Bologna 2001, pp. 247-278.

A. Marchisello, *"Alieni thori violatio": l'adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618)*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Trasgressioni: seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, il Mulino, Bologna 2004, pp. 133–183.

R. Mariotte-Löber, *Ville et seigneurie: les chartes de franchises des comtes de Savoie (fin XII^e siècle - 1343)*, Academie Florimontane, Annecy 1973.

I. Mathieu, *Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge: institutions, acteurs et pratiques judiciaires*, Presses universitaires de Rennes, Rennes 2011.

M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Giuffrè, Milano 1998.

M. Melchiorre, *"Ecclesia nostra". La Cattedrale di Padova, il suo capitolo e i suoi canonici nel primo secolo veneziano (1406-1509)*, Istituto storico italiano per il Medioevo, Roma 2014.

F. Menant, *Lombardia feudale: studi sull'aristocrazia padana nei secoli X-XIII*, Vita e pensiero, Milano 1992.

– , *L'Italie des communes (1100-1350)*, Belin, Paris 2005.

L. Mercalli, D. Cat Berro, *Duemila anni di clima in Val di Susa. Da Annibale al riscaldamento globale*, SMS, Moncalieri 2018.

G.G. Merlo, *Distribuzione topografica e composizione sociale delle comunità valdesi in Piemonte nel basso medioevo*, «Bollettino della Società di studi valdesi», CXXXVI (1974), pp. 43-72.

– , *Eretici e inquisitori nella società piemontese del Trecento. Con l'edizione dei processi tenuti a Giaveno dall'inquisitore Alberto de Castellario (1335) e nelle valli di Lanzo dall'inquisitore Tommaso di Casasco (1373)*, Claudiana, Torino 1977.

– , *Val Pragelato 1488. La crociata contro i valdesi: un episodio di una lunga storia*, Coop. Tip. Subalpina,Torre Pellice 1988.

– , *Eretici nelle terre chiusine agli inizi del Trecento*, in A. Salvatori (a cura di), *Spiritualità, culture e ambiente nelle Alpi occidentali*, Edizioni rosminiane, Stresa 1998, pp. 17-35.

F. Migliorino, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Giannotta, Catania, 1985.

G. Milani, *L'esclusione dal Comune: conflitti e bandi politici a Bologna e in altre citta italiane tra XII e XIV secolo*, Istituto storico italiano per il Medioevo, Roma 2003.

– , *I comuni italiani: secoli XII-XIV*, Laterza, Roma-Bari 2005.

H. Millet (a cura di), *Suppliques et requêtes: le gouvernement par la grâce en Occident (XII^e-XV^e siècle)*, École Française de Rome, Roma 2003.

L. Mineo, *La dimensione archivistica di tre terre toscane fra XIV e XV secolo: i casi di Colle Val d'Elsa, San Gimignano e San Miniato*, in

A. Bartoli Langeli, A. Giorgi, S. Moscadelli (a cura di), *Archivi e comunità tra Medioevo ed età moderna*, Dipartimento di filosofia, storia e beni culturali, Trento 2009, pp. 337-426.

G. Minnucci, *La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico. Da Graziano a Uguccione da Pisa*, Giuffrè, Milano 1989.

– , *Le dottrine dei primi glossatori canonisti intorno alla capacità processuale della donna*, in M. T. Guerra Medici (a cura di), *Orientamenti civilistici e canonistici sulla condizione della donna (Atti del Seminario Internazionale, Roma, 28-29 settembre 1991)*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1996, pp. 99-114.

– , *Processo e condizione femminile nella canonistica classica*, in F. Liotta (a cura di), *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, Monduzzi, Bologna 1999, pp. 129-183.

M. Modesti, *Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatistici*, in A. Bassani, M. Calleri, M. L. Mangini (a cura di), *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, Società Ligure di Storia Patria, Genova 2020, vol. 1, pp. 285-326.

G. Mola di Nomaglio, *Tra Savoia e Delfinato: feudi e feudatari lungo la via Francigena. Dizionario feudale ragionato della regione segusina, con orientamenti bibliografici*, «Segusium», XLII (2003), pp. 47-162.

– , *Dizionario araldico Valsusino. Passato (e presente) della Valle di Susa attraverso la rappresentazione araldica*, Segusium, Susa 2007.

B. Molino, *Giaglione. Storia di una comunità*, Melli, Borgone di Susa 2012.

E. Mollo, *Le chiuse: realtà e rappresentazioni mentali del confine alpino nel medioevo*, in G. Sergi (a cura di), *Luoghi di strada nel medioevo. Fra il Po, il mare e le alpi occidentali*, Scriptorium, Torino 1996, pp. 41-91.

– , *Le "chiuse" alpine fra realtà e mito*, in *I Longobardi e le Alpi. Atti della Giornata di Studio "Clusae Longobardorum, i Longobardi e le Alpi" (Chiusa di San Michele - 6 marzo 2004)*, Segusium, Susa 2005, pp. 47-66.

– , *Castrum Capriarum. Forma e funzioni di un castello abbaziale*, in *Il "Castrum Capriarum" e Condove. Fortificazioni e poteri nel Medioevo Valsusino. Atti della giornata di studi (Condove, 18 gennaio 2014)*, Segusium, Susa 2015, pp. 61-92.

G. Molteni, *"Loca discordiae" o zone grigie nelle relazioni diplomatiche tra Milano e Pavia*, «Archivio storico lombardo», L (1923), pp. 233-235.

Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare sec. X-XII.

Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso storico subalpino, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1966.

C. Mottier, *Les intérêts domaniaux de la Maison de Savoie dans les anciens Pays de l'Ain. Étude sur les reconnaissances de fief reçues au titre des châtellenies des bailliages de Bresse, Bugey et Gex (XIVe-XVIe siècles)*, Archives départementales de l'Ain, Bourg en Bresse 2006.

F. Mugnier, *Comptes de chatellenies de la Balme, de Saint-Genix, Seyssel et Chaumont*, «Mémoires de la Société savoisienne d'histoire e d'archeologie», XXX (1891), pp. 355-478.

C. Nani, *Gli statuti di Pietro II conte di Savoia*, «Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino», s. 2, XXXII (1880), pp. 5-56.

F. Negro, *"Et sic foret una magna confuxio": le ville a giurisdizione mista nel Vercellese dal XIII al XV secolo*, in A. Barbero (a cura di), *Vercelli fra Tre e Quattrocento. Atti del sesto congresso storico vercellese*, Società storica vercellese, Vercelli 2014, pp. 401-77.

– , *Scribendo nomina et cognomina: la città di Vercelli e il suo distretto nell'inchiesta fiscale sabauda del 1459-60*, Società storica vercellese, Vercelli 2019.

– , *La giurisdizione a processo. Vercelli, Pavia e i domini della comarcha*, Centro internazionale di studi sugli insediamenti medievali, Cherasco 2020.

P. Nesta (a cura di), *Per un 'catasto' trecentesco di Avigliana e Buttigliera Alta: i Consegnamenti del 1339-1341 al conte Aymone di Savoia. Dal fondo documentario Carron di San Tommaso conservato presso l'Archivio storico del Comune di Buttigliera Alta*, Tipolito Melli, Borgone di Susa 2009.

M.P. Niccoli, *La Camera dei Conti* in I. Massabò Ricci, M. Gattullo (a cura di), *L'Archivio di Stato di Torino*, Nardini, Fiesole 1994.

G. Nicolaj, *Originale, authenticum, publicum: una sciarada per il documento diplomatico*, in A. J. Kosto, A. Winroth (a cura di), *Charters, Cartularies and Archives. The Preservation and Transmission of Documents in the Medieval West, Proceedings of a Colloquium of the Commission Internationale de Diplomatique (Princeton-New York, 16-18 settembre 1999)*, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto 2002, pp. 8-21.

– , *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in G. Nicolaj (a cura di), *La diplomatica dei documenti giudiziari. Dai placiti agli acta (secoli XII-XV). Atti del X Congresso della Commission internationale de diplomatique (Bologna, 12-15 settembre 2001)*, Dipartimento per i beni archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi, Roma-Città del Vaticano 2004, pp. 1-24.

G. Nicolaj (a cura di), *La diplomatica dei documenti giudiziari. Dai placiti agli acta (secoli XII-XV), Atti del X Congresso della Commission internationale de diplomatique (Bologna, 12-15 settembre 2001)*, Dipartimento per i beni archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi, Roma-Città del Vaticano, 2004.

C. Nubola, A. Würgler (a cura di), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa, secoli XIV-XVIII*, il Mulino, Bologna 2002.

A. Olivieri, *Una carriera notarile tra enti religiosi e ceti eminenti. «Boso notarius» dalla valle di Susa a Torino nella seconda metà del secolo XII*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVI (1998), pp. 65-123.

– , *I registri vescovili nel Piemonte medievale (secoli XIII-XIV). Tipologia e confronto* in A. Bartoli Langeli, A. Rigon (a cura di), *I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XII-XV). Atti del Convegno di studi (Monselice, 24-25 novembre 2000)*, Herder, Roma 2003, pp. 1-42.

– , *Per la storia dei notai chierici: il caso del Piemonte*, in D. Puncuh (a cura di), *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, Società Ligure di Storia Patria, Genova 2003, pp. 701-738.

– , *'Notai del vescovo' e 'notai per il vescovo'. Il caso del vescovo di Vercelli Aimone di Challant (1273-1303) nel quadro dell'evoluzione delle cancellerie vescovili tardoduecentesche nell'Italia settentrionale*, in L. Pani (a cura di), *In uno volumine: studi in onore di Cesare Scalon*, Forum, Udine 2009, pp. 473-502.

– , *Protocolli vescovili, offici notarili ed emolumenti professionali a Torino tra XIV e XV secolo*, in P. Cherubini, G. Nicolaj (a cura di), *Sit liber gratus quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica, Città del vaticano 2012, pp. 693-709.

– , *Il salario del notaio ad officia. Spunti torelliani e ricerche regionali. Il caso di Torino nel Trecento e nei primi decenni del Quattrocento*, in I. Lazzarini, G. Gardoni (a cura di), *Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomatica comunale di Pietro Torelli. Atti delle giornate di studi (Mantova, 2-3 dicembre 2011)*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 2013, pp. 213-230.

L. Orla, *Matrimoni contrastati nella Val di Susa trecentesca: le cause matrimoniali discusse presso il tribunale di S. Giusto di Susa*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CXVII (2019), pp. 57-104.

– , *La vita religiosa dal secolo XI al tardo medioevo*, in P. Del Vecchio, D. Vota (a cura di), *Storia delle valli di Susa*, vol. II:

Dall'antico regime all'Unità d'Italia, Graffio, Borgone di Susa 2019, pp. 197-224.

L. Otis, *Une contribution à l'étude du blasphème au bas Moyen Âge*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa, Atti del convegno di Varenna, 2-15 giugno 1979*, Giuffrè, Milano 1980, pp. 214-221.

A. Padoa Schioppa, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, il Mulino, Bologna 2003.

F. Pagnoni, *Notariato, fazione. Canali di mobilità sociale a Brescia tra XIV e XV secolo*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano*, vol. II: *Stato e istituzioni (secoli XIV-XV)*, Viella, Roma 2017, pp. 165-187.

– , *L'episcopato di Brescia nel basso medioevo. Governo, scritture, patrimonio*, Viella, Roma 2018.

– , *Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento*, in A. Bassani, M. Calleri, M. L. Mangini (a cura di), *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, Società Ligure di Storia Patria, Genova 2020, vol. 1, pp. 61-73.

F. Panero, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nel Piemonte e nella Valle d'Aosta del basso Medioevo*, «Ricerche storiche», XX (1990), pp. 467-487.

– , *La servitù tra Francia e Italia nei secoli IX-XIV: Un problema di storia comparata*, «Studi Storici», XXXII (1991), pp. 799-836.

– , *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Paravia scriptorium, Torino 1999.

– , *Consuetudini, carte di franchigia e statuti delle comunità rurali piemontesi, valdostane e liguri nei secoli XI-XV*, «Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo», CXXX (2004), pp. 7-32.

– , *Un tributo bassomedievale gravante su servi e liberi: la "taglia" in Savoia e in Piemonte (secoli XII-XV)*, in J. M. Martin, R. Alaggio (a cura di), *"Quei maledetti Normanni". Studi offerti a Errico Cuozzo per i suoi settant'anni da Colleghi, Allievi, Amici*, Centro europeo di studi normanni, Ariano Irpino 2016, vol. 2, pp. 783-798.

– , *Forme di dipendenza rurale nel Medioevo: servi, coltivatori liberi e vassalli contadini nei secoli IX-XIV*, CLUEB, Bologna 2018.

– , *Comunità e carte di franchigia fra Delfinato, Savoia e Valle d'Aosta (secoli XII-XIV)*, in F. Panero (a cura di), *Comunità urbane e centri minori dei due versanti delle Alpi Occidentali. Circolazione di persone e relazioni culturali, politiche e socio-economiche*, Centro internazionale di studi sugli insediamenti medievali, Cherasco 2020, pp. 33-71.

E. Patria, *Rubiana una comunità di Valsusa*, Tipolito Melli, Borgone di Susa 1982, vol. 1.

– , *Almese. Una terra tra le Alpi e la pianura*, Comune di Almese, Almese 1993.

E. Patria *et al.*, *Mattie. La parrocchia. Il Patouà. Le pergamene*, Melli, Borgone 1980.

L. Patria, «*Informationes contra hereticos Medianae*»: *la comunità valdo-riformata di Meana di Susa in un'inchiesta del secolo XVI*, «Bollettino della Società di Studi Valdesi - Bulletin de la Société d'Histoire Vaudoise», CLI (luglio 1982), pp. 93-109.

– , *"Moenia vetera claudentia civitatem": alcuni problemi di topografia urbana nella Susa medievale*, «Segusium», XXIV (1988), pp. 17-38.

– , *La magia dell'esclusione: indagini sulla val di Susa del Trecento*, «Quaderni Valsusini», III/5-6 (1988), pp. 41-68.

– , *La canonica regolare di S. Lorenzo d'Oulx e i Delfini: poteri locali e regionali a confronto (sec. XI-XIII)*, in L. Patria, D. Tamburrino (a cura di), *Esperienze monastiche nella Valle di Susa medievale*, Tipolito Melli, Susa 1989, pp. 81–114.

– , *Il vino in montagna: la produzione e il commercio del vino valsusino nel medioevo*, in R. Comba (a cura di), *Vigne e vini nel Piemonte medievale*, L'arciere, Cuneo 1990, pp. 195-243.

– , *Prima del Laietto: Chiese, oratori e cappelle cimiteriali su terra monastica di San Giusto di Susa (secc. XI-XV)*, in F. Cavinato *et al.* (a cura di), *San Bernardo a Laietto. Chiese, cappelle e oratori frescati nella Valle di Susa tardogotica*, Melli, Borgone 1992, pp. 9-59.

– , *Dai "moenia vetera" ai "novi forti": la difesa di Susa tra tardo medioevo ed età moderna*, in L. Mercando (a cura di), *La Porta del Paradiso: un restauro a Susa*, Stamperia artistica nazionale, Torino 1993, pp. 233-270.

– , *Una certa idea della Sacra*, «Segusium», XXXIV (1995), pp. 95-112.

– , *La Madonna del Ponte nel medioevo. Sulle tracce del culto mariano*, in *Forme e colori per il servizio divino. Paramenti sacri dal XVII al XX secolo*, CLUT, Torino 1997, pp. 21-33.

– , *Consortie, confrarie e società di devozione: la religiosità dei laici nella val di Susa tardomedievale*, in A. Salvatori (a cura di), *Spiritualità, culture e ambiente nelle Alpi occidentali*, Edizioni rosminiane, Stresa 1998, pp. 71-136.

– , *In fodina veteri: prospezioni minerarie e pratiche metallurgiche nelle Alpi Cozie (secoli XII-XIV)*, in R. Comba (a cura di), *Miniere fucine e metallurgia nel Piemonte medievale e moderno*, Centro studi storico-etnografici Museo provinciale Augusto Doro, Rocca de' Baldi 1999, pp. 27-62.

– , *"Homines Casellettarum". Uomini di Caselette. Origine e affermazione di una comunità*, in F. Carraro *et al.* (a cura di), *Caselette. Uomini e ambienti ai piedi del Musiné dalle origini all'Ottocento*, Melli, Borgone di Susa 1999, pp. 75-227.
– , *Nella stessa chiesa di montagna: cattolici e ugonotti a Chiomonte nella seconda metà del Cinquecento*, in *Fedeli in chiesa*, Cierre Edizioni, Verona 1999, pp. 155-214.
– , *Bussoleno com'era. Il borgo medievale*, Edizioni del Graffio, Borgone 2000.
– , *Storia di un monastero mai nato: le certosine in val di Susa (1323-1338)*, in R. Comba, G.G. Merlo (a cura di), *Certosini e cistercensi in Italia (secoli XII-XV). Atti del convegno (Cuneo, Chiusa Pesio, Rocca de' Baldi, 23-26 settembre 1999)*, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Cuneo 2000, pp. 251-292.
– , *Caseforti e casetorri tra Savoia, Piemonte e Delfinato: considerazioni sul patrimonio fortificato delle Alpi Cozie*, in *Caseforti torri e motte in Piemonte (secoli XII-XVI). Omaggi a Lorenzo Bertani nel centenario della morte (1904-2004). Atti del convegno di Cherasco, 25 settembre 2004*, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, Cuneo 2005, pp. 17-138.

– , *Il priorato monastico di Priola e la rete periferica delle dipendenze di San Giusto di Susa (secoli XI-XIII)* «Bollettino della Società per gli Studi Storici Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo», CXXXVI (2007) pp. 133-158.
– , *Assetti territoriali e affermazioni signorili nel balivato valsusino del Duecento: la castellania sabauda di Susa*, «Segusium», XLV (2008), pp. 35-137.
– , *Il monastero benedettino di S. Giusto di Susa, le sue dipendenze e i suoi rapporti con la società oltralpina (Savoie, Provence)*, in F. Arneodo, P. Guglielmotti (a cura di), *Attraverso le Alpi. S. Michele, Novalesa, S. Teofredo e altre reti monastiche. Atti del convegno internazionale di studi (Cervére-Valgrana, 12-14 marzo 2004)*, Edipuglia, Bari 2008, pp. 115-147.
– , *Le origini e il primo sviluppo dei frati Minori in Susa*, in *San Francesco ritrovato. Studi e restauri per il complesso francescano di Susa*, CLUT, Torino 2008, pp. 29-40.
– , *«Sicut canis reddiens ad vomitum». Lo spaesamento dei Valdesi nel balivato sabaudo della diocesi di Torino fra Tre e Quattrocento*, in M. Benedetti (a cura di), *Valdesi medievali. Bilanci e prospettive di ricerca*, Claudiana, Torino 2009, pp. 121-161.
– , *«Prope suburbia Inferni»: il costo umano e finanziario dell'eresia nelle Alpi Cozie del Quattrocento*, in R. Genre *et al.* (a cura di), *Presenze religiose, migrazioni e lingua occitana nell'alta Val Chiso-*

ne tra il '400 e il '500 dai conflitti alla convivenza, La Valaddo, Villaretto-Roure 2011, pp. 13-54.

L. Patria, L. Dezzani, *Territorio, strade e città fortificate: tarda antichità e medioevo e cavallo delle Alpi*, «Segusium», XLIX (2010), pp. 63-88.

L. Patria, P. Nesta, V. Coletto, *Storia della parrocchia di Chiomonte: per una storia religiosa del Delfinato di qua dei monti nell'ancien regime*, Editrice Melli, Borgone di Susa 1998.

L. Patria, P. Tamburrino (a cura di), *Esperienze monastiche nella Valle di Susa medievale*, Tipolito Melli, Susa 1989.

A.M. Patrone, *Le casane astigiane in Savoia*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1959.

– , *I centri monastici nell'Italia occidentale (Repertorio per i secoli VII-XIII)*, in *Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare sec. X-XII. Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso storico subalpino*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1966.

P. Pazé, *Lungo la strada di Provenza: i Gerosolimitani a Chiomonte*, in L. Patria, D. Tamburrino (a cura di), *Esperienze monastiche nella Valle di Susa medievale*, Tipolito Melli, Susa 1989, pp. 43-80.

G. Pecchio, *Sviluppi signorili dopo la marca: dalla morte di Adelaide di Torino al primo ventennio del secolo XII*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CIV (2006), pp. 393-466.

L. Pejrani Baricco, *L'intervento archeologico per il recupero del castello*, in *Il "Castrum Capriarum" e Condove. Fortificazioni e poteri nel Medioevo Valsusino, Atti della giornata di studi (Condove, 18 gennaio 2014)*, Segusium, Susa 2015, pp. 17-38.

G.S. Pene Vidari, *Sulla criminalità e sui banni del comune di Ivrea nei primi anni della dominazione sabauda (1313-1347)*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXVIII/1 (1970), pp. 157-211.

T. Perani, *L'amministrazione della giustizia criminale a Cumiana nel XIV secolo*, in A. Barbero (a cura di), *Cumiana medievale*, Palazzo Carignano, Torino 2011, pp. 221-249.

E. C. Pia, *La giustizia del vescovo: società, economia e Chiesa cittadina ad Asti tra XIII e XIV secolo*, Viella, Roma 2014.

G. Piccinni, *Storie di corpi e di destini*, in A. Esposito, F. Franceschi, G. Piccinni (a cura di), *Violenza alle donne: una prospettiva medievale*, il Mulino, Bologna 2018, pp. 153-177.

W. M. Plochl, *Il diritto canonico della civiltà occidentale: 1055-1517*, Massimo, Milano 1963.

S. Pozzati, *Villar Focchiardo da villaggio a comunità (secoli XI-*

XIV), «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CV (2007), pp. 601-639.

– , *Dinastizzazione breve in un passaggio istituzionale: i signori di Reano (secoli XI-XIII)*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CIII (2005), pp. 513-552.

C. W. Previté Orton, *The early history of the House of Savoy (1000-1233*), University Press, Cambridge 1912.

L. Provero, *Dai marchesi del Vasto ai primi marchesi di Saluzzo. Sviluppi signorili entro quadri pubblici (secoli XI-XII)*, Deputazione Subalpina di storia patria, Torino 1992.

– , *I marchesi Del Carretto: tradizione pubblica, radicamento patrimoniale e ambiti di affermazione politica*, «Atti e memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., XXX (1994) pp. 21-50.

– , *L'Italia dei poteri locali: secoli X-XII*, Carocci, Roma 1998.

– , *Società cittadina e linguaggio politico a Parma (secoli X-XI)*, in *La vassallità maggiore del regno italico: l'ordo feudale dei capitanei (secoli XI-XII). Atti del Convegno internazionale di Verona, 4-6 novembre 1999*, Viella, Roma 2001, pp. 185-210.

– , *Una cultura dei confini. Liti, inchieste e testimonianze nel Piemonte del Duecento*, «Reti medievali», VII/1 (2006).

– , *Conflitti di potere e culture politiche nelle campagne del Duecento: la chiesa di Casale Monferrato dopo la distruzione del 1215*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino, CV (2007), pp. 285-294.

– , *Dai testimoni al documento: la società rurale di fronte alle inchieste giudiziarie (Italia del nord, secoli XII-XIII)*, in C. Gauvard (a cura di), *L'enquête au Moyen Âge*, École Française de Rome, Roma 2008, pp. 75-88.

– , *Chi sono i testimoni del signore? Conflitti di potere e azione contadina, tra tattica giudiziaria e sistemi clientelari (secolo XIII)*, «Hispania. Revista española de historia», LXX (2010), pp. 391-408.

– , *Le parole dei sudditi: azioni e scritture della politica contadina nel Duecento*, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 2012.

– , *Abitare e appartenere: percorsi dell'identità comunitaria nei villaggi piemontesi dei secoli XII-XIII* in P. Galetti (a cura di), *Paesaggi, comunità, villaggi medievali. Atti del Convegno internazionale di studio, Bologna 14-16 gennaio 2010*, Fondazione Centro italiano studi sull'alto Medioevo, Spoleto 2012, pp. 309-325.

– , *Monasteri e castelli nel medioevo italiano*, in *Il "Castrum Capriarum" e Condove. Fortificazioni e poteri nel Medioevo Valsusino. Atti della giornata di studi (Condove, 18 gennaio 2014)*, Segusium, Susa 2015, pp. 123-130.

– , *Le forche del priore. Giustizia e comunità nella Val di Susa del*

Duecento, in S. Levati, S. Mori (a cura di), *Una storia di rigore e di passione: saggi per Livio Antonielli*, Franco Angeli, Milano 2018, pp. 11-28.

– , *Il medioevo monastico*, in P. Del Vecchio, D. Vota (a cura di), *Storia delle valli di Susa*, vol. I: *Preistoria, età romana e medioevo fino al Trecento*, Graffio, Borgone di Susa 2018, pp. 233-248.

– , *L'azione politica dei sudditi*, in S. Carocci (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. IV: *Quadri di sintesi e nuove prospettive di ricerca*, Firenze University Press, Firenze 2023, pp. 263-276.

R. Rao, *Fra comune e marchese. Dinamiche aristocratiche a Vercelli (seconda metà XII-XIII secolo)*, «Studi Storici», XLVI (2003), pp. 43-93.

– , *La circolazione degli ufficiali nei comuni dell'Italia nord-occidentale durante le dominazioni angioine del Trecento. Una prima messa a punto*, in R. Comba (a cura di), *Gli Angiò nell'Italia nord-occidentale (1259-1382)*, UNICOPLI, Milano 2006, pp. 229-290.

– , *Comunia. Le risorse collettive nel Piemonte medievale*, LED, Milano 2008.

A.M. Rapetti, *Un territorio di frontiera: tensioni politiche e fondazioni religiose tra Pavia e Milano*, «Annali di storia pavese», XXVII (1999), pp. 193-203.

G. Romeo, *Il celibato del clero nell'occidente medievale e moderno*, «Studi Storici», LII/3 (2011), pp. 765-776.

I. Rosoni, *«Quae singula non prosunt collecta iuvant». La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Giuffrè, Milano 1995.

G. Rossetti, *Il matrimonio del clero nella società altomedievale*, in *Il matrimonio nella società altomedievale. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XXIV, 22-28 aprile 1976*, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1977, pp. 473-554.

M. C. Rossi, *Gli 'uomini del vescovo'. Familiae vescovili a Verona (1259-1350)*, [s.n.], Venezia 2001.

T. Rossi, F. Gabotto, *Storia di Torino*, Baravalle e Falconieri, Torino 1914.

P. Rosso, *Studio e poteri. Università, istituzioni e cultura a Vercelli fra XIII e XIV secolo*, Zamorani, Torino 2010.

– , *Strategie di reclutamento e profili intellettuali dell'ufficialità locale angioina nell'Italia nord-occidentale (1259-1382)*, «Mémoire des princes angevins», X (2013-2017), pp. 1-37.

– , *Negli stalli del coro. I canonici del capitolo cattedrale di Torino (secc. XI-XV)*, il Mulino, Bologna 2014.

– , *Movimenti migratori interni nell'area alpina occidentale*, in R.

Lluch Bramon *et al.* (a cura di), *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna*, Centro internazionale di studi sugli insediamenti medievali, Cherasco 2015, pp. 63-96.

– , *Carriere ecclesiastiche e risorse intellettuali in area alpina: gli studi universitari dei cadetti Savoia (secoli XIII-XV)*, in F. Panero (a cura di), *Comunità urbane e centri minori dei due versanti delle Alpi Occidentali. Circolazione di persone e relazioni culturali, politiche e socio-economiche*, Centro internazionale di studi sugli insediamenti medievali, Cherasco 2020, pp. 73-124.

C. Rotelli, *Una campagna medievale: storia agraria del Piemonte fra il 1250 e il 1450*, Einaudi, Torino 1973.

I. Ruffino, *Storia ospedaliera antoniana*, Effatà, Cantalupa 2006.

A. Salvatico, *Crisi reali e carestie indotte: la produzione cerealicola nelle castellanie sabaude del Piemonte occidentale tra la metà del Duecento e il 1348*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2004.

F. Salvestrini, *La proprietà fondiaria dei grandi enti ecclesiastici della Tuscia dei secoli XI-XV. Spunti di riflessione, tentativi di interpretazione*, in R. Mucciarelli, G. Piccinni, G. Pinto (a cura di), *La costruzione del dominio cittadino sulle campagne. Italia centro-settentrionale, secoli XII-XIV*, Protagon, Siena 2009, pp. 369-420.

G. Salvioli, *Massari e manenti nell'economia italiana medievale*, in *Aus Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Gedächtnisschrift für Georg von Below*, Kohlhammer, Stuttgart 1928, pp. 1-15.

– , *Storia della procedura civile e criminale*, I-II, Gozzini, Firenze 1969.

A. Sanna, *Tra Canavese ed Europa: la signoria dell'abbazia di Fruttuaria nel medioevo*, Centro ricerche studi Alto canavese, Cuorgné 2018.

M. Saracco, *Sant'Antonino di Susa tra i secoli X e XIV: dinamiche di affermazione signorile e stratificazione dei poteri*, in P. Del Vecchio, F. Novelli (a cura di), *Sant'Antonino martire. Memoria e identità di una chiesa romanica*, Graffio, Borgone 2011, pp. 13-27.

– , *Vaie tra medioevo ed età moderna. "Usque in territorium et finem de villa que vocatur vaga"*, in P. Del Vecchio (a cura di), *Vayes dall'età del Bronzo al Novecento: storia e memoria di una comunità della bassa Valle di Susa*, Morra, Torino 2004.

M. Sbriccoli, *Vidi communiter observari. L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, «Quaderni fiorentini», XXVII (1998), pp. 231-268.

– , *Deterior est condicio foeminarum. La storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere*, in G. Calvi (a cura di), *Innesti: donne e genere nella storia sociale*, Viella, Roma 2004, pp. 73-91.

– , *Storia del diritto penale e della giustizia*, Giuffrè, Milano 2009, vol. 1.

M. Sbriccoli (a cura di), *La notte: ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, Ponte alle Grazie, Firenze 1991.

M. Sbriccoli, A. Bettoni (a cura di), *Grandi tribunali e rote nell'Italia di Antico regime. Atti del convegno di studi (Macerata, 8-10 dicembre 1989)*, Giuffre, Milano 1993.

L. Schmugge, *Suppliche e diritto canonico. Il caso della Penitenzeria*, in H. Millet (a cura di), *Suppliques et requêtes: le gouvernement par la grâce en Occident (XII^e^-XV^e^ siècle)*, École Française de Rome, Roma 2003, pp. 207-231.

S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, il Mulino, Bologna 2000.

– , *Matrimoni in dubbio: unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, il Mulino, Bologna 2001.

– , *Trasgressioni: seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, il Mulino, Bologna 2004.

– , *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, il Mulino, Bologna 2006.

F. Senatore, *Forme testuali del potere nel regno di Napoli. I modelli documentari, le suppliche*, «Rassegna storica salernitana», XXXIII (2016), n. 66, pp. 31-70.

F. Senatore (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, vol. II: *Archivi e poteri feudali nel Mezzogiorno (secoli XIV-XVI)*, Firenze University Press, Firenze 2021.

C. Sereno, *Monasteri aristocratici subalpini: fondazioni funzionariali e signorili, modelli di protezione e di sfruttamento (secoli X-XII)*, *Parte prima*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVI/2 (1998), pp. 397-448.

– , *Monasteri aristocratici subalpini: fondazioni funzionariali e signorili, modelli di protezione e di sfruttamento (secoli X-XII)*, *Parte seconda*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVII/1 (1999), pp. 5-66.

– , *Il monastero cistercense femminile di San Michele d'Ivrea*, in G. Andenna, R. Salvarani (a cura di), *La memoria dei chiostri. Atti delle prime Giornate di Studi medievali, Laboratorio di Storia monastica dell'Italia settentrionale (Castiglione delle Stiviere, 11-13 ottobre 2001)*, Marietti-CESIMB, Torino-Brescia 2002, pp. 25-33.

G. Sergi, *Una grande circoscrizione del Regno italico: la marca arduinica di Torino*, «Studi medievali», Ser. 3, XII (1971) pp. 637-712.

– , *«Domus Montis Cenisii». Lo sviluppo di un ente ospedaliero in una*

competizione di poteri, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXX/2 (1972), pp. 435-487.
– , *Potere e territorio lungo la strada di Francia: da Chambery a Torino fra X e XIII secolo*, Liguori, Napoli 1981.
– , *Lo sviluppo signorile e l'inquadramento feudale*, in N. Tranfaglia, M. Firpo (a cura di), *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'età contemporanea*, Utet, Torino 1986, vol. 2, pp. 369-394.
– , *I poli del potere pubblico e dell'orientamento signorile degli Arduinici: Torino e Susa*, in *La contessa Adelaide e la società del secolo XI (Atti del Convegno di Susa, 14-16 novembre 1991)*= «Segusium», XXXII (1992), pp. 61-76.
– , *L'aristocrazia della preghiera: politica e scelte religiose nel Medioevo italiano*, Donzelli, Roma 1994.
– , *I confini del potere. Marche e signori tra due regni medievali*, Einaudi, Torino 1995.
– , *La territorialità e l'assetto giurisdizionale e amministrativo dello spazio*, in *Uomo e spazio nell'alto Medioevo. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo 4-8 aprile 2002*, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 2003, vol. 1, pp. 479-501.

– , *Il medioevo fino al Trecento: poteri, rapporti, territorio*, in P. Del Vecchio, D. Vota (a cura di), *Storia delle valli di Susa*, vol. I: *Preistoria, età romana e medioevo fino al Trecento*, Graffio, Borgone di Susa 2018, pp. 217-232.
G. Sergi (a cura di), *Storia di Torino*, vol. I: *Dalla preistoria al comune medievale*, Einaudi, Torino 1997.
A. Settia, "*Sont inobediens et refusent servir": il principe e l'esercito nel Monferrato dell'età avignonese*, in *Piemonte medievale: forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Einaudi, Torino 1985, pp. 85-121.
– , *Castelli e villaggi nell'Italia padana: popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo*, Liguori, Napoli 1984.
– , *Monasteri subalpini e presenza saracena: una storia da riscrivere*, in *Dal Piemonte all'Europa: esperienze monastiche nella società medievale. Atti del XXXIV Congresso Storico Subalpino (Torino, 27-29 maggio 1985)*, Deputazione subalpina di storia patria-Regione Piemonte, Torino 1988, pp. 293-310.
– , *Proteggere e dominare. Fortificazioni e popolamento nell'Italia medievale*, Viella, Roma 1999.
A. Sisto, *Banchieri-feudatari subalpini nei secoli XII-XIV*, Giappichelli, Torino 1963.
C. Storti Storchi, *Caratteri della giustizia negli statuti di Ascoli Piceno del 1377*, in E. Menestò (a cura di), *Gli statuti delle città: l'esem-*

pio di Ascoli nel secolo XIV. Atti del convegno di studi, Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1999, pp. 37-69.

G. Tabacco, *Lo Stato sabaudo nel Sacro Romano Impero*, Paravia, Torino 1939.

– , *Forme medievali di dominazione nelle Alpi occidentali*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LX (1962), pp. 327-354.

– , *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Einaudi, Torino 1979.

L. Tanzini, *Diritto e giustizia nelle città tardomedievali: recenti contributi della storiografia europea*, «Archivio Storico Italiano», CXVII /3 (luglio-settembre 2008), pp. 549-559.

– , *Memoria documentaria e dominio territoriale: l'abbazia di S. Maria a Agnano*, in L. Tanzini (a cura di), *La Valdambra nel Medioevo. territorio, poteri, società*, Le lettere, Firenze 2011, pp. 129-148.

– , *I contadini dell'Abbazia. Proprietà agricola e società nelle terre di S. Pietro a Ruoti in Valdambra nel Trecento*, in *Città e campagne del Basso Medioevo: studi sulla società italiana offerti dagli allievi a Giuliano Pinto*, Olschki, Firenze 2014, pp. 105-134.

– , *Gli arbitrati del vescovo: giustizia vescovile e controversie private a Firenze fra Tre e Quattrocento*, in E. Maccioni, S. Tognetti (a cura di), *Tribunali di mercanti e giustizia mercantile nel tardo Medioevo*, Olschki, Firenze 2016, pp. 107-126.

– , *Una chiesa a giudizio: i tribunali vescovili nella Toscana del Trecento*, Viella, Roma 2020.

C. Tardivel, *Giudicare la violenza verbale alla fine del Medioevo. Il reato di verba iniuriosa nei registri giudiziari bolognesi della seconda metà del Trecento (1350-1390)*, in D. Lett (a cura di), *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, École Française de Rome, Roma 2020, pp. 301-320.

A. Tarpino, *Tradizione pubblica e radicamento signorile nello sviluppo signorile dei visconti di Baratonia (secoli XI-XIII)*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXIX (1981), pp. 5–65.

– , *I marchesi di Romagnano: l'affermazione di una famiglia arduinica fuori della circoscrizione d'origine (secoli XI-XII)*, «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», LXXXVIII (1990), pp. 5–50.

J. Théry, *Fama: l'opinion publique comme prouve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisitoire (XII-XV siècle)*, in B. Lemesle (a cura di), *La preuve en justice de l'Antiquité à nos jours*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2003, pp. 119-147.

P. Torelli, *Lezioni di storia del diritto italiano. Diritto privato. Le persone*, Giuffrè, Milano 1966.

– , *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Consiglio nazionale del notariato, Roma 1980.

C. Tosco, *Dalla chiesa al castello di San Mauro: itinerari di un culto e di una fortificazione*, «Bollettino della Società piemontese di archeologia e belle arti», XLVIII (1996), pp. 77-106.

P. Tosel, *L'abbazia di S. Maria di Cavour*, in *Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare sec. X-XII. Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso storico subalpino*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1966, pp. 129-136.

P. Toubert, *Dalla terra ai castelli: paesaggio, agricoltura e poteri nell'Italia medievale*, Einaudi, Torino 1995.

B. Truffer, *Das Wallis zur Zeit Bischof Eduards von Savoyen-Achaia (1375-1386)*, «Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte», LXV (1971), pp. 1-113, 197-301.

L. Turchi, *Adulterio, onere della prova e testimonianza. In margine ad un processo correggese di età tridentina*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Trasgressioni: seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, il Mulino, Bologna 2004, pp. 305-350.

C. Turletti, *Storia di Savigliano corredata di documenti*, Tipografia Bressa, Savigliano 1879, vol. 3.

– , *Storia di Savigliano corredata di documenti*, Tipografia Bressa, Savigliano 1879, vol. 4.

F.C. Uginet, *Challant, Iblet de*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. XXIV, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1980, pp. 362-365.

– , *Challant, Antoine de*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. XXIV, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1980.

P. Vaccari, *L'affrancazione dei servi della gleba nell'Emilia e nella Toscana*, Zanichelli, Bologna 1926.

F. Valenti, *Nozioni di base per un'archivistica come euristica delle fonti documentarie*, in F. Valenti, *Nozioni di base per un'archivistica come euristica delle fonti documentarie*, a cura di D. Grana, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 2000, pp. 135-224.

M. Vallerani, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Umbria, nelle Marche e nel Lazio del basso Medioevo*, «Ricerche storiche», XIX (1989), pp. 407-428.

– , *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, [s.n.], Perugia 1991.

– , *Modelli processuali e riti sociali nelle città comunali*, in J. Chiffoleau, L. Martines, A. Paravicini (a cura di), *Riti e rituali nelle società medievali*, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1994, pp. 115-140.

– , *I fatti nella logica del processo medievale*, «Quaderni storici», XXXVI (2001), pp. 665-693.
– , *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori*, in C. Gauvard (a cura di), *L'enquête au Moyen Âge*, École Française de Rome, Roma 2004, pp. 439-494.
– , *La giustizia pubblica medievale*, il Mulino, Bologna 2005.
– , *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)*, in J. Chiffoleau, C. Gauvard, A. Zorzi (a cura di), *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes l'Occident à la fin du Moyen Âge*, École Française de Rome, Roma 2007, pp. 439-494.
– , *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo*, in P. Prodi (a cura di), *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, il Mulino, Bologna 2007, pp. 93-113.
– , *La supplica al signore e il potere della misericordia: Bologna 1337-1347*, «Quaderni storici», Nuova serie, XLIV (2009), pp. 411-441.
– , *La familia du podestat. À propos de la mobilité des officiers et de la culture juridique dans l'Italie communale*, in *Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge. 40e Congrès de la SHMESP, Nice, 4-7 juin 2009*, Publications de la Sorbonne, Paris 2010, pp. 325-336.
– , *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna. Atti del convegno di studi (Siena, 15-17 settembre 2008)*, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, Roma 2012, pp. 275-314.
– , *La documentazione giudiziaria al crocevia. Conflitti reali o riflessi emozionali?*, in D. Lett (a cura di), *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, École Française de Rome, Roma 2020, pp. 155-182.
M. Vallerani (a cura di), *Valore delle cose e valore delle persone: dall'antichità all'età moderna*, Viella, Roma 2018.
C. Valsecchi, *«Per viam inquisicionis». Note sul processo criminale a Milano in un'età di transizione*, in A. Bassani, M. Calleri, M. L. Mangini (a cura di), *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, Genova 2020, vol. 1, pp. 127-176.
G.M. Varanini, *«Al magnifico e possente segnoro». Suppliche ai signori trecenteschi italiani fra cancelleria e corte: l'esempio scaligero*, in C. Nubola, A. Würgler (a cura di), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa, secoli XIV-XVIII*, il Mulino, Bologna 2002, pp. 65-106.

A. Viggiano, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nel Veneto del basso Medioevo*, in «Ricerche storiche», XX (1990), pp. 131-149.

C. Violante, *La signoria rurale nel secolo X. Proposte tipologiche*, in *Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X, Atti della XXXVIII Settimana di Studio (Spoleto, 19-25 aprile 1990)*, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1991, pp. 329-385.

– , *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, in G. Dilcher, C. Violante (a cura di), *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, il Mulino, Bologna 1996, pp. 7-56.

– , *Problemi aperti e spunti di riflessione sulla signoria rurale nell'Italia medioevale*, in A. Spicciani, C. Violante (a cura di), *La signoria rurale nel medioevo italiano*, ETS, Pisa 1997, vol. 1, pp. 1-9.

– , *"Chiesa feudale" e riforme in Occidente (secc. X-XII): introduzione a un tema storiografico*, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1999.

C. Violante, J. Fried (a cura di), *Il secolo XI: una svolta?*, il Mulino, Bologna 1993.

C. Wickham, *«Manentes» e diritti signorili durante il XII secolo: il caso della Lucchesia*, in *Società, istituzioni, spiritualità: studi in onore di Cinzio Violante*, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1994, vol. 2, pp. 1067-1080.

– , *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Viella, Roma 2000.

– , *Fama and the law in Twelfth-Century Tuscany*, in T. Fenester, D. Lord Smail (a cura di), *Fama. The politics of talk and reputation in Medieval Europe*, Cornell University Press, Itacha-London 2003, pp. 15-26.

A. Zaninoni, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Emilia occidentale del basso Medioevo*, «Ricerche storiche», XXII (1992), pp. 175-186.

A. Zonato, *La storia religiosa valsusina in età moderna: un caleidoscopio di esperienze*, in C. Bertolotto *et al.* (a cura di), *Valle di Susa. Tesori d'arte*, Allemandi, Torino 2005, pp. 45-56.

– , *Hotel Dieu e ospedali per pellegrini in Valle di Susa. Alcune suggestioni dai documenti dell'Archivio Storico Diocesano*, in N. Faure, R. Sibille (a cura di), *Hotel Dieu e Bachà 'd Mèi 'd Vierä. L'ostello dei pellegrini e la fontana du Milieu di Salbertrand*, Alzani, Pinerolo 2016.

– , *Dai monasteri alla Diocesi. Elementi per un profilo di storia religiosa della Valle di Susa in età moderna*, in P. Del Vecchio, D. Vota (a cura di), *Storia delle valli di Susa*, vol. II: *Dal Quattrocento all'Unità d'Italia*, Graffio, Borgone di Susa 2019, pp. 225-256.

A. Zonato, L. Gatto Monticone, *I Roero e la Val di Susa*, in A. Zonato (a cura di), *Rocciamelone: il gigante di pietra*, Centro culturale diocesano, Susa 2008.

A. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Olschki, Firenze 1988.

– , *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo Medioevo: studi e prospettive di ricerca*, «Società e storia», XII (1989), pp. 923-965.

– , *Per una rassegna a base regionale delle fonti e degli studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Italia del basso Medioevo*, «Ricerche storiche», XIX (1989), pp. 403-406.

– , *Rassegna delle fonti e degli studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Italia del basso Medioevo*, «Ricerche storiche», XX (1990), pp. 127-129;

– , *Rassegna delle fonti e degli studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Italia del basso Medioevo*, «Ricerche storiche», XXI (1991), pp. 469-472;

– , *Rassegna delle fonti e degli studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Italia del basso Medioevo*, «Ricerche storiche», XXII (1992), pp. 173-174.

– , *Ius erat in armis. Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (a cura di), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale, in Italia fra medioevo ed età moderna. Atti del convegno internazionale (Chicago, 26-29 aprile 1993)*, il Mulino, Bologna 1994, pp. 609-629.

– , *La justice pénale dans les états italiens (commune et principautés territoriales) du XIII au XVI siècle*, in X. Rousseuax, R. Levy (a cura di), *Le pénal dans tous ses états. Justice, états et sociétés en Europe (XII-XX siècles)*, Facultes universitaires Saint-Louis, Bruxelles 1997, pp. 47-63.

– , *Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna. Atti del convegno (Trento 21-23 ottobre 1999)*, Bologna 2001, pp. 13-34.

Indici dei nomi

aA

Indice dei nomi di persona

I nomi degli autori, tutti compresi nella bibliografia, sono riportati nell'indice quando sono stati menzionati – nel testo o nelle note – in sede di discussione e fuori di una normale citazione.

Esclusa la voce: "Savoia, conti".

Abbreviazioni:
Cariche all'interno del balivato sabaudo della valle di Susa:
CS = Castellano sabaudo di Susa
VCS= Vicecastellano sabaudo di Susa
MS= Ministrale sabaudo della castellania di Susa
BVS= Balivo sabaudo della valle di Susa
GVS = Giudice sabaudo della valle di Susa

Cariche dell'abbazia di S. Giusto di Susa:
CA= Castellano dell'abbazia di S. Giusto di Susa
MA= Ministrale dell'abbazia di S. Giusto di Susa
VMA = Viceministrale dell'abbazia di S. Giusto di Susa
GA= Giudice dell'abbazia di S. Giusto di Susa

Abbone, *rector* della Maurienne e di Susa, 55
Adalberto, marchese d'Ivrea, 55n
Adelaide, contessa di Torino, 59-61, 60n,
Agliaudi, famiglia, 247, 251, 313
Aiglerio, abate di Montecassino, 41
Aigueblanche, famiglia, 260
Aimaro Provana, 263 n
Aimon de Challant, vescovo di Vercelli, 234n
Aimon de La Rochette, monaco di S. Giusto di Susa, 212n, 259,
Aimon *de Poypone*, CA, 161, 207n, 216, 261-262, 471
Aimone, conte di Savoia, 118n, 119n, 149, 155-159, 175n, 179, 241, 241n, 247, 445,
Aimone da Romagnano, vescovo di Torino, 453n
Alavardo *de Alavardo*, MS, 260
Albertino Barralis, monaco di S. Giusto di Susa, 252n
Alberto de Capitani, commissario apostolico, 451n
Alberto de Castellario, inquisitore, 451n
Albezi, famiglia, 264
Albon, conti di, 54n, 59n, 59-61, 69, 77, 110n
Alisia figlia di Oddone *Narro De Merlingis*, 164, 209
Alrico, vescovo di Asti, 164, 209
Amata, rettrice dell'elemosineria di S. Giusto di Susa, 461n
Amédée de La Rochette, monaco di S. Giusto di Susa, 258n
Amédée de Montmayeur, detto Amédée VI, abate commendatario di S. Michele della Chiusa, 149n
Amédée-Philibert Mellarède, abate commendatario, 34n, 35n
Amedeo di Ginevra, vescovo di Moriana, 72n
Amedeo III di Ginevra, conte di Ginevra, 159
Amedeo III, conte di Savoia, 61-62, 62n, 63, 72n, 78, 95-96, 138, 163, 189-190, 195, 276
Amedeo IV, conte di Savoia, 64, 64n, 65, 78, 97, 259, 277, 425
Amedeo V, conte di Savoia, 73-74, 104-105, 132, 146, 148, 148n, 149-150, 153-154, 159, 224, 255, 425
Amedeo VI, conte di Savoia, 45, 109-112, 117, 146, 147n, 150, 159,

161-162, 164, 209, 221, 221n, 226, 228, 237, 249-250, 261, 263, 263n, 273-276, 363n, 420, 426, 440, 443-445
Amedeo VII, conte di Savoia, 147n, 164, 227, 426, 440, 447
Amedeo VIII, conte e poi duca di Savoia, 109, 112, 146, 162, 165, 167, 169-170, 172-173, 183n, 227, 404,
Amedeo, priore di Novalesa, 131
Andrea *de Bonadonna*, GA, 224-225
Andrea Varcini detto "Begar", macellaio, *extimator* di Susa, 285n, 429
Antelmetto Genti, notaio, 238, 326
Antoine Barbier, 119n
Antoine de Challant, *legum doctor*, abate di S. Michele della Chiusa, 183n, 185-186
Antonio Agliaudi, 247
Antonio Barralis (I), 157, 159, 252n, 487
Antonio Barralis (II), monaco di S. Giusto di Susa, 251n
Antonio Bartolomei detto "Chalmaç", 248, 323, 410-411, 415-423
Antonio Bertrandi, 206n
Antonio da Ponte, 164
Antonio da Settimo, inquisitore, 453n
Antonio *de Alavardo*, CA, 260
Antonio *de Castello*, GVS, 131
Antonio *de Iallono*, signore di Giaglione, 174
Antonio Giusti, CA, 175, 177-179, 253n
Antonio Pavonio, inquisitore, 452n
Antonio Provana, monaco di S. Giusto di Susa, 263n
Antonio Savi, monaco di S. Giusto di Susa, 257
Arduinici, famiglia, 1-2, 13, 53-57, 57n, 59, 59n
Arduino III il Glabro, marchese di Torino, 54
Ascheretto *de Iallono*, 105, 105n, 108
Aschieri, famiglia, 105, 136, 247, 370
Audisia, figlia di Guifo Auruzi, 106

Barbero A., 20, 221
Barbier, famiglia, 119n
Barralino Barralis, monaco di S. Giusto di Susa, 173n
Barralis, famiglia, 96, 160, 228, 230, 246-253, 256, 313, 370, 470-472
Barthélemy Aigueblanche, *extimator* di Susa, nunzio di S. Giusto di Susa, 260, 285n
Barthélemy *de Poypone*, 262
Bartolomei, famiglia, 96, 123n, 246-247, 249-251, 254, 313, 470
Bartolomeo Barralis, 154-155
Bartolomeo Bernardi, *dominus*, 139
Bartolomeo Calligari di Casalrosso, monaco di S. Giusto di Susa, 170
Bartolomeo da Villa Franca, monaco di S. Giusto di Susa, 384
Bartolomeo *de Brayda*, CA, 208, 229
Bartolomeo *de Brunetto*, notaio, 240
Bartolomeo *de Caresana*, GVS, 193, 195, 418
Bartolomeo Ferrandi, monaco di S. Giusto di Susa, 256
Bartolomeo Giusti (I), 253n
Bartolomeo Giusti (II), canonico di Avigliana e priore di S. Maria Maggiore, 253n
Barthélemy Taverne de la Ravoire, BVS, GVS, 175, 194-195
Bassani A., 372n
Bautier R.-H., 19
Beatrice Barralis moglie di Giacomo Dondedey de Breneçtio, 487-488
Beltramin Corvagia, GA, GVS, 165, 183, 221, 228, 370
Benedetti M., 450
Benedetto Agliaudi (I), 247
Benedetto Agliaudi (II), giurisperito, 138, 148, 247, 419
Benedetto Bruneri, *raderius* di Susa, 166-167
Benedetto de Urbiano, *extimator* di Susa, 285n
Benedetto Vacheri, famiglio dell'abate di S. Giusto di Susa, 397
Benedetto Vicheri, famiglio del conte di Savoia, 167
Bernabò Visconti, 263
Bernardo *de Alavardo*, notaio, 141n, 239n, 259, 299n, 310n
Bernardo, canonico di S. Antonio di Ranverso, 150
Berta, moglie del marchese Olderico Manfredi, 53-54, 56-57
Berteto Barralis, monaco di S. Giusto di Susa, 252n
Berteto, figlio di Giovanni de Clusa, 181
Bertino *de Thoyario*, MA, 207n, 258n

Bertino Provana da Carignano, signore di Villar Dora, 208
Bertramin di Montmélian o Betran di Chianocco, CS, 74n
Bertrandi, famiglia, 74, 74n, 77, 79, 105, 106, 126, 128, 259
Bertrando Bartolomei, 249
Bertrando Tututi, MA, 115, 205
Boarino D., 424n
Bona di Borbone, contessa di Savoia, 147n, 227
Bosco M., 12
Bosone *de Clusa*, 68n
Brentano R., 33, 39, 231n
Broco di Avigliana, notaio, 135-136
Buffo P., 492
Burnone, abate di S. Giusto di Susa, 148n, 239n

Cancian P., 27, 132, 132n, 154
Cardino Bartolomei, monaco di S. Giusto di Susa, 254n
Carlo Alberto, re di Sardegna, 35
Carlo iv, imperatore, 221-222
Carlo Magno, XVII
Carlo Vittorio Amedeo Ignazio Delle Lanze, cardinale, 34n
Casiraghi G., 14
Castelnuovo G., 17, 20, 67n, 119n, 149n, 157n, 175n, 221, 223n, 227
Caterina moglie di Leonetto Barralis, 157
Cau E., 12, 56n
Celestino ii, papa, 187n
Cerutti S., 144n
Ceva, marchesi di, 68n
Chiapusso F., 246n
Chiaudano M., 18, 21, 409
Chittolini G., 33, 142, 231n
Cibrario L., 19, 81, 221
Cipolla C., 12-13, 56n, 81
Claude Aigueblanche, monaco di S. Giusto di Susa, 261n
Clemente vii, antipapa, 162, 208
Cohn, S.K., 338n
Comba R., 473n
Corrado ii, imperatore, 54, 61, 78, 187-188, 190, 194-195, 396
Costantino *de Iallono*, MA, 126, 204n, 205n, 213-214, 216, 255, 416
Covini M. N., 143n, 145
Cuniberto, vescovo di Torino, 60n
Cuyday, famiglia, 247-248, 248n

Daniele Provana da Carignano, signore di Villar Dora, 208
De Alavardo, famiglia, 98, 137-141, 259-260, 262
De Clusa, famiglia, 68n
De Iallono, famiglia, 74, 77, 79, 105-106, 174, 205, 255-256, 335, 377
De Pisse, famiglia, 264
Dean T., 460
Del Tredici F., 223n
Della Misericordia M., 144n
Domenico, abate di S. Gusto di Susa, 56
Domniverto, abate di Novalesa, 55n
Dubuis P., 23, 473-475
Dullin E., 19
Dupâquier, J., 93

Edoardo di Savoia, abate di S. Giusto di Susa, 45-46, 88, 111, 117-118, 161, 208, 225, 250, 252, 255, 261-262, 262n, 345, 410, 448, 471, 487
Edoardo v, conte di Savoia, 155-156, 175n, 273
Egidio Zecca di Moncalieri, GA, 220, 228, 265, 370
Emanuele Bartolomei, CA, 254n
Enrico Barralis (i), abate di S. Giusto di Susa, 43, 70, 74, 145, 148-156, 182, 212, 224, 224n, 240, 246-247, 252, 256, 294
Enrico Barralis (ii), monaco di S. Giusto di Susa, 252n
Enrico Giusti (i), 390-391
Enrico Giusti (ii), monaco di S. Giusto di Susa, 253n
Enrico Giusti (iii), VMA, 204n, 214
Eugenio iii, papa, 63, 163
Eustachio Eusebi, nunzio di S. Giusto di Susa, 397
Eustachio Giusti, monaco di S. Giusto di Susa, 253n
Eustachio Provana, CS, 162-163, 263
Eustachio Savi, monaco di S. Giusto di Susa, 257
Eynard *de Calcibus*, CS, 154

Fargulli, famiglia, 71
Federico i, imperatore, 95
Federico ii, imperatore, 63, 65
Ferrandi, famiglia, 247, 251, 256-257, 370, 470
Filippino di Gorzano, sindaco di Susa, 253n

Filippo da Carisio, 226n
Filippo di Savoia-Acaia, 74, 110-111, 181-183, 210, 440, 443, 445, 461
Filippo di Taranto, 151n
Filippo, conte Savoia, 132, 150n, 217, 264
Filippo Provana, 241n
Filippone Barralis, MA, MS, 252, 253n
Fissore G.G., 38
Flocardo *de Iallono*, VMA, 188n, 213-214, 255
Forrest I., 212n
Francesca moglie di Bonifacio Bartolomei, 123
Franceschino Ferrandi, 249
Francesco Bertrandi, priore di Monte Benedetto, 224n
Francesco Cuyday, 160, 248
Francesco Ferrandi (I) detto "Beriat" (I), MS, MA, 214, 216, 256, 256n, 471
Francesco Ferrandi (II), notaio, 238n, 418
Francesco Giusti (I), 461
Francesco Giusti (II), MA, sindaco di Susa, 214, 216, 253n
Francesco *Iuvenis*, 249, 456
Francesco Savi, 248, 419, 421
Francesco, prevosto di S. Maria del Moncenisio, 247
François de Montchabod, VCS, 160
François de Tigny, CS, 160

Gaia *Cuchardi*, moglie di Micheletto Forneri, 239n
Galvagnino Barralis, 186, 257, 405, 447
Gamberini A., 26, 143n
Gaspard de Montmayeur (I), 149n
Gaspard de Montmayeur (II), 149n
Gaulin J. L., 20
German *de Croso*, commissario del conte di Savoia, 173,
Giacometto Giusti, MA, 157, 204n, 214
Giacometto Mulerii, 247
Giacomino di Pratoboscherio, nunzio di S. Giusto di Susa, 30, 479
Giacomo Barralis detto "de Elemosina", monaco di S. Giusto di Susa, 252n
Giacomo Bartolomei, 249
Giacomo Clerici, *exchargueytator* di Susa, 328, 443-444
Giacomo da Bardonecchia, MA, 205n
Giacomo da Carisio, 226
Giacomo di Cavour, abate di S. Giusto di Susa, 162-163, 165, 167-170, 172, 183, 184-185, 209, 289, 295
Giacomo di Savoia-Acaia, 110-111, 263-264, 440
Giacomo *Dondedey de Breneçtio*, 487-488
Giacomo *Fostionis*, consigliere del conte di Savoia, 183
Giacomo Giusti (I), giurisperito, 150
Giacomo Giusti (III), monaco di S. Giusto di Susa, 253
Giacomo *Iuvenis*, GA, 222, 228, 250, 310, 314, 341, 370, 418, 421-422, 433, 469-471
Giacomo Panissera, abate di S. Giusto di Susa, 161, 225, 265, 294, 296,
Giacomo Provana (I), CS, 263
Giacomo Provana (II), abate di S. Giusto di Susa, 263n
Giacomo Varcini detto "de Bego", VMA, 258
Giacomo, abate di S. Giusto di Susa, 65, 66n, 68n, 122
Giordanino Provana, VCS, 435
Giorgi A., 29,
Giorgia moglie di Francesco *Iuvenis*, 456
Giorgio Agliuadi, MA, 213
Giorgio Soleri, monaco di S. Giusto di Susa, 410
Giovanetta *de Alavardo* figlia di Giovanni, 346
Giovannetto de Braida, 249
Giovannetto Panissera, notaio, 241-241n
Giovanni Albezi detto "de Sala", MA, 264-265
Giovanni Barralis (I), monaco di S. Giusto di Susa, 252n
Giovanni Barralis (II), monaco di S. Giusto di Susa, 252n
Giovanni Barralis (III), VMA, MA, CA, 206, 206n, 208, 446
Giovanni Bartolomei di S. Giorio (I), *frater*, 249
Giovanni Bartolomei (II), monaco di S. Giusto di Susa, 254n
Giovanni Bertini detto "il Giovane", caprario di Susa, 406
Giovanni Bertrandi, 156
Giovanni Brutini, notaio, 235n
Giovanni Buesi detto "da Mattie",

nunzio di S. Giusto di Susa, 108, 340n, 396
Giovanni Cachardi, *extimator* di Susa, 285
Giovanni da Bardonecchia, MA, 205n
Giovanni da Susa, inquisitore, 453-454
Giovanni *de Alavardo*, GVS, 259
Giovanni *de Brunetto* (I), notaio, 188n, 194, 240
Giovanni *de Brunetto* (II), notaio, 240
Giovanni *de Carisio*, 226n
Giovanni *de Clusa*, 181
Giovanni *de Dyvona*, notaio, 166
Giovanni *de Nyot*, famiglio della castellano sabaudo di Susa, 390
Giovanni di Camilla, 150n
Giovanni di Guglielmo, notaio, 235n
Giovanni Ferrandi detto "de Burgo", MA, 247, 256
Giovanni Forneri, notaio, 239, 239n
Giovanni Garneri, notaio, 119
Giovanni Guersii, notaio, 194
Giovanni Provana di Favol, monaco di S. Giusto di Susa, 263n
Giovanni Provana, 263n
Giovanni Rifferi detto "Nicol", notaio, 235n
Giovanni Rosseti detto "Vinet", *mercenarius ac laborator* di Susa, 442
Giovanni Ruffi, 165
Giovanni Yno, notaio, 44, 126, 188n, 194-195, 242-243, 245, 396-397, 417, 422
Giovannotto Panissera, notaio, 195
Girard d'Estrées di Châtillon-en-Dombes, giudice sabaudo delle appellazioni, 22
Girard Robert, VCS, 227, 384, 389
Girardo *de Galeriis*, GA, 220-222, 225
Giuliano Regis, monaco di S. Giusto di Susa, 172
Giusteto Bartolomei (I), MA, *extimator* di Susa, 205-206, 254n, 285, 408
Giusteto Bartolomei (II), monaco di S. Giusto di Susa, 254n
Giusteto Giusti, MA, *extimator* di Susa, 216
Giusti, famiglia, 251, 253, 256, 313, 370
Gravela M., 379
Gregorio XI, papa, 161
Guglielmo de Pino, MA, 204n
Guglielmo Fargulli, GA, 224
Guglielmo III di Savoia-Acaia, abate di S. Michele della Chiusa, 111, 182-185
Guglielmo Provana, sindaco di Susa, 262, 263n
Guichard Marchand, 227
Guido, abate di S. Giusto di Susa, 88, 161, 162, 204n, 250, 254, 264, 295, 408
Guigo Barralis, monaco di S. Giusto di Susa, 252
Guigo di Reano, monaco di S. Giusto di Susa, 248
Guigo II, conte di Albon, 59n
Guigo IV, conte di Albon, 59n
Guillaume d'Estouteville, cardinale, 142n
Guillaume de Challant, abate di S. Michele della Chiusa, 171, 183
Guillaume de La Rochette, BVS, CS, 259n
Guillaume des Clets, CS, 149
Guilleré C., 20
Guione, visconte di Baldissero, 105-106
Guy (o Guidone) Barbier, commissario sabaudo, 119, 194
Guyotjeannin O., 158n

Henri de La Rochette, monaco di S. Giusto di Susa, 258n, 391
Hugues de La Rochette (I), BVS, 259n
Hugues de La Rochette (II), monaco di S. Giusto di Susa, 258n
Humbert Clerici de Rosillione, 157
Humbert de la Balme, CS, 137
Humbert de La Rochette, monaco di S. Giusto di Susa, 258, 289, 395
Humbert *de Poypone*, 261-262
Humbert de Sallenove, 175

Iblet de Challant, capitano del Piemonte, 147, 147n, 162, 165-166, 168, 183, 185-186
Innocenzo II, papa, 187n
Innocenzo III, papa, 308n
Innocenzo IV, papa, 187n
Ippolito Barralis, VMA, MA, 164, 186, 207n, 214-216, 216n, 399
Ippolito Bartolomei, MA, 204n, 205n, 254n
Iuvenis, famiglia, 247, 250, 470-471

Jacques Aigueblanche, 260n

Jacques Maréchal, castellano sabaudo di Avigliana, 177-178
Jean Aigueblanche (I), notaio, 260, 260n
Jean Aigueblanche (II) detto Merlino, notaio, MA, 126, 260, 433
Jean Allose, 154
Jean *Carmi*, giudice sabaudo della Moriana e di Torino, 154
Jean de André, notaio, 240
Jean de La Rochette, monaco di S. Giusto di Susa, 258n
Jean Ravais (I), CS, GVS, 157, 157n, 159
Jean Ravais (II), CS, 157n
Jean Sostionis, GVS, 171-172
Jehan de Champrovent, BVS, 172
La Rochette, famiglia, 258-259
Lantelmo Gai, priore di Novalesa, 247
Lazzarini I., 334n
Lehmann P., 473n
Leonardo Barralis, MA, 205n, 208, 214-215, 216n, 252n, 253n
Leone IX, papa, 55n
Leonetto Barralis, 157
Leonetto Veniterii, notaio, 236n, 439, 446, 468
Lett D., 278n, 479
Lombardi, famiglia, 247
Lorandino *de Alavardo*, notaio, 260
Lorenzetto Barralis, 248
Lorenzetto *de Iallono*, VMA, MA, 214, 216n, 255
Lorenzetto Ferrandi (I), MA, 249, 260
Lorenzetto Ferrandi (II), monaco di S. Giusto di Susa, 256
Luchino Savi, MA, MS, sindaco di Susa, 216, 257
Ludovico (o Luigi) II di Savoia, signore del Vaud, 159
Ludovico il Pio, XVII
Ludovico, principe di Savoia-Acaia, 170, 172, 229
Ludovico, duca di Savoia, 171n
Luigi Bonino, archivista camerale, 35
Luserna, signori di, 68n

Macario, monaco di S. Giusto di Susa, 340n, 390-391
Magnani M., 30n
Manuele Barralis, monaco di S. Giusto di Susa, 252n
Manuele Savi, 248-249, 257n, 418, 421-422
Marchetti P., 79
Maréchal, famiglia, 175n
Marguerite Aigueblanche, 260
Maria Gognarda, rettrice dell'ospedale di S. Giusto di Susa, 461n
Martinetto Barralis, 378
Martino Aschieri detto "de Crosatto", notaio, 188n, 194, 238n, 239, 318, 469
Martino Barralis, CA, VCS, sindaco di Susa, 207, 216, 253n
Martino Giusti (I), abate di S. Giusto di Susa, 43-44, 88, 156-157, 175, 179, 208, 212, 224-225, 240-241, 241n, 246-248, 252-253, 253n, 255-256, 294, 382, 410, 416-417, 419
Martino Giusti (II), GA, 222, 225, 248, 253, 253n, 287, 394, 416-417, 422
Martino *Iuvenis*, 249
Mathieu I., 32n
Matteo Barralis, VMA, 215
Matteo *de Gorçano*, notaio, 238
Matteo Panissera, notaio, 157, 175, 240, 241, 241n, 265
Merlo G.G., 450
Mezingher S., 379n
Michel Etienne de L'Isle, arcivescovo di Embrun, 162
Micheletto *de Iallono* (I), CS, 170, 172
Micheletto *de Iallono* (II), signore di Giaglione, 174
Micheletto Forneri, notaio, 45, 108, 117, 119, 126, 206n, 225n, 233n, 234, 235n, 237-238, 239n, 240-243, 245, 293, 295, 359, 370, 452n, 454
Micheletto Maoneri, notaio, 117n, 231n
Milone, vescovo di Torino, 60n
Moruello Ferrandi (I), MA, 213-216, 257n, 310, 385, 471
Moruello Ferrandi (II), VMA, 206
Motto F., 17n
Mugnier F., 19

Negro F., 27, 127, 437n
Niccoli M. P., 35n
Nicola Bertrandi, 447
Nicola Provana, CS, 162

Obertenghi, famiglia, 54
Oberto Barralis, monaco di S. Giusto di Susa, 252n

Oddone di Moriana, 59
Oddone *Narro De Merlingis*, 164, 209
Odo *de Melioreto*, GVS, 150, 150n
Olderico Barralis, 137
Olderico Manfredi, marchese, 54, 56-57, 59, 195
Olivieri A., 234n

Patria L., 148n, 424n, 454n
Percevallo Brici, notaio, 239n, 242
Percevallo di Bardonecchia, giurisperito, 138
Percevallo Guersi, *eximator* di Susa, 285n
Peronetto *Iornarii*, notaio, 188, 242, 446
Philippe Aigueblanche, 260n
Philippe *de Poypone*, 261
Pia E.C., 485
Pierre Aigueblanche, notaio, 260
Pierre da Cellanova, 150n
Pierre da Grézy-sur-Isère, monaco di S. Giusto di Susa, 385
Pierre de Hauteville, GVS, 153-154
Pierre de La Rochette, VCS, 259n
Pierre de Murs (I), 112, 226
Pierre de Murs (II), CS, GA, 112, 220, 222n, 226-227
Pierre Girard, notaio, 165
Pierre Maréchal, BVS, CS, 150, 155, 175, 177-179
Pierre Ravais, giudice sabaudo generale delle appellazioni, 176, 179
Pierre *Villenchii*, CS, 160
Pietro Aschieri, 107n
Pietro Aymarum, *eximator* di Susa, 285n
Pietro Barralis (I), GA, 222n, 224-225, 228, 249-250, 252, 341, 417, 470-471
Pietro Barralis (II), 157, 159, 217
Pietro Barralis (III), monaco di S. Giusto di Susa, 252n
Pietro Barralis (IV), castellano sabaudo di Balangerio, 253n
Pietro Barralis (V), VMA, 215
Pietro Bartolomei, sindaco di Susa, 253n
Pietro Caissotti di Chiusano, abate commendatario di S. Giusto di Susa, 34n
Pietro Cambiano di Ruffia, inquisitore, 452, 471
Pietro Cayre, notaio, 238n
Pietro *de Alavardo*, 97-98, 137-139, 219n, 439
Pietro *de Frania*, famiglio del castellano sabaudo di Susa, 390
Pietro *de Hulrico*, 204n, 319, 374, 382, 480
Pietro *de Iallono*, 139
Pietro *de Pisse*, VMA, 213, 264-265
Pietro *de Roma*, 447
Pietro di Torino, inquisitore, 453
Pietro Forneri (I), notaio, 198n, 239, 240n
Pietro Forneri (II) detto "de Stephano", 239n, 240
Pietro Gaudolli detto "Castagni", campario di Foresto, 406
Pietro Giusti, monaco di S. Giusto di Susa, 253n
Pietro Grandi, VMA, 258n
Pietro II, conte Savoia, 66, 155, 273-274, 411n
Pietro Losa detto "Vacheta", *garderius* del conte di Savoia, 108
Pietro Provana di Carignano, monaco di S. Giusto di Susa, 37
Pietro Ruffi, monaco di S. Giusto di Susa, 391
Pietro Tremesii, nunzio della curia sabauda di Susa, 164
Pietro, priore di S. Maria Maggiore di Susa, 247
Ponzio, *clericus*, 54n
Provero L., 27, 133, 158n, 180,

Quaglioni D., 32, 474n

Raimondo Ferrandi, MA, 205, 256,
Raimondo Lovarenchi, notaio, sindaco di Susa, 188n, 194, 262
Ravais, famiglia, 157n
Raymondin de la Rochette, monaco di S. Giusto di Susa, 258n, 259, 289, 410
Roberto *de Iallono*, GVS, 256
Rodolfo Am, notaio, 194
Rodolfo Barralis, 252n
Rodolfo Bartolomei (I), monaco di S. Giusto di Susa, 254n
Rodolfo Bartolomei (II), monaco di S. Giusto di Susa, 254n
Rodolfo *de Nepotibus*, GA, 224-225, 265
Rodolfo il Glabro, 56n
Rodolphe de Montbel, abate di S. Michele della Chiusa, 160, 247

Rodolphe de Montemayeur, BVS, 149
Roletto Forneri, notaio, 301, 369
Romagnano, marchesi di, 54n, 68n
Rondetto Bartolomei, monaco di S. Giusto di Susa, 254n
Rosetta Provana, 252, 252n
Rostaing de La Rochette, BVS, castellano sabaudo di Avigliana, 259
Rubeo Maoneri, notaio, 117n, 231n
Ruffino *Iuvenis*, 240n, 249, 418
Ruffino Provana, 241n

Sala, signori di Villardora, 94, 129n, 132-134, 137, 180,
Sallenove, famiglia, 175n
Saluzzo, marchesi di, 27
Savi, famiglia, 164, 209, 251, 257, 263n, 470, 487
Savoia-Acaia, principi di, 65n, 110-111, 117, 162, 234n, 263-264, 441-442, 444n, 445
Sbriccoli M., 341
Seidel Menchi S., 32, 474n
Sergi G., 13, 95,
Sigismondo da Carisio detto "Solerio", GVS, GA, 220, 222n, 225-226
Sigismondo di Pavia, famiglio dell'abate di S. Giusto di Susa, 166-167
Soffietti I., 17n
Sornay J., 19
Stefano Provana, CA, 207n, 208, 229, 263
Surelone di Mezza Barba, giudice sabaudo di Torino, GA, 220, 227

Tabacco G., 12-13, 23
Taddeo Pepoli, signore di Bologna, 144n
Taddeo Provana di Carignano, monaco di S. Giusto di Susa, 263n
Tanzini L., 11, 485, 485n
Tedisio, vescovo di Torino, 241n
Teobaldo Barralis, 249-250, 252, 341, 471
Teobaldo de Cors, 67, 130
Teodoro II Paleologo, marchese di Monferrato, 440
Thibaut de La Rochette (I), castellano sabaudo di Caselette, 259n
Thibaut de La Rochette (II), monaco di S. Giusto di Susa, 258n
Tommasetto Barralis (I), 158, 249, 470
Tommasetto Barralis (II), notaio, 238, 470
Tommasetto Barralis (III), usuraio, 487
Tommasetto Gregori, MS, 389
Tommaso Bartolomei, 71
Tommaso *de Borgetis*, prevosto di S. Antonino, 189n, 195
Tommaso *de Canusco*, curato di Chiomonte, 472
Tommaso di Casasco, inquisitore, 452, 452n
Tommaso Guilleti detto Vair, collettore della *leyda* di Susa, 408
Tommaso I, conte di Savoia, 62-63, 63n, 64-65, 71, 72n, 74n, 78, 81, 96, 163, 188, 188n, 276, 422
Tommaso II, conte di Savoia, 65-66, 68n, 78, 106n, 132
Torelli P., 299-300,317n
Toubert P., 207n

Ugo Bertrandi, signore, 126
Ugo di Montboissier, 55n
Ugo Tornator, MA, 203n
Ugone da Bardonecchia, consignore di Bardonecchia, 472
Ugonetta, rettrice dell'ospedale di S. Giusto di Susa, 461
Ugonetto Barralis, monaco di S. Giusto di Susa, 173n, 391
Ugonetto Bartolomei, 148-149, 153-154, 247,
Ugonetto *de Alavardo*, 137-138
Ugonetto *de Follonia*, 207n, 258n
Ulderico Barralis, 252n
Ulrico, signore di Rivalta, 94, 132-133, 136, 292
Umberto I di Moriana, conte, 59, 60n
Umberto II Moriana, conte, 61
Umberto III, conte di Savoia, 69, 96, 189, 424
Urbano Barralis, monaco di S. Giusto di Susa, 252n
Urbano II, papa, 187n
Urbano V, antipapa, 161, 250

Vagnoni, famiglia, 264
Valente F., 187
Vallerani M., 29, 144n, 200, 484,
Vincenzo Agliaudi, VMA, 214, 216n, 310, 406
Vincenzo *de Iallono* (I), monaco di S. Giusto di Susa, 256

Vincenzo *de Iallono* (II), signore di Giaglione, 255
Vincenzo Sesteri, notaio, 166, 241
Visconti, famiglia, 90, 225, 445
Vittore II, papa, 60, 111, 187n
Wermo Bernardi, 137
Zonato A., 80n
Zorzi A., 28, 28n, 29

Indice dei toponimi

Gli enti religiosi sono elencati in corrispondenza dei rispettivi luoghi di sede.

Escluse le voci: "Susa", "Susa, S. Giusto, monastero" e "Susa, valle".

Aix, S. Ippolito, priorato, 74, 148, 194
Aix, 151
Alba, 26
Albiano d'Ivrea, castello, 164
Almese, 57, 62, 68n, 72, 72n, 73, 73n, 110, 135, 176-180, 208, 210, 241n, 451
Almese, S. Maria, chiesa, 72
Almese, S. Mauro, castello e castellania di S. Giusto, 70, 72, 110, 137, 164, 175-180, 202, 206, 208-210, 229, 231n, 278n, 286, 291n, 300, 449
Almese, S. Mauro, chiesa, 73
Altaretto (Gravere), 405, 438
Ascoli Piceno, 306n
Asti, 26, 33, 65, 150n, 445-446, 485, 487-488
Avigliana, XVII, 59, 63n, 65n, 67, 69, 79, 94, 118n, 119n, 132-133, 168, 172, 177, 240, 262, 451, 454, 467, 477
Avigliana, castellania sabauda, 2, 42, 67, 69, 72, 78, 78n, 79, 108, 119n, 178, 180, 208, 241
Avigliana, laghi, 62
Avigliana, S. Maria, chiesa, 253n
Avignone, 218, 226
Bardonecchia, XVII, 57, 77, 467
Belley, 157n, 179n
Bologna, 29, 218, 301n, 446n, 459, 462, 479
Borgone (oggi Borgone Susa), 59, 62, 70, 77, 121, 151, 154, 336
Breme (Pavia), S. Pietro, abbazia, 55, 55n
Briançon, 57, 59, 69, 260n
Brione, S. Maria, monastero, 292n
Bruzolo, 57, 74n, 77, 79, 106, 121, 126
Bussoleno, 57, 71n, 77, 121, 149, 151, 152- 153, 262, 425, 451

Calabria, 453
Canavese, 218
Caprasio, monte (oggi Rocca Sella), 59, 181
Caprie, 59, 62, 71, 77, 79, 88, 88n, 92, 166, 182-185, 192, 207, 454
Caprie, castello e castellania di S. Giusto, 70, 72, 121, 137, 175, 182, 202, 206-208, 210, 231n, 241, 271, 278n, 300, 384n
Carignano, 262
Carmagnola, 452n
Caselette, 133

Caselle, 446
Castelpietra (Susa), 62, 103, 108, 284, 290, 335, 427
Cavour, 82
Cavour, S. Maria, abbazia, 162n, 164
Celle (Caprie), 59, 182
Cenischia, torrente, 62, 138, 175, 438-439, 479
Cenischia, valle, 79, 292
Cesana (oggi Cesana Torinese), 57
Chambéry, 18-19, 57, 63n, 119n, 124, 146, 152, 169, 222, 275, 440, 445
Châtelard-en-Bauges, 249, 470
Chianocco, 57, 74n, 77, 79, 106, 121, 126, 336, 448
Chieri, 452n, 453n
Chiomonte, XVII, 57, 59-60, 63, 69, 77, 104, 292, 441, 449, 455
Chiomonte, Ospedale Gerosolimitano, 69
Chiomonte, S. Martino, prevostura, 68n
Chisone, valle, 450-451
Chiusa San Michele, 59, 136, 446
Chiusa, S. Michele, abbazia, 12n, 15, 55, 55n, 57, 62n, 69, 70-71, 79, 92, 128, 129n, 135, 164, 175, 181-186, 192, 207-208, 260n, 264, 286, 292, 451
Coazze, 181, 263
Coldimosso (Susa), 103, 109, 151, 292, 335
Colombardo, colle, 182
Como, 33, 411
Condove, 59, 62, 70-71, 77, 79, 88n, 92, 151, 154, 166, 183-185, 192, 207
Corteolona, S. Cristina, monastero, 86n

Delfinato, XVII, 45, 69, 104, 106, 109, 111, 286, 384, 425-426, 441
Dora Riparia, fiume, 59, 62, 77, 103, 104, 133, 137-138, 180-181, 183-184, 186, 381, 438-440, 465

Embrun, 163
Essimonte (Gravere), 104, 120-123, 335, 438, 440
Exilles, 54n, 57
Exilles, castello, 59n, 104n
Falcemagna (Bussoleno), 74, 191, 335, 394

Farfa, S. Maria, abbazia, 288n
Faucigny, baronia, 110
Foresto (Bussoleno), 57, 74, 77, 88, 88n, 100n, 129n, 148, 151, 153, 191, 194, 203, 204n, 205, 271, 276, 290-291, 335, 405-407, 410, 424, 437-438, 445, 465, 479
Foresto e Mompantero, ministralia di S. Giusto, 202-205
Fossano, castellania sabauda, 171
Frassinere (Condove), 64, 71, 77, 88n, 151, 207, 278n, 289, 336, 382, 469, 482
Frossasco, 68n, 160n

Galambra, torrente, 54n
Gelassa, torrente, 62, 138, 438-439
Gex, 110, 113
Giaglione, 57, 74, 77, 79, 105, 105n, 120n, 174, 204-205, 255, 335, 374, 377, 465
Giaglione, ministralia di S. Giusto, 202-205
Giaveno, 181, 264, 264n, 451n
Giaveno, castellania e castello, 69, 70n
Gorreto (Gravere), 104, 120-122, 335, 405
Gravere, 104, 120-122, 205, 271, 291, 335, 405, 438, 440-441
Gravio, torrente, 70

Ivrea, 68

Lanzo (oggi Lanzo Torinese), 452n
Lanzo, castellania sabauda, 264
Lanzo, valle, 2, 66, 217
Leinì, 452n
Lombardia, 27, 144n, 185n, 281n
Losa (Gravere), 63, 63n, 221n, 335, 405, 438

Malatrait (Almese), 177-180
Mattie, 57, 64, 70-71, 77, 108, 120, 152, 154, 162, 163, 170-171, 191, 202-203, 285, 392, 400, 407, 427, 451, 452n, 453, 455, 471
Mattie, castellania di S. Giusto, 70-71, 202-203, 205-206, 208, 231n, 271, 286, 291n, 300, 336, 471
Meana, 57, 74, 77, 88, 88n, 108, 109, 120, 148, 151, 168-169, 173, 191, 194, 205, 271, 284, 285, 290-292, 335, 404-405, 408-409, 424, 438, 445, 451, 455, 455n, 465
Menolzio (Mattie), 64, 70-71, 77, 163, 191, 194, 208, 224n

Menolzio, S. Margherita, chiesa, 71
Milano, 156, 306n, 411, 459, 464-465
Milano, ducato, 444
Milano, S. Ambrogio, abbazia, 288n
Mocchie (Condove), 70-71, 77, 88n, 151, 207, 278n, 450, 451
Mocchie, castellania di S. Giusto, 72n, 137, 202, 206-208, 229, 231n, 300, 336
Molare del Ponte (Villar Dora), 94
Mompantero, 74, 77, 86, 88, 88n, 103, 108, 115, 120, 148, 191, 205, 271, 284, 291, 333, 335, 401-403, 405, 407, 424, 438, 441, 465
Moncalieri, 218, 225, 228, 241n, 264-265, 336
Moncenisio, colle, 55, 57, 59n, 103, 133, 276, 292, 292n, 293, 437, 441
Moncenisio, S. Maria, prevostura, 15, 68n, 253n
Monferrato, marchesato, 73
Monginevro, colle, 54n, 57, 60, 63, 103
Monte Benedetto (e Losa), certosa, 12n, 15, 63, 68n, 71, 79, 110, 121n, 152n, 224n, 254, 255
Montmélian, 175n, 249
Montpellier, 228
Moriana, 2, 137, 259, 262, 336

Novalesa, 55n, 285, 456
Novalesa, priorato, 12, 23, 55, 55n, 79, 130-132, 174, 215n, 253n, 254, 286, 292, 426, 462
Novara, 411

Orgivalle (Chiomonte), 335, 405
Ossola, 80n, 283n
Oulx, 57, 385, 451
Oulx, S. Lorenzo, prevostura, 12, 34n, 54, 54n, 59, 59n, 60, 63, 68n, 69, 77, 79, 186n, 253n, 286, 378, 449, 451n
Oulx, S. Maria, chiesa, 54n

Palo Bonizone, 276, 276n
Parma, 61, 158n
Pavia, 25n, 89, 228
Pecetto (oggi Pecetto Torinese), 447
Pellata, valle, 72, 182
Pellice, valle, 450
Perugia, 29, 200, 297n, 463
Pessinetto, 452n
Pianezza, 263, 263n
Piemonte, 2, 9, 22, 26-27, 39, 59n, 63n, 66, 84, 85n, 91, 146, 217, 227, 294n, 415n, 454, 490
Pinerolo, 129, 218
Pinerolo, diocesi, 34n,
Piobesi (oggi Piobesi Torinese), 225
Pirchiriano, monte, 55n, 59, 79, 181
Pisa, 304n
Pistoia, 109n, 432n
Pragelato, 451, 451n
Priola, 68n
Pulcherada, S. Mauro, abbazia, 73n, 189, 189n

Quarto d'Asti, 87n

Ranverso, S. Antonio, precettoria, 73, 150, 150n
Rivalta, S. Vittore, chiesa, 68n
Rivoli, 63, 69, 206, 240, 446
Rivoli, castellania sabauda, 2, 22, 42, 67, 69
Rocca Sella (v. Caprasio)
Rossillon, balivato sabaudo, 110
Rubiana, 62, 72, 72n, 77, 88, 88n, 110, 182, 208n, 210, 210n, 229

Salbertrand, 57
San Giacomo (Susa), 103, 335
San Giorio (oggi San Giorio di Susa), 57, 79, 105-106, 156
San Giuliano (Susa), 64, 77, 103, 150
San Valeriano (Borgone), 94
Sangone, valle, 181, 262, 264, 450-451
Sant'Ambrogio (oggi Sant'Ambrogio di Torino), 59, 62n, 65n, 69, 69n, 79, 181, 181n, 254, 292, 451
Sant'Antonino (oggi Sant'Antonino di Susa), 57, 59, 62, 79
Sant'Antonino, S. Desiderio, prevostura, 156
Savigliano, 218
Stadio (Susa - Novalesa), 79, 284, 290, 479
Susa, diocesi, 34, 34n, 36-37
Susa, S. Evasio, chiesa, 68n, 448
Susa, S. Francesco, convento, 99, 249, 470-471
Susa, S. Maria del Ponte, chiesa, 15, 103, 252n, 346, 415, 434
Susa, S. Maria Maddalena, chiesa, 346, 400
Susa, S. Maria Maggiore, priorato, 12n, 34n, 37n, 60, 60n, 71, 186,

187, 189, 190, 236, 253n, 255n, 392, 442, 452, 462, 487
Susa, S. Paolo, chiesa, 34n, 103, 251
Susa, S. Pietro, chiesa, 103
Susa, S. Saturnino, priorato, 378
Susa, valle, balivato sabaudo, 2, 22-23, 42, 66-68, 217, 240, 287

Tarantasia, 240, 336
Torino, XII, 34, 53n, 54-55, 59n, 60, 63, 65, 72, 73, 73n, 74, 91, 110, 146, 172, 207, 218, 225, 228-229, 234n, 257, 257n, 297n, 301, 306n, 345n, 350n, 365, 373, 429n, 439n, 440, 446
Torino, diocesi, 14
Traduerivi (Susa), 103, 108-109, 3354, 465

Urbiano (Mompantero), 103, 108, 284, 290, 335, 424, 465

Vaie, 57, 59, 79, 181, 260n, 450
Valbonne, 110
Valgioie, 181, 451
Valle d'Aosta, 217
Valle d'Aosta, balivato sabaudo, 66
Valois, 110
Vaud, 110
Veanus, 132, 285, 292
Vercelli, 89, 226n, 234n, 297n
Vico, 411n
Viennois, balivato sabaudo, 110
Vigone, 57, 64, 194, 407
Villar Dora (prima del 1865 Villar Almese), 77, 94, 137, 180, 300
Villar Focchiardo, 57, 63n, 68n, 79, 121n, 152, 441, 451
Volvera, 57, 62

Livia Orla (Torino, 1991) ha conseguito il dottorato in Scienze archeologiche, storiche e storico-artistiche, curriculum storia medievale, presso l'Università degli Studi di Torino. Attualmente lavora come archivista storica e bibliotecaria catalogatrice presso una cooperativa del settore.

aAaAaAa